

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Presentato il 18 novembre 2020

TOMO I

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i>	1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2021-2023	»	3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ...	»	21
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	»	79
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2021-2023	»	87
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	»	121
<i>L'Ecobilancio dello Stato</i> ^(*)		
<i>Relazione tecnica</i>	<i>Pag.</i>	255
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	»	257
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	»	481
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2021-2023	»	496
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2021-2023	»	497
<i>Allegato conoscitivo</i>	<i>Pag.</i>	519
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente	»	521

TOMO II

<i>Disegno di legge</i>		
Articoli	<i>Pag.</i>	1
Allegati, Tabelle ed Elenco	»	289
Tabelle A e B	»	315
Quadri generali riassuntivi	»	319

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	»	21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	»	229
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	281
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	325
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	361
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione	»	405
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno	»	457
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	»	525
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	559
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	»	623
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	657
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	»	711
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	»	743
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	805

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2021-2023**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2021-2023

PAGINA BIANCA

Onorevoli Deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. In particolare, la determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto dal 2019 dei correttivi approvati, da ultimo, nel corso del 2018 alla riforma del bilancio che prevedono, tra l'altro, l'applicazione del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa, e la redazione del piano finanziario dei pagamenti in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio, nonché della revisione dei termini di conservazione dei residui passivi disposti con il decreto legge n. 32 del 2019. Le previsioni a legislazione vigente scontano inoltre il completamento del percorso di soppressione delle gestioni a contabilità speciali e la riformulazione dei principi contabili generali effettuata tramite il decreto correttivo n. 116 del 2018.

Il presente disegno di legge si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario.

Con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, il Governo ha chiesto l'autorizzazione a rimodulare il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT), prevedendo un percorso di riduzione del deficit nominale dal -10,8 per cento del PIL previsto per il 2020 al -7 per cento del PIL nel 2021, al -4,7 per cento del PIL per il 2022 e al -3 per cento del PIL per il 2023. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica potrà aumentare fino a 196 miliardi di euro nel 2021, 157 miliardi nel 2022 e 138,5 miliardi nel 2023. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 279 miliardi di euro nel 2021, 208,5 miliardi nel 2022 e 198 miliardi nel 2023.

La manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria. Nel 2023, la programmazione di bilancio mira a conseguire un significativo miglioramento del saldo di bilancio; il rapporto fra debito pubblico e PIL si riduce in tutti gli anni della previsione.

Lo spazio di bilancio utilizzato con la manovra di finanza pubblica è finalizzato a misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni ed enti locali, la famiglia e le politiche sociali, ad interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché di natura fiscale. Particolare rilevanza assumono le risorse europee previste per rilancio e la resilienza delle economie (*Next Generation EU*), anticipate alle Amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale. Complessivamente queste risorse consentiranno di avviare un programma di interventi, ricompresi nell'ambito delle finalità del *Next Generation EU*, per il per oltre 120 miliardi di euro.

Il quadro finanziario e i principali interventi

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 73,6 miliardi nel 2021, 64,5 miliardi nel 2022 e 50,2 miliardi nel 2023. Di questi, circa 35,3 miliardi nel 2021,

41,3 miliardi nel 2022 e 44,5 miliardi nel 2023, sono relativi alle risorse previste in via di anticipazione per il Programma *Next Generation EU*.

Per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione netta delle entrate per un importo pari a circa 1,6 miliardi nel 2021 e un aumento rispettivamente di circa 7 miliardi nel 2022 e 11 miliardi nel 2023. Le spese aumentano di circa 72 miliardi nel 2021, 71,6 miliardi nel 2022 e 61,2 miliardi nel 2023, con una prevalenza in tutto il triennio della componente di conto capitale rispetto a quella di parte corrente, dovuta in larga parte alle misure per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito dello strumento europeo *Next Generation EU*.

Le spese finali di competenza nel 2021 ammontano a circa 768,1 miliardi. Le spese correnti sono pari a 654,8 miliardi mentre quelle in conto capitale si attestano a 113,4 miliardi.

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2021- 2023 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

	BILANCIO 2020			2021		2022		2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni ⁽¹⁾	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB
ENTRATE									
Tributarie	513.601	472.043	468.168	501.737	-3.318	529.125	6.604	545.542	10.647
Extra Tributarie	68.072	65.427	63.035	70.487	1.725	73.638	487	67.763	358
Altre	2.316	3.723	3.652	1.911	0	1.897	0	1.874	0
Entrate finali	583.989	541.193	534.855	574.134	-1.593	604.660	7.091	615.178	11.004
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	530.665	599.007	618.858	573.327	24.727	559.960	15.007	555.095	11.779
Interessi	76.732	74.996	75.001	81.507	0	82.406	0	85.692	0
Spese in conto capitale	55.186	169.848	174.599	113.378	47.309	116.831	56.563	110.061	49.427
Spese finali	662.584	843.851	868.458	768.212	72.036	759.197	71.570	750.848	61.206
Rimborso prestiti	234.840	261.091	261.091	287.235	0	274.297	0	355.050	0
RISULTATI DIFFERENZIALI									
Risparmio pubblico	-25.725	-136.533	-162.656	-82.610	-26.320	-39.603	-7.916	-27.483	-775
Saldo netto da finanziare	-78.595	-302.658	-333.603	-194.078	-73.629	-154.537	-64.479	-135.670	-50.201
Avanzo primario	-1.863	-227.661	-258.602	-112.571	-73.629	-72.131	-64.479	-49.977	-50.201
Ricorso al mercato	-313.435	-563.749	-594.694	-481.313	-73.629	-428.834	-64.479	-490.719	-50.201

(1)Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2021- 2023 - CASSA
(in milioni di euro)

	BILANCIO 2020			2021		2022		2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni ⁽¹⁾	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB
ENTRATE									
Tributarie	488.909	449.139	445.203	475.007	-3.318	502.218	6.604	516.984	10.647
Extra Tributarie	53.626	51.561	49.130	54.255	1.725	57.574	487	51.086	358
Altre	2.271	3.678	3.607	1.864	0	1.849	0	1.826	0
Entrate finali	544.806	504.379	497.940	531.126	-1.593	561.641	7.091	569.897	11.004
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	545.193	613.112	632.964	589.246	24.727	570.277	15.007	565.891	11.779
Interessi	76.732	74.974	74.978	81.507	0	82.406	0	85.692	0
Spese in conto capitale	50.638	167.123	171.864	137.198	44.308	115.794	52.211	114.623	44.426
Spese finali	672.563	855.209	879.805	807.951	69.035	768.477	67.218	766.205	56.204
Rimborso prestiti	234.840	261.091	261.091	287.365	0	274.297	0	355.050	0
RISULTATI DIFFERENZIALI									
Risparmio pubblico	-79.390	-187.386	-213.608	-141.491	-26.320	-92.892	-7.916	-83.512	-775
Saldo netto da finanziare	-127.757	-350.830	-381.865	-276.826	-70.628	-206.837	-60.127	-196.309	-45.200
Avanzo primario	-51.025	-275.857	-306.887	-195.318	-70.628	-124.430	-60.127	-110.617	-45.200
Ricorso al mercato	-362.597	-611.921	-642.956	-564.191	-70.628	-481.133	-60.127	-551.358	-45.200

(1)Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2021-2023
(in milioni di euro)

	Manovra disegno di legge di bilancio		
	2021	2022	2023
INTERVENTI	80.459	85.485	86.914
MINORI ENTRATE	3.974	5.184	4.945
MAGGIORI SPESE	76.486	80.301	81.969
- correnti	26.969	22.579	22.028
- capitali	49.517	57.722	59.941
COPERTURE	6.830	21.006	36.713
MAGGIORI ENTRATE	2.381	12.275	15.950
MINORI SPESE	4.449	8.731	20.763
- correnti	2.242	7.572	10.250
- capitali	2.208	1.159	10.514
SALDO FINALE	-73.629	-64.479	-50.201
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-1.593	7.091	11.004
VARIAZIONE NETTA SPESE	72.036	71.570	61.206
- variazione netta spesa corrente	24.727	15.007	11.779
- variazione netta spesa capitale	47.309	56.563	49.427

Con la manovra di bilancio, nell'ambito della spesa corrente, tra i principali interventi è istituito un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021). Sono stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziarie la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale.

A beneficio delle imprese e per favorire il lavoro si prevedono forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, per le donne e nelle aree svantaggiate e viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022). Al contempo si prevedono specifiche agevolazioni sotto forma di crediti di imposta per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022). Sono previsti inoltre nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

Nel settore del pubblico impiego è prevista una integrazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali (0,4 miliardi dal 2021) e si autorizzano nuove risorse per assunzioni a tempo indeterminato nei Ministeri (circa 0,5 miliardi nel triennio di previsione).

In ambito sanitario è incrementato di 1 miliardo nel 2021 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e si stanziavano nuove risorse per le indennità della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (0,5 miliardi dal 2021), i trattamenti economici del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale (circa 0,3 miliardi dal 2021), l'aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici (circa 0,1 miliardi dal 2021) e l'acquisto di vaccini anti SARS-COV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (0,4 miliardi nel 2021).

Maggiori trasferimenti correnti agli Enti locali finanziano il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (circa 1 miliardo nel triennio di previsione), il ristoro della perdita di gettito subita in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto (0,5 miliardi nel 2021), l'Accordo quadro tra Governo Regioni a statuto speciale Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica (0,3 miliardi dal 2021) e il trasporto pubblico locale (0,35 miliardi nel 2021).

In materia previdenziale sono rinnovate per il 2021 le misure relative all'anticipo pensionistico per le categorie di lavoratori svantaggiati (c.d. APE sociale) e al pensionamento anticipato (c.d. opzione donna) per le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni e cinque mesi per le lavoratrici dipendenti (un anno in più per le lavoratrici autonome). Complessivamente alle due misure sono destinati circa 0,2 miliardi nel 2021, 0,5 miliardi nel 2022 e 0,6 miliardi nel 2023.

Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e del sociale si ricordano l'assegno per la natalità (0,3 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel 2022) e le risorse aggiuntive per le non autosufficienze, il sostegno dei *caregiver* e dei disabili privi di assistenza familiare e il trasporto degli alunni disabili (circa 0,2 miliardi annui nel triennio).

Per il prosieguo delle missioni internazionali di pace e del programma strade sicure si prevedono complessivamente 2 miliardi nel triennio 2021-2023.

Sul versante della spesa in conto capitale rilevano, in particolare, il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma Next Generation EU (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023) e destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo, l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica), e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023).

Per il rilancio degli investimenti sono previsti, inoltre, nuovi stanziamenti per le infrastrutture del settore della difesa (circa 1,7 miliardi nel triennio 2021-2023 ed ulteriori 11


miliardi nel periodo 2024-2035), per l'edilizia sanitaria e scolastica (3,5 miliardi per il periodo 2021-2034) e per gli Enti territoriali (circa 6,7 miliardi nel periodo 2021-2033) da destinare alla messa in sicurezza degli edifici del territorio dei ponti e dei viadotti, la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di nuovi interventi da parte delle Regioni. Altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), le maggiori risorse per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici degli scorsi anni (circa 1,5 miliardi nel biennio 2021-2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026).

Dal lato delle entrate, il disegno di legge di bilancio prevede la stabilizzazione a regime dal 2021 delle detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti (3 miliardi nel 2021 e 3,3 miliardi dal 2022) e sono prorogate le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione, al recupero o restauro delle facciate degli edifici e la sistemazione a verde e la realizzazione di giardini (complessivamente, considerati anche gli effetti IRAP, circa 0,7 miliardi nel 2022 e 1,2 miliardi nel 2023).

La manovra di finanza pubblica tiene conto altresì della finalizzazione di fondi di bilancio precedentemente previsti da precedenti leggi di bilancio, della rimodulazione e revisione di spese varie e dell'effetto sul bilancio della maggiore crescita economica prevista in relazione alla dimensione espansiva della manovra di bilancio e al pieno impiego delle risorse previste nell'ambito dello strumento europeo *Next Generation EU (NGEU)*.

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (che troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione), il 23,5 per cento degli stanziamenti è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno (prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali"). Una quota leggermente inferiore è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (circa il 19 per cento), mentre agli affari economici è destinato oltre il 15 per cento delle risorse. La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 13,5 per cento del totale e quella per i servizi pubblici generali circa il 10 per cento, in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. La spesa per interessi rappresenta quasi l'11 per cento del totale mentre oltre il 6 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per politiche di loro competenza (al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe quasi l'1 per cento del totale considerato (vedi Figura I.1).

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2020, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire) (valori percentuali)



(1) Le risorse dell'azione "Infrastrutture carcerarie" della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" sono considerate nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI.

(2) Le risorse destinate alla realizzazione di interventi di edilizia sanitaria, di edilizia scolastica e universitaria della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" sono considerate nell'aggregato di spesa SALUTE E ISTRUZIONE.

(3) Le risorse dell'azione "Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" sono considerate nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria - allocate nella missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" - sono considerate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute".

(5) La categoria economica Interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 è articolato in **34 missioni** e **177 programmi**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. Ciascun programma di spesa è affidato a un unico centro di responsabilità amministrativa¹.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2021-2023 sono 708, ovvero 568 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche².

Tavola I.3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	DLB 2021
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17	17	17	17	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177
Azioni										716	718	713	705	708
di cui azioni Spese di personale per il programma										138	138	139	138	140

Nota. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 14 stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta. Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).

Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra).

Rispetto alla precedente legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio 2021-2023 sono aumentati di un'unità, passando da 13 a 14, per l'istituzione di due nuovi dicasteri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca³.

¹ I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

² Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte in via sperimentale con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati.

³ Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

I programmi e le azioni del disegno di legge di bilancio 2021-2023 tengono conto:

- dei processi di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la istituzione di due distinti dicasteri con un notevole impatto sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa (anche in termini di numerosità dei centri di responsabilità amministrativa);
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Altre modifiche al contenuto di alcuni programmi **a parità di denominazione** derivano dallo spostamento di intere azioni o di singoli capitoli di spesa, effettuati per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, il numero dei programmi del disegno di legge di bilancio 2021-2023 è aumentato di due unità (2 **programmi di nuova istituzione**); altrettanti sono quelli interessati dalla **modifica della denominazione**. Le **azioni soppresse** sono 6, di cui 5 per confluire in altre azioni (nuove e/o già esistenti) e una per esaurirsi dell'intervento. Le **azioni di nuova istituzione** sono 9, di cui due create per mettere in evidenza un nuovo intervento di spesa, mentre le altre 7 sono effetto di ricollocazione degli interventi tra programmi. Infine, **hanno cambiato denominazione** 3 azioni, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità.

Per una disamina dettagliata delle modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni, intervenute tra legge di bilancio 2020 e disegno di legge di bilancio 2021, si rimanda all'apposita Appendice.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2021-2023.

Tavole sintetiche del disegno di bilancio integrato 2021-2023
Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2021-2023 - ENTRATE DI COMPETENZA
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2021			Disegno di legge di bilancio 2022			Disegno di legge di bilancio 2023		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2021	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2022	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2023
	ENTRATE TRIBUTARIE	505.055	-3.318	501.737	522.522	6.604	529.125	534.895	10.647
Imposte sul patrimonio e sul reddito	269.875	-3.398	266.477	279.937	2.010	281.947	286.665	3.994	290.659
Tasse e imposte sugli affari	175.105	422	175.527	180.659	4.513	185.171	185.395	6.591	191.986
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.848	-342	33.506	35.515	81	35.596	36.312	63	36.375
Monopoli	10.726	0	10.726	10.728	0	10.728	10.730	0	10.730
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.501	0	15.501	15.683	0	15.683	15.792	0	15.792
EXTRATRIBUTARIE	68.761	1.725	70.487	73.150	487	73.638	67.405	358	67.763
Proventi speciali	906	312	1.217	905	466	1.372	905	3	909
Proventi dei servizi pubblici minori	29.852	9	29.861	33.894	21	33.915	28.050	4	28.054
Proventi dei beni dello Stato	345	0	345	345	0	345	309	0	309
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	0	1.800	1.600	0	1.600	1.500	0	1.500
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.978	0	3.978	4.410	0	4.410	4.438	0	4.438
Recuperi, rimborsi e contributi	28.990	1.404	30.394	29.005	0	29.005	29.112	350	29.462
Partite che si compensano nella spesa	2.891	0	2.891	2.991	0	2.991	3.091	0	3.091
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.911	0	1.911	1.897	0	1.897	1.874	0	1.874
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	21	0	21	21	0	21	21	0	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	721	0	721	707	0	707	685	0	685
TOTALE ENTRATE FINALI	575.727	-1.593	574.134	597.568	7.091	604.660	604.174	11.004	615.178

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2021-2023 - ENTRATE DI CASSA
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2021			Disegno di legge di bilancio 2022			Disegno di legge di bilancio 2023		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2021	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2022	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2023
ENTRATE TRIBUTARIE	478.325	-3.318	475.007	495.614	6.604	502.218	506.338	10.647	516.984
Imposte sul patrimonio e sul reddito	258.385	-3.398	254.987	268.096	2.010	270.106	273.860	3.994	277.854
Tasse e imposte sugli affari	159.865	422	160.287	165.592	4.513	170.104	169.643	6.591	176.234
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.848	-342	33.506	35.515	81	35.596	36.312	63	36.375
Monopoli	10.726	0	10.726	10.728	0	10.728	10.730	0	10.730
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.501	0	15.501	15.683	0	15.683	15.792	0	15.792
EXTRATRIBUTARIE	52.530	1.725	54.255	57.086	487	57.574	50.729	358	51.086
Proventi speciali	906	312	1.218	906	466	1.372	906	3	909
Proventi dei servizi pubblici minori	24.817	9	24.826	28.947	21	28.969	23.076	4	23.081
Proventi dei beni dello Stato	334	0	334	334	0	334	298	0	298
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	0	1.800	1.600	0	1.600	1.500	0	1.500
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.314	0	2.314	2.690	0	2.690	2.576	0	2.576
Recuperi, rimborsi e contributi	19.459	1.404	20.862	19.607	0	19.607	19.271	350	19.621
Partite che si compensano nella spesa	2.901	0	2.901	3.002	0	3.002	3.102	0	3.102
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.864	0	1.864	1.849	0	1.849	1.826	0	1.826
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	21	0	21	21	0	21	21	0	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	674	0	674	660	0	660	637	0	637
TOTALE ENTRATE FINALI	532.719	-1.593	531.126	554.549	7.091	561.641	558.892	11.004	569.897

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2021- 2023. COMPETENZA (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2019 (ridisegnato in base alla struttura del DLB 2021-2023)		Bilancio 2020 (ridisegnato in base alla struttura del DLB 2021-2023)		Previsioni DLB integrato 2021-2023									
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate	Previsioni asstate e ulteriori variazioni (3)	2021		2022		2023				
						Effetti finanziari della manovra (2)	Previsioni a legislazione vigente (1)	TOTALE 2021	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2022	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2023
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.286	2.363	2.350	2.355	2.365	2.364	60	2.424	2.355	136	2.491	2.275	147	2.422
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	642	813	661	717	726	857	0	857	609	0	609	599	-3	596
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	119.993	123.141	123.842	150.536	154.676	129.188	3.640	132.828	131.449	1.811	133.260	130.361	1.752	132.113
L'Italia in Europa e nel mondo	25.231	24.210	25.491	24.694	24.696	28.840	36.924	65.763	30.476	43.986	74.482	32.217	46.187	76.404
Difesa e sicurezza del territorio	20.762	21.980	22.587	23.417	23.463	22.893	1.426	24.319	22.424	2.661	25.085	22.284	-34	22.230
Giustizia	8.767	9.384	9.153	9.406	9.406	9.162	60	9.222	9.006	83	9.089	9.096	94	9.190
Ordine pubblico e sicurezza	11.223	11.941	11.567	12.150	12.172	12.020	85	12.105	11.949	97	12.047	11.787	81	11.868
Soccorso civile	7.636	8.403	8.807	9.403	9.403	5.404	780	6.184	4.300	6.184	5.103	3.614	31	3.645
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	838	1.053	1.078	2.211	2.396	1.069	323	1.391	828	102	928	994	120	1.114
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	220	566	356	371	462	327	0	327	426	0	426	389	0	389
Compattezza e sviluppo delle imprese	24.771	24.222	22.642	127.790	130.393	33.449	4.106	37.555	27.115	4.737	31.852	28.039	692	28.731
Regolazione dei mercati	45	50	46	46	46	45	45	45	42	0	42	42	0	42
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.362	12.086	14.169	15.392	16.008	13.922	665	14.587	13.060	14.711	14.561	12.889	-946	11.943
Infrastrutture pubbliche e logistica	3.604	3.924	7.138	7.218	7.282	4.379	327	4.706	4.974	4.22	5.396	4.949	314	5.263
Comunicazioni	741	761	1.035	1.066	1.066	808	110	918	829	110	1.038	649	110	758
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	310	317	286	693	851	197	523	721	198	118	316	192	117	309
Ricerca e innovazione	3.073	3.433	3.601	3.651	3.672	3.667	357	4.224	4.018	357	4.375	3.881	227	4.108
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.215	1.526	1.965	2.452	2.728	2.728	95	2.823	2.900	147	3.047	2.851	118	2.970
Casa e assetto urbanistico	313	490	332	991	1.011	408	160	568	223	180	403	182	0	182
Tutela della salute	1.288	1.551	1.408	2.903	2.903	1.318	598	1.916	1.180	198	1.378	1.147	197	1.344
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.594	2.700	2.288	2.923	3.182	1.914	620	2.534	1.721	499	2.220	1.656	446	2.101
Istruzione scolastica	46.376	49.787	48.495	49.961	50.537	49.795	493	50.288	47.262	663	47.924	45.522	1.222	46.644
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.573	8.650	8.902	9.249	9.252	9.381	405	9.785	9.532	373	9.905	9.537	513	10.050
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.288	39.509	41.287	45.665	46.034	42.393	3.194	46.586	43.372	5.682	49.054	43.920	5.656	49.575
Politiche previdenziali	96.402	96.383	102.312	104.049	108.123	105.385	2.054	107.440	106.999	-1.058	105.941	109.698	317	110.015
Politiche per il lavoro	10.493	11.448	11.524	41.263	50.627	13.471	6.562	20.032	7.745	329	8.074	7.739	17	7.756
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.347	3.489	3.177	3.100	3.100	3.052	110	3.162	3.070	100	3.170	3.043	100	3.143
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.375	7.010	6.911	6.861	6.861	7.234	2.946	10.180	7.802	3.894	11.696	7.722	1.396	9.118
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	90.405	92.350	95.564	99.079	100.597	96.394	526	96.920	96.828	2.689	99.517	93.878	1.709	95.587
Giochi e sport	786	903	766	1.201	1.318	770	287	1.056	885	231	916	678	31	709
Turismo	44	48	43	138	378	46	10	56	45	15	60	60	0	45
Senza istituzioni e generali delle amministrazioni pubbliche	3.308	3.682	3.365	3.251	3.285	3.778	126	3.904	3.724	86	3.810	3.627	-1	3.627
Forzi da ripartire	11.138	2.159	12.195	8.674	8.103	13.149	4.464	17.614	14.275	647	14.922	14.707	695	15.402
Debito pubblico	303.050	300.575	305.437	332.603	332.603	363.406	0	363.406	350.574	0	350.574	434.502	0	434.502
Totale	869.499	871.112	897.424	1.104.942	1.129.549	983.411	72.056	1.055.447	961.924	71.570	1.033.494	1.044.692	61.206	1.105.898

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.(3) Le previsioni assettate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2021 - 2023. CASSA (in milioni di euro)

Missioni	Bilancio 2019 (classificato in base alla struttura del D.L. 2021-2023)		Bilancio 2020 (classificato in base alla struttura del D.L. 2021-2023)		Previsioni assettate e ulteriori variazioni (3)		2021			2022			2023	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	Previsioni assettate e ulteriori variazioni (3)	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2021	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2022	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2023
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.286	2.363	2.350	2.355	2.355	2.364	60	2.424	2.355	136	2.491	2.275	147	2.422
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	643	837	661	771	780	658	0	858	609	0	609	599	-3	596
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	134.900	138.296	129.331	155.947	160.088	137.509	3.640	141.149	135.006	1.811	136.817	132.821	1.752	134.573
Liturgia in Europa e nel mondo	25.232	24.242	25.492	24.693	24.695	28.840	36.924	65.763	30.476	43.986	74.482	32.217	46.187	76.404
Difesa e sicurezza del territorio	21.805	23.005	22.917	23.748	23.784	22.948	1.426	24.374	22.431	2.661	25.092	22.254	-34	22.221
Giustizia	9.153	9.679	9.197	9.553	9.580	9.196	60	9.257	9.006	83	9.089	9.096	94	9.190
Ordine pubblico e sicurezza	11.331	12.318	11.737	12.369	12.391	12.057	85	12.142	11.937	97	12.035	11.763	81	11.843
Soccorso civile	7.744	8.563	5.554	5.698	5.698	780	6.678	4.300	802	5.103	3.614	31	3.645	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.068	1.284	1.112	2.366	2.551	1.076	323	1.399	828	102	929	994	120	1.114
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	220	753	382	462	553	327	0	327	426	0	426	389	-0	389
Competitività e sviluppo delle imprese	24.998	25.106	22.722	129.011	131.615	58.182	4.106	62.288	34.156	4.737	38.993	40.586	692	41.277
Regolazione dei mercati	60	61	63	63	63	45	0	45	42	0	42	42	0	42
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	12.350	14.674	14.974	16.310	16.926	14.166	665	14.831	13.073	1.471	14.544	12.573	-946	11.927
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.331	6.674	5.086	5.124	5.189	4.919	327	5.246	4.487	422	4.909	4.496	314	4.810
Comunicazioni	750	1.022	1.115	1.267	1.267	827	110	937	945	110	1.055	649	110	758
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	416	361	361	767	926	197	523	721	196	118	316	192	117	309
Ricerca e innovazione	3.190	3.808	3.702	3.966	3.976	3.941	357	4.299	4.018	357	4.376	3.831	227	4.088
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.888	2.214	2.162	2.679	2.727	3.198	95	3.293	2.978	147	3.126	2.855	118	2.973
Casa e assetto urbanistico	391	628	375	1.080	1.100	413	160	573	223	180	403	182	0	182
Tutela della salute	1.332	1.696	1.541	3.039	3.039	1.387	598	1.985	1.180	198	1.378	1.147	197	1.344
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistico	2.849	3.082	2.421	3.154	3.413	2.050	620	2.670	1.721	489	2.220	1.656	446	2.101
Istruzione scolastica	49.105	51.083	48.817	50.370	50.946	50.295	493	50.788	47.262	663	47.924	45.522	1.122	46.644
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.673	8.883	9.061	9.433	9.436	9.481	405	9.885	9.532	373	9.905	9.537	513	10.050
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	41.509	41.067	41.362	46.883	46.252	42.398	3.194	45.592	43.372	5.682	49.054	43.890	5.656	49.545
Politiche previdenziali	96.645	96.531	102.312	104.108	108.182	105.385	2.054	107.440	106.995	-1.058	105.936	109.698	317	110.015
Politiche per il lavoro	14.711	15.661	12.277	41.882	51.246	14.477	6.562	21.039	8.244	329	8.573	8.328	17	8.345
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.551	4.257	3.188	3.171	3.171	3.083	110	3.193	3.070	100	3.170	3.042	100	3.142
Sviluppo e riequilibrio territoriale	1.330	2.165	1.741	1.691	1.691	3.306	-254	3.052	3.822	-406	3.216	4.084	-3.604	1.080
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	94.073	94.151	95.944	96.687	101.196	99.659	725	100.584	97.502	2.838	100.340	94.409	1.708	96.117
Giovanità e sport	799	1.027	789	1.358	1.241	1.358	287	1.074	685	231	916	678	31	709
Turismo	51	54	43	138	378	47	60	57	45	15	60	45	0	45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.383	4.002	3.381	3.396	3.350	3.779	126	3.905	3.711	86	3.797	3.627	-1	3.626
Fondi da ripartire	18.498	3.965	19.795	15.038	14.467	19.449	4.464	23.914	20.548	647	21.195	22.560	695	23.255
Debito pubblico	303.050	300.975	305.937	332.603	332.607	363.536	0	363.536	350.374	0	350.374	434.502	0	434.502
Totale	904.314	904.598	907.493	1.116.300	1.140.896	1.026.281	69.056	1.095.337	975.556	67.218	1.042.774	1.065.051	56.204	1.121.255

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.(3) Le previsioni assettate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2021-2023.
COMPETENZA.
(in milioni di euro)

	2021			2022			2023		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	97.330	772	98.102	95.698	1.229	96.928	94.719	1.601	96.321
IRAP	5.101	16	5.117	4.970	34	5.004	4.884	50	4.934
Consumi intermedi	13.932	307	14.240	12.939	163	13.102	12.977	60	13.038
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	294.100	13.657	307.757	291.840	3.033	294.873	295.216	3.110	298.326
-amministrazioni centrali	10.976	604	11.580	10.299	513	10.812	10.299	261	10.560
-amministrazioni locali:	138.450	4.320	142.770	140.575	2.385	142.960	140.982	2.050	143.031
-regioni	118.532	2.798	121.330	120.361	1.517	121.878	120.831	1.211	122.042
-comuni	11.037	1.132	12.169	11.133	577	11.710	10.985	612	11.597
-altre	8.881	390	9.271	9.081	291	9.372	9.165	227	9.392
-enti di previdenza e assistenza sociale	144.674	8.733	153.407	140.966	135	141.101	143.936	799	144.735
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	20.919	687	21.606	22.063	119	22.182	19.042	105	19.147
Trasferimenti correnti a imprese	8.952	1.497	10.450	8.228	2.574	10.801	7.613	178	7.791
Trasferimenti correnti a estero	1.424	66	1.490	1.274	79	1.353	1.117	92	1.210
Risorse proprie CEE	20.620	0	20.620	21.320	0	21.320	22.015	0	22.015
Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	0	81.507	82.406	0	82.406	85.692	0	85.692
Poste correttive e compensative	75.137	79	75.216	74.630	79	74.708	74.655	79	74.734
Ammortamenti	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169
Altre uscite correnti	9.914	7.647	17.561	10.823	7.697	18.520	9.908	6.503	16.410
TOTALE SPESE CORRENTI	630.106	24.727	654.834	627.359	15.007	642.366	629.008	11.779	640.787
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	548.599	24.727	573.327	544.953	15.007	559.960	543.316	11.779	555.095
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.927	735	8.662	7.585	2.165	9.750	7.926	-41	7.885
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	25.711	42.278	67.989	29.480	49.666	79.146	28.267	48.579	76.846
-amministrazioni centrali	15.177	40.400	55.577	17.388	48.082	65.470	18.451	47.612	66.063
-amministrazioni locali:	10.534	1.878	12.412	12.093	1.584	13.677	9.816	967	10.783
-regioni	3.273	260	3.533	3.859	600	4.459	3.737	590	4.327
-comuni	6.300	1.496	7.796	7.335	812	8.147	5.502	42	5.544
-altre	961	122	1.083	899	172	1.071	577	335	912
Contributi agli investimenti ad imprese	19.136	3.280	22.416	13.550	4.054	17.603	14.870	-14	14.856
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	115	2	117	104	2	106	79	2	81
Contributi agli investimenti ad estero	590	-50	540	448	0	448	450	0	450
Altri trasferimenti in conto capitale	9.622	843	10.465	6.887	496	7.383	6.826	821	7.647
Acquisizione di attività finanziarie	2.970	220	3.190	2.213	180	2.393	2.217	80	2.297
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	66.070	47.309	113.378	60.268	56.563	116.831	60.634	49.427	110.061
TOTALE SPESE FINALI	696.176	72.036	768.212	687.627	71.570	759.197	689.642	61.206	750.848
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	614.669	72.036	686.705	605.221	71.570	676.791	603.950	61.206	665.155
Rimborso prestiti	287.235	0	287.235	274.297	0	274.297	355.050	0	355.050
TOTALE COMPLESSIVO	983.411	72.036	1.055.447	961.924	71.570	1.033.494	1.044.692	61.206	1.105.898

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2021-2023.
CASSA.
(in milioni di euro)

	2021			2022			2023		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESA CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	97.333	772	98.105	95.662	1.229	96.892	94.674	1.601	96.276
IRAP	5.101	16	5.117	4.970	34	5.004	4.884	50	4.934
Consumi intermedi	14.194	307	14.501	12.950	163	13.113	12.996	60	13.056
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	303.423	13.657	317.080	295.891	3.033	298.924	298.215	3.110	301.326
-amministrazioni centrali	10.979	604	11.584	10.299	513	10.812	10.298	261	10.560
-amministrazioni locali:	146.763	4.320	151.083	144.132	2.385	146.517	143.392	2.050	145.442
-regioni	126.639	2.798	129.437	123.933	1.517	125.450	123.309	1.211	124.519
-comuni	11.090	1.132	12.222	11.118	577	11.695	10.968	612	11.580
-altre	9.033	390	9.423	9.081	291	9.372	9.115	227	9.342
-enti di previdenza e assistenza sociale	145.680	8.733	154.413	141.460	135	141.595	144.525	799	145.324
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	20.933	687	21.619	22.063	119	22.182	19.012	105	19.117
Trasferimenti correnti a imprese	8.970	1.497	10.468	8.244	2.574	10.817	7.613	178	7.791
Trasferimenti correnti a estero	1.424	66	1.490	1.274	79	1.353	1.116	92	1.209
Risorse proprie CEE	20.620	0	20.620	21.320	0	21.320	22.015	0	22.015
Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	0	81.507	82.406	0	82.406	85.692	0	85.692
Poste correttive e compensative	75.137	79	75.216	74.630	79	74.708	74.655	79	74.734
Ammortamenti	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169	1.169	0	1.169
Altre uscite correnti	16.214	7.647	23.861	17.097	7.697	24.794	17.762	6.503	24.265
TOTALE SPESE CORRENTI	646.026	24.727	670.753	637.676	15.007	652.683	639.804	11.779	651.582
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	564.519	24.727	589.246	555.270	15.007	570.277	554.112	11.779	565.891
SPESA IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.471	735	9.206	7.694	2.165	9.859	7.948	-41	7.907
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	23.290	39.078	62.368	25.065	45.166	70.231	24.789	43.579	68.368
-amministrazioni centrali	11.735	37.200	48.935	12.959	43.582	56.541	14.972	42.612	57.584
-amministrazioni locali:	11.555	1.878	13.433	12.106	1.584	13.690	9.816	967	10.783
-regioni	3.894	260	4.154	3.874	600	4.474	3.737	590	4.327
-comuni	6.559	1.496	8.055	7.334	812	8.146	5.502	42	5.544
-altre	1.102	122	1.224	898	172	1.070	577	335	912
Contributi agli investimenti ad imprese	19.420	3.280	22.700	13.582	4.054	17.636	14.917	-14	14.902
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	123	2	125	104	2	106	79	2	81
Contributi agli investimenti ad estero	590	-50	540	448	0	448	450	0	450
Altri trasferimenti in conto capitale	11.017	1.043	12.060	7.475	645	8.120	7.298	820	8.118
Acquisizione di attività finanziarie	29.980	220	30.200	9.213	180	9.393	14.717	80	14.797
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	92.890	44.308	137.198	63.583	52.211	115.794	70.197	44.426	114.623
TOTALE SPESE FINALI	738.916	69.035	807.951	701.259	67.218	768.477	710.001	56.204	766.205
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	657.409	69.035	726.444	618.852	67.218	686.071	624.309	56.204	680.513
Rimborso prestiti	287.365	0	287.365	274.297	0	274.297	355.050	0	355.050
TOTALE COMPLESSIVO	1.026.281	69.035	1.095.317	975.556	67.218	1.042.774	1.065.051	56.204	1.121.255

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo effetti della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art.23 c.3, lett.b, sezione II)

Articolato (con allegato sui saldi)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Riepiloghi (per la spesa Missione, Programma, Azione, Titolo)

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative “verticali” di spese per fattori legislativi (art.23 c.3, lett.a)*
- *Rimodulazioni compensative “orizzontali” per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a)*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione**Entrata**

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note Integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

PAGINA BIANCA

CAPITOLO II

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

PAGINA BIANCA

II.1. LE PREVISIONI DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2021-2023 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2020 e negli anni precedenti. Non sono compresi nella previsione a legislazione vigente gli effetti degli emendamenti al decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, nonché quelli del decreto legge n. 137 del 2020 e del decreto legge n. 149 del 2020, adottati solo di recente.

Nel corso del 2020, le misure adottate dal Governo per fronteggiare l'epidemia COVID-19 hanno determinato modifiche significative rispetto alle previsioni di bilancio iniziali, non solo per l'anno in corso ma anche per il successivo triennio di previsione. Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle misure adottate nel corso del 2020.

In particolare, le previsioni assestate non includono le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento, ovvero il decreto legge n. 76 del 2020, gli emendamenti al decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. DL Rilancio) e le misure previste con il decreto legge n. 104 del 2020. Tali effetti sono invece considerati nella previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio. Per rendere omogenei i due aggregati finanziari, le previsioni assestate sono state pertanto integrate con gli effetti derivanti da queste ultime variazioni.

Gli effetti di questa integrazione sono illustrati nella tavola seguente (Tavola II.1).

Tavola II.1.1 - Confronto previsioni assestate 2020 e previsioni assestate con ulteriori variazioni
(in milioni di euro)

		Previsioni assestamento 2020 (a)	Decreti vari (b)	Previsioni assestate integrate 2020 (c)=(a)+(b)
Entrate tributarie	cp	472.043	-3.875	468.168
	cs	449.139	-3.936	445.203
Entrate extra-tributarie	cp	65.427	-2.392	63.035
	cs	51.561	-2.431	49.130
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	cp	3.723	-71	3.652
	cs	3.678	-71	3.607
TOTALE ENTRATE FINALI	cp	541.193	-6.339	534.855
	cs	504.379	-6.438	497.940
Spese correnti (netto interessi)	cp	599.007	19.851	618.858
	cs	613.112	19.851	632.964
Interessi	cp	74.996	4	75.000
	cs	74.974	4	74.978
Spese in conto capitale	cp	169.848	4.751	174.599
	cs	167.123	4.741	171.864
TOTALE ENTRATE FINALI	cp	843.851	24.607	868.458
	cs	855.209	24.597	879.805
SALDO NETTO DA FINANZIARE	cp	-302.658	-30.945	-333.603
	cs	-350.830	-31.035	-381.865

Sul saldo netto da finanziare, gli effetti delle misure aggiuntive rispetto a quanto considerato nella legge di assestamento, determinano un peggioramento di circa 31 miliardi rispetto al valore del saldo di bilancio assestato. In particolare, le entrate finali registrano una diminuzione in termini di competenza pari a 6.339 milioni ed in termini di cassa pari a 6.438

milioni, risultante dalla diminuzione delle entrate tributarie, per 3.875 milioni in termini di competenza e 3.936 in termini di cassa, delle entrate extra-tributarie, per 2.392 milioni in termini di competenza e 2.431 in termini di cassa e delle entrate derivanti dall'alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, per 71 milioni in termini di competenza e di cassa. Le spese finali registrano un incremento complessivo in termini di competenza pari a 24.607 milioni ed in termini di cassa pari a 24.597 milioni, risultante dall'incremento delle spese correnti, per 19.855 milioni in termini di competenza e di cassa, e delle spese in conto capitale di 4.751 milioni in termini di competenza e 4.741 in termini di cassa.

La legislazione vigente, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, in base a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di alcune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter).

II.2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2020 sulla legislazione vigente

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative adottate al momento della sua predisposizione.

Si tratta nello specifico del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto legge n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto legge n. 104 del 2020.

Tali provvedimenti, in coerenza con le autorizzazioni di ricorso all'indebitamento approvate dal Parlamento, hanno determinato un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 211 miliardi nel 2020, 33 miliardi nel 2021, 35,6 miliardi nel 2022 e oltre 40 miliardi nel 2023 in termini di competenza e di cassa (Tav.II.2).

Sulle entrate finali gli effetti di questi provvedimenti risulta di modesta entità mentre diventano progressivamente più rilevanti nel periodo 2021-2023. Tale andamento è dovuto quasi interamente per la componente delle imposte tributarie alla soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia che prevedevano aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti (19,8 miliardi nel 2021, 26,7 miliardi nel 2022 e 27 miliardi nel 2023).

L'andamento delle entrate per accensioni prestiti dipende dall'entità del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere.

Sul versante della spesa i provvedimenti richiamati prevedono misure che dispiegano effetti soprattutto nell'esercizio 2020. Negli anni successivi, le maggiori spese si riducono in misura significativa: l'incremento complessivo passa infatti da oltre 200 miliardi di euro per l'anno in corso a circa 15 miliardi nel 2021, quasi 9 miliardi nel 2022 e circa 11 miliardi nel 2023. Incide su questa variazione soprattutto la componente di spese in conto capitale e, nell'ambito di questa, di alcune misure di natura finanziaria che non determinano riflessi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico è prevista: l'istituzione del fondo Patrimonio destinato (44 miliardi) e del fondo Patrimonio PMI (4 miliardi), diretti al sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale delle imprese, gli stanziamenti di bilancio per la concessione di garanzie dello Stato su esposizioni di SACE S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (31 miliardi), la previsione di concessioni di anticipazioni in favore degli Enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale per il pagamento dei debiti commerciali (12 miliardi), le risorse autorizzate per la costituzione di una nuova società

operante nel settore del trasporto aereo (3 miliardi) e il rifinanziamento del fondo centrale di garanzia PMI (circa 7,1 miliardi). Per quanto riguarda la spesa corrente tra i principali interventi limitati al 2020 si ricordano, in particolare, l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato (circa 7,3 miliardi), l'attribuzione di un'indennità una tantum per circa 8,3 miliardi in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti che presentano particolari requisiti, i fondi per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti territoriali e il ristoro del mancato gettito in conseguenza dell'emergenza Covid (circa 9,9 miliardi) e gli effetti della cancellazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 (3,9 miliardi).

Negli anni successivi l'effetto sulle spese dipende in gran parte dall'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, dalle maggiori spese per interessi connesse alle maggiori emissioni di titoli autorizzati dal Parlamento, dalla previsione di crediti d'imposta per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e per le spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e dall'incremento nel periodo 2023-2025 del fondo di garanzia PMI.

Tra gli ulteriori interventi previsti, a favore delle imprese, è prevista la rateizzazione opzionale del versamento di tributi sospesi e si prorogano al 15 ottobre 2020 dei termini di sospensione di versamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti. Viene prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA) e per i contribuenti che applicano i regimi forfettari. Specifiche agevolazioni fiscali sono dirette a sostenere e incentivare: interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli immobili, l'installazione degli impianti fotovoltaici e la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Per i lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza sanitaria si introducono disposizioni speciali per consentire la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, attraverso l'istituto della cassa integrazione ordinaria e dei fondi di solidarietà ordinari e alternativi. Il trattamento ordinario di integrazione salariale viene accordato anche alle aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria. A sostegno dei lavoratori dipendenti che non sono assicurati dalla cassa integrazione ordinaria e che non godono di tutele dei fondi di solidarietà si prevede, invece, un trattamento integrativo salariale. Sono previste specifiche disposizioni per consentire l'assistenza dei figli in conseguenza dei provvedimenti di chiusura dei servizi dell'infanzia e delle scuole e per tutelare i lavoratori durante i periodi trascorsi in quarantena. Per favorire l'occupazione di lavoratori a tempo determinato e indeterminato per alcuni settori produttivi o impiegati in aree svantaggiate del Paese è previsto l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali.

In ambito sociale rientrano, in particolare, l'istituzione del reddito di emergenza, ossia un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale dovuto al COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno e l'estensione, dal 20 luglio 2020, anche ai soggetti diciottenni dei benefici incrementativi in materia di trattamenti di invalidità civile, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020. Infine, tra le altre misure a favore degli Enti territoriali si ricorda la previsione di nuove risorse per la progettazione esecutiva delle opere la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture viarie.

In ambito sanitario vengono rafforzate le reti di assistenza territoriale pubblica e quelle in regime convenzionato, si finanzia l'assunzione di medici e personale sanitario, sono aumentate le borse di studio degli specializzandi e sono adottati nuovi strumenti per l'abbattimento delle liste d'attesa. Si assegnano risorse al Dipartimento della protezione civile

e al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per l'acquisto di dispositivi medici, di protezione individuale e di sostanze germicida, per l'aumento dei posti letto e per erogare indennizzi per la requisizione in uso o in proprietà di beni di soggetti privati. Nell'ambito dei servizi della pubblica Amministrazione, rilevano le risorse per le Università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli Enti di ricerca, le scuole paritarie e quelle per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021.

TAVOLA II.2 - Effetti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2020 sul saldo netto da finanziare (valori in milioni)

ENTRATE	DL 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19							
	2020		2021		2022		2023	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tributarie	46,4	-295,6	-69,4	-69,4	88,4	88,4	41,6	41,6
Extra Tributarie	6,0	-203,1	6,6	6,6	5,7	5,7	4,8	4,8
Altre	-611,8	-611,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	-559,4	-1.110,5	-62,7	-62,7	94,1	94,1	46,4	46,4
Accensione prestiti	24.786,1	24.786,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale complessivo entrate	24.226,6	23.675,5	-62,7	-62,7	94,1	94,1	46,4	46,4
Spese correnti	15.335,7	15.335,7	-69,0	-69,0	84,9	84,9	39,1	39,1
Spese in conto capitale	8.929,9	8.928,6	0,0	-116,0	0,0	-65,0	0,0	-69,0
Totale spese finali	24.265,6	24.264,3	-69,0	-185,0	84,9	19,9	39,1	-29,9
ENTRATE	DL 23/2020 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali							
	2020		2021		2022		2023	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tributarie	-27,8	-27,8	-2,7	-2,7	4,9	-2,7	5,5	5,5
Extra Tributarie	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	972,2	972,2	-2,7	-2,7	4,9	-2,7	5,5	5,5
Accensione prestiti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale complessivo entrate	972,2	972,2	-2,7	-2,7	4,9	-2,7	5,5	5,5
Spese correnti	4,1	4,1	-2,7	-2,7	4,9	4,9	5,5	5,5
Spese in conto capitale	979,0	979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale spese finali	983,1	983,1	-2,7	-2,7	4,9	4,9	5,5	5,5
ENTRATE	DL 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19							
	2020		2021		2022		2023	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tributarie	-1.231,1	-1.306,8	-21.059,4	-21.059,4	-28.473,8	-28.473,8	-28.975,5	-28.975,5
Extra Tributarie	180,0	138,7	77,0	77,0	324,1	324,1	137,6	137,6
Altre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	-1.051,0	-1.168,0	-20.982,4	-20.982,4	-28.149,7	-28.149,7	-28.837,9	-28.837,9
Accensione prestiti	154.737,3	154.737,3	26.121,5	26.121,5	34.342,0	34.342,0	0,0	0,0
Totale complessivo entrate	153.686,2	153.569,2	5.139,1	5.139,1	6.192,3	6.192,3	-28.837,9	-28.837,9
Spese correnti	52.899,2	52.899,2	212,6	212,6	4.544,4	4.544,4	4.835,5	4.835,5
Spese in conto capitale	100.765,5	100.755,5	4.926,5	5.097,5	1.710,7	1.681,7	1.428,4	1.403,5
Totale spese finali	153.664,6	153.654,7	5.139,1	5.310,1	6.255,1	6.226,0	6.263,9	6.239,0
ENTRATE	DL 104/2020 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia							
	2020		2021		2022		2023	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tributarie	-3.867,6	-3.928,9	3.210,4	3.210,4	1.374,3	1.374,3	-461,0	-461,0
Extra Tributarie	-2.419,0	-2.457,5	16,5	16,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Altre	-71,3	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	-6.357,9	-6.457,7	3.226,9	3.226,9	1.440,8	1.440,8	-394,5	-394,5
Accensione prestiti	30.872,5	30.872,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale complessivo entrate	24.514,6	24.414,8	3.226,9	3.226,9	1.440,8	1.440,8	-394,5	-394,5
Spese correnti	20.117,9	20.117,9	6.244,3	6.244,3	260,2	260,2	1.076,2	1.076,2
Spese in conto capitale	4.491,2	4.491,0	3.865,2	3.864,3	2.350,0	2.349,1	3.800,0	3.799,1
Totale spese finali	24.609,1	24.608,9	10.109,5	10.108,5	2.610,2	2.609,2	4.876,2	4.875,2
ENTRATE	Totale effetti cumulati dei principali provvedimenti adottati nel 2020							
	2020		2021		2022		2023	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
Tributarie	-5.080,0	-5.559,0	-17.921,1	-17.921,1	-27.006,3	-27.013,8	-29.389,5	-29.389,5
Extra Tributarie	-1.233,0	-1.521,9	100,1	100,1	396,3	396,3	208,9	208,9
Altre	-683,1	-683,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale entrate finali	-6.996,1	-7.764,0	-17.821,0	-17.821,0	-26.610,0	-26.617,5	-29.180,6	-29.180,6
Accensione prestiti	210.395,8	210.395,8	26.121,5	26.121,5	34.342,0	34.342,0	0,0	0,0
Totale complessivo entrate	203.399,7	202.631,8	8.300,6	8.300,6	7.732,1	7.724,5	-29.180,6	-29.180,6
Spese correnti	88.356,9	88.356,9	6.385,1	6.385,1	4.894,3	4.894,3	5.956,2	5.956,2
Spese in conto capitale	115.165,6	115.154,0	8.791,7	8.845,7	4.060,7	3.965,7	5.228,4	5.133,6
Totale spese finali	203.522,5	203.510,9	15.176,8	15.230,9	8.955,0	8.860,0	11.184,6	11.089,8
Saldo netto da finanziare	-210.518,6	-211.275,0	-32.997,8	-33.051,8	-35.565,0	-35.477,5	-40.365,2	-40.270,4

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.3. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2021-2023. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge interessano circa 1,2 miliardi di euro, quasi il 2 per cento rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno interessato principalmente il Ministero dello sviluppo economico soprattutto in favore di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, hanno avuto un impatto più rilevante soprattutto sugli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 450 milioni di euro nel 2021 e di circa 9 milioni nel 2022, a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2023 pari a circa 1,2 miliardi, anche per effetto dell'anticipo di alcune spese inizialmente previste nel periodo successivo al triennio 2021-2023 (700 milioni di euro).

Una quota delle rimodulazioni ha interessato il Ministero della difesa per circa 756 milioni, soprattutto in relazione al profilo finanziario degli investimenti nei settori della componente aerea e spaziale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ridotto di circa 270 milioni gli stanziamenti previsti per il 2021 per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incrementando in egual misura la dotazione per il 2023.

Il Ministero dell'interno ha rimodulato il piano finanziario di alcune spese connesse alla realizzazione e ristrutturazione di caserme, questure e poli della Polizia di Stato, posticipando dal 2021 al 2023 circa 105 milioni di euro.

Il Ministero della salute ha operato un posticipo per circa 26 milioni complessivi dal 2022 al 2023 per trasferimenti alle amministrazioni pubbliche connessi all'acquisto di apparecchiature e strumenti finalizzati alle attività di ricerca.

Il Ministero dello sviluppo economico ha ridotto di 14,4 milioni la dotazione per il 2021, in corrispondenza di un aumento degli stanziamenti per complessivi 11,1 milioni nel 2022 e 3,3 milioni nel 2023. Tale rimodulazione ha riguardato prevalentemente gli stanziamenti relativi al Fondo per la realizzazione del piano per la transizione energetica

sostenibile delle aree idonee (PITESAI) che è finalizzato a far fronte agli oneri connessi all'eventuale contenzioso derivante dall'adozione del piano, i quali sono stati posticipati dal 2021 al 2022 per un totale di 15 milioni di euro in quanto l'adozione del predetto piano è stato posticipato al 13 febbraio 2021, e gli stanziamenti relativi al finanziamento per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, che hanno subito una riduzione per la dotazione del 2022 di circa 4,7 milioni ed un corrispondente aumento di circa 2,8 milioni per la dotazione del 2021 e di circa 1,9 milioni per la dotazione del 2023.

Tavola II.3 - Flessibilità nella fase di Formazione delle previsioni per Amministrazione
(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2021	2022	2023	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-270,0	-0,1	270,1	0,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-14,4	11,1	3,3	0,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-105,0	0,0	105,0	0,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-3,3	1,3	2,0	0,0
MINISTERO DELLA DIFESA	-55,8	4,8	751,0	-700,0
MINISTERO DELLA SALUTE	0,0	-25,8	25,8	0,0
Totale rimodulazioni orizzontali	-448,5	-8,7	1.157,2	-700,0
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2021	2022	2023	Totale rimodulazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,5	0,0	0,0	1,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1,2	1,2	1,2	3,7
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	2,7	1,2	1,2	5,1

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, stabilendo così il divieto dei tributi di scopo, a meno di eccezioni previste dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate⁴. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura,

⁴ Articolo 24, legge 196/2009.

cosiddetta “stabilizzazione”, contempla l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l’operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d’esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2021-2023, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le **tipologie di entrate riassegnabili “stabilizzate”** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall’amministrazione - come i controlli ispettivi – oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari in somma stabilita per legge⁵. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative agli interessi sui buoni fruttiferi postali, che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni⁶, sono rimborsati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.051 milioni per il 2021, 1.013 milioni per il 2022 e 981 milioni per il 2023. Tali importi comprendono le previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2020-2022, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché nuove stabilizzazioni relative a proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (quest’ultime ammontano a circa 1,2 milioni).

⁵ Più specificatamente, nel disegno di legge di bilancio 2021-2023 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, art. 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003, art. 166; legge 428/1990, art. 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, art. 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991, art. 3, comma 3; decreto legge 437/1996, art. 9, comma 2 e 2bis; decreto legislativo 152/2006, art. 6, comma 17, e art. 33, comma 3bis; decreto legislativo 73/2005, art. 9, comma 4; legge 99/2009, art. 45, comma 2; decreto legislativo 624/1996, art. 102, comma 1; legge 388/2000, articolo 148, comma 1; decreto legge 35/2005, articolo 11-bis, comma 1; decreto legislativo 145/2015, articolo 8, comma 9; decreto legge 90/2014, art. 15, comma 3; legge 147/2013 art. 1, commi 600 e 603; legge 395/1990, art. 41, comma 3; decreto legislativo 285/1992, art. 101, comma 1, e art. 208, comma 2; legge 870/1986, art. 19, commi 1 e 7; decreto legislativo 285/2005, art. 6 comma 4; decreto Presidente della Repubblica 634/1994, art. 10, comma 4; legge 166/2002, art. 7, comma 9; decreto Presidente della Repubblica 134/2010, art. 5; legge 311/2004, art. 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, art. 17, comma 1; decreto legge 262/2006, art. 2, comma 172; decreto legislativo 2/2013, articolo 11, comma 1; legge 296/2006, art. 1 commi 825 e 1328; legge 91/1992, art. 9-bis, comma 3; legge 488/99, art. 27, comma 1 e 2; decreto legislativo 297/2004, articolo 11-bis, comma 1; legge 238/2016, articolo 83, comma 3; legge 228/2012, art. 1, comma 262; decreto legislativo 194/2008, art. 7, commi 1, 1bis, 2 e 3; decreto legislativo 16/2010, art. 18, comma 1; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 art. 77, comma 1; decreto legge 77/1989, art. 5, comma 4; decreto legislativo 66/2010, art. 616, comma 2; decreto legge 179/2012, art. 34, comma 34; decreto legislativo 42/2004, art. 110, comma 2; decreto legge 7/2005, art. 7-viciesquater, comma 2; decreto legislativo n. 105/2015, art. 13, comma 9; decreto legislativo n. 30/2013, art. 41, comma 2; legge 232/1990, art. 18, comma 1; decreto legislativo 194/1995, art. 20, comma 5; decreto legge 83/2014, articolo 1, comma 2; decreto legislativo 177/2016, articolo 13, commi 3 lettera b), 5 e 6; decreto legislativo 35/2011, articolo 10, comma 2; decreto legislativo 50/2016, articolo 216, comma 4; legge 154/2016, articolo 1, comma 12.

⁶ Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3. In questo caso le risorse sono finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni e le correlate quote interessi. In passato, tali somme erano versate in entrata al bilancio dello Stato dall’apposito conto di tesoreria per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2021-2023 ha interessato in particolar modo lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dove è stata operata una riduzione relativa ai rimborsi dei mutui erogati da Cassa depositi e prestiti (CDP) destinati al pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi postali in base all'andamento decrescente previsto per i versamenti delle rate dei mutui erogati dalla CDP nel triennio 2021-2023.

Le nuove stabilizzazioni introdotte a partire dal 2021 sono, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alle entrate da tariffe dovute dalle società concessionarie autostradali non pubbliche della rete nazionale TEN (correlata alla rete di trasporto trans-europeo) e quelle derivanti dagli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale. Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono state stabilizzate le entrate relative ai versamenti effettuati dal Gestore dei servizi energetici (GSE)⁷.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 973 milioni nel 2021, 935 milioni nel 2022 e 903 milioni nel 2023 (cfr. Tavole II.4.a e II.4.b). Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata poiché, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa⁸.

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2021-2023 rappresentano circa il 9,6 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2019. Grazie anche all'introduzione della procedura di "stabilizzazione", l'andamento degli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio è decrescente: sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018 e, infine, circa 10,1 miliardi nel 2019 (l'aumento che si registra in quest'ultimo anno è dovuto principalmente all'incremento, rispetto al 2018, del rimborso della quota capitale dei buoni fruttiferi postali e alla procedura di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017).

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

⁷ In questo caso specifico si tratta della quota spettante al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) delle tariffe a carico dei destinatari delle forme di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica previste dalla normativa vigente che vengono versate al Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo; la parte spettante al MIPAAF è legata alle attività svolte dallo stesso per il rilascio di certificati verdi, a titolo di incentivo, ai produttori di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali (legge 154/2016, articolo 1, comma 12)

⁸ Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017-2019), dal decreto legge n. 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018-2020), dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019-2021) e dalla legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020-2022). Inoltre, il decreto legge n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) che ha previsto un utilizzo di quota parte di talune entrate e che conseguentemente restano acquisite al bilancio dello Stato, senza poter essere riassegnate.

Tavola II.4.a Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e Missione. Valori in euro.

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2021	Importo stabilizzato 2022	Importo stabilizzato 2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		712.621.993	680.079.993	648.247.993
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	424.238	424.238	424.238
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.809.662	2.809.662	2.809.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	4.153.278	4.153.278	4.153.278
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Debito pubblico	476.146.000	443.604.000	411.772.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		64.150.000	64.150.000	64.200.000
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	36.650.000	36.650.000	36.700.000
	Regolazione dei mercati	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		5.400.000	5.400.000	5.400.000
	Giustizia	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'INTERNO		51.380.561	51.380.561	51.380.561
	Ordine pubblico e sicurezza	19.568.000	19.568.000	19.568.000
	Soccorso civile	13.997.295	13.997.295	13.997.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		9.709.000	9.731.000	9.731.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.709.000	9.731.000	9.731.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		57.284.105	51.984.105	51.984.105
	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	46.109.105	41.109.105	41.109.105
	Infrastrutture pubbliche e logistica	5.635.000	5.335.000	5.335.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5.540.000	5.540.000	5.540.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		1.669.380	1.669.380	1.669.380
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.669.380	1.669.380	1.669.380
MINISTERO DELLA DIFESA		49.412.836	49.305.888	49.198.941
	Difesa e sicurezza del territorio	18.800.000	18.800.000	18.800.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.412.836	27.305.888	27.198.941
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		5.600.000	5.600.000	5.600.000
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.600.000	5.600.000	5.600.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO		6.280.000	6.280.000	6.280.000
	Ricerca e innovazione	2.500	2.500	2.500
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.277.500	6.277.500	6.277.500
MINISTERO DELLA SALUTE		9.620.000	9.620.000	9.620.000
	Tutela della salute	9.620.000	9.620.000	9.620.000
TOTALE		973.127.875	935.200.927	903.311.980

Tavola II.4.b Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e categoria economica. Valori in euro.

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2021	Importo stabilizzato 2022	Importo stabilizzato 2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		712.621.993	680.079.993	648.247.993
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	250.974	250.974	250.974
	CONSUMI INTERMEDI	144.311.542	144.311.542	144.311.542
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.898.477	91.898.477	91.898.477
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	476.146.000	443.604.000	411.772.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		64.150.000	64.150.000	64.200.000
	CONSUMI INTERMEDI	6.650.000	6.650.000	6.700.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	ALTRE USCITE CORRENTI	2.500.000	2.500.000	2.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		5.400.000	5.400.000	5.400.000
	CONSUMI INTERMEDI	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
MINISTERO DELL'INTERNO		51.380.561	51.380.561	51.380.561
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.468.000	16.468.000	16.468.000
	CONSUMI INTERMEDI	17.097.295	17.097.295	17.097.295
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	ALTRE USCITE CORRENTI	8.907.633	8.907.633	8.907.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		9.709.000	9.731.000	9.731.000
	CONSUMI INTERMEDI	9.459.000	9.481.000	9.481.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	250.000	250.000	250.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		57.284.105	51.984.105	51.984.105
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	CONSUMI INTERMEDI	53.626.308	48.726.308	48.726.308
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	580.000	580.000	580.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.537.797	1.137.797	1.137.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		1.669.380	1.669.380	1.669.380
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.649.380	1.649.380	1.649.380
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA		49.412.836	49.305.888	49.198.941
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.408.365	3.408.365	3.408.365
	CONSUMI INTERMEDI	45.962.836	45.855.888	45.748.941
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		5.600.000	5.600.000	5.600.000
	CONSUMI INTERMEDI	3.810.000	3.810.000	3.810.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	290.000	290.000	290.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO		6.280.000	6.280.000	6.280.000
	CONSUMI INTERMEDI	5.896.600	5.896.600	5.896.600
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	383.400	383.400	383.400
MINISTERO DELLA SALUTE		9.620.000	9.620.000	9.620.000
	CONSUMI INTERMEDI	8.540.000	8.540.000	8.540.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.080.000	1.080.000	1.080.000
TOTALE		973.127.875	935.200.927	903.311.980

II.5. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2021-2023

Il bilancio dello Stato, tenuto conto degli effetti descritti nei precedenti paragrafi, evidenzia un saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali - Tavola II.2.a), in termini di competenza di 120.449 milioni nel 2021. Soprattutto per effetto degli interventi adottati nel corso dell'anno corrente, il saldo netto evidenzia un significativo miglioramento rispetto a dato assestato del 2020 (+213.154 milioni) e, in parte per effetto degli stessi provvedimenti, un peggioramento rispetto alla previsione della precedente legge di bilancio (-41.854 milioni). Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto

dell'incremento atteso delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -90.059 milioni di euro nel 2022 e a -85.468 milioni nel 2023. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola II.2.b) mostra un disavanzo pari a 206.197 milioni di euro nel 2021, a 146.709 milioni nel 2022 e a 151.108 milioni nel 2023. La differenza tra i due saldi pari a 85.748 milioni nel 2021 è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali per 45.282 milioni. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa, in particolare, per i trasferimenti correnti alle Regioni per il pagamento di residui relativi a trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA delle regioni e per il fondo sanitario nazionale (8.000 milioni) e per gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (6.300 milioni) e nell'ambito della spesa in conto capitale, per il pagamento in conto residui nell'ambito della categoria di acquisizione di attività finanziarie (27.000 milioni).

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori negativi nel 2021 (-38.942 milioni) per poi ritornare ad un valore positivo e crescente nell'ultimo anno di previsione (224 milioni nel 2023), per effetto dell'incremento delle entrate e della riduzione della spesa corrente. Anche il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) risulta negativo con valori che progressivamente tendono a ridursi nel triennio di previsione passando dai -56.290 milioni del 2021 ai -26.708 milioni del 2023.

Tavola II.1.2.a - Previsione 2021- 2023 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2020			PREVISIONI		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni ⁽¹⁾	DDL legislazione vigente 2021	DDL legislazione vigente 2022	DDL legislazione vigente 2023
ENTRATE						
Tributarie	513.601	472.043	468.168	505.055	522.522	534.895
Extra Tributarie	68.072	65.427	63.035	68.761	73.150	67.405
Altre	2.316	3.723	3.652	1.911	1.897	1.874
Entrate finali	583.989	541.193	534.855	575.727	597.568	604.174
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	530.665	599.007	618.858	548.599	544.953	543.316
Interessi	76.732	74.996	75.001	81.507	82.406	85.692
Spese in conto capitale	55.186	169.848	174.599	66.070	60.268	60.634
Spese finali	662.584	843.851	868.458	696.176	687.627	689.642
Rimborso prestiti	234.840	261.091	261.091	287.235	274.297	355.050
RISULTATI DIFFERENZIALI						
Risparmio pubblico	-25.725	-136.533	-162.656	-56.290	-31.687	-26.708
Saldo netto da finanziare	-78.595	-302.658	-333.603	-120.449	-90.059	-85.468
Avanzo primario	-1.863	-227.661	-258.602	-38.942	-7.652	224
Ricorso al mercato	-313.435	-563.749	-594.694	-407.685	-364.356	-440.518

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1)Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola II.1.2.b - Previsione 2021- 2023 - CASSA
(in milioni di euro)

	BILANCIO 2020			PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni ⁽¹⁾	DDL legislazione vigente 2021	DDL legislazione vigente 2022	DDL legislazione vigente 2023
ENTRATE						
Tributarie	488.909	449.139	445.203	478.325	495.614	506.338
Extra Tributarie	53.626	51.561	49.130	52.530	57.086	50.729
Altre	2.271	3.678	3.607	1.864	1.849	1.826
Entrate finali	544.806	504.379	497.940	532.719	554.549	558.892
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	545.193	613.112	632.964	564.519	555.270	554.112
Interessi	76.732	74.974	74.978	81.507	82.406	85.692
Spese in conto capitale	50.638	167.123	171.864	92.890	63.583	70.197
Spese finali	672.563	855.209	879.805	738.916	701.259	710.001
Rimborso prestiti	234.840	261.091	261.091	287.365	274.297	355.050
RISULTATI DIFFERENZIALI						
Risparmio pubblico	-79.390	-187.386	-213.608	-115.171	-84.976	-82.737
Saldo netto da finanziare	-127.757	-350.830	-381.865	-206.197	-146.709	-151.108
Avanzo primario	-51.025	-275.857	-306.888	-124.690	-64.303	-65.417
Ricorso al mercato	-362.597	-611.921	-642.956	-493.563	-421.006	-506.158

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1)Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Le previsioni per le entrate finali in termini di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 575.727 milioni nel 2021, a 597.598 milioni nel 2022 e a 604.174 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate, integrate per l'anno 2020 con gli effetti dei provvedimenti adottati e non inclusi nel bilancio assestate, pari a 534.855 milioni, le entrate finali del 2021 presentano un incremento complessivo di circa 40.872 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 36.887 milioni e maggiori entrate extra tributarie per circa 5.726 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti per circa 1.741 milioni.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 505.055 milioni nel 2021, 522.522 milioni nel 2022 e 534.895 milioni nel 2023 dipende dalla previsione del quadro macroeconomico di riferimento, nonché dagli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti. Le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie sono pari a 68.761 milioni nel 2021, 73.150 milioni nel 2022 e 67.405 milioni nel 2023. Per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si prevede per il triennio 2021-2022 un andamento stabile e pari a circa 1.900 milioni.

Le previsioni per spese finali di competenza si attestano a circa 696.176 milioni nel 2021. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio previsti per le spese finali sono pari a 687.627 milioni nel 2022 e a 689.642 nel 2023.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste per 548.599 milioni nel 2021, 544.953 milioni nel 2022 e 543.316 milioni nel 2023.

Il previsto profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di

aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020 e presenta un profilo crescente nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2021 risulta pari a circa 66.070 milioni, in riduzione di circa 108.529 milioni rispetto alle previsioni assestate per effetto principalmente del venir meno delle operazioni finanziarie di ricapitalizzazione, sostegno e rafforzamento patrimoniale delle imprese adottate nel 2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica. Rispetto alla previsione iniziale della legge di bilancio 2020, lo stesso aggregato presenta invece un incremento di circa 11 miliardi di euro, in parte anche per effetto dei citati provvedimenti del 2020. Nel biennio di previsione 2022-2023 le spese in conto capitale rimangono sostanzialmente stabili su un importo di circa 60,5 miliardi di euro.

3.2 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

1. Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2021-2023 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole 4 e 5. Nelle successive Tavole 6 e 7 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2021 poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2020, sia con quelle assestate sempre dell'esercizio 2020 integrate con gli effetti delle modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, presentato al Senato. Per il triennio 2021-2023, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti di retroazione macroeconomica della manovra di bilancio.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 575.727 milioni nel 2021, in 597.568 milioni nel 2022 e in 604.174 milioni nel 2023; in termini di cassa il profilo atteso è di 532.719 milioni, 554.549 milioni e 558.892 milioni, rispettivamente negli anni 2021, 2022 e 2023.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 505.055 milioni nel 2021 a 534.895 milioni nel 2023, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 478.325 milioni nel 2021 a 506.338 milioni nel 2023.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.5) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.6) per il triennio 2021-2023 caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 11.500 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 15.200 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 68.761 milioni, 73.150 milioni e 67.405 milioni, in termini di competenza, e a 52.530 milioni, 57.086 milioni e 50.729 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a circa 1.900 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2021-2023, sia in termini di competenza che di cassa.

Tavola II.5 - Entrate di competenza. Previsioni 2021 -2023*(milioni di euro)*

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2021	2022	2023
ENTRATE TRIBUTARIE	505.055	522.522	534.895
Imposte sul patrimonio e sul reddito	269.875	279.937	286.665
Tasse e imposte sugli affari	175.105	180.659	185.395
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.848	35.515	36.312
Monopoli	10.726	10.728	10.730
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.501	15.683	15.792
EXTRATRIBUTARIE	68.761	73.150	67.405
Proventi speciali	906	905	905
Proventi dei servizi pubblici minori	29.852	33.894	28.050
Proventi dei beni dello Stato	345	345	309
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	1.600	1.500
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.978	4.410	4.438
Recuperi, rimborsi e contributi	28.990	29.005	29.112
Partite che si compensano nella spesa	2.891	2.991	3.091
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.911	1.897	1.874
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	21	21	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	1.169
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	721	707	685
TOTALE ENTRATE FINALI	575.727	597.568	604.174

Tavola II.6 - Entrate di cassa. Previsioni 2021 -2023*(dati in milioni di euro)*

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2021	2022	2023
ENTRATE TRIBUTARIE	478.325	495.614	506.338
Imposte sul patrimonio e sul reddito	258.385	268.096	273.860
Tasse e imposte sugli affari	159.865	165.592	169.643
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	33.848	35.515	36.312
Monopoli	10.726	10.728	10.730
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.501	15.683	15.792
EXTRATRIBUTARIE	52.530	57.086	50.729
Proventi speciali	906	906	906
Proventi dei servizi pubblici minori	24.817	28.947	23.076
Proventi dei beni dello Stato	334	334	298
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.800	1.600	1.500
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.314	2.690	2.576
Recuperi, rimborsi e contributi	19.459	19.607	19.271
Partite che si compensano nella spesa	2.901	3.002	3.102
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.864	1.849	1.826
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	21	21	21
Ammortamento di beni patrimoniali	1.169	1.169	1.169
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	674	660	637
TOTALE ENTRATE FINALI	532.719	554.549	558.892

Nel confronto con le previsioni assestate⁹ per il 2020, le entrate finali attese per il 2021 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.7 e II.8), pari rispettivamente a 40.872 milioni di euro e a 34.778 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 36.887 milioni per la competenza e 33.122 milioni per la cassa) e per le entrate extra-tributarie (di 5.726 milioni per la competenza e 3.400 milioni per la cassa) e dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione per circa 1.742 milioni in termini di competenza e di cassa). Sulle variazioni dei primi due titoli di entrata incide, in particolar modo, il peggioramento delle condizioni macroeconomiche del 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2020 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +17.827 milioni, cassa +17.531 milioni) nonché del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +15.192 milioni, cassa +11.723 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle

⁹ Integrate con gli effetti degli emendamenti al decreto-legge n. 34 del 2020, del decreto-legge n. 76 del 2020 e del decreto-legge n. 104 del 2020 presentato al Senato.

variabili del quadro macroeconomico, nonché dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2020.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2020, l'incremento dei proventi dei servizi pubblici minori (competenza +2.754 milioni, cassa +1.730 milioni) e delle entrate da recuperi, rimborsi e contributi (competenza +3.341 milioni, cassa +2.306 milioni) e la riduzione delle entrate derivanti dai prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione (competenza e cassa -523 milioni), ed in particolare dei dividendi dovuti dalle società partecipate. Con riferimento poi alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si evidenzia un decremento significativo per i rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro pari a circa 1.742 in termini di competenza e di cassa.

Tavola II.7 - Entrate di competenza. Previsioni 2021 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2020

(dati in milioni di euro)

	2020			DDL 2021	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (1)	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=5/1	7=4-3	8=7/3
ENTRATE TRIBUTARIE	513.601	472.043	468.168	505.055	-8.547	-1,7	36.887	7,9
Imposte sul patrimonio e sul reddito	272.045	255.923	252.048	269.875	-2.170	-0,8	17.827	7,1
Tasse e imposte sugli affari	178.848	159.912	159.913	175.105	-3.743	-2,1	15.192	9,5
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.497	31.852	31.852	33.848	-1.649	-4,6	1.996	6,3
Monopoli	10.774	10.716	10.716	10.726	-48	-0,4	10	0,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	16.438	13.639	13.639	15.501	-937	-5,7	1.862	13,7
EXTRATRIBUTARIE	68.072	65.427	63.035	68.761	690	1,0	5.726	9,1
Proventi speciali	861	870	870	906	45	5,2	35	4,0
Proventi dei servizi pubblici minori	29.162	27.068	27.098	29.852	690	2,4	2.754	10,2
Proventi dei beni dello Stato	316	316	313	345	29	9,3	33	10,4
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	2.323	2.323	1.800	200	12,5	-523	-22,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.089	3.693	3.693	3.978	-111	-2,7	286	7,7
Recuperi, rimborsi e contributi	28.954	28.068	25.649	28.990	36	0,1	3.341	13,0
Partite che si compensano nella spesa	3.089	3.089	3.089	2.891	-199	-6,4	-199	-6,4
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.316	3.723	3.652	1.911	-405	-17,5	-1.742	-47,7
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	23	23	23	21	-2	-8,9	-2	-8,9
Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.168	1.168	1.169	14	1,2	1	0,1
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.138	2.533	2.462	721	-417	-36,7	-1.741	-70,7
TOTALE ENTRATE FINALI	583.989	541.193	534.855	575.727	-8.262	-1,4	40.872	7,6

(1) le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola II.8 - Entrate di cassa. Previsioni 2021 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2020

(dati in milioni di euro)

	2020			DDL 2021	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (1)	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=5/1	7=4-3	8=7/3
ENTRATE TRIBUTARIE	488.909	449.139	445.203	478.325	-10.584	-2,2	33.122	7,4
Imposte sul patrimonio e sul reddito	259.990	244.760	240.854	258.385	-1.606	-0,6	17.531	7,3
Tasse e imposte sugli affari	166.210	148.172	148.142	159.865	-6.345	-3,8	11.723	7,9
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.497	31.852	31.852	33.848	-1.649	-4,6	1.996	6,3
Monopoli	10.774	10.716	10.716	10.726	-48	-0,4	10	0,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	16.438	13.639	13.639	15.501	-937	-5,7	1.862	13,7
EXTRATRIBUTARIE	53.626	51.561	49.130	52.530	-1.096	-2,0	3.400	6,9
Proventi speciali	861	871	871	906	44	5	35	4,0
Proventi dei servizi pubblici minori	25.125	23.068	23.087	24.817	-309	-1,2	1.730	7,5
Proventi dei beni dello Stato	319	319	316	334	15	5	19	5,9
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	2.323	2.323	1.800	200	12,5	-523	-22,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.674	2.292	2.292	2.314	-360	-13,5	23	1,0
Recuperi, rimborsi e contributi	19.956	19.600	17.153	19.459	-498	-2,5	2.306	13,4
Partite che si compensano nella spesa	3.089	3.089	3.089	2.901	-189	-6,1	-189	-6,1
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.271	3.678	3.607	1.864	-407	-17,9	-1.743	-48,3
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	23	23	23	21	-2	-9	-2	-9
Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.168	1.168	1.169	14	1,2	1	0,1
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.093	2.488	2.417	674	-419	-38,3	-1.742	-72,1
TOTALE ENTRATE FINALI	544.806	504.379	497.940	532.719	-12.087	-2,2	34.778	7,0

(1) le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Nelle Tavole II.9 e II.10 sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2021-2023 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola II.9 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2021-2023

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo			2021	2022	2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
ENTRATE TRIBUTARIE	468.422	484.866	495.587	36.632	37.655	39.308	505.055	522.522	534.895
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	196.283	202.249	207.185	10.466	11.185	11.982	206.749	213.434	219.167
Imposta sul reddito delle società	27.920	29.714	30.705	4.586	4.898	5.037	32.506	34.612	35.742
Sostitutive	16.805	18.127	18.372	238	248	268	17.043	18.375	18.640
Imposta sul valore aggiunto	132.844	138.431	142.119	19.773	19.586	20.239	152.617	158.017	162.358
Registro, bollo e sostitutiva	11.276	11.586	11.784	469	436	456	11.744	12.022	12.240
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	25.039	26.258	26.946	0	0	0	25.039	26.258	26.946
- Altri prodotti	8.797	9.245	9.354	0	0	0	8.797	9.245	9.354
Imposte sui generi di Monopolio	10.726	10.728	10.730	0	0	0	10.726	10.728	10.730
Lotto	7.896	7.896	7.896	0	0	0	7.896	7.896	7.896
Prelievo erariale unico	6.820	6.988	7.088	0	0	0	6.820	6.988	7.088

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2021 è, nel complesso, pari a 206.749 milioni, di cui 196.283 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 32.506 milioni, di cui 27.920 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 152.617 milioni, di cui 132.844 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.10 - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2021-2023

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo			2021	2022	2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
ENTRATE TRIBUTARIE	468.374	484.819	495.537	9.950	10.795	10.801	478.325	495.614	506.338
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	196.283	202.249	207.185	1.969	2.379	2.387	198.251	204.628	209.572
Imposta sul reddito delle società	27.920	29.714	30.705	2.146	2.432	2.441	30.066	32.146	33.146
Sostitutive	16.792	18.114	18.358	21	24	24	16.814	18.138	18.382
Imposta sul valore aggiunto	132.844	138.431	142.119	5.221	5.140	5.131	138.065	143.571	147.250
Registro, bollo e sostitutiva	11.267	11.578	11.776	42	42	41	11.309	11.620	11.817
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	25.039	26.258	26.946	0	0	0	25.039	26.258	26.946
- Altri prodotti	8.797	9.245	9.354	0	0	0	8.797	9.245	9.354
Imposte sui generi di Monopolio	10.726	10.728	10.730	0	0	0	10.726	10.728	10.730
Lotto	7.896	7.896	7.896	0	0	0	7.896	7.896	7.896
Prelevio erariale unico	6.820	6.988	7.088	0	0	0	6.820	6.988	7.088

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2021 è, nel complesso, pari a 198.251 milioni, di cui 196.283 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 30.066 milioni, di cui 27.920 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 138.065 milioni di cui 132.844 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Da notare che le previsioni di competenza e di cassa riferite all'attività di riscossione ordinaria sostanzialmente non cambiano, mentre differiscono con riferimento alla attività di accertamento e controllo, come conseguenza di tutte quelle somme iscritte a ruolo, che rilevano per la competenza nell'anno finanziario in cui sono accertate, a seguito dell'affidamento del credito all'agente della riscossione, a cui non corrisponde necessariamente una equivalente entrata in termini di cassa.

Spese

Complessivamente, le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2021 sono inferiori, rispetto a quelle assestate dell'esercizio precedente per effetto delle misure emergenziali prese per fronteggiare l'epidemia Covid-19. Diminuiscono, rispetto alle previsioni assestate, sia le spese correnti che le spese in conto capitale. Anche le previsioni di cassa sono inferiori rispetto a quelle assestate per il 2020.

Di contro, le previsioni di spesa 2021 rispetto alle previsioni iniziali 2020 evidenziano un incremento per entrambi i titoli.

Spese correnti

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione pari a 632.577 milioni rispetto ai 693.859 milioni del bilancio assestate "integrato" del 2020.

Le principali variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni assestate "integrate" del 2020 (Tavola II.11.a) riguardano:

- i **trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** (294.100 milioni) che evidenziano un forte decremento per effetto soprattutto delle previste riduzioni per i trasferimenti agli Enti di previdenza (-40.583), alle Regioni (-10.328 milioni) e agli Enti locali (-7.081 milioni) in larga misura correlate al venir meno delle misure emergenziali adottate nel 2020. Per i **trasferimenti a enti di previdenza** incide la riduzione degli stanziamenti legati agli interventi di sostegno al reddito adottati nell'ambito della decretazione d'urgenza (cassa integrazione, indennità una tantum, congedo parentale, bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting). Anche con riferimento ai **trasferimenti alle Regioni e agli Enti locali**, le riduzioni sono essenzialmente riferite al venir meno di specifici stanziamenti correlati alla decretazione d'urgenza a sostegno dei sistemi sanitari regionali e delle funzioni fondamentali degli Enti locali;
- i **trasferimenti correnti alle imprese** (8.952 milioni) si riducono di 13.027 milioni rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente in ragione dei minori stanziamenti per crediti di imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio (-1.291 milioni), del venir meno di alcune misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19, tra cui il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (-6.192 milioni), nonché in favore delle attività economiche e commerciali nei centri storici (-500 milioni) e per la filiera della ristorazione (-600 milioni);
- i **trasferimenti correnti a famiglie e ad istituzioni sociali private** (20.919) prevedono minori risorse per 2.083 milioni rispetto alle previsioni assestate per il venir meno delle risorse relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria da corrispondere per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 ai lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi finanziata (-2.950 milioni) e del "tax credit vacanze" (-1.677 milioni) in parte compensati dalle maggiori risorse per il contributo per i lavoratori dipendenti e assimilati a titolo di riduzione del cuneo fiscale che ha sostituito il bonus 80 euro (1.426 milioni) e dal fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (1.750 milioni);

Le riduzioni evidenziate sono parzialmente compensate da alcuni incrementi:

- gli **interessi passivi e redditi da capitale** (81.507 milioni) prevedono maggiori risorse per 6.507 milioni. Le voci che riflettono gli incrementi più significativi sono quelle inerenti gli interessi sui titoli del debito pubblico (3.400 milioni circa), sui conti correnti di tesoreria (1.900 milioni) e sui buoni postali fruttiferi (1.391 milioni);
- i **redditi da lavoro dipendente** (97.330) prevedono maggiori stanziamenti per 1.019 milioni rispetto alle previsioni assestate, per effetto del rinnovo di una parte dei contratti del pubblico impiego;
- le **risorse proprie UE** (20.620 milioni) vedono un incremento delle risorse stanziate in ragione delle maggiori risorse da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea (2.187 milioni). L'incremento riflette i massimali di spesa del bilancio 2021-2027 definiti in virtù dell'accordo politico raggiunto al Consiglio europeo del luglio 2020 sul negoziato relativo al Quadro Finanziario Pluriennale UE 2021-2027. In particolare, rispetto alle previsioni assestate 2020, cresce la componente stanziata a titolo di risorse proprie in base al reddito nazionale lordo (+2.500 milioni), in parte compensata da una riduzione della componente basata sull'imposta sul valore aggiunto (-100 milioni) e risorse proprie tradizionali (-200 milioni).

Confrontando le previsioni 2021 con le previsioni iniziali 2020, la dinamica assume un andamento di segno opposto rispetto alle previsioni assestate, in quanto quest'ultime non incorporano gli effetti delle misure emergenziali adottate nel corso dell'anno. In particolare le spese correnti evidenziano un incremento di 22.709 milioni principalmente ascrivibile ad un incremento dei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (+9.007 milioni) dovuto principalmente all'aumento dei trasferimenti agli enti di previdenza per gli adeguamenti previsti per le gestioni previdenziali per i dipendenti del settore privato e pubblico (5.400 milioni) e per i trasferimenti ad enti locali ascrivibili principalmente all'adeguamento della compartecipazione IVA delle Regioni a statuto ordinario (1.800 milioni). Al contempo nell'ambito delle spese correnti, rispetto alle previsioni iniziali, si registrano ulteriori incrementi anche nell'ambito dei trasferimenti correnti a famiglie (5.360 milioni) per effetto del nuovo contributo per i lavoratori dipendenti e assimilati a titolo di integrazione salariale e nell'ambito della categoria interessi passivi per i maggiori oneri del debito pubblico (4.775 milioni).

Le previsioni per le spese correnti in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate integrate 2020 per circa 61.915 milioni (Tavola II.11.b). Le principali differenze, rispetto alle variazioni illustrate in termini di competenza, si registrano nella maggiore dotazione di cassa prevista i trasferimenti alle Regioni (destinata principalmente al pagamento dei residui inerenti i trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA) e per le altre uscite correnti in relazione alla dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2021, rispetto all'assestato integrato dell'esercizio 2020, si riducono di 108.529 milioni.

Le riduzioni più rilevanti riguardano:

- l' **acquisizione di attività finanziarie** (2.970 milioni), che registrano un decremento di 98.491 milioni per effetto del venir meno degli stanziamenti disposti nel 2020 nell'ambito della decretazione d'urgenza, tra cui quelli relativi all'istituzione del fondo Patrimonio destinato (44.000 milioni) e del fondo Patrimonio PMI (4.000

milioni), diretti al sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale delle imprese, alla concessione di garanzie dello Stato su esposizioni di SACE S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (31.000 milioni) e all'istituzione del Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (12.000 milioni);

- i **contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali** (15.177 milioni), che registrano una riduzione di 2.539 milioni per il venir meno dei trasferimenti al commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 (-1.467 milioni circa) e per le minori risorse del Fondo investimenti dell'ANAS (-2.690 milioni) in parte compensate dai maggiori stanziamenti del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (+2.000 milioni);
- i **contributi agli investimenti alle imprese** (19.136 milioni), le cui previsioni di competenza si riducono (-7.921 milioni). In particolare la riduzione è determinata dall'esaurimento di interventi adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica, tra cui il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, che registra minori stanziamenti per 6.450 milioni. Si riducono altresì gli stanziamenti per l'utilizzo dei crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali (-1.080 milioni) e per il credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (-1.791 milioni).

Le riduzioni evidenziate sono parzialmente compensate da alcuni incrementi:

- **contributi agli investimenti agli enti locali** (10.534 milioni) la cui maggiori previsioni di spesa, pari a 2.406 milioni, sono principalmente ascrivibili ai contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza del territorio e di edifici pubblici ed asili nido ed interventi di rigenerazione urbana (1.900 milioni circa) e al trasporto rapido di massa (185 milioni).

Confrontando le previsioni 2021 con le previsioni iniziali 2020, la dinamica delle spese in conto capitale assume in coerenza con quanto registrato per la spesa corrente, un andamento contrario, con un incremento di 10.900 milioni, ascrivibile ai contributi alle imprese private (6.600 milioni) e dei contributi ad amministrazioni pubbliche (2.200 milioni). Nel caso dei contributi alle imprese gli incrementi derivano dal rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI (700 milioni), degli aumenti previsti nel 2021 per il fondo per la fruizione dei crediti di imposta a favore delle PMI, nella misura del 20 per cento dell'aumento del capitale sociale e del 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto (2.000 milioni) e per il credito di imposta alle imprese che hanno dovuto attuare interventi specifici di adeguamento degli ambienti di lavoro, in connessione alle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19 (2.000 milioni). Con riferimento ai contributi in conto capitale alle amministrazioni pubbliche, i maggiori incrementi si rilevano per gli enti territoriali, nell'ambito dei contributi assegnati ai comuni per investimenti di rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio già evidenziati nell'ambito del confronto con le previsioni assestate.

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate integrate di 79.079 milioni. I minori decrementi nelle previsioni di cassa rispetto alle previsioni di competenza sono dovute principalmente alle acquisizioni di attività finanziarie che evidenziano maggiori stanziamenti rispetto alla competenza per consentire, tramite il pagamento in conto residui allo stato di previsione dell'entrata, la regolazione degli importi

corrispondenti al controvalore dei titoli assegnati a CDP per la costituzione del citato “Patrimonio destinato”, prevista inizialmente dal D.L. “Rilancio” per il 2020¹⁰.

Tavola II.11.a - Spese di competenza. Previsioni 2021 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2020
(in milioni di euro)

	2020			DDL 2021	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni ⁽¹⁾	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	5=4/1	6=4-3	7=4/3
SPESE CORRENTI								
Redditi da lavoro dipendente	94.627	96.236	96.310	97.330	2.703	2,9	1.019	1,1
IRAP	5.024	5.138	5.146	5.101	77	1,5	-44	-0,9
Consumi intermedi	13.688	14.039	14.175	13.932	244	1,8	-243	-1,7
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	285.093	336.354	353.010	294.100	9.007	3,2	-58.910	-16,7
-amministrazioni centrali	10.349	11.740	12.068	10.976	627	6,1	-1.092	-9,1
-amministrazioni locali:	135.464	151.335	155.685	138.450	2.986	2,2	-17.235	-11,1
-regioni	115.992	126.878	128.860	118.532	2.540	2,2	-10.328	-8,0
-comuni	11.036	15.783	18.118	11.037	1	0,0	-7.081	-39,1
-altre	8.437	8.674	8.707	8.881	444	5,3	174	2,0
-enti di previdenza e assistenza sociale	139.279	173.280	185.257	144.674	5.395	3,9	-40.583	-21,9
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.560	21.304	23.002	20.919	5.360	34,4	-2.083	-9,1
Trasferimenti correnti a imprese	9.386	20.543	21.979	8.952	-434	-4,6	-13.027	-59,3
Trasferimenti correnti a estero	1.495	1.507	1.507	1.424	-71	-4,7	-83	-5,5
Risorse proprie CEE	18.433	18.433	18.433	20.620	2.187	11,9	2.187	11,9
Interessi passivi e redditi da capitale	76.732	74.996	75.001	81.507	4.775	6,2	6.507	8,7
Poste correttive e compensative	76.135	76.604	76.591	75.137	-997	-1,3	-1.453	-1,9
Ammortamenti	1.155	1.168	1.168	1.169	14	1,2	1	0,1
Altre uscite correnti	10.070	7.680	7.536	9.914	-156	-1,5	2.378	31,6
TOTALE SPESE CORRENTI	607.397	674.003	693.859	630.106	22.709	3,7	-63.753	-9,2
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	530.665	599.007	618.858	548.599	17.934	3,4	-70.259	-11,4
SPESE IN C/CAPITALE								
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.367	7.787	7.812	7.927	560	7,6	115	1,5
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	23.513	25.381	25.844	25.711	2.198	9,3	-133	-0,5
-amministrazioni centrali	16.389	17.683	17.716	15.177	-1.212	-7,4	-2.539	-14,3
-amministrazioni locali:	7.125	7.698	8.128	10.534	3.409	47,9	2.406	29,6
-regioni	2.660	2.836	2.901	3.273	613	23,1	372	12,8
-comuni	3.808	4.058	4.423	6.300	2.491	65,4	1.877	42,4
-altre	656	804	804	961	305	46,4	158	19,6
Contributi agli investimenti ad imprese	13.127	24.922	27.056	19.136	6.009	45,8	-7.921	-29,3
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	207	707	707	115	-92	-44,6	-593	-83,8
Contributi agli investimenti ad estero	453	524	524	590	136	30,1	65	12,5
Altri trasferimenti in conto capitale	7.487	10.592	11.195	9.622	2.135	28,5	-1.573	-14,1
Acquisizione di attività finanziarie	3.032	99.935	101.461	2.970	-62	-2,0	-98.491	-97,1
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	55.186	169.848	174.599	66.070	10.883	19,7	-108.529	-62,2
TOTALE SPESE FINALI	662.584	843.851	868.458	696.176	33.592	5,1	-172.282	-19,8
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	585.852	768.855	793.457	614.669	28.817	4,9	-178.789	-22,5
Rimborso prestiti	234.840	261.091	261.091	287.235	52.396	22,3	26.145	10,0
TOTALE COMPLESSIVO	897.424	1.104.942	1.129.549	983.411	85.988	9,6	-146.137,6	-12,9

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

¹⁰ L'assegnazione di titoli di Stato a CDP per 44.000 milioni è stata prevista dall'articolo 27 del D.L. 34/2020 (cd. DL “Rilancio”) ai fini degli apporti di beni e rapporti giuridici per la costituzione di un “Patrimonio destinato” presso CDP finalizzato all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano. Prevedendo di non attuare l'assegnazione dei titoli di Stato nel 2020 e di attuarla, a fronte dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 4-bis D.L. 104/2020, negli anni successivi, sono stati disposti stanziamenti di cassa nel DLB 2021-2023 per 24.500 milioni nel 2021, 7.000 milioni nel 2022 e 12.500 milioni nel 2023.

Tavola II.11.b - Spese di cassa. Previsioni 2021 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2020
(in milioni di euro)

	2020			DDL 2021	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni ⁽¹⁾	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=4/1	7=4-3	7=4/3
SPESE CORRENTI								
Redditi da lavoro dipendente	94.627	96.364	96.438	97.333	2.706	2,9	895	0,9
IRAP	5.024	5.143	5.151	5.101	77	1,5	-50	-1,0
Consumi intermedi	14.030	14.683	14.820	14.194	164	1,2	-626	-4,2
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	291.334	342.406	359.062	303.423	12.089	4,1	-55.639	-15,5
-amministrazioni centrali	10.354	11.824	12.153	10.979	626	6,0	-1.173	-9,7
-amministrazioni locali:	140.948	157.270	161.620	146.763	5.815	4,1	-14.858	-9,2
-regioni	121.152	132.056	134.038	126.639	5.487	4,5	-7.400	-5,5
-comuni	11.152	16.192	18.528	11.090	-61	-0,5	-7.437	-40,1
-altre	8.644	9.021	9.054	9.033	389	4,5	-21	-0,2
-enti di previdenza e assistenza sociale	140.032	173.312	185.289	145.680	5.648	4,0	-39.608	-21,4
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.716	21.876	23.575	20.933	5.217	33,2	-2.642	-11,2
Trasferimenti correnti a imprese	9.541	20.910	22.346	8.970	-571	-6,0	-13.376	-59,9
Trasferimenti correnti a estero	1.496	1.504	1.504	1.424	-72	-4,8	-79	-5,3
Risorse proprie CEE	18.433	18.433	18.433	20.620	2.187	11,9	2.187	11,9
Interessi passivi e redditi da capitale	76.732	74.974	74.978	81.507	4.775	6,2	6.529	8,7
Poste correttive e compensative	76.165	76.636	76.622	75.137	-1.028	-1,3	-1.485	-1,9
Ammortamenti	1.155	1.168	1.168	1.169	14	1,2	1	0,1
Altre uscite correnti	17.671	13.989	13.845	16.214	-1.457	-8,2	2.370	17,1
TOTALE SPESE CORRENTI	621.925	688.086	707.941	646.026	24.101	3,9	-61.915	-8,7
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	545.193	613.112	632.964	564.519	19.326	3,5	-68.445	-10,8
SPESE IN C/CAPITALE								
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.278	8.693	8.718	8.471	194	2,3	-247	-2,8
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	17.144	19.424	19.887	23.290	6.146	35,8	3.403	17,1
-amministrazioni centrali	8.823	10.247	10.280	11.735	2.912	33,0	1.454	14,1
-amministrazioni locali:	8.322	9.176	9.606	11.555	3.234	38,9	1.949	20,3
-regioni	3.027	3.278	3.343	3.894	867	28,6	552	16,5
-comuni	4.308	4.741	5.106	6.559	2.251	52,2	1.453	28,5
-altre	986	1.158	1.158	1.102	116	11,7	-56	-4,8
Contributi agli investimenti ad imprese	13.619	26.260	28.394	19.420	5.801	42,6	-8.974	-31,6
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	207	703	703	123	-84	-40,7	-580	-82,5
Contributi agli investimenti ad estero	473	668	668	590	116	24,6	-78	-11,7
Altri trasferimenti in conto capitale	7.885	10.995	11.587	11.017	3.132	39,7	-570	-4,9
Acquisizione di attività finanziarie	3.032	100.380	101.906	29.980	26.948	888,9	-71.927	-70,6
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.638	167.123	171.864	92.890	42.252	83,4	-78.974	-46,0
TOTALE SPESE FINALI	672.563	855.209	879.805	738.916	66.353	9,9	-140.889	-16,0
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	595.831	780.235	804.828	657.409	61.578	10,3	-147.419	-18,3
Rimborso prestiti	234.840	261.091	261.091	287.365	52.526	22,4	26.275	10,1
TOTALE COMPLESSIVO	907.403	1.116.300	1.140.896	1.026.281	118.879	13,1	-114.615	-10,0

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1)Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola II.12.a - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2021-2023
(in milioni di euro)

	2021	2022	2023
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	97.330	95.698	94.719
IRAP	5.101	4.970	4.884
Consumi intermedi	13.932	12.939	12.977
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	294.100	291.840	295.216
-amministrazioni centrali	10.976	10.299	10.299
-amministrazioni locali:	138.450	140.575	140.982
-regioni	118.532	120.361	120.831
-comuni	11.037	11.133	10.985
-altre	8.881	9.081	9.165
-enti di previdenza e assistenza sociale	144.674	140.966	143.936
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	20.919	22.063	19.042
Trasferimenti correnti a imprese	8.952	8.228	7.613
Trasferimenti correnti a estero	1.424	1.274	1.117
Risorse proprie CEE	20.620	21.320	22.015
Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	82.406	85.692
Poste correttive e compensative	75.137	74.630	74.655
Ammortamenti	1.169	1.169	1.169
Altre uscite correnti	9.914	10.823	9.908
TOTALE SPESE CORRENTI	630.106	627.359	629.008
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	548.599	544.953	543.316
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.927	7.585	7.926
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	25.711	29.480	28.267
-amministrazioni centrali	15.177	17.388	18.451
-amministrazioni locali:	10.534	12.093	9.816
-regioni	3.273	3.859	3.737
-comuni	6.300	7.335	5.502
-altre	961	899	577
Contributi agli investimenti ad imprese	19.136	13.550	14.870
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	115	104	79
Contributi agli investimenti ad estero	590	448	450
Altri trasferimenti in conto capitale	9.622	6.887	6.826
Acquisizione di attività finanziarie	2.970	2.213	2.217
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	66.070	60.268	60.634
TOTALE SPESE FINALI	696.176	687.627	689.642
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	614.669	605.221	603.950
Rimborso prestiti	287.235	274.297	355.050
TOTALE COMPLESSIVO	983.411	961.924	1.044.692

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.12.b - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2021 - 2023
(dati in milioni di euro)

	2021	2022	2023
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	97.333	95.662	94.674
IRAP	5.101	4.970	4.884
Consumi intermedi	14.194	12.950	12.996
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	303.423	295.891	298.215
-amministrazioni centrali	10.979	10.299	10.298
-amministrazioni locali:	146.763	144.132	143.392
-regioni	126.639	123.933	123.309
-comuni	11.090	11.118	10.968
-altre	9.033	9.081	9.115
-enti di previdenza e assistenza sociale	145.680	141.460	144.525
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	20.933	22.063	19.012
Trasferimenti correnti a imprese	8.970	8.244	7.613
Trasferimenti correnti a estero	1.424	1.274	1.116
Risorse proprie CEE	20.620	21.320	22.015
Interessi passivi e redditi da capitale	81.507	82.406	85.692
Poste correttive e compensative	75.137	74.630	74.655
Ammortamenti	1.169	1.169	1.169
Altre uscite correnti	16.214	17.097	17.762
TOTALE SPESE CORRENTI	646.026	637.676	639.804
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	564.519	555.270	554.112
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.471	7.694	7.948
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	23.290	25.065	24.789
-amministrazioni centrali	11.735	12.959	14.972
-amministrazioni locali:	11.555	12.106	9.816
-regioni	3.894	3.874	3.737
-comuni	6.559	7.334	5.502
-altre	1.102	898	577
Contributi agli investimenti ad imprese	19.420	13.582	14.917
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	123	104	79
Contributi agli investimenti ad estero	590	448	450
Altri trasferimenti in conto capitale	11.017	7.475	7.298
Acquisizione di attività finanziarie	29.980	9.213	14.717
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	92.890	63.583	70.197
TOTALE SPESE FINALI	738.916	701.259	710.001
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	657.409	618.852	624.309
Rimborso prestiti	287.365	274.297	355.050
TOTALE COMPLESSIVO	1.026.281	975.556	1.065.051

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.6. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2021-2023 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2020 (cfr. Appendice). Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stata effettuata una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2019 e 2020 allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2021-2023 (Tavole II.13.a e II.13.b).

Le dotazioni di competenza del 2021 registrano, a legislazione vigente, una diminuzione per molte delle missioni del bilancio rispetto all'assestamento 2020, integrato con gli effetti dei principali provvedimenti normativi approvati nel 2020, in larga parte attribuibile al venir meno di misure temporanee adottate in risposta all'emergenza sanitaria e alle sue conseguenze sul piano economico e sociale, che esauriscono i loro effetti nello stesso esercizio (gli stanziamenti di competenza 2021, a legislazione vigente, sono infatti in diminuzione di circa 146 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2020 integrate dagli effetti dei menzionati provvedimenti).

Complessivamente, le previsioni 2021 sono invece in aumento di circa 86 miliardi di euro, se rapportate agli stanziamenti iniziali di bilancio dell'anno precedente. Tale aumento è solo parzialmente determinato dal finanziamento di misure emergenziali adottate nel corso del 2020 con effetti anche nell'anno successivo.

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni in aumento tra le previsioni a legislazione vigente per il 2021 e quelle iniziali dell'esercizio precedente per missione del bilancio. Gli andamenti di cassa riflettono, in genere, quelli di competenza, se non altrimenti indicato.

La missione 2 **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio** registra un significativo aumento nelle previsioni iniziali (+29,6 per cento) nell'ambito del solo programma 2.2 *Attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo* (+ 196 milioni), per via delle maggiori risorse destinate al Ministero dell'interno finalizzate all'estinzione dei debiti contratti per la custodia dei veicoli sequestrati (+177 milioni).

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** è in aumento del 4,3 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2020. In particolare, nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* si registra un aumento di 2,9 miliardi rispetto alle previsioni iniziali, ascrivibile soprattutto alle spese per la compartecipazione all'IVA delle Regioni a statuto ordinario (+1,8 miliardi nel 2021). Aumenta inoltre il finanziamento statale del Fondo sanitario nazionale (+0,7 miliardi), che riceve ulteriori incrementi nel 2021 anche per effetto della decretazione d'urgenza adottata nel corso del 2020 e collegata alla pandemia (+0,5 miliardi circa rispetto alle previsioni iniziali 2020 per effetto del decreto legge n. 34/2020). Un aumento significativo rispetto alle previsioni iniziali 2020 si registra anche nel programma 3.10 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (+1,8 miliardi). Si tratta, tra le altre cose, di un incremento dei contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico, alcuni dei quali erano già previsti dalla programmazione triennale della legge di bilancio 2020, altri disposti invece nel corso dell'esercizio nell'ambito delle misure per il contrasto all'emergenza Covid-19 (+1,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2020 in conseguenza del decreto legge n. 104/2020). Di

converso, nella stessa missione, si registra un andamento significativamente decrescente delle previsioni 2021 rispetto a quelle assestate, così come integrate dalle principali misure emergenziali (-15,8 per cento circa). Tale dinamica riflette il venir meno di alcune risorse stanziato solo per il 2020 dagli stessi decreti emergenziali, come nel caso dei trasferimenti agli enti territoriali per assicurarne la liquidità per il pagamento dei debiti commerciali (circa 12 miliardi). Ulteriori misure, pur non essendo confinate ad un singolo esercizio, hanno tuttavia avuto un impatto maggiore sulle previsioni 2020 rispetto a quelle degli anni successivi (+2,4 miliardi nel 2020 per il Fondo sanitario nazionale e +5,5 miliardi circa, sempre nel 2020, per i trasferimenti alle regioni a titolo di compartecipazione IVA).

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** aumenta rispetto alla legge di bilancio 2020 (+ 13,1 per cento), principalmente nell'ambito del programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (+4,4 miliardi circa) e in corrispondenza delle dotazioni del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (+2 miliardi secondo quanto previsto dalla programmazione pluriennale 2020-2022) e delle somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea calcolate in base al reddito nazionale lordo (+2,5 miliardi circa). Il programma 4.2 *Cooperazione allo sviluppo* ha invece una dinamica negativa (-93 milioni, pari a -7,9 per cento rispetto al 2020) dovuta alla riduzione delle risorse per gli accordi tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e alle diminuzioni negli stanziamenti per l'Agenzia alla cooperazione e allo sviluppo. Il programma 4.12 *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari* vede un calo di 27 milioni per la fine dell'intervento di potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria (come già previsto dalla legge di bilancio 2017).

La missione 7 **Ordine pubblico e sicurezza** segna un aumento del 3,9 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2020, in particolare con riferimento al programma 7.8 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (+243 milioni circa). In particolare, nel 2021 crescono le previsioni di spesa per le competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato, in conseguenza delle nuove assunzioni realizzate e pianificate.

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** registra un notevole incremento rispetto alle previsioni iniziali 2020 (+47,7 per cento) soprattutto nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*, in aumento di circa 7,5 miliardi. Nel corso del 2020 è stato, infatti, introdotto un nuovo contributo per i lavoratori dipendenti e assimilati a titolo di integrazione salariale (+13,3 miliardi secondo quanto disposto dal decreto legge n. 3/2020), che ha sostituito la previgente misura volta a ridurre il cuneo fiscale attraverso un meccanismo di bonus IRPEF (-9,3 miliardi per il cosiddetto "bonus 80 euro"). Con le misure collegate all'emergenza Covid-19, è stato riconosciuto un credito di imposta alle imprese che hanno dovuto attuare interventi specifici per rispettare le prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento della pandemia. Tale credito di imposta è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel corso del 2020 per un massimo di 80 milioni per ogni impresa (+2 miliardi nel 2021 secondo quanto indicato dal decreto legge 34/2020). Nello stesso programma, ulteriori crediti di imposta sono previsti per sostenere la capitalizzazione e contribuire alle perdite delle piccole e medie imprese (+2 miliardi solo nel 2021). Il programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* vede un aumento di 2,8 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2020, tra le altre cose dovuto all'incremento del fondo IPCEI - Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo (+1,1 miliardi nel 2021, di cui 0,9 stanziati dalla legge 126/2020, di conversione del decreto legge 104/2020) e dal rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (+0,7 miliardi secondo quanto già previsto dalla precedente legge di bilancio). Nel complesso, tuttavia, le misure emergenziali emanate in corso d'esercizio impattano soprattutto sulle previsioni 2020 (le dotazioni della missione 11 aumentano infatti di quasi 104 miliardi nel 2020) e solo di riflesso sugli esercizi successivi. In

conseguenza di ciò, le previsioni 2021 diminuiscono del 74,3 per cento rispetto a quelle assestate e integrate dagli effetti dei decreti emergenziali. Vengono meno, in particolare, le risorse stanziare dal decreto legge n. 34/2020, limitatamente al 2020, per i titoli di Stato assegnati a Cassa depositi e prestiti - CDP (44 miliardi) e per il rifinanziamento del Fondo per la copertura delle garanzie concesse da CDP e SACE come sostegno alla liquidità delle imprese (circa 30 miliardi). La forte espansione della spesa nel 2020 non è seguita da un corrispondente aumento nel 2021 anche per ulteriori misure di sostegno al sistema produttivo, che prendono per lo più la forma di garanzie ai finanziamenti concessi alle imprese, di contributi a fondo perduto e di agevolazioni fiscali fruibili attraverso crediti di imposta.

La missione 17 **Ricerca e innovazione** aumenta di 7,4 punti percentuali rispetto alle previsioni iniziali 2020. Nel programma 17.22 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (+130,8 milioni) aumentano in particolare le risorse sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica al fine di finanziare il nuovo programma del Ministero dell'università e della ricerca relativo ai progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN (+250 milioni circa nel 2021, come previsto dal decreto legge 34/2020). Nello stesso programma, aumentano, tra le altre cose, anche le dotazioni del Fondo per l'Agenzia Nazionale per la Ricerca, istituito con legge di bilancio nel 2020 e con stanziamento in crescita nel 2021 (+79 milioni circa) e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (+46 milioni), mentre viene rifinanziato il progetto di integrazione delle infrastrutture di calcolo scientifico di INFN e CINECA e il processo di creazione di un *hub* europeo per i big data (+32 milioni). Sempre nel programma 17.22, diminuiscono i contributi all'Agenzia Spaziale Europea – ESA (-290 milioni), a fronte tuttavia di un incremento delle risorse trasferite alla Presidenza del consiglio dei Ministri, sempre per la realizzazione di programmi spaziali che fanno capo all'ESA nel programma 17.15 *Ricerca di base e applicata* (che vede un aumento di 107,9 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2020).

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** mostra un aumento rispetto alle previsioni iniziali del 2020 (+38,8 per cento circa). Nel programma 18.14 *Sostegno allo sviluppo sostenibile* (+344 milioni) raddoppiano le risorse per la realizzazione dei progetti del *Green New Deal* (+460 milioni seguendo la programmazione triennale della legge di bilancio 2020), a fronte di una riduzione di circa 117 milioni sui trasferimenti alla Presidenza del consiglio dei Ministri per gli interventi di difesa del suolo e contrasto al dissesto idrogeologico. Nel programma 18.16 *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili* (+0,2 miliardi) circa 70 milioni per il 2021 sono destinati al “buono mobilità” in attuazione del decreto legge 111/2019 (cosiddetto “Decreto Clima”) e si registra un aumento di 60 milioni per gli interventi di riduzione delle emissioni di CO₂ tramite le riassegnazioni dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica per il triennio 2020-2022.

La missione 19 **Casa e assetto urbanistico** presenta una crescita complessiva rispetto alle previsioni iniziali del 2020 di circa il 23 per cento. Nel programma 19.1 *Politiche abitative e riqualificazione delle periferie*, in particolare, aumentano le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione delle periferie e delle aree urbane degradate (+84,7 milioni) così come già previsto dal bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Le variazioni rispetto alle previsioni assestate sono invece significativamente negative (-59,6 per cento), in quanto vengono meno gli incrementi disposti dai decreti emergenziali, solo per il 2020, sul Fondo di garanzia per la prima casa (500 milioni) e sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (160 milioni).

La missione 23 **Istruzione universitaria e formazione post – universitaria** aumenta le proprie disponibilità del 5,4 per cento, in particolare per l'incremento già previsto dalla legge di bilancio 2019 del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università (+449,7 milioni) nel programma 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria*.

La missione 25 **Politiche previdenziali** segna un aumento di circa il 3 per cento quasi interamente dovuto al programma 25.3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* (+3,1 miliardi circa). Gli incrementi più significativi riguardano i trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazione di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali complessive (+1,7 miliardi) e per il trattamento pensionistico dei dipendenti dello Stato (+2 miliardi), nonché gli esoneri contributivi concessi alle imprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 (+1,2 miliardi stanziati per il 2021 tramite il decreto legge 104/2020). In aumento anche le agevolazioni contributive destinate alle aree svantaggiate (+0,5 miliardi in attuazione del decreto legge 104/2020). Tali incrementi sono solo parzialmente compensati dalle flessioni relative ai pensionamenti anticipati dei lavoratori esposti all'amianto (-0,9 miliardi), al trattamento pensionistico dei lavoratori con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (-0,8 miliardi per la misura cd. "quota 100" in attuazione del decreto legge 4/2019) e agli oneri della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 (-1,1 miliardi). Le previsioni rispetto all'assestamento 2020 integrato con gli effetti dei decreti emergenziali emanati nel corso dell'anno sono lievemente in calo (-1,1 per cento). Tale dinamica è giustificata dal venir meno di alcuni trasferimenti agli enti di previdenza disposti solo per il 2020, come quelli a titolo di ristoro per le anticipazioni delle indennità erogate ai lavoratori del settore privato danneggiati dall'emergenza epidemiologica (0,8 miliardi circa per effetto dei decreti legge n. 34/2020 e 104/2020) e per gli oneri connessi alla equiparazione a malattia del periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva (0,4 miliardi circa sempre per effetto dei decreti emergenziali).

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede un incremento di 16,9 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2020 in gran parte concentrato nel programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* (+1,9 miliardi circa). L'andamento è dovuto all'introduzione nel corso del 2020 di misure volte a contenere gli effetti negativi della crisi economica causata dalla pandemia Covid-19 sui redditi dei lavoratori. In particolare, nel 2021 aumentano significativamente le somme destinate alla cassa integrazione, sia quella ordinaria (+1,2 miliardi circa) che quella in deroga (+0,7 miliardi circa) in attuazione del decreto legge n. 104/2020. Lo stesso decreto destina circa 90 milioni per l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale particolarmente colpito dalla situazione emergenziale. L'andamento della spesa rispetto alle previsioni assestate e integrate 2020 è invece fortemente in calo (-73,4 per cento), in quanto diverse misure emergenziali finalizzate al sostegno dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, pur avendo degli effetti anche per le previsioni 2021, impattano molto più intensamente nell'esercizio 2020. Si tratta in particolare delle già menzionate disposizioni connesse alla cassa integrazione ordinaria e in deroga (circa 26 miliardi nel 2020), mentre diverse indennità e integrazioni salariali (per circa 12 miliardi) sono state introdotte con i detti decreti per concludersi nell'esercizio 2020.

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** aumenta del 4,7 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2020, soprattutto grazie alle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già previsto in crescita secondo la programmazione della legge di bilancio 2020-2022 e rappresentate nel programma 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* (+323 milioni).

La missione 31 **Turismo** è in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio precedente (+5 per cento) nell'ambito dell'unico programma 31.1 *"Sviluppo e competitività del turismo"* (+2,1 milioni). Aumentano le spese per i progetti di conservazione, potenziamento, tutela e valorizzazione dei beni culturali e per quelli connessi al turismo tramite l'utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (come già

previsto dalla legge di bilancio 2020). La variazione netta rispetto alle previsioni assestate e integrate è invece fortemente negativa (-88 per cento) per il venir meno delle risorse stanziata solo per il 2020 per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei *tour operator* a seguito delle misure di contenimento del covid-19 (240 milioni solo per il 2020 come disposto dal decreto legge n. 104/2020).

La missione 32 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, comune a tutti i Ministeri, vede un aumento di circa il 12,3 per cento rispetto alla previsione iniziale 2020. In particolare, nel programma 32.2 *Indirizzo politico* (+250 milioni), i maggiori incrementi sono relativi ai fondi di parte corrente e in conto capitale alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti, da ripartire tra i programmi di spesa delle amministrazioni (+86 milioni per le Infrastrutture e i trasporti; +64 milioni per lo Sviluppo economico; +34 milioni per il Lavoro e le politiche sociali; +17 milioni per i Beni e le attività culturali; +13 milioni per le Politiche agricole, alimentari e forestali).

La missione 33 **Fondi da ripartire** vede un incremento delle dotazioni rispetto alle previsioni iniziali 2020 pari al 7,8 per cento e associato al programma 33.2 *Fondi di riserva e speciali* (+489,6 milioni) e al programma 33.1 *Fondi da assegnare* (+464,7 milioni). Nel primo caso l'aumento è da attribuire principalmente ai maggiori stanziamenti del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di parte capitale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa. Nel secondo caso, un sostanziale incremento è legato al Fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni pubbliche (in particolare per il riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia), al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali istituito con legge di bilancio 2020 e al Fondo di parte corrente del riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito di verifica della sussistenza delle partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. In controtendenza rispetto alle previsioni di competenza, le previsioni di cassa della stessa missione registrano una riduzione di 1,7 per cento (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali 2020. La riduzione era già prevista dalla programmazione triennale della legge di bilancio 2020 e riguarda il programma 33.1 *Fondi di riserva e speciali* e in particolare il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa per 1,3 miliardi di euro.

La missione 34 **Debito pubblico** registra un incremento netto pari al 19 per cento delle previsioni iniziali del 2020. Aumentano in particolare le previsioni di spesa del programma 34.2 *Rimborsi del debito statale* (+52 miliardi rispetto alle previsioni iniziali), per le somme destinate al rimborso dei buoni del tesoro poliennali (BTP) e al rimborso di prestiti internazionali a breve termine. Anche le risorse del programma 34.1 *Oneri per il servizio del debito statale* (+5,5 miliardi circa) aumentano soprattutto in ragione degli stanziamenti previsti per interessi sui buoni del tesoro poliennali (BTP).

A fronte degli aumenti sopra esposti, la legislazione vigente per il 2021 vede, per alcune missioni, una riduzione significativa rispetto alle previsioni iniziali 2020, come di seguito dettagliato.

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche**, rispetto alle previsioni iniziali 2020, vede una diminuzione (-8,3 per cento) principalmente nel programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (-47 milioni). La principale riduzione, pari a 69 milioni, era già stata prevista nella programmazione finanziaria 2020-2022 e riguarda il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Essa risulta superiore agli incrementi nell'ambito del medesimo programma, che riguardano, tra le altre cose, gli oneri per indennizzi e risarcimenti per gli interventi finanziati dal Fondo per la realizzazione del piano per la transizione energetica sostenibile nelle aree idonee allo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (PITESAI).

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** vede una riduzione rilevante rispetto alla legge di bilancio 2020 (-38,7 per cento), principalmente per effetto dell'andamento del programma *14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* (-3,1 miliardi). Secondo l'andamento già previsto dalla pianificazione triennale 2020-2022, si riducono le dotazioni dei trasferimenti all'ANAS, in particolare per la realizzazione di nuove infrastrutture e per la prosecuzione degli interventi previsti da contratti già stipulati (-2,7 miliardi circa), e si riducono le dotazioni del Fondo per le opere strategiche e per la captazione delle risorse idriche (-0,4 miliardi). Nello stesso programma vi sono tuttavia anche degli incrementi che riguardano tra le altre cose, il Fondo istituito dal decreto legge n. 104/2020 per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle province e delle città metropolitane (+200 milioni); gli interventi stradali per le olimpiadi invernali 2026 (+135 milioni stanziati dal decreto legge 16/2020) e le risorse per l'edilizia sanitaria pubblica (+200 milioni).

La missione 15 **Comunicazioni** diminuisce del 22 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2020, soprattutto nell'ambito del programma *15.8 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali* (-247 milioni) quale riflesso tendenziale delle previsioni già incorporate nel bilancio pluriennale 2019-2021. Si riducono, in particolare, le spese per gli indennizzi agli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo e il contributo agli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G (rispettivamente -156,4 milioni e -51 milioni). Inoltre, giunge a conclusione il contributo riconosciuto alla RAI, solo per il 2019 e il 2020, per il contratto di servizio e per lo sviluppo della programmazione digitale (-40 milioni, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019).

La missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** si riduce del 31 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali nell'unico programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (-89 milioni), per la minore dotazione di risorse destinate a investimenti nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* (-75 milioni circa) secondo il profilo già previsto dalla legge di bilancio 2020. Nello stesso programma, si esaurisce il contributo statale per la compensazione parziale delle perdite subite da cittadini e enti italiani operanti in Venezuela e in Libia a seguito della situazione politico-economica che caratterizza i due Paesi a partire dagli anni 2013 (per il Venezuela) e 2011 (per la Libia) per un importo complessivo di -10 milioni di euro.

La missione 20 **Tutela della salute** vede diminuire le proprie dotazioni a legislazione vigente (-6,4 per cento) in modo particolare nei programmi *20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* (-40 milioni circa) e *2.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale* (-50 milioni circa). Per il primo programma giunge a conclusione lo stanziamento sul Fondo per la riduzione della quota fissa delle ricette mediche (-40 milioni) introdotto con legge di bilancio 2018 e riconfermato dalla passata legge di bilancio con uno stanziamento di 40 milioni per il solo 2020. Per il secondo programma si dimezzano, rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio precedente, le somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per infrastrutture tecnologiche idonee a ridurre dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (-50 milioni come disposto dalla legge di bilancio 2020). Molto più consistenti sono le diminuzioni della stessa missione rispetto alle previsioni assestate 2020 integrate con gli effetti dei decreti emergenziali (-54,6 per cento). Vengono infatti meno le risorse messe a disposizione del commissario straordinario per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (1,5 miliardi stanziati solo per il 2020 dal decreto legge n. 34/2020).

La missione 21 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** riflette una previsione di competenza per il 2021 più bassa rispetto al 2020 (circa -15,6 per cento) in ragione, tra le altre cose, della conclusione del cosiddetto “bonus cultura” nel programma 21.15 *Tutela del patrimonio culturale*, una misura introdotta con legge di bilancio per il 2017 e rifinanziata fino al 2020 per incentivare la partecipazione dei diciottenni ad attività culturali e all’acquisto di libri attraverso l’assegnazione di una carta elettronica (-117 milioni circa). Nello stesso programma si verifica un calo delle risorse per le spese di edilizia pubblica legate al restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico.

La missione 27 **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** prevede una riduzione degli stanziamenti del 3,9 per cento rispetto alla previsione 2020 per via del programma 27.2 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (-135,2 milioni), nell’ambito del quale diminuiscono le spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri (-115 milioni). Un lieve incremento delle risorse rispetto alle previsioni 2020 si osserva per il programma 27.7 *Rapporti con le confessioni religiose* (+10,6 milioni) relativamente alle risorse da versare alla Conferenza episcopale italiana a titolo di conguaglio della quota corrispondente all’otto per mille del reddito IRPEF.

Riquadro II.6 - Effetti dei decreti emergenziali adottati nel corso del 2020 sulle missioni del bilancio dello Stato.

L’esercizio 2020 si caratterizza per l’adozione di misure emergenziali con forti impatti in termini di espansione della spesa pubblica che hanno concentrato lo sforzo soprattutto su alcune missioni del bilancio dello Stato. Gli interventi principali incidono prioritariamente sulle previsioni del 2020, e solo in via residuale sugli esercizi successivi, come di seguito rappresentato.

Nella missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** le previsioni 2020 registrano un incremento di circa 29 miliardi in conseguenza delle misure emergenziali. In particolare, aumentano i trasferimenti agli enti territoriali per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti pregressi (+12 miliardi circa), i trasferimenti alle regioni a titolo di compartecipazione IVA (+5,5 miliardi), le somme destinate ad assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali (+ 6,9 miliardi circa). Aumentano quindi anche le risorse per il Fondo sanitario nazionale (+2,4 miliardi circa nel 2020). Per gli anni successivi, oltre agli incrementi sul Fondo sanitario nazionale (+0,9 miliardi nel 2021, +1,5 miliardi nel 2022 e +1,9 miliardi nel 2023), si segnalano anche i maggiori trasferimenti agli enti locali per la messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e delle strade e per il contrasto al dissesto idrogeologico (complessivamente circa 1,7 miliardi per il 2021 e 1,8 miliardi per il 2022).

La missione 8 **Soccorso civile** incrementa le proprie dotazioni di circa 3,8 miliardi nel 2020, principalmente in relazione al Fondo per le emergenze nazionali. Lo stesso fondo è inoltre incrementato anche per l’esercizio 2021 come effetto del decreto legge n. 104/2020 (+0,6 miliardi nel 2021).

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** riceve 1,3 miliardi di euro aggiuntivi nel 2020 in risposta all’emergenza sanitaria, di cui 0,6 miliardi di euro per le dotazioni del Fondo per la filiera della ristorazione e ulteriori 350 milioni di euro da assegnare all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per il rilascio di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Nel triennio 2021-2023 aumentano per circa 10 milioni annui le spese per interessi sui mutui concessi ai consorzi di bonifica da Cassa Depositi e Prestiti o da altri istituti finanziari abilitati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità (per effetto del decreto legge n. 34/2020). Per l’esercizio 2023, vengono

ulteriormente incrementate le risorse destinate all'ISMEA per il rilascio delle garanzie alle imprese (+200 milioni per effetto del decreto legge n. 104/2020).

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** riceve dai decreti emergenziali maggiori risorse per circa 104 miliardi per il 2020. La gran parte delle risorse, pari ad oltre 94 miliardi, derivano dal decreto legge n. 34/2020, che, in particolare, assegna 44 miliardi di titoli di Stato a Cassa depositi e prestiti (CDP) e rfinanzia per 30 miliardi il Fondo per la copertura delle garanzie concesse da CDP e SACE quale sostegno alla liquidità delle imprese (ulteriori risorse per un miliardo sullo stesso fondo sono stanziati in attuazione del decreto legge n. 23/2020). Tra gli altri incrementi disposti in conseguenza della pandemia, sempre per l'esercizio 2020, si segnalano quelli relativi al Fondo di garanzia per le PMI (circa 7,1 miliardi), i contributi a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partite Iva (6,2 miliardi), gli stanziamenti sul Fondo per il sostegno patrimoniale alle PMI e per il rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza Covid – 19 (4 miliardi), le risorse per la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia presso il Gruppo Banca Europea per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (1 miliardo), la misura Tax credit vacanze (1,7 miliardi) e le risorse per il credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (1,6 miliardi). Alcuni degli interventi disposti in relazione alle missione 11 sono inoltre proiettati sul triennio 2021-2023; tra questi, vi sono i crediti di imposta per i soggetti che nel corso del 2020 hanno dovuto sostenere delle spese per l'adeguamento della propria attività lavorativa alle norme per il contenimento della pandemia (+2 miliardi solo per il 2021) e gli ulteriori crediti di imposta per sostenere la capitalizzazione e contribuire alle perdite delle piccole e medie imprese (+2 miliardi solo nel 2021). Sono quindi previste delle agevolazioni fiscali per gli interventi connessi al rischio sismico e a quello idrogeologico e per l'efficientamento energetico. Tali agevolazioni, assumono la forma di crediti di imposta e riflettono un andamento crescente nel triennio 2021-2023 (0,4 miliardi nel 2021 e circa 1,4 miliardi annui nel 2022 e nel 2023). E' inoltre previsto uno stanziamento aggiuntivo di 0,95 miliardi per il Fondo IPCEI (solo per il 2021) e il potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI (+3,1 miliardi nel 2023).

I decreti relativi all'emergenza Covid-19 sono intervenuti anche per il settore dei trasporti pubblici, rappresentato nella missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** (+1,7 miliardi circa). Circa 900 milioni sono destinati al ristoro delle perdite avute da febbraio a dicembre dalle imprese del trasporto pubblico locale e regionale. Ulteriori 270 milioni riguardano la compensazione a favore della Rete ferrovie italiana S.p.A., mentre 130 milioni sono destinati al ristoro degli operatori nazionali del settore aereo per i danni subiti durante l'insorgenza dell'epidemia. Ulteriori risorse sono quindi destinate, anche oltre il 2020, per il ristoro delle perdite degli operatori del trasporto ferroviario non soggetti ad obblighi di servizio pubblico (70 milioni per il 2020 e 80 milioni annui per il triennio 2021-2023).

Nell'ambito della missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica**, 0,2 miliardi annui sono stanziati per il triennio 2021-2023 come dotazione del Fondo per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle città metropolitane e delle province.

La missione 20 **Tutela della salute** riceve per il 2020 ulteriori 1,5 miliardi destinati al commissario straordinario per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori 4 milioni annui sono invece stanziati per il triennio 2020-2022 quale contributo per l'Istituto superiore di sanità.

La missione 22 **Istruzione scolastica** è incrementata di circa 1,7 miliardi di euro nel 2020. Il decreto legge n. 34/2020 istituisce il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con una dotazione iniziale di 400 milioni, a cui si sono aggiunti ulteriori 400 milioni stanziati sempre per il 2020 dal decreto legge n. 104/2020. Ulteriori risorse sono destinate, sempre dal decreto legge n. 34/2020, ai Fondi per il funzionamento delle scuole statali nonché per i servizi di pulizia e per i dispositivi di protezione e igiene (circa 0,4 miliardi). Da segnalare

anche le risorse per le scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta (0,3 miliardi). Per gli anni successivi, oltre alle dotazioni per il Fondo per l'emergenza epidemiologica (1,2 miliardi solo per il 2021), sono incrementate anche le risorse per il Fondo per l'edilizia scolastica (125 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022 e 400 milioni per il 2023).

Per la missione 24 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** sono stati disposti aumenti per circa 5 miliardi limitatamente alle previsioni 2020. Di questi, 1,9 miliardi sono destinati alle indennità per congedi parentali e bonus baby-sitting dei dipendenti privati, iscritti alla gestione separata e dei lavoratori autonomi, mentre circa 0,2 miliardi sono finalizzati alla stessa misura per i dipendenti pubblici. Sempre per l'esercizio 2020 viene introdotto il Fondo per il reddito di emergenza a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale da covid-19 (con una dotazione di circa un miliardo solo per il 2020), mentre 1,2 miliardi sono destinati alla copertura degli oneri legati alla contribuzione figurativa di genitori e familiari di persone disabili. A decorrere dal 2021 è previsto un incremento di 0,4 miliardi per i trattamenti pensionistici in favore di invalidi civili totali, sordomuti, e ciechi (conseguentemente all'incremento della platea dei beneficiari delle maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001).

Alla missione 25 **Politiche previdenziali** sono assegnati circa 5,4 miliardi di risorse aggiuntive nel 2020 in conseguenza dell'emergenza pandemica. Di questi, circa 2 miliardi riguardano i trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali e 2,2 miliardi sono invece finalizzati agli incentivi all'occupazione sotto forma di agevolazioni contributive. Ulteriori 0,8 miliardi sono destinati agli enti di previdenza quale rimborso per le indennità anticipate ai lavoratori autonomi danneggiati dall'emergenza sanitaria. Per gli esercizi successivi, si segnalano gli esoneri contributivi concessi alle imprese per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid 19 (+1,2 miliardi stanziati per il 2021 tramite il decreto legge 104/2020) e le agevolazioni contributive destinate alle aree svantaggiate (+0,5 miliardi sempre in attuazione del decreto legge 104/2020).

Le dotazioni della missione 26 **Politiche per il lavoro** sono incrementate di circa 39 miliardi per il 2020. I principali interventi rispondono alla necessità di rifinanziamento della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga, come conseguenza delle interruzioni e dei rallentamenti nelle attività produttive a causa dell'emergenza epidemiologica (circa 26,3 miliardi). Circa 7,5 miliardi finanziano sempre nel 2020 le indennità una tantum riconosciute ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale, mentre risorse addizionali sono trasferite all'INPS per l'erogazione di ulteriori misure di sostegno ai redditi dei lavoratori, sotto forma di integrazioni salariali (circa 2,6 miliardi) e di trattamenti di mobilità e disoccupazione (1,9 miliardi). Circa 0,5 miliardi sono invece stanziati, sempre nel 2020, sul Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza sanitaria nazionale da covid-19. Per l'esercizio 2021, nella stessa missione, oltre alle misure per il finanziamento della cassa integrazione ordinaria e in deroga (+1,9 miliardi circa), il decreto n. 104/2020 prevede 0,3 miliardi per il finanziamento delle politiche attive per il lavoro e circa 90 milioni per l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (quest'ultimo è incrementato anche per il 2022 e per il 2023 di 131 milioni annui).

Gli stanziamenti della missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** aumentano di circa 6 miliardi per l'esercizio 2020. I vari decreti che sono stati emanati nel corso dell'anno hanno in particolare interessato il Fondo dedicato alla costituzione della nuova società per il trasporto aereo sotto il controllo statale (3 miliardi nel 2020, come disposto dal decreto legge n. 34/2020) e le somme per i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato (1,5 miliardi in attuazione del decreto legge n.104/2020).

Tavola II.13.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2021-2023. COMPETENZA. (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2019 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2021-2023)		Bilancio 2020 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2021-2023)			Previsioni a legislazione vigente (l.v.) ⁽¹⁾ DLB 2021-2023			Variazione previsioni 2021 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2020 riclassificate		Variazione previsioni 2021 a legislazione vigente rispetto alle previsioni integrate 2020 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (2)	2021	2022	2023	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.286	2.363	2.350	2.355	2.355	2.364	2.355	2.275	14	0,6	9	0,4
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello	642	813	661	717	726	857	609	599	196	29,6	131	18,0
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	119.993	123.141	123.842	150.536	154.676	129.188	131.449	130.361	5.346	4,3	-25.488	-16,5
L'Italia in Europa e nel mondo	25.231	24.210	25.491	24.696	24.696	28.840	30.476	32.217	3.348	13,1	4.144	16,8
Difesa e sicurezza del territorio	20.762	21.980	22.587	23.417	23.453	22.843	22.424	22.264	306	1,4	-561	-2,4
Giustizia	8.767	9.384	9.153	9.406	9.433	9.162	9.006	9.096	8	0,1	-271	-2,9
Ordine pubblico e sicurezza	11.223	11.941	11.567	12.150	12.172	12.020	11.949	11.787	463	3,9	-152	-1,2
Soccorso civile	7.636	8.645	8.807	8.807	8.807	5.404	4.300	3.614	-65	-1,2	-3.998	-42,5
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	888	1.053	1.078	2.211	2.396	1.069	828	994	-9	-0,9	-1.328	-55,4
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	220	596	371	462	371	389	426	426	-29	-8,3	-135	-29,3
Competitività e sviluppo delle imprese	24.771	24.222	22.642	127.790	130.393	33.449	27.115	28.039	10.807	47,7	-96.944	-74,3
Regolazione dei mercati	45	50	45	46	46	45	42	42	0	-0,2	-1	-1,9
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.362	12.086	14.169	15.392	16.008	13.922	13.090	12.889	-246	-1,7	-2.085	-13,0
Infrastrutture pubbliche e logistica	3.604	3.924	7.138	7.282	7.282	4.949	4.974	4.949	-2.759	-38,7	-2.903	-39,9
Comunicazioni	741	761	1.035	1.066	1.066	808	929	649	69	7,8	-228	-22,0
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	310	317	286	693	851	197	198	192	-89	-31,0	-654	-76,8
Ricerca e innovazione	3.073	3.433	3.601	3.672	3.672	3.881	2.900	2.851	266	7,4	195	19,5
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.215	1.526	1.965	2.452	2.500	2.728	2.900	2.851	763	38,8	228	9,1
Casa e assetto urbanistico	313	490	322	991	1.011	408	223	182	76	23,0	-603	-59,6
Tutela della salute	1.288	1.581	1.408	2.903	2.903	1.318	1.180	1.147	-90	-6,4	-1.586	-54,6
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.594	2.700	2.268	2.923	3.182	1.914	1.721	1.656	-354	-15,6	-1.267	-39,8
Istruzione scolastica	48.376	49.787	48.495	49.961	50.537	49.795	47.262	45.522	1.300	2,7	-742	-1,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.573	8.650	8.902	9.249	9.252	9.381	9.532	9.537	479	5,4	129	1,4
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.288	39.509	41.287	45.665	46.034	42.393	43.372	43.920	1.106	2,7	-3.641	-7,9
Politiche previdenziali	96.402	96.383	102.312	104.049	108.123	105.385	106.999	109.698	3.073	3,0	-2.737	-2,5
Politiche per il lavoro	10.493	11.448	11.524	41.263	50.627	13.471	7.745	7.739	1.947	16,9	-37.156	-73,4
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.347	3.489	3.177	3.160	3.160	3.052	3.070	3.043	-125	-3,9	-108	-3,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.375	7.010	6.911	6.861	6.861	7.234	7.802	7.722	323	4,7	373	5,4
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	90.405	92.350	95.564	99.079	100.597	96.394	96.828	93.878	830	0,9	-4.203	-4,2
Giovani e sport	786	903	766	1.201	1.318	770	685	678	3	0,4	-548	-41,6
Turismo	44	48	43	138	138	46	45	45	2	5,0	-333	-88,0
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.308	3.582	3.251	3.265	3.265	3.778	3.724	3.627	413	12,3	513	15,7
Fondi da ripartire	11.138	12.159	12.195	8.674	8.103	13.149	14.275	14.707	954	7,8	5.046	62,3
Debito pubblico	300.050	300.575	305.437	332.603	332.603	363.406	350.374	434.502	57.968	19,0	30.799	9,3
Totale	869.499	871.112	897.424	1.104.942	1.129.549	983.411	961.924	1.044.692	85.988	9,6	-146.138	-12,9

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti dei dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

Tavola II.13.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2021-2023. CASSA. (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2019 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2021-2023)		Bilancio 2020 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2021-2023)			Previsioni a legislazione vigente (l.v.) ⁽¹⁾ DLB 2021-2023			Variazione previsioni vigente rispetto alle previsioni assettate previdenti iniziali 2020 riclassificate		Variazione previsioni 2021 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assettate integrate 2020 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	Previsioni assettate e ulteriori variazioni (2)	2021	2022	2023	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.286	2.363	2.350	2.355	2.355	2.364	2.355	2.275	14	0,6	9	0,4
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	643	837	661	771	780	858	609	599	196	29,7	78	10,0
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	134.900	138.296	129.331	155.947	160.088	137.509	135.006	132.821	8.178	6,3	-22.579	-14,1
L'Italia in Europa e nel mondo	25.232	24.242	25.492	24.693	24.693	28.840	30.476	32.217	3.348	13,1	4.145	16,8
Difesa e sicurezza del territorio	21.805	23.005	22.917	23.748	23.784	22.948	22.431	22.254	31	0,1	-836	-3,5
Giustizia	9.153	9.879	9.197	9.553	9.580	9.196	9.006	9.096	0	0,0	-383	-4,0
Ordine pubblico e sicurezza	11.331	12.318	11.737	12.369	12.391	12.057	11.937	11.763	320	2,7	-335	-2,7
Soccorso civile	7.744	8.563	5.554	9.005	9.600	8.898	4.300	3.614	344	6,2	-3.701	-38,6
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.068	1.284	1.112	2.366	2.551	1.076	828	994	-36	-3,2	-1.475	-57,8
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	220	753	382	462	553	327	426	389	-56	-14,5	-227	-41,0
Competitività e sviluppo delle imprese	24.998	25.106	22.772	129.011	131.615	58.182	34.156	40.586	35.460	156,1	-73.433	-55,8
Regolazione dei mercati	60	61	63	63	63	45	42	42	-19	-29,3	-18	-29,1
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	12.350	14.605	14.974	16.310	16.926	14.166	13.073	12.873	-808	-5,4	-2.760	-16,3
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.331	6.674	5.086	5.124	5.189	4.919	4.496	4.496	-167	-3,3	-269	-5,2
Comunicazioni	750	1.002	1.115	1.267	1.267	827	945	649	-288	-25,8	-440	-34,7
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	416	361	361	767	926	197	198	192	-163	-45,2	-728	-78,7
Ricerca e innovazione	3.190	3.808	3.702	3.956	3.976	3.941	4.018	3.831	239	6,5	-35	-0,9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.888	2.214	2.162	2.679	2.727	3.198	2.978	2.855	1.036	47,9	471	17,3
Casa e assetto urbanistico	391	628	375	1.080	1.100	413	223	182	39	10,3	-687	-62,4
Tutela della salute	1.332	1.696	1.541	3.039	3.039	1.387	1.180	1.147	-154	-10,0	-1.652	-54,4
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche	2.849	3.082	2.421	3.154	3.413	2.050	1.721	1.656	-370	-15,3	-1.362	-39,9
Istruzione scolastica	49.105	51.083	48.817	50.370	50.946	50.295	47.262	45.522	1.478	3,0	-651	-1,3
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.673	8.883	9.061	9.433	9.436	9.481	9.532	9.537	420	4,6	45	0,5
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	91.509	41.067	41.362	45.883	46.252	42.398	43.372	43.890	1.036	2,5	-3.854	-8,3
Politiche previdenziali	96.645	96.531	102.312	104.108	108.182	105.385	106.995	109.698	3.073	3,0	-2.797	-2,6
Politiche per il lavoro	14.711	15.661	12.277	41.882	51.246	14.477	8.244	8.328	2.201	17,9	-36.769	-71,7
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.551	4.257	3.188	3.171	3.171	3.083	3.070	3.042	-105	-3,3	-88	-2,8
Sviluppo e riequilibrio territoriale	1.330	2.165	1.741	1.691	1.691	3.306	3.822	4.684	1.565	89,9	1.615	95,5
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	94.073	94.151	95.944	99.687	101.196	99.859	97.502	94.409	3.915	4,1	-1.337	-1,3
Giovanità e sport	799	1.027	789	1.241	1.358	787	685	678	-2	-0,2	-571	-42,0
Turismo	51	54	43	138	378	47	45	45	4	9,1	-331	-87,5
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.383	4.002	3.381	3.336	3.350	3.779	3.711	3.627	398	11,8	429	12,8
Fondi da ripartire	18.498	3.965	19.795	15.038	14.467	19.449	20.548	22.560	-346	-1,7	4.983	34,4
Debito pubblico	303.050	300.975	332.603	332.603	332.607	363.536	350.374	434.502	58.098	19,0	30.929	9,3
Totale	904.314	904.598	907.403	1.116.300	1.140.896	1.026.281	975.556	1.065.051	118.879	13,1	-114.615	-10,0

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Le previsioni assettate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).

PAGINA BIANCA

APPENDICE

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO

PAGINA BIANCA

L'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2021-2023 presenta modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2020 per effetto **dell'istituzione di due Ministeri in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**.

Il **Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca** sono stati istituiti dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1. La ripartizione delle strutture, degli uffici e delle risorse tra i due dicasteri, inizialmente prevista entro metà 2020¹¹, ha visto una successiva proroga dei termini¹². La concreta attuazione in termini di articolazione degli stati di previsione del bilancio è pertanto compiuta a partire dal disegno di legge di bilancio 2021-2023.

In sintesi, le modifiche organizzative hanno comportato l'introduzione e la modifica di programmi esistenti, nonché una diversa articolazione delle azioni che sottostanno ad alcuni programmi. Per quanto attiene alle unità di voto, rispetto alla precedente legge di bilancio, nel disegno di legge di bilancio 2021-2023 risultano:

- **due programmi di nuova istituzione** del Ministero dell'università e della ricerca (missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**):
 - *23.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca*
 - *23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale*

Oltre agli effetti delle riorganizzazioni, l'articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi, nonché l'attuazione di nuovi interventi, che hanno determinato **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione**.

Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, vi è un cambio di denominazione dell'azione 32.4.9 che nel 2021 diventa "Iniziativa in materia di digitalizzazione e attuazione dell'agenda digitale italiana" (in precedenza era denominata "Attuazione dell'agenda digitale italiana") per dare evidenza agli interventi del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (le cui risorse vengono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) istituito nel corso del 2020¹³. Risulta invece **soppressa l'azione 33.1.5** "Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi" (del programma *33.1 Fondi da assegnare*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento.

Per il **Ministero dello sviluppo economico**, nell'ambito della missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** vi è una ricollocazione delle risorse per la riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale (RTN) nonché quelle per investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation; nel 2021 tali risorse passano al programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* mentre nel 2020 erano collocate nel programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico*.

¹¹ Articolo 3, comma 6 dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

¹² Il termine del 30 giugno 2020 è stato successivamente prorogato dall'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha stabilito che, a causa dello stato di emergenza epidemiologica, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

¹³ Articolo 239, decreto legge n. 34/2020.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, nel 2021 le spese per gli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione passano al programma *4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale* (missione **L'Italia nell'Europa e nel mondo**) mentre nel 2020 erano collocate nel programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**).

Per il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, a inizio 2020 il Governo ha ridefinito l'attribuzione delle competenze in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di meglio valorizzare le rispettive specificità, istituendo **due nuovi dicasteri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca**, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca¹⁴. L'attuazione del riordino è stata concretizzata tramite l'adozione di due regolamenti organizzativi¹⁵ e impatta sulla struttura degli stati di previsione del bilancio a partire dal disegno di legge di bilancio 2021-2023.

Al **Ministero dell'istruzione** sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema dell'istruzione scolastica e dell'istruzione tecnica superiore. E' articolato in due dipartimenti¹⁶, che insieme al Gabinetto costituiscono i tre distinti centri di responsabilità amministrativa. Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse della missione **Istruzione scolastica**, nell'ambito della quale vengono confermati i programmi di spesa già definiti nell'esercizio precedente. Le uniche modifiche si rilevano per il programma *22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica*, con il cambiamento della denominazione dell'azione 22.8.8 in "Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica" (in luogo di "Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica") tesa a sottolineare l'importanza dell'indirizzo del Ministero in materia di valutazione dell'istruzione scolastica. Per quanto riguarda la missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, il Ministero dell'istruzione acquisisce quota parte delle risorse dei programmi *32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al **Ministero dell'università e della ricerca** sono state, invece, attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Il Ministero si articola in cinque direzioni generali¹⁷ coordinate da un Segretariato generale, configurandosi in tal modo sette centri di responsabilità amministrativa (compreso il Gabinetto del Ministro). Al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse della missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria** che tuttavia risulta modificata nell'articolazione per programmi di spesa. Per una più efficace rappresentazione in bilancio delle funzioni svolte, sono stati **istituiti due nuovi programmi**, che assicurano tra l'altro il criterio di affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità¹⁸. Si tratta del

¹⁴ Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.

¹⁵ DPCM del 30 settembre 2020: Regolamento recante l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e Regolamento recante organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

¹⁶ Il Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione e il Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

¹⁷ Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore; Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio; Direzione generale della ricerca, direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione; Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

¹⁸ La Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, articolo 21, comma 2 prevede che la realizzazione di ciascun programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

- nuovo programma 23.4 *Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca*, affidato al Segretariato generale. Il nuovo programma, oltre all'azione delle spese di personale, include l'azione 23.4.2 "Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca" che acquisisce parte delle risorse dall'azione 23.2.4 "Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica", parte dall'azione 17.22.3 "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati" e parte dell'azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore". Il nuovo programma sostanzialmente riflette la funzione di coordinamento attribuita al Segretariato generale con l'acquisizione delle risorse del Fondo per il funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, delle risorse per studi e consulenze per attività di supporto alla programmazione, al riordino, al monitoraggio ed alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica nonché le risorse per il funzionamento degli organi collegiali del Ministero (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e Consiglio Universitario Nazionale);
- nuovo programma 23.5 *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale*, istituito per tener conto della centralità che la dimensione internazionale assume nei settori della formazione superiore e della ricerca. Il programma, oltre all'azione delle spese di personale, include tre azioni: l'azione 23.5.2 "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale" (ex azione 17.22.5 di uguale denominazione), l'azione 23.5.3 "Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi" (ex azione 17.22.6 di uguale denominazione) e l'azione 23.5.4 "Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore" (ex azione 23.1.5 di uguale denominazione).

Sempre nell'ambito della missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria** viene confermato il contenuto del *programma 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria*, mentre, a parità di denominazione rispetto all'esercizio precedente, vedono alcune modifiche i seguenti programmi:

- il programma 23.1 *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* perde l'azione 23.1.5 "Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore" che si sposta nel nuovo programma 23.5 mantenendo la propria denominazione; inoltre parte delle risorse dell'azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore" confluiscono nel nuovo programma 23.4 nell'azione 23.4.2;
- il programma 23.2 *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* cede parte delle risorse dell'azione 23.2.4 "Supporto alla programmazione degli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica" al nuovo programma 23.4 nell'azione 23.4.2 "Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca" (si tratta delle spese di funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale);

Al Ministero dell'università e della ricerca è attribuita, inoltre, la missione **Ricerca e innovazione** con il programma 17.22 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* che vede una revisione delle azioni sottostanti. In particolare, oltre all'azione per le spese di personale:

- nell'azione 17.22.3 "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati" confluiscono per intero le risorse dell'azione 17.22.7 "Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico" (ora **soppressa**)
- l'azione 17.22.5 "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale" e l'azione 17.22.6 "Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla

ricerca che discendono da obblighi governativi” sono **soppresse** confluendo nel nuovo programma *23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale*.

Per quanto riguarda la missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, il Ministero dell’università e della ricerca acquisisce quota parte delle risorse spettanti dei programmi *32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il programma *32.2 Indirizzo politico* **comprende ora anche l’azione 32.2.5** “Esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”. Si tratta di un’azione introdotta nel corso della gestione 2020 per l’attuazione del decreto legge n. 18 del 2020 e finalizzata alla gestione di un apposito Fondo per le straordinarie esigenze connesse all’emergenza Covid-19.

Nel caso del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nell’ambito della missione **Infrastrutture pubbliche e logistica** viene fatta una ricollocazione del Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche dal programma *14.10 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (precedentemente *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*) al programma *14.11 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali* (precedentemente denominato *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*).

Per il **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo** nel 2021 vi è una ricollocazione di risorse tra programmi nell’ambito della missione **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**. In particolare, il programma *21.16 - Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane* acquisisce le risorse per il funzionamento dell’Antenna della Cultura (si tratta di un intervento connesso ad un progetto europeo di cooperazione culturale) che nel 2020 erano collocate nel programma *21.14 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*. Quest’ultimo programma acquisisce, invece, nel 2021 le risorse per l’attuazione degli interventi del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" che prima erano collocate nel programma *21.15 Tutela del patrimonio culturale*. Si evidenzia, infine, l’istituzione della nuova azione *21.14.6* “Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell’emergenza COVID 19” avvenuta nel corso del 2020 in attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 18/ 2020 (articolo 89) che ha previsto due specifici fondi, uno per la spesa di parte corrente e uno per quella di conto capitale, per assegnare risorse agli operatori dei settori spettacolo, cinema e audiovisivo tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID.

Per il **Ministero della salute**, nell’ambito della missione **Tutela della salute** il programma *20.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* cede nel 2021 le risorse relative al contributo per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) al programma *20.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure*, nonché quelle relative al Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno al programma *20.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione*.

Legenda:

Programma o azione non modificato
Programma o azione soppressa
<u>Nuovo programma o nuova azione</u>
<u>Programma o azione modificato nella denominazione e nel contenuto</u>
<u>Programma o azione modificato nel contenuto e non nella denominazione</u>
Programma o azione modificato nella denominazione e non nel contenuto
Azione spostata
<u>Azione spostata modificata nella denominazione e nel contenuto</u>
<u>Azione spostata modificata nella denominazione e non nel contenuto</u>

Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(MI)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(MUR)

2020		2021	
Programma 017.022 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata		Programma 017.022 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	0002	Interventi integrati di ricerca e sviluppo
0003	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	0003	<i>Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati</i>
0004	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	0004	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica
0005	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale		
0006	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi		
0007	Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico		
Programma 022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione		Programma 022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0003	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	0003	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica


Parte delle risorse spostate in MUR 023.004.0002

Risorse spostate in MUR 023.005.0002

Risorse spostate in MUR 023.005.0003

Risorse spostate in MUR 023.005.0002

(segue) Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca



(segue) Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)		MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MUR)		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)	
2020		2021		2021	
Programma 022.015 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale 0001 Spese di personale per il programma Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Programma 022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione 0001 Spese di personale per il programma Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali Programma 022.017 Istruzione del primo ciclo 0001 Spese di personale per il programma (docenti) 0002 Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) 0004 Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo 0005 Continuità del servizio scolastico 0006 Miglioramento dell'offerta formativa		Parte di risorse da EX MIUR 017.022.0003		Programma 022.015 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale 0001 Spese di personale per il programma Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Programma 022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione 0001 Spese di personale per il programma Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali Programma 022.017 Istruzione del primo ciclo 0001 Spese di personale per il programma (docenti) 0002 Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA) Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno) 0004 Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo 0005 Continuità del servizio scolastico 0006 Miglioramento dell'offerta formativa	
EX MIUR 017.022.0006		EX MIUR 017.022.0005		Parte delle risorse spostate in MUR 023.004.0002	
Risorse spostate in MUR 023.005.0003		Risorse spostate in MUR 023.005.0002		Risorse spostate in MUR 023.005.0002	

(segue) Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)		MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MUR)		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)	
2020		2021		2021	
Programma 022.018 Istruzione del secondo ciclo				Programma 022.018 Istruzione del secondo ciclo	
0001	Spese di personale per il programma (docenti)			0001	Spese di personale per il programma (docenti)
0002	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)			0002	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)
0003	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)			0003	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)
0004	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo			0004	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo
0005	Continuità del servizio scolastico			0005	Continuità del servizio scolastico
0006	Miglioramento dell'offerta formativa			0006	Miglioramento dell'offerta formativa
Programma 022.019 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione				Programma 022.019 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	
0001	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo			0001	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo
0002	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo			0002	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo
0003	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento			0003	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento
0004	Spese di personale per il programma			0004	Spese di personale per il programma

EX MIUR 017.022.0005	EX MIUR 017.022.0006	EX MIUR 017.022.0003
Parte di risorse da EX MIUR 017.022.0003		

Parte delle risorse spostate in MUR 023.004.0002	Risorse spostate in MUR 023.005.0002
--	--------------------------------------

Risorse spostate in MUR 023.005.0003

(segue) Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MUR)** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)**



(segue) Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)		MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MUR)		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)	
EX MIUR 017.022.0005 Parte di risorse da EX MIUR 023.002.0004 EX MIUR 017.022.0006		EX MIUR 023.001.0005 Parte di risorse da EX MIUR 023.001.0002 Parte di risorse da EX MIUR 017.022.0003		2021	
Programma 023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria 0001 Spese di personale per il programma 0002 Finanziamento delle università statali 0003 Contributi a favore delle università non statali 0004 Interventi di edilizia universitaria 0005 Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario 0006 Ammortamento mutui per edilizia universitaria		Programma 023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria 0001 Spese di personale per il programma 0002 Finanziamento delle università statali 0003 Contributi a favore delle università non statali 0004 Interventi di edilizia universitaria 0005 Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario 0006 Ammortamento mutui per edilizia universitaria <u>Programma 023.004 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca</u> 0001 Spese di personale per il programma <u>Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca</u> 0002		2021	
0001 Spese di personale per il programma 0002 Finanziamento delle università statali 0003 Contributi a favore delle università non statali 0004 Interventi di edilizia universitaria 0005 Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario 0006 Ammortamento mutui per edilizia universitaria		<u>Programma 023.005 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale</u> 0001 Spese di personale per il programma 0002 Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale 0003 Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi 0004 Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore		2021	

(segue) Schema 1 Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e ricerca

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)

2020	
Programma 032.002	Indirizzo politico
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
Programma 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA (MIUR)

2021	
Programma 032.002	Indirizzo politico
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0005	Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Programma 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
(MI)

2021	
Programma 032.002	Indirizzo politico
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
Programma 032.003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

Schema 2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2020	
Programma 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
0001	Spese di personale per il programma (personale militare)
0002	Spese di personale per il programma (personale civile)
0003	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
0004	Trattamenti provvisori di pensione
0005	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
0006	Salvaguardia della vita umana in mare
0007	Sicurezza e controllo della navigazione
0008	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
Programma 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
0003	Interventi per la sicurezza stradale
Programma 013.002 Autotrasporto ed intermodalità	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sistemi e servizi di trasporto intermodale
0003	Interventi in materia di autotrasporto
Programma 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
Programma 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie
0003	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
0004	Interventi a favore delle linee metropolitane
0005	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

2021	
Programma 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
0001	Spese di personale per il programma (personale militare)
0002	Spese di personale per il programma (personale civile)
0003	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
0004	Trattamenti provvisori di pensione
0005	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
0006	Salvaguardia della vita umana in mare
0007	Sicurezza e controllo della navigazione
0008	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto
Programma 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione
0003	Interventi per la sicurezza stradale
Programma 013.002 Autotrasporto ed intermodalità	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sistemi e servizi di trasporto intermodale
0003	Interventi in materia di autotrasporto
Programma 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo
Programma 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie
0003	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali
Programma 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale
0004	Interventi a favore delle linee metropolitane
0005	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

(segue) Schema 2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2020		2021	
Programma 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		Programma 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	0002	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
0003	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	0003	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne
0004	Infrastrutture portuali	0004	Infrastrutture portuali
0005	Interventi per l'industria navalmeccanica	0005	Interventi per l'industria navalmeccanica
Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici		Programma 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi nel settore idrico ed elettrico	0002	Interventi nel settore idrico ed elettrico
0003	Interventi in materia di dighe	0003	Interventi in materia di dighe
Programma 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni		Programma 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	0002	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche
Programma 014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità		Programma 014.010 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Opere di preminente interesse nazionale	0002	<i>Opere di preminente interesse nazionale</i>
0003	Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	0003	<i>Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio</i>
0004	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	0004	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
0005	Accordi internazionali e grandi eventi	0005	Accordi internazionali e grandi eventi
0006	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	0006	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
0007	Infrastrutture carcerarie	0007	Infrastrutture carcerarie
0008	Realizzazione del sistema MOSE	0008	Realizzazione del sistema MOSE
0009	Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità		
Programma 014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali		Programma 014.011 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali ed autostradali	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	0002	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità
0003	Infrastrutture autostradali in concessione	0003	Infrastrutture autostradali in concessione
0004	Contributi per la realizzazione di opere viarie	0004	Contributi per la realizzazione di opere viarie
0005	Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri	0005	Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri
0006	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	0006	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali
		0007	<i>Pianificazione strategica, progetti internazionali, infrastrutture per la mobilità sostenibile</i>

(segue) Schema 2 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2020	
Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e territoriali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Edilizia residenziale sociale
0003	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
Programma 032.02 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

2021	
Programma 019.02 Politiche abitative, urbane e territoriali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Edilizia residenziale sociale
0003	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo
Programma 032.02 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

1. La Nota integrativa – significato e riferimenti normativi

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11 lettera a) e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati e modificati dal Decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva Legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)¹⁹ e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato²⁰.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)²¹.

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative al DLB 2021-2023.

- 1) Gli **obiettivi** delle Note integrative, sono definiti, con riferimento a ciascun programma, e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività

¹⁹ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

²⁰ Le azioni dovrebbero indicare le finalità della spesa avendo riguardo alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

²¹ Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.*).

A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi ma le azioni devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

- 2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente²².
- 3) L'associazione delle azioni agli obiettivi, comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
- 4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non coincideranno necessariamente con la totalità di tali risorse**.
- 5) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»²³. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (*cf. più avanti*). Nel piano degli obiettivi delle Note Integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono espresse, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
 - le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

²² Un'amministrazione può perseguire una politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

²³ Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

- A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
- il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
 - altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).
- 6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione²⁴. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, **anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.**
- 7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
- 8) In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), **le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa.** Va tenuto presente che le previsioni di cassa, a seguito delle disposizioni di cui al sopracitato D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti.
- 9) Nella individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (*o benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori²⁵.
- 10) Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009, favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative e Piano della performance.** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti**

²⁴ E' il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali, o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

²⁵ Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) **I. di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) **I. di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) **i. di realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) **I. di impatto (Outcome)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

e non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance.

- 11) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle **azioni** sottostanti e riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi (*cf. punti 5 e 6*). Gli stessi criteri devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche per cassa.
- 12) L'articolo 10, comma 10-bis della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della Legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze, la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate, ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.
- 13) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.3 "servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza," trasversale a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa²⁶ individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)²⁷. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2021-2023

La Nota Integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.), i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento²⁸.

²⁶ Come anticipato, secondo il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

²⁷ L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

²⁸ È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate “spese di personale del programma” che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall’amministrazione.
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni “spese di personale” e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3. Riorganizzazione dei Ministeri sulla base di provvedimenti normativi

La programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento contenuta nelle Note Integrative tiene conto di quanto contenuto nel decreto legge n. 1 del 9 gennaio 2020 convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 che prevede la riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca. Tale norma istituisce due differenti dicasteri, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca. Se l’articolazione organizzativa del Ministero dell’Istruzione resta invariata al netto della fuoriuscita del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, il secondo dicastero prevede una struttura organizzativa per direzioni generali.

4. Considerazioni sulla qualità dei contenuti della Nota integrativa al DLB 2021-2023

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018- 20, che impattano su alcuni contenuti, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l’esigenza di privilegiare indicatori di *outcome*, la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono scontare, alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note Integrative a DLB 2021-2023 emergono elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall’amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all’azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all’azione, limitandosi cioè a declinare l’azione in forma di obiettivo.
- Le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l’attuazione di politiche di propria competenza, continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l’avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal

ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 13 del 27 maggio 2020 (*cfr punto 6 del paragrafo 1*).

- Si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.*), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota Integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **Piano delle performance**.
- Si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso ad indicatori generici e indiretti (*riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa.
- Si riscontra, in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori (*indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc*)
- L'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (*gli indicatori qualificati come di impatto sono circa l'8% del totale*), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta.
- In diversi casi i criteri di formulazione delle previsioni sono generici e poco significativi e non in linea con le indicazioni fornite con la citata circolare n. 13 del 2020, anche quando sarebbe possibile esplicitare in modo più chiaro i parametri utilizzati per definire gli stanziamenti.

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note Integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2021-2023.

CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO - ANALITICO 2021 -2023

PAGINA BIANCA

1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)²⁹.

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato. I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*³⁰) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli³¹, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse.

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi,

²⁹ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

³⁰ Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a prescindere da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

³¹ Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97.

introdotta, dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le missioni sono 34 e i programmi sono 177.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere “trasversali”, o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l’unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell’ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell’ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all’intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda l’impatto dell’introduzione delle “azioni” (art. 25-bis della l. n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, a partire dal Budget 2020-2022 sono state introdotte delle funzioni attraverso le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano delle percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da “spese di personale per il programma” dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4).

Le nuove funzioni non hanno ancora effetto sulla struttura e sull’articolazione delle previsioni di costo del Budget 2021-2023, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, né sulle connesse operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l’ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o i servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo dei Centri di responsabilità (art. 23 l. n. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e

corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo si distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell'ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri, invece, l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

I centri di responsabilità amministrativa delle previsioni 2021-2023 sono 112, mentre i centri di costo sono 1.031.

1.5. Riassetto organizzativo che interessano il Budget 2021-2023

Le previsioni per il triennio 2021-2023 tengono conto di quanto contenuto nel decreto legge n. 1 del 9 gennaio 2020 convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 che prevede la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Tale norma istituisce due differenti dicasteri, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della ricerca. Se l'articolazione organizzativa del Ministero dell'Istruzione resta invariata al netto della fuoriuscita del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, il secondo dicastero prevede una struttura organizzativa per direzioni generali con 7 centri di responsabilità e 9 centri di costo, ivi compreso il Segretariato generale.

1.6. Contenuto del Budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell'anno dai centri

di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni** (*comprehensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e dell'Irap*) e dagli altri costi del personale (*buoni pasto, altri compensi, etc*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per turn over nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale³².

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggr. e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti**, rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel Budget sono esposti anche:

- i **Costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari;
- gli **Oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni;
- i **Fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

I valori dei Costi dislocati (trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare esposti nel Budget coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione finanziario³³.

³² Le previsioni quantitative del personale sono inserite nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) per la formazione degli stanziamenti di bilancio. La difformità fra i due valori (anni persona da utilizzare e anni persona da pagare) può derivare, se disposto da apposita normativa, da personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altre casistiche simili, pagato dai Centri di Responsabilità di provenienza e non da quelli che li utilizzano.

³³ Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il Budget comprenda anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2021-2023 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 13 del 2020.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2021-2023, contenenti, come già accennato, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *Tavola IV.1*, che espone i costi del triennio di previsione;
 - *Tavola IV.2*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2021 e gli anni precedenti 2020 e 2019;
 - *Tavola IV.3*, che espone i costi per il triennio di previsione per tutte le missioni e programmi;
 - *Figura IV.1*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
 - *Tavola IV.4*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
 - *Tavola IV.5*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2021-2023

La **Tavola IV.1** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2021, 2022 e 2023 con la relativa distribuzione percentuale.

La **Tavola IV.2** riporta il confronto dei Costi propri delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2021, il Budget rivisto 2020 e il Consuntivo 2019, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti, con la relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole si evince:

- il **costo del personale**, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, nel triennio 2021-23, mostra un leggero aumento tra il 1° anno di budget ed il secondo, mentre è evidente una diminuzione nell'ultimo anno di budget, (**Tavola IV.1**), attribuibile per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato la consistente diminuzione per l'anno 2023.

Il costo del personale del primo anno di previsione, inoltre, presenta un lieve incremento sia rispetto al 2020 che al Consuntivo 2019 (**Tavola IV.2**); tale incremento, attribuibile alle **Retribuzioni**, rispetto al 2019, si rileva soprattutto sul Ministero della Giustizia che prevede un consistente aumento degli anni persona sia sul Dipartimento Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi che sul Dipartimento della Amministrazione penitenziaria. Anche il Ministero della Difesa presenta un aumento delle retribuzioni rispetto al 2019 che si concentra sull'Arma dei carabinieri bilanciato da una diminuzione della stessa voce sulla Marina militare.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2019 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione, che prevede minori costi per *Incarichi conferiti al personale e Contributi aggiuntivi*. In tali voci sono quantificati i costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie che risultano di difficile quantificazione nelle fasi previsionali. Inoltre la diminuzione presente su tale aggregato, è attribuibile al Ministero della Difesa che presenta minori costi per Incarichi conferiti al personale e non include nella fase di previsione le indennità al personale impiegato nelle missioni all'estero, che vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo.

- i **costi di gestione** presentano un andamento decrescente nel triennio in esame (**Tavola IV.1**), mentre, se risultano decrescenti rispetto al Budget rivisto 2020, rispetto al Consuntivo 2019 (**Tavola IV.2**), è presente un leggero aumento imputabile ai **Beni di consumo**.

Nel dettaglio, i **Beni di consumo** che diminuiscono nel triennio di previsione, mostrano, invece, un incremento significativo rispetto al Consuntivo 2019. In particolare su tale aggregato, l'incremento è determinato dal Ministero dell'Istruzione, che evidenzia un aumento generalizzato su tutte le voci sottostanti.

Anche il Ministero dell'Interno prevede un aumento sul Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per maggiori costi riferiti alle voci *Vestiario e Materiale informatico*.

Relativamente all'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, la variazione negativa rispetto agli anni precedenti, ed in particolare rispetto al 2019, è determinata soprattutto dai minori costi previsti dal Ministero dell'Istruzione per la *Manutenzione ordinaria immobili* (Scuole belle) e dal Ministero della Difesa che presenta minori costi sulla maggior parte delle voci sottostanti l'aggregato. Come noto, il Ministero non prevede in questa fase gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero.

- i **costi straordinari e speciali** sono in leggero aumento tra il 2021 e 2022 per ritornare nel terzo anno del triennio ad un valore in linea con il 2021. Rispetto alle fasi precedenti, invece, si rileva un aumento da attribuire principalmente al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla voce di costo **Servizi finanziari**.
- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per i primi due anni del triennio per poi diminuire nel 2023. L'aumento tra 2021 e 2022 è attribuibile principalmente al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa che prevedono maggiori **investimenti** soprattutto nei **Beni mobili** – *Hardware, Impianti e attrezzature, Armi pesanti e Mezzi di trasporto leggeri*. Nel confronto con il consuntivo 2019, gli **ammortamenti** presentano un aumento in gran parte riconducibile al Ministero della Giustizia che programma maggiori **investimenti** per *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo, Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature e Beni immobili* – *Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo*.

La **Tavola IV.3** espone i costi propri e i costi dislocati per missione e programma e la **Figura IV.1** espone, in forma grafica, i costi propri per Missione relativi al triennio. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali);
- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia); la 25 *Politiche previdenziali* (che si concretizzano con trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali).

Nella **Tavola IV.4** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2021-2023 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale.

La **Tavola IV.5** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2021 - 2023 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

Tavola IV.1
BUDGET DELLO STATO 2021
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in migliaia Euro)

Piano dei Conti	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2023	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	83.323.490	85,83	12,43	83.835.055	85,95	12,52	81.403.911	85,73	12,30
Retribuzioni	81.080.494	83,52	12,10	81.637.016	83,69	12,19	79.207.217	83,41	11,97
Altri costi del personale	2.242.996	2,31	0,33	2.198.039	2,25	0,33	2.196.694	2,31	0,33
COSTI DI GESTIONE	8.267.167	8,52	1,23	8.133.914	8,34	1,21	8.073.657	8,50	1,22
Beni di consumo	1.353.947	1,39	0,20	1.318.587	1,35	0,20	1.267.178	1,33	0,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.363.096	6,55	0,95	6.239.460	6,40	0,93	6.248.381	6,58	0,94
Altri costi	550.124	0,57	0,08	575.868	0,59	0,09	558.098	0,59	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.573.758	3,68	0,53	3.574.579	3,66	0,53	3.573.627	3,76	0,54
Costi straordinari	6.462	0,01	0,00	6.470	0,01	0,00	6.478	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	83.449	0,09	0,01	83.452	0,09	0,01	83.054	0,09	0,01
Servizi finanziari	3.483.847	3,59	0,52	3.484.657	3,57	0,52	3.484.096	3,67	0,53
AMMORTAMENTI	1.919.083	1,98	0,29	1.997.809	2,05	0,30	1.905.927	2,01	0,29
Totale Costi	97.083.498	100,00	14,49	97.541.357	100,00	14,57	94.957.122	100,00	14,35
ONERI FINANZIARI	81.507.091	14,22	12,16	82.406.261	14,41	12,31	85.692.458	15,12	12,95
Oneri finanziari	81.507.091	14,22	12,16	82.406.261	14,41	12,31	85.692.458	15,12	12,95
COSTI DISLOCATI	473.762.540	82,66	70,69	464.843.188	81,27	69,43	457.935.136	80,80	69,20
Trasferimenti correnti	373.593.672	65,19	55,74	362.209.835	63,33	54,10	360.160.767	63,55	54,43
Contributi agli investimenti	91.061.202	15,89	13,59	97.304.273	17,01	14,53	92.232.016	16,27	13,94
Altri trasferimenti in c/capitale	9.107.666	1,59	1,36	5.329.080	0,93	0,80	5.542.353	0,98	0,84
FONDI DA ASSEGNARE	17.858.423	3,12	2,66	24.703.728	4,32	3,69	23.141.425	4,08	3,50
Fondi Speciali	975.376	0,17	0,15	1.199.186	0,21	0,18	1.280.186	0,23	0,19
Altri fondi da ripartire	12.280.356	2,14	0,69	18.841.839	3,29	0,70	17.188.948	3,03	0,71
Fondi di riserva	4.602.691	0,80	1,83	4.662.703	0,82	2,81	4.672.291	0,82	2,60
Totale costi comuni dello Stato	573.128.054	100,00	85,51	571.953.177	100,00	85,43	566.769.019	100,00	85,65
TOTALE GENERALE	670.211.553		100,00	669.494.534		100,00	661.726.141		100,00

Tavola IV.2

BUDGET DELLO STATO 2021
Confronto per natura dei costi degli anni 2021, 2020, 2019
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2021 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	83.323.490	82.591.864	82.994.672	731.626	0,89	328.818	0,40
Retribuzioni	81.080.494	80.280.371	79.885.985	800.123	1,00	1.194.509	1,50
Altri costi del personale	2.242.996	2.311.493	3.108.687	(68.497)	(2,96)	(865.690)	(27,85)
COSTI DI GESTIONE	8.267.167	8.441.945	8.198.994	(174.778)	(2,07)	68.173	0,83
Beni di consumo	1.353.947	1.357.331	1.137.721	(3.384)	(0,25)	216.226	19,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.363.096	6.559.181	6.494.504	(196.086)	(2,99)	(131.409)	(2,02)
Altri costi	550.124	525.433	566.768	24.691	4,70	(16.644)	(2,94)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.573.758	3.019.388	2.872.526	554.371	18,36	701.232	24,41
Servizi finanziari	3.483.847	2.925.060	2.712.775	558.787	19,10	771.072	28,42
Costi straordinari	6.462	10.325	34.717	(3.863)	(37,41)	(28.255)	(81,39)
Esborso da contenzioso	83.449	84.003	125.034	(554)	(0,66)	(41.585)	(33,26)
AMMORTAMENTI	1.919.083	1.873.581	1.784.003	45.501	2,43	135.080	7,57
TOTALE GENERALE	97.083.498	95.926.778	95.850.195	1.156.720	1,21	1.233.304	1,29

Tavola IV.3/1

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.423.988	2.423.988		2.491.178	2.491.178		2.421.678	2.421.678
Organi costituzionali		1.745.012	1.745.012		1.745.512	1.745.512		1.746.012	1.746.012
Presidenza del Consiglio dei Ministri		678.976	678.976		745.666	745.666		675.666	675.666
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	510.345	52.267	562.612	509.009	52.267	561.276	508.570	51.267	559.837
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	510.345	52.267	562.612	509.009	52.267	561.276	508.570	51.267	559.837
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	75.886	130.224.355	130.300.241	92.814	130.535.893	130.628.707	98.826	129.442.604	129.541.430
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		30.722.808	30.722.808		31.825.808	31.825.808		31.972.623	31.972.623
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		81.988.870	81.988.870		81.709.980	81.709.980		81.789.550	81.789.550
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	4.908	15.274.946	15.279.854	4.789	14.652.384	14.657.173	4.633	13.251.230	13.255.863
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		538.580	538.580		488.580	488.580		487.080	487.080
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.297	1.155	29.452	28.316	1.155	29.471	28.335	1.155	29.490
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	42.681	2.085	44.766	59.710	2.085	61.794	65.858	2.085	67.943

Tavola IV.3/2

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.695.911	1.695.911		1.855.901	1.855.901		1.938.881	1.938.881
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	859.238	63.327.882	64.187.120	866.444	72.194.831	73.061.276	870.923	76.034.380	76.905.303
Comunicazione in ambito internazionale	5.115		5.115	5.129		5.129	5.084		5.084
Cooperazione allo sviluppo	10.456	1.080.497	1.090.953	10.445	948.937	959.383	10.391	836.166	846.558
Cooperazione economica e relazioni internazionali	13.869	23.136	37.005	13.504	23.085	36.590	13.300	23.115	36.416
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	22.559	1.052	23.611	22.422	1.052	23.474	22.352	1.052	23.404
Integrazione europea	10.343	15.569	25.912	10.353	9.569	19.922	10.281	9.569	19.850
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.418	58.920	68.338	9.365	67.420	76.785	9.293	25.920	35.213
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		61.520.000	61.520.000		70.500.000	70.500.000		74.488.000	74.488.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		130.363	130.363		133.724	133.724		134.813	134.813
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	601.018	22	601.040	602.384	22	602.406	604.756	22	604.778
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	112.851	55.264	168.114	112.549	54.964	167.513	112.754	47.664	160.418

3

Tavola IV.3/3

BUDGET DELLO STATO 2021
Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.518	435.713	451.231	15.528	448.713	464.241	15.488	460.713	476.200
Protocollo internazionale	9.880		9.880	9.954		9.954	10.096		10.096
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	38.758	7.346	46.104	45.294	7.346	52.640	47.631	7.346	54.977
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli spettivi.	9.454		9.454	9.515		9.515	9.495		9.495
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.752.721	55.257	18.807.978	18.503.468	48.164	18.551.632	18.209.037	48.271	18.257.307
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.295.847		6.295.847	6.359.155		6.359.155	6.424.191		6.424.191
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.554.386		3.554.386	3.373.476		3.373.476	3.131.081		3.131.081
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.268.981	82	2.269.062	2.224.155	82	2.224.237	2.179.580	82	2.179.661
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.633.866		5.633.866	5.560.926		5.560.926	5.498.902		5.498.902
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	999.642	55.175	1.054.817	985.755	48.082	1.033.837	975.284	48.189	1.023.472
06 - Giustizia	8.553.281	531.828	9.085.110	8.481.499	531.885	9.013.384	8.623.767	535.587	9.159.354
Amministrazione penitenziaria	2.972.197	143.336	3.115.533	3.049.501	143.336	3.192.837	3.099.373	143.336	3.242.709

92

Tavola IV.3/4

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Autogoverno della magistratura		32.500	32.500		32.500	32.500		32.500	32.500
Giustizia amministrativa		184.979	184.979		185.036	185.036		190.738	190.738
Giustizia civile e penale	5.074.334	20.000	5.094.334	4.925.261	20.000	4.945.261	5.018.176	18.000	5.036.176
Giustizia minorile e di comunità	280.506	1.563	282.069	281.001	1.563	282.564	280.994	1.563	282.557
Giustizia tributaria	199.920	7.450	207.370	199.645	7.450	207.094	199.103	7.450	206.553
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	26.324	142.000	168.324	26.092	142.000	168.092	26.121	142.000	168.121
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.283.531	1.025.972	10.309.503	9.279.361	1.044.454	10.323.815	9.236.315	1.003.447	10.239.762
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.353.049	3.607	1.356.656	1.365.324	3.607	1.368.931	1.368.545	3.600	1.372.144
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.839.507	20.950	6.860.457	6.821.341	20.950	6.842.291	6.773.390	20.950	6.794.341
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	334.060	130.316	464.376	336.381	148.816	485.196	338.744	107.816	446.560
Sicurezza democratica		871.058	871.058		871.040	871.040		871.040	871.040
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	756.915	41	756.956	756.315	41	756.356	755.636	41	755.677

Tavola IV.3/5

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
08 - Soccorso civile	2.535.232	3.476.136	6.011.368	2.563.705	2.318.237	4.881.942	2.565.797	891.007	3.456.804
Gestione del sistema nazionale di difesa civile									
Interventi per pubbliche calamità	6.507	1.038	7.545	6.537	1.038	7.575	6.431	1.038	7.469
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico		1.461.467	1.461.467		1.813.744	1.813.744		390.714	390.714
Protezione civile	2.528.725	19.884	2.548.609	2.557.168	20.384	2.577.553	2.559.366	20.384	2.579.750
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	116.329	1.190.442	1.306.771	117.198	483.071	600.269	116.391	478.871	605.262
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	46.010	609.947	655.957	45.777	395.321	441.098	45.229	400.105	445.635
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	11.702	580.494	592.196	11.490	367.287	378.777	11.074	555.671	566.745
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	58.618		58.618	59.930		59.930	59.788		59.788
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.319	255.569	275.888	20.283	317.393	337.676	19.814	320.370	340.184
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	15.390	199.908	215.298	15.362	245.608	260.970	15.296	274.709	290.005
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	4.929	55.661	60.591	4.921	71.785	76.706	4.518	45.661	50.179

Tavola IV.3/6

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	84.749	36.965.431	37.050.180	83.879	31.462.119	31.545.998	83.394	28.520.205	28.603.599
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	3.419		3.419	3.395		3.395	3.402		3.402
Incentivazione del sistema produttivo	11.835	4.768.471	4.780.306	11.850	3.404.410	3.416.259	11.885	6.785.410	6.797.295
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		2.062.095	2.062.095		437.095	437.095		405.095	405.095
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		26.303.805	26.303.805		24.516.305	24.516.305		20.057.805	20.057.805
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	39.638	48.611	88.250	39.483	42.111	81.595	39.209	42.111	81.321
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	11.334	3.775.431	3.786.765	11.317	3.055.181	3.066.497	11.161	1.222.766	1.233.928
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	18.522	7.018	25.540	17.834	7.018	24.852	17.736	7.018	24.754
12 - Regolazione dei mercati	9.482	32.818	42.301	9.184	30.758	39.942	9.103	30.758	39.861
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.482	32.818	42.301	9.184	30.758	39.942	9.103	30.758	39.861
13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	306.240	13.732.650	14.038.890	306.534	13.721.193	14.027.728	306.507	11.196.296	11.502.803
Autotrasporto ed intermodalità'	11.874	377.765	389.639	11.874	327.265	339.139	11.872	317.265	329.137

Tavola IV.3/7

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.063	704.589	707.652	3.055	458.023	461.078	3.060	750.867	753.926
Sostegno allo sviluppo del trasporto		5.919.264	5.919.264		6.405.277	6.405.277		3.458.750	3.458.750
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.856	96.992	99.847	2.856	93.992	96.848	2.856	43.992	46.847
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	4.162	6.043.373	6.047.535	4.162	5.955.068	5.959.230	4.161	6.225.171	6.229.332
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	276.043	1.213	277.256	276.242	595	276.837	276.107	595	276.702
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.241	589.455	597.696	8.346	480.974	489.319	8.451	399.656	408.107
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	135.833	4.359.256	4.495.089	140.266	5.063.214	5.203.479	140.441	4.862.619	5.003.060
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	95.746	778.858	874.604	100.309	739.704	840.013	100.314	673.362	773.676
Opere pubbliche e infrastrutture		800.000	800.000		1.310.000	1.310.000		1.505.000	1.505.000
Planificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	23.647	2.558.261	2.581.908	23.378	2.830.510	2.853.888	23.390	2.550.506	2.573.895
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.364		6.364	6.363		6.363	6.362		6.362
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.076	222.137	232.213	10.216	183.000	193.216	10.376	133.751	144.127

Tavola IV.3/8

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
15 - Comunicazioni	54.835	888.936	893.771	53.177	962.713	1.015.890	51.734	709.385	761.119
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.597		41.597	40.025		40.025	38.935		38.935
Planificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	5.409	4.728	10.137	5.542	4.728	10.270	5.296	4.728	10.025
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.829	197.603	205.432	7.610	327.703	335.313	7.503	75.175	82.678
Servizi postali		315.639	315.639		314.910	314.910		314.910	314.910
Sostegno al pluralismo dell'informazione		320.966	320.966		315.372	315.372		314.572	314.572
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.307	709.404	719.711	10.644	303.904	314.547	10.612	301.804	312.416
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	10.307	709.404	719.711	10.644	303.904	314.547	10.612	301.804	312.416
17 - Ricerca e innovazione	58.708	4.160.828	4.219.537	57.100	4.312.412	4.369.513	56.324	4.046.388	4.102.712
Ricerca di base e applicata		783.050	783.050		795.409	795.409		889.879	889.879
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	33.973	75.784	109.757	32.613	72.594	105.206	31.792	72.434	104.226
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.293	335.966	340.259	4.292	372.991	377.284	4.291	439.417	443.708

Tavola IV.3/9

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca per il settore zooprofilattico	728	33.254	33.982	728	33.254	33.982	728	33.254	33.982
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	6.894	2.932.602	2.939.495	6.863	3.037.992	3.044.855	7.042	2.611.232	2.618.274
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	12.821	173	12.994	12.604	173	12.777	12.471	173	12.644
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	626.104	987.180	1.613.284	630.940	695.947	1.326.886	642.343	647.204	1.289.547
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	496.293	27	496.321	494.789	27	494.816	505.182	27	505.210
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.680	36.550	40.230	4.658	21.816	26.474	4.751	18.163	22.914
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	7.277	362.230	369.507	7.822	208.170	215.993	7.885	206.230	214.115
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	12.988	68.997	81.985	13.711	16.997	30.708	13.775	10.997	24.772
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	26.498	17.265	43.764	27.800	7.268	35.069	28.013	4.268	32.282
Sostegno allo sviluppo sostenibile		7.500	7.500		5.500	5.500		5.000	5.000
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	4.413	243.390	247.803	5.342	291.048	296.389	5.479	286.898	292.376
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.162	8.416	11.578	3.216	6.316	9.533	3.247	6.316	9.563

Tavola IV.3/10

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	43.075	242.804	285.878	44.890	138.804	183.693	45.231	109.304	154.535
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	28.718		28.718	28.712		28.712	28.781		28.781
19 - Casa e assetto urbanistico	3.553	541.321	544.873	3.552	377.531	381.084	3.552	166.303	169.855
Politiche abitative e riqualificazione periferie		246.932	246.932		20.000	20.000		20.000	20.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.553	294.389	297.941	3.552	357.531	361.084	3.552	146.303	149.855
20 - Tutela della salute	216.525	1.736.579	1.953.104	213.961	1.199.978	1.413.939	211.160	1.175.407	1.386.268
Attività consultiva per la tutela della salute	2.848		2.848	2.777		2.777	2.692		2.692
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	6.788	19.614	26.402	6.647	19.614	26.260	6.083	19.614	25.697
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.580		2.580	2.515		2.515	2.511		2.511
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	45.754	481.912	527.667	44.895	80.740	125.635	43.895	81.381	125.276
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	21.831	338.769	360.599	21.657	303.341	324.997	21.485	282.129	303.614
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.115		13.115	13.080		13.080	13.079		13.079

Tavola IV.3/11

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.526		5.526	5.486		5.486	5.482		5.482
Sanita' pubblica veterinaria	26.606	42	26.647	26.186	42	26.228	25.869	42	25.910
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	8.483	5.927	14.411	8.158	5.927	14.085	7.736	5.927	13.663
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.864	100.650	107.514	6.840	650	7.490	6.707	650	7.357
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.168	789.665	795.833	5.760	789.665	795.425	5.689	785.365	791.055
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	69.962		69.962	69.960		69.960	69.933		69.933
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	879.744	1.172.622	2.052.366	819.872	1.022.855	1.842.727	801.425	1.009.806	1.811.230
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	3.573		3.573	3.585		3.585	3.595		3.595
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	8.824	2.519	11.343	8.750	2.519	11.269	8.836	2.519	11.355
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale	27.742		27.742	27.854		27.854	28.247		28.247
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.806	474.805	479.611	5.305	474.805	480.110	5.319	474.805	480.124
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	4.647	449.963	454.610	4.792	446.713	451.505	4.806	444.713	449.519

Tavola IV.3/12

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela dei beni archeologici	69.071	1.741	70.812	66.959	1.341	68.301	64.415	1.341	65.756
Tutela del patrimonio culturale	4.382	206.841	211.223	4.562	57.273	61.836	4.440	46.824	51.264
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	136.696	14.570	151.267	108.579	18.020	126.599	103.151	17.420	120.572
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	5.391	9.330	14.720	5.424	9.330	14.754	5.466	9.330	14.796
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	125.664	1.778	127.442	119.839	1.778	121.617	116.838	1.778	118.616
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	76.843	9.831	86.674	65.678	9.831	75.509	68.667	9.831	78.498
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	395.795	1.244	397.039	382.223	1.244	383.468	371.322	1.244	372.566
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.312		16.312	16.320		16.320	16.323		16.323
22 - Istruzione scolastica	45.953.533	2.382.013	48.335.545	46.630.540	2.714.756	49.345.296	44.248.349	2.381.636	46.629.985
Istituzioni scolastiche non statali		556.523	556.523		556.523	556.523		556.523	556.523
Istruzione del primo ciclo	30.000.238	500	30.000.738	30.504.182	500	30.504.682	28.782.896	500	28.783.396
Istruzione del secondo ciclo	15.766.679	100.300	15.866.979	15.932.816	100.300	16.033.116	15.265.192	100.300	15.365.492

Tavola IV.3/13

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	907	48.355	49.263	2.101	48.355	50.457	2.099	48.355	50.455
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	6.468	319.159	325.627	6.963	319.159	326.122	6.459	319.159	325.618
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	145.285	264.850	410.135	150.807	264.850	415.657	157.362	14.850	172.212
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	5.175		5.175	5.583		5.583	5.567		5.567
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	28.780	1.092.325	1.121.106	28.089	1.425.068	1.453.157	28.773	1.341.948	1.370.721
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	453.547	9.228.890	9.682.437	451.091	9.346.204	9.797.295	448.399	9.500.474	9.948.873
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	1.577	100.000	101.577	1.561	100.000	101.561	1.528	250.000	251.528
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	7.334	400.862	408.197	7.284	371.932	379.217	7.230	373.092	380.323
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	2.997	258.208	261.204	2.659	257.738	260.397	2.287	257.738	260.025
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	437.693	15.560	453.253	435.641	7.560	443.201	433.455	7.560	441.015
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.946	8.454.260	8.458.206	3.945	8.608.973	8.612.919	3.900	8.612.083	8.615.982
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39.411	41.916.816	41.956.227	42.551	42.149.729	42.192.280	45.502	42.283.808	42.329.309

Tavola IV.3/14

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		272.816	272.816		266.875	266.875		235.775	235.775
Garanzia dei diritti dei cittadini	16.021	114.000	130.021	15.789	114.000	129.789	15.727	114.000	129.727
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124	168.124		168.124	168.124		168.124	168.124
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		543.994	543.994		523.994	523.994		524.609	524.609
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni	17.018	55.499	72.518	20.087	69.349	89.437	22.773	69.099	91.872
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	6.372	40.726.755	40.733.127	6.674	40.971.160	40.977.834	7.002	41.135.973	41.142.976
Tutela della privacy		35.627	35.627		36.227	36.227		36.227	36.227
25 - Politiche previdenziali	6.590	106.774.832	106.781.422	6.593	105.282.942	105.289.535	6.721	109.357.292	109.364.014
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.590	95.900.170	95.906.760	6.593	94.394.880	94.401.473	6.721	98.523.731	98.530.452
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.874.662	10.874.662		10.888.062	10.888.062		10.833.562	10.833.562
26 - Politiche per il lavoro	21.357	19.467.514	19.488.871	21.759	8.021.819	8.043.578	22.023	7.704.009	7.726.033
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		338.905	338.905		339.106	339.106		339.195	339.195

Tavola IV.3/15

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.590	26.351	30.942	4.662	26.351	31.013	4.764	26.351	31.115
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		1.150.108	1.150.108		783.508	783.508		768.708	768.708
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6.121	64.679	70.801	6.085	65.679	71.764	5.962	62.679	68.641
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.064	17.887.471	17.893.535	6.297	6.807.174	6.813.471	6.428	6.507.076	6.513.504
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.582		4.582	4.716		4.716	4.870		4.870
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	59.073	3.081.146	3.140.219	59.620	3.091.146	3.150.766	60.579	3.070.946	3.131.525
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.963	10.000	12.963	3.023	10.000	13.023	3.093	10.000	13.093
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	56.110	1.833.778	1.889.889	56.598	1.843.778	1.900.376	57.486	1.823.578	1.881.064
Rapporti con le confessioni religiose		1.237.367	1.237.367		1.237.367	1.237.367		1.237.367	1.237.367
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		10.179.668	10.179.668		11.695.868	11.695.868		9.118.395	9.118.395
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		10.179.668	10.179.668		11.695.868	11.695.868		9.118.395	9.118.395
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.476.277	7.999.818	14.476.095	6.503.917	8.265.417	14.769.334	6.508.119	5.341.087	11.849.206

Tavola IV.3/16

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.993	4.655.169	5.148.162	492.923	4.426.925	4.919.848	493.253	4.531.874	5.025.127
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	69.157	35.733	104.890	70.331	28.819	99.150	71.122	29.402	100.224
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	238.744	110.430	349.175	247.504	95.180	342.684	255.904	72.100	328.004
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		348.185	348.185		348.673	348.673		349.133	349.133
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.411.108	31.035	2.442.143	2.433.072	31.035	2.464.107	2.432.817	31.022	2.463.838
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	22.570	2.386.450	2.409.020	22.945	3.023.600	3.046.545	23.107	23.250	46.357
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	65.486	370.515	436.002	65.152	248.883	314.034	64.657	242.305	306.962
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.836.400	62.300	2.898.700	2.836.400	62.300	2.898.700	2.836.400	62.300	2.898.700
Servizi finanziari e monetazione	139.033		139.033	139.033		139.033	139.033		139.033
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	200.786		200.786	196.558		196.558	191.827		191.827
30 - Giovani e sport		1.056.338	1.056.338		916.022	916.022		709.222	709.222
Attività ricreative e sport		713.504	713.504		565.614	565.614		564.014	564.014

Tavola IV.3/17

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		342.834	342.834		350.408	350.408		145.208	145.208
31 - Turismo	4.032	51.394	55.426	3.837	56.394	60.231	3.839	41.394	45.233
Sviluppo e competitività del turismo	4.032	51.394	55.426	3.837	56.394	60.231	3.839	41.394	45.233
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	976.716	1.017.833	1.994.549	1.058.557	920.104	1.978.661	1.047.553	831.359	1.878.912
Indirizzo politico	215.961	194.734	410.695	243.485	148.489	391.974	225.289	71.244	296.533
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	9.564	106.874	116.438	9.558	107.622	117.180	9.549	108.622	118.171
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	164.289	2.160	166.449	178.250	2.160	180.410	181.788	2.160	183.948
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	572.795	350.125	922.919	613.268	325.973	939.241	617.122	313.473	930.595
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.029	363.940	366.969	3.132	335.860	338.992	3.195	335.860	339.054
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	11.079		11.079	10.865		10.865	10.611		10.611
33 - Fondi da ripartire		2.805.557	2.805.557		2.933.254	2.933.254		3.225.254	3.225.254
Fondi da assegnare		805.557	805.557		933.254	933.254		1.225.254	1.225.254

Tavola IV.3/18

BUDGET DELLO STATO 2021

Costi degli anni 2021, 2022 e 2023 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi Propri	Costi dislocati	Costi totali
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE (*)	97.083.498	473.762.540	570.846.038	97.541.357	464.843.188	562.384.545	94.957.122	457.935.136	552.892.258

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI

Figura IV.1




Tavola IV.4/1

BUDGET DELLO STATO

Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2021, 2022, 2023 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	67.851	3.631.662.756	53.524	68.810	3.682.681.610	53.519	68.760	3.672.943.871	53.417
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.510	131.200.089	52.268	2.738	138.686.636	50.646	2.690	136.102.819	50.594
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	995	49.398.668	49.647	1.059	51.947.668	49.054	1.052	51.540.661	48.993
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	97.536	5.985.395.871	61.366	96.696	5.900.787.981	61.024	97.854	6.034.774.637	61.671
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.749	404.389.432	52.188	7.868	409.830.302	52.091	7.887	412.173.324	52.261
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.097.272	43.792.813.681	39.911	1.120.100	44.468.979.942	39.701	1.049.975	42.086.013.111	40.083
MINISTERO DELL'INTERNO	157.379	8.109.622.407	51.529	157.405	8.112.304.076	51.538	156.806	8.059.364.744	51.397
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.095	61.861.543	56.495	1.188	66.822.912	56.248	1.237	68.457.984	55.342
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	17.909	892.820.578	49.854	18.039	897.023.565	49.727	18.039	896.702.705	49.710
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8.907	437.620.287	49.130	8.900	435.240.387	48.906	8.889	432.803.920	48.690
MINISTERO DELLA DIFESA	294.647	15.081.480.178	51.185	293.885	15.017.305.127	51.099	292.967	14.933.903.968	50.975
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.400	74.438.248	53.163	1.411	74.638.541	52.895	1.389	73.547.541	52.964
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	15.769	699.070.708	44.332	14.995	663.870.609	44.273	14.438	638.662.838	44.234
MINISTERO DELLA SALUTE	3.030	193.856.172	63.971	2.983	190.951.125	64.018	2.943	188.396.892	64.009

Tavola IV.4/2

BUDGET DELLO STATO

Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2021, 2022, 2023 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
TOTALE GENERALE	1.774.050	79.545.630.619	44.838	1.796.076	80.111.070.480	44.603	1.724.926	77.685.389.015	45.037

BUDGET DELLO STATO
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2021, 2022 e 2023
(in euro)

	2021	2022	2023
Costo Del Personale	83.323.490.241	83.835.055.154	81.403.910.784
Costi Di Gestione	8.267.167.081	8.133.914.449	8.073.656.568
Costi Straordinari E Speciali	3.573.758.111	3.574.579.293	3.573.627.481
Ammortamenti	1.919.082.730	1.997.808.542	1.905.927.234
TOTALE COSTI PROPRI	97.083.498.163	97.541.357.438	94.957.122.067
+ Investimenti	2.272.458.013	2.329.082.751	2.246.194.681
- Ammortamenti	1.919.082.730	1.997.808.542	1.905.927.234
+/- Rettifiche ed Integrazioni	18.072.556.259	11.100.384.446	10.581.322.134
+ Costi Dislocati (Trasferimenti e Contributi)	473.762.540.276	464.843.187.975	457.935.136.325
+ Fondi da Assegnare	17.858.422.951	24.703.727.846	23.141.424.669
+ Oneri Finanziari	81.507.091.229	82.406.261.030	85.692.458.103
+ Rimborsi e Poste Correttive	366.809.803.314	352.567.594.018	433.249.883.353
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	1.055.447.287.478	1.033.493.786.963	1.105.897.614.108

CAPITOLO V

RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Disegno di legge di bilancio 2021

Relazione illustrativa

Sezione I

PARTE I

Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2.

(Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico)

La disposizione, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo. Destina, a decorrere dal 2022, una quota parte dello stanziamento all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 2022, al fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Ai fini della determinazione delle risorse che debbono affluire nel fondo, il comma 3 disciplina le modalità di calcolo delle maggiori entrate permanenti.

Il comma 4 dispone che la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, da destinare al fondo istituito dal comma 1.

Il comma 5 abroga i commi da 431 a 435 della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) recanti l'istituzione e la disciplina del «Fondo per la riduzione della pressione fiscale».

Il comma 6 incrementa, per il 2021, il fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 3.

(Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente)

La norma prevede la stabilizzazione della misura agevolativa prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi. Riduce all'uopo lo stanziamento del «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

ART. 4.

(Incentivo occupazione giovani)

La disposizione, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, prevede, al comma 1, l'esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni



Disegno di legge di bilancio 2021

dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 dispone che l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il comma 3 dispone l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.

Il comma 5 precisa che il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e che l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 5.***(Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne)***

La disposizione, per le assunzioni di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022, riconosce, in via sperimentale, l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 6.***(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)***

La proposta dispone proroga per l'anno 2021 la previsione di cui all'articolo 1, comma 503, della legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019) prevedendo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, con età inferiore a quarant'anni.

ART. 7.***(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)***

La riforma del lavoro sportivo in corso di approvazione contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Segnatamente, al comma 1, si prevede che:

a) per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva



Disegno di legge di bilancio 2021

pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento;

b) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024;

c) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024⁹.

Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma si reputa necessario l'istituzione di un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo.

Il comma 2 prevede che l'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ART. 8.***(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)***

La norma dispone che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019). Tale disposizione aveva previsto che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento per l'anno 2021. La presente disposizione estende al 100 per cento la predetta esenzione.

ART. 9.***(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)***

In base alla normativa vigente in materia di cooperative, sono ristorni le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Nell'ambito della disciplina delle società cooperative, dunque, i ristorni costituiscono la forma caratteristica di attribuzione del vantaggio mutualistico rappresentando una forma di destinazione degli utili propria di questa forma societaria. Essi sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e costituiscono un'integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro, di produttori) o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio (cooperative di consumo).

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), prevede che le somme a titolo di ristorno in favore dei soci, che sono destinate ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci.

Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione ad aumento della quota del capitale sociale detenuta dai soci, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soci-persone fisiche all'atto del relativo rimborso.

La disposizione prevede che, sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci-persone fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'attività d'impresa), la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta, all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale.



Disegno di legge di bilancio 2021

Da tale misura sono esclusi i soci-persone fisiche che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché i detentori di partecipazioni qualificate.

ART. 10.***(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)***

Il presente articolo intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

L'agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni. In primo luogo, il comma 1, ribadisce che, a tal fine, gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il comma 2 individua i settori nei quali devono essere svolte tali attività.

Il comma 3, inoltre, impone ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (comma 1).

Il comma 4 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Titolo III**Crescita e investimenti****ART. 11.*****(Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)***

Le norme di seguito riportate si inseriscono nel contesto del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Europei (2021-27). Il negoziato sul pacchetto legislativo per la programmazione 2021-2027 è in fase avanzata. La Presidenza Croata della UE ha conseguito progressi sostanziali nell'iter legislativo di approvazione delle proposte presentate dalla Commissione: in particolare sulla Bozza di "Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi della programmazione 2021-27" è stato raggiunto l'accordo al livello tecnico su molte delle disposizioni; sugli schemi di Regolamenti FESR/Fondo di Coesione, FSE Plus, Cooperazione Territoriale Europea prosegue il confronto tecnico.

E' stato anche avviato il percorso di definizione dell'Accordo di Partenariato tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea, documento strategico che fissa gli obiettivi dei Fondi Europei per il nuovo ciclo di programmazione, nonché la struttura e funzionamento dei sistemi di gestione controllo da applicare ai Fondi medesimi. Pertanto in relazione all'imminente avvio delle attività del nuovo periodo di programmazione è opportuno adottare le norme necessarie per:

- pianificare le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari;
- garantire il finanziamento dei programmi complementari che saranno disciplinati dall'Accordo di Partenariato;
- garantire il monitoraggio dei programmi.

I commi 1 e 2 stabiliscono i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2021/27) per i seguenti fondi europei: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge n.



Disegno di legge di bilancio 2021

183/1987, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il comma 2 si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. Pertanto, le Autorità competenti per i programmi operativi finanziati dai fondi suddetti, pertanto dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari. Infine specifica che il CIPE con apposita Delibera una volta che sono stati approvati i provvedimenti fondamentali ai fini della definizione delle risorse dell'Unione Europea per l'Italia a titolo dei Fondi Strutturali, del FEASR e del FEAMP, per il periodo 2021-27, ossia il Quadro Finanziario Pluriennale e l'Accordo di Partenariato, provveda con apposita Delibera del CIPE a definire l'onere a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987.

Il comma 3 specifica che gli interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse del Fondo di Rotazione. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale che sostituirà per il periodo di programmazione 2021-2027, lo Strumento europeo di vicinato 2014-2020 e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana. La norma prevede infine che il CIPE con apposita deliberazione definisca puntualmente, per i programmi del ciclo 2021/27, l'onere complessivo a carico del Fondo di Rotazione.

L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, in forza dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030.

Il comma 4 consente per il prossimo ciclo di programmazione (2021-27) di finanziare, con risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, "interventi complementari" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi finanziati dall'Unione Europea, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato Italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato.

La norma prevede, altresì, la facoltà per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi. Le risorse contemplate nella presente norma trovano copertura nelle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987.

Nei commi 5 e 6 si prevede che per il periodo di programmazione 2021-27, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, in linea con le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità di gestione e audit italiane e delle strutture amministrative a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione e controllo dei fondi UE, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGIT, sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati.

Il sistema informatico, per quanto riguarda la sezione monitoraggio, continuerà anche per il periodo di programmazione 2021-27, a confermarsi quale strumento essenziale di valutazione delle Autorità Nazionali e Comunitarie sull'andamento dei programmi finanziati dai fondi UE, in continuità con l'assetto dell'attuale periodo di programmazione.

A tal proposito, in continuità con i precedenti periodi di programmazione comunitaria, la norma conferma anche per il ciclo 2021-2027, il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE quale Amministrazione competente ad assicurare il monitoraggio degli interventi compresi nel periodo di programmazione 2021-2027 e di quelli complementari disciplinati dal precedente comma 3, nonché a definire le procedure e modalità tecniche per implementare il sistema informatico di cui al comma 5, per quanto riguarda il monitoraggio, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della



Disegno di legge di bilancio 2021

Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

Infine, il comma 7 prevede che all'onere derivante dalla norma si fa fronte con le risorse già stanziare per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF.

ART. 12.***(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)***

Il comma 1 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (comprese quelle per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti), nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

ART. 13.***(Proroga Bonus verde)***

La norma dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

ART. 14.***(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)***

La disposizione incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

ART. 15.***(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)***

La disposizione introduce, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale.

Nello specifico, a normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni di euro relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma (i programmi di sviluppo possono, infatti, essere costituiti da più programmi di investimento realizzati dal soggetto proponente e da eventuali imprese aderenti). Tale soglia, di importo elevato nel presupposto che i programmi devono rivestire particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, può rappresentare tuttavia un ostacolo all'accesso per le imprese che, pur volendo realizzare investimenti in grado di determinare positivi impatti socio-economici e ambientali, non sono in grado di sviluppare la dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l'accesso.



Disegno di legge di bilancio 2021

In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.

Viene, da ultimo, previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni. Al fine di garantire piena operatività alle previsioni recate dal comma 1, la norma prevede, al comma 3, un'autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

I Contratti di sviluppo operano mediante una procedura valutativa a sportello e sono gestiti, ai sensi della citata norma istitutiva, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Nell'ambito della cornice normativa dello strumento è, altresì, prevista la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. fast track). Tale procedura consente, peraltro, di derogare all'ordinario criterio cronologico di valutazione delle istanze.

Sin dalla data di loro prima operatività, nel 2011, i Contratti di sviluppo sono stati destinatari di stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.

Nell'attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 è stato definito l'utilizzo di tali risorse, che sono state destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nella richiamata procedura fast track.

Posto che, nel contesto sopra delineato, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria, soddisfacendo, altresì, le esigenze connesse alla procedura fast track, con l'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" sono state destinate alla misura ulteriori risorse per euro 500 milioni per l'anno 2020. Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati dalla norma, consentendo l'accesso allo strumento alle imprese interessate alla realizzazione dei programmi di sviluppo delineati dalla norma medesima, è prevista una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse);



Disegno di legge di bilancio 2021

- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (come rappresentato, l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

ART. 16.**(Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini")**

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149.

La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10 per cento il primo anno, 20 per cento dal secondo al quinto anno e 10 per cento il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.

Considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73 per cento rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini" e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36 per cento del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodada sul piano operativo-gestionale.

Pertanto, in tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).



Disegno di legge di bilancio 2021

È importante precisare che il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorché l’impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

ART. 17.**(Fondo impresa femminile)**

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo per l’imprenditoria femminile prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start-up, di intraprendere studi scientifici.

L’obiettivo prioritario è affrontare – e aggiornare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l’assistenza all’attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start-up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.

Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo, formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia; contribuire alla redazione della menzionata relazione annuale e condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

ART. 18.**(Fondo per le imprese creative)**

Le industrie creative sono uno dei fenomeni più caratterizzanti le politiche industriali di questo tempo. Esse si riferiscono ad un vero e proprio ‘meta settore’ che riunisce ambiti che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro. Un settore della massima importanza dal punto di vista economico con un valore stimato di 92 miliardi di Euro – il 6.1 per cento della ricchezza prodotta nel Paese – e un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone. Un grande settore dell’economia, quindi, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo PMI Creative che ha l’obiettivo di:

- a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l’accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c) rafforzare l’ecosistema creativo nazionale.

Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore.

Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

ART. 19.

Disegno di legge di bilancio 2021

(Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy)

La disposizione istituisce il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l'obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

ART. 20.

(Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

La disposizione incrementa il Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

ART. 21.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Viene demandata ad uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo

ART. 22.

(Lavoro autonomo start up)

Il visto "lavoro autonomo-start up" ha l'obiettivo di attrarre in Italia talenti stranieri, al fine di incoraggiare l'avvio nel nostro Paese di nuovi investimenti innovativi, attraverso quote dedicate del Decreto Flussi a "cittadini stranieri [che intendono costituire] imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa" (art. 3). A tal fine è stata attivata una nuova procedura, l'"Italia Startup Visa", regolata dalle Linee Guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno e del Lavoro.

Dalla prima fase attuativa del programma emerge che la misura ha finora incontrato un interesse significativo: Nei 5 anni di attività del programma sono state presentate 419 candidature. Di queste, 224 (il 53,5 per cento) hanno avuto esito positivo, risultando nel rilascio di nulla osta per la concessione del visto startup. 150 (il 35,8 per cento) hanno avuto esito negativo, mentre in altri 25 casi la procedura è decaduta senza giungere alla fase di valutazione. La presente disposizione mira pertanto a incentivare l'utilizzo del programma, facilitando il ricongiungimento familiare per i congiunti dei richiedenti il visto di lavoro autonomo start up. Tale misura rende l'Italia più competitiva nella competizione a livello europeo e globale per attrarre nuove start-up.

ART. 23.

(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero)

La disposizione abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto



Disegno di legge di bilancio 2021

del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore. Le motivazioni sono in larga misura riconducibili alle difficoltà di emanazione del sopra indicato decreto di attuazione. Tale situazione ha già comportato la perdita delle risorse stanziata per il 2019 e probabilmente anche di quelle del 2020. Va, inoltre, tenuto conto che in materia di Italian sounding è altresì intervenuto nel frattempo il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

Si abrogano inoltre i commi 5 e 6, lett. a) e b) dell'articolo 32 del DL 34/2019, al fine di ripristinare, attraverso la soppressione delle attribuzioni in materia di Italian sounding, l'originaria funzione e denominazione del Consiglio nazionale anticontraffazione – CNAC, in un'ottica di coerenza con l'assetto delle competenze delineato dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

ART. 24.***(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)***

La disposizione prevede che possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Assegna alla Struttura di missione InvestItalia, il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del fondo ad hoc per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, istituito dal comma 5 nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Reca, altresì, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato. Disciplina il contenuto dei piani di sviluppo e le modalità della loro approvazione ai fini dell'accesso alle risorse del fondo.

ART. 25.***(Accordi per l'innovazione)***

L'ambito di intervento della presente disposizione è costituito dallo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, disciplinato con decreto ministeriale 1 aprile 2015 e successivamente modificato con decreto ministeriale 24 maggio 2017.

I predetti decreti, in particolare, hanno definito il quadro normativo di riferimento per il sostegno a rilevanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, consentendo l'attuazione di interventi caratterizzati dal notevole impatto tecnologico e in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale nonché di ridurre il rischio di fuoriuscita di imprese di rilevanti dimensioni da comparti strategici per la competitività del Paese.

La messa a punto degli Accordi è attivata sulla base di una procedura formale che prevede la presentazione di una istanza da parte dell'impresa e, nell'ordine cronologico di presentazione, la valutazione della stessa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovatività dei risultati attesi, nonché delle ricadute economiche.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 è stato definito, nel quadro della cornice generale degli Accordi per l'innovazione, un nuovo intervento agevolativo in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood",



Disegno di legge di bilancio 2021

“Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016.

L'intervento agevolativo è attuato secondo una procedura valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l'innovazione, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

Nel corso del 2020 sono stati complessivamente sottoscritti n. 85 Accordi per l'innovazione, per un totale di agevolazioni concedibili pari a circa 297 milioni di euro a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo attivabili pari a circa 808 milioni di euro.

Considerata, tuttavia, l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del predetto Fondo e di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, la presente proposta rifinanzia la misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente

ART. 26.***(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia)***

La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

Titolo IV**Sud e Coesione territoriale****ART. 27.*****(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud)***

La disposizione prevede la concessione di un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. La misura risulta motivata dalle fragilità strutturali della domanda di lavoro dipendente nel Mezzogiorno, aggravata nel 2020 dalla crisi economica derivante dall'epidemia da Covid-19. Al fine di mantenere i livelli occupazionali esistenti appare pertanto necessario supportare, in tempi rapidi, la domanda di lavoro attraverso un alleggerimento sostenibile del cuneo fiscale che possa ridurre il costo lavoro senza gravare interamente sul benessere delle famiglie e sulle prospettive reddituali dei più giovani. Le misure occupazionali adottate negli ultimi anni (sgravi fiscali limitati alle sole assunzioni a tempo indeterminato) rischiano di essere insufficienti in un contesto recessivo di bassa domanda, elevata incertezza e fragilità del ciclo congiunturale mondiale. In questo contesto, il Governo ha adottato una misura che si applica a tutti i rapporti di lavoro in essere nel settore privato, inclusi quelli a tempo determinato. L'art. 27 del decreto-legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), adottato lo scorso 14 agosto, ha introdotto un taglio del 30% nei contributi a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud. La misura si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico. La riduzione del costo del lavoro sarà in vigore da ottobre a dicembre 2020. Alla luce delle difficoltà del mercato del lavoro meridionale, dimostrate in occasione dei precedenti episodi recessivi, a riassorbire gli effetti di uno shock negativo, si propone di estendere la misura per gli anni dal 2021 al 2029 (con agevolazione pari al 30% per gli anni 2021-2025; pari al 20% per gli anni 2026-27; pari al 10% per gli anni 2028-29). Interventi di durata più breve non rappresenterebbero infatti un valido incentivo per le imprese al mantenimento duraturo dell'occupazione e rischierebbero soltanto di posticipare il licenziamento alla scadenza dell'agevolazione. L'adozione di un orizzonte temporale più ampio permetterebbe invece una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e riorganizzazione delle imprese, agevolando al contempo l'emersione di posizioni di lavoro irregolare.



Disegno di legge di bilancio 2021

L'agevolazione contributiva è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea prevista ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

È soppresso il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, la definizione delle modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

ART. 28.***(Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022)***

L'articolo proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 29.***(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2021-2027)***

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale ed ha carattere pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità della programmazione nazionale con quella europea. In particolare, l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di spese per lo sviluppo, volte a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.

La disposizione dispone, in coerenza con quanto previsto nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 – sezione III – Programma Nazionale di Riforma, una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2022. Con la norma, sono stabiliti i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, e lasciando ferma la chiave di riparto percentuale delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord, già prevista nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, e confermata dal predetto comma 703.

La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è, altresì, impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarità e addizionalità delle risorse.

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano SUD 2030, i contenuti dell'Accordo di Partenariato per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza



Disegno di legge di bilancio 2021

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dispone la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche; il CIPE provvede ad eventuali variazioni della ripartizione su proposta della Cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione.

La Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, opera anche sulle risorse FSC 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione in CIPE, i Piani Sviluppo e coesione, articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, nonché delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, e dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di Regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata, altresì, l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" FSC 2021-27, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei "Piani di Sviluppo e Coesione", in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

Le risorse assegnate ai sensi della precedente lettera d) sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo n. 88/2011 assegnate in favore di un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate in favore di un intervento a titolarità di altra Amministrazione, la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche di coesione dispone, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, la riassegnazione in favore del nuovo intervento, sentita l'Amministrazione titolare dell'intervento defianziato.

Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, aggiorna le previsioni di spesa. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e assicurano i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

Infine si prevede che vengano trasferite al menzionato Fondo di rotazione anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera.

ART. 30.***(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne)***

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una azione con forte coinvolgimento locale diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, finalizzata a contrastare, nel medio periodo, il



Disegno di legge di bilancio 2021

declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese, con l'obiettivo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso.

La SNAI è sostenuta sia dai programmi cofinanziati dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il sostegno di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali finalizzate al potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di cittadinanza (salute, istruzione). Il processo di selezione delle aree interne è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata. La governance è affidata a un Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Legge 147 del 2013, che regola il contributo delle risorse nazionali alla Strategia definita nell'Accordo di Partenariato 2014-20, stabilisce che l'attuazione degli interventi venga perseguita mediante la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro come definiti dalla Legge 662 del 1996 tra le diverse amministrazioni interessate, con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvale, a tal fine, dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

La sperimentazione condotta a partire dal 2014, che ha portato alla sottoscrizione di 39 Accordi di Programma Quadro (di cui 6 in corso di sottoscrizione alla data del 9 ottobre 2020), ha mostrato l'estrema complessità della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi, che si è rivelata non del tutto adeguata alle finalità dello strumento.

Anche in vista della prosecuzione e dell'estensione dell'ambito di operatività della Strategia in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali, la norma proposta è finalizzata pertanto a semplificare e a velocizzare il processo di attuazione, eliminando il riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della Strategia e sostituendo con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 31.***(Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno)***

Il rafforzamento della capacità amministrativa è un elemento cruciale dell'utilizzo efficiente ed efficace dei Fondi della politica di coesione. I dati statistici dimostrano che negli ultimi dieci anni una delle motivazioni della ridotta capacità amministrativa, in particolare delle amministrazioni locali, è il notevole calo dell'occupazione ed il contemporaneo aumento dell'età media dei dipendenti.

L'aumento dell'età media dei dipendenti pubblici determinerà nei prossimi dieci anni un esodo massiccio, che solo parzialmente sarà compensato dalla maggiore produttività del lavoro derivante dalla digitalizzazione dell'Amministrazione. La riduzione di capacità amministrativa si concentrerà tra le alte professionalità che la tecnologia solo parzialmente può sostituire, anzi in alcuni casi ne richiede un maggior numero.

Pertanto qualsiasi intervento di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni che gestiscono o beneficiano dei fondi della coesione, seppure complesso ed articolato su più capitoli (dall'empowerment del personale, all'utilizzo massiccio di forme di semplificazione nella gestione degli interventi fino alla digitalizzazione dei processi), non può non partire dalla definizione di un meccanismo virtuoso di selezione e reclutamento di professionalità che siano destinate alla gestione di tutte le fasi del ciclo dell'investimento realizzato con i fondi della coesione, della sua programmazione - progettazione fino alla realizzazione, rendicontazione e valutazione.

La disposizione in esame si inserisce in questo programma di azione consentendo alle amministrazioni che ricoprono ruoli di coordinamento, di gestione e di utilizzazione dei fondi della coesione di procedere alla assunzione a tempo determinato e con oneri a carico degli stessi fondi strutturali europei di personale che verrà selezionato con iniziative concorsuali.

In particolare il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al Pon



Disegno di legge di bilancio 2021

Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, di cui alla delibera Cipe 46/2016 ed integrato finanziariamente dalla delibera Cipe nr. 36/2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia possono assumere personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181 la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 1, individuandone i profili professionali e le relative categorie, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale,

Il comma 3 prevede che il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione.

Il comma 4 affida all'Agenzia per la coesione territoriale il compito di svolgere il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 6 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 32.***(Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)***

Al fine di incentivare ulteriormente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'articolo in esame attribuisce un credito di imposta nella misura del 25% alle grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, in misura pari al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Il credito spetta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni. Conseguentemente viene ridotta la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027.

ART. 33.***(Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno)***

Disegno di legge di bilancio 2021

La norma in esame è finalizzata a favorire la creazione e il consolidamento di ecosistemi dell'innovazione, per contribuire all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni del Mezzogiorno.

Sono condizioni necessarie per la nascita e lo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione la presenza e l'interazione virtuosa tra diversi attori del territorio quali le imprese, i centri di ricerca e gli atenei, il terzo settore, la PA. Le attività di supporto a tali processi sono le seguenti:

a) Formazione avanzata, realizzata con modalità innovative e con la collaborazione di università, enti di ricerca, enti pubblici ed imprese. Le imprese, soprattutto quelle che investono significative risorse nel recruitment e nell'avviamento dei loro assunti, mostrano grande interesse per percorsi di formazione, anche informale. Per incentivare le academy come i tradizionali percorsi di formazione, in cui le imprese sono fortemente coinvolte nella selezione, nella formazione e nel placement, occorre sostenere tanto le grandi imprese quanto le forme di aggregazione di imprese e operatori di dimensioni medio-basse.

b) Contaminazione con la società, attraverso iniziative di terza missione in contatto continuo con operatori del terzo settore. La selezione delle priorità della ricerca e della formazione possono trarre beneficio dalla prossimità con associazioni, organizzazioni civiche, operatori del terzo settore e con tutte le iniziative di terza missione che si alimentano del territorio in cui le università e gli enti di ricerca insistono.

c) Laboratori di ricerca congiunti con imprese, università ed enti di ricerca. I laboratori di ricerca realizzati in collaborazione con le imprese possono meglio orientare gli sforzi della ricerca e le strategie del mondo produttivo verso la crescita e la competitività dei territori in un contesto di forte integrazione internazionale e di rapida evoluzione della tecnologia. Lo sviluppo di laboratori congiunti tra università, enti di ricerca e imprese può favorire il coinvolgimento di aggregazioni di imprese di media-piccola dimensione, rafforzandone la capacità innovativa.

d) Spin-off, start-up e incubatori di imprese. Nei luoghi in cui si crea conoscenza vanno incentivati la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e spin-off della ricerca, con il supporto di meccanismi adeguati a favorirne il finanziamento e strutture di incubazione. In questa prospettiva devono essere potenziati anche i Centri di Competenza già costituiti, rafforzandone l'azione sul territorio.

e) Sviluppo di nuovi modelli organizzativi e delle relative competenze che si rendono necessarie nei diversi ambiti del mondo produttivo, della pubblica amministrazione e della società più in generale. L'ecosistema dell'innovazione può costituire un punto di incontro e di sperimentazione rispetto ai fabbisogni organizzativi dei vari operatori, nonché per l'evoluzione più avanzata di modelli e pratiche organizzative e gestionali.

f) Formazione superiore tradizionale. In questi luoghi può crearsi una contaminazione reciproca tra la formazione universitaria tradizionale, la ricerca, l'innovazione e le energie e la curiosità dei giovani studenti, per i quali è necessario favorire un clima stimolante e vivace.

g) Reskilling upskilling. Sono infine necessarie, accanto alla formazione tradizionale e a quella innovativa, le azioni formative per il reskilling e l'upskilling dei lavoratori, da realizzarsi in collaborazione con imprese, enti di ricerca, enti pubblici ed altri soggetti della società, allo scopo di favorire la produttività dei lavoratori attraverso un aggiornamento continuo delle loro competenze.

In particolare, la norma, al comma 1, per favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore.

Il comma 2, per la costituzione di tali strutture, assegna al Ministero per l'Università e la Ricerca, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Tale assegnazione di risorse avviene con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Dispone, inoltre, che per finanziare tali interventi si possono utilizzare le risorse dei fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-27, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 3 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla delibera del CIPE di cui al precedente comma, il Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

ART. 34.***(Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)***

La presente disposizione prevede l'istituzione di un Fondo a sostegno dei comuni marginali per il finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta locale di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Oltre che garantire la continuità e il rafforzamento della Strategia delle Aree Interne in corso, le nuove risorse stanziare si rendono necessarie per consentire il finanziamento di una politica strutturale per i comuni marginali così definiti in base all'individuazione di adeguati criteri di selezione complementari rispetto all'attuale classificazione dei comuni delle aree interne basati sulla dimensione demografica dei comuni e sul loro grado di perifericità rispetto a contesti territoriali a più elevato sviluppo e di sofferenza nella locale offerta di servizi materiali e immateriali per cittadini e imprese.

Titolo V**Liquidità e ricapitalizzazione imprese****ART. 35.*****(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)***

La norma si propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati a supporto della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020.

Il comma 1 novella l'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Alla lettera a) si introduce nell'ordinamento nazionale la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia").

La norma proposta, attraverso il combinato disposto delle disposizioni di cui al proposto comma 1, lettere b) e c) e di cui al comma 2, amplia, in linea con l'operatività del Fondo Centrale di garanzia, l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia") per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.

Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Coerentemente, nelle richiamate ipotesi di rinegoziazione/consolidamento, si propone di specificare che: (a) il relativo utilizzo deve essere subordinato alla presenza di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per



Disegno di legge di bilancio 2021

cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento; e (b) la relativa erogazione, qualora relativa alla quota destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potrà non avvenire su apposito conto corrente così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Le modifiche proposte ampliano l'ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni del credito anche senza garanzie di solvenza e rappresentanza, pertanto, uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari. Al fine di contrastare efficacemente gli effetti economici dall'epidemia COVID-19 sulle imprese e limitare l'indebitamento delle stesse, si propone pertanto l'allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto, che consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.

Al comma 3 si propone l'inserimento di un nuovo articolo 1-bis.1 al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Come noto l'operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 31 dicembre 2020. Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, la proposta intende consentire alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi. In ottica di efficientamento e al fine di offrire certezza e continuità d'azione alle imprese, la proposta intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali garanzie a condizioni agevolate tenuto conto che le imprese di medie dimensioni risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia e che, al venire meno dell'operatività dello strumento di Garanzia Italia, tali imprese continueranno a poter beneficiare di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell'80 per cento ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Le disposizioni di cui al comma 4 intendono ampliare e meglio definire l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dal comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese nell'attuale contesto e per il rilancio dell'economia. In particolare, la proposta intende definire la percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento. La proposta intende poi consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali.

Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all'operatività di cui al comma 14-bis, la proposta intende altresì specificare che SACE è autorizzata a rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.

Il comma 5 ha finalità di coordinamento ed in particolare intende chiarire che l'ampliamento dello strumento di Garanzia Italia, come disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, troverà applicazione rispetto alle garanzie deliberate successivamente al 31 dicembre 2020. In tal senso il



Disegno di legge di bilancio 2021

regime inizialmente delineato con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 continuerà ad operare secondo le condizioni attualmente vigenti sino alla sua scadenza originariamente prevista il 31 dicembre 2020. Parallelamente alla proroga dello strumento, troveranno applicazione le nuove condizioni a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il comma 6 precisa che, relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità (Garanzia Italia) gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

ART. 36.***(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)***

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022.

ART. 37.***(Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)***

La norma, coerentemente a quanto prescritto dall'articolo 64, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20 (c.d. operatività green). Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 2020, per effetto del combinato disposto del menzionato articolo 64 decreto-legge semplificazioni e dell'articolo 1 commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'importo destinato per il 2021 a copertura di garanzie "green" è pari a circa il 50 per cento dello stanziamento già disposto sul Fondo di cui al menzionato articolo 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l'anno 2020, Euro 930 milioni per l'anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

ART. 38.***(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)***

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 35, decreto-legge n. 34/2020 ("DL Rilancio") aventi ad oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

ART. 39.***(Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)***

Nel confronto internazionale, il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese. Nel nostro paese, oltre il 99 per cento delle imprese ha meno di 50 addetti; queste imprese impiegano il 63 per cento degli addetti e producono il 47 per cento del valore aggiunto totale. La ridotta dimensione aziendale si riflette negativamente su molteplici aspetti dell'economia italiana: in primis, la minore capacità di sostenere gli elevati costi fissi connessi con l'attività di ricerca e sviluppo e di adozione tecnologica e una minore propensione all'esportazione. La minore capacità innovativa e la più



Disegno di legge di bilancio 2021

contenuta propensione all'export contribuiscono a spiegare il differenziale di produttività tra le imprese più piccole e quelle più grandi, che si evidenzia in tutti i paesi ma è particolarmente rilevante in Italia. In tale quadro, politiche che contribuiscano a favorire i processi di agglomerazione delle imprese sono particolarmente utili ed opportuni.

Nell'ottica di cui sopra, la presente disposizione introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione; nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario.

L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante. Questo comporta che il conferitario deve effettuare le verifiche previste dal comma 7 dell'articolo 172 del testo unico come se partecipasse ad un'operazione di fusione e potrà trasformare le DTA solo entro i limiti e le condizioni ivi previste; a tal fine è resa obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.

La trasformazione in credito d'imposta avviene in due momenti: un quarto dell'importo complessivo di DTA trasformabili in base al presente articolo sono trasformate alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento e i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data. Indipendentemente dal fatto che una parte di DTA si trasformano in credito d'imposta l'esercizio successivo, tutte le perdite e le eccedenze ACE cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto che effettua la trasformazione a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

In caso di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale, si trasformano in credito d'imposta prioritariamente le DTA riferite alle perdite fiscali o eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, del beneficiario e del conferitario anteriori all'esercizio dell'opzione e, a seguire, quelle che tali soggetti hanno trasferito al soggetto controllante o attribuito ai soci partecipanti. In quest'ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione.

Per poter applicare la disposizione in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. È prevista però la possibilità di applicare la disposizione in esame per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora tale controllo sia stato acquisito tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In questo caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.



Disegno di legge di bilancio 2021

In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni del presente articolo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione ai sensi del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato in due momenti: quaranta per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e sessanta per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

ART. 40.***(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)***

Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/2020 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo art. 1-bis.1 del citato decreto-legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *midcap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliati apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.

ART. 41.***(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)***

La norma propone un prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 30 settembre 2020 dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, già prorogata fino al 31 gennaio dall'articolo 65 del decreto – legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del menzionato decreto – legge n. 104/2020.

La moratoria è stata introdotta per sostenere la liquidità delle PMI e aiutarle nel superare la caduta produttiva connessa con l'emergenza sanitaria, al fine di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura, così come la sua successiva proroga realizzata con il decreto – legge n.104/2020, si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto-legge n.18/2020.

La moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI, che copre parzialmente le esposizioni interessate.



Disegno di legge di bilancio 2021

La misura in questione è stata a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 107(3)(b), TFUE S.A. 56690, (C/2020 1984 final del 25 marzo 2020) nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19". La successiva proroga condotta con il decreto-legge n. 104/2020 è stata autorizzata con decisione della Commissione europea S.A. 57717 (C/2020 6755 final-del 28 settembre).

Il IV emendamento alla Comunicazione della Commissione sul Quadro Temporaneo delle misure di aiuto C(2020) 7127 final del 13.10.2020, modificando il punto 25, lettera c) della originaria Comunicazione ammette oggi la concessione delle garanzie fino al 30 giugno 2021.

La misura si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. Secondo stime della Banca d'Italia, le richieste ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge "Cura Italia" sono state quasi 1,3 milioni e hanno riguardato prestiti e linee di credito per 158 miliardi.

A fronte del protrarsi degli effetti economici della crisi sanitaria si propone ora di prorogare ulteriormente e automaticamente – salvo rinuncia espressa – la moratoria fino al 30 giugno 2021, consentendo alle imprese, che non lo avessero ancora fatto, di presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.

ART. 42.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

La disposizione proposta consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del d.l. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del d.l. 34/2020. Quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Adeguamenti delle misure di aiuto. Per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento, le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

ART. 43.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

La norma ha la funzione di chiarire che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; ciò in analogia a quanto già previsto con apposito intervento normativo in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in occasione del decreto-legge n. 22/2019 (Brexite). In quell'occasione fu introdotto il comma 7-bis dell'articolo 67 del TUF, comma che con la proposta si chiede di modificare, per estendere l'operatività sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato agli uffici postali dei paesi europei, compresa Poste Italiane S.p.A.. La modifica, seguendo la stessa impostazione della norma emanata in favore della CDP e delle analoghe strutture estere, fa riferimento



Disegno di legge di bilancio 2021

al paragrafo 5, articolo 2, della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso e sulla vigilanza dell'attività degli enti creditizi, aggiungendo il n. 3) relativo appunto agli uffici postali.

ART. 44.

(Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali)

Le modifiche proposte in forma di novella attribuiscono al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico, con determine da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, periodicamente, la determinazione delle condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento - già del Ministro del Tesoro, con proprio decreto, nonché per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 (100 miliardi delle vecchie lire), il tasso di interesse limite, sulla base delle condizioni di mercato - già del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La novella ha natura meramente semplificatoria e di adeguamento alle più attuali modalità di comunicazione web, attraverso l'utilizzo del sito del Ministero, rendendo efficace e rapida la comunicazione dei provvedimenti che, proprio perché adottati su impulso dell'andamento delle condizioni di mercato necessitano di una più immediata azione e comunicazione. La determinazione periodica dei tassi affidata al Capo della Direzione competente in materia di Debito, realizza un efficace allineamento con le tempistiche dei mercati.

Titolo VI

Lavoro, famiglia e politiche sociali

ART. 45.

(Fondo occupazione e formazione)

La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 mln di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

ART. 46.

(Trattamenti di CIGS per cessata attività)

La disposizione proroga per gli anni 2021-2022 l'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l'attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 a valere sulle risorse già stanziato dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate per l'intervento di CIGS ivi disciplinato, che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge è stato sostituito dalla CIGS per cessazione di attività di cui al predetto articolo 44. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

ART. 47.

(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la possibilità, prevista dall'articolo 93 del decreto legge n. 34/2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni sulla durata massima di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

ART. 48.

(Settore call center)



Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa. Si tratta, in particolare di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 49.***(Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)***

L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. L'erogazione prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione di questo Ministero, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e l'autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un decreto direttoriale, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 50.***(Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate)***

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161", all'articolo 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, viene prorogato per il triennio 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni.

ART. 51.***(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)***

Con la norma in esame si prevede di prorogare per gli anni 2021 e 2022 la disposizione normativa dell'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, la quale prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.

ART. 52.***(Piani di recupero occupazionale)***

Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione stanziava nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa disciplinate, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021, disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/15, e dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ART. 53.
(Sistema duale)

La disposizione incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La disposizione ha la finalità di sostenere l'implementazione del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro anche nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile.

ART. 54.
(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

La disposizione istituisce, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, per l'anno 2021, finalizzato alla tutela delle posizioni lavorative mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare, si prevede concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

La disposizione prevede, inoltre, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 104/2020/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal comma 5 del presente provvedimento.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Si prevede, altresì, che fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, nonché la facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Tali preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell'attività, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché di licenziamenti intimati in caso



Disegno di legge di bilancio 2021

di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

ART. 55.

(Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a.)

La proposta normativa concerne il finanziamento a decorrere dal 2021 del contributo connesso ai costi di struttura di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.).

ART. 56.

(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

La disposizione incrementa di 15 milioni di euro gli stanziamenti destinati al finanziamento degli Istituti di Patronato. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021.

ART. 57.

(Fondo per le politiche attive del lavoro)

La disposizione istituisce un Fondo, denominato Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

ART. 58.

(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

L'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020", ha istituito per il triennio 2018 - 2020 uno specifico strumento finanziario, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. La disciplina di dettaglio concernente l'utilizzo del fondo medesimo è contenuta nel regolamento adottato con D.M. 9 ottobre 2019, n.175.

La natura sociale delle provvidenze erogabili con il fondo inerenti a principi fondamentali costituzionalmente garantiti, di solidarietà sociale, di tutela della famiglia, dell'infanzia e della salute, rende ineludibile l'esigenza di stabilizzare lo strumento finanziario in questione.

ART. 59.

(Fondo caregiver)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver. Per la definizione di quest'ultimo rimanda all'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017) il quale qualifica il caregiver familiare come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

ART. 60.

(Opzione donna)



Disegno di legge di bilancio 2021

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

Infine, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

ART. 61.**(Proroga Ape sociale)**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre è previsto un ampliamento dei soggetti che rientrano nella categoria di cui al punto a) dell'articolo 1, comma 179 della citata legge (soggetti disoccupati). In particolare potranno beneficiare dell'indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

ART. 62.**(Contratto di espansione interprofessionale)**

La proposta di modifica normativa prevede di prorogare al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015 come modificato dall'art 26-quater, c. 1, del DL 34/2019 estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.

A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale è previsto esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.

In deroga agli articoli 4 e 22 del d. lgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.



Disegno di legge di bilancio 2021

È previsto un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro è prevista l'erogazione della prestazione di NASPI con relativa contribuzione figurativa, integrata dal datore di lavoro per la parte differenziale tra l'importo della NASPI e il trattamento pensionistico spettante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili conseguimento del diritto.

Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

L'impresa è tenuta a presentare progetti di formazione o di riqualificazione che possono intendersi assolti anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 24-bis (accordi di ricollocazione).

ART. 63.***(Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)***

La disposizione prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del dl 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che "ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero".

ART. 64.***(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)***

La presente norma, con il comma 1, si propone di accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario previsti dall'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e presentate all'INPS entro il 2 marzo 2018.

In particolare, al comma 277-bis sono introdotti termini perentori per la presentazione della documentazione fornita dal datore di lavoro, su richiesta dell'INPS, a integrazione delle domande già presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della richiamata legge n. 208 del 2015. Sono altresì proceduralizzate le successive fasi istruttorie di competenza dell'INPS e dell'INAIL al fine di definire entro tempi certi la procedura volta al rilascio delle certificazioni necessarie per l'accesso ai richiamati benefici previdenziali.

Il comma 277-ter prevede che l'INPS, una volta acquisite le certificazioni tecniche da parte dell'INAIL, debba eseguire un monitoraggio delle domande, utilizzando i criteri prefissati nella medesima disposizione e segnatamente: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel successivo comma 277-quater vengono disciplinate le modalità di redazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui l'onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita



Disegno di legge di bilancio 2021

in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all'interno della graduatoria.

Per i profili non espressamente disciplinati, il comma 277-quinquies rimanda alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, in quanto compatibili.

La proposta normativa di cui al comma 277 *sexies* è finalizzata a consentire l'immediato accesso a pensione con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio descritta nei commi da 277-bis e 277, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021. La nozione di "decorrenza teorica" individuata dalla norma è connessa al fatto che gran parte dei lavoratori interessati dalla proposta risultano ancora alle dipendenze delle rispettive aziende. Infine, si stabilisce che la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Con il comma 2 vengono conseguentemente adeguati i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

ART. 65.**(Assegno di natalità)**

La disposizione riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 66.**(Congedo di paternità)**

La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021. Stanzia le necessarie risorse.

ART. 67.**(Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)**

Con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità in una pluralità di ambiti, e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

A seguito di ciò, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018 ha istituito, per la durata di un anno, la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Già il decreto istitutivo della suddetta Struttura prevedeva, all'articolo 3, comma 3, una Segreteria tecnica composta di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. L'operatività di tale Segreteria tecnica è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) al fine sia di continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio, sia di rappresentare il raccordo tra quest'ultimo e il citato Ufficio.

Nel corso della sua operatività, il ruolo della Segreteria tecnica è stato essenziale non solo per il supporto tecnico allo svolgimento delle funzioni in materia di disabilità, ma anche per la particolare *expertise*



Disegno di legge di bilancio 2021

dimostrata nei vari settori sui quali l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha esercitato le proprie competenze.

Si ritiene peraltro che sarà parimenti essenziale, in prospettiva, il mantenimento della citata Segreteria all'interno dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, posto che dal mantenimento delle competenze in materia di disabilità in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri discenderà un quadro di interventi sempre più ampio e articolato che investe prioritariamente la promozione dell'attuazione della *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*, anche tramite la predisposizione di un disegno di legge delega di semplificazione e codificazione in materia di disabilità.

Per esplicita volontà del Governo, l'Osservatorio costituirà infatti un luogo privilegiato di studio e approfondimento per l'elaborazione del primo Codice unico per le disabilità. Un obiettivo di portata storica e di straordinaria complessità politica e amministrativa, in quanto l'approvazione della legge delega in materia di disabilità, inserita nel collegato alla legge di bilancio 2020, avvierà un percorso di riorganizzazione e aggiornamento dell'intero sistema di tutela e protezione delle persone con disabilità, conformandolo, sotto differenti profili, a quanto sancito dalla *“Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”*.

ART. 68.**(Reddito di cittadinanza)**

La disposizione incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata “Reddito di cittadinanza”.

ART. 69.**(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti)**

La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a garantire l'attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, che ha ridotto da cinque anni a tre anni l'ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro.

Con i commi 2 e 3 sono apportate alcune modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, (c.d. legge “Terracini”), recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti, che, malgrado il susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali volti a definirne l'ambito di applicazione, continua a presentare a oltre sessanta anni dalla sua promulgazione problemi applicativi e interpretativi emersi sia dal monitoraggio della prassi di valutazione delle domande presentate, sia dalla significativa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti formatasi in materia.

Al fine di superare i suddetti problemi interpretativi e applicativi, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 giugno 2019 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di studio con il compito di proporre gli aggiornamenti del documento “Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti” approvato il 22 luglio 2005 da una precedente Commissione di studio istituita nel 2002 per valutare i limiti e gli ambiti di un possibile intervento da attuare con regole e strumenti di soft law (indirizzi, linee-guida, raccomandazioni).

Tra i temi più dibattuti che sono stati affrontati dalla Commissione, ha assunto, ad esempio, un particolare rilievo quello dell'onere della prova della persecuzione subita, posto a carico del perseguitato, e in base al quale i cittadini italiani, che avevano subito persecuzioni d'ordine razziale dopo il 7 luglio 1938, sono assimilati dalla legge ai cittadini italiani perseguitati a causa della propria attività antifascista svolta anteriormente all'8 settembre 1943.

Le modifiche apportate traggono, dunque, origine dai lavori di tale Commissione che ha proposto modifiche all'articolo 1 della legge Terracini, n. 96 del 1955.



Disegno di legge di bilancio 2021

In particolare, al primo comma, l'arco temporale di riferimento, attualmente limitato al periodo precedente all'8 settembre 1943, viene modificato nel senso di ricomprendervi anche il periodo intercorrente tra la data dell'Armistizio e quella della Liberazione.

La modifica proposta al secondo comma, lettere b) e d), riguarda la soppressione di condizioni che, nel corso degli anni, hanno determinato difficoltà interpretative e disparità di trattamento. In particolare, alla lettera b) viene soppressa la condizione riguardante il carattere continuativo della persecuzione e alla lettera d) quello della pluralità degli atti persecutori. In entrambi i casi l'entità della pena non fa venir meno il carattere persecutorio della stessa.

La modifica apportata al terzo comma, mirando ad una più rigorosa applicazione dei principi di equità ed eguaglianza sostanziale, ha poi lo scopo di differenziare le persecuzioni basate su motivi politici da quelle fondate sui motivi razziali, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 268 del 1998 circa la peculiarità della discriminazione razziale.

Analoghe considerazioni sono, infine, alla base dell'inserimento, dopo il terzo comma dell'articolo 1, di un ulteriore comma, che introduce la presunzione di legge, salvo prova contraria, per gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero dai cittadini italiani, che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale dopo il 7 luglio 1938.

Per ragioni di certezza del diritto, la presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2021 e le disposizioni in essa contenute non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

ART. 70.***(Rifinanziamento del Fondo indigenti)***

La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale Fondo, è stato istituito nel 2012 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) al fine di garantire l'efficientamento della filiera della produzione nonché l'erogazione delle risorse e il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio italiano. Nel corso dell'anno 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni.

L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

ART. 71.***(Indennizzo per cessazione di attività commerciali)***

Nel corso dell'anno 2020 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.

Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal 1 gennaio 2021, l'equilibrio finanziario del Fondo.

Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo 0,46 per cento annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo 0,02 per cento annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello 0,48 per cento.

Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 adeguando la relativa aliquota contributiva.

La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo per l'anno 2021 consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato.



Disegno di legge di bilancio 2021

Titolo VII Sanità

ART. 72.

(Fabbisogno sanitario standard anno 2021)

La disposizione determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021 destinato anche all'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, al pagamento di una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale quale parte del trattamento economico fondamentale, alla spesa relativa all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ad incrementare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi e alla proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario introdotte al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.

Per queste ultime finalità viene incrementato anche il concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale da parte dello Stato per ciascuno gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

ART. 73.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)

Con l'obiettivo di rendere più attrattivo il SSN per i giovani specialisti e al contempo di valorizzare il servizio svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari nell'ambito del SSN, la norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del ventisette per cento degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019.

ART. 74.

(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

Con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19, la norma prevede, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, il riconoscimento di una indennità di specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale con decorrenza dal 1 gennaio 2021 nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

ART. 75.

(Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

La presente disposizione è finalizzata a sostenere e decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, prevedendo l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

ART. 76.

(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)



Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione stanZIA le risorse economiche necessarie ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

ART. 77.***(Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)***

La disposizione, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede, al comma 1, che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell'anno 2021 delle seguenti misure:

a) articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali disposizioni prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Prevedono, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

b) articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.

Tali misure sono utilizzabili, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Il comma 2 dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle seguenti disposizioni:

a) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 1, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La disposizione prevede, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale, prevede un rifinanziamento per l'anno 2020 di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale si consente, inoltre, anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse.

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto



Disegno di legge di bilancio 2021

sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

ART. 78.

(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)

Nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex lege n.210/92 considerato all'epoca certo e fisso.

Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/92 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore ex lege n. 229/2005.

L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210/92 alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio.

Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in € 150.705.547 per gli arretrati della rivalutazione ex articolo 1 della legge 229/2005 e ex articolo 4 della medesima legge, ed in € 5.444.643,00 per i ratei annuali futuri.

Anche la legge n. 244/2007 all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".

Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa € 54.737.424 per gli arretrati e in € 4.429.388,00 per i ratei annuali futuri.

Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Visto il carico di lavoro ordinario che grava sull'ufficio e considerato che la liquidazione degli arretrati sugli indennizzi ex lege 229/05 e ex lege 244/07, al fine anche di avviare il processo di deflazione del contenzioso sugli stessi, porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, per il triennio 2021/2023, l'ufficio, con l'attuale dotazione organica, può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 € annui,

Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/07. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto-legge n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160/2016.

Da tale sentenza deriva un onere pari a € 7.331.575 in base agli indennizzi già riconosciuti.

ART. 79.

(Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)

La disposizione incrementa lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni.

ART. 80.



Disegno di legge di bilancio 2021

(Fondo sanità e vaccini)

La disposizione istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo con una dotazione da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

ART. 81.

(Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)

La disposizione rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandoli rispettivamente al 7,30 e 7,55 per cento fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento.

Le percentuali possono essere annualmente rideterminate, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

L'attuazione della nuova rimodulazione con riferimento all'anno 2021, è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 come certificato dall'Aifa entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

L'applicazione dei nuovi tetti di spesa farmaceutica per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021 come certificato dall'Aifa entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

ART. 82.

(Finanziamento della Croce rossa italiana)

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'altro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). Il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione.

Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti



Disegno di legge di bilancio 2021

gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti.

I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

ART. 83.**(Personale della Croce rossa italiana)**

La disposizione prevede il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità relative al personale della Croce Rossa italiana transitato presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti interessati e gli importi delle risorse trasferite sono indicate in apposita tabella contenuta nell'allegato C del presente disegno di legge di bilancio 2021.

Conseguentemente il Commissario liquidatore dell'Ente Croce Rossa, è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

ART. 84.**(Mobilità sanitaria)**

La disposizione prevede che, al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del SSN, i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.

Per poter accedere al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale viene previsto che si proceda alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

Il Comitato elabora linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati anche riconosciuti quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il Comitato elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell'ottica di salvaguardare una mobilità "fisiologica" e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni "fisiologici", nonché specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

ART. 85.**(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)**

La disposizione prevede che, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate. Autorizza, altresì, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca.



Disegno di legge di bilancio 2021

L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Prevede, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca.

Titolo VIII Scuola, Università e ricerca

ART. 86.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.440)

La disposizione incrementa per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi anche al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

ART. 87.

(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

La disposizione incrementa, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica. Viene, altresì, incrementata l'autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

ART. 88.

(Misure per l'edilizia scolastica)

La disposizione intende contribuire all'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una semplificazione delle procedure.

In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La proposta normativa prevede, inoltre, una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplinano, rispettivamente, il previo inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e la procedura di approvazione dei progetti prevedendo un rinvio alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla conferenza di servizi.

Queste previsioni comportano un rallentamento iniziale nell'attuazione degli interventi, subordinando l'esecuzione degli stessi all'adozione di atti interni all'ente locale, che possono essere superati, trattandosi di utilizzare risorse statali, anche con un'unica delibera di approvazione del progetto.

Viene attribuita agli enti locali la possibilità di variare, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Infine, si prevede che, in considerazione della specificità dell'edilizia scolastica e della priorità che essa riveste al fine di garantire la sicurezza delle scuole, possano restare in vigore i poteri commissariali già definiti e approvati con il DL Scuola, evitando al contempo l'incertezza che si sta generando in considerazione dell'approvazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha invece previsto una razionalizzazione dei poteri commissariali eliminando questa previsione specifica per l'edilizia scolastica e creando di conseguenza molta incertezza per gli enti locali che hanno già avviato gli interventi di edilizia scolastica essendo stati autorizzati in vigenza della normativa di cui all'articolo 7-ter.



Disegno di legge di bilancio 2021

ART. 89.

(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)

Il comma 1 prevede l'incremento a regime del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, già previsto per il solo anno 2020 dall'articolo 236, comma 3, del decreto-legge 19 maggio, 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti. Con tale intervento, si intende proseguire nell'azione di incremento delle risorse all'interno dei bilanci degli atenei al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le stesse finalità si prevede anche un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021, del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Il comma 2 si prevede un incremento, a regime, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 68 del 2012) in modo da consolidare gli incrementi, previsti per il solo anno 2020, e stabiliti da due distinte disposizioni di legge: quelli, pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (la n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 40 milioni di euro. Solo grazie a tale incremento, si potrà, infatti, consolidare il risultato ottenuto nel 2020 di colmare il *gap* esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio.

Il comma 3 prevede l'incremento, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L'incremento del contributo è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziata per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali.

Con il comma 4 si prevede un incremento, per il 2021, dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.

Al comma 5 si interviene, con puntuali modifiche, sulle procedure di progressione per i ricercatori a tempo indeterminato introdotte, nell'ambito del c.d. piano straordinario dei ricercatori, con il decreto-legge 162 del 2019 (c.d. milleproroghe). In particolare, con la lettera a) – e la conseguente modifica disposta alla lettera e) - si incrementa la dotazione finanziaria del cennato piano straordinario di reclutamento, nella parte riferita alla progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, lasciandone inalterata la decorrenza – e dunque la riferibilità finanziaria – a decorrere dal 2022.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) si intende rendere più flessibili le quote alle quali gli atenei potranno far riferimento per le procedure di progressione in carriera per i ricercatori in parola: tali modifiche rendono possibile che le chiamate ex articolo 18 della legge 240 del 2010 possano essere anche inferiori al 50 per cento, valorizzando corrispondentemente il canale di progressione di cui all'articolo 24, comma 6, della medesima legge 240 del 2010.

Il comma 6, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ART. 90.

(Misure a sostegno della ricerca)

Il comma 1 prevede un incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca decorrere dal 2021. Tale incremento si rende necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd "decreto Rilancio" e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca, soprattutto alla luce della recente crisi epidemiologica e dalla presa di consapevolezza del ruolo fondamentale che la ricerca scientifica riveste nel contrasto alla crisi e nel rilancio del sistema-Paese. La peculiarità del settore della ricerca richiede la necessità di una



Disegno di legge di bilancio 2021

programmazione a lungo termine che può essere soddisfatta esclusivamente prevedendo un congruo finanziamento – che possa riequilibrare i tagli disposti in passato – a regime.

Al comma 2 viene istituito il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)” finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l’attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea. I criteri di riparto del suddetto Fondo, tra le università e gli enti pubblici di ricerca, sono individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Il comma 3 prevede l’istituzione del “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, nello stato di previsione del MUR, al fine di promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. I criteri di riparto delle risorse del Fondo saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

Il comma 4 introduce la possibilità, per il Ministero dell’università e della ricerca, di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia per quanto concerne talune attività – come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili – riferibili alla Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati. Il coinvolgimento di Invitalia S.p.a. è motivato anche dall’esigenza di avvalersi di un qualificato soggetto che in tali ambiti già espleta per Amministrazioni centrali e regionali supporti analoghi, in modo che si possa realizzare anche una azione di sistema. Più specificamente, la gestione di attività e risorse finalizzate alla ricerca, richiede il coinvolgimento di profili professionali e di competenza specialistica sia nella fase di programmazione, sia in quella in corso di attuazione e gestione, che di verifica degli obiettivi raggiunti con gli interventi finanziati. Si tratta di compiti e funzioni di particolare complessità giuridica, amministrativa e tecnica sia nella fase ex ante, che in quelle in itinere ed ex post che hanno inizio con l’individuazione e la programmazione degli interventi per finire all’impiego delle risorse finanziarie ed al monitoraggio e alla verifica dei risultati ottenuti. Tale attività di gestione, controllo e valutazione inerenti alle risorse dei programmi di ricerca a titolarità MUR e il rispetto della disciplina contenuta nei regolamenti dell’Unione Europea e di quella prevista dalla legislazione nazionale, anche in considerazione del forte impulso che si sta attribuendo al comparto della ricerca nell’ottica di rilancio del sistema-paese, evidenzia la necessità di avere il supporto qualificato e specialistico di un soggetto pubblico quale Invitalia S.p.A. In particolare, Invitalia Spa dovrà garantire attività che partono dalla complessa analisi dei contesti di riferimento per l’adozione di avvisi e procedure conformi alla diversificata regolamentazione, per passare a quella della verifica dei profili dei soggetti destinatari degli interventi con anche l’espletamento di valutazioni economico-finanziarie, tipicamente bancarie, dei progetti di ricerca da pubblica, industriale e di sviluppo sperimentale; verifiche preliminari alla stipula dei contratti di finanziamento e al successivo perfezionamento degli stessi, nonché allo svolgimento di tutte le attività di supplemento istruttorio relative a modifiche societarie, verifiche stabili sedi, rimodulazioni progettuali, verifica delle fidejussioni. Attività queste necessarie e obbligatorie per tutti i progetti di ricerca che Invitalia S.p.A. può espletare in considerazione anche delle competenze tecniche acquisite e maturate profondamente nel settore.

Per tali finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo denominato “Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

La disposizione di cui al comma 5 ha lo scopo di semplificare, uniformare e ampliare, sul piano oggettivo, soggettivo e delle risorse utilizzabili, il ricorso ad esperti e professionisti qualificati per le attività di valutazione, monitoraggio e controllo di interventi di promozione della ricerca mediante il finanziamento di programmi e progetti di ricerca. Lo scopo è di assicurare una più adeguata ed efficace gestione delle complesse attività da porre in essere in ogni fase, dalla selezione *ex ante* al monitoraggio e controllo *in itinere*, fino alla fase di valutazione dei risultati.

Si tratta di attività da effettuare per le diverse tipologie di ricerca di base, applicata e industriale con un livello di complessità dipendente dalle esigenze del controllo tecnico-scientifico e contabile-amministrativo e dalla presenza di soggetti beneficiari pubblici e privati. Dette attività e procedimenti che richiedono competenze e professionalità specifiche con puntuali analisi tecnico-scientifiche,



Disegno di legge di bilancio 2021

economiche, finanziarie, amministrativo-contabili, attraverso lo svolgimento di servizi di supporto specialistico di verifica, monitoraggio e controllo continuo e sistematico. Il grado di strategicità e l'efficacia degli interventi pubblici dipende molto dalla qualità delle scelte che avvengono anche attraverso sofisticati e precisi processi di valutazione dalla fase di selezione alla verifica dei risultati. La tempestività e la qualità dei processi di valutazione possono permettere una continuità qualificante dell'azione delle politiche della ricerca e della conoscenza.

Nello specifico, tra i principali effetti della disposizione, rispetto alla normativa vigente, vi è quello di fissare un tetto unico per le risorse da destinare alle attività di valutazione dei programmi e progetti di ricerca determinato nel 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento del programma o progetto da valutare. Tale limite viene fissato in sostituzione dei seguenti limiti di spesa fissati dalla normativa vigente:

a. 5 per cento delle risorse destinate al programma/progetto per i compensi a "commissioni e comitati" incaricati della selezione e della valutazione di progetti di ricerca (art. 5 comma 2 DL 2002/212). Il suddetto limite è stato l'1 per cento fino al giugno 2017 ed è stato elevato al 7 per cento con DL 91/2017 (art. 3-bis comma 3) in relazione alla revisione della disciplina dei Cluster Tecnologici Nazionali;

b. 3 per cento delle risorse destinate al programma/progetto per l'erogazione di compensi a Comitati "tra pari" finalizzati alla valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico e per compensi e funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca. La norma comprende tutti le attività a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e per il funzionamento (artt. 20 e 21 L 240/2010) si tratta.

Inoltre, si prevede l'estensione e previsione uniforme dei soggetti e delle tipologie di attività che possono essere demandate all'esterno. Attualmente le norme consentono di incaricare:

c. "commissioni o comitati" o "esperti" per la valutazione di programmi e di progetti di ricerca, sostenendo gli oneri per il funzionamento dei suddetti organismi e i compensi per i componenti (art.5 comma 1 L 212/2002);

d. "comitati" di esperti per la valutazione tra pari dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico e "comitato nazionale dei garanti della ricerca" (art. 21 L 240/2010);

e. "commissioni tecnico-scientifiche o professionali" di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica per la valutazione il controllo dei progetti di ricerca, (art 32 comma 3 DL 5/2012).

In base alla modifica ivi recata, invece, possono essere incaricati "esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o commissioni" e gli incarichi possono riguardare: "analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo".

Al comma 6 si propone una disposizione volta a semplificare la normativa italiana per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l'adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall'applicazione di trattati internazionali, cui l'Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. Contestualmente si prevede che il PNRA venga adottato ed aggiornato con regolamenti ex art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988.

ART. 91.***(Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)***

La norma, al comma 1, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. I contenziosi, se non definiti, potrebbero incidere significativamente sulle disponibilità del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La norma prevede, pertanto, al comma 1, l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti.

Contestualmente all'assegnazione delle somme di cui al comma 1, il comma 2 prevede il trasferimento, da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" allo Stato del complesso sportivo "Città



Disegno di legge di bilancio 2021

dello Sport” e del terreno su cui insiste lo stesso. L’assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021 ed in vista del futuro completamento dell’opera, tenendo conto dell’evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla medesima Agenzia i progetti sinora sviluppati.

Il comma 3 assegna, inoltre, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 all’Agenzia del demanio per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell’area trasferita.

Il comma 4 dispone la cessazione, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Vianini Lavori S.p.A.

ART. 92.***(Promozione dell’attività sportiva di base sui territori)***

Secondo i dati Istat, dal 1999 al 2013 si è riscontrato un aumento dal 27,5 per cento al 30 per cento di praticanti sportivi sul totale della popolazione maggiore di 3 anni di età, con riduzione del numero di sedentari (1 milione e 203 mila sedentari dal 2009) ed aumento di soggetti «attivi» (1 milione e 598 mila persone in più dal 2010 ed aumento di 2,7 punti percentuali dal 2013). Sono diminuiti progressivamente i fumatori ed il consumo di bevande alcoliche, tuttavia è rimasta invariata la quota di persone in eccesso di peso nel lungo periodo, con il 44,6 per cento della popolazione maggiorenne obeso o in sovrappeso ed una distribuzione non omogenea della pratica dell’attività fisica, che penalizza alcune regioni come il Sud Italia o i piccoli comuni di periferia, dove aumenta la sedentarietà anche per motivi economici.

Contemporaneamente si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione: gli over 65 sono le fasce d’età più a rischio per quanto riguarda le patologie da inattività fisica e anche quelli con i livelli di pratica sportiva più bassi. Le proiezioni Istat prevedono che la quota di ultra 65enni sul totale della popolazione potrebbe ulteriormente aumentare:

- nel 2050 si prevede un incremento degli ultra 65enni tra i 9 e i 14 punti percentuali;
- nel 2018 gli ultra 65enni sono pari a 14 milioni (23 per cento della popolazione) e si prevede che nel 2050 saranno saliti di altri 5 milioni.

La disposizione, al fine di promuovere l’attività sportiva di base sui territori, istituisce, per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 93.***(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)***

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute sia equiparata a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Dispone, altresì, che le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia. Stanzia, infine, le risorse necessarie a coprire gli oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 per l’anno 2021.

ART. 94.***(Fondazione per il futuro delle città)***

L’istituzione della Fondazione per il futuro delle città è finalizzata alla realizzazione di un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di possibili soluzioni da applicare alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento dei nostri centri urbani. Il futuro dell’uomo, infatti, dipende in larga parte da come, e quanto velocemente, sarà in grado di trasformare le città così da limitare il loro sproporzionato impatto sull’ambiente del pianeta. Escludendo l’Antartide, i centri urbani, tutti insieme, coprono meno del 2,7 per cento delle terre emerse del pianeta. Su questa trascurabile parte di superficie terrestre vive la grande maggioranza dell’umanità. In Italia il 71 per cento della popolazione risiede in ambienti urbani, in Germania il 75 per cento, in Francia, Spagna e Gran Bretagna la



Disegno di legge di bilancio 2021

percentuale di abitanti delle città supera ampiamente l'80 per cento. Nel giro di pochi decenni, l'ambiente dell'uomo è diventato l'ambiente urbano e le città si sono trasformate, di fatto, nella principale fonte della nostra aggressione all'ambiente. Oltre il 70 per cento della CO₂ di origine antropica è prodotta nelle città, più del 75 per cento dei rifiuti ha origine cittadina; circa il 75 per cento dell'intera energia è consumata all'interno dei centri urbani. E non è finita: per poter sopravvivere le città richiedono enormi risorse (intendo cibo, energia, minerali, acqua ecc.) che non possiamo ragionevolmente pensare di continuare a sottrarre alle generazioni future.

Nel 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile", sottoscritta dai Governi di 193 Paesi e che prevede 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile, tra i quali spicca "Città e comunità sostenibili". Le piante, in questo senso, possono rappresentare un elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita degli esseri umani.

Alla luce di queste considerazioni, occorre che l'Italia si doti di una struttura che possa sviluppare e potenziare la ricerca sul mondo vegetale e sulle soluzioni naturali che possono rendere più agevole la transizione verde del nostro Paese.

Al comma 1, è prevista l'istituzione della fondazione denominata "Fondazione per il futuro delle città" (FFC), che ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. La fondazione, tra gli altri obiettivi, ha anche quello di instaurare rapporti con organismi omologhi in Italia e all'estero, così da assicurare l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti sia italiani, sia esteri di eccellenza.

Al comma 2, si stabilisce che lo statuto della fondazione è approvato con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. Nello statuto sono individuati anche i compiti e gli obiettivi della fondazione, nonché gli organi e la loro composizione.

Al comma 3, si prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in uso anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 stanziava le risorse necessarie.

Al comma 5, è previsto che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

ART. 95.***(Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB")***

Con la presente disposizione si autorizza in favore del Comune di Mantova la spesa di euro 6,5 milioni, al fine di consentire il completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB", finanziato, nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, con la legge di stabilità per l'anno 2016. Il progetto prevede, tra l'altro, la valorizzazione dell'area dell'ex cimitero ebraico della città, in relazione alla quale fin dall'inizio l'amministrazione comunale ha coinvolto i rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell'Associazione rabbinica italiana (ARI), partner istituzionali nell'elaborazione del progetto di rigenerazione. Dopo l'avvio dei lavori, è tuttavia emersa, su sollecitazione della stessa Comunità ebraica, che ne ha informato l'Amministrazione comunale, la necessità di dover apportare delle varianti al progetto, al fine di renderlo, limitatamente all'area dell'ex cimitero, più aderente alla tradizione religiosa del popolo ebraico, limitando tutte le attività di scavo e di consolidamenti in profondità e definendo più puntualmente i dettagli tecnici costruttivi. Tutto ciò comporterà anche il recupero di un altro edificio in un'area limitrofa, operazione quest'ultima che consentirà la valorizzazione di un altro importante spazio collettivo a beneficio di tutti gli abitanti della città di Mantova.



Disegno di legge di bilancio 2021

Per il recepimento di tali esigenze occorre, dunque, autorizzare il responsabile unico del procedimento ad apportare, a causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, le necessarie varianti al progetto originario e, quindi, al contratto stipulato, con conseguente aggravio dei costi.

La concessione del finanziamento è condizionata alla verifica, da parte degli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Titolo IX**Cultura, turismo, informazione e innovazione****ART. 96.****(Misure di sostegno alla cultura)**

Il comma 1 prevede l'autorizzazione di spesa per gli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 rifinanzia per gli anni 2021 e 2022 lo stanziamento destinato a fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 3 rifinanzia la Carta elettronica, nota come App 18, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021.

Il comma 4 assegna un contributo annuo a decorrere dall'anno 2021 alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini per promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti.

Il comma 5 incrementa l'autorizzazione di spesa destinata, per i soli anni 2021 e 2022, ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

ART. 97.**(Fondo Cinema)**

La disposizione, al comma 1:

- a) incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016;
- b) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione (art. 15, legge n. 220/2016);
- c) eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento (art. 16, legge n. 220/2016);
- d) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19, legge n. 220/2016);
- e) esclude i crediti di imposta di cui agli articoli 15 (produzione) e 19 (l'attrazione in Italia di investimenti) dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21, comma 1 della legge n. 220/2016; introduce una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze



Disegno di legge di bilancio 2021

degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

ART. 98.**(Istituto Luce Cinecittà S.p.A)**

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, Istituto Luce Cinecittà S.p.A succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. a tale data, con capitale pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. al 31 dicembre 2020. Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze; i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di Presidente designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di Amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

ART. 99.**(Fondazioni lirico sinfoniche)**

La norma si inquadra nel processo di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche (Fls), di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, avente ad oggetto le gestioni dei teatri d'opera maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, con l'obiettivo di offrire agli enti capaci di attuare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un finanziamento a carattere rotativo.

Il comma 1 è relativo agli enti lirico-sinfonici che hanno presentato i piani di risanamento e le integrazioni secondo le modalità e i termini previsti, in primo luogo, dal decreto-legge n. 91 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 355 della legge n. 208 del 2015, che ha consentito una proroga dei termini originari previa integrazione dei piani di risanamento già presentati, e dal comma 356 del medesimo articolo relativo alla riapertura dei termini per quelle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della legge citata non avevano aderito alla procedura di risanamento introdotta dal cd. decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare, considerato che il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario delle fondazioni alla data del 31 dicembre 2020, è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia – misure che hanno colpito fortemente il settore dello spettacolo dal vivo – si prevede la proroga di un anno di detto termine (con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021).

Il comma 2 consente anche ad ulteriori Fondazioni che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria di aderire alle procedure sopra illustrate a fronte dell'impegno di un medesimo di risanamento economico-gestionale. I termini e le modalità previsti per la presentazione dei piani e per l'approvazione degli stessi sono quelli indicati all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. La verifica e il monitoraggio sono affidati al Commissario straordinario. Scaduto inutilmente il termine suddetto, le Fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 3 estende anche agli enti di cui al comma precedente (oltre che per le Fls di cui al comma 1) la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale con le Agenzie Fiscali di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.

Al fine di consentire le attività di monitoraggio per le fondazioni di cui al comma 1 e la validazione del percorso di risanamento delle fondazioni di cui al comma 2, la disposizione in esame proroga l'incarico del Commissario straordinario rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Si prevede altresì che la struttura commissariale possa avvalersi dell'opera di esperti.

Il comma 5 autorizza la spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni della presente norma.

Il comma 6 stabilisce il limite del compenso del Commissario di cui al comma 4, e prevede che lo stesso è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento.



Disegno di legge di bilancio 2021

ART. 100.

(Misure in materia di strutture ricettive)

La norma, al comma 1, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Al comma 2 si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.

Il comma 3 agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-quater, comma 4 e seguenti, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MIPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il comma 4, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistemica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

ART. 101.

(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l'articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

Il comma 1, in particolare, interviene sulla disciplina di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introducendo il comma 1 quater per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.

In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo



Disegno di legge di bilancio 2021

tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui, incrementando, all'uopo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 1-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Il comma 2 dispone la proroga - per gli anni 2021 e 2022 - del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, ai sensi dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Al fine di consolidare contestualmente il sostegno all'editoria digitale, il comma 3 dispone la proroga biennale anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Il comma 4 interviene sulla disciplina della cd "18App", di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l'inserimento, tra gli acquisti ammissibili, anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020 ai sensi della richiamata disciplina.

Il comma 5 introduce, per il biennio 2021-2022, un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20.000 euro. Il sostegno è riconosciuto attraverso l'accesso a un contributo integrativo del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, rivolto alla medesima platea di beneficiari. Il contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. Esso è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il comma 6 dispone che, ai fini dell'erogazione del contributo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche e ulteriori disposizioni applicative della misura.

ART. 102.***(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)***

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la destinazione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione che, dal 2016, per effetto dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno subito un significativo incremento. Tuttavia, dopo 4 anni di applicazione della richiamata normativa, il livello complessivo delle predette entrate può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di 2 miliardi di euro annui. È quindi ormai da ritenersi superato il meccanismo prudenziale di assegnazione delle risorse in esame previsto dai commi 160, 161 e 162 del richiamato articolo 1 della legge 208/2015.

La nuova assegnazione delle risorse derivanti dal canone televisioni previsto dalla norma in esame prevede l'assegnazione di 110 milioni di euro al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La restante quota delle predette entrate sarà destinata al finanziamento della RAI.



Disegno di legge di bilancio 2021

Per effetto del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

Infine, il comma 3 prevede:

- la soppressione del secondo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo ad una misura di contenimento delle somme attribuibili al finanziamento della RAI;
- l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, superati dalle disposizioni previste dal comma 1 della disposizione in esame;
- la modifica dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione alle abrogazioni di cui al punto precedente.

ART. 103.***(Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)***

La disposizione mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario

In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.

Grazie alla digitalizzazione, inoltre, sarebbe possibile l'acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

ART. 104.***(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)***

La disposizione garantisce, anche per il 2021, l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del consiglio dei Ministri, creato per le attività strettamente legate all'emergenza COVID e preordinato ad accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie, attraverso le attività di tracciamento e allerta digitale, un più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, allo smart working o alla formazione in campo digitale.

ART. 105.***(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID)***

La disposizione, al comma 1, prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - istituito con il D.L. n. 34 del 2020 e già opportunamente rifinanziato con ulteriori 50 milioni di Euro per l'anno 2021 - anche tramite trasferimento alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.lvo n. 82 del 2005, per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni o, più in generale, da tutti i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del CAD.

In particolare, l'intervento si rende necessario al fine di attuare il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione nonché alla luce anche delle innovazioni normative urgenti introdotte con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che hanno introdotto rilevanti novità e una complessiva accelerazione della trasformazione digitale del Paese, introducendo l'obbligo di sviluppare ed offrire servizi digitali, anche mobile, rafforzare gli strumenti di interoperabilità e le piattaforme abilitanti, sviluppare una strategia di sicurezza nazionale dei dati pubblici e di complessiva innovazione.



Disegno di legge di bilancio 2021

La norma, quindi, prevede la possibilità di offrire anche direttamente alle pubbliche amministrazioni un necessario e stabile supporto finanziario, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali (articolo 50 e 50-ter del d.lvo n. 82 del 2005, come novellati dagli articoli 33 e 34 del D.L. n. 76 del 2020), della implementazione diffusa, sviluppo e messa a sistema dei servizi digitali e dei supporti per la digitalizzazione, delle piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 e rafforzate da ultimo per effetto degli artt. 24 e 26 del D.L. n. 76 del 2020, nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della formazione e dello sviluppo di progetti di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni nonché per la realizzazione di infrastrutture destinate a garantire la sicurezza dei dati e del patrimonio informativo pubblico (art. 35 D.L. 76 del 2020). Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

Il comma 2 prevede che, per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo X**Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali****ART. 106.****(Conferenza sul futuro dell'Europa)**

La conferenza sul futuro dell'Europa, della durata di due anni, il cui avvio era fissato per lo scorso mese di maggio, è stata rinviata a causa della pandemia. È intenzione della Presidenza tedesca, presidente di turno del Consiglio UE, rilanciare l'esercizio affinché possa prendere avvio durante il suo semestre. Elemento essenziale che deve caratterizzare la Conferenza è l'inclusività: la Conferenza dovrà coinvolgere i cittadini europei – attribuendo un ruolo importante ai giovani – la società civile, le istituzioni nazionali e il Parlamento italiano e le istituzioni europee, in qualità di partner paritari nel processo di costruzione di un nuovo futuro dell'Unione europea.

Il carattere diffuso, partecipativo e inclusivo della Conferenza presuppone pertanto il coinvolgimento di un numero quanto più possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. Gli scambi, la comunicazione e tutte le iniziative divulgative rappresentano un veicolo ottimale per stimolare la conoscenza, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini di contribuire alla creazione di uno spazio democratico, per modellare insieme il futuro dell'Europa.

Si intende procedere attraverso una organizzazione che preveda che i cittadini di ogni estrazione, i rappresentanti della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale siano coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE, in un approccio dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato. Tale processo di partecipazione aperta ai cittadini potrà stabilire lo scopo e la portata della Conferenza a fronte di un impegno esplicito da parte delle tre istituzioni europee a favore di riforme sostanziali. Infatti, gli Stati chiedono che la Conferenza si concentri su "come sviluppare le politiche dell'UE a medio e lungo termine per affrontare in modo più efficace le sfide che l'Europa deve affrontare".

Tra le modalità operative all'esame delle Istituzioni europee la più accreditata prevede un'articolazione della Conferenza da realizzare in due fasi:

- 1) la prima fase, "dal basso", consisterà in una serie di dibattiti decentrati, da tenersi in tutti gli Stati membri;
- 2) la seconda fase, più centralizzata, si articolerà in una serie di incontri da tenersi a Bruxelles, una sorta di "Stati generali" per sintetizzare i risultati dei dibattiti decentrati, formulando eventualmente una serie di proposte operative.

In tale contesto, a livello nazionale, risulta, quindi, necessario delineare le modalità di partecipazione del nostro Paese alla "fase 1" della Conferenza, con l'individuazione delle iniziative da promuovere sul territorio per sostenere, in particolare, il coinvolgimento dei cittadini e delle loro istanze, in linea con



Disegno di legge di bilancio 2021

quell'approccio "dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato", pensato a livello UE. Tale attività sarà, poi, propedeutica alla realizzazione della seconda fase che, come suindicato, prevede incontri a Bruxelles aventi ad oggetto i risultati e le proposte derivanti dal dialogo con i diversi soggetti coinvolti dalle iniziative poste in essere nella "fase 1". Al riguardo, una prima pianificazione delle iniziative da porre in essere ha fatto emergere la rilevanza delle seguenti misure:

- a) incontri e scambi professionali con i rappresentanti delle Istituzioni europee;
- b) organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri con la società civile, aventi ad oggetto le questioni percepite come particolarmente rilevanti dal grande pubblico, finalizzati alla definizione del concetto di "beni pubblici europei";
- c) programmazione e realizzazione di convegni e dibattiti destinati ai giovani, finalizzati all'organizzazione di una "Conferenza dei giovani", con la partecipazione di giovani del Paese del Mediterraneo e dei paesi occidentali, diretta a conoscere, acquisire e scambiare le istanze e gli interessi di queste categorie in merito alle possibili riforme in ambito UE;
- d) eventi Istituzionali. Presso le sale della Camera o del Senato o di altre Istituzioni nazionali ed europee, potranno essere organizzati una serie di convegni sulla "Conferenza sul futuro dell'Europa: democrazia e circolazione delle idee", declinabili sotto vari aspetti tematici, con la partecipazione delle Autorità politiche e interventi introduttivi dei Presidenti delle Commissioni "Politiche dell'Unione europea" della Camera e "Affari europei" del Senato e la partecipazione di personalità delle Istituzioni europee;
- e) iniziative di comunicazione:

1. Campagna radio-televisiva. Realizzazione di una campagna Radio-TV insieme al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dedicata alla Conferenza da lanciare in occasione del 9 maggio, festa dell'Europa.

2) Piattaforma Europa=Noi e comunicazione web. Implementazione della piattaforma e dei contenuti già presenti con particolare sviluppo degli argomenti relativi alla Conferenza.

3) Eventi socio-culturali in varie città italiane.

4) Mostra Italia in Europa. "Scegli l'Europa di domani", un nuovo allestimento aggiuntivo al percorso tradizionale della mostra per consentire agli studenti di guardare al futuro dell'Europa, dopo averne ripercorso la storia, da veicolare attraverso gli Istituti di cultura italiani e i consolati.

5) Back to school. Iniziativa promossa dalle Istituzioni europee, funzionari europei ed europarlamentari che tornano nella loro scuola/liceo per incontrare gli studenti.

6) Summer school o ciclo di seminari dedicati ai ragazzi di scuola secondaria.

La disposizione prevede l'autorizzazione di spesa al fine di garantire il necessario supporto economico alle misure individuate, finalizzate a ottimizzare la partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

ART. 107.**(Regime temporaneo aiuti di Stato)**

In data 13 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato il 4° emendamento alla comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020".

Tra le modifiche apportate in tale sede vi è:

- la proroga del Temporary Framework per le misure di aiuto per l'emergenza Covid-19 fino al 30 giugno 2021;

- l'inserimento della nuova misura 3.12 per coprire, a certe condizioni, i costi fissi delle imprese non coperti da profitti;

Gli aiuti possono essere concessi solo sulla base di un regime di aiuti e solo se le imprese hanno subito un calo di fatturato non inferiore al 30 per cento (rispetto allo stesso periodo del 2019).

Riguardo all'espressione "one-off impairment loss" si è ritenuto di fare riferimento al concetto di svalutazioni di cui all'articolo 2425 c.c. [sia B10 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; sia D19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. d) di strumenti finanziari derivati)].

Sono poi state introdotte nuove regole di favore relativamente al regime di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali.



Disegno di legge di bilancio 2021

Occorre, pertanto, modificare il regime quadro per gli aiuti regionali istituito con gli artt. 54 e seguenti del decreto-legge cd "rilancio", n. 34/2020 come convertito, in modo da:

- modificare l'articolo 54 al fine di inserire le nuove regole dettate dalla Commissione;
 - inserire il nuovo articolo 60-bis, contenente il nuovo regime di aiuto previsto in sede europea;
 - inserire nel comma 2 dell'articolo 61 la nuova scadenza del regime al 30 giugno 2021, coerentemente con l'estensione del Temporary Framework stabilita in sede europea; la norma viene inoltre implementata con un rinvio mobile alle eventuali successive modifiche della durata del TF in sede europea, al fine di poterne beneficiare senza necessità di ulteriori modifiche normative.
- Vengono, poi, modificati 61, commi 1, 1-bis 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2 al fine di adeguare il riferimento alle precedenti disposizioni, inserendo il nuovo articolo 60-bis.

ART. 108.***(Procedura d'infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA)***

La presente disposizione viene adottata ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, commi 4-8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva.

In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Nell'ambito delle censure mosse alla normativa nazionale dalla Commissione europea era emerso che molte delle esclusioni dall'applicazione dell'imposta coincidevano con ipotesi di esenzione dall'IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 132 della direttiva IVA.

In tale contesto, la Commissione europea ha costantemente ribadito la differenza sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e una esente. In particolare, l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciono a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.

Ai fini, pertanto, del perfetto adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del d.P.R. 633 del 1972 e prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.

In particolare la lettera a) della presente disposizione al n. 1) modifica l'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando la previsione secondo cui sono prive del requisito della commercialità le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Invero tale esclusione aveva comportato la mancata imposizione di operazioni che dovrebbero essere assoggettate ad IVA, in violazione dell'articolo 2 e 9 e dell'articolo 132, par. 1, lett. m) o n), della direttiva IVA.

Il successivo n. 2) della lettera a) interviene sul quinto comma del medesimo articolo 4, sopprimendo la parte della disposizione in cui, in contrasto con gli articoli 2, 9 e 132, par. 1, lett. l), e o), della direttiva IVA, si prevede che non si considerano effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa, e come tali non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in



Disegno di legge di bilancio 2021

occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali nonché le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati.

Infine, il n. 3 della lettera a) abroga il sesto comma del citato articolo 4 in base al quale, in violazione dell'articolo 2, par. 1 e dell'articolo 132, par. 1, lett.g) della direttiva, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, anche se effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sempreché strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti.

Conseguentemente sono stati abrogati i commi settimo e ottavo del medesimo articolo 4 che dettavano le condizioni necessarie per applicare le norme di esclusione dall'applicazione dell'IVA, anch'esse abrogate dalla presente disposizione.

La lettera b) della presente disposizione, per rendere l'ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d'infrazione n. 2008/2010, interviene sull'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, inserendo i commi da 3 a 6, che integrano l'elenco delle operazioni esenti da IVA e prevedono le condizioni necessarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della direttiva IVA.

In particolare, il nuovo comma 3 dell'articolo 10 prevede, a condizione che non provochi distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali, l'esenzione: al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni; al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; al n. 3, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche e, al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.

Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 10 subordina l'applicazione dell'esenzione alla condizione che le associazioni in questione abbiano carattere non lucrativo e si conformino a determinate clausole espressamente previste o a clausole analoghe previste dal codice del terzo settore, che ne garantiscano il carattere democratico e la coerenza con le finalità istituzionali. Si tratta di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dal previgente articolo 4, settimo comma, ai fini della esclusione delle operazioni dal campo di applicazione dell'imposta. Il comma 5 esclude, per le associazioni religiose, che ai fini dell'esenzione IVA debbano sussistere le condizioni che riguardano le caratteristiche del rapporto associativo e la eleggibilità degli organi amministrativi, previste dalle lettere b) e d) del comma 4. Anche tali eccezioni sono analoghe a quanto previsto dal previgente articolo 4, ottavo comma. Infine il nuovo comma 6 dell'articolo 10 prevede che le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 109.**(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)**

La norma di cui al comma 1 abroga le disposizioni vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la cui istituzione, lasciata alla facoltà delle regioni a statuto ordinario, è prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398, attuativo della legge delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Le ulteriori norme menzionate nel comma 1 di cui si stabilisce l'abrogazione, stabiliscono le modalità gestionali del tributo (articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e la misura degli



Disegno di legge di bilancio 2021

aumenti dell'IRBA (l'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 1, commi 670, lettera a, e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di Regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni Regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all'Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.

Il comma 2 stabilisce che le regioni a statuto ordinario provvederanno ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni del comma 1, abrogando conseguentemente le leggi che disciplinano il tributo laddove istituito.

Il comma 3 istituisce un Fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione per le Regioni che ne prevedono l'applicazione.

ART. 110.**(Fondi d'investimento esteri)**

Come noto, l'articolo 73, comma 5-*quiquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che i proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Al contrario, gli OICR di diritto estero subiscono sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il prelievo alla fonte contemplato dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale, su tali redditi, è applicata una ritenuta, a titolo d'imposta, con aliquota pari al 26 per cento.

Analogamente, le plusvalenze, derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate da OICR di diritto estero sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con aliquota pari al 26 per cento.

Al fine di superare tali differenze, l'articolato tende a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.

Il comma 1, in particolare, modificando l'art. 27 del DPR n. 600 del 1973, è diretto a estendere anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 e a quelli non conformi alla medesima direttiva 2009/65/CE ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.

Il comma 3, invece, estende, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, l'esenzione già prevista per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

Le disposizioni di esenzione decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 111.**(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro



Disegno di legge di bilancio 2021

nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. "aiuti automatici" e "semi-automatici") la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10.

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 9, nel quale sono previsti controlli preventivi alla concessione da parte del soggetto concedente, l'articolo 10 prevede a carico dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti unicamente adempimenti e verifiche ex-post sulla base di dati dichiarati dai soggetti fruitori degli aiuti.

I soggetti di cui all'articolo 10, quindi, possono essere qualificati solo impropriamente "soggetti concedenti" dal momento che non procedono alla concessione degli aiuti individuali.

L'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del predetto articolo 52, della legge n. 234 del 2012, nonché al di quelli di cui al secondo periodo del comma 7, dell'art. 52, della legge n. 234 del 2012 è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La normativa prevede l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

ART. 112.***(Risoluzione controversie internazionali)***

La disposizione è finalizzata a completare il quadro normativo vigente che già prevede la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per la definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati. In un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore efficacia dello strumento delle procedure amichevoli, appare necessario assicurare il medesimo trattamento anche alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli. Inoltre, al fine di tenere conto della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale in Unione europea, attuata di recente con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.49, sembra opportuno un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati anche quello alla predetta direttiva.

La disposizione è finalizzata ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali. Con specifico riferimento alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, viene infatti introdotto, per la decorrenza degli interessi, un trattamento analogo a quello disciplinato dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea). In particolare, la disposizione stabilisce, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l'autorità competente italiana e le autorità competenti estere, che seguono alle procedure amichevoli interpretative, che i relativi interessi decorrono dalla data di conclusione dei medesimi accordi.

ART. 113.***(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)***

Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla liquidazione dei risarcimenti conseguenti dalla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosciuti dai Tribunali civili o dai Tribunali di sorveglianza nei confronti di soggetti detenuti o internati.

All'uopo, incrementa lo stanziamento previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92, che prevede la predetta copertura finanziaria per i soli anni 2014, 2015 e 2016.

ART. 114.**(Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)**

Sin dalla sua costituzione, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha basato la sua capacità di intervento nei confronti dei paesi in difficoltà sulle quote di partecipazione sottoscritte dai paesi membri. Nel corso degli anni l'evoluzione e l'espansione dell'economia mondiale sono andate di pari passo con l'ampliamento delle quote di adesione, ovvero delle risorse a disposizione del FMI.

A seguito della crisi finanziaria globale del 2009, ci si è resi conto della necessità di espandere ulteriormente e in maniera significativa le risorse a disposizione del FMI per la concessione di prestiti (*lending capacity*). Conseguentemente, ad aprile 2009, il Vertice G20 di Londra decise di aumentare la capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, tramite accordi di prestito, denominati *New Arrangements to Borrow* (NAB), tra il FMI e 38 paesi membri e le loro banche centrali, al fine di consentire l'integrazione delle risorse del FMI in caso di necessità, qualora questi ne faccia richiesta e siano soddisfatte specifiche condizioni previste nell'accordo (denominato Decisione NAB). Il NAB è divenuto effettivo nel marzo del 2011 ed è stato autorizzato in Italia dal decreto-legge n. 225 del 2010 (convertito con la legge n. 10 del 2011). Il NAB rappresenta, sin dalla sua costituzione, la seconda linea di finanziamento per l'attività di prestito del FMI. Attualmente annovera 180,6 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) complessivamente disponibili, di cui la quota finanziata dall'Italia è pari a circa 6,9 miliardi di DSP.

La Decisione NAB, che ne regola il funzionamento, è soggetta a rinnovi quinquennali. In sostanza, dodici mesi prima di ogni scadenza dell'accordo, il Consiglio di Amministrazione del FMI è chiamato a decidere se il NAB debba essere prorogato per altri cinque anni. Il 4 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione del FMI ha deciso di rinnovare il NAB, prorogandone la scadenza dal 17 novembre 2017 al 16 novembre 2022.

Alla luce dell'evoluzione dell'economia mondiale, queste due linee di finanziamento – quote di adesione e NAB – sono state successivamente integrate dalla istituzione di ulteriori accordi di prestito bilaterali tra il FMI e alcuni paesi membri, denominati *Bilateral Borrowing Agreement*. La partecipazione dei paesi membri dell'Unione Europea a tali accordi fu decisa dal Consiglio Europeo e dal Consiglio Ecofin a dicembre 2011. In questo ambito, nel 2012 la Banca d'Italia sottoscrisse un accordo di prestito bilaterale con il FMI, concedendo, senza gravare sul bilancio dello Stato, una linea di credito, che non fu mai utilizzata dal FMI. In particolare, con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14), la Banca d'Italia fu autorizzata a negoziare con il FMI un accordo di prestito bilaterale per un ammontare massimo pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. Analogamente a quanto disposto per il NAB, tale accordo di prestito fu coperto dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e degli interessi e sui rischi di cambio.

Gli accordi di prestito stipulati nel 2012 sono scaduti nel 2016, incluso quello dell'Italia che nel 2012 fu nel gruppo dei primi paesi firmatari. In quell'anno la *Managing Director* del FMI sottopose ai paesi membri la richiesta di rinnovare i prestiti bilaterali, trovando in questo il supporto dei *Leader G20* al Vertice di Hangzhou di settembre 2016, che ribadì l'urgenza di mantenere adeguate dotazioni finanziarie per garantire al FMI un'idonea capacità di prestito. L'Italia rinnovò l'accordo di prestito per l'importo originario di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza a fine 2019 estendibile per un ulteriore anno; di conseguenza, il prestito in questione scadrà il 31 dicembre 2020.

Giova ricordare che sia il NAB, sia i prestiti bilaterali rappresentano per il FMI una fonte di finanziamento temporanea, costituendo una "linea di difesa" di secondo e terzo livello rispetto alle risorse ordinarie del FMI consistenti nelle quote di partecipazione sottoscritte dai paesi membri. Come detto, entrambe le tipologie di prestiti hanno una scadenza definita, attualmente prevista a fine 2020 per gli accordi di prestito bilaterali e a novembre 2022 per il NAB.



Disegno di legge di bilancio 2021

In tale contesto, vista l'esigenza di mantenere inalterata la capacità finanziaria del FMI – al fine di preservarne il ruolo quale architrave del sistema finanziario internazionale – nei mesi scorsi è stato condotto un lungo negoziato tra i paesi partecipanti al FMI, volto a condurre una revisione delle quote di partecipazione che consentisse di incrementare il sostegno tramite tale fonte di finanziamento principale. Tuttavia, l'esito sfavorevole del negoziato ha costretto il FMI a prendere atto della necessità di esplorare soluzioni alternative. In tale ottica, è stato quindi concordato un intervento sulle due linee di finanziamento supplementari, consistente in un incremento complessivo dell'ammontare del NAB, compensato da una contestuale riduzione del volume dei prestiti bilaterali. Tale intervento lascerà sostanzialmente inalterato il complesso delle risorse del FMI, comportando invece una lieve riduzione dell'ammontare delle linee di credito concesse dall'Italia.

I commi 1 e 2, pertanto, contengono disposizioni volte ad attuare gli accordi di prestito NAB e bilaterali tra l'Italia e il FMI, in linea con quanto concordato tra i paesi membri dell'istituzione. Per l'Italia, questo a regime comporterà un incremento fino a 13.797,04 milioni di DSP dell'importo massimo del prestito NAB erogabile, più che compensato dalla contestuale riduzione a 10 miliardi e 115 milioni di euro dell'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale stipulato nell'ambito del *Bilateral Borrowing Agreement*.

Una rilevante precisazione attiene alla metodologia di computo dell'ammontare del credito eventualmente erogato dalla Banca d'Italia attraverso il *Bilateral Borrowing Agreement*. Dato che le erogazioni effettuate nell'ambito di questo accordo sono denominate in DSP, e poiché l'ammontare massimo del prestito è fissato dalla legge in euro, il rispetto dell'ammontare massimo fissato sarà basato sull'utilizzo dei cosiddetti tassi di cambio storici (ovvero i tassi di cambio tra DSP ed euro prevalenti alla data di ciascuna erogazione). Sarà quindi la somma delle eventuali erogazioni convertite in euro ai tassi di cambio storici a non potere eccedere il limite dei 23 miliardi e 480 milioni di euro, fino alla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, e il limite di 10 miliardi e 115 milioni di euro, a decorrere dalla suddetta data. La norma di legge non esclude, quindi, che a seguito di eventuali oscillazioni del tasso di cambio l'ammontare del credito erogato dalla Banca d'Italia possa temporaneamente eccedere i suddetti limiti, qualora valutato ai tassi di cambio correnti.

Per quanto attiene al comma 3, esso autorizza la Banca d'Italia a stipulare un nuovo accordo di prestito con il FMI quale amministratore fiduciario del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), per un ammontare di un miliardo di DSP. Tale accordo si aggiunge a quello attualmente in vigore, autorizzato con la legge 27 febbraio 2017, n.19.

Il PRGT è lo sportello del FMI per l'assistenza finanziaria ai paesi più poveri (*low-income countries*, LIC). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono – per questa ragione – offerti a condizioni “concessionali”, ovvero comportano per il paese debitore termini migliori degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (*loan accounts*) e a dono (*subsidy accounts*), in quanto è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l'assistenza “concessionale” ai LIC. L'Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d'Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati.

L'attuale accordo di prestito tra Italia e FMI tramite il PRGT è stato sottoscritto nel 2017 per un importo pari a 400 milioni di DSP, con scadenza 31 dicembre 2024. Giova in questa sede ricordare che il FMI ha chiesto un'estensione dell'accordo – espressamente prevista dalle condizioni contrattuali – fino al 31 dicembre 2029, quale termine ultimo per attingere alle risorse impegnate. Al contempo, lo scorso 15 aprile 2020 la *Managing Director* del FMI ha inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Roberto Gualtieri, una lettera in cui evidenziava la recente evoluzione del contesto internazionale – con particolare riferimento all'impatto della crisi pandemica ed economica sui LIC – e auspicava un ulteriore intervento dei paesi donatori volto a rifinanziare urgentemente il PRGT, per un ammontare complessivo di 12,5 miliardi di DSP. In tale contesto, il FMI invitava l'Italia ad aumentare il proprio contributo al PRGT di un importo nell'ordine di 400-1.000 milioni di DSP.

L'intervento autorizzato con il comma 3 dà seguito alla volontà di rispondere positivamente alla richiesta del FMI e consiste quindi nella stipula di un ulteriore accordo di prestito, fino a un massimo di un miliardo di DSP, fermo restando l'accordo di prestito in essere (pari, come detto, a 400 milioni di DSP). L'operazione permette di confermare il tradizionale impegno italiano a sostegno di una crescita



Disegno di legge di bilancio 2021

inclusiva e duratura e di contrasto alla povertà. Anche in tal caso, il prestito viene erogato dalla Banca d'Italia ed è coperto della garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e degli interessi maturati.

ART. 115.

(Fondi partecipazione a organismi internazionali)

La disposizione, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, prevede i seguenti interventi:

a) Contributo ESO.

L'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) è la principale organizzazione internazionale per l'astronomia, cui l'Italia ha aderito nel 1982 ratificando il relativo Accordo istitutivo con legge n. 127 del 1982.

Il progetto ESO più importante riguarda la costruzione del più grande telescopio ottico al mondo, denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), il cui costo complessivo ammonta a circa 1,3 miliardi euro (periodo di costruzione 2017 – 2024) e nel quale l'Italia gioca un ruolo fondamentale in quanto il principale contratto, finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (Dome and Main Structure - DMS), è stato aggiudicato a imprese italiane per un importo di circa 393 milioni di euro.

Il nostro Paese partecipa al bilancio dell'Organismo con una quota contributiva attualmente pari all'11,3 per cento per un contributo complessivamente pari, nel 2021, a circa 25,5 milioni di euro attualmente ripartiti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per ciò che riguarda i contributi legati al progetto E-ELT, l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF.

b) Contributo al Consiglio d'Europa.

La disposizione prevede lo stanziamento di 2,2 milioni di euro, a decorrere dal 2021, ad integrazione della somma destinata al pagamento del contributo obbligatorio derivante dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa. L'integrazione permette di adempiere al versamento del contributo che, nel biennio 2021-2022, risulta maggiore del previsto a causa del cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione.

c) Contributo al Fondo europeo per la gioventù

La disposizione prevede lo stanziamento di 182.000 di euro, a decorrere dal 2021, ad integrazione della somma destinata al pagamento del contributo dell'Italia al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d'Europa. L'integrazione permette di adempiere al versamento del contributo che, nel biennio 2021-2022, risulta maggiore del previsto a causa del cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione.

d) Contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility

È in avanzato stato di discussione presso i competenti gruppi di lavoro a Bruxelles la proposta di istituire dal 2021 un nuovo strumento finanziario permanente fuori bilancio denominato European Peace Facility. Le Conclusioni del Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020 hanno definito la dotazione finanziaria dell'EPF in 5 miliardi di euro per il settennio 2021-2027. Non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico dell'Italia, da calcolare attraverso il Global National Index (GNI). In via prudenziale, dunque, si stima un contributo a carico dell'Italia di 55.561.000 nel 2021, di euro 68.561.000 nel 2022, di euro 80.561.000 nel 2023 e di euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, al fine di permettere all'Italia di contribuire, attraverso un pagamento pro quota, al funzionamento del nuovo strumento finanziario permanente fuori bilancio.

ART. 116.

(Interventi e opere per Roma 2025)

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025. Il piano può essere aggiornato e rimodulato su base semestrale.

Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e



Disegno di legge di bilancio 2021

le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, con possibilità di delegare a loro rappresentanti.

Le modalità di realizzazione degli interventi e le opere per l'Evento, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono definiti consensualmente tra Stato e Santa sede.

ART. 117.***(Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero)***

L'art. 3, comma 4, della legge 286/2003 stabilisce testualmente che "Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso".

La predetta norma nulla dispone circa la provenienza e la scelta dei revisori dei conti. Tale situazione determina costanti difficoltà nell'interpretazione del dettato normativo sia per la designazione del revisore da parte dell'autorità diplomatico-consolare, sia da parte dei Comites stessi.

Vi è inoltre in alcuni casi il rischio che la remunerazione di revisori dei conti selezionati secondo i parametri nazionali possa impiegare una porzione consistente del contributo annuale che il MAECI eroga ai Comites, privandoli quindi delle risorse che potrebbero invece essere utilizzate per portare avanti iniziative in favore della Comunità italiana di riferimento. Tali enti hanno infatti segnalato crescenti difficoltà a ricorrere a revisori dei conti di fiducia disposti a lavorare senza compenso.

D'altra parte, la prestazione professionale di revisori iscritti al registro è obbligatoria nel nostro ordinamento solo per società di capitali, istituti bancari e di credito o analoghi - ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Per tali motivi, si ritiene urgente la modifica del comma 4 dell'art. 3, della legge 286/2003, così da risolvere le suddette criticità e stabilire definitivamente quale debba essere il profilo della figura chiamata a provvedere all'esame della documentazione consuntiva dei Comites.

Si segnala in proposito che per quanto concerne la nomina del revisore designato dal Capo dell'Ufficio consolare competente, l'Ufficio I della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ha da sempre ritenuto applicabili ai Comitati Italiani all'estero, "per relationem", le disposizioni emanate dal Ministro della Funzione Pubblica che riguardano gli Istituti italiani di cultura all'estero (D.M. 27 aprile 1995, n. 392, Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'Estero).

In particolare l'art. 78 del citato Decreto ministeriale stabilisce che "l'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, al funzionario amministrativo con funzioni amministrativo-contabili in servizio nel Paese, al cancelliere contabile, della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare con sede nella stessa città o competente per territorio, e ad uno dei funzionari o impiegati della rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari operanti nel Paese."

In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle indicazioni della circolare ministeriale n. 4/2007 (Erogazioni di finanziamenti in denaro ai COMITES per le spese relative al loro funzionamento. Capitoli 3103 e 3106.) che esclude da tale compito il Cancelliere contabile o il Funzionario delegato delle Sede competente, è stato quindi ritenuto opportuno che il revisore di nomina consolare potesse essere scelto tra il personale di ruolo amministrativo in servizio presso la Sede diplomatico consolare di riferimento. Tale prassi interpretativa non è stata mai contestata dai competenti organi di controllo quando ne sono venuti a conoscenza.

Di conseguenza, dal momento che la norma dell'art. 3, comma 4, si riferisce chiaramente ad un collegio di revisori, si ritiene di poter applicare per analogia ed uniformità tale principio anche alle designazioni che spettano ai Comites. Quindi, anche i revisori di nomina dei Comites possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili.

ART. 118.***(Studiare Sviluppo S.r.l.)***

La disposizione è volta ad ampliare, attraverso l'operatività della società Studiare Sviluppo S.r.l., l'offerta di assistenza e supporto alle pubbliche amministrazioni di riferimento in materia di



Disegno di legge di bilancio 2021

progettazione e attuazione di programmi e progetti finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, delle connesse capacità amministrative, nonché delle politiche pubbliche per lo sviluppo. Attraverso la previsione di forme di collaborazione con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), l'operatività della predetta società a favore delle pubbliche amministrazioni di riferimento viene estesa all'insieme dei finanziamenti e dei servizi connessi, con particolare riferimento a quelli di origine europea.

In particolare, il comma 1 qualifica Studiare Sviluppo S.r.l. quale società in house - interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio - alle Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le Agenzie governative e gli enti da esse direttamente controllati nonché gli organi costituzionali e costituzionalmente rilevanti, e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building nell'ambito delle attività di supporto alla definizione e attuazione di progetti e programmi finanziati o cofinanziati e all'attuazione di politiche pubbliche.

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che la società Studiare Sviluppo S.p.A. fornisca supporto alle strutture del Ministero dell'Economia e delle finanze che - nel contesto dell'attuazione di una riforma complessiva del sistema fiscale - saranno interessate dalle attività di redazione di un codice generale delle norme tributarie programmate per il biennio 2021-2022, anche attraverso il reclutamento di esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore del diritto tributario con la necessaria autorizzazione di spesa.

Il comma 3, nel quadro della politica di coesione, prevede che le Regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza di Studiare Sviluppo al fine di promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale, finanziati con risorse europee e nazionali;

Titolo XI**Misure in materia di trasporti e ambiente****Capo I****Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile****ART. 119.*****(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)***

L'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico. Esso istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in termini di minori ricavi registrati, in conseguenza dell'adozione delle misure per contrastare l'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e si demanda ad un decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della compensazione.

La proposta normativa, al comma 1, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo un incremento delle risorse del fondo per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 e stabilendo che le stesse sono destinate:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, alle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 in materia di trasporti interregionali ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 (servizi di linea da e per i paesi dell'Unione europea) ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per compensare i danni



Disegno di legge di bilancio 2021

subiti da suddette imprese in ragione dei minori ricavi registrati, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, dalle medesime imprese richiamate alla lettera a).

Si modifica, altresì, il comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse:

Tali criteri - al fine di evitare sovra compensazioni - sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2020, recentemente novellata dall'articolo 86 del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine di prevedere che:

a) nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 53 milioni, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 è elevata da 30 a 50 milioni di euro;

b) le risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.

Le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività.

ART. 120.**(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)**

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 199 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il comma 10-*bis* della disposizione vigente prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale fondo è destinato: a) nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi collegato agli effetti conseguenti all'adozione dei provvedimenti legislativi a tutela della salute pubblica; b) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La disposizione al comma 10-*ter* precisa che si tiene, altresì, conto della riduzione dei costi sostenuti.

In particolare il comma 1, prevede l'incremento delle risorse del fondo per ulteriori 68 milioni di euro nell'anno 2021 destinati: a) nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (modifica al comma 10-*bis*); b) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo



Disegno di legge di bilancio 2021

compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (modifica al comma 10-ter). Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, si prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 30 aprile 2021 (attualmente tale possibilità è limitata al 31 dicembre 2020), servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione, esclusivamente per servizi crocieristici in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, che esclude le navi iscritte al registro internazionale, salvo alcune eccezioni, dalla possibilità di svolgere servizi di cabotaggio marittimo.

Il comma 3 apporta modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 88 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare la disposizione estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registri internazionali dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 (modifica al comma 1 del citato articolo 88), fissando il nuovo limite di spesa a 35 milioni di euro per l'anno 2021 (modifica al comma 2 del citato articolo 88).

L'intervento è diretto a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, a salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo nonché a consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

Il comma 4 apporta modifica ai commi 1 dell'articolo 89 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel dettaglio, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 ed al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, la disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo (stabilita in 50 milioni di euro dalla disposizione vigente), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il comma 5 è finalizzato a prevedere misure di sostegno al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19. In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 7 subordina l'efficacia della disposizione di cui ai commi 5 e 6 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

ART. 121.**(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)**

La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tale scopo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034. Tali risorse sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

ART. 122.**(Ferrobonus e Marebonus)**

La disposizione prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020.

In particolare il comma 1 prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, nonché di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare il cosiddetto "marebonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 110, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e dall'articolo 197 del decreto-legge 34 del 2020.

Il comma 2 prevede l'attribuzione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per l'anno 2023 per finanziare il cosiddetto "ferrobonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 111, della legge di bilancio 2020 e dall'articolo 197 del decreto-legge 34 del 2020.

Il comma 3 subordina l'efficacia dell'autorizzazione di spesa recata dai commi 1 e 2 alla dichiarazione di compatibilità delle misure con l'articolo 108 del TFUE.

ART. 123.**(Misure di sostegno al settore ferroviario)**

Le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, hanno visto, in conseguenza delle misure di restrizione disposte per contenere l'epidemia, una fortissima riduzione dei passeggeri trasportati e dei relativi incassi di biglietti. Inoltre, anche il trasporto ferroviario delle merci sta subendo riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia. Le stesse imprese stanno attualmente registrando una lenta ripresa della richiesta dei servizi che però difficilmente raggiungerà nell'anno 2021 i livelli pre-crisi. Considerando le restrizioni ancora in essere e la prosecuzione dello stato di emergenza è prevedibile un livello di domanda almeno per il primo semestre del 2021 ancora estremamente debole, in linea sui livelli che si stanno registrando nella seconda parte del corrente anno. Ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea gli Stati Membri possono compensare le imprese per i danni direttamente causati da una calamità naturale o da un evento eccezionale. La Commissione ha affermato che l'emergenza causata dal COVID-19 in Europa possa qualificarsi come evento di portata eccezionale, sottolineando altresì come il settore dei trasporti sia tra quelli maggiormente impattati negativamente dal punto di vista economico.

La proposta, al comma 1, mira quindi ad estendere fino al 30 aprile 2021 l'indennizzo già previsto per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci dall'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 77, stanziando un importo 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 2 prevede un obbligo di rendicontazione degli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 secondo le modalità già definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato i sensi dell'art. 214, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 77.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 si provveda all'assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziata dalla misura.

Il comma 4 prevede che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la misura venga notificata alla Commissione Europea che le valuterà ai sensi del TFUE.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di cui al comma 5, si rappresenta che ad oggi, anche se al termine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria e pur registrandosi una leggera ripresa del trasporto ferroviario, si assiste tuttavia a una domanda strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID per ragioni sanitarie (distanziamento dei passeggeri a bordo), nuovi modelli di convivenza sociale (*smart working*) e minori disponibilità economiche. La proposta prevede quindi l'estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria così da sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico - assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura - attraverso l'azzeramento dell'intera componente B del pedaggio. A tal fine, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034 a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci, attraverso una disposizione normativa che ricalca l'articolo 196 del decreto-legge n. 34 del 2020. La proposta prevede, quindi, uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034 a favore di RFI al fine di estendere ai servizi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci, fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. La disposizione stabilisce, inoltre, che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato, come previsto dal comma 4 dell'articolo 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Il comma 6 stabilisce che il residuo dello stanziamento previsto al comma 5 è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 e prevede una rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del gestore dell'infrastruttura sull'attuazione del presente articolo entro il 30 settembre 2021.

ART. 124.***(Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)***

Il primo comma prevede che, a seguito di un apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, i servizi interregionali indivisi siano attribuiti alla Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e alla Regione Veneto per quanto riguarda relazione Bologna-Brennero.

Al comma 2 viene previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2021 di tali servizi da parte delle Regioni citate, che costituiscono servizi di interesse regionale.

Il terzo comma prevede la ripartizione tra le due Regioni citate delle risorse stanziata per tali servizi interregionali, integrando quanto già previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021.

Il quarto comma prevede invece la ripartizione tra le due Regioni citate delle risorse attualmente stanziata per il rinnovo del materiale rotabile, previste nel Fondo Investimenti ex articolo 1, comma 1072, L. 205/2017.

Il quinto comma prevede che nelle more di tali attività, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti in questione, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.



Disegno di legge di bilancio 2021

ART. 125.

(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

La legge di bilancio 2020, al comma 124 dell'articolo 1, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, riconosce un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania alle categorie dei soggetti individuati al comma 125, ha previsto il riconoscimento di un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126 del citato articolo e fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il contributo è riconosciuto agli studenti universitari fuori sede, ai disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro e ai migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

Orbene, il comma 1, anche al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, prevede che il contributo possa essere riconosciuto per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Al contempo, il comma 2 prevede un innalzamento del limite reddituale (da 20.000 a 25.000 euro lordi annui) richiesto per poter accedere al contributo, erogato secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 126 del medesimo articolo 1 e, allo stato, non ancora adottato.

ART. 126.

(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

Il comma 1, al fine di incentivare l'acquisto della categoria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, L. 145 del 2018.

Il comma 2 assicura un incremento delle risorse disponibili sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità" così da consentire il riconoscimento del suddetto "buono mobilità" a tutti i beneficiari del rimborso degli acquisti di beni o servizi operati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, in quanto le risorse allocate per tale finalità sono state sufficienti a coprire solo in parte le ipotetiche richieste al 4 novembre 2020, data che ha coinciso con l'esaurimento delle attuali risorse destinate al fondo "Programma sperimentale buono mobilità". Il decreto ministeriale del 14 agosto 2020, attuativo della normativa in parola, ha infatti previsto due diverse modalità per l'erogazione del buono: una prima modalità "a rimborso" per acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020 ed una seconda modalità mediante erogazione di un "voucher" del valore massimo di 500 euro per acquisti da effettuarsi dal 3 novembre al 4 dicembre – attesa la durata di 30 giorni del buono.

Nei giorni 3 e 4 novembre 2020 – in cui è stato operativo il portale www.buonomobilita.it – sono state acquisite formalmente 559.228 richieste di buono mobilità, fino all'esaurimento del fondo avvenuto intorno alle ore 10.15 del 4 novembre. Di queste, 301.600 richieste sono state finalizzate a rimborsare spese già sostenute per l'acquisto dei beni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2019, per una cifra pari ad euro 99.388.000,00; altre 257.628 sono invece state finalizzate a erogare 115.598.750,00 voucher per un valore medio di euro 448,00 per l'acquisto di nuove biciclette dai 3 novembre al 4 dicembre. Tali voucher, secondo il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 14 agosto 2020 (GU n. 221 del 5 settembre 2020), possono essere spesi entro 30 giorni dalla data di erogazione, il che vuol dire che al 4 dicembre 2020 sarà possibile avere un quadro chiaro rispetto alle necessità di risorse per il rimborso dei beneficiari, al netto delle riconciliazioni per i voucher non fruiti.

Il comma 3 prevede la destinazione delle riconciliazioni per il mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità in formato voucher scaduti alla data del 5 dicembre 2020 per l'erogazione di buoni mobilità ai beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Al comma 4 è prevista la possibilità di destinare al fondo mobilità di cui al sesto periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l'assegnazione del buono mobilità.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 5 reca la copertura finanziaria a valere su risorse già iscritte nel bilancio del Ministero dell'Ambiente.

ART. 127.

(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto)

La disposizione integra l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La disposizione introduce nuove fattispecie sanzionatorie. In particolare estende la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge; si applica, altresì, a chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui al citato articolo 8-bis, terzo comma.

Viene prevista una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta. Tale dichiarazione è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e il modello per la presentazione della dichiarazione introdotte dal presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

Il nuovo regime troverà applicazione con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del menzionato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 128.

(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)

Ai sensi dell'art. 8-bis, lettere c) e seguenti, del DPR 633/72, le imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.

Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l'applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell'anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti sono effettuati. Il citato art. 8-bis del DPR



Disegno di legge di bilancio 2021

633/72 è la trasposizione nell'ordinamento nazionale della norma di cui all'art. 148, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Con la proposta in esame, s'intende considerare, per il solo anno 2020, "compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali" quelle che ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019. Ciò in quanto l'alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall'articolo 8-bis. La norma consente pertanto di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.

ART. 129.**(Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione)**

La proposta ha l'obiettivo di imprimere un'accelerazione alla procedura liquidatoria della società Stretto di Messina S.p.A. disponendo l'immediata cancellazione della stessa senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla prosecuzione dei giudizi pendenti nei quali la società medesima è parte.

In particolare il comma 1 prevede, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la società in argomento rediga e depositi presso il registro delle imprese il bilancio finale di liquidazione.

Il comma 2 stabilisce che il patrimonio della società risultante dal bilancio finale di liquidazione è "trasferito" ad ANAS S.p.A. quale patrimonio separato dal patrimonio della società trasferitaria. Con detto trasferimento deve intendersi chiusa la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. con conseguente estinzione della stessa. La trasferitaria procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese e subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione.

Il comma 3 dispone che, definiti i giudizi pendenti, l'eventuale residuo attivo venga ripartito fra i soci della società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione in proporzione al valore delle rispettive azioni al momento della cancellazione.

Il comma 4 prevede che non trovino applicazione gli articoli 2492, 2493, 2494 e 2495 del codice civile. Il comma 5 esenta tutti gli atti connessi alle operazioni decritti nei commi precedenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

ART. 130.**(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)**

L'articolo 13-bis del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 prevede, al comma 1, che per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

La proposta normativa prevede, al comma 1, la modifica del predetto articolo 13-bis sostituendo il primo periodo del comma 2 al fine di prevedere che la Società Autobrennero Spa trasferisce all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo



Disegno di legge di bilancio 2021

stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala – Verona - ed al porto fluviale di Valdarò – Mantova-), mediante versamenti rateizzati, fino all'anno 2028, da effettuarsi entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento. Tali risorse sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Al comma 2, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che le società in house da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – *sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:

- i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – *quater* del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;

- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-*quater* del codice civile è ridotto da 180 a 20;

- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, “*destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova)*” e con le previsioni di cui al comma 2 del citato articolo 13- bis del decreto – legge n. 148 del 2017.

ART. 131.**(Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda)**

In relazione alla disposizione in esame, si premette che l'articolo 49 del decreto-legge n. 83/2012, e successivamente il comma 8, dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (d.l. sblocca cantieri), hanno disposto la cessazione del Commissario ad acta istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002. Il comma 8 dell'articolo 4 del d.l. sblocca cantieri ha demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale e a cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale, nonché i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario ad acta.

Il comma 9 dell'articolo 4 del d.l. sblocca cantieri ha attribuito alla Regione Campania la competenza per il

completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere.

Ai fini degli effetti finanziari dei commi 8 e 9 dell'articolo 4 del d.l. sblocca cantieri e nelle more dell'adozione del sopra descritto decreto interministeriale, la disposizione prevede il versamento dell'importo complessivo a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale intestata al commissario ad acta, nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato. Tale importo è riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema, in parte al “Fondo unico ANAS”, per i lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 “Ofantina” in località Nerico e in parte per i lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.



Disegno di legge di bilancio 2021

ART. 132.

(Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

L'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 detta la disciplina relativa al Piano nazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

Con la proposta normativa al comma 1 si provvede ad abrogare la previsione contenuta al comma 9 del citato articolo 17-septies nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino al 50 per cento, alle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto.

Il comma 2 della proposta prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità con le quali i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.

Il comma 3 della proposta, nel modificare l'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, precisa che la disciplina adottata da ciascun Comune, ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

ART. 133.

(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)

La presente disposizione tende a gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che necessitano di essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali dagli stessi occupati.

L'articolo 73 del codice della navigazione che la norma richiama prevede una specifica procedura da porre in essere a cura delle Autorità Marittime per la sola rimozione dei relitti con esecuzione a carico del proprietario/armatore e in caso di inadempimento di quest'ultimo con la possibilità di procedere d'ufficio, ipotesi nella realtà molto frequenti e nelle quali le Autorità di sistema portuale sono costrette ad anticipare i relativi oneri.

La legislazione vigente non contempla, allo stesso tempo, un'analoga e specifica disposizione per la rimozione, demolizione e vendita delle navi abbandonate o dei relitti.

Proprio per far fronte alle sopra indicate esigenze, si prevede, al comma 1, l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 prevede la destinazione di una quota parte del fondo alla Forza Armata per la copertura dei costi di rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

Il comma 3 specifica che l'impiego dei fondi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 1257/13, sul riciclaggio delle navi.

Il comma 4, fermo restando l'applicazione dell'articolo 73 del codice della navigazione, rinvia ad un decreto interministeriale di natura regolamentare la definizione delle modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1 unitamente alle procedure per dare esecuzione a quanto previsto nei commi precedenti.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Capo II Misure per la tutela dell'ambiente

ART. 134.

(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

La norma, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché al fine di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, prevede, al comma 1, l'incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse in favore degli Enti parchi. Il comma 2, invece, incrementa, sempre a decorrere dal 2021, le risorse in favore delle aree marine protette. Il comma 3, infine, autorizza, a decorrere dal 2023, la spesa necessaria per la prosecuzione del Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente".

La disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico.

L'ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali: del Matese e di Portofino (articolo 1, comma 1116, legge 27 dicembre 2017, n. 205), dei Monti Iblei (articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007), della Costa Teatina (articolo 34, comma 6, legge 394/91).

Sono altresì previsti dalla stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi nazionali: Monte Bianco, Picentino (Monti Terminio e Cervialto), Tarvisiano, Partenio, Alpi Marittime (comprensorio del Massiccio del Marguerais), e dalla stessa legge 29 novembre 2007, n. 222, i parchi nazionali: Egadi e litorale Trapanese, Eolie. Pertanto, a legislazione vigente, è prevista l'istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

Attualmente le Aree Marine Protette sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e ve ne sono 4 di prossima istituzione: Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea.

Le sopra citate AMP sono quelle di cui all'art 36, comma 1, lett. d) f) o) e cc) della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Peraltro, è prevista l'istituzione di altre 15 nuove AMP che ad oggi sono AMP di reperimento di cui all'articolo 36 comma 1 e ss.mm. della L. 394 del 1991, e per n. 6 di queste sono già stati avviati i procedimenti istruttori.

La norma di cui all'articolo 24 comma 4 del D. L. 162 del 30.12.2019, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n.8 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le AMP di € 0,7 MLN per il 2020 e 0,6 MLN a decorrere dal 2021. Tuttavia, tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP, per i motivi sopra esposti.

Infine il comma 3 dispone un finanziamento a decorrere dall'anno 2023 per il programma "Caschi verdi per l'ambiente" istituito dall'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Tale programma, istituito inizialmente in via sperimentale per gli anni 2020, 2021 e 2022, consistente in una serie di attività di supporto alle aree nazionali protette per contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e avviare percorsi di cooperazione internazionale volti a salvaguardare i valori ecosistemici alla base del riconoscimenti internazionali ottenuti dalle suddette aree protette nazionali anche con riferimento alle riserve MAB (Uomo e Biodiversità) riconosciute dall'UNESCO. In tale logica, è stato istituito, nel 2018, insieme ad ISPRA, il suddetto programma ambientale "caschi verdi per l'ambiente" ovvero un percorso di supporto agli enti gestori delle aree nazionali protette e dei luoghi riconosciuti a livello internazionale quali di particolare pregio naturalistico per pianificare la gestione dei valori ecosistemici in modo efficiente e valorizzare i medesimi valori in modo da assicurarne la fruibilità alle future generazioni anche al fine di porre in essere misure di mitigazione degli effetti dannosi dei cambiamenti climatici sui medesimi territori. Il Programma è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli



Disegno di legge di bilancio 2021

outcome previsti del G20 Ambiente che l'Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021. La norma, quindi, si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto.

ART. 135.**(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)**

Il comma 1 aumenta le risorse destinate al completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico. L'Italia deve recuperare enormi ritardi sul tema: la copertura territoriale, infatti, è pari solamente al 40% del territorio nazionale.

La redazione di carte di microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate sia per quelle di espansione e sviluppo. Infatti, gli studi di microzonazione sismica consentono di conoscere le modificazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma. Si precisa che il completamento della Carta è funzionale alla microzonazione sismica del territorio nazionale di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I commi da 2 a 5 disciplinano l'istituzione e il funzionamento del Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile. Nella comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2018 è stato pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti e, quale primo passo, la formulazione di indicatori chiari sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali.

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso l'introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

L'Accordo di Parigi per contrastare i cambiamenti climatici sottolinea tale necessità ed impone a ciascuno Stato aderente di definire un meccanismo virtuoso che incentivi gli investimenti pubblici e privati verso investimenti ecosostenibile.

Il recente regolamento europeo 2020/852 raccoglie tale impegno e definisce sei obiettivi ambientali per ciascuno dei quali la Commissione provvederà a definire criteri di vaglio tecnico, i primi dei quali, connessi ai cambiamenti climatici, saranno adottati entro il 31 dicembre 2020.

Tale sfida richiede, tuttavia, la necessità di definire indicatori chiari anche a livello nazionale, per valutare la natura ecosostenibile di un investimento.

A livello di paesi OCSE sono diversi gli ordinamenti che hanno già introdotto un sistema di certificazione ambientale degli investimenti (tra cui rilevano i casi di Francia, Paesi Bassi e Giappone) come evidenziato nel recente studio "Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies" (OCSE, settembre 2020) in cui si sottolinea la rilevanza di definire un quadro di indicatori volto a qualificare come ecosostenibile un qualsiasi investimento.

Il comma 2 del presente articolo, in coerenza con la logica del regolamento europeo 2020/852 adottato il 18 giugno 2020 che definisce 6 obiettivi ambientali cui devono mirare gli investimenti ecosostenibile rinviando alla Commissione europea il compito di definire per ciascun obiettivo dei criteri di vaglio tecnico i primi dei quali – con riferimento ai cambiamenti climatici – saranno adottati entro il 31 dicembre 2020, istituisce un sistema di certificazione ambientale affidando ad una autorità pubblica il compito di gestire tale sistema.

Il comma 3, in particolare, demanda ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del



Disegno di legge di bilancio 2021

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. E' previsto, inoltre, che con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, siano definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

Seguendo il modello virtuoso dei sistemi di certificazione EMAS e ECOLABEL, il comma 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un comitato chiamato a rilasciare la certificazione ambientale composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, e da due esperti nominati dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il funzionamento del comitato nonché le modalità applicative del sistema di certificazione, ivi compresi, in primo luogo, il sistema di indicatori necessari per valutare la natura ecosostenibile degli investimenti, saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Il comma 5 detta la copertura dei relativi oneri.

Il comma 6 modifica la disciplina del Commissario straordinario discariche abusive. In particolare modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto.

Al riguardo, si precisa che tale previsione costituisce un *unicum* tra le molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale, nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2); inoltre, confligge con la *ratio* dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti.

Peraltro, fermi restando i risultati lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la bonifica delle discariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia.

Il comma 7 reca disposizioni di finanziamento per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dalle Capitanerie di Porto. La misura si rende necessaria allo scopo concorrere ad assicurare mezzi finanziari per sostenere le spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, per l'approntamento dei mezzi operativi attribuite dal quadro ordinamentale vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, anche in relazione della dipendenza funzionale dello stesso dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il quadro normativo sopra accennato è efficacemente riassunto nell'articolo 11 del Regolamento di organizzazione del dicastero dell'ambiente, laddove specifica che "Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il Reparto ambientale marino".



Disegno di legge di bilancio 2021

Storicamente, costituiscono patrimonio delle attribuzioni del Corpo i compiti di tutela ambientale *ante litteram* collegate alla disciplina, con ordinanza di polizia amministrativa del Comandante del porto/Capo del circondario marittimo, delle attività marittime e portuali di cui al Codice della navigazione e dalla prima legislazione organica in materia di tutela delle risorse ittiche (L. 14 luglio 1965, n. 963), nonché il coordinamenti degli interventi per la lotta all'inquinamento, in funzione di direzione tecnica degli interventi a livello "locale", secondo le previsioni dell'articolo 11 della legge 979/1982.

Oggi le espressioni più concrete dei compiti di tutela ambientale sono da ricondursi al controllo delle 180.000 navi che, nel corso dell'anno, scalano i porti nazionali. In ambito portuale, la sicurezza delle manovre e degli ormeggi, rappresenta il primo momento di tutela per finalità di natura ambientali, assicurate dall'adozione di specifiche misure di polizia amministrativa volte a finalità di prevenzione e generale cautela.

Le navi straniere che scalano i porti nazionali sono sottoposti all'attività di *port state control* (PSC, *controllo dello stato del porto di approdo*), che si sviluppa, nell'ambito dell'azione complessiva di verifica degli standard di sicurezza imposti dalla normativa tecnica internazionale e, in particolare, per quanto qui più rileva, quelli previsti dalla MARPOL. L'attività ispettiva svolta come PSC, permette di stilare una lista di navi meno ottemperanti (c.d. *black list*, *navi substandard*) per i quali si provvede ad un più pressante monitoraggio ispettivo che, nei casi più gravi, di reiterate inosservanze, comporta il ricorso a provvedimenti di fermo amministrativo, un deterrente, questo, particolarmente efficace nel disincentivare l'impiego contrattuale di vettori c.d. *substandard*.

Al medesimo settore afferiscono:

- il controllo delle emissioni di fumi e dei combustibili in relazione all'osservanza dei limiti di zolfo previsti dalla legge;
- la verifica sull'adempimento della normativa in materia di conferimento dei rifiuti da parte delle navi, principalmente dei liquidi del ciclo funzionale degli apparati di bordo (direttiva 2000/59/CE);
- il monitoraggio del traffico mercantile in transito nel mare territoriale e lungo le rotte di uscita ed accesso agli ambiti portuali, attraverso l'utilizzo dei dispositivi di controllo del traffico marittimo (VTMIS, *vessels traffic monitoring and information system*);
- Il controllo dei piani di riciclaggio delle navi e la relativa disciplina sanzionatoria.

Le attività sopra descritte consentono anche l'acquisizione di dati ed informazioni rilevanti - su navi, rotte, carichi trasportati, condizioni/efficienza delle apparecchiature di bordo previsti dalla MARPOL, esempio separatori acqua/olio - , permettono una proiezione al di là del limite delle acque territoriali, con un selettivo e qualitativo controllo nella zona di protezione ecologica (ZPE), completata dall'attività di telerilevamento ambientale operato con mezzi aerei del Corpo appositamente attrezzati. Di rilievo appare inoltre l'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi e sul ciclo dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Il quadro dei compiti di rilievo ambientale è completato:

- dall'attribuzione al Capo del compartimento marittimo, per effetto della c.d legge sulla *difesa del mare* (l. 31 dicembre 1982, n.979) del ruolo di autorità coordinatrice per la prevenzione ed il contrasto all'inquinamento marino (dichiarazione, in sede locale, dell'emergenza di primo livello), ruolo rispetto al quale le informazioni che discendono dall'esercizio del dispositivo VTMIS acquistano essenziale e generale portata strumentale, per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di emergenza;
- dall'esercizio delle funzioni di controllo nelle aree marine protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, attraverso attività, svolte anche con personale specializzato, che, nel biennio 2011/2012, ha operato 6581 missioni di controllo, accertando 96 violazioni e procedendo a 17 sequestri.
- dall'attività di controllo della pesca professionale e sportiva rivolta a contenere lo sforzo di pesca e contrastare la cattura di specie protette, a tutela della biodiversità, attività che, nel solo 2012, si è concretizzata nell'effettuazione di 73.183 controlli che hanno condotto al sequestro di 700 tonnellate di prodotto ittico;
- dall'attività di prevenzione e contrasto agli abusi sul demanio marittimo, che, nell'arco del 2019, ha visto il Corpo espletare 213.512 controlli, rilevando 359 notizie di reato ed operare 97 misure cautelari di sequestro, oltre ad elevare 897 illeciti amministrativi.;
- dall'assicurare, sul piano delle misure di tutela dell'ecosistema costiero, il supporto tecnico alle scelte delle Regioni e dei Comuni, funzionali a superare il solo approccio repressivo, nella più



Disegno di legge di bilancio 2021

ampia cornice di una politica di gestione integrata della costa che, in linea con gli indirizzi europei, coinvolga l'ente territoriale locale, espressione della comunità che vive lungo la costa, nella complessa attività di sintesi dei molteplici interessi che vi sono, legittimamente, radicati.

- Le predette attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero hanno portato, nell'anno 2019, a 33.526 controlli effettuati dalle unità navali del Corpo e 169.963 controlli posti in essere dal personale a terra, dai quali sono scaturite n. 216 notizie di reato, n. 93 sequestri penali e n. 216 illeciti amministrativi.

I commi 8 e 9 recano misure per potenziare la valutazione d'impatto ambientale. Il decreto legge n. 76 del 2020 ha dimezzato i tempi per l'esame delle domande di VIA e VAS e, al contempo, ha istituito la nuova Commissione PNIEC, lasciando, tuttavia, inalterato sia il quadro assunzionale del Ministero dell'Ambiente sia il supporto tecnico (ad oggi fornito da 3 dipendenti di ruolo del Ministero).

Il dimezzamento dei tempi previsti dal legislatore richiede, necessariamente, un supporto aggiuntivo ai componenti delle due Commissioni che può essere svolto da parte dell'ISPRA. La norma in parola intende prevedere tale supporto, garantendo a tal fine le risorse necessarie per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Medesime problematiche sussistono con riferimento alla Commissione IPPC di cui all'articolo 8-bis del Codice dell'Ambiente e che ha il compito di rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), nell'assenza di ogni tipo di supporto allo stato attuale.

ART. 136.***(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)***

Il comma 1 prevede l'istituzione di un "fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica" destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Le modalità di utilizzo del fondo sono demandate a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Il comma 2 prevede l'installazione di misuratori della risorsa idrica per singola unità abitativa, ove tecnicamente possibile e previa verifica degli oneri per gli utenti finali, e pone in capo ad ARERA, regolatore nazionale del servizio idrico integrato, l'onere di definire criteri e modalità minime per la misurazione puntuale dei consumi. La disposizione garantisce un'armonizzazione e omogeneità a livello nazionale delle modalità di misura dei consumi, contempla la necessità di verificare gli oneri in capo agli utenti per ragioni di sostenibilità economica e concorre a superare le difficoltà finora registrate per l'erogazione dell'acqua ad utenze raggruppate, sia in termini di soluzioni tecniche per addvenire all'installazione di misuratori per ciascuna unità abitativa, sia, in caso di impossibilità tecnica, di standardizzazione dei criteri di riparto.

ART. 137.***(Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)***

La legge 7 febbraio 1992, n. 150 stabilisce il divieto di detenzione di animali (mammiferi e rettili) di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica (definite nell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996).

La violazione della normativa CITES e di quella sugli animali pericolosi comporta sia il sequestro che la successiva confisca degli esemplari (articoli 4 e 6 della legge 150/1992). Si tratta in massima parte di animali di specie esotiche per il cui mantenimento in cattività sono richieste strutture particolari e personale competente nella cura di animali rari; inoltre, nel caso di animali pericolosi, le strutture devono garantire l'isolamento in aree di contenimento costruite secondo particolari parametri.

Per tali ragioni, da tempo il collocamento degli esemplari CITES e/o pericolosi sequestrati o confiscati su tutto il territorio nazionale è particolarmente problematico, data la cronica carenza di strutture idonee. In Italia sono attualmente presenti solo tre strutture private che possiedono i requisiti minimi per assicurare la cura e il mantenimento in condizioni di benessere degli esemplari CITES pericolosi. È compito primario dello Stato e per esso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorità competente per l'applicazione del Decreto legislativo 73/2005, garantire il mantenimento degli animali per adempiere a quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva n.



Disegno di legge di bilancio 2021

22/1999/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. L'autorità competente deve assicurare che gli animali interessati vengano trattati o spostati in condizioni reputate appropriate e conformi alle disposizioni della normativa unionale.

In considerazione del numero di esemplari in custodia presso le strutture zoologiche italiane e allo scopo di assicurare il rispetto degli obblighi posti in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della citata normativa nazionale, europea e internazionale in materia di animali selvatici e specie CITES, è necessario dotare lo Stato di un Centro Nazionale per gli animali confiscati. A tal fine, il comma 1 della disposizione in esame prevede l'istituzione e la gestione della citata struttura, demandando il suo affidamento ad apposita convenzione onerosa stipulata tra Ministero e Arma dei Carabinieri, nell'ambito della collaborazione tra il Ministero e l'Arma nella gestione dei nove reparti di Biodiversità dell'Arma stessa. Il medesimo comma 1 provvede a garantire le risorse necessarie per la stipula della citata convenzione.

Il Centro nazionale sarà coordinato e gestito dall'Arma dei Carabinieri e in particolare dal CUFAA, che possiede una specifica esperienza e competenza tecnica, giuridica e operativa nella materia di cui trattasi, ospitando già sul territorio nazionale strutture dedicate alla detenzione di animali di altra tipologia faunistica.

Attualmente gli animali confiscati ai sensi della normativa CITES, di proprietà dello Stato, presenti nei giardini zoologici italiani sono circa 860 esemplari e l'elenco comprende specie quali *Panthera tigris* (tigre), *Panthera pardus* (Leopardo), *Tursiops truncatus* (Delfini), *Caiman crocodilus* (Caimano dagli occhiali), *Callithrix jacchus* (Uistiti dai pennacchi, primate), *Pan troglodytes* (Scimpazè), *Ursus arctos* (Orso), *Eunectes notaeus* (Anaconda gialla), *Elephas maximum* (Elefante).

I Reparti Carabinieri Biodiversità potranno assicurare la gestione del Centro per la custodia di specie selvatiche confiscate a rischio di estinzione di particolare rilevanza ai fini della tutela della biodiversità, e, per tale ragione, tutelate da convenzioni internazionali.

Il Centro di nuova istituzione potrà garantire una sistemazione idonea alle esigenze etologiche e di benessere degli animali pericolosi e non pericolosi, nonché un'assistenza veterinaria di prim'ordine, garantita dal personale dell'Arma dei Carabinieri. La nuova struttura offrirà adeguate garanzie di sicurezza e protezione degli esemplari.

Il comma 2 conferma la necessità che le Autorità Giudiziarie, nel sequestrare animali pericolosi/esotici, affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.

ART. 138.***(Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)***

L'articolo prevede la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale in territori di prossimità di aree protette (parchi nazionali, riserve MAB, siti naturalistici UNESCO). La logica che muove tale misura è quella di far comprendere ai più giovani che vivono all'interno di territori protetti, l'importanza dei valori ecosistemici del territorio in cui vivono e la necessità di salvaguardare tali valori. I cittadini che, infatti, vivono in questi territori hanno una responsabilità in più rispetto a coloro che non vivono in questi contesti, dovendo mantenere e tramandare quei valori ecosistemici che giustificano un livello di protezione maggiore.

Il comma 1 istituisce, a tal fine, nel bilancio del Ministero il fondo necessario per la realizzazione dei progetti e precisa i destinatari dei medesimi. In particolare, i destinatari del progetto sono studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché nelle aree marine protette e nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO. Il numero degli studenti coinvolti e le specifiche della didattica e dei materiali di ausilio saranno definiti sulla base delle esigenze dei singoli territori nell'ambito dei protocolli di intesa con i soggetti gestori delle ZEA, delle riserve MAB e degli enti gestori dei siti naturalistici. Si stima, tuttavia, che con i 4 milioni di euro annuali si possano raggiungere tutte le scuole presenti nei 24 parchi nazionali, nelle 8 riserve MAB e nei 3 siti naturalistici UNESCO.

Il comma 1, inoltre, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo istituito.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 2 interviene sul decreto-legge “Clima” precisando che il programma di educazione ambientale “io sono ambiente” sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale) dove sono di particolare rilevanza le criticità ambientali, al contempo precisando che le azioni da finanziare sono quelle connesse allo sviluppo sostenibile e alla educazione ambientale (articolo 3, comma 1, lettere b) ed e) della legge n. 92 del 2019) nonché snellendo e semplificando la procedura prevista per la programmazione delle attività, attesa l'impossibilità, per tutto il 2020, di attuare la norma di cui all'articolo 1-ter del citato decreto-legge. Il comma 2 precisa, in particolare, che criteri e le modalità di riparto del fondo relativo al programma “io sono ambiente” siano definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 139.***(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)***

La disposizione intende incentivare l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Rispetto alla misurazione puntuale si osserva che la normativa che disciplina i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti si rinviene nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017 il quale individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi definendo, in particolare:

- il peso e/o il volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione;
- i flussi e/o le frazioni di rifiuto oggetto della misurazione;
- le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura;
- le modalità con cui la misurazione deve avvenire;
- la gestione dei dati raccolti.

L'obiettivo della disposizione normativa proposta è quello di incentivare gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all'effettivo servizio reso alle utenze.

Difatti, tale disposizione rappresenta una misura che contribuisce in modo inciso all'attuazione del principio “chi inquina paga”, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l'effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La disposizione si compone di tre commi.

Al comma 1, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il fondo denominato “fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare, come esposto in precedenza, l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d'ambito e, laddove non costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione è erogato un contributo pari al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche (comma 2). Le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

ART. 140.***(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)***

La disposizione intende incentivare l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.



Disegno di legge di bilancio 2021

Rispetto alla misurazione puntuale si osserva che la normativa che disciplina i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti si rinvia nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017 il quale individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi definendo, in particolare:

- il peso e/o il volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione;
- i flussi e/o le frazioni di rifiuto oggetto della misurazione;
- le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura;
- le modalità con cui la misurazione deve avvenire;
- la gestione dei dati raccolti.

L'obiettivo della disposizione normativa proposta è quello di incentivare gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all'effettivo servizio reso alle utenze.

Difatti, tale disposizione rappresenta una misura che contribuisce in modo inciso all'attuazione del principio "chi inquina paga", stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l'effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La disposizione si compone di tre commi.

Al comma 1, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il fondo denominato "fondo per la promozione della tariffazione puntuale" al fine di incentivare, come esposto in precedenza, l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d'ambito e, laddove non costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione è erogato un contributo pari al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche (comma 2). Le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

ART. 141.***(Misure finalizzate all'acquisto dei composti nelle zone economiche ambientali)***

L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 (c.d. decreto-legge Clima), come convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha istituito le zone economiche ambientali facendole coincidere con i territori dei parchi nazionali. Nell'ambito delle suddette zone, dispone la legge vigente, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In tale logica rientra la norma proposta che parte dal presupposto che chi vive e opera all'interno di una ZEA abbia una maggiore e più significativa responsabilità dovendosi prendere cura della tutela della pregevole biodiversità e dei valori ecosistemici ivi inclusi del territorio in cui vive.

Conseguentemente al comma 1 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. In questo modo si ottengono molteplici benefici: si garantisce uno sbocco al prodotto del trattamento aerobico dei rifiuti organici, si riduce la dipendenza dalle importazioni extra UE di nutrienti necessari alla sintesi dei fertilizzanti, si riducono le emissioni in atmosfera dalle predette importazioni, si limita il consumo di torba, si allunga la vita dei giacimenti di nutrienti quali il fosforo,



Disegno di legge di bilancio 2021

si migliora la percezione e l'accettabilità verso il compost da rifiuti e gli impianti che lo producono, si incrementa la fertilità del suolo e si aumenta la percentuale di carbonio nel suolo. In pratica si valorizza l'economia circolare del rifiuto organico, garantendo la sostenibilità della filiera chiudendo il ciclo del food.

La norma, quindi, è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale.

A tal fine il comma 1 istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, le cui risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali.

Al riguardo, si evidenzia che in passato varie Regioni hanno iniziato a prevedere specifici finanziamenti sperimentali per sostenere tutti i Comuni nell'acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, quali la Regione Sicilia (Delibera di Giunta Regionale n.70 del 23/02/2017), la Regione Puglia (a valere su fondi PO FESR 2007-2013), la Regione Campania (Decreto Dirigenziale n° 71 del 22/02/2017), la Regione Lazio (Determinazione n. G12828 del 21/09/2017).

Il comma 2 precisa i destinatari e le modalità di assegnazione del fondo di cui al comma 1, evidenziando come il contributo a valere del fondo ministeriale possa aggiungersi ad altri contributi pubblici, anche europei, e rinviando al decreto ministeriale n. 266/2016, adottato sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), per le specifiche tecniche e autorizzative relativi alle compostiere di comunità.

ART. 142.***(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)***

La norma proposta, al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026, prevede, al comma 1, lettera a), che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, che rientrano all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le procedure di VIA regionale si svolgano con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), dimezzando la relativa tempistica di cui al citato articolo 27-bis e facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa eurounitaria.

Al comma 1, lettera b), per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, che qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma".

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 28-bis, in materia di permesso di costruire convenzionato, prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In tale ambito si specifica che sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione (fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);



Disegno di legge di bilancio 2021

- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

Titolo XII **Regioni ed Enti locali**

ART. 143.

(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori)

Il comma 1, nel prevedere la costituzione di un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, conferma la necessità di rispondere alle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020 per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali), finalità queste considerate nell'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020. Inoltre, stabilisce il perimetro degli enti interessati tra i comuni che: i) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ii) che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, iii) nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

Il comma 2 prevede che alla ripartizione delle risorse si provveda con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e stabilisce gli altri due criteri per l'accesso al fondo: i comuni di cui al medesimo comma 1 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 inferiore a 495. Le modalità di assegnazione tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

Il comma 3 stabilisce che sono esclusi i beneficiari del precedente analogo intervento di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le cui spettanze sono state individuate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

ART. 144.

(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

I commi da 1 a 3 recano le disposizioni per la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato, nonché per regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

In particolare, ai fini del riparto dei nuovi fondi, si prevede che il riparto dei predetti fondi unici avviene sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

ART. 145.



Disegno di legge di bilancio 2021

(Norme contabili per gli enti territoriali)

La lettera a) del comma 1 proroga al 2021 la facoltà prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a favore degli enti territoriali, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

La lettera b) dello stesso comma 1 proroga al 2021 la facoltà, prevista per il 2020 dall'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

La lettera c) del ripetuto comma 1 proroga al 2021 la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il comma 2 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo 118 del 2011:

a) inserisce il comma 3-bis all'articolo 50 per introdurre l'obbligo delle Regioni e delle Province autonome di approvare la legge di assestamento, anche nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. Infine, la norma prevede che l'avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto che ne certifica la sussistenza;

b) integra il paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 per prevedere che le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19. Il comma 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

ART. 146.*(Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)*

La norma si pone l'obiettivo di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'istituzione del predetto fondo risponde all'esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

ART. 147.*(Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)*

Il comma 1 della disposizione in esame è sostanzialmente finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti



Disegno di legge di bilancio 2021

in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e di incrementare il numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Con il comma 2, pertanto, si introducono le modifiche al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell'ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente. Il comma 449 è altresì oggetto di intervento al fine di dare definitiva soluzione alla problematica connessa alla fuoriuscita dal meccanismo di riparto del fondo di solidarietà comunale del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 3, al fine di armonizzare i diversi interventi normativi che agiscono sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, prevede di ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo stesso gli interventi normativi di cui ai commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente, un incremento della ripetuta dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché una riduzione della stessa di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

Il comma 4, in considerazione delle modifiche alla dotazione del fondo di solidarietà comunale sopra evidenziate, ridetermina l'ammontare complessivo dello stesso riportato al comma 448 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016.

ART. 148.**(Accordo autonomie speciali)**

Il comma 1 destina 100 milioni di euro di cui al comma 2 alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni e statuto speciale e province autonome per l'anno 2021 negli importi indicati nella tabella.

Il comma 2 preordina l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 all'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020.

Nello specifico, il punto 9 dell'Accordo quadro prevede la revisione degli accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità della Regione Sardegna e la definizione della revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Sicilia; il successivo punto 10 prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

L'impatto finanziario generato dall'emergenza sanitaria ha portato nuovamente in rilievo la necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard e la perequazione. La Corte Costituzionale, con diverse sentenze, tra cui la sentenza n. 65 del 2016, ha richiamato l'attenzione sulla "utilità della determinazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (in tal senso, già sentenza n. 273 del 2013).", indicando, in altre parole, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come la via maestra per individuare il giusto livello di risorse per ciascun ente territoriale, al fine di garantire i fondamentali diritti dei cittadini in misura paritaria base su tutto il territorio nazionale.

La legge delega n. 42/2009, ed in particolare, l'articolo 27 richiama gli obblighi di perequazione e solidarietà e fissa i principi per la determinazione del concorso delle regioni a statuto speciale ai predetti obiettivi di perequazione e di solidarietà e a quelli di finanza pubblica, individuandoli nella dimensione della finanza di ciascuna regione rispetto alla finanza pubblica complessiva, nelle funzioni effettivamente esercitate e relativi oneri, tenendo conto degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i territori. Il processo delineato dalla legge delega implica, pertanto, la necessità che vengano adottati standard comparativi che consentano una valutazione sull'attualità degli ordinamenti finanziari e sulla loro idoneità alla copertura finanziaria delle funzioni esercitate o da trasferire sulla base dei principi di



Disegno di legge di bilancio 2021

equità, responsabilità e solidarietà nella distribuzione delle risorse pubbliche. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019.

Il comma 3 prevede, pertanto, che le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE.

Gli enti locali della regione Siciliana hanno già avviato tale percorso e già partecipano alla rilevazione dei fabbisogni standard.

ART. 149.***(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)***

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, la lettera a) sostituisce il primo periodo del comma 134, prevedendo l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Tali risorse sono assegnate nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021 di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034.

A tal fine, la lettera b) aggiorna, sostituendola, la Tabella 1 allegata alla richiamata legge n. 145 del 2018.

La lettera c) amplia le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, includendo l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale

La lettera d) aggiunge, invece, il comma 135-bis all'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'atto di assegnazione deve prevedere, altresì, che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".

La lettera e), invece, aggiunge il comma 136-bis alla predetta legge n. 145 del 2018, prevedendo che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 136, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni nuovi beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del nuovo termine, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La lettera f) estende alle forniture il monitoraggio e il controllo a campione da parte delle regioni ivi previsto.

Da ultimo, la lettera g) del comma 1, sostituisce il comma 138 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, aggiornandolo a seguito delle modifiche sopra rappresentate. Pertanto, il novellato comma 138 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 2 è volto ad includere la messa in sicurezza, la nuova costruzione e il cablaggio interno tra le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



Disegno di legge di bilancio 2021

ART. 150.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

La presente disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo perequativo infrastrutturale determinandone la dotazione per gli anni dal 2022 al 2033.

La previsione risponde ad un'importante finalità strategica, ancor più nel particolare momento di crisi economica in atto conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, in linea con le previsioni di cui all'articolo 119, comma quinto, della Costituzione. A tal fine, si apportano modifiche al comma 1, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, procede ad una ricognizione, ad oggi non ancora effettuata, degli interventi infrastrutturali del Paese previsti in base alla normativa vigente) stabilendosi ora che la ricognizione è finalizzata ad assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, precisando che si tratta di una ricognizione non degli interventi da effettuare, ma delle dotazioni infrastrutturali statali e aggiungendo nella ricognizione le infrastrutture digitali. Tale ricognizione, effettuata con uno o più DPCM, deve tenere conto dell'estensione delle superfici territoriali; della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, del deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo, della densità della popolazione e densità delle unità produttive, delle particolari requisiti delle zone di montagna, delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, delle specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Con i medesimi decreti sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

La disposizione prevede, altresì, che entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Demanda ad uno o più DPCM la ripartizione del fondo perequativo, l'individuazione degli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Si prevede, infine, che il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati per recuperare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese è effettuato dai Ministeri competenti attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".

ART. 151.

(Rinvio del federalismo fiscale)

La disposizione in esame rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 06/05/2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In particolare, con il comma 1, lett. a), si rinvia al 2022 l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.

Con il comma 1, lett. b), si rinvia all'anno 2022 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA. Pertanto, anche per il 2021 detta aliquota di compartecipazione regionale continua ad essere calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Con il comma 1, lettera c), viene rinviata al 2022 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.



Disegno di legge di bilancio 2021

Con il comma 1, lettera d), viene rinviata al 2022 la determinazione dei fondi perequativi.

ART. 152.

(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

La norma si pone l'obiettivo di finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico, come emerso in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

ART. 153.

(Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l'esercizio di tale funzione. Si prevede altresì che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

ART. 154.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1 assegna 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. Entro il 28 febbraio 2021, il fondo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità definite in considerazione dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, che prosegue la sua attività, le restanti somme di 250 milioni di euro per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e le province sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il comma 2 prevede che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono vincolate alla finalità di ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Il comma 3 prevede per le Autonomie speciali la verifica nel corso del 2023 delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 con riferimento alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019 ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

Il comma 4 prevede che la verifica degli effettivi minori gettiti del 2021 delle Regioni a statuto ordinario è effettuata entro il 30 giugno 2022, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 5, attraverso la modifica dei commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, innova le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro.

Il comma 6 introduce un'apposita certificazione a firma del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, attestante la perdita di gettito dell'esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio.

Il comma 7 prevede la sanzione per gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione di cui al comma 6 disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall'anno 2023. In particolare la riduzione applicata è dell'80 per cento per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022, del 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e del 100 per cento per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il predetto termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

Il comma 8 prevede che la verifica a consuntivo della perdita di gettito dell'esercizio 2021 dei comuni, province e città metropolitane è effettuata entro il 30 giugno 2021, sulla base delle certificazioni di cui al comma 6.

Il comma 9, alla lettera a, rinvia il termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane disciplinata dall'articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021. Alla lettera b) si prevede invece una modifica della sanzione applicata ai comuni che non trasmettono la certificazione di cui al periodo precedente entro il termine del 31 maggio 2021, disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall'anno 2022. In particolare la riduzione applicata è dell'80 per cento per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2021 e del 100 per cento per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il predetto termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono affatto.

Il comma 10 prevede il conguaglio definitivo a giugno 2022, considerato che nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

ART. 155.***(Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia)***

La disposizione integra il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi ai fini dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia. In particolare, interviene sulla regola di territorialità per le forniture di beni a Campione d'Italia prevedendo che facciano eccezione al principio generale, in base al quale le forniture di beni sono tassate nel luogo in cui avviene la consegna o la messa a disposizione del bene, le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, le quali non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a ILLCI. Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettate all'IVA svizzera.

Parimenti, viene integrata la regola di territorialità relativa alle prestazioni di servizi, prevedendo che non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni. Tale previsione ha lo scopo di mantenere inalterato il livello di tassazione applicato a Campione d'Italia, fino al 31 dicembre 2019.

ART. 156.***(Grandi derivazione idroelettriche)***

Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione intende modificare la scelta dell'art. 11 quater della legge 12/2019 di delegare completamente alle Regioni la normazione di dettaglio delle procedure di assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche. Detta scelta ha, infatti, evidenziato forti criticità nella concreta attuazione, ciò che fa anche prefigurare ulteriori distorsioni in termini principalmente di disarticolazione e difformità di regolamentazione del comparto.

Ad oggi infatti -a poche settimane dal termine fissato dall'art. 11 quater e già prorogato di sette mesi- solo pochissime Regioni e la Provincia autonoma di Trento risultano aver incardinato nei rispettivi Consigli regionali delle proposte di legge in materia, mentre la stragrande maggioranza delle Regioni risulta inerte. L'esame delle proposte di legge formulate, nonché della legge n. 5/2020 della Regione Lombardia (l'unica approvata, e già oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale), rivela una disomogeneità dei contenuti, soprattutto nei temi di maggiore rilievo, quali la definizione dei criteri di riassegnazione, la struttura stessa della procedura di gara e la disciplina dei profili autorizzativi e ambientali. Tali disomogeneità determinano una netta alterazione delle condizioni competitive nel territorio nazionale, in violazione delle regole di concorrenza definite a livello europeo e statale, così come rilevanti criticità di coordinamento tra le competenze ambientali dello Stato e delle Regioni, le quali rinviano spesso la disciplina di profili essenziali addirittura a successivi regolamenti delle rispettive Giunte, violando la riserva di legge regionale prevista. È dunque facile prevedere che la qualità e la disomogeneità delle norme di talune Regioni, l'inerzia di molte altre, nonché la violazione sia di competenze esclusive dello Stato (tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza), sia di principi fondamentali dell'ordinamento eurounitario produrranno una pluralità di contenziosi in tutte le sedi giurisdizionali, nazionali e dell'Unione, con il risultato di protrarre il blocco di un comparto strategico per il perseguimento degli obiettivi del PNIEC, in un periodo già delicato per l'economia nazionale.

Ne consegue la necessità e l'urgenza di porre riparo alle lacune dell'art. 11 quater e, nel tempo necessario per la sua attuazione e l'esperimento delle gare, dettare una nuova disciplina che permetta il rilancio del settore idroelettrico, che è strategico per la sicurezza nazionale, in coerenza con la recente integrazione della normativa C.d. sui golden powers (operata con DL 23/2020), nonché per la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, ne* caso di specie ancor più strategiche in quanto essenziali —gli impianti a bacino- per la stabilità del sistema elettrico. Non meno cruciale è l'esigenza di sbloccare la tempestiva realizzazione di rilevanti investimenti diffusi sul territorio, utili a favorire la ripresa economica dopo la crisi determinata dall'emergenza COVID-19.

La norma prevede che la disciplina per l'assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche da parte delle Regioni sia adottata con un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, cos) da assicurare una regolazione uniforme sul territorio nazionale. termine per l'adozione del decreto è di 12 mesi, al fine di promuovere quanto prima l'avvio delle gare e la riassegnazione delle concessioni scadute e in scadenza, così superando la procedura di infrazione europea tuttora pendente, e non sanata dall'art. 11 quater. L'eventuale ritardo nell'emanazione di tale decreto attiverebbe il potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio.

La norma tiene altresì conto, in parallelo, dei tempi necessari per rivisitare l'intero sistema normativo al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale. Pertanto, vengono prorogate fino al 31 luglio 2024 (termine di proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche regionali o provinciali scadute o in scadenza ai sensi dell'art. 125 bis del D.L. n. 18/2020) i titoli abilitativi già scaduti o che scadono in data anteriore al 31 luglio 2024.

Sotto altro profilo, la norma intende perfezionare alcune previsioni introdotte dall'art. 11 quater della legge 12/2019 per garantire alle comunità territoriali ospitanti gli impianti idroelettrici di grande derivazione una maggiore partecipazione ai benefici economici conseguenti, fatta salva — come richiesto dalla sent. n. 155/2020 della Corte Costituzionale- l'autonomia delle amministrazioni regionali concedenti nel determinare la concreta misura dei trasferimenti. Vengono perciò mantenuti pienamente detti maggiori benefici economici, finalizzando il C.d. canone aggiuntivo (stabilito per le concessioni scadute, nella misura significativa di 20 €/kW) a misure di compensazione territoriale, e ai sempre più imprescindibili interventi di miglioramento e risanamento ambientale, anche a contrasto dei dissesto idrogeologico, che affligge particolarmente i territori montani, per i quali ultimi sarebbe garantita una ripartizione più favorevole anche dei canoni demaniali. Dunque sotto questo aspetto la norma non determina alcuna riduzione delle risorse destinate alle Pubbliche Amministrazioni (permanerebbero anche i cd. sovraccanoni BIM, nonché i C.d. sovraccanoni rivieraschi), ma consente



Disegno di legge di bilancio 2021

una maggiore finalizzazione delle stesse a beneficio dei territori direttamente interessati dalle derivazioni idroelettriche. Quanto al canone aggiuntivo (che ad oggi nessuna Regione ha ancora riscosso o per non avere legiferato in merito, o per aver adottato norme in contrasto con il previgente comma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, e dunque contestate dagli operatori), la norma ne assicura l'immediata esigibilità da parte di tutte le Regioni, senza necessità di ulteriori atti attuativi. Infine, in prospettiva di armonizzazione della disciplina a livello UE, si reputa opportuno elevare a 10 MW la soglia di distinzione tra piccole e grandi derivazioni idroelettriche.

Titolo XIII**Revisione e rimodulazione della spesa pubblica****ART. 157.****(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)**

La norma, al comma 1, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Inoltre, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede, al comma 2, un contributo alla finanza per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per 200 milioni di euro, dei comuni per 100 milioni di euro e di province e città metropolitane per 50 milioni di euro.

Dispone, altresì, al comma 3, che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e delle Province autonome è effettuato in sede di autocoordinamento tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 5, infine, demanda il riparto del predetto concorso da parte di comuni, province e città metropolitane ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Titolo XIV**Pubblica amministrazione e lavoro pubblico****ART. 158.****(Fondo per le assunzioni di personale)**

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ART. 159.**(Assunzioni con copertura sul Fondo)**

Le disposizioni del presente articolo individuano le assunzioni autorizzate a valere sul Fondo per le assunzioni del personale istituito dall'articolo precedente e le autorizzazioni di spesa per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica.



Disegno di legge di bilancio 2021

Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il comma 5 autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale del comparto funzioni centrali, da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, nell'Area II posizione economica F3 e F2.

Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il comma 8 autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale del comparto funzioni centrali, da inquadrare nell'Area III posizione economica F1 e nell'Area II posizione economica F2.

Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il comma 11 autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale, in Area terza, posizione economica F1 e in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nell'anno 2021 e nel 2022, nonché di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

Il comma 12 specifica che l'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 11 è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, il comma 15 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, negli anni 2021, 2022 e 2023.

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 15, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, il comma 17 autorizza le relative spese.

Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare quelle relative al settore della depenalizzazione, il comma 18 autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica.



Disegno di legge di bilancio 2021

Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il comma 20 autorizza il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, dirigenti di livello non generale (medici, veterinari e psicologi) da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, dirigenti con profilo economico sanitario, dirigenti con profilo giuridico sanitario, dirigenti ingegneri biomedico, dirigenti informatici, dirigenti ingegneri gestionali, dirigenti ingegneri industriali e dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è conseguentemente incrementata.

Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per far fronte alle accresciute attività del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, anche con riferimento alla gestione della sicurezza, il comma 22 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un contingente di personale non dirigenziale di Area III-F1 e di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato, alle Commissioni Tributarie e al Dipartimento dell'amministrazione del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 24 prevede che, per le finalità di cui all'articolo 184, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III-F1.

Il commi da 25 a 27 modificano la disciplina relativa alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50. Viene inoltre previsto che, completato l'inquadramento in parola, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1° dicembre 2020. All'esito dell'adozione del menzionato decreto, al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il comma 28 prevede che, nelle more della piena applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, relativo a procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie



Disegno di legge di bilancio 2021

nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

Il comma 29 dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 27. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo. Il decreto di riparto tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del secondo comma.

Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratorio, il comma 30 prevede, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'istituzione di uno specifico fondo. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni AFAM.

Il commi 31 e 32 modificano la normativa relativa al turn-over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, con la previsione che, fino all'applicazione delle disposizioni del regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018-19, 2019-20 e 2020-21, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito a trasformazione di tutte le cattedre, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni in argomento, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo e degli ISIA".

Il comma 33 prevede che l'Agenzia Spaziale Italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al limite, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il comma 34 dispone che l'indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive di personale per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 35 prevede che il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 35 e dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 36 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Agenzia Spaziale Italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il comma 37, al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021 – 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, n. 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1 e n. 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. Viene autorizzata la relativa spesa.

Il comma 38 dispone, infine che le amministrazioni di cui ai commi precedenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dal presente articolo, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui all'articolo precedente.

ART. 160.***(Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato)***

Il comma 1, al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, sei unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale.

Il comma 2 contiene l'autorizzazione di spesa per le assunzioni di cui al comma precedente.

I commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Agenzia nazionale per i giovani, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 livello non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell'area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell'area seconda, posizione economica F2.

Il reclutamento del predetto personale avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga alle vigenti disposizioni concernenti la mobilità tra pubbliche amministrazioni, lo assorbimento di graduatorie degli idonei di altre procedure concorsuali e la facoltà di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dalla normativa vigente.



Disegno di legge di bilancio 2021

Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti sopra indicati, la predetta Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in conformità con le disposizioni dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che detta misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, declinando le relative modalità e condizioni.

Fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, la predetta Agenzia è autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale mediante conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, purché si tratti di personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall'Agenzia. Gli incarichi conferiti non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale bandita dall'Agenzia.

Il comma 6 contiene l'autorizzazione di spesa per le predette assunzioni dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto.

Il comma 8 contiene l'autorizzazione di spesa per le assunzioni di cui al comma precedente.

Il comma 9 dispone che le amministrazioni autorizzate alle assunzioni di cui al presente articolo comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e gli oneri da sostenere a regime.

ART. 161.***(Ulteriori disposizioni in materia di personale)***

Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, la norma modifica il limite di esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali nonché quelli del Corpo della Guardia di Finanza.

Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi un contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di area II/F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Vengono abrogate le vigenti misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

Il comma 5 estende agli Uffici periferici, le assunzioni di funzionari di Area III, posizione economica F 1 che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad effettuare al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Il comma 6 prevede l'estensione al 2022 delle misure di cui al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 2017, n. 96.

Il comma 7 limita al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle



Disegno di legge di bilancio 2021

attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019. Viene inoltre escluso l'affidamento in house di tali servizi.

Il comma 9 consente, in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale, la proroga per un periodo massimo di sei mesi dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.

Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027, il comma 11 incrementa, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze del personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.

A seguito della istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, il comma 12 incrementa, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria inerente le risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Università e della ricerca.

ART. 162.**(Stabilizzazioni sisma)**

La disposizione è volta ad incrementare le risorse del fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali. Inoltre, viene posto a carico della presente legge l'onere dei 30 milioni per l'anno 2021.

ART. 163.**(Poli territoriali avanzati)**

La norma disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile. Si prevede che la realizzazione dei Poli sia a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

ART. 164.**(Incremento fondo rinnovo contrattuale)**

La norma prevede l'incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

ART. 165.**(Disposizioni in materia di personale scolastico)**

Il comma 1 allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024, conseguentemente rifinanziando il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016. Il comma 2 della norma incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

L'incremento del fondo è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque



Disegno di legge di bilancio 2021

non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa.

Il comma 3 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 4 interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui art. 5 dispone che "1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Il comma 5 reca disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU. In particolare, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, autorizza il Ministero dell'istruzione, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. La norma dispone altresì che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell'entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine stanziare le necessarie risorse. L'intervento normativo si rende necessario per assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici e per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e un'adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria.

I commi 6 e 7 recano disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo. In particolare, il comma 6, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, si dispone la proroga fino al 30 giugno 2021 del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e si stanziano le necessarie risorse. Si dispone, inoltre, al comma 6, che al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Si prevede, altresì, che le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. Vengono stanziati le necessarie risorse.

Il comma 8 reca disposizioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola d'infanzia. In particolare, prevede che la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia. Demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la ripartizione tra le regioni del contingente di mille posti.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 9 reca misure di sostegno al sistema integrato da zero a sei anni. Com'è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo. Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l'art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 ha istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
- b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

[...]

- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

Per il perseguimento di tali finalità, la disposizione incrementa di 60 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione del suddetto fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. Dispone, inoltre, che, per l'anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000 è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale.

Il comma 10 reca misure finalizzate al potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole. A tal fine la norma prevede un prolungamento, anche per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, delle attività delle équipe formative territoriali. Attualmente i docenti esonerati dal servizio sono 120. La disposizione, previa ulteriore selezione del Ministero dell'istruzione, prevede il comando di 20 docenti presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale con un ruolo di coordinamento delle attività delle équipe a supporto delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e il semi-esonero al 50% dell'orario di servizio dalle attività didattiche per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata.

Tali docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione con una nuova procedura selettiva, saranno utilizzati direttamente nei territori per incentivare i processi di innovazione didattica e digitale delle scuole.

Il comma 11 autorizza la spesa necessaria all'attuazione delle misure di cui al comma 10.

Il comma 12 prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.

ART. 166.***(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)***

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, il comma 1 autorizza l'assunzione



Disegno di legge di bilancio 2021

straordinaria di un contingente di Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le Amministrazioni comunichino al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

Il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 167.***(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)***

La norma prevede che, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 168.***(Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)***

La norma incrementa la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l'efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19.

ART. 169.***(Disposizioni in materia di dipendenti a tempo determinato EIPLI)***

Come noto l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è in liquidazione dal 2011 come previsto dall'art 21 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che ne ha dichiarato la soppressione, prevedendo la costituzione di una nuova società. I Ministeri coinvolti nella definizione del nuovo soggetto gestore hanno avviato nel 2020 la fase conclusiva per addivenirne alla costituzione, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell'ente in liquidazione da ormai nove anni. In questo particolare contesto, aggravato dalle restrizioni procedurali imposte dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, anche della potenziale prossima definizione delle attività di liquidazione dell'Eiqli e costituzione della nuova società che subentrerà interamente nelle funzioni dello stesso Ente, pare opportuno e ispirato a principi di economicità della gestione pubblica, evitare all'ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti fino al 30 giugno 2020 al fine di consentire il temine dell'iter di costituzione della nuova società. Sarà quest'ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti

ART. 170.***(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei S.p.a)***

La norma intende superare, in coerenza con il combinato disposto dei commi 286 e 588 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2020, le previsioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 consentendo anche agli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di definire con la Sogei S.p.A. appositi atti negoziali che tengano conto delle rispettive esigenze di sviluppo e conduzione dei sistemi informatici dipartimentali.



Disegno di legge di bilancio 2021

Ai sensi dell'attuale articolo 4, comma 3-bis, peraltro, fino all'emanazione dell'accordo unico ivi previsto, rimarrebbero prorogate ex lege le due Convenzioni vigenti con Sogei (una che regola i rapporti con i Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale e dell'Amministrazione Generale, oltre che con la Corte dei conti, e l'altra che interessa il Dipartimento delle Finanze e le Agenzie fiscali), non più idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e non modificabili da parte dei Dipartimenti (il comma 286 permette solo una modifica dei massimali). L'unica soluzione compatibile con questo scenario risiede nella possibilità di superare lo schema dell'Accordo Quadro unitario e permettere a tutti i Dipartimenti di sottoscrivere propri rapporti contrattuali con Sogei per la gestione dell'informatica di propria competenza.

A seguito dell'intervento normativo ciascun Dipartimento potrà mantenere una operatività strumentale al perseguimento di obiettivi differenti connessi con la specificità delle relative funzioni.

Il primo periodo del comma 3-bis è modificato, eliminando nella parte finale le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei le attività precedentemente svolte da Consip.

Il secondo periodo del comma 3-bis, in questo senso, consente a tutti i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ad RGS autorizzata dalla legge di bilancio, di stipulare propri atti con la società informatica in house del Mef per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica.

Il Dipartimento delle Finanze adotta ai sensi del sesto periodo un accordo valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie Fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora.

Il quarto periodo prevede che il Capo del DAG, con uno o più provvedimenti proceda, sentita la Sogei S.p.A, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione IT (che regola i rapporti di Sogei con DT, RGS e DAG), man mano che vengono adottati gli accordi o disciplinari da parte dei dipartimenti interessati. Ciò è necessario al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei.

Il quinto periodo costituisce una norma transitoria che consente di superare l'attuale schema convenzionale, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti tra il lato "Economia" e la Sogei, prorogata come detto ex lege, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari.

Il sesto periodo, prevede che il vigente accordo tra Sogei ed il Dipartimento delle finanze, riguardante anche le Agenzie fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

ART. 171.**(Disposizioni in materia di Guardia di finanza)**

Il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

In particolare, la legge 7 febbraio 1951, n. 168 definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti "fonti":

- a) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;
- b) premi connessi a servizi resi nell'interesse del commercio e nel settore doganale
- c) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
- d) proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.

La *ratio* del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli "scopritori" che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori [articolo 1, primo comma, lettera c)] e un'altra parte agli appartenenti all'Amministrazione ritenuti particolarmente "meritevoli" [articolo 1, primo comma, lettera d)]. A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma). Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanziari (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge 20 ottobre 1960, n. 1265).



Disegno di legge di bilancio 2021

La presente proposta normativa è volta - ferma restando l'assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento - a:

- a) sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;
- b) prevedere l'assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo "accertatori" e a quelli "meritevoli";
- c) demandare a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;
- d) conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall'articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.

Viene prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 168/1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma.

Il comma 2 disciplina un incremento delle risorse destinate al Fondo di assistenza della Guardia di Finanza, che, quale parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, contribuisce in modo rilevante al contrasto dell'evasione fiscale e di controllo sulla spesa pubblica, nonché, in generale, di contrasto a ogni forma di criminalità economica. Conseguentemente la norma incrementa, di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui, lasciando inalterata la misura del 5 per cento già prevista dall'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la quota di risorse destinata, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e attribuita al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

Il comma 3 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza. Infatti, l'articolo 2, commi da 28 a 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l'uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell'apposito ente ("Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza").

La disposizione, in particolare, prevede che le risorse finanziarie derivanti dalla concessione, a titolo oneroso, dei predetti simboli, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere, successivamente, integralmente riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riconducibili al Corpo.

ART. 172.***(Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)***

La proposta in rassegna è volta a disciplinare la collaborazione tra il Corpo della guardia di finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS), ai fini del potenziamento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché di scorta ai medesimi beni.

L'iniziativa è da correlarsi all'importanza strategica assunta dall'IPZS per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, conati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, etc.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. L'Istituto, attraverso la sua partecipata Valori di Carta S.p.A., ha, peraltro, recentemente implementato il polo produttivo di Foggia, certificato dalla Banca Centrale Europea come idoneo alla produzione di carta per banconote.

Per quanto attiene al funzionamento dell'IPZS e alle modalità attraverso cui il Corpo fornisce la propria collaborazione, il quadro normativo di riferimento è, attualmente, principalmente rappresentato:



Disegno di legge di bilancio 2021

- a. dalla legge “ordinamentale” dell’IPZS (n. 559/1966), come modificata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, che ne prevede la forma di Società per Azioni, con partecipazione attribuita al “Tesoro dello Stato”;
 - b. dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, il quale, nel dare attuazione alla sopra citata normativa, ha rimesso (all’articolo 8) ad apposito decreto del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) la definizione delle “*istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali*” curata dall’IPZS;
 - c. dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2003, adottato in forza dell’articolo 8 del D.P.R. n. 806/1967, nell’ambito del quale sono stabiliti, tra l’altro, tipologia e modalità del servizio svolto dal personale della Guardia di finanza in favore dell’IPZS.
- Sulla scorta del richiamato quadro normativo, la proposta in parola:
- d. disciplina la collaborazione della Guardia di finanza in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consistente nello svolgimento - attraverso l’impiego di un’aliquota di personale del Corpo non superiore, complessivamente, a 200 unità - di servizi di sorveglianza e tutela:
 - (1) presso sedi dell’IPZS ove sono presenti siti produttivi, quali, in particolare, quelle di Roma e Foggia;
 - (2) delle aree produttive di beni (come le carte-valori e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto) sottoposti a severi controlli ai sensi dell’attuale quadro regolamentare di cui al richiamato D.M. 4 agosto 2003 e delle disposizioni della Banca Centrale Europea con riferimento alla produzione di carta per banconote;
 - (3) anche con modalità “dinamiche”, essendo previste, altresì, attività di scorta relative alla movimentazione dei beni realizzati dall’Istituto per conto dello Stato;
 - e. prevede che siano posti a carico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui:
 - (1) il trattamento economico accessorio spettante al personale impiegato in tali attività, ivi compresi i relativi oneri sociali, nonché gli oneri correlati ai trasferimenti che si rendessero necessari alle suddette sedi;
 - (2) le spese di funzionamento e logistiche (ad esempio di motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario) nonché per le dotazioni strumentali (in particolare per le esigenze alloggiative, eventualmente da fronteggiare con la realizzazione di caserme), necessarie per l’espletamento dei servizi in parola;
 - f. rinvia a una apposita convenzione da stipularsi tra l’IPZS e la Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso operazioni permutative ex articolo 2133 del decreto legislativo n. 66/2010.

ART. 173.**(Disposizioni in materia di personale dell’ENAC)**

La disposizione, al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, autorizza l’ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, unità di personale di livello dirigenziale non generale, di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e ispettori di volo. L’Ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall’assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e gli oneri da sostenere a regime.

ART. 174.**(Eredità giacenti)**

Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione ha la finalità di superare l'assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dagli immobili, per i quali è chiaramente competente l'Agenzia del demanio.

Attribuisce, altresì, all'Agenzia del demanio nuove competenze rispetto a quelle previste dall'art. 65 del d.lgs. 30/07/1999, n. 300, al fine di attribuire ad un unico soggetto la gestione di tutti i beni (di qualunque tipologia) devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 586 del codice civile.

L'obiettivo è quello di assicurare una gestione proficua ed efficiente di tutti gli asset che pervengono allo Stato da eredità giacenti, garantendo la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli stessi, dalla cui gestione possono derivare nuove entrate per l'Erario dello Stato.

La norma prevede, inoltre, che a fronte delle nuove competenze attribuite all'Agenzia del demanio, i fondi stanziati sul capitolo 3901 relativo alle spese di funzionamento della stessa Agenzia siano incrementati per un importo quantificato, a decorrere dall'anno 2021, in 500 mila euro. I menzionati fondi saranno utilizzati nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale che contraddistingue l'Agenzia quale Ente Pubblico Economico, mentre i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato. Infine, il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti, anche in via digitale, ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

ART. 175.***(Censimento beni immobili delle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)***

Il Dipartimento del Tesoro conduce annualmente la rilevazione dei beni immobili pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009. Il censimento annuale è finalizzato alla conoscenza puntuale dei beni immobili pubblici, necessaria per decisioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la redazione del Rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche. La proposta normativa mira a estendere la rilevazione anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) per le motivazioni di seguito rappresentate.

La normativa vigente prevede, all'articolo 2, comma 222 della L. 191/2009, l'obbligo di comunicazione dei beni immobili al Dipartimento del Tesoro per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), quali soggetti inclusi tra le Amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. L'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 78/2010 ha esteso il citato obbligo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT), nel quale non sono ricompresi gli IACP e neanche le Aziende per l'edilizia residenziale pubblica.

Gli IACP sono enti pubblici, istituiti dal R.D. 1165/1938, per soddisfare i bisogni abitativi delle classi meno agiate. La legge 865/71 e la legge n. 457/78 hanno previsto il decentramento di alcune funzioni dallo Stato alla Regioni. A partire dagli anni '90, è stato avviato il processo di trasformazione degli IACP in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale. La trasformazione viene attuata per mezzo di leggi regionali che possono o meno prevedere il conferimento del patrimonio immobiliare alle nascenti Aziende.

Le Aziende per l'edilizia residenziale pubblica, configurandosi come enti pubblici economici, non sono ricomprese nel novero delle Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 165/2001, pertanto, non sono tenute all'obbligo di comunicazione al Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009. Ne consegue che, per effetto della trasformazione giuridica degli enti in oggetto, una parte di patrimonio immobiliare pubblico potrebbe non essere rilevata.

La proposta normativa, modificando il comma 2 dell'articolo 8 del 31/05/2010, n. 78, mira a estendere la rilevazione anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ritenendo che la conoscenza del patrimonio immobiliare da esse detenuto sia importante a supporto di studi e analisi sulle politiche abitative e più in generale con finalità socio-assistenziali.



Disegno di legge di bilancio 2021

Inoltre, si rileva che nel vigente articolo 8, comma 2, il riferimento al periodo dodicesimo dell'articolo 2, comma 222, della L. 191/2009, non è più corretto a causa di successive modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo. Pertanto, il citato riferimento è stato eliminato e si è precisato che gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 222 della L. 191/2009 sono quelli riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

ART. 176.**(Rappresentanza sindacale)**

La disposizione contiene misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica, prevedendo che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna PA, necessari per la rappresentatività di cui all'art. 3 del d.l.gs. n. 165 del 2001, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021. In via eccezionale e in deroga alla normativa vigente, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Il comma 2 prevede che gli accordi/contratti collettivi nazionali possano consentire l'utilizzo di modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle RSU, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

ART. 177.**(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)**

Il comma 1 reca disposizioni per l'adeguamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale. La proposta è volta a modificare la disposizione che istituisce il "Fondo per esigenze di difesa nazionale" (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare - COM), conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica. Si tratta, dunque, di un necessario intervento di adeguamento normativo a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico.

La copertura finanziaria del predetto fondo è, al momento, disciplinata dall'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, abrogato dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163. La legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 ha, infatti, modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), eliminando, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), la legge di stabilità, conferendo natura sostanziale alla legge di bilancio stessa (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e articolando quest'ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative (essenzialmente assimilabile alla ex legge di Stabilità) e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (assolve, nella sostanza, le funzioni della legge di bilancio).

La riformulazione dell'articolo si rende, pertanto, necessaria al fine di aggiornare i meccanismi di finanziamento del citato fondo individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante.

Il comma 2 reca disposizioni per la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. L'intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l'emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell'Area Tecnico-Operativa interforze direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa. L'esigenza è determinata dal fatto che le nuove regole contabili (soppressione di tutte le contabilità speciali a mente dell'articolo 21, co. 2-bis della legge n. 196 del 2009 e introduzione per molte amministrazioni centrali, compresa la Difesa, della contabilità ordinaria c.d. "flessibile" di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016), rendendo centrale il ruolo della funzione di programmazione sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, impongono che l'Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa, rispettivamente e distintamente responsabili della "programmazione/gestione operativa delle esigenze" e "gestione amministrativa delle risorse", sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L'attuale quadro normativo, invece, coerentemente con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa il solo impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata gestione amministrativa è



Disegno di legge di bilancio 2021

esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali. Una situazione come quella descritta, oltre ad essere farraginosa e complicata, impedisce l'unitarietà dell'azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all'occorrenza, riprogrammazione finanziaria. D'altra parte è espressamente previsto dalla citata legge n. 196 del 2009 (art. 22) che l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l'intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall'altro di raccordare le responsabilità discendenti dall'impiego operativo con quelle connesse con l'impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

L'intervento, conferendo al Capo di Stato Maggiore della Difesa anche l'impiego amministrativo dei fondi, risulta inoltre coerente con il quadro normativo vigente che prevede tali funzioni per tutti gli altri Vertici militari (Segretario Generale della Difesa/DNA, Capi di Stato Maggiori di Forza armata e Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri).

Il comma 3 ottimizza il processo di reiscrizione dei risparmi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa La Difesa ha, infatti, da tempo avviato e visto approvare nel 2012 un'importante attività di razionalizzazione dello strumento militare (legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante la "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia").

Il provvedimento individua interventi strutturali in chiave riduttiva, riferito a:

- a) dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa;
- b) razionalizzazione delle strutture organizzative, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali;
- c) l'istituzione di un dedicato fondo (c.d. "Fondo di funzionamento"), alimentato con i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di personale, destinato alla riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale per le esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle infrastrutture in dotazione alle Forze armate, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

Per effetto dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 94/2017 (in attuazione della legge n. 244/2012), dall'e.f. 2017, i risparmi determinati dalla riduzione delle consistenze organiche sono determinati attraverso un decreto interministeriale (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.

I citati risparmi sono:

- a) destinati, nel limite del 50 per cento, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle F.A.;
- b) iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. "Fondo di funzionamento" (cap. 1153 - p.g. 1). In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all'approvazione del D.I. di determinazione delle dotazioni organiche, dall'e.f. 2018 risulta alimentato anche il p.g. 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a LdB di quest'ultimo p.g. è reso indisponibile nelle more della verifica dell'effettiva determinazione dell'entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del D.I. delle consistenze.

Stante la complessità dell'iter di approvazione, il D.I. viene sottoscritto nell'ultimissima parte dell'anno rendendo, di fatto, inefficace l'impiego delle risorse. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell'economia



Disegno di legge di bilancio 2021

e delle finanze che esplica i suoi effetti nell'anno successivo a mente dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge n. 196/2009.

La proposta, pertanto, tenuto conto dell'incomprimibilità dei tempi connessi con la finalizzazione del processo e comunque non utili ad un'efficace impiego dei risparmi ottenuti nel regime di contabilità ordinaria e secondo le regole del nuovo bilancio di cassa "potenziato", mira a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale nell'anno X, le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 sullo Stato di previsione della spesa dell'anno X+1, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento. L'intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.

ART. 178.***(Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari)***

Con finalità di contenimento dei costi e di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie la proposta normativa è diretta a prevedere che i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso Dicastero con i medesimi soggetti. La norma è complementare alla disposizione che, nella legge di stabilità 2016, ha previsto la disciplina delle convenzioni tra gli uffici e le amministrazioni pubbliche e che ha trovato applicazione limitatamente al triennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla stessa legge. La norma si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario e che sta comportando gravi problemi per l'erogazione di servizi complementari di essenziale importanza. Le suddette convenzioni, concluse su base locale e preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia, dovranno essere conformi ad una convenzione quadro tra lo stesso Ministero e l'ente/soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, senza prevedere nuovi o maggior oneri a carico dell'amministrazione.

ART. 179.***(Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria)***

Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 sancisce l'impignorabilità di alcune tipologie di fondi, gestiti in contabilità speciale dalle Prefetture-UTG o da altre Amministrazioni a tutela delle finalità cui sono destinati.

Sulla base dell'articolo 1 del predetto decreto-legge sono impignorabili i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché le aperture di credito a favore di funzionari delegati di contabilità ordinaria degli enti militari, della polizia, dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale, di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per le consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo al personale amministrato (comma 1).

I pignoramenti e i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità dei soggetti suindicati, si eseguono esclusivamente - a pena di nullità rilevabile d'ufficio - con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare, nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati (comma 2). Nell'atto di pignoramento il creditore dovrà indicare i fondi che vorrebbe assoggettare ad esecuzione, individuando la contabilità su cui intende agire. Il funzionario pubblico che riceve la notificazione del pignoramento o del sequestro è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità



Disegno di legge di bilancio 2021

speciale fondi con destinazione diversa da quella del primo comma, con annotazione sul libro giornale (comma 2): l'effetto del pignoramento è quello di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento ed il funzionario pubblico ha l'obbligo di annotare il vincolo sul libro giornale, a condizione, naturalmente, che esistano nella contabilità speciale fondi suscettibili di espropriazione.

Sono nulli, con nullità rilevabile d'ufficio, i pignoramenti dei fondi di contabilità speciale effettuati presso le sezioni provinciali di tesoreria dello stato (comma 3). Dopo l'emissione del provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, il pagamento a favore del creditore deve avvenire attraverso l'emissione di un mandato di pagamento da parte del funzionario responsabile del debitore stesso.

Tuttavia, a decorrere dal primo gennaio 2019, le contabilità speciali concernenti i servizi amministrativi delle Prefetture-UTG sono state ricondotte al regime di contabilità ordinaria, come disposto dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2017, mentre restano gestiti in contabilità speciali *ad hoc* solo particolari tipologie di fondi (FAMI, Pon sicurezza, etc.) sulle quali il regime di impignorabilità previsto dal decreto-legge in argomento è applicabile, qualora la natura e le finalità dei fondi gestiti lo consenta.

Le Tesorerie, a seguito di notifica degli atti di pignoramento a carico delle Prefetture, potranno accantonare le disponibilità esistenti sugli ordini di accreditamento emessi a favore delle medesime, senza alcuna distinzione sulla base della tipologia dei fondi.

Al riguardo, occorre rilevare che la disciplina in esame dichiarava espressamente impignorabili i predetti fondi in ragione sia del criterio di allocazione - facendo con ciò riferimento alla loro giacenza su contabilità speciali - sia del criterio finalistico, trattandosi di fondi funzionali al perseguimento di finalità pubbliche essenziali.

La ratio della norma, come sopra evidenziata, si evince anche dal particolare tipo di procedura di esecuzione forzata che prevede: "il pignoramento direttamente presso il funzionario responsabile della gestione contabile dei fondi ed in grado di conoscerne l'ammontare e la disponibilità, come pure di verificare se e quali vincoli di destinazione siano imposti e per quali somme vi siano cause di impignorabilità." (C. Cost. sent. 9 ottobre 1998, n. 350).

Con la transizione al regime di contabilità ordinaria, sebbene siano mutate le modalità di gestione dei fondi, non è certo mutata la loro destinazione che risulta ancora meritevole di tutela.

Pertanto, con la presente proposta normativa si vuole adeguare il decreto-legge in argomento al mutato regime contabile delle Prefetture, estendendo la tutela anche ai fondi presenti sulla contabilità ordinaria destinati a servizi qualificati dalla legge come essenziali.

ART. 180.
(Strade Sicure)

La disposizione, al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, proroga, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate. La disposizione autorizza la spesa necessaria per l'attuazione di tali disposizioni. Il comma 2 stanziava le risorse necessarie.

Il comma 3 prevede, inoltre, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

ART. 181.
(Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno)

Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, la norma prevede l'incremento del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno.

ART. 182.
(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche)



Disegno di legge di bilancio 2021

La disposizione, al fine di ottemperare correttamente alle sentenze della Corte dei Conti e di preservare al contempo l'integrità delle statistiche compilate secondo le regole europee e la correttezza delle stime, prevede al comma 1 che, con riferimento agli enti indicati nell'elenco allegato e che sono già stati destinatari di sentenze favorevoli emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 6 lettera b) dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, si applicano le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il secondo comma, invece, definisce correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte con riguardo alle specifiche disposizioni di contenimento della spesa.

In adempimento degli obblighi comunitari, Istat trasmette periodicamente alla Commissione Europea (Eurostat) i dati sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni pubbliche (settore S13), al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e la verifica della loro congruenza con i parametri fissati nella Procedura per i disavanzi eccessivi regolata dal Trattato di Maastricht. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l'elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come Amministrazioni pubbliche. Nel corso degli anni, l'inserimento di alcuni Enti in tale elenco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha determinato l'attivazione di numerosi contenziosi dinanzi al Giudice contabile, il quale ha fornito la propria interpretazione delle norme di matrice comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, durante l'anno in corso, a seguito dell'attivazione di numerosi ricorsi conseguenti all'inserimento di nuovi soggetti nell'Elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, la Corte dei Conti ha adottato diverse decisioni di accoglimento delle domande giudiziali, con conseguente annullamento dell'elenco in parte qua.

L'esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei Conti, ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l'immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese.

Gli esoneri prodotti dalle sentenze, per quanto sopra evidenziato, hanno impatto negativo sui saldi di finanza pubblica atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto PA. Inoltre, l'annullamento della lista S13, limitatamente agli enti in questione, produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.

Va, infine sottolineato che tutte le sentenze della Corte che prevedono l'annullamento della lista S13 hanno efficacia circoscritta al provvedimento emanato dall'Istat e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che ha valenza annuale. L'Istat infatti è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare, se dal punto di vista non solo giuridico ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.

ART. 183.
(Medici INPS)

Le competenze medico legali dell'INPS interessano, attualmente, non soltanto l'ambito previdenziale, ma anche quello assistenziale (compiti di verifica in materia di invalidità civile, cecità e sordità civili, sordocecità, handicap e disabilità), nel quale le competenze acquisite sono il risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto - negli anni - dal legislatore, ovvero affidate in virtù di apposite convenzioni in cui gli accertamenti sanitari sono attribuiti in via esclusiva all'INPS, superando il doppio canale Asl/INPS.

A tale processo incrementale di competenze si è tuttavia contrapposta l'incisiva riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del



Disegno di legge di bilancio 2021

turn-over. I medici attualmente in forza (1° ottobre 2020) sono solo 380 ed in continua diminuzione per i collocamenti a riposo. Al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la disposizione autorizza l'INPS per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica.

Titolo XV**Norme per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza****ART. 184.*****(Misure di attuazione del Next Generation EU - Istituzione del Fondo Next Generation EU)***

Per l'attuazione del Piano Next Generation EU, la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia".

Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del predetto Piano - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Piano Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relativi ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo del Piano Next Generation EU.

Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano Next Generation EU Italia siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma, al comma 4, prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Al comma 5, la norma prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti, unitamente alle risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano Next Generation EU Italia.

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati nel PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.



Disegno di legge di bilancio 2021

Con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale sono riportati prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indicherà altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Ai sensi del comma 10, al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del Piano Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo in parola sono utilizzate dopo l'approvazione del Piano Nazionale per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del Piano Next Generation EU fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

La disposizione prevede inoltre che le anticipazioni saranno destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti. Ai sensi del comma 12, i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.

La norma prevede, inoltre, che ogni difformità rilevata sull'attuazione dei singoli progetti, per come disposto dal presente articolo nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Piano Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazioni titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano.

Il comma 14 sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del Piano Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

I commi 15 e 16 quantificano gli oneri e prevedono la relativa copertura finanziaria.

ART. 185.***(Transizione 4.0 Credito d'imposta per beni strumentali nuovi)***

L'articolo in esame – nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma "Transizione 4.0" diretto a favorire e ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19 – estende fino al 31 dicembre 2022 sia la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, prevedendo il potenziamento delle aliquote agevolative, l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili e l'ampliamento dell'ambito oggettivo, e anticipando, nel contempo, la decorrenza della innovata disciplina al 16 novembre 2020, sia la disciplina



Disegno di legge di bilancio 2021

relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d'imposta per spese di formazione 4.0. Il comma 1 prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il comma 2 individua i casi in cui le imprese non possono beneficiare del credito di imposta in esame, prevedendo, in particolare, che l'agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In ogni caso la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 3 definisce in via generale gli investimenti agevolabili. Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0", vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono, pertanto, ammessi al credito d'imposta in esame gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 4 definisce la misura dell'agevolazione per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che il credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali. Il medesimo comma, inoltre, introduce aumento della misura del credito d'imposta al 15 per cento per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Il comma 5 prevede che, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6 per cento, fermi restando i limiti di investimento previsti dal comma 4.

I commi 6 e 7 definiscono la misura del beneficio per l'acquisto di beni immateriali ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il comma 6 prevede che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 7, nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni



Disegno di legge di bilancio 2021

di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il comma 8 definisce la misura del credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, fissandola al 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il comma 9 – nel disporre che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 – riduce a tre le quote annuali di fruizione dello stesso, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui al comma 4 in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5.

Il comma 10 dispone che qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Il comma 11 precisa che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui ai commi 4 e 5 spetta alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni.

Il comma 12 dispone che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi, precisando, altresì, che l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 sia resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto dal comma 195 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019. Viene inoltre prevista, sempre con riferimento alla disciplina degli investimenti in beni 4.0, una procedura di collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate ai fini della corretta qualificazione e classificazione dei beni negli Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

Il comma 13, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 14, lettere da a) a e), proroga la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, recando delle precisazioni che rispondono a esigenze di coordinamento sistematico e sono finalizzate a meglio chiarire l'ambito applicativo dell'agevolazione.

Con la lettera f), poi, vengono rideterminate le misure delle agevolazioni previste dal comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Nello specifico sono previsti:

- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12 per cento al 20 per cento e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6 per cento al 10 per cento e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta dal 10 per cento al 15 per cento della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione



Disegno di legge di bilancio 2021

ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;

La lettera g) modifica il comma 206 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, al fine di introdurre l'obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Infine, le lettere i) e l) estendono al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili al credito d'imposta in conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con affinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Il comma 15 stanziava una somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a ENEA per assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell'emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0. La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi.

ART. 186.***(Innovazione e coesione territoriale)***

La norma si inserisce esplicitamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), perseguendo due delle missioni strategiche dello stesso ovvero l'innovazione e la coesione territoriale e sociale.

La norma riserva 250 milioni di euro l'anno per tre anni del PNRR per la finalità di sostenere gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e che producano effetti positivi sull'occupazione e l'indotto in modo da incidere positivamente sull'innovazione e sulla coesione sociale e territoriale.

Atteso il collegamento con il PNRR e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non viene esclusa la possibilità, al momento non definibile, che, in sede di revisione del PNRR, si possa aumentare la dotazione menzionata. La dotazione, come indicato al comma 2, è volta a sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive con contributi pari al 40% degli investimenti stessi. A questo contributo è possibile, per le imprese, aggiungere altri incentivi e sostegni, purché la normativa in vigore lo consenta, fino a raggiungere un'agevolazione massima del 50% dell'investimento. In altri termini, al fine di assicurare che le imprese sostengano a loro carico almeno il 50% dell'investimento che intendono realizzare, la norma dispone un contributo del 40% dell'investimento e la cumulabilità con altri incentivi e sostegni, qualora possibile nel quadro normativo, fino ad un massimo di ulteriori 10 punti percentuali.

Il comma 3 affida la gestione delle disponibilità all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia per la dimostrata capacità di gestione di incentivi e sostegni pubblici. Le somme saranno rese disponibili al Gestore attraverso il meccanismo previsto per l'intero PNRR all'articolo 179 del presente provvedimento. Il gestore viene dalla norma autorizzato a trattenere dalle disponibilità le risorse necessarie per coprire le spese di gestione effettivamente sostenute, comunque nel limite massimo dello 0.5% della dotazione.



Disegno di legge di bilancio 2021

Il comma 4 disciplina le attività che il gestore dovrà porre in essere per dare esecuzione alla norma, con particolare riferimento alla facilitazione della presentazione delle domande di ammissione al contributo da parte delle imprese e alle attività di verifica, sia in riferimento al progetto di investimento e ai suoi contenuti che alla regolarità della posizione dell'impresa istante; è in questo contesto che la natura di Invitalia quale soggetto in house consente di dare al gestore le opportune indicazioni, condivise con le Amministrazioni competenti, mantenendo la massima efficienza nell'esecuzione della norma. In aggiunta, per quanto riguarda le verifiche, il comma 4 in argomento si collega al successivo comma 5, che prevede un'opportuna rendicontazione al gestore da parte delle imprese, e al comma 6, il quale prevede in capo al gestore le forme di intervento conseguenti a rendicontazioni non soddisfacenti, ossia la revoca e il recupero dei contributi.

In base al comma 6, il gestore è chiamato a rendicontare sull'attività svolta nell'esecuzione dei suoi compiti e, in particolare, sulle spese di gestione sostenute e sulle commissioni trattenute, così permettendo le opportune verifiche.

PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Titolo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale

ART. 187.
(Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti)

L'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOLL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione di cui al comma 1 uniforma le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

In tale contesto, la norma consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.

Ciò agevola l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- a) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- b) la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40 per cento, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo



Disegno di legge di bilancio 2021

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna potrebbe derivare un maggior gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40 per cento dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).

In ordine alla proposta di modifica di cui al comma 2, si ricorda che l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.

Al riguardo, si rappresenta che:

- a) l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
- b) l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;
- c) la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è stimata in una quota pari al 15 per cento del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15 per cento al 10 per cento, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22 per cento). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.



Disegno di legge di bilancio 2021

Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.

Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.

Commi 3 e 4. L'iniziativa prende le mosse dall'esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali, eccettuato il GPL, aventi capacità inferiore a 10.000 mc. o qualificati come depositi costieri, ad un onere informativo al fine di consentire all'autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l'esercizio dei medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell'esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.

L'attuale regime liberalizzato ha difatti facilitato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso, l'ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell'impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l'efficacia dell'autorizzazione permane senza soluzione di continuità.

Per contrastare il fenomeno, la proposta di cui al comma 1 intende introdurre un onere di comunicazione all'autorità amministrativa competente in capo al soggetto che diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone l'esecutività al rilascio del nulla osta da parte di ADM, organo deputato all'effettuazione dei controlli sulla fiscalità gravante sui prodotti detenuti, relativamente alla sussistenza, in capo subentrante, del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richieste dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'intervento è evidentemente limitato solo alla fase di avvio dell'attività dell'impianto, mantenendo inalterato il regime liberalizzato quanto alle modifiche all'interno degli impianti.

A completamento dell'iniziativa normativa, al comma 2, per le medesime motivazioni, si intende porre rimedio a casi di prolungata inattività degli impianti, non inferiore a sei mesi consecutivi, introducendo una fattispecie di revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio basata sul riscontro di indici di inoperatività da determinare con provvedimento del Direttore di ADM. In particolare, la norma di rango primario si preoccupa di fissare i parametri del predetto provvedimento riferendoli all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.

La revoca è, in ogni caso, emanata previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito.

Dalla revoca degli atti di natura fiscale viene fatta conseguire la decadenza dei provvedimenti autorizzatori emanati dai competenti organi statali o regionali, stante lo stretto nesso che intercorre tra i due procedimenti, amministrativo e tributario.

ART. 188.***(Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond - IVA)***

L'Agenzia delle entrate è impegnata nella repressione del fenomeno delle cessioni ai falsi esportatori abituali, emittenti lettere d'intento ideologicamente false, rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. Nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati - mediante analisi delle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria - contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale; queste ultime ne hanno confermato la mancanza dei requisiti soggettivi ed hanno consentito di individuare un falso plafond IVA per importi complessivi altamente significativi. Nei confronti dei destinatari delle lettere d'intento sono state inviate *warning letter* finalizzate a rendere consapevole il fornitore della debenza dell'imposta nei rapporti con i cessionari così individuati.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, l'attività di contrasto alle frodi già posta in essere, tuttavia, non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d'intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sul Sistema di Interscambio fatture non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base delle



Disegno di legge di bilancio 2021

lettere d'intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all'ammontare massimo ivi previsto).

La norma proposta consente di strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.

In particolare, il comma 2 inibisce l'emissione di nuove lettere d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali di cui al precedente comma, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, la novella normativa di cui al comma 3 sfrutterebbe la previsione di cui all'articolo 12-*septies* del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nella parte in cui stabilisce che "Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione [i.e., la c.d. lettera d'intento] devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione".

Per effetto della norma proposta sarà possibile invalidare le lettere d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d'intento ideologicamente falsa e inibire l'emissione da parte del fornitore – che abbia indicato il riferimento di una lettera d'intento invalidata – della fattura elettronica con titolo di non imponibilità.

A tale scopo, sarebbe necessario modificare le specifiche tecniche del file XML della fattura elettronica, al fine di indicare il numero della lettera d'intento (ossia gli estremi del protocollo di ricezione, come indicato dalla norma) in un campo *ad hoc*, la cui compilazione sia vincolata (ad oggi, le indicazioni di prassi sono di indicare tale numero nel campo libero "Causale").

Tenuto conto della necessità di rafforzamento del presidio antifrode correlato a quanto sopra illustrato, il comma 4 autorizza l'Agenzia delle entrate all'assunzione di 50 unità di personale, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

Titolo II**Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica****ART. 189.*****(Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterestato utilizzato negli imballaggi per alimenti)***

Si premette che l'articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici, c.d. MACSI. Tale imposta è determinata in base al peso dei medesimi manufatti immessi in consumo nel territorio nazionale e l'accertamento delle somme dovute all'erario è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali, redatte dai soggetti obbligati, che devono contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito tributario in questione.

Con il comma 1 della disposizione normativa in illustrazione si intende, in primo luogo, con la lettera a), fornire una più precisa definizione di "MACSI semilavorati", esplicitando l'inclusione delle preforme nell'ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell'oggetto dell'imposta.

Con la lettera b) si intende integrare il comma 637, lett. a), dell'art.1 della legge n. 160/2019, così da includere nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. In tal modo la struttura del tributo risulta maggiormente coerente con il circuito di mercato e peraltro in parte sovrapponibile a quella dell'imposta sulle bevande edulcorate prevista dalla medesima legge n. 160/2019, con la quale condivide, seppur limitatamente, il comparto sul quale va a gravare. Ciò con evidenti ricadute di ordine positivo in termini di semplificazioni procedurali sia per gli operatori economici incisi che per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deputata alla gestione dell'imposta.

Contestualmente con la modifica di cui alla predetta lett. a), viene soppresso nel comma 638, con la lettera c) della norma in illustrazione, il riferimento "alle materie prime e ai semilavorati" in quanto ridondante. Sempre con la lettera c) viene introdotta la previsione, nel medesimo comma 638, per cui il



Disegno di legge di bilancio 2021

soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

Con la lettera d) è modificato il successivo comma 643 che attualmente prevede che l'imposta in questione non sia dovuta qualora, dalle predette dichiarazioni trimestrali emerga un debito complessivo, relativo ai MACSI immessi in consumo nel trimestre cui la dichiarazione si riferisce, di 10 euro. Al di sotto di tale soglia il soggetto obbligato è anche esentato dal presentare la citata dichiarazione di consumo. Tale soglia risulta essere assai modesta e rischia, pertanto, di creare gravosi adempimenti amministrativi per talune imprese a fronte del pagamento di modestissime somme di denaro. In tal senso, con la modifica prevista dallo schema di norme in illustrazione, la medesima soglia di esenzione viene elevata al più ragionevole valore di euro 25.

Con la lettera e) viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI, rinforzando così la pretesa erariale.

Nella medesima direzione va l'intervento di integrale sostituzione del comma 647 della legge n. 160/2019 previsto dalla lettera f) che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare, anche in questo distinto settore tributario, i poteri ad essa ordinariamente conferiti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise) nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI. Per i soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

Con la lettera g) si intende attenuare nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui MACSI ai sensi del comma 634 e successivi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160; con la stessa disposizione sono attenuate altresì gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della citata dichiarazione trimestrale.

Con la lettera h) si intende sostituire il comma 651 allo scopo di declinare più puntualmente, in coerenza con il dettato legislativo, l'ambito di applicazione sia dello strumento di attuazione, ovvero sia il provvedimento del direttore dell'Agenzia, sia del previsto provvedimento interdirezionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare uno snellimento delle procedure e degli oneri amministrativi garantendo al contempo un efficace sistema di controllo.

Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera i) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento.

Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021 la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterefalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ART. 190.***(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)***

Si premette che l'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta su particolari tipologie di bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Lo schema di articolato in illustrazione mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.

La vigente disposizione identifica come tali, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l'obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all'atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso



Disegno di legge di bilancio 2021

dell'esercente l'impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.

Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.

In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell'impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all'applicazione dell'imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.

In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si è provveduto ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.

Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si è provveduto ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.

Si evidenzia, inoltre, che, con la modifica apportata dalla lettera d) al comma 674, si intende attenuare, nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle predette bevande edulcorate nonché attenuare gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell'accertamento del tributo in questione.

Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera e) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento

Titolo III**Disposizioni in materia di riscossione****ART. 191.*****(Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.)***

La disposizione si inserisce nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell'emanazione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

Infatti, dapprima con la L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, era stato autorizzato l'avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'Economia per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.

In seguito, con la L.R. n. 1/2019, della Regione siciliana, tale termine per la stipula della predetta convenzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il Governo della Regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.

Già a partire dal 2019 sono state avviate delle analisi finalizzate ad individuare un possibile percorso relativo al "passaggio" delle competenze per lo svolgimento della funzione di riscossione nel territorio siciliano da Riscossione Sicilia S.p.A. all'Agenzia delle entrate-Riscossione, quale unico ente pubblico statale operante a livello nazionale.

Tali analisi hanno assunto nel 2020 un carattere di assoluta urgenza in quanto la perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A., è apparsa ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 - disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - tali da impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale per l'esercizio corrente.



Disegno di legge di bilancio 2021

Sulla base di tali premesse, la norma prevede la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione Siciliana.

Ciò consentirebbe di uniformare l'organizzazione del servizio e la governance istituzionale sull'attività di riscossione a livello nazionale, attraverso l'univocità dell'azione di indirizzo e vigilanza svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dell'azione di controllo esercitata dalla Corte dei conti.

Per garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni anche in considerazione dell'elevato indebitamento di Riscossione Sicilia S.p.A., si prevede l'erogazione - entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro - in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione di una dotazione fino a 300 milioni di euro a salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, quale contributo in conto capitale finalizzato a neutralizzare nel bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia ovvero nel primo bilancio di AdeR gli accantonamenti e/o svalutazioni che si renderanno necessari.

ART. 192.**(Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione)**

Il comma 1 prevede che l'agente della riscossione provveda esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge. A tal fine, il soggetto legittimato dovrà presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, apposita richiesta alla struttura territoriale competente dell'agente della riscossione, indicando nel contempo gli estremi del proprio conto corrente, e non potrà procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive, se non siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione di tale richiesta.

In tal modo saranno velocizzate e semplificate le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione e sarà superato il ricorso a strumenti ormai desueti, tra i quali l'assegno bancario/circolare. Al riguardo, si evidenzia che il pagamento mediante assegno, oltre a dilatare i tempi di soddisfazione del credito, risente di svariati disguidi nella fase di recapito, disguidi che determinano sovente significativi esborsi a carico dell'agente della riscossione.

Il comma 2 stabilisce che la nuova disposizione si applicherà alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicate successivamente.

ART. 193.**(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)**

L'articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e garantirne l'equilibrio economico e finanziario per il triennio 2020-2022 a fronte degli interventi normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno portato alla sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Il termine di tale sospensione era stato inizialmente fissato fino al 31 maggio 2020 dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 "Cura Italia", e prorogato fino al 31 agosto 2020 dall'art. 154 lettera a) del d.l. n. 34/2020 "Rilancio". Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il "Decreto Agosto" (DL n. 104/2020) ha previsto un nuovo rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020. Infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il decreto-legge n. 129/2020, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione.

In tale scenario, l'art. 155 del d.l. n. 34/2020 ("Decreto rilancio"), era già intervenuto per integrare il contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, commi 326, 327 e 328 in complessivi 300 milioni di euro, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Allo stato, tale



Disegno di legge di bilancio 2021

contributo non appare però più idoneo a garantire per l'intero triennio il pareggio di bilancio dell'Ente in quanto le previsioni di incasso risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione e dall'ipotizzata graduale ripresa delle attività di notifica per gli anni a seguire. Ciò rende assai probabile l'utilizzo integrale del contributo nell'anno in corso.

In considerazione dell'attuale sistema di remunerazione dell'ente basato prevalentemente sull'aggio da riscossione – oltre che sui rimborsi dei diritti di notifica e delle spese sostenute per le procedure coattive di recupero – le attuali stime d'incasso per gli anni 2021 e 2022 - che tengono conto della graduale ripartenza delle attività di riscossione nel particolare contesto socio-economico conseguente all'emergenza epidemiologica – comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell'Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all'importo già previsto dal citato art. 155 del Decreto rilancio.

Per presidiare tempestivamente l'equilibrio finanziario dell'ente, l'erogazione del contributo è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

Titolo IV**Ulteriori disposizioni in materia di entrate****ART. 194.*****(Lotteria dei corrispettivi e cashback)***

La modifica normativa di cui al comma 1 è volta a:

- sostenere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all'interno del Piano Italia Cashless.

- specificare che il portale Lotteria, portale dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell'ambito della lotteria dei corrispettivi, è reso disponibile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 allinea la previsione di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119/2018, concernente la destinazione delle risorse stanziato per la lotteria per i corrispettivi pagati in contanti, alla nuova disciplina, che limita i premi esclusivamente ai pagamenti fatti con strumenti elettronici.

La modifica di cui al comma 3, lettera a) di natura interpretativa, chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente. La lettera b) del medesimo comma abroga la previsione secondo cui il Fondo, su cui sono stanziato le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del cashback. La previsione risulta infatti superata dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

ART. 195.***(Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)***

La disposizione in commento interviene sull'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ivi previsto, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 riduce, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del richiamato articolo 120.

ART. 196.***(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del***

Disegno di legge di bilancio 2021

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

La disciplina degli accordi preventivi contenuta nell'articolo 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 contempla una sostanziale differenza in relazione al periodo di efficacia a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali.

Infatti, mentre gli accordi unilaterali vincolano entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, gli accordi bilaterali e multilaterali vincolano le parti a decorrere da periodi di imposta precedenti rispetto all'accordo, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. Il contribuente che ha sottoscritto un accordo unilaterale con l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di far retroagire gli effetti dell'accordo sino al momento della presentazione dell'istanza, sempre che le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula. In questo caso, ove si renda necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni (c.d. "roll-back improprio").

Con la presente norma, in adesione alla migliore prassi internazionale, si intende, innanzitutto, allineare il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali, facendolo retroagire fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stesso e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di accordi bilaterali/multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.

Si intende, inoltre, prevedere una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale. Queste procedure sono notevolmente aumentate nel corso dell'ultimo triennio e costituiscono un utile strumento di dialogo tra Amministrazione e contribuenti, sul quale è opportuno investire ancora di più negli anni a venire; sono infatti indubbi i vantaggi sia per i contribuenti, che hanno la possibilità di determinare in anticipo il carico fiscale di determinate transazioni aventi carattere transazionale, sia per l'Erario, che ha la possibilità di stabilizzare le entrate derivanti dalle medesime transazioni. Per entrambi si ha la possibilità di prevenire la conflittualità che potrebbe generarsi in caso di controllo e, soprattutto, di contenzioso. Il crescente sforzo che l'Agenzia delle Entrate ha posto fino a oggi e, ancor più, porrà in futuro determina un impegno di risorse per le quali è giusto che ci sia, oltre alla condivisione dei benefici, la condivisione di una parte dei costi. Al riguardo, si rappresenta che numerosi Paesi, tra cui, ad esempio, la Germania, gli Stati Uniti, il Lussemburgo, il Portogallo, la Svezia, la Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, prevedono un'analogia forma di compartecipazione, richiedendo una fee, che in alcuni Paesi viene stabilita in funzione del fatturato della società istante, in altri in misura fissa, maggiorata, in caso di accordi bilaterali/multilaterali a seconda del numero di Stati coinvolti.

ART. 197.**(Semplificazioni fiscali)**

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, reca disposizioni volte a semplificare gli adempimenti IVA per i contribuenti minori (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività) e prevede in particolare la possibilità per gli stessi di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti dell'imposta.

Sebbene tali contribuenti, quindi, possano liquidare l'IVA trimestralmente, per gli stessi rimane invece mensile l'obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a



Disegno di legge di bilancio 2021

quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La disposizione di cui al comma 1 intende rafforzare l'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui al citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4 che prevede che per tali contribuenti l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La norma al comma 2, nel modificare l'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiunge un terzo periodo in cui si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.

La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere. La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture [ossia, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l'articolo 21, comma 4, lettere a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

L'individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A seguito della modifica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene parallelamente modificato (comma 3) l'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con l'introduzione, dopo il secondo periodo, di due periodi che individuano le sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettuate dalla predetta data.

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione di cui al comma 4 estende all'anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell'operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. La norma al comma 5, lettera a) intende specificare che per la predisposizione dei documenti precompilati IVA l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione IVA dell'anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.



Disegno di legge di bilancio 2021

Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l'operatore IVA, di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la norma al comma 5, lettera b) specifica che tali intermediari devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti IVA precompilati sono strettamente connessi con quelli previsti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell'IVA.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La finalità della disposizione è quella di facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.

Il meccanismo delineato dalla norma ricalca, anche nei meccanismi applicativi, quello previsto nell'art. 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che è stato accolto favorevolmente non solo dai contribuenti, dagli intermediari ma anche dalle stesse regioni, giacché il sistema telematico facilita la diffusione delle informazioni in materia tributaria ed appare, pertanto, perfettamente coerente sia con le esigenze di semplificazione e sia con i fini dell'economicità dell'azione amministrativa.

In questa ottica il Dipartimento delle finanze ha già attivato un processo informatico finalizzato all'inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP, ma occorre dare al sistema una veste normativa, così come è avvenuto per l'addizionale regionale all'Irpef.

Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP mediante il loro inserimento nel portale del federalismo fiscale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

La norma si pone in linea con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10, dedicato alla "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" dopo aver precisato al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, stabilisce al comma 2 che "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

ART. 198.***(Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)***

La norma chiarisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo conto.

La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi



Disegno di legge di bilancio 2021

dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

ART. 199.

(Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

Le modifiche normative - ad eccezione di quella riportata al comma 1, lettera b), che sarà illustrata in seguito - riguardano il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalle disposizioni richiamate da tale norma, in particolare il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La finalità delle modifiche è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

In particolare, le modifiche:

- a) fissano nell'ultimazione dell'operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura);
- b) prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell'imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;
- c) dispongono una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

L'ulteriore intervento al comma 4 riguarda l'ipotesi di omessa installazione o manutenzione, ovvero manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (es. registratori telematici).

È, infine, integrato anche l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al fine di allineare i riferimenti contenuti nel comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare si dispone che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b) (che differisce la operatività del comma 5-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015, in tema di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) deriva dai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

ART. 200.

(Abrogazione imposta sul Money transfer)



Disegno di legge di bilancio 2021

La norma abroga l'art. 25-novies del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.

Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l'adozione di questi ultimi provvedimenti.

Si tratta dell'assenza di un apparato sanzionatorio *ad hoc*, del carattere discriminatorio della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società "Poste Italiane s.p.a." - e, soprattutto, il contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 63 del TFUE, il quale stabilisce, al paragrafo 1, che "sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi".

Soprattutto in relazione a tale ultimo profilo si rende opportuno prevedere l'abrogazione della disposizione che istituisce la summenzionata imposta.

ART. 201.**(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)**

La norma è volta ad inserire anche la società "Sport e Salute S.p.a.", nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale modifica si rende necessaria per armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte dalla l. n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

TITOLO V**Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane****ART. 202.****(Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria)**

La disposizione è finalizzata a introdurre una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in banca d'Italia a favore funzionari delegati di dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rimborso di tributi a privati, ciò in considerazione del peculiare vincolo di destinazione pubblica gravante su tali somme volte a garantire l'assolvimento del debito tributario o la restituzione di somme non dovute allo Stato.

Di regola, infatti, presso le Tesorerie, diversamente da quanto avviene per quelle oggetto della norma proposta, sono riversate somme di pertinenza dello Stato rientranti nel patrimonio disponibile e come tali pignorabili.

Considerato che la Banca d'Italia non è competente a valutare la natura delle somme rispetto alle quali è chiesto il pignoramento si ritiene necessario intervenire in via legislativa-interpretativa avvalendosi dello strumento offerto dall'art. 514 c.p.c. che, nell'individuare un elenco specifico di "cose" soggette al vincolo assoluto di impignorabilità, indica come beni impignorabili anche quelli dichiarati come tali da "speciali disposizioni di legge".

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione è in linea con il principio generale secondo cui appartengono al patrimonio indisponibile e sono quindi impignorabili i "beni" che hanno una finalità pubblica ed a tal fine è necessario la volontà dello stato di destinare il "bene" ad una finalità pubblica manifestata in un apposito atto amministrativo.

In particolare, il comma 1 riguarda i casi in cui:

- 1- ai fini della prestazione di una garanzia (ai sensi dell'articolo 92.1.a del Reg (UE) 952/2013 codice doganale dell'Unione -CDU - e dell'art.87 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - DPR n. 43/1973), il debitore doganale corrisponda a titolo di garanzia una somma di denaro in luogo di una fideiussione: in tali casi la Dogana è tenuta a riversare tale somma su



Disegno di legge di bilancio 2021

apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato della provincia in cui ha sede l'Ufficio delle Dogane interessato, ai sensi del Decreto ministeriale 7 dicembre 1999. L'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione comporterebbe un possibile grave danno per il depositante, posto che, la restituzione non potrebbe essere assicurata nei tempi celeri imposti, peraltro, dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria nonché un danno per lo Stato laddove l'art.93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevede il pagamento di interesse passivi dalla data di presentazione della domanda di restituzione.

- 2- A seguito di un atto amministrativo (determinazione /decisione) di rimborso le somme vengono poste dalla Ragioneria generale dello Stato, competente alla gestione dei corrispondenti capitoli di Bilancio, con specifici ordini di accreditamento in banca d'Italia a disposizione del funzionario delegato di ADM che deve provvedere al rimborso.

Anche in questo caso l'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione impedendo il rispetto dei tempi celeri di regola imposti sia dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia dalle norme inerenti il connesso tributo determina un grave danno economico per il titolare del diritto al rimborso ed in alcuni casi anche un danno per lo Stato laddove norme specifiche, quali ad esempio quelle in materia di diritti doganali - art.116.6 del Reg. UE 952/2013 (CDU) ed Art 93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevedono il pagamento di interessi passivi dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Dato il peculiare vincolo di destinazione gravante su tali riversamenti e la circostanza che tali somme non sono somme disponibili per lo Stato, la norma proposta si rende necessaria onde evitare che le stesse possano essere oggetto di esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti vantati da terzi nei confronti dello Stato.

Il comma 2 prevedendo la nullità di eventuali atti di pignoramento e la sua rilevanza d'ufficio permette di superare eventuali contenziosi e garantisce l'immediatezza di restituzione/rimborso chiesta dalle norme vigenti.

ART. 203.
(Whistleblowing)

La disposizione in esame è finalizzata ad estendere la disciplina di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti recata dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 179 del 2017, ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, ovvero di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte di pubbliche amministrazioni.

In particolare, con il comma 1, si amplia la platea dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 179 del 2017 ai quali si applica la disciplina di tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti, ricomprendendo oltre i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, anche i concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le imprese soggette a controllo e regolazione da parte della predetta Agenzia.

ART. 204.
(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)

L'attuale regime liberalizzato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso in caso di voltura di autorizzazioni preesistenti, ha agevolato l'ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici.

Tale circostanza è ancor più evidente nel caso di soggetti che intendono esercire depositi ad imposta assoluta, per i quali, una volta che gli stessi siano in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa, il rilascio della licenza fiscale di esercizio è attualmente subordinato soltanto alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'esercizio e la gestione dell'impianto.

Per risolvere tale criticità, la proposta di cui al comma 1, lettera a) intende sostituire il comma 6-bis dell'articolo 25 del TUA, prevedendo il rafforzamento dei casi di diniego, di revoca o di sospensione delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta (di



Disegno di legge di bilancio 2021

cui ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 25), equiparandoli a quelli, più stringenti, previsti per i depositi commerciali ad imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi da 6 a 9 del medesimo TUA).

Limitatamente ai depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione, vale a dire i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità, la proposta di cui al comma 1, lettera b), prevede, altresì, che la predetta licenza sia negata ai soggetti che risultino carenti dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo richiesti per un ordinario svolgimento dell'attività del deposito. Tali requisiti saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base a parametri che la disposizione di rango primario lega alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale.

Sempre per tali depositi, il medesimo comma 1, lettera b) prevede un obbligo di preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti ovvero estratti. Si intende, in tal modo, ripristinare i controlli preventivi sull'affidabilità tributaria di tali soggetti, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla data, se successiva, in cui si verificano le condizioni ostative di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23.

Al riguardo, il comma 2 dell'iniziativa prevede che in fase di prima applicazione, la predetta comunicazione di inizio attività sia presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'obbligo.

La soluzione individuata intende contemperare, per un verso, le esigenze di estrema semplificazione procedurale, finalizzate a non pregiudicare gli operatori nei trasferimenti ed a garantire il pronto approvvigionamento della rete distributiva di carburanti su tutto il territorio nazionale, e, per l'altro, a consentire in ogni tempo la tutela dell'interesse fiscale con interventi mirati sugli esercenti che si rendessero responsabili di condotte illecite facendo transitare i propri prodotti da depositi di terzi.

Infine, l'iniziativa di cui al comma 1, lettera c) reca una clausola di riserva onde prevenire sovrapposizioni tra le disposizioni, necessaria per armonizzare il vigente art. 25, comma 7, del TUA con le previsioni contenute nelle proposte di che trattasi.

ART. 205.***(Disposizioni in materia di giochi)***

L'articolo 24 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha stabilito che il termine previsto dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l'attribuzione delle nuove concessioni Bingo, sia fissato al 30 settembre 2020.

L'articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, tra l'altro, la proroga di sei mesi del suddetto termine, individuando nel 31 marzo 2021 la data entro la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere all'attribuzione delle nuove concessioni Bingo.

Il primo comma della proposta normativa è finalizzato a posticipare di 24 mesi tale scadenza, in considerazione della finalità di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.

La proposta normativa inserita nel secondo e nel terzo comma è volta a consentire ai titolari di concessioni Bingo di poter versare all'Erario una parte degli importi dei canoni di concessione, pari a euro 2.800 mensili, per i primi sei mesi dell'anno 2021; la differenza è rateizzata con diciotto versamenti mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.

Questa proposta di intervento normativo è volta a consentire ai concessionari del Bingo di poter rinviare il pagamento di una parte del canone mensile quale misura di sostegno a fronte delle criticità finanziarie conseguenti alla pandemia.

Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l'importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare



Disegno di legge di bilancio 2021

fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l'importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

ART. 206.***(Previsione della figura del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

La modifica normativa consentirebbe all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente.

**PARTE III
FONDI****ART. 207.*****(Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

Anche al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di sostegno alle attività produttive alle esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione, al comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati per il rifinanziamento per l'anno 2021 di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 208.***(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)***

La norma prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 209.***(Fondo per le esigenze indifferibili)***

La norma rifinanzia il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito presso Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 210.***(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)***

Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, la norma dispone di taluni interventi, quali:

- l'incremento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi;
- l'incremento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della dotazione del fondo per la promozione integrata, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi;



Disegno di legge di bilancio 2021

- la proroga al 30 giugno 2021 il termine entro cui possono essere presentate domande per l'esenzione dalla prestazione della garanzia per i finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 – A.S. 859);

Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178);

Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.S. 1812);

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925 – AC 2700).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento riguardante la magistratura ordinaria e Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento tiene conto sia delle risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le Ratifiche di accordi internazionali di seguito elencati sia di una quota destinata alla copertura di oneri relativi ad Accordi Internazionali in corso di perfezionamento:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (A.S. 1086 – A.C. 2631);



Disegno di legge di bilancio 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (A.S. 1084 – A.C. 2523);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (A.S. 1079 – A.C. 2521);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (A.S. 1223);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (A.S. 1169 – A.C. 2654);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (A.S. 1171 – A.C. 2373);

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (A.S. 1143 – A.C. 2232);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (A.C. 1768);

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (A.S. 1220 – A.C. 2655);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (A.C. 1676 – A.S. 1957);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (A.S. 1271);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (A.S. 1278);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (A.S. 1279);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (A.S. 1386);

Ratifica e Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 1281);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (A.S. 1142 – A.C. 2231);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (A.S. 1221 – A.C. 2656);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (A.S. 1139- A.C. 2123);

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (AS 1087 – A.C. 2578);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (A.S. 1140 – A.C. 2229);



Disegno di legge di bilancio 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (A.S. 1085 – A.C. 2524);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (A.S. 1277);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (AS 702 – A.C. 2165);

Ratifica ed esecuzione dei protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (A.S. 1239 – A.C. 2522);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (A.S. 1377);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (A.S. 1588 – A.C. 2577);

ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (AS 1385 – A.C. 2580).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 (A.C. 2314 – A.S. 1955);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 (A.C. 2322 - A.S. 1954);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa e il nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (A.S. 1926).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del disegno di legge in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 – A.S. 992).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse destinate ad Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.



Disegno di legge di bilancio 2021

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento, oltre a comprendere le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi, è preordinato ai seguenti provvedimenti legislativi:

Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (AC 1698 - A.S. 1413);

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (AS 1925 - AC 2700). Emendamenti approvati in corso di conversione del decreto-legge.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201);

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti:

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285);

Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento sia della Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285) sia di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Accordi Internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

Comprende, altresì, gli emendamenti approvati in corso di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (AS 1925 - AC 2700).

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi



Disegno di legge di bilancio 2021

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285) e al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.



Disegno di legge di bilancio 2021

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

Approvazione degli stati di previsione

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente



PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

PAGINA BIANCA

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

Articolo 2

Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

Il **comma 2** dispone che al citato fondo sono destinate altresì, a decorrere dal 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Il **comma 3** stabilisce che, in ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 2, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della Legge di Bilancio, nell'«Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», redatta ai sensi del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 160, recante disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta non negativa. Qualora tale somma algebrica risultasse negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

Il **comma 4** prevede che la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indichi la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 3 da destinare al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede l'incremento di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate di cui al comma 339 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 3

Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente

La disposizione in esame dispone la stabilizzazione dall'anno d'imposta 2021 dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente (articolo 2 del decreto legge 3/2020), determinata secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Fino a 28.000	0
Oltre 28.000 fino a 35.000	$960 + (1.200 - 960) * [1 - (rdt - 28.000) / (35.000 - 28.000)]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$960 * [1 - (rdt - 35.000) / (40.000 - 35.000)]$
Oltre 40.000	0



L'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. I singoli redditi (a eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

Sulla base di tali elaborazioni si stima una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa -3.299,8 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -9 e -3,4 milioni di euro. **In termini di indebitamento netto, considerati i criteri di contabilità nazionale, si stima a partire dall'anno 2021 un onere di -3.299,8 milioni di euro.** Di seguito gli effetti finanziari:

	2021	2022	2023
IRPEF	-3.024,8	-3.299,8	-3.299,8
Addizionale regionale	0	-9,0	-9,0
Addizionale comunale	0	-4,4	-3,4
Totale	-3.024,8	-3.313,2	-3.312,2

in milioni di euro

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 4

Incentivo occupazione giovani

Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel 2019 di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 86.970, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 13.660. Per tali lavoratori l'importo medio di sgravio è stato pari a circa 2.700 euro e pertanto ipotizzando lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo pro-capite pari a circa 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile). Sono stati considerati inoltre i giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente per le assunzioni del biennio 2021-2022. Nel 2019 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani con una età compresa tra 31 e 35 anni è risultato pari a 9.370 di cui 8.030 nelle regioni del Nord e 1.340 nelle regioni del SUD. Per tali lavoratori l'onere è stato calcolato ipotizzando uno sgravio contributivo pro-capite pari a 6.000 euro (circa 462 euro su base mensile).

Quanto ad un possibile effetto attrattivo della norma in esame rispetto al contratto di apprendistato si ipotizza che tale effetto riguardi il 20% del numero dei contratti di apprendistato (circa 390 mila lavoratori nel 2019) considerando ancora conveniente il contratto di apprendistato sia per la misura della retribuzione ridotta di due livelli rispetto al livello previsto che per la possibilità di non trasformare automaticamente alla fine del periodo e non essendo limitata alle prime assunzioni a tempo indeterminato. La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.



Si è tenuto conto dell'effetto interattivo della disposizione in esame con l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud, limitando gli effetti degli sgravi alla sola quota eccedente la parte già coperta dall'incentivo per tali aree. In sostanza solo per le aree del sud si è considerato un costo dello sgravio diminuito della percentuale di agevolazione riconosciuta dalla decontribuzione Sud. Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate negli anni 2021-2022

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2021	-180,7	-20,2	-200,9	0,0	-200,9
2022	-627,1	-70,2	-697,3	78,6	-618,7
2023	-912,3	-102,2	-1.014,5	240,3	-774,2
2024	-751,1	-102,5	-853,6	284,4	-569,2
2025	-306,2	-83,7	-389,9	170,4	-219,5
2026	-21,0	-36,1	-57,1	15,0	-42,1
2027	0,0	-2,7	-2,7	-40,4	-43,1
2028	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1
2029	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Articolo 5

Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne

La norma proposta prevede, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 8-11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro.

Ai fini del diritto allo sgravio le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'articolo 4, commi da 8 a 11 stabilisce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del



- Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
 - ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2019, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 25.000 (di cui 11.300 nelle regioni del SUD) e il numero di assunzioni con contratto a tempo determinato è stato pari a 45.000 (di cui 20.300 nelle regioni del SUD), con un contributo medio annuo pari a 3.690 euro (circa 284 euro su base mensile). Dato il limite dello sgravio a 6.000 euro, il maggior onere annuo per ciascuna assunzione è pari a circa 2.310 euro.

Si stima che l'effetto della previsione normativa del saldo occupazionale positivo è pari al 69% delle assunzioni registrate (sulla base di uno studio effettuato a un anno di distanza sull'esonero triennale del 2015).

L'effetto attrattivo della norma in esame si può ritenere compensato dalla difficile situazione economica in cui versa il Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov2 che riduce evidentemente la propensione verso nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate negli anni 2021-2022

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2021	-23,8	-13,7	-37,5	0,0	-37,5
2022	-65,5	-37,7	-103,2	14,7	-88,5
2023	-48,1	-27,7	-75,8	34,3	-41,5
2024	-6,6	-3,8	-10,4	13,0	2,6
2025	-0,2	-0,1	-0,3	-8,1	-8,4
2026	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Articolo 6**Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli**

La disposizione prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Nella valutazione degli effetti finanziari sono stati mantenute prudenzialmente sostanzialmente le ipotesi di ricorso valutate in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, di cui la disposizione in esame rappresenta una proroga per gli accessi 2021 (una platea di circa 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2021; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da circa 7.800 individui nella categoria CD e da circa 2.200 nella categoria IAP).

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2020 è stato determinato, con decreto del 7 luglio 2020 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 59,45.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo è pari ad € 0,68.

Le risultanze tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Stima delle minori entrate contributive derivanti
dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi 2021 con età inferiore a 40 anni

	(valori in mln di euro)	
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2021	8,3	8,3
2022	27,2	25,9
2023	20,5	14,8
2024	0	1,3
2025	0	0



Articolo 7**Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico**

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di garantire nel rispetto dei predetti limiti di spesa, la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo in fase di prima applicazione.

La riforma del lavoro sportivo in corso di approvazione contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Segnatamente, si prevede che:

- i) per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento;
- ii) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024;
- iii) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024³³.

Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma si reputa necessario l'istituzione di un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo, la cui quantificazione richiede la disamina dei seguenti dati.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Ai fini del computo del numero dei "collaboratori" sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione della misura di sostegno economica erogata per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati estratti con riferimento agli anni di imposta 2018 e 2019 per la platea dei soggetti di interesse (associazioni o società sportive dilettantistiche) in ordine ai compensi erogati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, l'ammontare medio lordo dei compensi (presenza nel campo AU 001001 "causale" del codice N e importo del campo 4 "ammontare lordo corrisposto", cioè comprensivo della quota esente e delle ulteriori quote assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta e acconto) è il seguente:



Anno d'imposta 2018

- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 452.256
- totale ammontare lordo 1.539.907.748,88
- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.404,95

Anno d'imposta 2019

- numero totale percipienti lavoro autonomo con causale N: 471.603
- totale ammontare lordo 1.668.938.634,36
- ammontare medio lordo compenso percepito: euro 3.538,86

Tenuto conto del numero elevatissimo di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000,00 (circa 137.597 su 150.000) – i cui compensi, in molti casi, continueranno quindi a beneficiare della qualifica di redditi diversi e quindi dell'esenzione contributiva –, e considerato il predetto livello medio dei compensi sopra indicato, appare più che congruo uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni 2021 e 2022, a copertura di un esonero contributivo del 60% in favore dei datori di lavoro committenti.

Articolo 8**Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali**

La norma intende estendere l'esenzione totale ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP anche al 2021, in luogo della tassazione al 50% prevista a legislazione vigente.

Mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2018, con redditi opportunamente estrapolati al 2021, si stima una variazione di gettito IRPEF di circa -44,2 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -3,5 e -1,3 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-77,4	33,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-3,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-1,7	0,4	0,0
Totale	0,0	-82,6	33,6	0,0

in milioni di euro

Articolo 9**Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni**

La disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 6 del DL n. 63 del 2002, al comma 2, prevedendo che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di



entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

La disposizione, dunque, riduce l'aliquota di imposizione per il socio dal 26 per cento al 12,5 per cento ma consente di anticipare il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

Gli effetti finanziari derivanti dalla misura (considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%) sono riportati nella tabella seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Ritenuta a titolo di imposta	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
IRPEF	0	-0,85	-1,33	-1,81	-2,29	-2,77	-3,25	-3,73
Totale	3,13	2,28	1,80	1,32	0,84	0,36	-0,12	-0,60

in milioni di euro

Articolo 10

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, anno di imposta 2018, degli Enti non Commerciali. Nello specifico:

- dal quadro RF risulta una quota di utili esclusa (22,26%) di circa 2 milioni di euro da parte di 30 contribuenti;
- dal quadro RG risulta una quota tassata di utili (77,74%) di circa 83 mila di euro da parte di 282 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%;
- dal quadro RL risulta una quota imponibile di circa 1.481 milioni di euro da parte di 1.394 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%, prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%.

La minore quota imponibile complessiva con una detassazione al 50%, si stima pari a 743,2 milioni di euro. Al fine di limitare la detassazione ai soli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono state analizzate in prima battuta le nature giuridiche dei soggetti coinvolti selezionando quelle più rispondenti alle finalità di cui sopra, ottenendo una minore quota imponibile per circa 93,2 milioni di euro. Non ritenendo esaustiva tale selezione si è ritenuto prudenziale considerare un'ulteriore quota pari alla metà degli utili rimanenti, per una minore quota imponibile di circa 325 milioni di euro. Complessivamente con detassazione al 50% la minore quota imponibile sarebbe pari a circa 418,2 milioni di euro con una perdita di gettito annua stimata in circa 50,2 milioni di euro. Considerando una decorrenza dal 2021 e prudenzialmente un anticipo degli effetti già in sede di acconto, l'andamento è il seguente:

	2021	2022	2023	2024	dal 2025
IRES	-37,6	-50,2	-50,2	-50,2	-50,2

in milioni di euro

Titolo III



Crescita e Investimenti

Articolo 11

Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027

Comma 1 La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2021/27) per tutti i fondi strutturali europei, per il Fondo per la giusta transizione (JTF – GTF), per la per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e per il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, in forza dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030.

Commi 2 e 3 Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e delle Amministrazioni Centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana.

Comma 4 La norma prevede che il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorra, nei limiti delle proprie disponibilità al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali UE 2021/27. Prevede, altresì, che al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

Commi 5 – 6 La norma prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo per la Giusta Transizione (JTF – GTF), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-27, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informatico, di cui al comma 6.

Gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del sistema informatico (comma 6) per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati per il nuovo periodo di programmazione comunitaria, per le finalità previste dalla norma, sono valutati in 10 milioni di euro e saranno a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



Comma 7 All'onere derivante dalla norma si fa fronte con le risorse già stanziare per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF..

Articolo 12

Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021, per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2019, risulta una spesa effettuata per l'anno 2018 di circa 3.234 milioni di euro. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2021, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva. In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%) : 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%) : 10)$ per il 2019. La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2021. L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.



L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6	134	0
IRPEF/IRES	0	162,3	-69,5	0	0	0	0	0
IRAP	0	27	-11,6	0	0	0	0	0
IVA	38,6	0	0	0	0	0	0	0
Totale	11,8	-96,5	-259,7	-178,6	-178,6	-178,6	134	0

in milioni di euro

Proroga detrazione per impianti di micro-cogeneratori per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2021 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,0	-1,2	-2,2	-1,6	+1,2	0

in milioni di euro

Proroga detrazione recupero edilizio per il 2021

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2021 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2021 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2020).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2018 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2018 pari a 18.100 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2021, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925



milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2021 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0
IRPEF/IRES	0	279,2	-119,7	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	46,5	-19,9	0	0	0	0	0	0
IVA	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9,8	-279,4	-518	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0

in milioni di euro

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2021

Per le spese sostenute nel 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo)

La legislazione vigente non prevede per il 2021 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.370 milioni di euro per il 2018. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2021, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro $(1.700 \times 50\% / 10)$. La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.



Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	17,9	-101,8	-99,6	-85,0	+63,8	0

in milioni di euro

Bonus facciate Proroga per il 2021

La disposizione normativa dispone, per le spese documentate sostenute nel 2021 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010. Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base delle persone fisiche, una ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni generali e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 216 milioni di euro annui $(2.160 \times 40\% + 1.440 \times 90\%) : 10$. Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, considerando una ulteriore percentuale di detrazione di 25 punti rispetto a quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (le imprese non possono accedere alle agevolazioni per interventi di ristrutturazioni generiche, possono invece fruire delle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica) e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui $((240 \times 25\% + 160 \times 90\%) : 10)$. La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2021, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2021 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:



	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
IRPEF	-32,4	-345,6	-216	-216	162,0	0
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	152,7	-65,5	0	0	0
IRAP	0	25,5	-10,9	0	0	0
IVA	36,4	0	0	0	0	0
Totale	0,9	-200,0	-312,8	-236,4	177,3	0

in milioni di euro

Articolo 13 Proroga Bonus verde

Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili

La norma dispone, per l'anno 2021, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 100 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,6 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2021 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.



Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	dal 2033
IRPEF	-0,5	-5,8	-3,6	-3,6	+2,7	0
IRPEF/IRES	0,0	4,8	-2,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	0,8	-0,3	0,0	0,0	0
IVA	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,6	-0,2	-5,9	-3,6	+2,7	0

in milioni di euro

Articolo 14

Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi

Gli interventi per le aree di crisi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, sono stati riordinati, da principio, dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, da ultimo, dal decreto ministeriale 30 agosto 2019 con il quale sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. Con la successiva circolare n. 10088 del 16 gennaio 2020 sono state infine fornite le indicazioni sui criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni. Le novità essenziali del suddetto riordino hanno riguardato l'introduzione della nozione di crisi industriale "complessa", a cui è seguita quella dell'area di crisi industriale "non complessa", e la previsione che, nei casi di crisi industriale complessa, siano adottati Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo, l'attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali di determinati territori. Inoltre le modifiche apportate con il decreto ministeriale 30 agosto 2019 hanno reso più agevole e accessibile la misura, ampliando la platea dei potenziali beneficiari e prevedendo un abbassamento della soglia minima di investimento. Modificata anche la percentuale del finanziamento agevolato e previste anche nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e la sottoscrizione di accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo. Lo strumento agevolativo in argomento, gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, fornisce misure di sostegno a programmi d'investimento produttivo e/o di tutela ambientale – con la possibilità di prevedere a completamento dei predetti programmi anche progetti di innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale – di importo non inferiore a 1 milione di euro.

I soggetti beneficiari sono le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nonché le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete, i cui programmi d'investimento riguardano unità produttive ubicate in territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa o non complessa. In merito alle attività ammesse, sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'ATECO 2007 ad eccezione delle attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Le caratteristiche degli interventi di cui alla legge 181 del 1989 e le relative modalità attuative ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale.



Occorre sottolineare che lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020, è da considerarsi esaurita.

Inoltre, alla luce delle revisioni apportate con il decreto ministeriale del 30 agosto 2019, improntate alla semplificazione e accelerazione delle procedure e ad individuare, tra l'altro, modalità idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, si attende un maggiore accesso allo strumento e un conseguente incremento delle risorse finanziarie assorbite. Ciò premesso, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore, all'attualità risultano istanze sospese per carenza di risorse finanziarie che, applicando il tasso di approvazione storico delle domande presentate a valere sulla L. 181/89, determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari a di 150 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Nel prospetto sottostante è riportata la ripartizione della spesa tra le due componenti, di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto, unitamente al piano previsto delle erogazioni, da cui si vince il profilo temporale degli effetti in termini di fabbisogno e, limitatamente alla componente a fondo perduto, di indebitamento netto.

Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	100	75	14	14	14	14		
f. perduto	50	35	6	6	6	6		
Piano delle erogazioni	100	128	26	26	26	26	8	

importi in milioni di euro

Articolo 15

Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

La disposizione è volta ad introdurre, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale rispetto alle attuali limitazioni di accesso a normativa vigente

In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata da 20 milioni di euro a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.

Nell'attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo in esame è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo



strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020.

Le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria. Infatti Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.

Posto quanto sopra, viene prevista dalla norma in esame una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13% delle agevolazioni complessivamente concesse);
- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10% delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

Articolo 16

Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149.

La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore



di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal Legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.

Al riguardo, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, si rappresenta che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini" e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodada sul piano operativo-gestionale.

In tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).

È importante precisare che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorquando l'impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

Ciò detto, i fabbisogni finanziari sottesi alla disposizione in esame relativi agli anni 2021-2023, sono stimati in complessivi euro 1.449.000.000,00.

Nello specifico, sulla base degli assunti e delle ipotesi di operatività della misura sotto riportati e dell'andamento delle prenotazioni dei contributi nel periodo marzo 2019-settembre 2020, per il 2021 è stato stimato un fabbisogno di 370 milioni di euro.

Di seguito gli elementi alla base del calcolo:

- 1) importo medio mensile dei contributi prenotati: **euro 38.230.216,97**;
- 2) importo medio mensile contributo prenotato + 10%: **euro 42.053.238,6**. Tale previsione si basa sull'auspicabile ripresa economica connessa al superamento dell'attuale crisi legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sugli effetti della novità recentemente introdotta dal *Decreto Semplificazioni*;
- 3) stima contributo necessario per l'anno 2021, al netto delle risorse, pari ad euro 134.877.751,80, che si stimano ancora disponibili alla data del 1° gennaio 2021: **euro 370.000.000**.

Articolo 17

Fondo impresa femminile

Commi 1-7 Si prevede un Fondo per l'imprenditoria femminile, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.



L'obiettivo prioritario è affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.

Si riporta una tabella riepilogativa della ripartizione delle somme stanziare nelle tipologie di tasso agevolato e a fondo perduto con annesso piano delle erogazioni:

<i>Tipo</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Tasso agevolato</i>	15	15				
<i>f. perduto</i>	5	5				
<i>Piano delle erogazioni</i>	17	20	3			

importi in milioni di euro

Commi 8-10: Si prevede l'istituzione di un Comitato Impresa Donna, incardinato presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese (Divisione IV), avente il compito di:

- a) attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'imprenditoria femminile;
- b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa
- c) formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
- d) contribuire alla redazione della Relazione annuale di cui al comma 6.

La partecipazione al predetto comitato è a titolo gratuito e non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti. Pertanto dalla istituzione del Comitato Impresa Donna, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

Fondo per le imprese creative

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo PMI Creative", destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale, che riceveranno compiuta declinazione nella norma attuativa di rango secondario.

Il Fondo PMI Creative, ha l'obiettivo di:

- a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l'accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi;
- d) rafforzare l'ecosistema creativo nazionale.

Al fondo è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della presumibile ripartizione delle somme stanziare nelle tipologie di tasso agevolato, fondo perduto e acquisto di partecipazioni con annesso piano delle erogazioni.



Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tasso agevolato	8	8				
f. perduto	4	4				
Acquisto di partecipazioni	8	8				
Piano delle erogazioni	16	20	4			

importi in milioni di euro

Articolo 19

Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy

Il Fondo ha l'obiettivo di mettere a disposizione di un sistema produttivo in trasformazione risorse per rafforzare le PMI sostenendo processi di crescita quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazioni, diversificazione e rilancio nei settori dell'aeroneutica, della mobilità elettrica (intesa come produzione di componenti per le auto e scooter elettrici come le batterie), della componentistica per fonti rinnovabili (come pale eoliche e pannelli fotovoltaici) nonché della cd. "chimica verde" (intesa come produzione di bioplastiche e biocarburanti).

Il Fondo è ripartito in sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei predetti settori di intervento; relativamente all'anno 2021 alla sezione del Fondo dedicata alle PMI del settore aeronautico nazionale la norma riserva una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021; i restanti 50 milioni verranno invece ripartiti tra le altre sezioni con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

Il Fondo, in linea con gli interventi promossi in altri Stati membri dell'Unione - ad esempio quelli previsti a sostegno del settore aeronautico - può agire congiuntamente alle risorse dei privati e può essere aperto al contributo di attori dell'economia interessati ad investimenti a sostegno della filiera.

Per le finalità del presente articolo, al Fondo è attribuita una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto.

Articolo 20

Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

La necessità di un rifinanziamento dell'intervento agevolativo deriva dalle modifiche apportate dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015. In attuazione di tale novella è stato adottato il decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2019.

In particolare, la modifica legislativa ha triplicato l'importo del finanziamento massimo concedibile, ha aumentato di un terzo la durata massima del finanziamento e ha più che raddoppiato il periodo di preammortamento, consentendo, così, alle imprese beneficiarie di cominciare a restituire allo Stato l'importo finanziato non prima di cinque anni dall'erogazione; in dettaglio la riforma ha:

- aumentato l'importo del finanziamento massimo concedibile fino a euro 2.000.000, a fronte del precedente limite di 700.000 euro;
- prolungato sia il periodo massimo di preammortamento, portandolo da 2 anni a 5 anni,



che la durata complessiva del finanziamento da 10 a 15 anni.

Inoltre, è stata ampliata la platea dei beneficiari che ora include, oltre alle casistiche già previste (imprese sequestrate o confiscate nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a] e b], del d.lgs. n. 159 del 2011 - codice antimafia - e alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c] di detto codice antimafia), anche le seguenti fattispecie aggiuntive:

- imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all'articolo 301, comma 5-bis, del D.P.R. n. 43 del 1973 e all'articolo 85-bis, del D.P.R. n. 309 del 1990;
- imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del d.lgs. 159/2011.

Dal punto di vista operativo, ci si attende dalle modifiche introdotte un rilevante aumento di richieste, dovuto in particolare, oltre al forte incremento degli importi erogabili alle singole imprese e all'ampliamento del novero dei soggetti destinatari, alla prospettiva di rinviare fino al sesto anno dall'erogazione il rimborso delle somme allo Stato.

Si rappresenta, infatti, che le principali cause ostative al buon esito della misura agevolativa erano rappresentate, in particolare, dalla non ricorrenza in capo ai richiedenti dei requisiti soggettivi per l'accesso al finanziamento e dalla minore durata del periodo di preammortamento del finanziamento.

È stato possibile osservare i primi effetti positivi della riforma, ove si consideri, da un lato, che nel biennio 2017-2018 il numero delle domande complessivamente presentate è stato di 19, mentre nel biennio 2019-2020 (ancora in corso) è, ad oggi, di 27, dall'altro, che nell'ipotesi in cui le operazioni in istruttoria o sospese per richieste di integrazioni siano definite con provvedimenti di concessione, residuerebbero 14.190.300,00 euro, a fronte dei 28 milioni di euro originariamente stanziati.

Inoltre, si evidenzia che il numero delle domande è destinato a subire un ulteriore incremento, anche per effetto delle recenti modifiche apportate con decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2020, pubblicato in GURI n. 204 del 17 agosto 2020, il quale ha reso più appetibile da un punto di vista finanziario il finanziamento agevolato.

Infatti, con detto decreto direttoriale, atteso che gli interventi finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese sequestrate e confiscate connessa a un insufficiente accesso al credito bancario o alla sua contrazione non prevedono, per loro natura, lo svolgimento di attività da rendicontare, è stato previsto che per tali interventi sia possibile consentire la presentazione contestuale delle richieste di erogazione della seconda e della terza quota del finanziamento agevolato, ai fini dell'erogazione delle due quote in unica soluzione. In questo modo, le imprese possono beneficiare di un immediato afflusso di liquidità nelle proprie casse.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si stima in circa 20 milioni di euro la necessità di rifinanziamento dell'intervento agevolativo nel triennio 2021-2023, da ripartire in 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2021 e 2022.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con annesso piano delle erogazioni:



Tipo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso agevolato	10	10						
Piano delle erogazioni	8	10	2					

importi in milioni di euro

Articolo 21

Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Comma 1 La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 2 Viene demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

Articolo 22

Lavoro autonomo start up

Il "lavoro autonomo-start up" ha l'obiettivo di attrarre in Italia talenti stranieri, al fine di incoraggiare l'avvio nel nostro Paese di nuovi investimenti innovativi, attraverso quote dedicate del Decreto Flussi a "cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

La presente disposizione, di carattere ordinamentale, mira a incentivare l'utilizzo del programma, facilitando il ricongiungimento familiare per i congiunti dei richiedenti il visto di lavoro autonomo start up e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23

Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero

La disposizione in oggetto abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore.

Trattandosi di mera riallocazione di risorse già stanziata, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24

Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

La norma prevede la definizione di piani di sviluppo per il finanziamento, anche con l'apporto di capitali privati e con lo strumento del PPP, degli interventi necessari alla rigenerazione,



riqualificazione e infrastrutturazione di aree dismesse e di beni immobili in disuso di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2 del D.lgs. n.165/2001. Alla Struttura di missione InvestItalia viene attribuito il compito di coordinare e supportare le amministrazioni nella predisposizione dei piani, nonché di proporre un elenco annuale, in ordine di graduatoria, delle proposte di piano ai fini dell'accesso al finanziamento. L'approvazione delle proposte e il relativo finanziamento sono demandati al CIPE, su proposta del Sottosegretario di Stato alla PCM con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici. La norma comporta oneri pari a 36 milioni di euro per l'anno 2021, 72 milioni di euro per il 2022 e 147 milioni di euro per il 2023, connessi all'istituzione di un apposito "fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della PCM.

Articolo 25

Accordi per l'innovazione

La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente.

Articolo 26

Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia

La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari per un importo di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 15.000.000 per l'anno 2022 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

TITOLO IV

SUD E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 27

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

L'articolo 27 del decreto-legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.

La proposta di modifica normativa estende l'agevolazione per gli anni dal 2021 al 2029 con



agevolazioni differenziate: 30% per gli anni 2021-2015; 20% per gli anni 2026-2027; 10% per gli anni 2028-2029.

L'agevolazione è concessa per il primo semestre 2021 previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

Dagli archivi gestionali INPS è stato desunto che il monte retributivo annuo relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nell'anno 2019 nelle regioni interessate dal provvedimento in esame (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) è pari a 58.985 milioni di euro. Tale monte retributivo è stato rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 5 ottobre 2020.

Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo annuo nel 2019 per le regioni interessate:

Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	monte retributivo annuo (in milioni di euro)
Abruzzo	258	5.768
Molise	44	897
Campania	846	17.113
Puglia	608	12.322
Basilicata	90	1.854
Calabria	197	3.721
Sicilia	585	11.900
Sardegna	255	5.409
Totale	2.883	58.985

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto della tredicesima mensilità. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente, in coerenza anche con la metodologia di imputazione degli effetti sui saldi adottata in sede di DL 104/2020, convertito con legge n. 126/2020:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)



(valori in mln di euro)

	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali) - Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2021	-4.836,50	-4.836,50	-5.556,90	0	-4.836,50	-5.556,90
2022	-5.633,10	-5.633,10	-5.642,40	1.480,00	-4.153,10	-4.162,40
2023	-5.719,80	-5.719,80	-5.729,20	1.114,30	-4.605,50	-4.614,90
2024	-5.805,50	-5.805,50	-5.815,10	1.040,50	-4.765,00	-4.774,60
2025	-5.892,60	-5.892,60	-5.902,30	1.055,80	-4.836,80	-4.846,50
2026	-4.239,20	-4.239,20	-3.993,90	1.071,60	-3.167,60	-2.922,30
2027	-4.047,10	-4.047,10	-4.053,80	554,7	-3.492,40	-3.499,10
2028	-2.313,30	-2.313,30	-2.057,30	704,3	-1.609,00	-1.353,00
2029	-2.084,80	-2.084,80	-2.088,20	197,9	-1.886,90	-1.890,30
2030	-267,2	-267,2	0	346,5	79,3	346,5
2031	0	0	0	-180,9	-180,9	-180,9
2032	0	0	0	-33,7	-33,7	-33,7

Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1 per 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 184. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione distintamente per la quota finanziata con la manovra di bilancio e la quota a cui si provvede con il fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia" che non concorre alla determinazione dei saldi essendo già ricompresa nel predetto fondo. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 28

Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022

Il comma 1 prevede la proroga al 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia meridionale.

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati dei versamenti F24 per il codice tributo 6869 "credito imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108-legge 28 dicembre 2015, n.208". Dai dati si evince, considerando l'anno di maturazione 2019, un credito per circa 1.053,9 milioni di euro.

Considerando che la disposizione intende prorogare per il 2022 la possibilità di usufruire del credito di imposta in parola e la compensazione nell'anno di maturazione, si ipotizza una perdita di gettito come sopra indicato. Si riporta di seguito l'andamento di cassa:

2021	2022



Credito di imposta	- 1.053,9	- 1.053,9
--------------------	-----------	-----------

in milioni di euro

Il comma 2 dispone la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 29

Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale e si riferisce ad un periodo di periodo di programmazione pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà della programmazione nazionale con quella europea.

La disposizione dispone quindi il quadro generale della programmazione delle risorse aggiuntive stanziare per il periodo di programmazione 2021-27, che nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 – sezione III – Programma Nazionale di Riforma sono quantificate in 73,5 miliardi di euro. Ne viene disposto lo stanziamento di una prima quota pari a complessivi 50 miliardi di euro, articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030, mentre per la quota restante è precisato che si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con il vincolo di destinazione territoriale secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

La disposizione stabilisce quindi i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014. La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse.

Viene previsto che il CIPE disponga la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche, mentre eventuali variazioni della ripartizione sono proposte dalla Cabina di Regia, istituita con riguardo alle risorse della programmazione 2014-2020, che opera anche sui fondi della programmazione 2021-2027 secondo quanto indicato dalla disposizione.

Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione", approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Nelle more della definizione dei Piani, il CIPE può assegnare risorse ad interventi immediatamente cantierabili, destinati a confluire nei successivi e pertinenti "Piani di sviluppo e



coesione”.

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei “Piani di Sviluppo e Coesione” e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (articolo 6, commi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88).

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può proporre al CIPE la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze; viene prevista la presentazione al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione.

Vengono previste infine disposizioni in ordine alla gestione contabile delle risorse.

Articolo 30

Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne

La norma modificativa dell'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è finalizzata a introdurre una semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) attraverso l'eliminazione del riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della stessa Strategia e la sua sostituzione con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Posto il carattere meramente ordinamentale della disposizione, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31

Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno

La disposizione ponendo gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di una spesa massima di 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, di cui alla delibera Cipe 46/2016 ed integrato finanziariamente dalla delibera Cipe nr. 36/2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

Articolo 32

Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

La disposizione prevede la proroga delle maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del DL 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S per gli anni 2021 e 2022 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del mezzogiorno. Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di valutazione della norma originaria e in linea con la misura di proroga dell'agevolazione in esame a livello nazionale contenuta nel presente provvedimento, si stimano i seguenti oneri, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta	0	-52	-104	-104	-52	0



Infine, la disposizione di cui al comma 3 stabilisce che il fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 33

Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno

Per la costituzione delle strutture previste dal comma 1 della disposizione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono assegnate al Ministero per l'Università e la Ricerca, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Al finanziamento degli interventi possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-27, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021.

Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per stabilire i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

Articolo 34

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali

Commi 1-3 La disposizione prevede la ridenominazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in "Fondo di sostegno ai comuni marginali".

Per gli anni 2020, 2021 e 2022 le risorse di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies restano destinate alle finalità ivi previste, e resta ferma la modalità di utilizzazione prevista dal comma 65-ter, ovvero attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 65-sexies della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023- vengono invece utilizzate unitamente a quelle autorizzate dal comma 3 - ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Viene infatti stabilito che tali risorse del Fondo siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale previsto dal comma 3.

Il comma 4 dispone la corrispondente riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Titolo V

Liquidità e ricapitalizzazione imprese

Articolo 35

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, decreto legge n. 23/2020 e ss. mm e ii., pari a 31 miliardi di euro, con un limite massimo degli impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi di euro.

Ad oggi gli impegni assunti da SACE assommano a 15,2 miliardi di euro (ovvero circa il 7% dell'importo massimo garantibile e meno della metà delle risorse stanziare sul relativo Fondo su menzionato).

Ne discende, pertanto che l'estensione dell'operatività - nel tempo e nell'oggetto - dell'intervento pubblico di Garanzia Italia trova adeguata copertura nella attuale dotazione del



Fondo.

Articolo 36

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La disposizione proroga la misura contenuta nell'articolo 1, commi 89-92, della Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), che dispone per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo il riconoscimento di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

La proroga del suddetto credito per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 determina, coerentemente con la misura originaria, un onere pari all'ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro nel 2022 da iscrivere in Bilancio.

Articolo 37

Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intendendosi l'efficacia della previsione circoscritta, in termini finanziari, ai limiti di capienza del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (pari ad euro 470 milioni per l'anno 2020, euro 930 milioni per l'anno 2021 ed euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023). Si ricorda, peraltro, che con riferimento all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20, a fronte dello stanziamento sul Fondo di cui al comma 85 legge n. 160/2019, di 470 milioni di euro per il 2020, SACE è stata autorizzata ad assumere impegni fino a 2,5 miliardi di euro.

Articolo 38

Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza, a tutt'oggi intatta, di cui all'articolo 35, comma 5, decreto legge n. 34/2020 e ss. mm. e ii. (per complessivi 2 miliardi di euro).

Articolo 39

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

Ai fini della stima, sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2018 delle Società di Capitali, nello specifico il quadro RV relativo alla "riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali – operazioni straordinarie" per quanto attiene alla sezione delle operazioni interessate dalla norma in commento. Dal quadro è possibile analizzare i dati del soggetto beneficiario e del soggetto fuso/scisso/incorporato con la possibilità di individuare l'ammontare delle perdite fiscali e del rendimento nozionale ACE riportabili. Una volta individuati i soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione, 7.883 società in 3.630 operazioni, è stato effettuato il controllo dell'eventuale appartenenza al medesimo consolidato fiscale nell'anno precedente, al fine di individuare ed escludere tali operazioni. Tale selezione basata sui dati a disposizione



risulta essere meno stringente rispetto a quanto previsto dalla norma e nel contempo maggiormente prudentiale.

Dai risultati delle analisi i soggetti potenzialmente interessati si sono ridotti a 7.065 con un ammontare massimo convertibile in credito DTA per circa 12.195 milioni di euro (11.758,7 milioni di euro per perdita fiscale riportabile, 436,3 milioni di euro per rendimento nozionale ACE).

Applicando un'aliquota IRES del 24% ai valori di cui sopra, si stima un importo di DTA massimo relativo pari a circa 2.926,7 milioni di euro. La norma prevede al comma 2 un limite alla trasformazione del credito pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti escludendo il patrimonio maggiore.

Applicando tale limite, le DTA trasformabili in credito di imposta si sono ridotte dai circa 2.926 milioni di euro ai 1.403,5 milioni di euro. Non avendo la possibilità di individuare i dati dei conferimenti di azienda, è stato supposto un incremento delle DTA trasformabili del 10%, per un complessivo credito di imposta pari a 1.543,8 milioni di euro. Considerando che i dati presenti nel quadro RV di un singolo anno di imposta rappresentano le operazioni straordinarie di quello specifico anno e tenendo conto della forte natura agevolativa della proposta normativa, il credito di imposta sopra indicato è prudenzialmente raddoppiato per un importo totale pari a circa 3.087,7 milioni di euro.

I reversal relativi alle DTA complessive, anche se convertibili in credito per un quarto nel 2021 e per la restante quota nel 2022, sono stati considerati già a partire dal primo anno. Non producendo più deduzioni negli anni successivi, generano un recupero di gettito IRES. Ai fini della stima è stato ipotizzato un periodo di utilizzo degli stessi in dieci anni.

Per la conversione delle DTA in credito di imposta, il contribuente è tenuto al pagamento di una commissione del 25% calcolata sull'importo delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi del presente articolo. Il pagamento della commissione deve avvenire per il 40% nel primo anno e la restante parte nel secondo. La commissione è deducibile ai fini IRES ed IRAP.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari:

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.315,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0
Commissione DTA	308,8	463,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-88,0	52,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-23,8	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-463,1	-1.417,2	197,0	377,3	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	308,8	-231,6	0

in milioni di euro

Articolo 40

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340



I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo articolo 1-bis.1 del citato decreto legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. midcap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.

Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 500 milioni di euro per l'annualità 2022, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2023, di 1.500 milioni di euro per l'annualità 2024, di 1.000 milioni di euro per l'annualità 2025 e di 500 milioni di euro per l'annualità 2026. Considerata la natura standardizzata della garanzia l'effetto si registra sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Articolo 41

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

Rispetto ad una stima originaria di 1,73 MLD di risorse pubbliche nel decreto-legge 18/2020, sulla base dei dati delle adesioni all'inizio di questo mese di ottobre 2020 forniti dalla Banca d'Italia, si ritiene che possano essere considerati impegnati per accantonamenti circa 0,7 MLD di euro, come ricostruito nella tabella seguente.

	Dati adesioni al 2 ottobre	RT DL Cura Italia
Totale moratoria PMI	54	219
Linee di credito in conto corrente accordate	24	157
di cui: utilizzato	16	101
Altri prestiti a breve termine	5	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	25	33
di cui: quota interesse	3	3
quota capitale	22	29
<i>Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie</i>	<i>0,7</i>	<i>1,73</i>

Una stima del fabbisogno finanziario complessivo della Sezione speciale del Fondo PMI, (applicando l'accantonamento minimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, dell'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 pari al 6% in ragione della natura sussidiaria della garanzia) accresciuto in ragione della estensione della moratoria fino al 30 giugno, si attesta attorno ai 1.700 milioni di euro. Considerato che nel frattempo la dotazione della sezione speciale è stata ridotta a 1,4 MLD, si prevede un rifinanziamento di 300 milioni di euro per l'anno 2021.



Articolo 42**Modifiche all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

La disposizione consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del d.l. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del d.l. 34/2020: quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Adeguamenti delle misure di aiuto: per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento, le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

Le modifiche apportate ai commi 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021.

Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, si conferma che le somme complessivamente stanziare sono adeguate anche a fronte dell'estensione temporale dell'operatività del Fondo: non sono quindi necessari rifinanziamenti. Dall'estensione al 30 giugno 2021 del termine entro il quale il Fondo può sottoscrivere strumenti finanziari, deriva un onere in termini di fabbisogno nel 2021 corrispondente al limite massimo di 1 miliardo di euro introdotto al comma 12.

Considerato che gli oneri già previsti per la remunerazione del gestore Invitalia sono confermati, dalla disposizione non derivano effetti finanziari in termini di indebitamento netto.

Articolo 43**Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

La norma non comporta oneri finanziari; potrebbe comportare dei risparmi di spesa, che comunque non è possibile prudenzialmente quantificare.

Articolo 44**Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali**

Le modifiche apportate dalle disposizioni del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e al comma 32, primo periodo, dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, consentono di semplificare la procedura di determinazione dei tassi di interesse, al variare delle condizioni di mercato, per i mutui da concedere agli enti locali territoriali e per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire.

La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è volta a realizzare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Titolo VI

Lavoro, famiglia e politiche sociali

Articolo 45

Fondo occupazione e formazione

La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Dalla disposizione conseguono i seguenti effetti:

- a) maggior onere in termini di saldo netto da finanziare pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022;
- b) maggior onere in termini di indebitamento netto pari a 380 milioni di euro per 2021 e 140 milioni di euro per un'ipotesi di utilizzo per prestazioni di ammortizzatori sociali (220 milioni di euro e 60 milioni di euro rispettivamente per 2021 e 2022 sono destinati, tenuto conto della tipologia di interventi previsti, alla contribuzione figurativa riconosciuta unitamente a tali prestazioni, la quale non ha immediato impatto in termini di indebitamento netto).

Articolo 46

Trattamenti di CIGS per cessata attività

La disposizione prevede per l'anno 2021 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 200 milioni di euro in considerazione dell'aumentata domanda di ricorso all'intervento di Cigs per cessata attività che già si è registrata in autunno 2020, quale conseguenza delle ricadute dell'evento pandemico del virus Covid 19 sul sistema produttivo del paese. Per l'anno 2022, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni di euro. Agli oneri conseguenti pari a euro 200 milioni per l'anno 2021 ed euro 50 milioni per l'anno 2022 si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

Articolo 47

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

L'art. 93 del DL 34/2020 prevede che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, sia possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La norma proposta sostituisce totalmente l'art. 93 sopra citato riproponendo la possibilità di rinnovo e proroga dei contratti a termine con le stesse caratteristiche e durate ma estendendo il limite del 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 per poter espletare tale possibilità da parte dei datori di lavoro. La disposizione



prevede nei termini sopra esposti la possibilità di rinnovare i contratti a termine, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 anche in assenza delle causali previste dall'articolo 19 dello stesso decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48

Settore call center

La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

La misura è stata già finanziata per l'anno 2019, dall'articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26, con un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e, per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, sempre per il medesimo a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Articolo 49

Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio

Comma 1. La disposizione prevede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 2. La disposizione prevede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliera per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Le misure sono state già finanziate per gli anni 2018, 2019 e 2020 per i medesimi importi e il finanziamento a valere sul Fondo occupazione renderà il procedimento di erogazione più snello.

Articolo 50

Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate

La disposizione prevede che il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessivi di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di 1 milioni di euro per ciascuna annualità. L'onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.



Con decreto interministeriale n. 2 del 29.03.2019, sono stati assegnati euro 3.500.000 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 per il 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

Considerato che ad oggi la spesa risulta inferiore a 1.000.000 di euro, sebbene siano ancora in corso le istruttorie di alcune istanze, si ritiene di rifinanziare la misura nel limite di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuna annualità 2021-2023.

Articolo 51

Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

La norma prevede di prorogare per gli anni 2021 e 2022 i trattamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 130 milioni per l'anno 2021 e euro 100 milioni per l'anno 2022.

Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 130 milioni per l'anno 2021 e euro 100 milioni per l'anno 2022 sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

Articolo 52

Piani di recupero occupazionale

La disposizione prevede il rifinanziamento delle misure relative ai piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il 2021 mediante ulteriori 180 milioni di euro per tale anno 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.

Articolo 53

Sistema duale

La disposizione incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. L'onere pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 54

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento

Comma 1 Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga la disposizione in esame nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro (con un



impatto in termini di indebitamento netto pari a 3.468,3 milioni di euro per l'anno 2021).

L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, conservato in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario. Pertanto dalla disposizione derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 3.830 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 532 milioni di euro in termini di indebitamento netto, tenuto conto di quanto già scontato nello scenario tendenziale in DPB 2021, come anche illustrato in sede di relazione tecnica all'articolo 11 del decreto-legge n. 137/2020.

Commi da 2 a 16 La disposizione prevede la concessione nel 2021 dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni per una durata massima di **12 settimane**. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

La disposizione in esame prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima pari a ulteriori i 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 3 novembre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.



**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.278.098	751.041	2.464	2.031.603
	Fondi di solidarietà	624.147	807.030	2.812	1.433.989
	Deroga	20.163	1.117.843	3.371	1.141.377
	Totale Marzo	1.922.408	2.675.914	8.647	4.606.969
Aprile	Ordinaria	1.537.077	862.395	3.095	2.402.567
	Fondi di solidarietà	769.059	920.518	3.771	1.693.348
	Deroga	13.716	1.359.506	5.015	1.378.237
	Totale Aprile	2.319.852	3.142.419	11.881	5.474.152
Maggio	Ordinaria	1.072.912	566.247	5.251	1.644.410
	Fondi di solidarietà	700.474	816.613	13.041	1.530.128
	Deroga	26.888	1.175.757	16.984	1.219.629
	Totale Maggio	1.800.274	2.558.617	35.276	4.394.167
Giugno	Ordinaria	829.257	315.339	4.814	1.149.410
	Fondi di solidarietà	514.486	516.125	18.699	1.049.310
	Deroga	30.841	608.799	17.245	656.885
	Totale Giugno	1.374.584	1.440.263	40.758	2.855.605

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 3 novembre 2020.

**Ore integrate, prestazione media oraria e retribuzione media oraria con riferimento ai
beneficiari a pagamento diretto pagati dall'Inps al 3 novembre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,9	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	Totale Marzo	74	5,9	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,9	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,9	11,1
	Deroga	104	5,9	11,1
	Totale Aprile	114	5,9	11,2
Maggio	Ordinaria	80	6,1	11,3
	Fondi di solidarietà	87	6,0	10,9
	Deroga	72	6,1	11,1
	Totale Maggio	79	6,1	11,1
Giugno	Ordinaria	81	5,9	11,4
	Fondi di solidarietà	75	5,9	10,9
	Deroga	67	5,9	11,2
	Totale Giugno	73	5,9	11,1

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 81 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di



periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;

- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,9 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 75 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,6 euro;
- 0,7 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 67 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 12 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di ulteriori 90 giornate di CISOA sono stati considerati 0,2 milioni di lavoratori agricoli dipendenti con contratto a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con una retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2021, è pari a 1.537 euro. Si è supposta la fruizione di tutte le ulteriori 90 giornate nel 2021 con una frequenza di ricorso alla prestazione ipotizzata pari al 30% della platea sopra definita in linea con i monitoraggi INPS aggiornati al 29/10/2020. Ai fini della determinazione dell'onere connesso alla copertura figurativa si è utilizzata l'aliquota IVS pari al 29,50%. Infine, si è considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile pro-capite di 50 euro.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:



Stima oneri per ulteriori 12 settimane di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 90 giornate CISOA
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruite giugno 2020	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISPOA apertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)
Ordinaria	310.300	12	81,0	5,9	3,8	-416,8	-269,5	-686,3
Fondi di solidarietà	944.400	12	75,0	5,9	3,6	-1.170,8	-719,7	-1.890,5
Deroga	591.200	12	67,0	5,9	3,7	-654,0	-413,7	-1.067,7
CISOA	47.000	90		49,2	17,4	-208,2	-73,8	-282,0
Totale	1.892.900					- 2.449,8	- 1.476,7	- 3.926,5

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-585	-315	- 900,0
(1+2)	- 3.034,8	- 1.791,7	- 4.826,5

All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a carico dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-155,6	0	-155,6
2022		60,8	60,8
2023		-25,1	-25,1
2024			0,0

Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sullo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 55

Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a

La norma prevede un finanziamento pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.), stabilizzando un contributo che negli anni scorsi è stato finanziato anno per anno.



Articolo 56**Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale**

La disposizione in esame assegna per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 15 mln di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato, ad incremento di quanto disposto dall'art. 18 del DL n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 (che ha deliberato, in deroga all'ordinario sistema di finanziamento degli istituti in esame a carico della finanza pubblica, un finanziamento aggiuntivo di 20 mln di euro annui dal 2020).

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 15 mln di euro per l'anno 2021.

Articolo 57**Fondo per le politiche attive del lavoro**

La disposizione istituisce il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro. Le risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia", di cui all'articolo 184.

Articolo 58**Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**

La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 59**Fondo caregiver**

La disposizione istituisce presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Articolo 60**Opzione donna****Proposta di modifica normativa**

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;



- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

Infine, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, dl. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla L. 208/2015.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2020;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il primo agosto 2021 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2020.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a giugno 2020 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici di lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato: 15.600 unità;
- numero di lavoratrici del settore pubblico: 6.200 unità;
- numero di lavoratrici autonome: 6.800 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.120 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.250 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome, ;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 7% per le lavoratrici dipendenti e al 15% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi:



**Effetti complessivi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome
che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020**

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro)			Effetti finanziari complessivi (milioni di euro)
		Pensioni	TFS/TFR	Totale	Totale
2021	13,7	83,5	-	83,5	83,5
2022	24,4	267,7	-	267,7	267,7
2023	24,8	365,3	101,4	466,7	448,4
2024	18,5	312,1	137,7	449,8	425,0
2025	11,7	194	92,1	286,1	269,5
2026	3,5	82,6	34,1	116,7	110,6
2027	0,8	9,4	-3,8	5,6	6,3
2028	-	-31	-119,5	-150,5	-129,0
2029	-	-31	-152,7	-183,7	-156,2
2030	-	-31	-99,2	-130,2	-112,3

**Articolo 61
Proroga Ape sociale**

Proposta di modifica normativa

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

Stima degli effetti finanziari

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad agosto 2020.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2021.

Da tale generazione sono stati stimati circa 13.900 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del canale di uscita con 62 anni di età e 38 (quota 100) che rientreranno nella proroga dell'attuale norma.

L'importo medio dell'indennità considerato è pari 1.140 euro mensili.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere.



**Stima degli oneri derivanti della proposta normativa
in relazione alla proroga dell'ape sociale**

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri lordo fisco TOTALE (milioni di euro)
2021	13,9	87,7
2022	12,9	183,9
2023	10,7	162,8
2024	6,9	119,9
2025	2,5	71,5
2026	0,0	8,9
2027	0,0	0,0

Articolo 62

Contratto di espansione interprofessionale

La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nell'anno 2021 di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 500 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con più di 500 dipendenti: 917
- N° complessivo di lavoratori in aziende ≥ 500 dipendenti = circa 1.300.000
- Retribuzione media annua = 32.400 euro
- N° aziende con più di 500 dipendenti che hanno utilizzato CIGS: 64
- N° complessivo di lavoratori in aziende ≥ 500 dipendenti che hanno utilizzato CIGS= 152.000
- N° lavoratori in CIGS di tali aziende =circa 90.000

Ipotesi di lavoro

Si ipotizza la decorrenza della norma a gennaio 2021.

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni, che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'art 26-quater del Dl 34/2019.

È stata considerata anche l'applicazione di un contributo addizionale pari a 9% per i primi 12 mesi e 12% per i successivi 6 mesi di integrazione salariale.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (37.200 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato il 5 ottobre 2020.

Ciò posto sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'art 26-quater del Dl 34 /2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari (milioni di euro).



Anno	Numero beneficiari	Oneri		
		prestazione	Coperture figurative	Totale
2021	18.000	55	46	101
2022	18.000	55	47	102

Maggiori entrate contributive per contributo addizionale
(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	12,6	15,7	0,0	0,0
al netto effetti fiscali	12,6	10,8	-4,0	2,6

Per quanto riguarda le misure previste al comma 5 (agevolazione all'esodo) si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla erogazione di prestazioni NASPI connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 1.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5, beneficiari di NASPI a partire da aprile 2021. La retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI per l'anno 2021. Gli oneri in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

	prestazione	coperture figurative	totale
2021	16,8	12,5	29,30
2022	16,5	16,6	33,10
2023	3,3	4,2	7,50

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni pensionistiche previste dal comma 5, al termine del periodo di NASPI, non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.



Riepilogo effetti finanziari articolo

(indebitamento netto; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni				
(a) cigs	-55	-55		
(b) naspi	-16,8	-16,5	-3,3	
(c= a+b) Totale maggiori oneri	-71,8	-71,5	-3,3	0
d) Maggiori entrate contributive lorde	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
(f = c+d+e) Effetto complessivo su IN	-59,2	-60,7	-7,3	2,6

(saldo netto da finanziare; - effetti negativi per finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa				
(a) cigs	-101	-102		
(b) naspi	-29,3	-33,1	-7,5	
(c= a+b) Totale maggiori oneri	-130,3	-135,1	-7,5	0
d) Minore spesa per maggiori entrate contributive	12,6	15,7	0	0
e) effetto fiscale indotto	0	-4,9	-4	2,6
(f = c+d+e) Effetto complessivo su SNF	-117,7	-124,3	-11,5	2,6

Articolo 63**Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico**Normativa vigente

Il part-time di tipo verticale ciclico effettuato in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno è caratterizzato da prestazione lavorativa alternata a periodi di non attività.

L'applicazione della disciplina in vigore ai rapporti di lavoro a tempo parziale verticale di tipo ciclico per i lavoratori del settore privato, comporta che le settimane che ricadono nei periodi di esonero dell'attività lavorativa, non essendo coperte da versamenti contributivi, non vengono considerate nel calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto a pensione.

Proposta di modifica normativa

La proposta prevede che il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del dl 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che "ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero".

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati registrati negli archivi amministrativi dell'INPS, sono stati selezionati tutti i soggetti con periodi contributivi riconducibili a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico e/o misto senza riconoscimento del periodo a fini del diritto a pensione; la rilevazione è stata effettuata dall'anno 2005 (periodo di inizio della mensilizzazione dei flussi retributivi) fino



all'anno 2018. Nelle tabelle seguenti si riportano i soggetti rilevati e la distribuzione delle settimane di part-time distinte per sesso del lavoratore:

Tabella A

Sesso	Numero medio settimane PT verticale e/o misto	Numero lavoratori con periodi di PT verticale e/o misto
Maschi	8,3	157.500
Femmine	8,9	258.700
Totale	8,7	416.200

Tabella B

Settimane di PT verticale e/o misto	Maschi	Femmine	Totale
Meno di 52 settimane	36,3%	59,2%	95,5%
Tra 53 e 103	1,0%	1,9%	2,9%
Tra 104 e 155	0,3%	0,6%	0,9%
Tra 156 e 207	0,1%	0,3%	0,4%
Tra 208 e 259	0,1%	0,1%	0,2%
Oltre 259	0,0%	0,1%	0,1%
<i>Totale</i>	<i>37,8%</i>	<i>62,2%</i>	<i>100,0%</i>

Dalla prima tabella si desume che esistono 416 mila lavoratori che hanno maturato mediamente poco meno di 9 settimane di anzianità contributiva in part-time verticale ciclico (Spt) nell'arco dei 14 anni di osservazione.

La seconda tabella mette in evidenza che la quasi totalità dei lavoratori ha maturato meno di 52 settimane di part-time verticale ciclico e/o misto; come ulteriore informazione si riporta che circa il 75% non supera il mese di anzianità in part-time.

Rispetto a precedenti rilevazioni si osserva un incrementato del numero dei soggetti interessati con una media annua di settimane lavorate in regime di part-time inferiore.

Ipotizzando prudenzialmente una fruizione del part-time pari al 55% del tempo pieno sono state stimate le settimane di anzianità contributiva figurativa (Scf) riconoscibili per l'anzianità utile ai fini del diritto al pensionamento sulla base della seguente formula:

Per passare dalle lavorate alle settimane da riconoscere con la norma es.

$$Scf = Spt * (1 - 0,55) / 0,55$$

Il valore ottenuto, partendo dai dati della tabella A, è pari mediamente a 6,8 settimane per i maschi e 7,3 per le femmine. Si fa presente che la stima delle settimane riconoscibili è stata effettuata al lordo dei periodi eventualmente riscattati dagli assicurati.

Le settimane così determinate consentono di effettuare una stima dell'onere derivante dall'anticipo della decorrenza. Quindi, rapportando il valore ottenuto delle settimane di anzianità contributiva aggiuntive per i 416 mila soggetti ad una collettività di circa 14 milioni di lavoratori si ottiene un numero medio di settimane pari a circa 0,21.

È opportuno sottolineare che il dato così ottenuto rappresenta una stima del numero medio di settimane aggiuntive determinato su un intervallo temporale di rilevazione pluriennale (2005-2018). Il valore su base annua si ottiene dividendo per il numero di anni di osservazione.

L'onere derivante dalla modifica normativa è stato calcolato in termini di anticipo della decorrenza della pensione per le seguenti categorie di lavoratori:

1. dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito per la pensione anticipata;
2. dipendenti da privati che sulla base dei nuovi canali di pensionamento (quota 100 e



opzione donna) introdotti dal Decreto Legge 4/2019 aspettano di raggiungere il requisito contributivo minimo previsto;

3. dipendenti da privati che a normativa vigente raggiungono il requisito di età per la pensione di vecchiaia congiuntamente al requisito minimo contributivo o che maturano il requisito di età non avendo ancora maturato il requisito minimo contributivo.

Sulla base di un'analisi delle pensioni decorrenti negli ultimi anni è stato rilevato che il terzo collettivo è circa pari al 3% delle femmine e all'1% dei maschi che annualmente accedono al pensionamento di vecchiaia.

Ai fini della valutazione sono state fatte le seguenti ipotesi:

- i. l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a circa tre volte (all'inizio della proiezione è meno di tre volte poi raggiunge tale valore a regime) il periodo di rilevazione (40 anni);
- ii. l'incremento massimo ottenibile a regime, in termini di settimane contributive utili al diritto, per i soggetti che maturano il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari a quello ottenibile in un intervallo di tempo pari a 20 anni;
- iii. per i pensionamenti attesi nel primo anno di previsione, sulla base dei dati rilevati, è stata considerata una maggiorazione di anzianità contributiva utile al diritto mediamente pari a circa due mesi e mezzo. Tale valore, utile alla determinazione del periodo di anticipo delle pensioni, è stato incrementato progressivamente fino a cinque mesi.
- iv. La percentuale dei soggetti interessati dall'anticipo, inizialmente pari a circa il 3% del contingente annuo di pensionati, cresce progressivamente fino al 3,6%, per tener conto del maggior ricorso al part-time verticale registrato nel corso degli anni a partire dalla sua prima introduzione.
- v. Il periodo figurativo riconosciuto è stato ridotto del 10% per tener conto degli effetti dell'applicazione del minimale contributivo. La percentuale è stata stimata in base alla distribuzione del numero dei lavoratori in part-time nell'anno 2017 classificati per retribuzione annua e numero di settimane retribuite nell'anno e una soglia minima per l'accredito della contribuzione settimanale pari a 200,76 €. La retribuzione media settimanale considerata è pari a circa 345 €.
- vi. Tutti i lavoratori con contratti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della norma, presentano domanda per il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2021-2030.

L'importo medio annuo è inizialmente pari a 26.100 € per le pensioni anticipate e con quota 100 e di 15.800 € per le pensioni di vecchiaia.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanze 2020 (nota di aggiornamento) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per la proiezione è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat – mediano con base 2018) in base alla quale sono stati anche determinati sia i requisiti di accesso sia i coefficienti di trasformazione.

Nella tabella seguente è riportata a partire dal 1.1.2021, la stima degli effetti finanziari per gli anni

dal 2021 al 2030 oltre quello previsto a regime:



Stima degli oneri derivanti dalla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi prestati con rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico

(numeri in migliaia di unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Pensioni anticipate		Pensioni di vecchiaia		Totale	
	Numero pensioni interessate	Maggior e onere	Numero pensioni interessate	Maggior e onere	Numero pensioni interessate	Maggior e onere
2021	5,2	28,2	0,1	0,2	5,3	28,4
2022	4,1	26,1	0,1	0,2	4,2	26,3
2023	3,6	24,5	0,1	0,2	3,7	24,7
2024	3,6	26,2	0,1	0,3	3,7	26,5
2025	3,8	29,5	0,1	0,3	3,9	29,8
2026	3,9	32,2	0,1	0,4	4,0	32,6
2027	3,9	34,3	0,1	0,4	4,0	34,7
2028	4,8	44,8	0,1	0,5	4,9	45,3
2029	4,4	43,5	0,1	0,5	4,5	44,0
2030	5,0	52,4	0,2	0,6	5,2	53,0
Regime	4,6	63,3	0,2	0,8	4,8	64,1

Nella presente valutazione non sono previsti oneri per i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per eventuali mensilità cui si avrebbe avuto diritto per effetto di un anticipo della prestazione sulla base del riconoscimento dell'anzianità in part-time.

Inoltre, non sono considerate le situazioni in cui non è stato concesso il trattamento pensionistico (es. pensione di inabilità e indiretta) per effetto del mancato raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva, che grazie alla integrazione della contribuzione avrebbero potuto maturare il diritto alla pensione. Tale casistica non è inclusa nella stima dell'onere a causa della modestissima frequenza del fenomeno che rende di fatto trascurabile l'impatto finanziario.

Articolo 64

Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

La proposta di modifica normativa prevede una modifica all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungendo i commi dal 277-bis al 277-sexies. Con il comma 277-bis vengono prorogati i termini per ottenere la certificazione. I datori di lavoro avranno 90 giorni, dal momento della richiesta di documentazione da parte dell'INPS, per fornire le informazioni necessarie a certificare la presenza dei lavoratori (del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario), privi degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, nel sito produttivo oggetto di bonifica.

Con il comma 277-sexies viene garantito l'immediato espletamento dell'istruttoria e l'eventuale concessione della prestazione senza attendere l'esito del monitoraggio a coloro che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2020. Per tali soggetti la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati non può comunque essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Ipotesi di lavoro e risultati



Sulla base dei dati anagrafici e contributivi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione si è proceduto a determinare le possibili decorrenze con e senza riconoscimento del beneficio in modo da determinare l'anticipo pensionistico e il relativo onere.

In particolare, le domande pervenute sono state circa 5.400 di cui 1050 riferite a soggetti già pensionati e 1070 a soggetti già certificati con decorrenza teorica che si protrae fino al 2040.

Per i 1070 soggetti certificati si è proceduto a stimare l'onere prospettico sulla base di informazioni puntuali relative all'età, all'anzianità e al beneficio riconosciuto. L'importo medio mensile lordo di pensione relativo alle decorrenze 2021 è risultato pari a circa 2.200 euro (comprensivo del beneficio).

Per i rimanenti 3280 soggetti si ipotizza che solo un 20% ottenga la certificazione. Per questi ultimi la prima decorrenza utile è stata stimata sulla base dei dati anagrafici e contributivi medi e considerando un beneficio per esposizione all'amianto di circa 6 anni e un importo medio di pensione analogo a quello dei soggetti certificati.

Nella tavola che segue sono riportati il numero delle pensioni decorrenze, gli oneri, gli stanziamenti già previsti dalla L. 208/2015 e l'importo da finanziare.

Stima degli oneri relativa a soggetti che potrebbero beneficiare delle nuove disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

Anno	Pensioni decorrenze certificate	Onere certificati (in milioni)		Pensioni decorrenze non ancora certificate	Onere (in milioni)	Onere totale (in milioni)	Stanziamenti annui previsti dall'art. 1, c. 277 L.208/2015 (in milioni) (B)	Differenza da finanziare (in milioni) (A) - (B)
		Totale	di cui comma 277-sexies					
2021	457	9,0	8,3	41	0,4	9,4	12,6	-
2022	58	9,3	7,6	40	1,3	10,6	12,2	-
2023	51	9,3	6,9	38	2,3	11,6	11,6	-
2024	53	8,4	5,7	46	3,1	11,5	8,3	3,2
2025	72	8,4	4,4	41	4,2	12,6	2,1	10,5
2026	87	8,5	3,5	34	5,0	13,5	2,1	11,4
2027	22	7,9	2,5	25	5,3	13,2	2,1	11,1
2028	40	7,1	1,7	31	5,2	12,3	2,1	10,2
2029	29	6,8	1,2	16	5,0	11,8	2,1	9,7
2030	35	6,2	0,9	31	4,8	11,0	2,1	8,9

**Articolo 65
Assegno natalità**

La disposizione riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ipotesi: Assegno di natalità per il 2021 determinato come per il 2020:

- con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi;
- con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi;
- con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi;
- maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 430.000 su base annua (di cui circa 135.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).



Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

maggiori oneri (valori in mln di euro)

2021: 340 mln di euro

2022: 400 mln di euro

All'onere valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 66

Congedo di paternità

La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021. L'istituto in esame ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono valutarsi per l'anno 2021 maggiori oneri per prestazioni in termini di indebitamento netto per 79,8 mln di euro e maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa in termini di saldo netto da finanziare per 106,1 mln di euro. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 67

Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

La disposizione proroga fino al 31/12/2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Gli oneri relativi ai compensi degli esperti della Segreteria tecnica, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sono posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa "839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" iscritto nel CRI "Segretariato generale".

Articolo 68

Reddito di cittadinanza

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza" di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rinveniente dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 30 dicembre 2018, n. 145.



Articolo 69**Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti**

Comma 1. La disposizione è diretta a dare copertura finanziaria all'attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 che ha ridotto da tre a cinque anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri per la finanza pubblica:

(valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
Maggiori oneri (lordo fisco)	0	157,7	163,4	0
Maggiori oneri (netto fisco)	0	86,7	89,9	0

Commi 2 e 3. Con la presente proposta normativa si intendono apportare alcune modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, (c.d. legge "Terracini"), recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti.

Tali modifiche traggono origine dai lavori della Commissione di studio - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 giugno 2019 con il compito di proporre gli aggiornamenti del documento "*Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei capi di sterminio nazisti*" approvato il 22 luglio 2005 da una precedente Commissione - che ha proposto modifiche ai primi tre commi dell'articolo 1 della legge Terracini, con la previsione dell'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 1, dopo il terzo comma.

Acquisite le valutazioni delle associazioni rappresentative e tenendo conto dell'esito dei lavori della Commissione di studio incaricata di aggiornare gli "*Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei capi di sterminio nazisti*", la norma comporta maggiori oneri stimabili complessivamente in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. La stima tiene conto:

- dell'incremento del numero dei beneficiari fino a duecento persone (si tratta di una platea che, peraltro, va riducendosi nel tempo allontanandosi il periodo delle persecuzioni politiche e razziali). Considerando che il beneficio riconosciuto a ciascun avente diritto ammonta a circa 6 mila euro annui, l'onere annuo sarebbe di euro 1,2 milioni di euro annui, che - in base a una valutazione prudenziale - può stimarsi costante nell'arco del prossimo decennio;
- alla possibile estensione dei benefici della norma, sotto il profilo soggettivo, a due ulteriori platee di riferimento:
 - 1) gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi a cui era stato negato il beneficio sulla base delle disposizioni attualmente vigenti;
 - 2) gli orfani e/o le vedove di genitori e/o coniugi che non avevano avuto, sempre sulla base della legislazione vigente, la possibilità di provare la persecuzione subita.

La stima complessiva è stata quantificata tenendo anche conto dei dinieghi sulle istanze presentate in passato (fattispecie di cui al punto 1), e si basa altresì sulla circostanza che il riconoscimento del beneficio all'orfano e/o alla vedova - che parte dal mese successivo alla presentazione dell'istanza - è subordinato a ulteriori parametri definiti dall'art. 45 del D.P.R. 915/1978, quali l'inabilità al proficuo lavoro e gli eventuali ulteriori redditi percepiti dal soggetto potenzialmente beneficiario, che limita oggettivamente la platea di riferimento delle misure. Il limite di reddito di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78, è, per il 2020, pari ad euro 17.304,43.

A ciò si aggiungano le tendenze demografiche che determineranno nei prossimi anni una



naturale e graduale riduzione dei beneficiari, considerato che i beneficiari diretti, nell'ipotesi più sfavorevole ai fini della stima dell'onere, avrebbero oggi un'età di almeno 75 anni; mentre, per i beneficiari indiretti, pur stimando una riduzione più lenta per effetto di una età inferiore (età più alta per le vedove e più bassa per gli orfani), avrebbero comunque le suddette limitazioni reddituali e le condizioni di inabilità, come requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al beneficio.

Per effetto di tali andamenti è ipotizzabile un onere di 2.5 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2025, che si riducono a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

Articolo 70

Rifinanziamento del Fondo indigenti

La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Nel corso dell'anno 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni. L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

Articolo 71

Indennizzo per cessazione di attività commerciali

Nel corso dell'anno 2020 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.

Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal 1/1/2021, l'equilibrio finanziario del Fondo.

Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo 0,46% annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo 0,02% annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello 0,48%.

Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 adeguando la relativa aliquota contributiva.

La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo per l'anno 2021 consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Di seguito si procede a valutare la situazione economico-patrimoniale del Fondo sulla base disposizione in esame che prevede:

- l'innalzamento, a partire dal 1/1/2022, della vigente aliquota di finanziamento dallo 0,09% (di cui lo 0,07% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commerciali) allo 0,48% (di cui lo 0,46% è destinato al Fondo di Razionalizzazione e lo 0,02% è destinato alla Gestione Commerciali);
- un trasferimento, per l'anno 2021, a carico del bilancio dello Stato di 167,7 milioni di euro a copertura del differimento al 1/1/2022 dell'incremento dell'aliquota di finanziamento.

Proiezione pluriennale 2020-2030

La proiezione decennale delle entrate per contributi e delle uscite per indennizzi è stata effettuata tenendo conto degli indennizzi attualmente in pagamento e di quelli che si ipotizza verranno liquidati a decorrere dal 2021 secondo le ipotesi già precedentemente formulate.



Anno	Nuovi indennizzi
2020	11000
2021	6500
2022	4000
2023	3500
2024	3000
2025	3000
2026	3000
2027	3000
2028	3000
2029	3000
2030	3000

In proposito, si sottolinea che con msg Inps n. 2347 del 5/6/2020 si è stabilito che, in attesa di adeguare l'aliquota contributiva, le domande presentate successivamente alla data del 30 novembre 2019 potranno essere solamente acquisite senza procedere all'erogazione della prestazione.

Ciò premesso, nelle valutazioni pluriennali gli oneri relativi a tali domande sono state poste tra le uscite per indennizzi del 2021 nel presupposto che pur avendo decorrenza 2020 verranno verosimilmente liquidate nel 2021 a seguito della proposta di modifica normativa.

Di seguito, si riporta la proiezione pluriennale della situazione economico- patrimoniale del Fondo secondo la normativa in esame, tenuto conto della dotazione patrimoniale al 1/1/2020 che ammonta a circa 170,8 milioni di euro.

A) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale a normativa vigente, senza adeguamento aliquota contributiva

Anno	Patrimonio al 1/1	Valore della produzione Contributo non adeguato	Costo della produzione			Risultato di esercizio	Patrimonio 31/12
			Oneri vigenti	Oneri futuri teorici (nel rispetto equilibrio di bilancio)	Oneri totali		
2020	170.794.366	29.413.000	78.945.000		78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	65.487.000		65.487.000	-35.927.000	85.335.366
2022	85.335.366	29.737.360	51.743.000		51.743.000	-22.005.640	63.329.726
2023	63.329.726	30.034.734	43.163.000		43.163.000	-13.128.266	50.201.459
2024	50.201.459	30.332.901	32.696.000		32.696.000	-2.363.099	47.838.360
2025	47.838.360	30.787.927	24.442.000	6.345.927	30.787.927	0	47.838.360
2026	47.838.360	31.249.659	16.748.000	14.501.659	31.249.659	0	47.838.360
2027	47.838.360	31.718.404	10.836.000	20.882.404	31.718.404	0	47.838.360
2028	47.838.360	32.194.161	5.836.000	26.356.161	32.194.161	0	47.838.360
2029	47.838.360	32.677.083	3.691.000	28.986.083	32.677.083	0	47.838.360
2030	47.838.360	33.167.321	1.198.000	31.969.321	33.167.321	0	47.838.360

B) Sintesi della situazione economico - patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale secondo disposizione in esame

Anno	Patrimonio al 1/1	Valore della produzione Contributo 0,46% dal 1/1/2022	Trasferimento dal bilancio dello Stato per l'anno 2021	Costo della produzione			Risultato di esercizio	Patrimonio 31/1/
				Oneri vigenti	Oneri futuri	Oneri totali		
2020	170.794.366	29.413.000		78.945.000	-	78.945.000	-49.532.000	121.262.366
2021	121.262.366	29.560.000	167.700.000	65.487.000	150.807.000	216.294.000	-19.034.000	102.228.366
2022	102.228.366	153.692.000		51.743.000	131.483.000	183.226.000	-29.534.000	72.694.366
2023	72.694.366	197.030.000		43.163.000	149.632.000	192.795.000	4.235.000	76.929.366
2024	50.201.459	198.986.000		32.696.000	169.899.000	202.585.000	-3.599.000	73.330.366
2025	47.838.360	201.971.000		24.442.000	187.111.000	211.553.000	-9.582.000	63.748.366
2026	47.838.360	205.000.000		16.748.000	205.699.000	222.447.000	-17.447.000	46.301.366
2027	47.838.360	208.075.000		10.836.000	214.182.000	225.018.000	-16.943.000	29.358.366
2028	47.838.360	211.196.000		5.836.000	207.896.000	213.734.000	-2.538.000	26.820.366
2029	47.838.360	214.364.000		3.691.000	201.001.000	204.692.000	9.672.000	36.492.366
2030	47.838.360	217.580.000		1.198.000	195.736.000	196.934.000	20.646.000	57.138.366



Effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica:

SNF: la disposizione comporta un maggiore onere per 167,7 milioni di euro per l'anno 2021;

Indebitamento netto: in termini di indebitamento netto gli effetti sul saldo derivano dai differenti profili delle entrate contributive e delle prestazioni, come di seguito rappresentato:

C) Sintesi degli effetti in termini di maggiori prestazioni riconosciute e maggiori entrate contributive relativamente al Conto economico delle AP

	Maggiori entrate contributive	Maggiori oneri per prestazioni	Effetto su indebitamento netto (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
2020	0	0	0
2021	0	150.807.000	-150.807.000
2022	123.954.640	131.483.000	-7.528.360
2023	166.995.266	149.632.000	17.363.266
2024	168.653.099	169.889.000	-1.235.901
2025	171.183.073	180.765.073	-9.582.000
2026	173.750.341	191.197.341	-17.447.000
2027	176.356.596	193.299.596	-16.943.000
2028	179.001.839	181.539.839	-2.538.000
2029	181.686.917	172.014.917	9.672.000
2030	184.412.679	163.766.679	20.646.000

Titolo VII Sanità

Articolo 72

Fabbisogno sanitario standard anno 2021

A legislazione vigente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021 è pari a 119.477,2 milioni di euro. Tale livello risulta inferiore di circa un miliardo di euro rispetto a quello relativo all'anno 2020 – pari a 120.517 milioni di euro – che ha beneficiato di significative risorse straordinarie per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2. Con la presente disposizione, al comma 1, si provvede ad incrementare il livello dell'anno 2021 per i seguenti importi:

- a) 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica di cui all'articolo 73;
- b) 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'istituzione dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 74;
- c) 70 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura della maggiore spesa per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'articolo 75;
- d) 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 76;
- e) ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'adeguamento del livello del finanziamento al valore dell'anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

La rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 1, tiene anche conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dall'articolo 82. Tali risorse sono attualmente ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 indica anche gli incrementi a decorrere dall'anno 2022. In proposito, si fa comunque



presente che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all'anno 2021.

Si segnala, infine, che a decorrere dall'anno 2023, per effetto dei processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, si prevede una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.

Di seguito una tabella che riassume gli effetti previsti dal presente articolo.

valori in milioni di euro						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Livello del finanziamento SSN previsto a legislazione vigente	119.477,2					
Art. 73 - Indennità esclusività medici	500	500	500	500	500	500
Art. 74 - Indennità infermieri	335	335	335	335	335	335
Art. 75 - Tamponii antigenici rapidi	70					
Art. 76 - Contratti di formazione specialistica	105	105	109,2	109,2	109,2	
Ulteriore incremento livello finanziamento anno 2021	1.000					
Art. 82 - Trasferimento finanziamento CRI a Ministero salute	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1
Razionalizzazione della spesa			-300	-300	-300	-300
Totale	121.370,1	822,9	527,1	527,1	527,1	417,9

Articolo 73

Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica

L'articolo in esame dispone l'incremento del 27 per cento degli importi lordi annui, comprensivi della tredicesima indennità, dell'indennità di cui all'articolo 15 quater, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, riferita al CCNL 2016-2018.

Gli oneri derivanti dal predetto incremento sono stimati complessivamente in circa 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Infatti secondo quanto emerge dall'analisi dei dati del Conto annuale 2018 la spesa per l'indennità di esclusività riferita all'anno 2018 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo è pari ad euro 1.236.953.864. Tale importo incrementato sulla base dei nuovi importi contrattuali lordi previsti dal CCNL 2016-2018 è pari a:

126.102 (numero dei medici con rapporto di esclusività da Conto Annuale 2018) x 10.636,00 (stima del valore medio lordo dipendente indennità di esclusività articolo 89 CCNL 2016-2018) = 1.341.220.872. Ciò posto, al fine di garantire il predetto incremento medio a tutti i dirigenti del SSN interessati si stima un onere complessivo pari a circa 500 milioni di euro.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 74

Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale

I commi 1 e 2 prevedono che l'istituenda indennità di specificità infermieristica verrà riconosciuta agli infermieri dipendenti dalle strutture pubbliche del SSN e che l'importo della stessa e la relativa disciplina saranno definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro a decorrere dal 2021. Pertanto la definizione degli indicati aspetti avverrà sulla base delle procedure previste dal d.lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei relativi oneri e del rispetto del predetto limite di spesa.



Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 335 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 75

Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

La disposizione in esame è volta a rendere disponibili maggiori risorse per l'esecuzione di tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale. Sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica dell'articolo 18 del decreto legge 137/2020, vale a dire un costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, l'importo di 70 milioni di euro consente la somministrazione di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi. Ciò dovrebbe coprire il fabbisogno di tamponi relativo al primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia. Come indicato all'articolo 72, si prevede per l'anno 2021 il corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A, annesso alla presente legge.

Articolo 76

Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per l'incremento del numero dei contratti dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999.

Tenuto conto che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la suddetta autorizzazione di spesa consente la stipula di 4.200 nuovi contratti per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

Articolo 77

Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale

La disposizione di cui al comma 1, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano avvalersi anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure di cui agli articoli 2-bis), commi 1 e 5, e 2-ter), commi 1 e 5 del decreto-legge 18/2020, anche mediante proroga, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021. Tale possibilità è comunque consentita nel limite di spesa complessivo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 suddivisi per singola regione e provincia autonoma negli importi di cui alla tabella 1 allegata. Pertanto l'attuazione dei citati interventi dovrà comunque avvenire nei predetti limiti di spesa.

Nel comma 2 lettera a) si prevede, inoltre, di prorogare al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli 4-bis, comma 4 del decreto-legge 18/2020 e all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 34/2020.

Tali disposizioni sono state prorogate con i decreti legge 30 luglio 2020, n. 83 e 7 ottobre 2020,



n.125, a tutto il 31 dicembre 2020 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).

L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) del comma 2 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione delle disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

Con riferimento alla proroga della disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n.18/2020, utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n.18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).

L'ulteriore proroga prevista dalla lettera b) del comma 2 non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

In ogni caso, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell'articolo 72, dall'altro dai tendenziali di spesa per l'anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all'attuazione disposizioni in argomento nell'anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.

Articolo 78

Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide

Nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex lege n.210/92 considerato all'epoca certo e fisso.

Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/92 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore ex lege n. 229/2005.

L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210/92 alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio.

Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 150,7 milioni di euro per gli arretrati della rivalutazione ex articolo 1 della legge 229/2005 e ex articolo 4 della medesima legge, ed in circa 5,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.



Anche la legge n. 244/2007 all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".

Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa 54,7 milioni di euro per gli arretrati e in circa 4,4 milioni di euro per i ratei annuali futuri.

Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/07. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto legge n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160/2016.

Da tale sentenza deriva un onere pari a circa 7,3 milioni di euro per arretrati.

Circa gli arretrati, si stima di poter garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 euro annui.

Considerato che entro il 31/12/2020 saranno aperti ulteriori 4 ruoli ex l.244/07 per un ammontare di circa 26.000 euro a titolo di rivalutazione, il totale da prevedere a decorrere dal 2021 è pari a 9,9 milioni di euro.

Complessivamente la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei suddetti oneri.

Oneri derivanti dal comma 1

LEGGE 229/2005

Indennizzi	categoria	rivalutazione pro capite anno 2020	rivalutazione 2020 totale
299	1	€ 9.007,76	€ 2.693.320,24
47	2	€ 9.007,76	€ 423.364,72
53	3	€ 9.007,76	€ 477.411,28
80	4	€ 9.007,76	€ 720.620,80
38	5	€ 7.511,72	€ 285.445,36
50	6	€ 7.511,72	€ 375.586,00
32	7	€ 6.011,47	€ 192.367,04
46	8	€ 6.011,47	€ 276.527,62
645		Totale	€ 5.444.643,06

LEGGE 244/2007



N°	Categoria	rivalutazione pro capite anno 2020	rivalutazione 2020 totale
94	1	€ 9.007,76	€ 846.729,44
150	2	€ 9.007,76	€ 1.351.164,00
126	3	€ 9.007,76	€ 1.134.977,76
46	4	€ 9.007,76	€ 414.356,96
27	5	€ 7.511,72	€ 202.816,44
27	6	€ 7.511,72	€ 202.816,44
25	7	€ 6.011,47	€ 150.286,75
21	8	€ 6.011,47	€ 126.240,87
516		totale	€4.429.388,66

Ruoli di spesa futuri a 20 anni

1. 229/05 rivalutazione (indennizzi n.645)	€ 5.444.643
1. 244/07 rivalutazione (indennizzi n. 516)	€ 4.429.388
TOTALE	€ 9.874.031

**Oneri derivanti dal comma 2
ARRETRATI da liquidare nel triennio 2021/2023**

L 229/05 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g.2) n. posizioni da retribuire 670 circa	€ 150.705.547
L 244/07 rivalutazione decennale totale comprensiva d'interessi legali dal 2009/2019 (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire 530 circa	€ 54.065.272
L 244/07 nati 1958-1966 arretrati + rivalutazione + interessi (Cap. 2409, p.g. 3) n. posizioni da retribuire n.14	€ 7.331.575
TOTALE	€ 212.102.494

Articolo 79**Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico**

La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 30 miliardi di euro (rideterminato da ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 160/2019) a 32 miliardi, per 2 miliardi di euro ripartiti secondo le seguenti annualità:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;



- 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
- 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 80

Fondo sanità e vaccini

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per il COVID-19. Dispone, altresì, che per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, il Ministero della salute si avvalga del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Articolo 81

Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a rimodulare a decorrere dall'anno 2021 i vigenti tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, riducendo il primo dello 0,66 per cento, dal 7,96 per cento al 7,30 per cento e incrementando il secondo del medesimo livello percentuale, dal 6,89 per cento al 7,55 per cento. Trattasi pertanto di una ricomposizione della spesa farmaceutica programmata, fermo restando il livello totale.

Dispone, altresì, al comma 3 che la rimodulazione sia subordinata al pagamento da parte delle Aziende farmaceutiche del cosiddetto *pay-back* 2018 e 2019, in modo da evitare o quantomeno limitare il contenzioso già attivato dalle medesime Aziende con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell'anno 2018.

Articolo 82

Finanziamento della Croce rossa italiana

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'altro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). Il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute per un importo complessivo pari a 117.130.194 euro e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione.



Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti.

I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

Articolo 83

Personale della Croce rossa italiana

La disposizione ha lo scopo di garantire agli enti previdenziali competenti il trasferimento delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Trattasi di un valore complessivamente pari a circa 95 milioni di euro (come dettagliato nella tabella) che costituisce un debito dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI) in liquidazione coatta amministrativa che l'Ente finora non è stato nella condizione di onorare per l'andamento della liquidazione. La presente disposizione pertanto dispone che una quota del finanziamento stabilito dalla legislazione vigente per la Croce rossa italiana e non utilizzato negli anni 2018, 2019 e 2020 (precisamente non assegnato con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze richiamati in tabella), nonché una quota del finanziamento stabilito per gli anni 2021, 2022 e 2023 sia destinato agli enti indicati in tabella (il principale creditore è l'INPS con 92 milioni di euro) e che di conseguenza l'ESACRI cancelli dallo stato passivo della liquidazione gli importi di cui trattasi. Per completezza si rappresenta che la legislazione vigente (decreto legislativo n. 178 del 2012) prevede un finanziamento di circa 117 milioni di euro che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è assegnato agli enti interessati (Ente in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della CRI, Regioni e altre PA per il personale ex CRI acquisito). La presente disposizione pertanto opera finanziariamente nell'ambito del finanziamento previsto dalla legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 84

Mobilità sanitaria

La disposizione ha l'obiettivo di migliorare il governo del fenomeno della mobilità sanitaria, che ha un rilevante impatto, organizzativo e finanziario, sui singoli sistemi sanitari regionali.

In particolare, il comma 1 prevede che la definizione della matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie erogate in mobilità sia effettuata annualmente su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, con riferimento ai dati dell'anno precedente. Poiché allo stato la regolazione della mobilità, di norma, avviene il secondo anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, con la disposizione in argomento si consente alle regioni una programmazione tempestiva e più efficiente.

Il comma 2 prevede che la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 dispone che il Comitato LEA elabori linee guida e set di indicatori, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.

Infine, il comma 4 dispone che lo stesso Comitato LEA elabori un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità, con particolare riferimento alle aree di confine tra due regioni, al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a



carico dei cittadini.

La disposizione a carattere ordinamentale non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica; in prospettiva, potrebbe comportare effetti di razionalizzazione della spesa, comunque prudenzialmente non scontati, in relazione al potenziamento dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni erogate.

Articolo 85

Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

La disposizione prevede che per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. Autorizza, inoltre, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Dispone, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca. Dato il carattere ordinamentale, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Titolo VIII Scuola, Università e ricerca

Articolo 86

Incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

La disposizione incrementa di 117,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026, le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi anche al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

Articolo 87

Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole

Comma 1. La disposizione incrementa di euro 8.184.000 annui a decorrere dal 2021 le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale al fine di potenziare le corrispondenti azioni nelle scuole di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica. In particolare, la norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse da destinare alle singole istituzioni scolastiche, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle 8.184 scuole per le attività coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale e coordinate con il supporto degli animatori digitali, che possono promuovere attività di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.

Comma 2. Prevede l'incremento di 12 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse destinate alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.



Articolo 88**Misure per l'edilizia scolastica**

La disposizione intende sostenere la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una semplificazione delle procedure; tale previsione di carattere procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non incide sulle risorse già stanziati e disponibili in bilancio.

Articolo 89**Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore**

Il comma 1 prevede un incremento del FFO, a regime, di 165 milioni di euro, finalizzato a consentire alle università di adottare iniziative rivolte a individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale. Inoltre, per le medesime finalità, si prevede un incremento di 8 milioni di euro, a decorrere dal 2021, anche per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali. Le misure in parola costituiscono un limite di spesa, il cui obiettivo atteso è quello di stabilizzare e consolidare le platee raggiunte con le disposizioni previste, eccezionalmente per l'anno 2020, dal DL rilancio (articolo 236 del decreto-legge 34 del 2020).

Il comma 2 prevede l'incremento del FIS di 70 milioni di euro a regime necessario per stabilizzare la platea degli idonei, non beneficiari, delle borse in parola, come raggiunta dagli incrementi stabiliti in via eccezionale (cioè per la sola annualità 2020) pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n.34 del 2020, pari a 40 milioni di euro. Si rammenta, infatti, che, per effetto dei predetti interventi "una tantum" sul solo 2020, il FIS 2020 ammonta a 307.814.548,00 Euro. Senza l'incremento (e, dunque, con un FIS "consolidato" pari a 236.814.548,00 €) nel 2021 non sarebbe possibile raggiungere l'intera platea degli aventi diritto, che si è potuta raggiungere con i descritti interventi normativi.

Il comma 3 dispone un incremento di 30 milioni di euro, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

Il comma 4 prevede un incremento di 4 milioni di euro, per il 2021, dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito e residenze universitarie, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.

Le disposizioni di cui al comma 5, alla lettera a) prevedono un incremento di 15 milioni di euro del limite di spesa già previsto dall'art. 6, comma 5-sexies, lettera b) del decreto-legge 162 del 2019. Le misure di cui sub b) e c) assumono mero valore ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi ad individuare una diversa ripartizione dei canali di reclutamento, fermi restando i limiti della procedura. In particolare con l'incremento di 15 milioni di euro delle risorse già previste a regime dall'anno 2022 quale finanziamento delle progressioni di carriera al ruolo di professore di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei, previsto alla lettera a) e utilizzando i medesimi importi di cui alla Relazione Tecnica al D.L. n. 162/2019, è possibile stimare la potenziale progressione di circa 1034 ricercatori in più, secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

Descrizione	Costo annuo
A) Costo medio annuo ricercatori a tempo indeterminato abilitati	55.500
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	70.000
Differenziale (B-A)	14.500

Conseguentemente l'importo del differenziale retributivo moltiplicato il numero delle possibili progressioni, evidenzia la maggiore spesa a regime dal 2022, nei termini seguenti: euro



14.500*1.034= euro 14.993.000.

Il comma 6 reca un incremento di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021 del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca". L'incremento è reso necessario dal protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 rispetto alle previsioni iniziali. I criteri di riparto e utilizzazioni delle risorse saranno determinati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 90

Misure a sostegno della ricerca

Il **comma 1** prevede un incremento del FOE di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021, necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd "decreto Rilancio" e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca

Il **comma 2** istituisce il "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)" con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023. Tale Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l'attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea. I criteri di riparto del suddetto Fondo, tra le università e gli enti pubblici di ricerca, sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il **comma 3** prevede l'istituzione del "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", nello stato di previsione del MUR, al fine di promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, 250 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 2025, e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. I criteri di riparto saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Il **comma 4** introduce la possibilità, per il Ministero dell'università e della ricerca, di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.– Invitalia per quanto concerne talune attività – come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili. A tal fine viene stanziata la cifra di 10 milioni di euro annui per il finanziamento della convenzione.

Il **comma 5** prevede, il ricorso ad esperti e professionisti qualificati per le attività di valutazione, monitoraggio e controllo di interventi di promozione della ricerca mediante il finanziamento di programmi e progetti di ricerca. Gli oneri derivanti dalla disposizione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca.

Il **comma 6** si propone una disposizione volta a semplificare la normativa italiana per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l'adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall'applicazione di trattati internazionali, cui l'Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, tenuto conto che dispone solo una diversa allocazione contabile delle risorse già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.



Articolo 91**Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport**

La norma, al comma 1, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. A tal fine è prevista l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti.

Al comma 2 è previsto il trasferimento, contestuale all'assegnazione delle somme, da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'Agenzia del demanio del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021. Stante la finalità del completamento delle opere, anche tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla medesima Agenzia i progetti sinora sviluppati.

Il comma 3 prevede a tal fine l'assegnazione di 3 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita.

Il comma 4 dispone la cessazione, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.

Articolo 92**Promozione dell'attività sportiva di base sui territori**

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinarsi al potenziamento dell'attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

Articolo 93**Trattamento di previdenza dei docenti di Università private**

Dalla disposizione deriva un maggiore onere per SNF 2021 pari a euro 53.926.053,36. L'onere indicato si riferisce all'onere contributivo (per il periodo 2016/2020) non corrisposto dalle Università non statali che hanno continuato a versare la contribuzione sulla base dell'aliquota inferiore, vigente tempo per tempo, rispetto a quella di computo. L'importo da prevedere, quantificato da INPS, è il seguente:

anno 2016: euro 13.755.194,09

anno 2017 euro 12.308.106,06

anno 2018 euro 12.114.240,21

anno 2019 euro 12.826.451,94

anno 2020 euro € 2.922.061,06.

Il totale ammonta quindi ad euro 53.926.054

Articolo 94**Fondazione futuro delle città**

Commi 1-3. La disposizione istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.



Comma 4: Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023

Il *comma 5* prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Sotto il profilo finanziario la disposizione determina una rinuncia a maggior gettito trattandosi di una fondazione di nuova istituzione.

Articolo 95

Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB"

La disposizione è finalizzata a consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del suddetto progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso.

A tali fini viene autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021.

La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Titolo IX Cultura, informazione e innovazione

Articolo 96

Misure di sostegno alla cultura

La proposta presenta diverse misure a sostegno della cultura. In particolare:

il **comma 1** mira a consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'acquisto di beni culturali secondo le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per questa finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 15 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023;

il **comma 2** rifinanzia per gli anni 2021 e 2022 il fondo di cui all'articolo 183, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l destinato al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. L'onere del presente comma è pari a 25 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022;

il **comma 3** rifinanzia la Carta elettronica, nota come App 18, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021. L'onere del presente comma è pari a 150 milioni di euro per il 2021;

il **comma 4** assegna un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini per promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti;

il **comma 5** incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 e il 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le cui risorse sono destinate al funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio



culturale.

Articolo 97

Fondo Cinema

La proposta apporta diverse modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare:

il comma 1, lettera a) incrementa di 240 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016;

il comma 1, lettera b) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione di cui all'articolo 15 della legge n. 220/2016;

il comma 1, lettera c) eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione di cui all'articolo 16 della legge n. 220/2016, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento;

il comma 1, lettera d) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19, della legge n. 220/2016;

il comma 1, lettera e)

- **al punto 1)** esclude i crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 della legge n.220/2016 dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge;
- **al punto 2)** introduce dopo l'articolo 5 della legge n. 220/2016 l'articolo 5-bis che prevede una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

Articolo 98

Istituto Luce Cinecittà S.p.A

La disposizione prevede la trasformazione della società Istituto Luce Cinecittà S.r.l in società per azioni "Istituto Luce Cinecittà S.p.A." Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che è autorizzato ad aumentare il capitale sociale della società di un importo pari a 10 milioni di euro nell'anno 2021.

La disposizione ha effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che la S.r.l. è classificata nella pubblica amministrazione (e lo sarà anche la S.p.A. posto che non si introducono modifiche sostanziali alla sua attività) e quindi, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, rileva l'utilizzo delle risorse da parte della società.

Articolo 99

Fondazioni lirico sinfoniche

La norma interviene sul percorso di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, avviato nel 2013 e analiticamente indicato all'articolo 11 del decreto-legge n. 91, introducendo alcune disposizioni di natura ordinamentale ed altre di carattere oneroso.

In particolare si prevede l'incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro nell'anno 2021, da destinare alle Fondazioni che presentino, nei termini previsti, un piano di rientro del debito nell'arco temporale 2021-2023, con l'impegno del perseguimento del pareggio annuale e del tendenziale riequilibrio economico-finanziario al 31 dicembre 2023, pena la liquidazione coatta amministrativa. Tale fondo di



rotazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il risanamento delle Fls, per la concessione di finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a fronte della programmazione di tagli alle spese e di un ripensamento globale della gestione degli enti coinvolti. Le fondazioni in crisi possono accedere al detto fondo a seguito dell'approvazione del piano di risanamento esaminato dal Commissario governativo e approvato successivamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

E' prevista la proroga al 31 dicembre 2022 delle funzioni del Commissario straordinario relative al monitoraggio dello stato di risanamento già in atto delle Fondazioni impegnate in tale percorso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciò in considerazione del nuovo termine fissato per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario per tali soggetti e in ragione dei tempi necessari alla verifica contabile possibile solo a seguito delle approvazioni dei relativi documenti di bilancio.

Si prevede inoltre la proroga delle funzioni del Commissario fino al 31 dicembre 2023 in relazione agli eventuali piani di rientro presentati dagli enti mai sottoposti alla procedura di cui all'articolo 11 sopra citato, che intendono aderire alla procedura di risanamento, in considerazione della riduzione del numero di enti da monitorare e ritenuto che la vigilanza sulle Fls possa essere riassunta dalla competente Direzione generale dello spettacolo. Il compenso del Commissario straordinario è determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, che richiama i parametri determinati dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011 (una parte fissa e una variabile nella misura di 50 mila euro lordi ciascuna) e che prevede altresì che i relativi oneri gravano sulle risorse di bilancio delle Fondazioni ammesse alla procedura di risanamento.

Si prevede infine la possibilità che il Commissario si avvalga di esperti entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023. In proposito si rileva che l'articolo 1 comma 602 della legge n. 145 del 2018 prevede che a supporto delle attività del Commissario la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conferisca fino a 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale per la durata massima di 12 mesi entro il limite di spesa di 75.000 euro, a valere sul FUS, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con l'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 gli incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 ed è stata autorizzata una spesa di 25.000 euro per l'anno 2020. Alla luce dell'esperienza maturata nel tempo in relazione alle procedure di risanamento, si reputa necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Si ritiene altresì necessario innalzare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, portandolo a 100.000 euro, destinate ai compensi di tali esperti, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.

Articolo 100

Misure in materia di strutture ricettive

La norma, al **comma 1**, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è



superiore a quattro.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

La disposizione assicura un maggior gettito di difficile determinazione che, pertanto, prudenzialmente non viene stimato.

Al **comma 2** si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma *3-bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.

Il **comma 3** agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-*quater*, comma 4 e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MIPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il **comma 4**, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistematica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo. All'attuazione della norma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse stanziate al comma 9 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 101

Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria

Il **comma 1** Interviene sulla disciplina di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dal decreto cd Cura Italia (art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), introducendo il comma 1 *quater* per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.

In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

Nelle more del consolidamento dei dati relativi alle domande presentate per l'annualità 2020 secondo il nuovo regime di computo introdotto in corso d'anno, si mantiene prudenzialmente inalterato il tetto di spesa già previsto.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle



risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il **comma 2** dispone la proroga - per gli anni 2021 e 2022 - del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, ai sensi dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il tetto di spesa vigente per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all'anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro. Anche scontando una maggiore conoscenza e visibilità della misura, la spesa attesa deve ritenersi contenuta entro i 15 milioni di euro in ragione d'anno.

Al fine di consolidare contestualmente il sostegno all'editoria digitale, il **comma 3** dispone la proroga biennale anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. In relazione all'andamento atteso delle richieste per l'anno 2020, come stimato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di limitare il ricorso al riparto proporzionale in sede di attribuzione del contributo per gli anni 2021 e 2022, si dispone altresì l'aumento del tetto di spesa da 8 a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina della cd "18App", di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l'inserimento tra gli acquisti ammissibili anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020 ai sensi della richiamata disciplina. La norma non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che non viene modificato il limite di spesa previsto dal predetto comma 357.

Il **comma 5** introduce per il biennio 2021-2022 un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20mila euro.

Il sostegno è riconosciuto attraverso l'accesso a un contributo integrativo del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, rivolto alla medesima platea di beneficiari.

Il contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. Esso è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, che



costituisce tetto di spesa.

Tale tetto di spesa è dimensionato sulle risorse già impegnate per il voucher di cui al DM 7 agosto 2020, pari a 204 milioni di euro, per un contributo massimo pari a 500 euro rivolto alla medesima platea di beneficiari (nuclei con ISEE fino a 20mila euro). Supponendo un tasso di adesione al contributo integrativo pari all'80 per cento e una spesa effettiva media pro-capite pari a 80 euro, l'importo complessivo delle richieste è stimabile in circa 25 milioni di euro.

La misura di sostegno è coerente con l'obiettivo di miglioramento dell'indicatore DESI 3a1 (Uso dei servizi Internet: Incremento delle persone che utilizzano Internet per leggere giornali o riviste) e come tale, integrabile nel Piano voucher per famiglie meno abbienti di cui al suddetto DM 7 agosto 2020, ferma restando la necessaria integrazione delle istruzioni operative.

Ai fini dell'erogazione del contributo si applicano, pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche e ulteriori disposizioni applicative della misura.

Articolo 102

Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione

La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2021, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, come risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello di accredito, siano destinate nella misura di euro 110 milioni al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono anche le risorse del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e per la restante quota alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Viene, pertanto, abrogato il meccanismo delineato dall'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendosi, sulla base dei dati accertati nel periodo di riferimento 2016-2019, lo stesso ormai superato, in quanto sono complessivamente stabilizzati i versamenti a titolo di canone di abbonamento televisivo, in correlazione alla nuova misura del canone di abbonamento alla televisione fissato dall'anno 2017 in euro 90,00. Tale disposizione risponde, tra l'altro, a criteri di semplificazione amministrativa, anche in coerenza, con la stabilizzazione della soglia reddituale per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli ultrasessantacinquenni, che è stata disposta dall'articolo 1, comma 355 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'effetto negativo della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificato in 99 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, è essenzialmente ascrivibile all'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Complessivamente gli stanziamenti di bilancio, destinati, rispettivamente, al Fondo per il pluralismo e alla Società Rai, secondo il nuovo meccanismo diretto di assegnazione delle risorse, al netto della quota parte, di euro 20,9 milioni, già stabilizzata con il citato articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2020, per l'esenzione del pagamento del canone anziani a basso reddito, resta ancorato all'acquisizione all'erario dell'effettivo gettito a titolo di canone di abbonamento televisivo, contabilizzato sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che dal rendiconto dell'esercizio 2019, sono pari a circa 1,9 miliardi di euro.

Lo stanziamento di trasferimento alla Società Rai - Radiotelevisione italiana spa, per l'anno 2021, è pari ad 1,769 milioni di euro, in linea con quanto assegnato ordinarariamente alla Società con il meccanismo della vigente disposizione, al netto della quota di risorse connessa all'abrogazione della misura di spending di cui alla lettere a), comma 4 dell'articolo in



argomento. Il suddetto stanziamento, per effetto della disposizione in esame, verrà aggiornato in relazione all'andamento delle entrate per il predetto canone.

Articolo 103

Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89

La modifica normativa interessa esclusivamente l'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, prevedendo, tramite l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia siano individuate, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità tecniche per la presentazione, anche a mezzo di incaricati, dei modelli di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere.

La proposta in esame, che apporta modifiche di natura procedurale tese a velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 104

Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri

La disposizione proroga, per l'anno 2021, l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del consiglio dei Ministri, creato per le attività strettamente legata all'emergenza COVID al fine di garantire la continuità di tali attività di supporto anche in uscita dallo stato di stretta emergenza e per accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito del limite di spesa previsto dal comma 1-quinquies, dell'articolo 8, del Dl 135/2018.

Articolo 105

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID

Il **comma 1** apporta una integrazione di carattere ordinamentale all'articolo 239 del decreto legge n. 34 del 2020, precisando che le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono essere destinate anche alla realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni, con conseguente trasferimento delle risorse alle suddette amministrazioni locali, sempre nell'ambito delle finalità del Fondo e delle medesime risorse disponibili, previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che individua solo ulteriori modalità di utilizzo del fondo, nell'ambito delle medesime risorse stanziato e disponibili.

Il **comma 2** attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2011, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 125 del 2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.



12 e dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Titolo X

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

Articolo 106

Conferenza su futuro dell'Europa

La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di iniziative volte a dare concreta attuazione alla partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Articolo 107

Regime temporaneo aiuti di Stato

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, infatti, si limitano a prevedere la possibilità per gli enti indicati, da un lato, di istituire il nuovo regime di aiuto e, dall'altro, di concedere i regimi di aiuto disciplinati per un periodo temporale più esteso. La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.

Articolo 108

Procedura d'infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA

Le disposizioni in esame sono adottate ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, nell'ambito della quale la disciplina nazionale è stata oggetto di censura per l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Pertanto, ai fini dell'adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA recate dall'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 e prevedere, per dette operazioni, il regime di esenzione di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA. Inoltre, sono stati abrogati i commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo 4 del DPR 633/72. In particolare, si è provveduto a modificare l'articolo 10 del DPR 633/72, prevedendo l'applicazione dell'esenzione dall'imposta (a patto che non distorca il mercato):

- al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni;
- al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o



dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- al n. 3, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;
- al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che tutte le operazioni che precedentemente non venivano indicate in dichiarazione IVA, in quanto fuori campo, con le disposizioni in esame, dovranno essere inserite tra le operazioni esenti e, come tali, concorreranno alla determinazione del volume di affari, andando a modificare il pro-rata di indetraibilità. Di conseguenza, verranno inseriti in dichiarazione IVA anche gli acquisti afferenti alle operazioni in questione.

Tuttavia, si ritiene che la previsione dell'esenzione per le fattispecie sopra esposte, in luogo dell'applicazione del fuori campo IVA, non determini complessivamente effetti finanziari, tenuto conto che, a valle, è comunque applicata una esenzione e, a monte, l'incremento della indetraibilità applicata ad una maggiore IVA sugli acquisti tende ad equivalere alla somma della indetraibilità dovuta agli acquisti effettuati fuori campo IVA e della indetraibilità dovuta al pro-rata originario.

Pertanto, all'attuazione delle disposizioni in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

Articolo 109

Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

La disposizione prevede la soppressione dell'imposta erariale sulla benzina autotrazione (IRBA) a partire dal 1° gennaio 2021.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si utilizzano i dati dei quantitativi di benzina, distinti per regione, venduti in rete, relativi all'anno 2018, riportati nel Bollettino Petroliero pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle regioni in cui attualmente è in vigore l'IRBA (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria).

L'ammontare complessivo del minor gettito derivante dalla soppressione dell'imposta, riportato nella tabella sottostante, è calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per le relative aliquote dell'IRBA.

Si specifica che la perdita di gettito dell'IRBA interessa le sei regioni in cui viene applicata (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria), mentre quella concernente l'IVA e le imposte dirette riguarda l'erario.

	2021	2022	dal 2023
IRBA	-79,14	-79,14	-79,14
IVA	-15,67	-15,67	-15,67
IRES/IRPEF	0	2,42	1,38
IRAP	0	0,59	0,32
TOTALE	-94,81	-91,8	-93,11

In milioni di euro

Il comma 3 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il cui onere è già ricompreso nella tabella sopra riportata alla voce IRBA, finalizzato a ristorare la perdita di gettito delle sei regioni in cui l'IRBA viene applicata.



Articolo 110**Fondi d'investimento esteri**

La disposizione, volta ad adeguare la normativa nazionale alle richieste della Commissione Europea, dispone al comma 1 la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE):

1. della ritenuta di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/73
2. dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27 ter del medesimo DPR 600/73.

La disposizione di cui al comma 3 prevede la disapplicazione per gli OICR di diritto estero (stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o nello spazio SEE) dell'imposta relativa alle plusvalenze ed alle minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, ai fini della stima degli effetti finanziari sul gettito, sono stati analizzati i dati desunti dalle dichiarazioni 770/2019 presentate dai sostituti d'imposta e dagli intermediari per l'anno di imposta 2018 (ultimo disponibile), attraverso un'analisi dei soggetti residenti in Paesi dell'UE.

La perdita di gettito è rappresentata da una quota parte degli importi determinati come sopra descritto, atteso che tra i soggetti residenti in Stati membri dell'UE e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo non vi sono solo OICR, ma anche altre tipologie di investitori. Per ottenere una stima più puntuale è necessario formulare alcune assunzioni circa la distribuzione delle azioni italiane ai soggetti non residenti distinti per tipologia.

Al fine della quantificazione degli effetti finanziari relativi al comma 1 sono stati elaborati i dati desunti dal quadro SK del suddetto Modello 770/2019, e sono state effettuate elaborazioni da cui emerge:

- per quanto concerne le ritenute di cui al precedente punto 1), le ritenute sui proventi percepiti in Stati UE e SEE sono state per tale annualità pari a € 41.782.805; per i proventi percepiti in Stati diversi dai precedenti le ritenute ammontano a euro 47.946.065;
- per la valutazione degli importi riferiti alle imposte sostitutive di cui al punto 2), è stato determinato l'ammontare dei dividendi distribuiti da emittenti italiane a soggetti non residenti: i dividendi risultano pari a € 11.796.614.579, di cui € 10.099.880.321 distribuiti a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 1.696.734.258 distribuiti a soggetti residenti in altri Stati. In riferimento a tali emolumenti, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive pagate sui dividendi percepiti da soggetti non residenti è risultato pari a € 1.075.272.945, di cui euro 599.334.975 riferito a soggetti residenti in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e € 475.937.970 riferito a soggetti residenti in altri Stati.

In conclusione:

- le ritenute di cui all'art. 27, co. 3, del DPR 600/73 indicata al precedente punto 1), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a € 41.782.805;
- le imposte sostitutive di cui all'art. 27 ter del medesimo DPR 600/73 indicate al precedente punto 2), afferenti ai dividendi erogati a soggetti residenti in UE e SEE, sono pari a euro 599.334.975.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi al comma 3 sono stati elaborati i dati presenti nel quadro SO del suddetto Modello 770/2019, quadro riservato a Comunicazioni e Segnalazioni all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.10, comma 1, del D. Lgs. n.461/97. In tale quadro, i soggetti dichiaranti riportano gli importi (campo 16 del modello) corredati di una causale esplicitiva della loro natura. Tra le causali previste, quelle che riferiscono alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del DPR 917/86, sono:

- A – Cessione a titolo oneroso di partecipazioni eccetto associazioni di cui alla lett. c) del



comma 3 dell'art. 5 del TUIR;

- B – Annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti.

Le elaborazioni effettuate, che hanno tenuto conto soltanto degli importi così identificati, hanno prodotto i seguenti risultati:

- l'importo complessivo riferito agli importi con causale A o B è pari a euro 6.453.857.241; l'imposta sostitutiva ad essi relativa, applicando l'aliquota vigente del 26 per cento, risulta pari a € 1.678.002.883.

Per determinare la distribuzione delle azioni italiane a soggetti non residenti, sono stati analizzati i dati CONSOB relativi ai detentori delle azioni per ciascuna società quotata pubblicati nel rapporto "Report on corporate governance of Italian listed companies" per l'anno 2019.

Sulla base dei dati contenuti nel predetto rapporto, ed in particolare di quelli relativi alla presenza degli investitori istituzionali nelle Assemblee generali annuali delle cento società con maggiore capitalizzazione quotate nel Financial Times Stock Exchange di Milano (Tavola 3.3, pag. 42, del Rapporto 2019), risulta che gli investitori istituzionali stranieri presenti nel 2019 alle Assemblee generali delle 100 società rappresentano il 18,7 per cento del capitale totale e il 27,6% del capitale presente nelle Assemblee.

Sulla base della serie temporale che copre gli anni 2016-2019, si rileva inoltre che la quota del capitale totale rappresentato dagli investitori istituzionali risulta pari a: 17,9 per cento nel 2016, 18,3% nel 2017, 19,7% nel 2018 e 18,7% nel 2019.

Al fine di stimare la quota di capitale sociale delle azioni italiane detenute da investitori istituzionali esteri, si è considerato che i dati presenti nel sopra citato Rapporto riguardano solo una parte, benché rappresentativa, delle azioni italiane quotate. È stato utilizzato come parametro di base la media delle quote rilevate negli ultimi quattro anni, pari a 18,6 per cento.

Va peraltro evidenziato come la presenza degli investitori istituzionali esteri nelle compagini aziendali delle società non quotate è presumibilmente inferiore a quella delle società quotate. Si ipotizza che tale presenza si concretizzi in una percentuale pari a circa un terzo rispetto a quella rilevata per le società quotate e pari quindi al 6,2 per cento.

L'elaborazione delle informazioni contenute nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi delle Società di capitali 2019 (anno d'imposta 2018) ha evidenziato che gli utili distribuiti dalle società quotate ammontano al 39,2% del totale nazionale.

Pertanto, considerando le due percentuali di presenza indicate in precedenza (18,6 per cento di presenza degli OICR esteri nel capitale delle società quotate e del 6,2 per cento in quello delle non quotate), e in rapporto ai pesi percentuali degli utili da esse distribuiti, si ottiene una media ponderata del 11,1% che rappresenta la quota degli utili percepiti dagli OICR esteri rispetto al totale.

Valutazione complessiva degli effetti finanziari della norma in esame

Relativamente al **comma 1**, la perdita di gettito è stimata sulla quota parte dell'ammontare di euro 641.117.780 (euro 41.782.805 + euro 599.334.975), cui è stata applicata la predetta percentuale (11,1 per cento). Ne risulta una stima di euro 71.164.074 (euro 641.117.780 *11,1%).

Relativamente al **comma 3**, si è inoltre assunta un'analoga percentuale (11,1 per cento) che rappresenta la quota del capitale degli investitori istituzionali. Pertanto applicando la percentuale di 11,1 per cento all'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze realizzate in Italia ai sensi dell'art. 67, comma 1, let. c) del DPR 917/86, si ottiene che la perdita di gettito è stimata in euro 186.258.320 (euro 1.678.002.883 *11,1%).

Dati relativi al triennio 2016-2018



La seguente tabella riepiloga i dati relativi alle ultime annualità (2016, 2017 e 2018) utilizzati come basi per il calcolo della perdita di gettito:

	2016	2017	2018
Dividendi distribuiti a soggetti non residenti	18.383.807,9 93	22.587.224,8 83	11.796.614,5 79
di cui a soggetti residenti in stati UE o SEE	14.627.457,3 07	19.688.633,3 72	10.099.880,3 21
di cui a soggetti residenti in altri stati	3.756.350,68 6	2.898.591,51 1	1.696.734,25 8
Imposte sostitutive pagate su dividendi percepiti (art. 27 ter)	916.377.174	772.552.537	1.075.272.945
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	440.173.243	428.208.897	599.334.975
di cui da soggetti residenti in altri stati	476.203.931	344.343.640	475.937.970
Ritenute per proventi percepiti (art. 27, comma 3)	95.755.369	72.995.531	89.728.870
di cui da soggetti residenti in stati UE o SEE	24.621.228	13.101.975	41.782.805
di cui da soggetti residenti in altri stati	71.134.141	59.893.556	47.946.065
Base di calcolo per la perdita di gettito	464.794.471	441.310.872	641.117.780
Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)	51.592.186	48.985.507	71.164.074
Ammontare delle plusvalenze realizzate ex art.67 comma 1 lettera c)	5.862.877,53 0	3.150.212,53 6	6.453.857,24 1
Imposta applicata (26%)	1.524.348,15 8	819.055,259	1.678.002,88 3
Perdita di gettito stimata (percentuale 11,1%)	169.202.646	90.915.134	186.258.320

dati in euro

Ai fini degli effetti finanziari, si stima prudenzialmente una perdita di gettito su base annua pari alla media dei valori relativi al periodo 2016 – 2018 riportati nella tabella 1:

- **57,2 mln di euro**, in relazione al **comma 1**;
- **148,8 mln di euro**, in relazione al **comma 3**.

Sulla base dei dati rilevati, vengono di seguito esposti gli effetti di gettito (competenza e cassa) nell'ipotesi di entrata in vigore della norma con **decorrenza 1° gennaio 2021**.

COMPETENZA	2021	2022	2023



Imposta sostitutiva e ritenute (comma 1)	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva (comma 3)	-148,8	-148,8	-148,8
Totale	-206,0	-206,0	-206,0

CASSA	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva e ritenute (comma 1)	-57,2	-57,2	-57,2
Imposta sostitutiva (comma 3)	-148,8	-148,8	-148,8
Totale	-206,0	-206,0	-206,0

dati in milioni di euro

Articolo 111

Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L'articolo 52, in particolare, al comma 7, legge 24 dicembre 2012 n. 234 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La presente disposizione prevede l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 112

Risoluzione controversie internazionali

La disposizione di cui al comma 1 non determina effetti dato il tenore ordinamentale della stessa. La disposizione di cui al comma 2 non determina effetti trattandosi di un intervento ordinamentale finalizzato ad uniformare la disciplina degli interessi applicabili nell'ambito di procedure amichevoli, anche in coerenza con la misura vigente relativa alle procedure amichevoli individuali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 49/2020.

Articolo 113

Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani

La norma è tesa a reperire le ulteriori risorse per provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà



fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

In considerazione del fatto che, per effetto di una nuova interpretazione normativa, tuttora pervengono ricorsi giurisdizionali per il riconoscimento di rimedi risarcitori ai sensi dell'articolo 35-ter della legge 354 del 1975 (introdotto con l'articolo 1 del decreto-legge 92/2014), si propone la rinnovazione della copertura finanziaria anche per gli anni 2021-2023, per 800.000 euro annui, da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2021, al fine di definire anche il contenzioso residuo che potrà instaurarsi nel corso del triennio indicato.

Sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34.

Annualmente, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.

L'onere è stato così quantificato:

Spesa sostenuta nel triennio 2014-2016	Aventi diritto triennio 2014-2016	Onere medio unitario	Media annua ricorsi accolti dai Tribunali di sorveglianza e Tribunali civili	Onere annuo	ONERE ANNUO ARROTONDATO
1.871.178,70	377	4.963,34	160	794.134,40	800.000,00

Riepilogo oneri:

Anno 2021 euro 800.000
 Anno 2022 euro 800.000
 Anno 2023 euro 800.000

Articolo 114

Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust

Il comma 1 autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB) e a incrementare l'importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (a fronte dell'attuale importo di pari a 6.898,52 milioni).

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il Fondo monetario internazionale (FMI) un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement (BBA), per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, e in considerazione dell'incremento dell'importo ad esso relativo, l'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale di cui al presente comma si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro.

Il comma 3 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di un miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il comma 4, prevede che gli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 siano regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. È utile infatti evidenziare come le tipologie di prestito autorizzati siano erogati al FMI dalla Banca d'Italia, a



valere sulle proprie risorse, e non gravino quindi direttamente sul Bilancio dello Stato.

Relativamente a tali prestiti, come indicato al comma 5, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Più in dettaglio, per quanto attiene il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA, la garanzia copre ogni eventuale rischio connesso al rimborso del capitale, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Nel caso del PRGT, invece, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito e quindi la garanzia è accordata unicamente per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati.

È da ritenere che l'escussione della garanzia per il mancato rimborso dei prestiti (capitale e interessi) sia un evento del tutto improbabile, in considerazione dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI. È inoltre opportuno evidenziare come il NAB e il Bilateral Borrowing Agreement rappresentino rispettivamente la seconda e la terza linea di finanziamento, cui il FMI fa ricorso solamente nel caso in cui le risorse legate alle quote di adesione non siano sufficienti per mantenere la capacità di prestito del FMI a livelli adeguati. Di conseguenza, posto che per il PRGT non sussistono rischi di cambio, sembra verosimile ritenere che gli esborsi che possano gravare sul Bilancio dello Stato siano interamente attribuibili al versamento delle differenze di cambio per il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA.

Sulla base dei dati storici relativi alle differenze di cambio registrate negli anni recenti e tenuto conto (i) della stretta correlazione tra i due accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, (ii) della gerarchia esistente tra le fonti di finanziamento del FMI (in base alla quale il FMI può accedere alle risorse di cui al comma 2 solo dopo aver integralmente utilizzato le risorse messe a disposizione attraverso gli accordi di cui al comma 1, e solo previo consenso dell'85 per cento dei soggetti creditori titolari di accordi di prestito di cui al comma 1) e infine (iii) della disponibilità di risorse stanziato, e non utilizzate, a garanzia degli accordi di prestito che le disposizioni del presente articolo vanno a sostituire, la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia statale collegata agli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 può essere garantita mediante l'utilizzo di risorse già presenti nel Bilancio dello Stato e, dunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in particolare, come esplicitato al comma 6, si fa riferimento a due differenti tipologie di risorse tuttora disponibili: la prima si riferisce alle risorse a suo tempo stanziato per la concessione della garanzia dello Stato sull'accordo di prestito NAB con l'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Tale disposizione destinava a tale finalità 25 milioni di euro annui dal 2018 al 2022.

Ad esse, si aggiungono le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Non essendo state utilizzate neanche nel corso del vigente accordo (che scadrà il 31 dicembre 2020), tali risorse rimangono tuttora disponibili.

Pertanto le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 115

Fondi partecipazione a organismi internazionali

La disposizione normativa autorizza un maggior onere di euro 66.000.000 per l'anno 2021, di euro 79.000.000 per l'anno 2022, di euro 91.000.000 per l'anno 2023 e di euro 102.439.000 a decorrere dall'anno 2024 e risponde all'esigenza di adeguare le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria dell'Italia in favore di Organismi Internazionali in ragione della chiave



di contribuzione e dell'andamento dei tassi di cambio, nonché dall'adesione a nuovo strumento finanziario denominato European Peace Facility. In particolare, la lettera a) ridetermina in euro 25,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 il contributo dovuto per la partecipazione al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, abrogando contestualmente l'articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, generando una minore spesa di euro 17.443.000 annui a decorrere dall'anno 2021; la lettera b) incrementa di euro 2,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo dovuto al Consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433; la lettera c) incrementa di euro 182.000 annui a decorrere dall'anno 2021, il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140; la lettera d) autorizza un contributo di euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, a nuovo strumento finanziario europeo, denominato European Peace Facility.

Articolo 116

Interventi e opere per Roma 2025

Il comma 1 prevede l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la scopo di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025 e di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie. I commi 2 e 3 regolano la composizione e la definizione dei rapporti tra Santa Sede e lo Stato Italiano.

Le disposizioni riveste natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 117

Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero

La norma prevede che i revisori dei conti competenti a certificare i consuntivi presentati dai Comitati degli italiani all'estero, possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili. La disposizione normativa riveste natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 118

Studiare Sviluppo S.r.l.

Il comma 1 prevede che la società Studiare Sviluppo s.r.l., interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia abilitata a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), anche mediante forme di partenariato contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del regolamento UE 25 giugno 2015, n. 2015/1017, e ad offrire assistenza e supporto alle amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building nell'ambito delle attività di supporto alla definizione e attuazione di progetti e programmi finanziati o cofinanziati e all'attuazione di politiche pubbliche. A tale scopo, è consentito alla società di reclutare personale esterno ad elevata specializzazione mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato nel rispetto delle statuizioni del codice dei contratti pubblici e del testo unico sulle società partecipate.

Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 2 prevede che la società Studiare Sviluppo s.r.l., nell'ambito delle attività di supporto all'attuazione della riforma del sistema fiscale, fornisca assistenza alle strutture competenti del



Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle attività di codificazione in materia tributaria programmate per il biennio 2021-2022. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1,55 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1,50 milioni di euro nell'anno 2022. La spesa autorizzata consentirà la stipula di contratti a tempo determinato con esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore del diritto tributario, per il biennio in cui dovrà essere finalizzata l'attività di codificazione delle norme tributarie.

Il comma 3 prevede che le regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza di Studiare Sviluppo s.r.l., al fine di promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale, finanziati con risorse europee e nazionali. Il ricorso all'assistenza della società sarà realizzato dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Titolo XI

Misure in materia di trasporti e ambiente

Capo I – Misure in materia di trasporti e mobilità sostenibile

Articolo 119

Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus

La disposizione normativa, al **comma 1**, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, prevedendo un incremento delle risorse del fondo per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

La **lettera a)** non apporta nessuna modifica in ordine alle finalità, all'importo del fondo (20 milioni di euro per l'anno 2020) ed ai beneficiari della misura rispetto a quanto già stabilito dalla normativa vigente; la modifica è finalizzata a chiarire che le "autorizzazioni" previste dalla disposizione sono quelle rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Pertanto la previsione contenuta alla lettera a) ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'introduzione dell'ulteriore finalità (**lettera b)** di dare ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti investimenti (acquisto di materiale rotabile) effettuati, a partire dal 1° gennaio 2016 e la scelta di destinare per tale finalità i 2/3 delle risorse (20 milioni di euro) è motivata dal fatto che le citate imprese, a fronte di una contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. Al riguardo, si evidenzia che nel periodo 2018 - 2020 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro.

Di questi circa il 20% (circa 560 autobus) sono stati acquistati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 20 milioni di euro.

Pertanto, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, la disposizione, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 20 milioni di euro autorizzate al medesimo comma 1.

Immatricolazioni autobus			
Anno	Totale	Costo totale	Costo annuo di acquisizione (tot/6)
2018	1.298	330.800.000	55.133.333



2019	1.504	382.400.000	63.733.333
TOTALE	2.802	713.200	118.866.666
		10 mesi	99.055.555
adibiti al servizio di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico	20%		19.811.111

Alla luce delle considerazioni che precedono, lo stanziamento complessivo di 40 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2020 già previsti a legislazione vigente e gli ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 previsti dalla disposizione in parola) per compensare la perdita di fatturato (20 milioni di euro) e il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (20 milioni di euro), risulta congruo ai fini della compensazione dei danni subiti dal settore, atteso che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno si tenga conto non solo della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, ma anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Si modifica, altresì, il comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse.

Tali criteri - al fine di evitare sovra compensazioni - sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Il comma 2 interviene sull'articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2020, recentemente novellata dall'articolo 86 del decreto legge n.104 del 2020, al fine di prevedere che:

- a) nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 53 milioni, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro;
- b) le risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.

Le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività.

Come riportato precedentemente, nel periodo 2018 - 2019 sono stati immatricolati circa 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro.

Di questi circa l'80% (circa 2.250 autobus) sono adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 80 milioni di euro.



Immatricolazioni autobus			
Anno	Totale	Costo totale	Costo annuo di acquisizione (tot/6)
2018	1.298	330.800.000	55.133.333
2019	1.504	382.400.000	63.733.333
TOTALE	2.802	713.200.000	118.866.666
		10 mesi	99.055.555
adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.	80%		79.244.444

Pertanto, la disposizione, fermo restando l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente e l'importo complessivo delle risorse previste dalla stessa (pari a 53 milioni di euro autorizzate dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 113), per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, con l'ulteriore modifica apportata, prevede di destinare per tale finalità una quota pari a 50 milioni di euro (oltre il 60 % della stima effettuata relativamente al costo per il rimborso delle rate) delle risorse autorizzate. Pertanto, la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 120

Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi

La disposizione normativa al **comma 1** prevede l'incremento di 68 milioni di euro nell'anno 2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 199, comma 10-bis, del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali risorse sono destinati: **a)** nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (**modifica al comma 10-bis**); **b)** nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (**modifica al comma 10-ter**).

L'incremento del fondo si rende necessario in considerazione dell'aggiornamento della stima relativa alla riduzione degli introiti derivante dal calo dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che ammontano a circa 115 milioni di euro per l'anno 2020.

Autorità di sistema portuale		
STIMA RIDUZIONE INTROITI DERIVANTI DAL CALO DEI TRAFFICI		
Tassa portuale	Tassa ancoraggio	Diritti di porto
34.670.246	53.031.051	25.290.886

Pertanto, l'ulteriore stanziamento pari a 63 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni di euro già previsti da precedenti provvedimenti legislativi, consente di compensare circa il 60% delle perdite stimate.

Parimenti, considerato il perdurare degli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus



COVID-19 per l'intero anno 2020, si rende necessario lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, anche per il periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La quantificazione delle ulteriori risorse da destinare per tale finalità, pari a 5 milioni di euro, è uguale a quella stanziata per il periodo compreso tra il 1 febbraio-31 luglio.

Il **comma 2** estende fino al 30 aprile 2021, la possibilità per le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di effettuare servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione. Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457.

In base ai dati relativi all'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA IX).

A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, si evidenzia il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

In relazione alle misure di cui al comma 4, l'estensione in esso contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021, di complessivi 28 milioni di euro per l'anno 2021 (5000 unità x 1400 euro x 4 mesi).

Il **comma 4** prevede l'incremento della dotazione del Fondo (stabilita in 50 milioni di euro dalla disposizione vigente), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Nell'anno 2018, dette imprese armatoriali hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro (di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio). Tale settore, al pari dei settori del trasporto aereo e del trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una notevole contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone, cui è conseguita una riduzione di fatturato rispetto agli anni precedenti stimata in circa il 405 milioni di euro (-30%), determinata tenendo conto del fatto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno sostanzialmente arrestato la propria attività.

La disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso



l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, incrementa di ulteriori 20 milioni di euro il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 5** è finalizzato a dare ristoro al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19.

In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Inoltre, al fine di evitare sovra compensazioni, stabilisce che i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione vengano definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Ai fini della quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati relativi al numero dei passeggeri ed al fatturato prodotto nell'anno 2019 che di seguito vengono riportati.

Passeggeri Ro-Ro anno 2019: n.	43.750.000
Passeggeri Ro-Ro previsione 2020: n.	21.120.000
Passeggeri Crociere anno 2019: n.	12.000.000
Passeggeri crociere previsione 2020: n.	2.160.000
Ricavi Ro-Ro anno 2019:	€ 181.528.000
Ricavi Ro-Ro previsione 2020:	€ 87.150.000
Ricavi passeggeri crociere 2019:	€ 67.698.000
Ricavi passeggeri previsione 2020:	€ 12.860.000
Riduzione anno 2020 rispetto all'anno 2019	40,13%

Da un'analisi effettuata sui Terminal Portuali italiani asserviti al trasporto passeggeri (autostrade del mare e/o crociere), emerge che le aziende che operano un servizio combinato hanno registrato nell'anno 2020 (dati al 30 settembre) un calo medio dei transiti e del fatturato di circa il 40% pari ad una perdita di circa 150 milioni di euro.

A fronte di tale riduzione, le aziende hanno beneficiato di una diminuzione del costo del lavoro (a fronte dell'utilizzo di strumenti di ammortizzatori sociali) di circa il 27% e della riduzione dei canoni concessori prevista dall'art.199 della legge 77 del 2020 (mediamente il 10% del fatturato prodotto).

Perdita dei ricavi stimata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019	€ 149.216.000,00
Beneficio dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali	€ 40.288.320,00
Beneficio dalla riduzione dei canoni	€ 14.921.600,00
Stima della perdita subita al netto dei benefici registrati	€ 94.006.080,00

Infine, i minori costi registrati per effetto della mancanza di attività sono compensati dai costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure di contenimento dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ne deriva che l'importo del fondo pari a 20 milioni di euro corrisponde a circa il 20% della perdita subita dalle aziende del settore al netto dei benefici registrati.



Il **comma 7** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, assume carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 121

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci

La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale.

A riguardo si rappresenta che le imprese oggetto della disposizione, attivi nei trasporti ferroviari, e per mezzo dei quali viene organizzata e resa possibile una parte importante dei trasporti ferroviari di merci, al fine di continuare a garantire la copertura dei servizi dalle stesse effettuate tali da non interrompere la catena logistica, hanno registrato consistenti perdite di ricavi netti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19.

La perdita stimata subita dalle imprese oggetto della disposizione risulta di circa 500 milioni di euro per il periodo dal 23 di febbraio al 31 dicembre 2020.

A tale scopo è autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 che rappresenta complessivamente circa il 15% della perdita stimata.

Articolo 122

Ferrobonus e Marebonus

La disposizione prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020.

La disposizione normativa di cui al **comma 1** è volta al rifinanziamento della misura prevista dall'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 per 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

La disposizione normativa di cui al **comma 2** è volta, invece, al rifinanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 648, della legge n. 208 del 2015 che ha riconosciuto un incentivo a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, cosiddetto "Ferrobonus".

Lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 tiene conto di quanto ragionevolmente stimato per il completamento dei programmi di shift modale già avviati dagli operatori del trasporto intermodale, in linea con quanto autorizzato in precedenza dalla Commissione Europea, nonché per assicurare un significativo incentivo al comparto.

Articolo 123

Misure di sostegno al settore ferroviario

Il **comma 1** autorizza la spesa di 30 milioni annui per il periodo 2021-2034 per sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. In merito, si precisa che il fabbisogno di 420 milioni



di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).

Le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4** rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** comporta oneri per la finanza pubblica di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. al fine di prevedere dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021 la riduzione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale da parte del gestore della stessa per le imprese ferroviarie che offrono servizi a mercato, pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le risorse assegnate costituiscono limite di spesa. Dai dati acquisiti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell'intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall'ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato).

Ai sensi del **comma 6** le eventuali risorse residue dello stanziamento previsto al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

Articolo 124

Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi

Si prevede un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome interessate, i servizi interregionali indivisi siano attribuiti alla Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e alla Regione Veneto per quanto riguarda relazione Bologna-Brennero. Al comma 2 viene previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2021 di tali servizi da parte delle Regioni citate, che costituiscono servizi di interesse regionale.

La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse attualmente nella disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pari a 29.939.584 euro annui), integrate per un importo di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire un equilibrio contrattuale al gestore nel mantenimento dei servizi svolti.

Il riparto delle risorse fra le due Regioni presente al comma 3 è stato effettuato in base al costo storico dei treni-chilometro effettuati su base annuale. Tenendo quindi conto dei 1,5 milioni di treni-chilometro all'anno di servizi effettuati che saranno attribuiti alla competenza del Veneto e dei 2,4 milioni di treni-chilometro che risulterebbero di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, si provvede all'assegnazione delle risorse proporzionali alla quantità dei treni-chilometro effettuati, e quindi per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia.

Il comma 4 non comporta maggiori oneri poiché si limita a ripartire proporzionalmente tra le due regioni interessate, sulla base degli investimenti programmati dalle stesse, le risorse attualmente disponibili nell'ambito del Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il DPCM 28 novembre 2018 e già destinate al rinnovo del materiale rotabile, pari a complessivi 25.240.000 euro per l'anno 2021, 36.250.000 euro per l'anno 2022, 50.000.000 euro per l'anno 2023, 51.770.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025.



Articolo 125**Disposizioni in materia di tariffe sociali**

La disposizione è finalizzata a garantire un efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e per il diritto alla mobilità ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, prevedendo l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 160 del 2019, a favore dei soggetti individuati dal successivo comma 125, nel limite delle risorse disponibili. A tali fini viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il contributo viene esteso anche ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana con reddito lordo annuo tra i 20 e i 25 mila euro. Per le modalità attuative si rinvia, per quanto compatibile, al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'articolo 1, comma 126, della citata legge n. 160 del 2019.

Articolo 126**Misure per la promozione della mobilità sostenibile**

Al **comma 1** si interviene in materia di contributi statali, per l'acquisto di veicoli di categoria L1, a fronte della rottamazione di un veicolo della medesima categoria. A tal proposito viene previsto un rifinanziamento nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026 della misura di cui all'art. 1, comma 1057, L. 30 dicembre 2020, n. 145.

Al **comma 2**, la norma interviene per incrementare, al fine di riconoscere l'erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, le risorse da allocare sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità", di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Tale fondo, pertanto, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2021, attraverso il ricorso, ai sensi del **comma 5**, a risorse già disponibili nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stesso esercizio finanziario 2021 sui seguenti capitoli (comma 5):

CDR	CAP	PG	Autorizzazione di Legge	Riduzioni
13	7954*	1	DLG 30 del 2013 art.19, comma 6, punto B	50.000.000
13	8415**	1		50.000.000

Il **comma 3** destina all'erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di cui al comma 2 anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità in formato voucher di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 111 del 2019, non emessi alla data del 5 dicembre 2020.

Il **comma 4** prevede che le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l'assegnazione del buono mobilità siano destinate al riconoscimento dei buoni mobilità di cui al sesto periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019.

Articolo 127**Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto**

La disposizione interviene all'articolo 8-bis del DPR n.633 del 1972 relativo alle operazioni assimilate alle esportazioni e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno



in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.

Sotto il profilo strettamente finanziario, le disposizioni del presente articolo non determinano effetti, dato il tenore chiarificatorio delle stesse.

Articolo 128

Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali

La disposizione stabilisce che, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, per il solo anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che ai sensi dell'art. 8-bis, comma primo lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

A legislazione vigente, per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili, le compagnie aeree possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA (art. 8-bis lettere c) e seguenti del DPR 633/72) senza dover assolvere ad alcun particolare adempimento per tali acquisti. Il trattamento è, tuttavia, riservato alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali determinata secondo dei parametri basati sui ricavi, sulle rotte, sulle miglia percorse e sul numero di passeggeri. Tale requisito deve essere verificato a consuntivo e può essere sfruttato per gli acquisti dell'anno solare successivo, ma deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti stessi si effettuano, con la conseguenza che a fine anno la compagnia è chiamata a verificare il possesso del requisito anche per l'anno appena terminato. Come anticipato, la disposizione in oggetto è volta a portare un correttivo, per il solo 2020, secondo cui continuano a valere i requisiti già determinati per l'anno 2019 senza procedere alla loro verifica a fine anno.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario alla misura non si ascrivono effetti, in quanto essa tende a mantenere invariata la situazione tipica delle compagnie aeree secondo cui gli acquisti non sono assoggettati ad imposta in quanto assimilati ad importazioni, in coerenza anche con le previsioni di Bilancio.

Articolo 129

Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione

La società Stretto di Messina s.p.a. è stata costituita l'11 giugno 1981, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, per la progettazione e costruzione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente, nonché per l'esercizio del collegamento viario.

La compagine azionaria attuale della società è così composta: Anas, 81,84 per cento; Rete ferroviaria italiana (Rfi), 13 per cento; Regione Calabria e Regione Siciliana, 2,57 per cento ciascuna.

La società è soggetta al controllo statale, così come richiamato dall'art. 28 dello statuto, ex art. 2359 c.c..

Con delibera Cipe 1° agosto 2003, n. 66, è stato approvato il progetto preliminare del ponte sullo stretto di Messina.

Il decreto – legge 2 novembre 2012, n. 187, il cui contenuto è stato trasfuso nell'articolo 34-decies del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla sua entrata in vigore (in data 2 novembre 2012), ha sospeso tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Stretto di Messina s.p.a. con il contraente generale e gli altri affidatari, individuando una nuova disciplina per il finanziamento dell'opera ed imponendo la stipula di un nuovo atto aggiuntivo.

Al contempo, il decreto – legge ha previsto che, in caso di mancata stipulazione di un tale atto entro il termine del 1 marzo 2013, si sarebbero dovuti ritenere caducati, con effetto dalla data del 2 novembre 2012, tutti gli atti relativi ai rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.



Non essendo stato sottoscritto l'atto aggiuntivo entro il termine sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2013, la società Stretto di Messina è stata posta in liquidazione e disposta la nomina del Commissario liquidatore.

Tanto premesso, la disposizione ha l'obiettivo di definire il procedimento di liquidazione, dettando una disciplina, che, in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 2492 a 2495 del codice civile, prevede la predisposizione del bilancio finale di liquidazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e il trasferimento in capo ad ANAS s.p.a. del patrimonio della società Stretto di Messina quale risultante dal bilancio finale di liquidazione.

Al contempo, si prevede che ANAS s.p.a. subentri nella titolarità dei rapporti attivi e passivi già di titolarità della società Stretto di Messina, ma con responsabilità limitata alla consistenza del patrimonio ad esso trasferito che viene espressamente qualificato come "patrimonio separato".

Inoltre, in considerazione dell'esistenza di contenziosi attivi e passivi riguardanti la società Stretto di Messina e dell'effetto estintivo della stessa scaturente dalla cancellazione dal Registro delle imprese, si prevede che la stessa ANAS s.p.a. subentri in detti contenziosi, ope legis, ferma restando la limitazione della responsabilità della società ANAS s.p.a. per le obbligazioni facenti capo alla società Stretto di Messina s.p.a. nei limiti della dotazione del patrimonio ad essa trasferita.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che essa si limita a prevedere uno speciale meccanismo di liquidazione della società Stretto di Messina s.p.a. che, pur in presenza di un trasferimento del patrimonio già di titolarità di detta società in capo ad ANAS s.p.a., da un lato, limita la responsabilità di quest'ultima per i debiti contratti o imputabili alla società Stretto di Messina s.p.a. a quanto ad essa trasferito e, dall'altro, consente ai soci pubblici (tra cui ANAS s.p.a., socio di maggioranza) di ottenere comunque, attraverso l'attribuzione dell'eventuale residuo attivo, il valore delle azioni al momento della cancellazione della società secondo le modalità proprie del meccanismo liquidatorio.

Al contempo, proprio in considerazione della deroga espressa all'art. 2495 c.c. e della possibilità di procedere alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo soltanto dopo la definizione di tutti i giudizi pendenti alla data del deposito del bilancio finale di liquidazione, è esclusa in radice la possibilità che i creditori insoddisfatti della società Stretto di Messina s.p.a. possano agire nei confronti dei soci secondo le modalità previste dal comma del citato art. 2495 c.c..

Articolo 130

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

La disposizione normativa prevede, al comma 1, la modifica del termine (entro 30 giorni dalla data dell'affidamento) stabilito dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, entro il quale la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In particolare, si prevede che il versamento avvenga in forma rateale entro il 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di affidamento della concessione, fermi restando la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il successivo trasferimento alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

La sopra descritta modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:

- a) si tratta di risorse già accantonate in un apposito fondo e di cui non viene in alcun modo modificato né l'importo né il vincolo di destinazione;
- b) il beneficiario delle risorse versate dalla Società Autobrennero S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato è esclusivamente la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con conseguente



qualificabilità di detto versamento, dell'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e della successiva riassegnazione alla predetta Società come una "mera partita di giro";

c) la società Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. è obbligata ad utilizzare dette risorse per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, per la realizzazione delle relative gallerie, dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova). Rispetto a detti interventi, si evidenzia che la previsione di una dilazione di pagamento entro il 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione dei sopra menzionati interventi e comunque risulta coerente con il relativo cronoprogramma. Allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona – Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi *de quibus*. Per quanto concerne gli interventi afferenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdarò (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. s.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero s.p.a..

Al comma 2, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- *bis*, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in *house*, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che le società in *house* da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – *sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:

- i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – *quater* del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;

- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-*quater* del codice civile è ridotto da 180 a 20;

- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, "destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova)").

La disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 131

Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda

La disposizione sostituisce il comma 11 dell'articolo 4 del d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, consentendo, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8 del predetto articolo, la riassegnazione delle risorse giacenti sulla contabilità speciale



intestata al Commissario ad Acta attualmente pari a € 77.017.555,55 (dati al 12 nov. 2020), istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002 per la realizzazione della strada Lioni-Grottaminarda ad appositi capitoli iscritti nello stato di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare:

- euro 7.362.418 quali risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS";

- euro 36.051.394 quali risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

E' inoltre previsto che, sulla base del decreto di cui al comma 8 e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per far fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue sulla contabilità citata speciale n. 3250 siano riassegnate alle Amministrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

La disposizione determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificabili in 13,4 milioni di euro per il 2021, 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023;

Articolo 132

Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

La disposizione normativa di cui al **comma 1**, eliminando la previsione del cofinanziamento fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la disposizione in esame è finalizzata a consentire a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità sempre nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto (autorizzato ai sensi dell'art 17-septies, comma 8, della legge n. 134/2012 sulla base del quale è stato già assunto, nel 2015, l'impegno contabile per complessivi € 28.671.680,00) e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

La disposizione normativa di cui al **comma 2** rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità per i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 257/2016, del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE. Pertanto, la previsione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione normativa di cui al **comma 3** si limita a precisare che la disciplina comunale in materia di infrastrutture di ricarica debba essere conforme anche alle disposizioni in materia di livelli di pianificazione regionale e comunale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 133**Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti**

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale, o dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

Al comma 3 è definito che una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è finalizzata alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia per i quali la Forza armata resta autorità competente.

I commi 4 e 5 hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

Capo II**Misure per la tutela dell'ambiente****Articolo 134****Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette**

I commi 1 e 2 recano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l'istituzione di nuovi parchi nazionali e la gestione ed il funzionamento di quelli già costituiti, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 e per il funzionamento delle aree marine protette, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali. Per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario. Ritenuto che la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti istituito sia congrua al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito, e considerato che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l'istituzione di 4 parchi nazionali, con la norma proposta si prevedono risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Conseguentemente, si rende necessario incrementare lo stanziamento per la gestione ed il funzionamento dei parchi per 1 milione di euro.

Il comma 3 reca maggiori oneri per 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, per implementare la tutela e la valorizzazione delle aree protette riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, finanziati al comma 4, **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023**



Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	574	768	-194	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	512	705	-194	
3		al netto delle poste finanziarie	511	703		-192
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-32	-97		65
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	480	606		-127
6		Conto economico programmatico - PA	829	952		-124

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	605	759	-155	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	539	694	-155	
3		al netto delle poste finanziarie	539	691		-153
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-101		64
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	502	591		-89
6		Conto economico programmatico - PA	868	955		-87

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	615	751	-136	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	551	686	-136	
3		al netto delle poste finanziarie	550	684		-134
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-104		71
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	517	581		-63
6		Conto economico programmatico - PA	891	949		-58

con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo n. 2211, pg. 03 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. Le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

Articolo 135

Potenziamento delle misure di tutela ambientale

La norma, al comma 1, prevede l'integrazione delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli 2021 e 2022, per procedere al completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali.

La norma, dal comma 2 al comma 4, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile". Per l'esame delle richieste e il rilascio della certificazione ambientale è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente,



il Comitato per la finanza sostenibile.

Per la elaborazione del sistema di indicatori, di cui al comma 3, volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti, sulla base delle indagini poste in essere dal Gruppo di Lavoro per la finanza sostenibile istituito con decreto ministeriale nel febbraio 2020, si prevede per il primo anno una spesa di euro 140.000 da riconoscere ad enti di ricerca specializzati nel settore. Tale costo scenderà, dal 2022 e a regime, a 70.000 euro per l'aggiornamento annuale sulla base degli atti delegati adottati dalla Commissione europea sui 6 obiettivi ambientali.

Per la realizzazione della piattaforma informatica e la valutazione dei dati, in considerazione del costo medio di un ESG data provider e dei costi parametrati in analogia ai costi sostenuti per altre similari infrastrutture informatiche (esempio piattaforma progetto Creiamo PA), si prevede un costo il primo anno di euro 160.000 e, a decorrere dal 2022, di euro 70.000 per la manutenzione e l'aggiornamento.

Per il funzionamento del Comitato si tiene conto dei compensi previsti attualmente per i componenti del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e delle spese per eventuali missioni e gettoni di presenza. Sul punto sono state stimate in media due riunioni/mese, con un gettone di presenza per ogni riunione pari a 30 euro lordo dipendente. Si prevede quindi un costo annuo per il funzionamento del Comitato di euro 180.000. Si considera, tuttavia, che nel primo anno di attività, è probabile che il Comitato entrerà in funzione nel mese di maggio: pertanto il costo del primo anno sarà pari ad euro 120.000.

A regime, sulla base del parametro del comitato Ecolabel (che allo stato prevede per il presidente un compenso di quasi 26 mila euro, oneri a carico dell'amministrazione compresi, per il vice presidente un compenso di 22.200 oneri compresi, per i componenti di euro 14.800 oneri compresi), ritenendo di dover incrementare tale valore, in particolare per i componenti, in considerazione della diversa esigenza di professionalità e della tipologia di impegno, superiore per quantità e tempo attesa la mole di documentazione necessaria, la stima indicativa prevista, che dovrà comunque essere dettagliata nel successivo decreto previsto dal comma 3, è la seguente:

N. -	INCARICO.	IMPORTO ANNUO "lordissimo" - costo amministrazione
1	PRESIDENTE	31.000
2	V. PRESIDENTE	25.500
3	COMPONENTE	20.500
4	COMPONENTE	20.500
5	COMPONENTE	20.500
6	COMPONENTE	20.500
7	COMPONENTE	20.500
		159.000
		IMPORTO ANNUO
	GETTONI DI PRESENZA (parametrati su 2 riunioni/mese 30 euro lordo dipendente pari a 39,81 compresi oneri a carico)	6.688



	Amministrazione)	
	MISSIONI (ipotizzando che due dei sette componenti provengano da una sede diversa da Roma con un costo di missione complessivo medio di 210 euro pro-capite per ogni riunione)	10.080
	INAIL (sulla base del Comitato Ecolabel)	4.000
		179.768

Per il supporto al comitato, l'analisi delle istruttorie, la segreteria tecnica, le verifiche e gli studi necessari, l'eventuale supporto alle aziende per la predisposizione dei dati necessari alla compilazione dei format, si prevede, anche avvalendosi di ISPRA o altri enti/società in-house, un costo per il primo anno di euro 80.000 e, a regime, di euro 180.000.

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002.

La suddetta legge ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disponendo, all'articolo 3, una autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2003, di euro 68 milioni al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del Protocollo di Kyoto e aiutare i paesi in via di Sviluppo, iscritta sul capitolo 2211/3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

La norma, al comma 6, modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto. La modifica non determina ricadute negative sulla finanza pubblica, in quanto le spese per il funzionamento della struttura del Commissario trovano copertura nel quadro economico degli interventi, superiore a 90 milioni di euro, senza quindi in alcun modo comportare un qualche impatto sulla finanza pubblica.

La modifica normativa proposta è necessaria al fine di evitare che l'attuale limite di spesa, attualmente particolarmente stringente e che non si ritrova in nessun'altra disciplina in materia di Commissari straordinari, possa ostacolare il corretto funzionamento della struttura commissariale, inficiandone l'attività e il conseguimento degli obiettivi di bonifica delle discariche abusive volti al superamento della condanna UE in materia.

Estendendo il limite massimo di spesa al 2 per cento delle risorse della contabilità speciale si consente il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno relativo alle spese di funzionamento della struttura commissariale, senza inficiare l'attuazione degli interventi di bonifica, stante tra l'altro l'importo estremamente ridotto del nuovo "tetto" di spesa rispetto alle complessive disponibilità finanziarie.

Al riguardo, si precisa che le disponibilità finanziarie per il Commissario ammontano alla data del 16 settembre 2020 a 100.390.606,15 euro, come da prospetto sotto riportato.



Saldi giornalieri

Tipo conto :	CS
Conto / Sezione:	6054/348
Descrizione :	COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE- DEL PCM 2- 03-2017- D.L. 113-16
Data :	16/09/2020

Giacenza inizio anno (€)	Totale entrata (€)	Totale uscite (€)	Saldo (€)	Imp. inestinti (€)	Saldo disponibile (€)
83,632,807.76	18,531,382.24	1,773,583.85	100,390,606.15	0	100,390,606.15

La stima di fabbisogno annuo di spesa della struttura commissariale è di a circa 1 milione di euro annuo. Tenuto conto che le risorse del Commissario ammontano a circa 100,39 milioni di euro come da tabella sopra riportata, in ragione dell'attuale limite di spesa dello 0,5% fissato dall'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, detto limite corrisponderebbe a circa 500.000 euro. Innalzando tale "tetto" di spesa da 0,5% a 2% ai sensi della disposizione in argomento, l'importo di riferimento sarebbe quantificabile in circa 2 milioni di euro che risulta adeguato a soddisfare il fabbisogno di spesa della struttura commissariale, pur risultando in termini relativi assolutamente ridotto rispetto all'entità delle risorse disponibili e, pertanto, tale da garantire l'efficace ed efficiente realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive di competenza del Commissario.

Inoltre, essendo previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, che la struttura di supporto del Commissario sia formata da non più di dodici unità provenienti dalla pubblica amministrazione in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, si precisa che nel caso degli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate gli oneri stipendiali sono a carico dell'amministrazione utilizzatrice (ai sensi dell'articolo 2 comma 91 della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 1777 del decreto legislativo n. 66 del 2010), talché il tetto di spesa attualmente previsto per il funzionamento della struttura commissariale appare assolutamente inadeguato ad assicurare la copertura di detti oneri. Al riguardo, l'unica eccezione riguarda il Commissario straordinario, per i quali ai sensi di espressa previsione normativa (articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019) il trattamento economico fondamentale rimane in ogni caso a carico dell'amministrazione di appartenenza.

L'elevazione del tetto di spesa consente di fronteggiare anche quei costi associati all'impiego del personale, in applicazione della vigente normativa in materia di comando, distacco fuori ruolo non derogata dal citato articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, e consentire alla struttura commissariale di operare efficacemente per l'espletamento dei propri compiti, i quali a loro volta costituiscono inderogabile adempimento di obblighi europei.

Peraltro, bisogna tenere conto che il plafond di risorse per le spese di funzionamento dipende dall'entità delle somme presso la contabilità speciale del Commissario, talché la riduzione progressiva di queste ultime in relazione al completamento degli interventi di bonifica determinerà una minor dotazione finanziaria per la gestione della struttura commissariale, a fronte di costi che solo in parte dipendono dall'entità delle attività espletate. Sussiste, come ogni organizzazione, una parte di costi incompressibili derivanti dall'esistenza stessa di tale struttura,



pertanto è necessario garantire un congruo “margine” di manovra finanziaria al fine di evitare che sopravvenienti esigenze possano creare problemi di funzionamento del commissariamento in presenza di un tetto di spesa eccessivamente stringente. In ogni caso, la percentuale ora individuata, pari al 2% delle risorse disponibili, costituisce un “tetto” massimo di spesa e, in caso, di mancato utilizzo di parte di tali risorse, le stesse rimarranno nella contabilità speciale del Commissario.

La misura di cui al comma 7 è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantita con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a decorrere dall'anno 2022, considerato che fino a tale data l'esercizio delle predette funzioni, annualmente determinate dal Ministro, è assicurato in regime convenzionale.

Il comma 7 autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento delle funzioni dell'articolo 11 comma 1 del DPCM 19 giugno 2019, n° 97 svolte in regime di dipendenza funzionale dal competente Ministro, attraverso l'esercizio e la manutenzione degli strumenti operativi.

La quantificazione dell'onere è determinata assumendo a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel biennio 2018-2019, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori delle attività ambientali richieste del MATTM e da questo rimborsate.

Nella tabella n° 1 è riportata la spesa sostenuta per attività ambientali che è gravata sugli stanziamenti di bilancio del Corpo utilizzando il seguente metodo:

- Dal sistema COGESTAT (banca dati delle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto) sono state rilevate le ore di volo/moto dei mezzi aeronavali nonché i Km percorsi dai mezzi terrestri impiegati in attività ambientali, relativamente agli anni 2018 e 2019;
- Tale dato è stato moltiplicato per il rispettivo costo unitario determinato dalle tabelle di onerosità in uso;
- Al totale di ogni anno di rilevazione (2018 e 2019) sono stati detratte le somme rimborsate determinando così la spesa effettiva sostenuta dalle Capitanerie di Porto.

Tabella n° 1		
MEZZI AEREI	Anno 2018	Anno 2019
Totale ore di volo per Ambiente	1351h	1387h
Costo ora di volo (On.C)	3.204,50	3.204,50
TOTALE	4.329.279 €	4.444.641 €
MEZZI terrestri		
Totale Km percorsi per Ambiente (14% su tot.)	741.455 km	769.589 km
Costo medio Km (SMD-L-029)	0,28€	0,31€
TOTALE	207.607 €	238.572 €
MEZZI NAVALI		
Totale ore di moto per Ambiente	27.138 h	23.913 h
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat)	76,09€	76,06€
TOTALE	2.064.930,42 €	1.818.823€
TOTALE	6.601.816	6.502.036€
Somme rimborsate	3.077.500 €	3.713.518 €
Differenza	3.524.316 €	2.788.518€

Nella tabella n° 2 invece, viene calcolata la spesa media annuale sostenuta nel biennio 2018/2019 che viene arrotondata al milione di € per la quantificazione del fabbisogno.

Tabella n° 2



Spesa totale biennio 2018/2019	6.312.834€
Valore medio per anno	3.156.417
Importo arrotondato per difetto al milione di €	3.000.000,00 €

Si precisa che la disposizione è volta a rafforzare la trasparenza dei dati di bilancio, tenuto conto che, nonostante la citata dipendenza funzionale prevista dall'ordinamento, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non sono previsti specifici capitoli "dedicati" al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il comma 8, prevede che, al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Considerando il numero delle procedure di VIA/VAS arretrate e non portate a conclusione dalla precedente commissione tecnica (oltre 500) e il numero delle procedure presentate alla nuova commissione tecnica insediatasi a giugno 2020, si prospetta la necessità di assicurare un numero sufficiente di risorse per consentire ad Ispra di supportare il Ministero nelle attività istruttorie.

Il comma 9, prevede una autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nello specifico si consideri una media annua di richieste rese ai sensi della parte seconda del Codice dell'Ambiente (screening, pre-Via, Via, Vas, Aia) pari a 550 con un arretrato allo stato attuale, secondo i dati forniti dalla competente direzione generale, pari a 648. Per ciascuna domanda, tenuto conto della notevole diversa complessità tra le richieste di screening, ad esempio, e di via, si prevede un costo medio di 3400 euro comprendendo anche le missioni di valutazione sul campo e la necessità di acquisire una pluralità di professionalità, potendo così affrontare, nel 2021 e nel 2022 circa 874 pratiche per ciascun anno.

Articolo 136

Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici

Con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell'ambiente.

In particolare, al comma 1 si istituisce un Fondo dedicato alla promozione, attraverso la realizzazione di campagne informative mirate agli utenti del servizio idrico integrato, della misura individuale dei consumi idrici. Al Fondo, gestito dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con l'Autorità di regolazione settoriale, sono destinate risorse pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le relative modalità attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA. Le risorse sono quantificate tenendo conto dei costi sostenuti per analoghe iniziative informative a carattere nazionale. A titolo esemplificativo, sulla base dei listini forniti dagli operatori della comunicazione, l'acquisto di spazi editoriali varia dai 30 mila euro ai 100 mila euro per pagina; mentre, per l'uso di canali audio-televisivi, social e web, la progettazione e realizzazione di uno spot televisivo necessita di circa 50 mila euro ai quali va aggiunto il costo per la prenotazione del passaggio audio/televisivo che varia su base oraria, fino a 100 mila euro. Pertanto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con il fondo in oggetto potrà essere sostenuto un onere di 150 mila euro per due pagine di spazi editoriali ipotizzando una spesa media di 75 mila euro per ogni pagina, nonché di 200 mila euro per due passaggi audio/televisivi durante la giornata in orari diversi dalla prima serata (ipotizzando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 50 mila



euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro) e 150 mila euro per un passaggio audio/televivo in prima serata (considerando una spesa per la prenotazione di ciascun passaggio di 100 mila euro, in aggiunta al costo di progettazione e realizzazione di 50 mila euro), per un totale di 500 mila euro annui.

Le previsioni di cui al comma 2 individuano nel gestore del servizio idrico integrato il soggetto responsabile delle attività di installazione, misura e gestione dei contatori idrici per singola unità abitativa, senza tuttavia attribuirgli la responsabilità della gestione dell'impianto interno al condominio. In questo modo, tutti gli utenti del servizio potrebbero conoscere in maniera agevole e diretta nonché con regolarità i propri consumi individuali, promuovendo il consumo consapevole di acqua, avere un referente per la fatturazione e divenire in maniera puntuale la controparte negoziale nella gestione del rapporto di utenza. Si rafforzerebbe la tutela dell'utente finale, quale interlocutore principale e "disintermediato" del gestore stesso, nel momento fisiologico e patologico del rapporto, ad esempio in caso di ricorso a strumenti volti a contrastare la morosità o a correggere errori nella contabilizzazione dei consumi. Ciò vale, soprattutto, nei casi di utenze raggruppate (condomini) che, fino ad oggi, sono state oggetto di prassi a carattere locale e frammentato. Vale la pena precisare che l'ambito di intervento della novella legislativa riguarda esclusivamente l'attività di contabilizzazione dei consumi senza avere alcun riflesso sui regimi di proprietà e conseguente responsabilità sulla gestione e manutenzione degli impianti idrici privati (condominali, residenziali etc...).

L'attuazione dell'intervento è demandata all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che, con propria delibera, dovrà fissare i criteri e le modalità volte a garantire omogeneità a livello nazionale e ad assicurare la copertura dei costi nell'ambito della tariffa idrica, con verifica degli oneri per l'utente finale, assicurando altresì l'opportuna gradualità degli interventi.

I benefici per gli utenti del servizio idrico derivanti dalla seguente disposizione sono di seguito sintetizzati:

- a) si riconoscerebbe anche ai singoli condòmini (una quota significativa della popolazione italiana) lo status di utenti del servizio idrico, con il diritto a ricevere periodicamente informazioni inerenti ai propri consumi di acqua, effettuare reclami al proprio gestore, aprire procedure di conciliazione;
- b) si permetterebbe anche ai condòmini di ricevere fatture con regolarità direttamente dal gestore, "disintermediandoli" dall'amministratore di condominio, favorendo in tal senso il risparmio idrico e la trasparenza delle bollette;
- c) i condòmini pagherebbero l'acqua in base ai metri cubi consumati, nel rispetto del principio di matrice europea "chi inquina paga" e non secondo il riparto spese effettuato dall'amministratore di condominio, anche utilizzando criteri alternativi, come i metri quadri occupati dal singolo appartamento;
- d) nella procedura di gestione della morosità il gestore potrebbe finalmente disalimentare soltanto i condòmini morosi e non l'intero condominio, evitando il rischio di interrompere il servizio anche ai condòmini buoni pagatori o addirittura agli utenti in stato di disagio fisico e sociale e tutelati dalla legge. A riguardo, la giurisprudenza in sede civile si sta progressivamente orientando nell'accogliere le ragioni dei condòmini buoni pagatori ai quali sia stato disalimentato il servizio dal gestore intervenendo esclusivamente sul singolo contatore condominiale: il processo di misura verrebbe dunque ad essere allineato a tali orientamenti giurisprudenziali, garantendo una più efficace tutela degli utenti buoni pagatori.

Considerando questi vantaggi, il costo da caricare in bolletta legato all'installazione di contatori analogici per singola unità immobiliare potrebbe risultare piuttosto contenuto, stimando un valore di circa 20 euro di materiali e 30/50 euro di manodopera, da ammortizzare nei dieci anni di vita utile del contatore.

Partendo così da una spesa media annua a famiglia per il servizio idrico attualmente quantificata in 312 euro (Relazione Annuale ARERA 2019), andrebbero aggiunti i 5/7 euro annui generati dall'intervento sui contatori.



Per valutare i benefici netti della disposizione, a tale incremento tariffario deve però essere contrapposto il valore del risparmio idrico indotto dal segnale di consumo e di prezzo regolarmente ricevuto dall'utente. Studi internazionali stimano il risparmio idrico connesso all'installazione dei misuratori di utenza intorno al 16%-22% del consumo medio annuo per famiglia. Ipotizzando un consumo medio per una famiglia di 3 persone pari a 150 metri cubi/anno (Relazione Annuale ARERA 2019) ed un valore al metro cubo dell'acqua pari a 1,70 euro (dato inerente il territorio dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, preso a riferimento a titolo esemplificativo), derivante dalla somma del valore della tariffa base variabile per il servizio idrico e della quota variabile del servizio di fognatura e depurazione, **si otterrebbe un risparmio tra i circa 41 euro e i 56 euro annui, ovvero superiore da 6 a 11 volte i costi per l'installazione del contatore di utenza.**

Pertanto, ferma restando l'assenza di oneri per la finanza pubblica, i benefici per gli utenti oltrepassano ampiamente i costi connessi all'intervento proposto.

Articolo 137

Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA

Il presente articolo, al comma 1, autorizza la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza degli animali confiscati. Considerando l'ingente numero di animali che sarebbero detenuti presso la struttura di nuova istituzione, la spesa è determinata utilizzando come parametro i costi di gestione sostenuti annualmente da uno dei maggiori giardini zoologici italiani, il Parco Natura Viva, pari a circa 2.218.000 euro.

Il suddetto Parco Natura Viva supporta i seguenti costi medi annui per le spese di gestione della struttura (elettricità, manutenzione, migliorie dell'arricchimento ambientale, personale) e quelle concernenti gli animali (alimentazione, medicine, prestazioni medico-veterinarie). Nello specifico:

- costo gestione animali: euro 336.000,000;
- manutenzione reparti/aree di custodia: euro 220.000,00;
- costo personale: euro 1.154.000 (per la cura e gestione degli animali: euro 450.000; medici veterinari: euro 204.000; operai generici euro 300.000; personale amministrativo euro 200.000);
- costo energetico: euro 506.600.

Rispetto al costo medio annuo del Parco Natura Viva, si prospetta, per la struttura prevista dal presente articolo, un costo maggiore sia in considerazione del numero medio annuo di animali confiscati sia della tipologia di animali confiscati (grandi felini e primati) sottoposti ad una particolare forma di protezione a livello internazionale e quindi con necessità superiori rispetto agli altri animali. In relazione a ciò, il CUFAA stima un incremento delle spese di gestione e mantenimento degli esemplari pari a 783.400 euro/anno rispetto ai costi sostenuti dal Parco Natura Viva, per un totale della spesa prevista pari a 3.000.000 a decorrere dal 2021, così preventivata:

- a) stima per struttura 4 grandi felini più mantenimento degli esemplari:
 - struttura a norma per numero 4 grandi felini composta da 4 box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 4000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 500.000;
 - costo medio annuo mantenimento un esemplare di grandi felini: euro 7.500; costo per 4 esemplari: euro 30.000;
- b) stima per struttura per 10 esemplari di scimpanzé più mantenimento degli esemplari:
 - struttura a norma per numero 10 esemplari di scimpanzé composta da tre box per ricovero notturno più gabbia di servizio e corridoio più recinto esterno di circa 1000 metri quadrati, realizzata in muratura e con recinzione in metallo: euro 190.000,00;



- costo medio annuo mantenimento un esemplare di scimpanzé: euro 6.340; costo per 10 esemplari: euro 63.400.

A valere sui 3 milioni comprensivi sono considerati anche i costi di istituzione, costituzione e avvio del Centro.

Con riferimento alle spese di personale, si precisa che le unità impiegate per la gestione del centro saranno unità appartenenti al Comando Carabinieri CUFAA, in linea con i compiti istituzionali devoluti ai reparti alle dipendenze del citato Comando, provenienti dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Pertanto, la quantificazione operata con riferimento a questa voce di spesa attiene al costo sostenuto in via ordinaria dal Parco Natura Viva, che costituisce il plafond di risorse di riferimento per la stipula della Convenzione con il CUFAA per la gestione del centro. In forza di tale convenzione, sarà coperto l'onere del trattamento economico del personale del CUFAA impiegato, stimato su un costo lordo annuo medio di 46.000 euro per ciascuna unità di personale (calcolata in base al costo lordo annuo di un maresciallo capo, di cui 41.800 euro circa di trattamento economico fondamentale e 4.200 euro circa di trattamento economico accessorio). Le risorse previste consentiranno di disporre di complessive 25 unità per la gestione del centro.

Il comma 2 conferma la necessità che le Autorità Giudiziarie, nel sequestrare animali pericolosi/esotici, affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.

Articolo 138

Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche

La disposizione prevede un Programma sperimentale di educazione ambientale del Ministero dell'ambiente da attuare con il supporto e la competenza delle strutture educative delle aree protette: parchi nazionali, aree marine protette e riserve MAB UNESCO.

Il programma è destinato a studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site:

- 1) nei Comuni che ricadono in tutto o in parte nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
- 2) nelle riserve MAB UNESCO;
- 3) nei siti naturalistici dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Al fine di quantificare il fondo per l'educazione ambientale in questi territori, si è tenuto conto del fatto che:

- 1) con riferimento al punto 1), i comuni compresi nelle ZEA sono 498;
- 2) con riferimento al punto 2), le riserve MAB UNESCO italiane sono 19 di cui 1 (Cilento) già ricompresa in una ZEA (Parco del Cilento);
- 3) con riferimento al punto 3), i siti naturalistici UNESCO sono 5, di cui 1 (Dolomiti) solo parzialmente coincidente con una ZEA (Parco delle Dolomiti bellunesi).

Il numero complessivo degli istituti scolastici (scuole materne, elementari e medie) presenti in questi territori è, secondo i dati acquisiti dal Ministero dell'Istruzione dalla competente direzione generale del Ministero, di 485. Molte di queste sono nel medesimo comune o comunque in comuni limitrofi.

Gli oneri sono stati quantificati in relazione al numero di scuole e di studenti presenti nelle ZEA, nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO ipotizzando un percorso formativo che prevede che lo studente abbia occasioni di esperienze "sul campo" ovvero all'interno delle aree protette ricomprese nei territori UNESCO e nelle ZEA (che coincidono con parchi nazionali).

Poiché, al pari di quanto avviene per altre realtà europee, si prevede l'utilizzo del metodo esperienziale, l'attività dovrà essere organizzata per creare un processo di apprendimento attraverso l'azione e la sperimentazione diretta degli studenti di compiti, ruoli. Lo studente, dopo una fase di lezioni di docenza tradizionale, eventualmente da erogarsi on-line qualora le



condizioni sanitarie non lo consentano, che sarà erogata da naturalisti esperti della materia secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, dovrà poter mettere in campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione di concetti e soluzioni volti al raggiungimento di un determinato obiettivo.

In particolare, si prevedono:

- 1) attività di lezioni via web interattive durante le quali i formatori specializzati dell'area protetta forniranno elementi e nozioni in preparazioni alla lezione successiva in campo;
- 2) attività diretta di esperienza in campo – si svolgerà nell'ambiente naturale dell'area protetta nei centri visita delle aree protette alla presenza anche di alcuni docenti scolastici;
- 3) attività di formazione a distanza– web conference e webinar durante la quale avverrà la presentazione e discussione dei risultati del lavoro di gruppo con i formatori dell'area protetta e docenti scolastici.

Per la realizzazione delle attività, data la natura telematica di una parte delle lezioni, il Ministero si avvarrà di Università ed enti di ricerca specializzati nella didattica e-learning e dotati di piattaforme informatiche consolidate, selezionate mediante avviso pubblico.

Poiché l'attività si svolgerà sia in modalità a distanza sia in presenza, presso i centri visite delle aree protette, nel calcolare i costi di realizzazione si è tenuto conto anche delle spese di trasporto, vitto e alloggio per gli studenti e per i professori che accompagnano gli alunni. I costi potranno essere differenti per ciascun protocollo di intesa in base alle diverse esigenze di realizzazione dovute all'area geografica di riferimento ed alle necessità per la didattica e gli spostamenti in situ. Inoltre è ipotizzabile che nell'ultimo anno di attività vi possa essere uno scambio tra studenti di aree geografiche diverse per favorire la diffusione delle informazioni e una maggiore elaborazione delle conoscenze acquisite attraverso il confronto.

Considerando una stima di 75 progetti sperimentali all'anno, con il coinvolgimento di una media di 4 scuole per progetto per una media di 330 studenti, docenti e accompagnatori coinvolti per singolo progetto, per una spesa media di 53.000 euro per singolo progetto (di cui 25.000 euro si ipotizzano per spese di progettazione, formazione telematica, formazione in presenza, 10.000 euro per le spese connesse all'organizzazione delle esperienze sensoriali, ed i restanti volti a coprire le spese sostenute per lo spostamento di studenti e docenti ed accompagnatori).

Si precisa che per i docenti coinvolti nel progetto, come per gli accompagnatori, non sono previsti nuovi o maggiori oneri, in quanto gli stessi sono coinvolti nell'ambito di percorsi formativi al pari di quanto già oggi avviene con i c.d. viaggi di istruzione, e comunque su base volontaria.

Alle attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A fronte di eventuali fabbisogni finanziari non coperti dal fondo previsto dalla disposizione introdotta, quali ad esempio quelli correlati all'impegno dei docenti scolastici in ore aggiuntive eccedenti l'orario d'obbligo, si fa fronte nei limiti delle risorse che retribuiscono le ore aggiuntive nell'ambito del Fondo per il miglioramento formativo della istituzione scolastica interessata all'iniziativa.

Il comma 2 non ha effetti finanziari diretti ma serve a precisare la portata applicativa della norma di spesa contenuta nell'art. 1-ter del decreto-legge n. 111/2019 e a semplificare le procedure di programmazione della spesa.

Articolo 139

Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali

La norma, al comma 2, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli utilizzatori di cui alla lettera s), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006,



n. 152, che hanno la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi, per un importo massimo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la norma, al comma 4 e al comma 5, prevede, altresì, il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli utilizzatori aventi la sede operativa all'interno di una ZEA che hanno concesso l'abbuono all'utente finale o al consumatore, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascuna beneficiario, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'abbuono, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale, può essere riconosciuto, dall'utilizzatore o dall'utente, rispettivamente all'utente finale o al consumatore, all'atto della resa dell'imballaggio.

Il contributo economico, di cui al comma 2 e il credito d'imposta, di cui al comma 5, sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.

Articolo 140

Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali

La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione della tariffazione puntuale con una dotazione di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tali stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema.

Dai dati rilevati, si è potuto stimare un costo del servizio pari a circa 6 euro per ciascun abitante. Conseguentemente, i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti che risulta adeguato all'arco temporale biennale indicato considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell'ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.

Articolo 141

Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali

La norma prevede un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di finanziare l'acquisto di apparecchiature di compostaggio di comunità.

Al riguardo, si stima che il costo di una macchina per il compostaggio sia calcolabile secondo la seguente formula, che tiene conto dei costi fissi e di quelli variabili in base alla "taglia" dell'apparecchiatura: 743 euro X tonnellate/anno + 21000 euro. Pertanto, un impianto da 10 t/anno costa 28.430 euro (taglia piccola, T1), da 60 t/anno costa 65.580 euro (taglia media, T2), da 130 t/anno costa 117.590 euro (taglia grande, T3).

Si precisa che le ZEA, coincidendo con i parchi nazionali, sono attualmente pari a 24, presenti in tutte le regioni eccetto il Friuli Venezia Giulia.

Alla luce del costo unitario per ciascuna tipologia di apparecchiatura di compostaggio di comunità, le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare un numero adeguato di apparecchiature nei limiti delle risorse previste.

Articolo 142

Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del



Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) prevede che per le opere sottoposte a VIA regionale si applica il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i tempi salvo quelli per la consultazione pubblica, in linea con quanto previsto in materia di partecipazione pubblica da parte dell'ordinamento europeo; si tratta pertanto di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) ha natura ordinamentale e procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo XII Regioni ed Enti locali

Articolo 143

Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori

I commi 1 e 2 determinano un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la costituzione di un fondo da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che si trovano in condizioni di aver avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione trasmesso dalla Cosfel alla Corte medesima.

Il comma 3 esclude dal riparto i comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come determinate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

Articolo 144

Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

Il comma 1 non determina oneri in quanto meramente finalizzato a prevedere una riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato.

I commi 2 e 3 sono altresì neutrali sotto il profilo finanziario regolando le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

Articolo 145

Norme contabili per gli enti territoriali

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 estendono al 2021 le deroghe di natura contabile previste dall'articolo 109, commi 1-ter e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per fronteggiare l'emergenza sanitaria attraverso l'attenuazione dei vincoli nell'utilizzo delle risorse a disposizione degli enti territoriali. Come nel 2020, le deroghe in parola non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti risulta scevra da effetti finanziari la proroga di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 finalizzata a confermare anche per l'anno 2021 le procedure per le variazioni di bilancio in via d'urgenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 2-bis dell'articolo 109 del decreto legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 118 del 2011 che, investendo



profili ordinamentali, non determinano effetti finanziari.
Il comma 3 non determina oneri atteso che lo stesso dispone espressamente che il tavolo per l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo è istituito senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 146

Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico

La disposizione prevede, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 147

Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

La disposizione comporta un maggiore onere complessivo di 217 milioni di euro per l'anno 2021, 356 milioni di euro per l'anno 2022, 451 milioni di euro per l'anno 2023, 547 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 744 milioni di euro per l'anno 2026, 803 milioni di euro per l'anno 2027, 861 milioni di euro per l'anno 2028, 920 milioni di euro per l'anno 2029 e 952 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale rispetto a quella di 6.213.684.364,87 euro precedentemente prevista destinato agli interventi di cui ai capoversi d-quinquies), d-sexies) e d-septies).

In particolare, tale onere risulta determinato già al netto dell'effetto combinato dei commi 1, 2 e 3 laddove si consideri che il comma 3 determina un minore onere di 185.829.000 euro per l'anno 2021, di 285.829.000 euro per l'anno 2022, di 315.829.000 euro per l'anno 2023 e di 545.829.000 euro per l'anno 2024 e successivi, assorbito dal maggiore onere derivante dalla quota di incremento in corrispondente misura della dotazione del fondo di solidarietà comunale stesso.

Articolo 148

Accordo Autonomie speciali

I **commi 1 e 2** comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 laddove prevedono, al fine di tener conto dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020, che sia preordinato l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attuazione dell'accordo sottoscritto con il governo in data 5 novembre 2020.

Il **comma 3** non determina effetti finanziari, in quanto preordinato ad assicurare la partecipazione di tutti gli enti locali delle Autonomie speciali alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Articolo 149

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali

Il comma 1, lettera a), comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le



disposizioni di cui alle lettere c), d), f) e g) dello stesso comma 1, di natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti risulta finanziariamente neutrale la lettera e) del ripetuto comma 1 in quanto i contributi eventualmente revocati sono riassegnati ad altri comuni per piccole opere.

Il comma 2 risulta privo di effetti finanziari ampliando le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 3 prevede l'implementazione della tipologia degli interventi per spese di investimento contenuti nell'accordo stipulato con la Regione Sardegna il 7 novembre 2019 e, pertanto, risulta finanziariamente neutrale.

Articolo 150

Fondo per la perequazione infrastrutturale

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo perequativo infrastrutturale" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

Viene quindi previsto l'iter procedurale per l'individuazione delle "infrastrutture necessarie" e l'assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare.

Articolo 151

Rinvio del federalismo fiscale

L'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 rinvia all'anno 2021 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, confermando fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000. La norma, pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 152

Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Articolo 153

Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

La norma determina un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2021 pari alla dotazione del fondo istituito per concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25



febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Articolo 154

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Il comma 1 assegna 500 milioni di euro per il 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La disposizione comporta un onere di 500 milioni solo in termini di saldo netto da finanziare in quanto diretta a mantenere inalterata la capacità di spesa degli enti locali considerata nei tendenziali di finanza pubblica.

Il comma 2 vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2020 e nel 2021. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

I commi da 3 a 10 hanno per oggetto norme di natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 155

Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia

La disposizione intende integrare il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi.

In particolare, per quanto concerne le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a ILLCI.

Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettate all'IVA svizzera.

Analogamente non risultano assoggettate all'ILLCI le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

Nella RT originaria del comma 592, dell'articolo 1, della L. 160/2019, era stata valutata in 5 milioni di euro l'introduzione della suddetta ILLCI.

In mancanza di dati puntuali e nell'ottica della prudenza, la valutazione era stata fatta utilizzando i dati IRAP relativi ai soli soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia.

Analogamente, la disposizione viene valutato sullo stesso insieme di dati e quindi soltanto per i soggetti residenti nel comune.

Ciò premesso, ne è scaturita una riduzione di gettito, rispetto alla stima originaria, di importo limitato e pari a circa 0,02 milioni di euro su base annua dal 2020.

Articolo 156

Grandi derivazioni idroelettriche

Il **comma 1**, innovando la previgente disciplina, interviene essenzialmente sugli aspetti procedurali che riguardano l'assegnazione e la riassegnazione, alla scadenza, delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e l'assetto dei rapporti patrimoniali ad esse connesse.

Nella struttura della disposizione l'aspetto regolativo principale è costituito dalla previsione (art. 1 comma 1-bis) del decreto interministeriale con il quale sarà adottato un regolamento



concernente le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni. In tale ambito regolatorio assumono importanza i criteri ai quali dovranno essere informati gli elementi di valutazione nella scelta del concessionario e le relative regole di ponderazione dei requisiti richiesti per ottenere la concessione. Viene data evidenza agli impegni per gli investimenti necessari sia al miglioramento strutturale e tecnologico e al potenziamento degli impianti, sia ad un risanamento ambientale ed idrogeologico delle zone interessate dagli impianti. Con il regolamento saranno disciplinate anche gli assetti patrimoniali correlati all'esercizio delle concessioni e alla loro gestione con particolare riguardo al trasferimento dei beni negli eventuali passaggi della titolarità delle concessioni.

All'art. 1 comma 1-ter sono considerati e disciplinati gli aspetti finanziari del rapporto concessorio scaduto, concernenti la fase transitoria che parte dalla scadenza del titolo e termina con la nuova assegnazione. Durante questo arco temporale i concessionari in "prorogatio" sono tenuti a corrispondere alla Regione un canone aggiuntivo e, a richiesta dell'ente, a fornire energia nella misura prevista dall'art. 12 comma 1-quinquies del D.Lgs. 79/1999. Questa parte della disposizione contempla anche la procedimentalizzazione della fase di determinazione dei criteri sulla base dei quali le Regioni dovranno stabilire la componente fissa e quella variabile del canone concessorio, così da assicurare omogeneità di disciplina sul piano nazionale.

Nei **commi 2 e 3** della disposizione sono stabiliti i termini massimi di proroga delle gestioni scadute in attesa delle nuove aggiudicazioni e fissati gli obblighi patrimoniali a carico dei precedenti concessionari, tenuti a versare il canone aggiuntivo calcolato secondo i parametri tecnici individuati nella norma.

Il **comma 4** regola il riparto delle somme derivanti dal gettito del canone aggiuntivo ed anche i criteri di finalizzazione dell'uso delle stesse che sono da considerarsi vincolate alle finalità indicate nella norma: miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, nonché misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati da definirsi con Accordo di programma fra i Comuni montani del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza.

Nel **comma 5** è codificato il riparto, con legge regionale, in favore delle Province e delle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di una quota del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999.

Al **comma 6** viene introdotto un criterio di omogeneizzazione della disciplina italiana nella materia degli impianti di produzione di energia elettrica con quella vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea, prevedendo nella classificazione delle utenze di acqua pubblica la riclassificazione come grandi derivazione le utenze per produzione di forza motrice con potenza nominale media annua di almeno 10.000 KW e non più quelle con detta potenza limitata a 3.000 kw media annua.

La disposizione nel complesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

Titolo XIII Revisione e rimodulazione della spesa pubblica

Articolo 157

Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali

Il comma 1 La disposizione prevede che a decorrere dal 2023 le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri vengano ridotte in relazione ai risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le stesse Amministrazioni sono tenute a realizzare, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 350,1 milioni di euro. Per garantire comunque la necessaria flessibilità gestionale si consente alle Amministrazioni la possibilità di rimodulare,



su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

I commi da 2 a 5 determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in conseguenza del concorso alla finanza pubblica in corrispondente misura da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province e Città metropolitane. Tale previsione non incide sui livelli dei servizi offerti dai predetti enti territoriali, in quanto il maggior concorso alla finanza pubblica è dagli stessi compensato attraverso un efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro

Titolo XIV

Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

Articolo 158

Fondo per le assunzioni di personale

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire, con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 159

Assunzioni con copertura sul Fondo

Comma 1. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 330 posti, bandito con D.M. 10/10/2018, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2021; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di giugno 2021.

Considerato che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessati dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria, a fini prudenziali si è ipotizzato di determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 200 unità, con decorrenza 1° luglio 2021, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale tra 200 e 330 unità di magistrati da assumere

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Commi 2, 3 e 4. Le disposizioni prevedono un programma di assunzioni straordinarie, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

In particolare, si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 1.500 unità di Area II F1, 1.200 di Area II F2 e 300 unità di Area III F1, a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento del predetto personale, si prevede espressamente l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,



convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a complessivi euro 119.010.951 annui, a decorrere dall'anno 2023. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Commi 5, 6 e 7. L'intervento normativo è teso alla realizzazione di un programma straordinario di assunzioni di n. 200 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'amministrazione penitenziaria nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei ruoli che scontano rilevanti scoperture di organico. Le assunzioni nei profili interessati, nonché i relativi oneri, che ammontano a euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022, sono ripartiti come indicato nelle seguenti tabelle, con decorrenza 1 ottobre 2021. Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Commi 8, 9 e 10. La disposizione, nel perseguire la finalità di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per l'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, e 45 nell'Area II posizione economica F2.

In particolare, l'intervento normativo è teso ad incrementare la possibilità di assunzione – anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni – del personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità al fine di diminuire significative vacanze organiche per rafforzare l'offerta trattamentale all'utenza.

I pensionamenti, infatti, hanno ampliato il vuoto organico di alcune figure professionali divenute indispensabili nell'erogazione dei servizi istituzionali anche a seguito della recente entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario Minorile – Decreto legislativo 121 del 2018 oltre che della sempre più efficace natura anche sanzionatoria dell'esecuzione penale esterna.

I funzionari contabili, i funzionari amministrativi e gli assistenti amministrativi sono le figure tecniche di supporto nelle procedure amministrative indispensabili per garantire l'erogazione tempestiva dei servizi istituzionali, imprescindibili per la più efficace risposta al territorio ed all'utenza specifica.

Le assunzioni sono autorizzate, nell'ambito della attuale dotazione organica e in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione minorile previsti dalla normativa vigente.

L'onere derivante da tali assunzioni ammonta a euro 855.648 per l'anno 2021 e a euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Si prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Funzionari contabili (area III - posizione economica F1)

Dotazione organica	100
Presenti	90
Autorizzazione richiesta	10



Funzionari amministrativi (area III - posizione economica F1)

Dotazione organica	97
Presenti	29
Autorizzazione richiesta	25

Assistenti amministrativi (area II - posizione economica F2)

Dotazione organica	439
Presenti	398
Autorizzazione richiesta	45

(al netto dei previsti passaggi tra le aree)

Anno 2021 - decorrenza 1° ottobre 2021 - 80 unità

Commi 11, 12, 13 e 14. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nell'anno 2021 e n. 30 in Area terza posizione economica F1, n. 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

Gli oneri assunzionali sono così determinati:

- **n. 86 unità nel 2021** di cui n. 58 unità in terza area e n. 28 unità in seconda area per un onere finanziario complessivo annuo di euro 3.870.888; è stato quantificato un onere di 967.722 euro nel presupposto che le assunzioni decorrano dal 1° ottobre 2021, tenendo conto del dell'iter delle procedure di reclutamento;
- **n. 54 unità nel 2022** (n. 30 terza area F1, n. 21 seconda area F2 e n. 3 unità dirigenziali con qualifica di dirigente di seconda fascia) per un onere finanziario a regime di complessivo di 6.592.412 euro, di cui euro 2.721.524 relative alle 54 unità.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

	TRATTAMENTO ECONOMICO personale non dirigenziale								COSTO UNITARI O PER AREA/FASCIA
	Retribuzione tabellare (Stipendio e IIS) a	IVC	Tredicesima mensilità b	Indennità di amministrazione c	TOTALE	Oneri riflessi 38,38%	Accessori /da contabilità economica) d	Oneri riflessi 32,7%	
Terza area F1	€ 22.291,78	€ 156,00	€ 1.870,65	€ 2.772,72	€ 27.078,15	€ 10.392,59	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 46.684,84



Seconda area F2	€ 19.132,15	€ 133,92	€ 1.605,51	€ 2.246,40	€ 23.117,98	€ 8.872,68	€ 6.930,00	€ 2.266,11	€ 41.541,69
-----------------	-------------	----------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Unità richiedente dirigenti II fascia 2021-2022	QUALIFICA AREA DIRIGENZA	TRATTAMENTO ECONOMICO AREA DIRIGENZA							Onere complessivo n. 3 dirigenti II fascia 2021-2022
		Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione posizione fissa b	Retribuzione posizione variabile SICO PREVISIONI 2020 c	Risultato medio 2018 d	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne (Contributi c/Amm.ne 29,88% e IRAP 8,50% di a+b+c)	(Contributi c/Amm.ne 24,20% e IRAP 8,50% di d)	
3	Dirigente II fascia	€ 45.260,97	€ 316,81	€ 12.565,11	€ 28.237,23	€ 22.700,00	€ 40.454,00	€ 149.534,12	€ 448.602,36

Il **comma 13** prevede inoltre una specifica autorizzazione di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il **comma 15** prevede l'autorizzazione alle assunzioni straordinarie - nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 750 unità - di qualifiche iniziali dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la seguente gradualità dei contingenti annuali massimi: 250 unità per l'anno 2021, 250 unità per l'anno 2022 e 250 unità per l'anno 2023.

Il **comma 16** individua la quantificazione dell'onere complessivo nel limite di spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 a decorrere dall'anno 2033 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Il **comma 17** autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni straordinarie, stabilita in euro 75.000 per l'anno 2021, in euro 300.000 per l'anno 2022, in euro 525.000 per l'anno 2023 e in euro 675.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere ha seguito le medesime modalità e criteri di calcolo parametrato in relazione al numero di unità da assumere, utilizzati per la determinazione degli analoghi oneri previsti dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 160 del 2019.

La tabella 1 di riepilogo reca l'onere complessivo con proiezione ultradecennale dall'anno 2021 all'anno 2033.

Commi 18 e 19. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica. Gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 778.073, in considerazione



dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali; a regime (dall'anno 2022) euro 9.336.880, tenuto conto che la retribuzione annua lorda pro capite per una unità di Area II-F2 (vigente C.C.N.L. - Comparto Ministeri) è pari ad euro 37.347,52.

Ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Commi 20 e 21. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché complessive centotrentacinque unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali.

Gli oneri sono stati così quantificati: per il primo anno (2021) euro 3.329.688, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021); a regime (dall'anno 2022) euro 13.318.749. A tali oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Gli oneri relativi alle posizioni dirigenziali di natura sanitaria – tenuto conto della specifica disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 3 del 2018, e dei relativi provvedimenti attuativi – sono quantificate in relazione al costo di posizione dirigenziale di livello non generale (corrispondente alla struttura complessa per gli ex dirigenti sanitari di II fascia e struttura semplice per i dirigenti sanitari ex dirigenti delle professionalità sanitarie).

Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario di cui al comma 20, come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.

Commi 22 e 23. Per le finalità previste dalla disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 450 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari ad euro 5.888.113 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 23.552.453, tenendo conto delle seguenti retribuzioni pro capite:

Qualifica	Pro-capite	Unità
Area III-F1	44.089,15	450
Area II-F2	37.123,36	100

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Comma 24. Per le finalità previste dall'articolo 184, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III-F1.

In considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l'onere per il primo anno è pari



ad euro 220.446 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 881.783, tenendo conto della seguente retribuzione pro capite:

Qualifica	Pro-capite	Unità
Area III-F1	44.089,15	20

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Comma 25 La disposizione, non modificando i criteri per la determinazione della dotazione organica delle istituzioni AFAM in corso di statizzazione già previsti dal D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge n. 126/2020, non determina oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie autorizzate con il DL 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Lo stanziamento di cui all'articolo 22 bis del DL 50/2017 è infatti coerente con le modifiche apportate, poiché non si prevede alcun ampliamento della platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione originaria, essendo specificato che l'assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica definita nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017.

Commi 26 e 27 La disposizione prevede uno stanziamento di 12 milioni nel 2021 e di 70 milioni di euro, a regime, a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, finalizzato all'ampliamento delle dotazioni organiche AFAM, come previsto al **comma 26**. Sulla base del costo medio del personale del comparto di cui alla Tabella 1 del DPR 143 del 2019, le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, con riferimento a ciascuna istituzione AFAM pari, in media, a n. 2 coadiutori, n. 3 assistenti amministrativi, n. 0,93 collaboratori amministrativi, n. 1 direttore di biblioteca e n. 12 docenti, come evidenziato dalla tabella seguente (che ha un valore meramente esemplificativo e non rappresenta un vincolo per le istituzioni, le quali delibereranno la variazione di organico consentita dal vincolo finanziario, in relazione alle proprie specifiche esigenze):

Profilo	Costo ex DPR 143/19	Ampliamento organici (per un totale di 84 istituzioni AFAM statali)	Costo totale dall'anno 2022
Docente	52.018 €	984 (in media 12 per istituzione)	51.185.712 €
Direttore di biblioteca EP1	45.577 €	82 (in media 1 per istituzione)	3.737.314 €
Collaboratore	34.409 €	76 (in media 0,93 per istituzione)	2.615.084 €
Assistente	31.953 €	246 (in media 3 per istituzione)	7.860.438 €
Coadiutore	28.005 €	164 (in media 2 per istituzione)	4.592.820 €
			69.991.368 €

Sulla base dei medesimi criteri è stata quantificata l'autorizzazione di spesa per il solo anno 2021, ipotizzando il possibile incremento e le relative assunzioni, a far data da 1° novembre 2021, e considerando, quindi 2/12 dello stanziamento a regime: (euro 69.991.368/12*2 = euro 11.665.228).

I criteri per l'attribuzione dell'ampliamento di organico alle istituzioni AFAM saranno definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne il personale amministrativo, l'ampliamento degli organici consente di garantire alle istituzioni AFAM una struttura tecnico-amministrativa adeguata al percorso di maggiore autonomia intrapreso, anche recentemente, con l'approvazione del DPR



143 del 2019 (Regolamento sul reclutamento), la cui applicazione, che viene fatta decorrere a partire dall'anno accademico 2022/2023, necessiterà del rafforzamento del personale degli uffici amministrativi. Attualmente, infatti, la dotazione organica del comparto comprende n. 1.186 coadiutori (n. 14,4 in media, per istituzione), n. 585 assistenti amministrativi (n. 7,13 in media), n. 32 collaboratori amministrativi (n.0,39 in media) e n.1 direttore di biblioteca (0,01 in media), figura quest'ultima risultante dall'interpretazione autentica del CCNL, operata dall'ARaN e dalle organizzazioni sindacali, la quale ha distinto la figura del "*direttore di ragioneria*" da quella del "*direttore di biblioteca*".

Comma 28 contiene disposizioni di natura ordinamentale individuando le procedure di assunzione per la copertura dei posti in organico; Si prevede, conseguentemente il rinvio all'anno accademico 2022/2023 dell'entrata in vigore del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al fine di coordinare le tempistiche di reclutamento con le esigenze delle istituzioni AFAM. Il comma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Comma 29 attualmente gli studenti del sistema AFAM (dati 2018/2019) superano le 76.000 unità, dato, questo, superiore di circa il 50% rispetto a quello relativo alla fine degli anni '90, quando furono approvate le attuali dotazioni organiche, che negli anni hanno subito piccole modifiche, senza incremento di spesa. Le esigenze didattiche hanno, quindi, comportato la necessità per le istituzioni AFAM di conferire incarichi di docenza fuori organico, con contratti di collaborazione che gravano sui bilanci delle istituzioni stesse. L'ampliamento degli organici, disposto ai sensi dei **commi 26 e 27**, consentirà di far rientrare la maggior parte di tali cattedre all'interno della dotazione organica, evitando di generare ulteriore precariato. Al fine di poter correttamente valutare la portata di tale fenomeno e di poter monitorarne il graduale superamento grazie all'ampliamento degli organici, si prevede che le istituzioni debbano effettuare una ricognizione degli incarichi di docenza fuori organico entro il 1 aprile 2021, che la stessa sia necessaria al fine dell'ampliamento dell'organico e che il riparto dello stesso, effettuato con decreto di cui al comma 28, ne tenga conto. Per garantire, infine, la sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale, le istituzioni AFAM dovranno quindi ridurre il numero degli incarichi fuori organico in proporzione all'ampliamento della dotazione organica.

Comma 30. L'intervento normativo dispone, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio. A tale fine si evidenzia che il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo dovrà essere disciplinato in un'apposita sezione nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, con il quale saranno definiti i contenuti professionali e i trattamenti economici dei relativi profili, prendendo come riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. All'esito della definizione dell'accordo collettivo si potrà provvedere, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca alla individuazione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni del personale di cui al presente comma, nonché dei criteri di riparto del fondo in esame tra le singole istituzioni AFAM. Considerata, come detto, la necessità di provvedere, tramite contrattazione collettiva, alla definizione dei profili professionali e delle conseguenti retribuzioni ed all'adozione del Decreto Ministeriale di riparto, che si presume possano intervenire non prima dell'inizio dell'anno accademico 2021-2022 fissato al 1° novembre 2021, la norma prevede uno stanziamento per il 2021 pari a 2,5 milioni di euro.



Comma 31 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) già prevede che, nell'ambito delle procedure disciplinate dal regolamento sul reclutamento del personale AFAM, una quota compresa tra il 10% e il 20% delle risorse destinate al reclutamento sia riservata al reclutamento di docenti di prima fascia, a cui concorrono solo docenti di seconda fascia, a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni accademici. In attuazione di tale norma, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti degli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (quest'ultimo in fase di approvazione), le risorse disponibili sono pari a euro 7.613.414,32. La norma prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, possa essere disposta la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, nei limiti delle risorse già accantonate. La norma prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri dell'economia e della p.a., i fondi residui possano essere destinati alle assunzioni di direttori amministrativi, alla determinazione dell'organico dell'ISSM di Teramo e all'ampliamento dell'organico degli ISIA. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto provvede ad una mera rideterminazione delle poste di destinazione, con riferimento a risorse accantonate e già disponibili nello stato di previsione del MUR..

Comma 32 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale volta a specificare l'ambito applicativo di una norma della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/19).

Commi da 33 a 36 Le disposizioni al fine di dare attuazione alla Legge 11 gennaio 2018, n. 7 (cd. Legge-Spazio) introduce un nuovo regime assunzionale per l'Agenzia Spaziale Italiana disapplicando, conseguentemente, alcuni commi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 218/2016. L'intervento ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia (70%) finanziariamente sostenibile. Conseguentemente, si dispone che l'Agenzia, nell'ipotesi in cui presenti valori di spesa in linea con il nuovo indicatore, possa adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale, introducendo maggiore flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio che possono essere adeguate, in aumento o diminuzione, rispetto al vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 al fine di salvaguardare il valore pro-capite. Non sono previste modifiche all'attuale sistema di finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, che continua ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione, per quanto sopra, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 37. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, n. 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1 e n. 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalla seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato):

Qualifica	Retribuzione pro capite	Unità	Onere anno 2021 (rateo)	Onere anno 2022 (regime)
Dirigente di seconda fascia	119.095,26	1	29.773,82	119.095,26
Area terza – F1	40.837,75	18	183.769,88	735.079,51
Area seconda – F2	34.888,58	9	78.499,31	313.997,23
TOTALE		28	292.043	1.168.172



In considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in parola non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).

Agli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158

Articolo 38 La disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 159, comma 1 - TABELLA ONERI STIPENDIALI PERSONALE MAGISTRATURA - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-023"

ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,408%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	200	ONERE ANNUO															
2021	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,20	44.501,28	3.782,61	10.769,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	30.468,19	6.093.637,28																
																	2021	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	7.004.647,99	
2022	6	0	26.432,07	11.204,01	13.730,39	51.366,47	4.366,15	12.430,69	1.501,34	381,83	18.680,01	70.046,48	6	35.023,24	7.004.647,99																
2022	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	6	42.834,94	8.566.988,67	16.695.797,20															
2022		13 ^A	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,72	5.620,80	13 ^A	5.620,80	1.124.160,54																
2023	12	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	12	85.669,89	17.133.977,33	18.258.137,87															
2023		13 ^A	3.090,21	987,87		4.078,08	346,64	986,90	175,52	33,67	1.542,72	5.620,80	13 ^A	5.620,80	1.124.160,54																
2024	6	0	37.082,50	11.854,48	13.730,39	62.667,37	5.326,73	15.165,50	2.106,29	404,00	23.002,52	85.669,89	6	42.834,94	8.566.988,67																
2024	6	1	39.307,45	11.854,48	13.730,39	64.892,32	5.515,85	15.703,94	2.232,66	404,00	23.856,45	88.748,77	6	44.374,39	8.874.877,25	18.617.340,53															
2024		13 ^A	3.275,62	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,06	33,67	1.613,88	5.877,37	13 ^A	5.877,37	1.175.474,61																
2025	7	0	53.690,03	12.732,87	13.730,39	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.045,59	433,94	29.693,66	109.846,95	7	64.077,39	12.815.477,00	23.615.915,00															



prima valutazione di professionalità	2025	5	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	5	46.267,12	9.253.424,66
	2025		13 [^]	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13 [^]	7.735,07	1.547.013,33
	2026	12	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	12	111.041,10	22.208.219,19
	2026		13 [^]	4.546,08	1.061,07		5.607,15	476,61	1.356,93	258,22	36,16	2.127,92	7.735,07	13 [^]	7.735,07	1.547.013,33
	2027	7	1	54.552,98	12.732,87	13.730,39	81.016,24	6.886,38	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,86	111.041,10	7	64.773,97	12.954.794,53
	2027		2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	9.609.511,00
	2027		13 [^]	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,68	8.091,16	13 [^]	8.091,16	1.618.231,98
	2028	12	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	23.062.826,39
	2028		13 [^]	4.803,41	1.061,07		5.864,48	498,48	1.419,20	272,83	36,16	2.226,68	8.091,16	13 [^]	8.091,16	1.618.231,98
	2029	7	2	57.640,88	12.732,87	13.730,39	84.104,14	7.148,85	20.353,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,58	13.453.315,40
	2029		3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,13	119.587,17	5	49.827,99	9.965.997,33
	2029		13 [^]	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13 [^]	8.447,24	1.689.447,87
	2030	12	3	60.728,78	12.732,87	13.730,39	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,13	119.587,17	12	119.587,17	23.917.439,60
	2030		13 [^]	5.060,73	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,45	36,16	2.325,44	8.447,24	13 [^]	8.447,24	1.689.447,87
23.755.232,52																
24.182.537,51																
24.661.058,38																
25.108.360,60																
25.606.881,46																





Art. 159, comma 2,3 e 4 - Oneri stipendiali assunzione 3000 unità di personale amministrativo giudiziario III F1 e II F2 e II F1 decorrenza 1° gennaio 2023

Area/Fascia	Stipendio		E m o l u m e n t i		Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale oneri emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD /BP/STR)	Onere Totale
	I.V.C.	13 [^]	Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	F.do pens.			Opera prev.	IRAP					
III - F1	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93		29.511,36	7.141,75	1.676,25	2.508,47	11.326,47	40.837,83	5.928,81	46.766,64
II - F2	19.132,15	133,92	1.605,51	4.083,30	267,60	25.222,48	6.103,84	1.417,44	2.143,91	9.665,19	34.887,67	5.185,50	40.073,17
II - F1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,66	32.962,63	4.966,14	37.928,77

Oneri accessori

Area	Fascia	F.U.A.	BUONI PASTO	Straordinario	Totale competenze accessorie	UNITA	onere annuo
III	F1	1.986,52	693	3.249,29	5.928,81	300	1.778.643,00
II	F2	1.705,20	693	2.787,30	5.185,50	1200	6.222.600,00
II	F1	1.621,59	693	2.651,55	4.966,14	1.500	7.449.210,00
							15.450.453,00

Unità	Competenze fisse	competenze accessorie	Totale onere
III F1	12.251.349,00	1.778.643,00	14.029.992,00
II F2	41.865.204,00	6.222.600,00	48.087.804,00
II F1	49.443.945,00	7.449.210,00	56.893.155,00
	103.560.498,00	15.450.453,00	119.010.951,00

Art. 159, comma 2,3 e 4 Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale del comparto funzioni centrali.

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023
Locazione locali	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700	149.700
Totale	1.000.000	1.000.000

Art. 159, Commi 5, 6 e 7 -ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO

Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale oneri stipendiali
Funzionario contabile - Area III - F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	5	145.845,92
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	20	583.383,67
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	10	291.691,83
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	22.291,78	156	4.477,62	2.243,78		29.169,18	35	1.020.921,42
Contabile - Area II - F3	20.358,56	142,56	3.802,49	2.025,30	282	26.610,91	10	266.109,11
Assistente informatico - Area II F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	40	990.424,73
Assistente tecnico - Area II - F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	80	1.980.849,47
TOTALE							200	5.279.226,14

Art. 159, Commi 5, 6 e 7 -ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO

Oneri stipendiali fissi

Importo totale lordo dipendente	5.279.226,14
Contributi a carico dell'Amministrazione	2.026.166,99
	38,38%
Oneri annuali per tutte le unità di personale previste	200
	7.305.393,13





Oneri stipendiali accessori (Buoni pasto)

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto (euro 693)
Funzionario contabile - Area III - F1	5	3.465,00
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	20	13.860,00
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	10	6.930,00
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	35	24.255,00
Contabile - Area II - F3	10	6.930,00
Assistente informatico - Area II F2	40	27.720,00
Assistente tecnico - Area II - F2	80	55.440,00
Totale buoni pasto	200	138.600,00

FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)

unità	Quota media pro-capite FRD	O.R.	TOTALE FRD
200	1.613,63	527,65	428.257,13

STRAORDINARIO

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11mes)	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile - Area III - F1	5	14,84	4,85268	19,69268	165	16.246,46
Funzionario dell'organizzazione - Area III F1	20	14,84	4,85268	19,69268	165	64.985,84
Funzionario giuridico pedagogico - Area III F1	10	14,84	4,85268	19,69268	165	32.492,92
Funzionario Mediatore culturale - Area III F1	35	14,84	4,85268	19,69268	165	113.725,23
Contabile - Area II - F3	10	13,55	4,43085	17,98085	165	29.668,40
Assistente informatico - Area II F2	40	12,73	4,16271	16,89271	165	111.491,89
Assistente tecnico - Area II - F2	80	12,73	4,16271	16,89271	165	222.983,77
	200					591.594,51

RIEPILOGO ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	138.600,00
FRD	428.257,13
Straordinario	591.594,51
TOTALE ONERI ACCESSORI	1.158.451,64





TOTALE ONERE ANNUO	8.463.844,78
Anno 2021 (decorrenza 1° ottobre)	2.115.961,19
+	
Procedure concorsuali	1.000.000,00
Onere Anno 2021	3.115.961,19
Onere Anno 2022	8.463.844,78
Anno 2023 e a regime	8.463.844,78

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferite per i membri delle Commissioni, gestioni di presenza per la vigilanza	149.700
Totale	1.000.000



Art. 159, commi 8, 9 e 10 ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO PREVISTO Oneri stipendiali fissi										
Qualifica	Stipendio	I.V.C.	Indennità Penitenziaria	Tredicesima Mensilità	Elemento perequativo	Totale unitario	Unità	Totale generale stipendiali Fissi		
Funzionario contabile – Area III - F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	10	291.691,83		
Funzionario amministrativo – Area III - F1	22.291,78	156,00	4.477,62	2.243,78		29.169,18	25	729.229,58		
Assistente amministrativo – Area II - F2	19.132,15	133,92	3.342,87	1.884,08	267,6	24.760,62	45	1.114.227,83		
TOTALE							80	2.135.149,24		
Importo totale lordo dipendente			2.135.149,24							
Contributi a carico dell'Amministrazione			38,38%		819.470,28					
Onere annuale per tutte le unità di personale previste			80		2.954.619,52					



Oneri stipendiali accessori

BUONI PASTO

Qualifiche/Area/Fascia	unità	buoni pasto
		euro 693
Funzionario contabile – Area III - F1	10	6.930,00
Funzionario amministrativo – Area III - F1	25	17.325,00
Assistente amministrativo – Area II - F2	45	31.185,00
Totale buoni pasto	80	55.440,00

FONDO RISORSE DECENTRATE (FRD)

unità	Quota media pro-capite FRD	O.R.	TOTALE FRD
80	1.633,59	534,04	173.376,20

STRAORDINARIO

Area/Fascia	unità	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore 11mesi)	Totale straordinario annuo x capite	TOTALE STRAORDINARIO
Funzionario contabile - Area III - F1	10	14,84	4,85268	19,69268	165	3.249,29	32.492,92
Funzionario amministrativo - Area III - F1	25	14,84	4,85268	19,69268	165	3.249,29	81.232,31
Assistente amministrativo - Area II - F2	45	12,73	4,16271	16,89271	165	2.787,50	125.428,37
	80						239.153,60

Totale oneri accessori

ONERI ACCESSORI	
Buoni pasto	55.440,00
FRD	173.376,20
Straordinario	239.153,60
TOTALE ONERI ACCESSORI	467.969,80



RIEPILOGO ONERE ANNUO

Anno 2021 (decorrenza 1° luglio) + Procedure concorsuali	855.648
	1.855.648
Onere Anno 2021	2.711.294,66
Onere Anno 2022	3.422.589,32
Anno 2023 e a regime	3.422.589,32

Oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione straordinaria di 80 unità di personale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

DESCRIZIONE SPESA	2021
Locazione locali	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760
Cancelleria e stampati	11.975
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	149.700
Totale	1.000.000



Art. 159, commi 15, 16 e 17 - Tabella oneri

ES. FIN.	ASSUNZIONI		PROMOZIONI				AA/PP				ONERI (lordo Stato)				TOTALE
	ASSUNZIONI ANNUALI - Allievo Vigile del fuoco	ASSUNZIONI DECORRENZA	ASSUNZIONI PROCEDURE	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	Allievo vigile del fuoco	Vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	Vigile del fuoco esperto	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Vigile del fuoco esperto	Vigile del fuoco con scatto convenzionale	Vigile del fuoco coordinatore	
2021	250	01/10/2021	250				62,50								2.558.412
2022	250	01/10/2022	500	250	01/04/2022		125,00								13.104.943
2023	250	01/10/2023	750	250	01/04/2023		125,00								23.755.767
2024	250	01/10/2024	750	250	01/04/2024		62,50								31.848.179
2025	750		250	01/10/2025			62,50								32.038.478
2026	750		250	01/10/2026			437,50								32.302.499
2027	750		250	01/10/2027			107,50								32.726.520
2028	750		750				250,00								32.984.535
2029	750		750	01/10/2029			62,50								33.164.680
2030	750		750	01/10/2030		250	62,50								33.164.680
2031	750		750	01/10/2031		250	437,50								33.165.306
2032	750		750	01/10/2032		250	187,50								33.170.772
2033	750		750			250	750,00								33.946.790
						250	62,50								34.007.694

Traffamento accessorio integrativo

Fondi di incentivazione	anni persona 2020	Importo fondi		
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*	35.852	114.799.425	37.539.412	152.338.837
Totale:	35.852	114.799.425	37.539.412	152.338.837
				valore medio (lordo oneri Stato)
				4.249

* importo stanziamento 2020



qualifiche	retribuzione pro-capite (lordo Stato)		
	fissa	accessoria	totale
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	36.685	4.249	40.934,60
VIGILE DEL FUOCO	38.354	4.249	42.603,30
VIGILE ESPERTO	39.730	4.249	43.979,38
VIGILE ESPERTO CON S.C.	41.016	4.249	45.265,05
VIGILE COORDINATORE	43.238	4.249	47.487,51

Art. 159, Commi 20 e 21 -Oneri unitari personale dirigente:

DIRIGENTE II fascia non sanitario - FASCIA A				
	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.240,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. IRI, LID2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
TOTALE COMPETENZE FESSE	85.042,69	23.410,76	7.228,63	117.682,07
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35% art. 7 legge 562/99	13.812,79	3.346,69	1.174,09	18.329,57
TOTALE ACCESSORI	17.043,08	4.124,43	1.448,66	22.616,17
TOTALE RETRIBUZIONE	115.898,56	32.877,88	9.851,38	158.627,81
DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA				
	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.240,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. IRI, LID2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	2.051,27	720,49	11.248,10
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53	14.139,67
TOTALE COMPETENZE FESSE	103.737,03	30.515,17	8.817,65	143.069,85
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.346,69	1.174,09	18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	117.549,82	33.861,86	9.991,74	161.399,42
DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA A STRUTTURA COMPLESSA				
	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	TOTALE CON ONERI
STIPENDIO	45.240,77	13.523,92	3.847,17	62.631,85
VAC. CONTR. IRI, LID2	316,81	94,66	26,93	438,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	3.754,45	1.068,03	17.387,60
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	8.037,72	2.286,50	37.224,22
INCARICO STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	3.053,14	868,53	14.139,67
TOTALE COMPETENZE FESSE	95.240,69	22.463,89	8.097,16	131.821,74
RETRIBUZIONE DI RISULTATO 35%	13.812,79	3.346,69	1.174,09	18.329,57
TOTALE RETRIBUZIONE	109.053,48	31.860,59	9.271,25	150.185,32



DIRIGENTE sanitario medico/veterinario - FASCIA SI STRUTTURA SEMPLICE		IMPORT O		oneri		irap		TOTALE CON ONERI	
STIPENDIO	45.260,77	11.523,92	3.847,17	62.631,85	438,40				
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40					
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	11.000,00	3.286,80	935,00	15.221,80					
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	12.200,00	3.645,36	1.037,00	16.882,36					
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	2.051,27	720,49	11.248,10					
TOTALE COMPETENZE Fisse	77.253,92	22.602,02	6.596,58	106.422,52					
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8.994,33	2.176,63	764,52	11.935,48					
TOTALE RETRIBUZIONE	86.248,25	24.778,64	7.331,10	118.357,99					
DIRIGENTE sanitario ALTRE PROFESSIONALITA' - FASCIA SI STRUTTURA SEMPLICE									
STIPENDIO	45.260,77	11.523,92	3.847,17	62.631,85	438,40				
VAC. CONTR. 118 LD2	316,81	94,66	26,93	438,40					
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	11.000,00	3.286,80	935,00	15.221,80					
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	13.800,00	4.123,44	1.173,00	19.096,44					
TOTALE COMPETENZE Fisse	70.377,58	21.028,32	5.982,09	97.388,50					
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8.203,17	1.945,65	697,44	10.846,26					
TOTALE RETRIBUZIONE	78.580,75	22.973,97	6.679,53	108.234,76					



Riepilogo oneri complessivi:

PERSONALE DIRIGENZIALE	pg. 1	pg. 2	cap. irap pg. 1 fisse	TOTALE CON ONERI	
				irap	TOTALE CON ONERI
COMPENZE FISSE		IMPORTO ANNUO	irap	TOTALE CON ONERI	
DIRIGENTI II FASCIA (non sanitari)	20	1.700.853,80	508.215,12	144.572,57	2.353.641,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	829.896,24	244.121,35	70.541,18	1.144.558,77
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	190.521,38	56.927,79	16.194,32	263.643,49
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	540.777,44	158.214,11	45.966,08	744.957,63
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	563.020,64	168.230,57	47.856,75	779.107,96
TOTALE COMPETENZE FISSE	45	3.825.069,50	1.135.708,92	325.130,91	5.285.909,33
COMPETENZE ACCESSORIE					
DIRIGENTI II FASCIA	20	617.117,37	149.342,40	52.454,98	818.914,75



DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA COMPLESSA	8	110.502,31	26.741,56	9.392,70	146.636,56
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA COMPLESSA	2	27.625,58	6.685,39	2.348,17	36.659,14
DIRIGENTI SANITARI MEDICI/VETERINARI STRUTTURA SEMPLICE	7	62.960,31	15.236,40	5.351,63	83.548,33
DIRIGENTI SANITARI ALTRE PROFESSIONALITA' STRUTTURA SEMPLICE	8	65.641,36	15.885,21	5.579,52	87.106,08
TOTALE ACCESSORI	45	883.846,93	213.890,96	75.126,99	1.172.864,87
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI		4.708.916,43	3.49.599,88	400.257,90	6.458.774,20



PERSONALE NON DIRIGENZIALE AREA III FI	pg. 1	pg. 2	cap. irap pg. 1 fisse	TOTALE CON ONERI
COMPENZE FISSE	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	
TOTALE COMPENZE FISSE	135 3.657.307,95	1.092.803,62	310.871,18	5.060.982,74
	pg. 4	pg. 5	cap. irap pg. 2 access.	
COMPENZE ACCESSORIE	IMPORTO ANNUO	oneri	irap	
TOTALE ACCESSORI	135 1.355.683,50	328.075,41	115.233,10	1.798.992,00
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI	5.012.991,45	1.420.879,02	426.104,27	6.859.974,75
TOTALE COSTO DA FINANZIARE				13.318.748,95



Articolo 160**Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato**

Commi 1 e 2. Per le finalità perseguite con la disposizione, si autorizza AGEA ad istituire quattro nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con contestuale incremento della relativa dotazione organica che viene pertanto rideterminata in 15 posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale scopo l'Agenzia è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato sei unità di personale di livello dirigenziale non generale. L'Agea è altresì autorizzata ad assumere cinquantacinque unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni, considerando che le assunzioni verranno presumibilmente effettuate dalla seconda metà dell'anno 2021 in considerazione dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, sono valutati nel limite di un importo massimo di circa 1.910.000 euro annui lordi nel 2021 ed euro 3.819.000 annui lordi a decorrere dall'anno 2022. Di seguito la tabella riepilogativa con la quantificazione dei predetti oneri:

AGEA				
Qualifica	Unità	Onere pro capite	regime	rateo (1°luglio)
dirigenti	6	€ 143.701,79	€ 862.210,74	€ 431.105,37
Area III-F1	55	€ 53.753,40	€ 2.956.437,00	€ 1.478.218,50
Totale			€ 3.818.647,74	€ 1.909.323,87

Commi da 3 a 6 Per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata, per l'anno 2021, a ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 livello non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell'area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell'area seconda, posizione economica F2.

Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall'anno 2022, per euro 1.036.258.

I predetti oneri sono stati valorizzati a partire dalle seguenti retribuzioni pro capite annue lorde:

Qualifica	Unità	pro capite	regime	rateo (ottobre 2021)
dirigente	2	€ 113.071,28	€ 226.142,56	
Area Terza F3	4	€ 48.378,28	€ 193.513,12	
Area Terza F1	5	€ 44.802,74	€ 224.013,70	
Area Seconda F2	10	€ 39.258,78	€ 392.587,80	
Totali	21		€ 1.036.257,18	€ 259.064,30



Dotazione organica DPCM 22 gennaio 2013 (7 unità)															
qualifica	area retrib.	fascia retributiv.	stipendio tabellare e indennità				retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrale	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	oneri complessivi	totale generale	
			stipendio	NC	IA	TOTALE									unità
Dirigente		fascia II	66.563,11	316,81	0,00	66.879,92	2.599,63	32.081,73	11.531,28				1	113.071,28	
funzionario	terza	F3	28.899,33	87,79	3.12,08	29.469,20		1.899,66	4.136,86	4.848,00	4.848,00		1	48.376,29	
funzionario	terza	F1	23.977,79	17,64	2.772,72	26.922,45		1.871,61	37.793,31			62143	3	44.802,74	
Istruttore	seconda	F2	20.576,64	147,85	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				3	39.258,76	
													7	117.776,34	
Totale													7	365.255,85	
Nuove risorse (14 unità)															
qualifica	area retrib.	fascia retributiv.	stipendio tabellare e indennità				retribuzione di risultato	oneri riflessi	totale stipendi e oneri	Fondo risorse decentrale	buoni pasto*	stanziamento per straordinario**	oneri complessivi	totale generale	
			stipendio	NC	IA	TOTALE									unità
Dirigente		fascia II	66.563,11	316,81	0,00	66.879,92	2.599,63	32.081,73	11.531,28				1	113.071,28	
funzionario	terza	F3	28.899,33	87,79	3.12,08	29.469,20		1.899,66	4.136,86	4.848,00	4.848,00		4	133.513,14	
funzionario	terza	F1	23.977,79	17,64	2.772,72	26.922,45		1.871,61	37.793,31			62143	2	66.605,48	
Istruttore	seconda	F2	20.576,64	147,85	2.246,40	22.972,89		9.276,46	32.249,35				7	274.811,47	
													14	671.001,37	
Totale													14	671.001,37	
(*) 7 euro al giorno per 220 giorni lavorativi										Totale saturazione dotazione organica		365.256,00			
(**) Importo indicato ai sensi del d.lgs. n. 109 del 2009 tenuto conto delle attività svolte da ANG in base a norme di legge e regolamenti comunitari. Potrebbero essere soggetti ad incrementi										totale 14 risorse aggiuntive		671.001,00			
										totale fabbisogno		1.036.257,00			

Commi 7 e 8 Le disposizioni prevedono l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri. L'onere è pari a euro 585.000,00 per l'anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall'anno 2022, ed è stato calcolato tenendo in considerazione l'onere lordo annuo di un OTI inquadrato nelle diverse classi stipendiali in godimento al citato personale (II livello, pari a euro 29.000,00 - III livello, pari a euro 32.000,00). Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo. Si allega il prospetto recante la proiezione delle esigenze assuntive.



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità					
Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2021					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Catanzaro	3	Muratore qualificato	II	5	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Fogliano	1	Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
Follonica	1	Elettricista specializzato	III	8	€ 32.000,00
Foresta Umbra	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Isernia	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Lucca	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	III	1	€ 32.000,00
Reggio Calabria	3	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Roma	2	Allevamento e Add. Cavalli	III	1	€ 32.000,00
		Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Totale	19	L'importo è calcolato su 14 mensilità			€ 585.000,00

*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti



Raggruppamento Carabinieri Biodiversità					
Proiezione esigenze assuntive OTI per il triennio 2021-2023					
Anno 2022					
Reparto	Unità	Profilo assunzione	Livello	Qualifica	onere annuo lordo Stato
Assisi	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Belluno	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Caserta	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Castel di Sangro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Catanzaro	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Cecina	1	Aiuto falegnameria	II	3	€ 29.000,00
Cosenza	1	Operaio agrario e forestale specializzato	II	8	€ 30.000,00
Fogliano	1	Operatore esperto agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Follonica	2	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Foresta Umbra	3	Meccanico	III	5	€ 32.000,00
		Fabbro	III	1	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 30.000,00
Pescara	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Martina Franca	3	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
		Muratore specializzato	III	3	€ 32.000,00
Mongiana	2	Fabbro - pittore specializzato	III	13	€ 32.000,00
		Muratore Spec. Boschiva	III	3	€ 32.000,00
Pieve S. Stefano	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Potenza	1	Operaio agrario e forestale qualificato	II	1	€ 29.000,00
Pratovecchio	1	Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
Punta Marina	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Reggio Calabria	4	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
		Operatore esperto agrario e forestale	III	1	€ 32.000,00
		AIB - Motoseghista	III	1	€ 32.000,00
Roma	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Verona	1	Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Raggruppamento*	4	Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
		Educazione ambientale	III	17	€ 32.000,00
		Operaio agrario e forestale specializzato	III	1	€ 32.000,00
Totale	38	L'importo è calcolato su 14 mensilità			€ 1.185.000,00

*Tali operai saranno utilizzati per sopperire alle eventuali necessità del Raggruppamento o dei reparti dipendenti

Comma 9 La disposizione di carattere procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 161
Ulteriori disposizioni in materia di personale

Comma 1:

Comma 1, lettere a) e b): le disposizioni intervengono sulla composizione del contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967, eliminando il non più attuale vincolo quantitativo nel numero di esperti destinati a rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali e autorizzando l'istituzione di 50 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Essendo impossibile predeterminare con esattezza le sedi presso le quali essi troveranno impiego, sono stati prudenzialmente considerati gli oneri medi relativi ai posti di consigliere attualmente ricoperti dai dipendenti degli esteri sulla rete diplomatico-consolare, comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia - calcolati secondo la consueta convenzione di coniuge ed un figlio a carico -, di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi.

Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima di luglio 2021, si rende necessario incrementare le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di sede estera di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 di euro 5.257.345 per il 2021 e di euro 10.514.690 di euro annui a decorrere dal 2022.

SE	SE netta (cap. 1276/1)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Ammine (cap. 1276/2)	Mezz. Alloggio (cap. 1276/1)
	125.088,84	9.573,13	2.721,00	6.755,05	38.303,64
INDENNITÀ DI SISTEMAZIONE	IPSA netta (cap. 1276/8)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Ammine (cap. 1276/2)	
	15.004,64	6.899,16	1.828,56	4.836,19	
INDENNITÀ DI RICHIAMO	Indennità netta (cap. 1276/6)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Ammine (cap. 1276/2)	
	10.769,19	3.639,46	964,63	2.551,20	
TRASPORTO EFFETTI (PARTENZA)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Ammine (cap. 1276/2)	
	11.897,55	7.292,05	1.932,60	5.111,59	
TRASPORTO EFFETTI (RIENTRO)	CONTRIBUTO TRASPORTO EFFETTI netto (cap. 1276/9)	Ritenute fiscali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Ammine (cap. 1276/2)	
	7.121,00	4.364,48	1.156,77	3.059,42	
VIAGGI	SPESA DI VIAGGIO TRASFERIMENTO (CAP. 1292/3)	SPESA DI VIAGGIO CONGEDO (CAP. 1292/4)			
	5.490,00	2.775,00			

TOTALI PER CAPITOLO E PIANO GESTIONALE								TOTALE GENERALE
Cap. 1276/1	Cap. 1276/2	Cap. 1276/3	Cap. 1276/8	Cap. 1276/9	Cap. 1278/2	Cap. 1292/3	Cap. 1292/4	
163.392,47	15.121,92	4.191,65	6.668,46	4.754,64	10.644,65	2.745,00	2.775,00	210.293,79

Comma 1, lettera c) dispone l'abrogazione delle disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive all'estero (l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 è abrogato), non più attuali a seguito dei successivi defianziamenti della predetta norma e dell'attribuzione al MAECI delle



competenze in materia di commercio estero. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera d): la disposizione modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 che prevede la possibilità per la Guardia di finanza di destinare proprio personale (12 unità), fuori dal territorio nazionale (secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18/1967), per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere e attuare forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri nonché per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

In tale quadro, viene previsto l'incremento, da dodici a venticinque unità, del numero degli "esperti" del Corpo impiegabili all'estero ai sensi del predetto articolo 4 del D.Lgs. n.68/2001.

Per quanto concerne il relativo onere, si ritengono applicabili, prudenzialmente, le stime di spesa effettuate per i dipendenti dell'Amministrazione degli esteri che andranno a integrare la rete diplomatico consolare, con oneri complessivamente quantificati in euro 210.293,79 annui *pro capite* lordo amministrazione. La tempistica entro cui si perfezionerà l'implementazione di tali incarichi è verosimilmente successiva alla prima metà del 2021. Pertanto, l'onere si determina come segue:

- anno 2021: $13 * 210.293,70 = 2.733.818,10$ in ragione d'anno, 1.366.909,05 per il periodo stimato di sei mesi;
- dal 2022: 2.733.818,10 in ragione d'anno.

Commi 2, 3 e 4. L'intervento normativo autorizza il Ministero della giustizia all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore ai 12 mesi (e comunque con termine al 31 dicembre 2022), di un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di attingere dalle graduatorie, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sono quantificati in euro 7.844.587 per l'anno 2021 e in euro 32.659.734 per l'anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FRD, buoni pasto e straordinario), per n. 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II F1, con decorrenza 1 giugno 2021 per un contingente massimo di 290 unità, 1 novembre 2021 per un secondo contingente massimo di 240 unità e 1 gennaio 2022 per il restante contingente di 550 unità, come meglio rappresentato nella seguente tabella riportata alla fine dell'articolo.

Comma 5 Disposizioni in materia di co.co.co.

Al fine di poter consentire agli uffici periferici il conferimento fino a 750 incarichi, il comma 5 aumenta il limite di spesa originariamente previsto dall'articolo 24 da 16 a 24 milioni di euro per l'anno 2021. Il limite di spesa - originariamente previsto dall'articolo 24, comma 1, del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021, per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione pari a un massimo di n. 500 unità - è ora incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è congruo per poter conferire fino ad ulteriori 250 incarichi di collaborazione, sulla base dei medesimi parametri previsti per gli incarichi di cui all'articolo. 24, comma 1, del D.L. 104/2020, ossia l'importo massimo del compenso per singolo incarico è pari a 40.000 euro per



quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (Anno 2020 $40.000/15*3*500 = 4.000.000$; Anno 2021 $40.000/15*12*500 = 16.000.000 + 40.000/15*12*250=8.000.000$).

Il **comma 6** prevede l'estensione al 2021 e al 2022 della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 22 del DL n. 50/2017, nella misura di 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

Commi 7 e 8 Le disposizioni modificano il comma 1 dell'articolo 1-ter del DL 104/2019 prorogando fino al 2025 l'autorizzazione per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, di avvalersi della società Ales Spa. A tal fine è autorizzato un contributo pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Commi 9 e 10 La disposizione, in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale, proroga per un periodo massimo di ulteriori sei mesi i contratti a tempo determinato dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposita procedura selettiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. La disposizione prevede poi la possibilità di applicare la norma sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

La disposizione si rende necessaria in quanto, allo scadere del termine del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati con contratto a tempo determinato avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio presso il Mibact, anziché i 36 mesi previsti dalla norma c.d. "Madia" per il superamento del precariato.

Gli oneri necessari alla proroga dei contratti a tempo determinato attualmente in essere dei professionisti della cultura, selezionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono fissati in complessivi 500.000 euro per un periodo massimo di sei mesi.

Comma 11 La disposizione, al fine di garantire la necessaria correttezza dell'azione amministrativa, tenuto anche conto del gravame derivante dalla attualità dello stato emergenziale prevede l'incremento della dotazione annua dei capitoli afferenti all'indennità di diretta collaborazione del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, per un intervento complessivo di euro 363.000 euro a decorrere dal 2021.

Comma 12 prevede un incremento di 500.000 euro della dotazione finanziaria destinata all'attività della diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, determinata dalla necessità di garantire un maggiore supporto all'attività di indirizzo politico.



 **Articolo 161 commi 2, 3 e 4 - Programma assunzioni a tempo determinato (12 mesi) personale amministrativo giudiziario:**

Area/Fascia	E m o l u m e n t i			Indennità di amministrazione/ retribuzione di posizione e fissa e variabile	Elemento perequativo attivo	Totale lordo dipendente	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale oneri emolumenti fissi pro-capite	FRD	BUONI PASTO	STRAORDINARI	TOTALE ONERE UNITARIO	
	Stipendio	I.V.C.	13 [^]				F.do pens.	Opera prev.	IRAP						TOTALE
II Area - Fascia 1	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,67	32.962,64	1.196,81	693,00	2.651,55	37.504,00

Totale complessivo	1.080	40.504.320,00
--------------------	-------	---------------

Onere 2021 (vedasi tabella decorrenze)	7.844.586,67
Onere 2022 (vedasi tabella decorrenze)	32.659.733,33



Competenze accessorie

CALCOLO QUOTA MEDIA DEL Fondo Risorse Decentrate

Fondo Risorse Decentrate (al netto delle progressioni) Anno 2020	Unità complessive calcolate in sede di contrattazione 2019	Quota media pro-capite del FRD
€ 48.620.216	40.625	1.196,81

CALCOLO BUONI PASTO

Area/Fascia	GG. Lavorativi	costo buono pasto	totale costo buoni pasto pro capite
II - FI	99	7	693,00



CALCOLO STRAORDINARIO

Area/Fascia	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15ore x 11 mesi)	Totale straordinario annuo pro-capite
II - FI	12,11	3,95997	16,06997	165	2.651,55

Le assunzioni a tempo determinato del contingente di 1080 unità avverranno secondo le decorrenze rappresentate nella seguente Tabella:

	Onere stipendiale unitario pro-capite	contingente	2021		2022	
			dal 1° giugno	7	dal 1° giugno	fino al 31 maggio
<i>Onere stipendiale</i>	32.962,64	290	5.576.179,93	5	3.982.985,67	
<i>Fondo risorse dec.</i>	1.196,81	290	202.460,36		144.614,54	
<i>Buoni pasto</i>	693,00	290	117.232,50		83.737,50	
<i>Straordinario</i>	2.651,55	290	448.553,88		320.395,63	
Totale	37.504,00	290	6.344.426,67		4.531.733,33	
			2021	2022		
			dal 1° novembre	fino al 30 ottobre		
			2	10		



<i>Onere stipendiate</i>	32.962,64	240	1.318.505,60	6.592.528,00
<i>Fondo risorse dec.</i>	1.196,81	240	47.872,40	239.362,00
<i>Buoni pasto</i>	693,00	240	27.720,00	138.600,00
<i>Straordinario</i>	2.651,55	240	106.062,00	530.310,00
Totale	37.504,00	240	1.500.160,00	7.500.800,00
			7.844.586,67	12.032.533,33
			2021	2022
				dal 1° gennaio
			0	12
<i>Onere stipendiate</i>	32.962,64	550	-	18.129.452,00
<i>Fondo risorse dec.</i>	1.196,81	550	-	658.245,50
<i>Buoni pasto</i>	693,00	550	-	381.150,00
<i>Straordinario</i>	2.651,55	550	-	1.458.352,50
Totale	37.504,00	550	-	20.627.200,00

1.080	7.844.586,67	32.659.733,33
-------	--------------	---------------

40.504.320,00

Articolo 162 **Stabilizzazioni sisma**

La disposizione, **alla lettera a)** è volta ad incrementare di 52 milioni di euro, dal 2022, le risorse del fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali.

Inoltre, **alla lettera b)** elimina la copertura del fondo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, prevista a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3.

Gli oneri complessivi ammontano pertanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 52 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Articolo 163 **Poli territoriali avanzati**

Comma 1 La norma disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile.

Il **comma 3** prevede che le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite nel 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'utilizzo della modalità decentrata per lo svolgimento dei concorsi, ove realizzata attraverso i PTA, potrà comportare una riduzione degli oneri sostenuti dalle singole amministrazioni che, prudenzialmente, non viene colto.

Il **comma 4** abroga le disposizioni della legge 56/2019 relative all'impiego delle risorse di cui al **comma 3**.

Articolo 164 **Incremento fondo rinnovo contrattuale**

La norma incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n.145 del 2018, così come modificato dalla legge n. 160 del 2019.

Nella tabella 1 è indicato l'ammontare complessivo delle risorse previste per le predette finalità.
Tabella 1 – Risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (milioni di euro)



	2019	2020	A decorrere dal 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Legge 160/2019		325	1.600
Integrazione prevista dal ddl bilancio 2021			400
Totale risorse	1.100	1.750	3.775

(milioni di euro)

I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Tenendo conto anche degli oneri per i rinnovi contrattuali connessi alle assunzioni autorizzate dal presente disegno di legge di bilancio in deroga alle norme vigenti sul turn over le risorse stanziate consentono di corrispondere al personale appartenente al settore Stato un incremento delle retribuzioni medie complessive dell'1,3 per cento per il 2019, del 2,01 per cento per il 2020 e del 4,07 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- personale appartenente al settore stato: circa 1,87 milioni di unità di come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 34.250 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 rivalutata, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.418 milioni di euro per il 2020 e 2.950 milioni di euro per il 2021.

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- personale appartenente al settore non statale: circa 1,38 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2018;
- retribuzione annua media: circa 38.190 euro, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2018 e, per i comparti/aree di contrattazione che nel 2018 non avevano ancora sottoscritto il CCNL 2016-2018, rivalutata del 3,48 per cento al fine di tener conto dei benefici previsti dal citato triennio contrattuale.

Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 1, comma 439, della citata legge n. 145 del 2018, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge n. 145 che prevedono il finanziamento dal 2019 - a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai citati commi 436 e 438 destinate alla contrattazione collettiva relativa al triennio 2019 - 2021 come sopra indicate - dell'IVC, dell'elemento perequativo (coma 440) e dell'eventuale anticipazione di 210 milioni di euro sui fondi per l'accessorio del personale del comparti sicurezza - difesa e soccorso pubblico (comma 441) i cui importi, quindi, risultano ricompresi nelle risorse sulla cui base sono state calcolate le predette percentuali di incremento



delle retribuzioni medie riferite al 2018 (1,3% per il 2019, 2,01% per il 2020 e 4,07% a decorrere dal 2021) e sono pertanto assorbiti nell'ambito di tali incrementi.

Articolo 165

Disposizioni in materia di personale scolastico

Comma 1 La disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura di 62,76 milioni nell'anno 2021, di 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, di 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, di 916,36 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2025, di 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, di 956,28 milioni nell'anno 2027, di 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e 1.031,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo dei seguenti contingenti di docenti di sostegno: 5.000 nell'a.s. 2021/2022, 11.000 nell'a.s. 2022/2023 e 9.000 nell'a.s. 2023/2024.

In particolare, i docenti di sostegno all'atto dell'assunzione verranno collocati, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato in forza presso la scuola secondaria di secondo grado, è pari a 36.154,01 euro (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la retribuzione professionale docenti - retribuzione professionale docente - RPD, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).

Difatti, dalla ricognizione del personale iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo, è emerso che lo stesso ha un'anzianità di servizio corrispondente alla classe '0-8', per cui non si determinerebbero le condizioni per procedere alla ricostruzione di carriera e, pertanto, non vi sono oneri ad essa riconducibili.

Tuttavia, si ritiene opportuno stimare che i nuovi assunti, all'atto dell'immissione in ruolo, abbiano un'anzianità media di 4 anni utili ai fini della successiva progressione stipendiale '9-14' pari a 40.760,6 euro che potrà essere pertanto raggiunta secondo le scadenze di seguito indicate:

- ✓ i 5.000 assunti nell'a.s. 2021/22, al 1° settembre 2021, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2026 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- ✓ gli 11.000 assunti nell'a.s. 2022/23, al 1° settembre 2022, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2027 transitano nella classe stipendiale '9-14';
- ✓ i 9.000 assunti nell'a.s. 2023/24, al 1° settembre 2023, hanno un'anzianità di anni 4 e sono collocati nella classe stipendiale '0-8', alla data del 1° settembre 2028 transitano nella classe stipendiale '9-14'

Al fine di stimare gli oneri si considera un arco temporale che va dall'anno 2021 fino all'anno 2030, in linea con le prescrizioni dell'art. 17, comma 7 della Legge n. 196/2009 che stabilisce: *"Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento"*.

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri precisando che, per ciascuno dei tre contingenti di neo-assunti, nell'anno scolastico in cui si registrerà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), potrà essere così determinato:

- ✓ per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva;
- ✓ per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.



La spesa della carta elettronica del docente, invece, seguirà l'andamento delle assunzioni, con la seguente dinamica:

nel 2021, $5.000 \times 500 =$ euro 2.500.0000

nel 2022 $2.500.000 + (11.000 \times 500) =$ euro 8.000.000

dal 2023 $8.000.000 + (9.000 \times 500) =$ euro 12.5000.000

Da quanto sopra esposto ne deriva la seguente distribuzione degli oneri:

	2021	2022	2023	2024 e 2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Stipendi	60,26	313,34	686,93	903,86	911,53	943,78	991,38	1.019,02	1.019,02
Carta elettronica docente	2,50	8,0	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
TOT	62,76	321,34	699,43	916,36	924,03	956,28	1.003,88	1.031,52	1.031,52

Il sistema scolastico italiano è uno dei pochissimi al mondo in cui gli alunni con disabilità sono posti in situazione di reale inclusione scolastica. Affinché siano pienamente inseriti all'interno delle classi che frequentano, gli alunni con disabilità sono "accompagnati" nel loro percorso da insegnanti specializzati nelle attività di sostegno didattico.

Gli insegnanti specializzati sono inseriti in apposite graduatorie, alle quali accedono se in possesso di un titolo di specializzazione, conseguito attraverso un percorso di specializzazione selettivo di 60 CFU disciplinato dal Ministero dell'Istruzione.

La tabella sottostante mostra la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, dall'a.s. 2015-2016 al 2020-2021.

Tabella 1

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-21
ALUNNI H	216.452	224.509	234.658	245.723	259.757	268.847
POSTI DI SOSTEGNO IN ORGANICO AUTONOMIA	90.034	96.480	100.080	100.080	100.080	101.170
POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA	38.893	41.021	54.352	65.890	77.012	70.891
TOT. POSTI SOSTEGNO	128.927	137.501	154.432	165.970	177.092	152.521*

*Dato ultimo rilevato al 22.10.2020

Risulta evidente l'andamento dei dati: si è verificato, in appena sei anni, un incremento di più di 52 mila alunni con disabilità che ha comportato, necessariamente, un altrettanto significativo incremento dei posti di insegnamento sul sostegno.

I posti per l'insegnamento sul sostegno, come evidente in tabella, si distinguono in **due tipologie**:

- posti in organico dell'autonomia;
- posti in deroga.



Attualmente si procede per norma primaria ad individuare il contingente di organico dell'Autonomia relativo ai posti di sostegno. Ad oggi, la quota di docenti specializzati è individuata, per legge, complessivamente in 101.170 posti.

Si procede, pertanto, convenzionalmente ad attribuire agli alunni con disabilità il fabbisogno di ore sul discrimine clinico introdotto dalla Legge 104/92, all'art. 3:

- per gli alunni certificati con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, si tende al riconoscimento del massimo delle ore di sostegno settimanali (18, 22 o 25, secondo il grado di scuola), dando luogo ad un rapporto docente/alunno di 1:1;
- per gli alunni certificati con disabilità lieve, ai sensi dell'art. 3, comma 1, si tende al riconoscimento di una quota intermedia di ore settimanali di sostegno, dando luogo ad un rapporto docente/alunni di 1:2.

Le ore vengono richieste sulla base del rapporto che intercorre tra le certificazioni cliniche relative all'alunno e le progettazioni individualizzate predisposte dalle scuole. È il Dirigente scolastico che, a seguito della disamina delle singole situazioni riscontrate a scuola, in sede di riunione del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, sulla base delle richieste dei docenti e delle famiglie, attiva la richiesta di ore di sostegno.

Alla richiesta di ore promanante dalle istituzioni scolastiche si fa fronte con la quota regionale di posti di sostegno in organico dell'autonomia, ripartita annualmente dagli Uffici scolastici regionali ai singoli uffici di ambito provinciale.

Ove non si riesca a far fronte alle richieste perché superano la disponibilità autorizzata, esse rimangono parzialmente inevase. Il Dirigente scolastico, pertanto, sulla base delle effettive risorse assegnate alla scuola complessivamente, organizza il servizio di istruzione per gli alunni con disabilità distribuendo le risorse effettivamente ottenute, spesso inferiori rispetto al fabbisogno richiesto.

Da qui, le famiglie che ritengono insufficienti le ore di sostegno riconosciute al proprio figlio, presentano ricorso al TAR, ottenendone quasi sempre sentenze favorevoli che generano l'attivazione di posti in deroga¹, derivanti dall'obbligo imposto dal giudice di garantire la piena inclusione scolastica del singolo alunno.

Si evidenzia che i posti dell'organico dell'autonomia sono istituiti sul principio generale del sostegno alla classe, per l'inclusione dell'alunno con disabilità all'interno del contesto di apprendimento mentre i posti in deroga sono invece istituiti in aggiunta alla quota di organico dell'autonomia autorizzata, secondo il criterio della garanzia del diritto all'istruzione, riconosciuto al singolo alunno, a mezzo di sentenza giurisdizionale.

Superamento dell'automatismo nell'assegnazione delle ore di sostegno.

Si evidenzia che l'Amministrazione ha approntato recentemente, a mezzo del Decreto interministeriale MI – MEF previsto dall'art. 7, comma 2-ter del D. Lgs. 66/2017 un dispositivo di razionalizzazione finalizzato, tra l'altro, alla più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all'alunno con disabilità, al fine del superamento dell'automatismo finora in essere secondo cui, a fronte di una disabilità grave, è richiesto il massimo delle risorse disponibili in termini di ore di sostegno e, conseguentemente, di personale specializzato.

Il citato Decreto interministeriale, infatti, introduce una modalità innovativa di individuazione del fabbisogno che parte dalla entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio (apprendimento, autonomia, comunicazione) e dimensione (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie) tenendo conto dei fattori ambientali implicati nel contesto di apprendimento. L'entità delle difficoltà è "valorizzata" come segue:

Tabella 2



Entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori ambientali implicati	Assente □	Lieve □	Media □	Elevata □	Molto elevata □
Max 18 ore (per la scuola secondaria di I e II grado)		0-4	5-9	10-14	15-18

Sulla base del livello dell'entità di difficoltà associato alla dimensione, il Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione propone l'attribuzione di ore di sostegno all'alunno all'interno di un *range* predefinito, come riportato nell'esempio in tabella, relativo alla scuola secondaria di I e II grado.

Risulta evidente che, a prescindere dal dettato normativo della Legge 104/1992, che tuttora si limita a collocare in due soli contesti di riferimento la condizione di disabilità, segnatamente individuando la condizione di "handicap" e di "handicap grave", la misura introdotta consente di calibrare con più precisione e con maggiore attinenza le risorse ai fini dell'attribuzione delle ore di insegnamento specializzato.

Il parametro di attribuzione, pertanto, se ha come presupposto la certificazione di disabilità, è correlato alla dimensione più strettamente educativa.

Il nuovo sistema introdotto porta pertanto anche alla redistribuzione delle responsabilità tra l'Amministrazione (che è responsabile delle risorse relative all'insegnante di sostegno) e gli Enti locali competenti, Comuni e Province (che provvedono, invece, a fornire gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione).

Attualmente uno studente completamente privo della vista ha una percentuale di invalidità del 100% e ne deriva, quasi automaticamente, la richiesta del massimo delle ore di sostegno, pur a fronte di capacità intellettive elevate. Sulla base dell'innovazione introdotta, nella tabella relativa alla compromissione funzionale della vista, il valore di riferimento sarà senz'altro elevato e richiederà un maggior numero di ore di assistenza tiflodidatta, mentre il valore relativo alla compromissione cognitiva sarà più contenuto e, a differenza del passato, si potrà prevedere un minor numero di ore di sostegno.

Si ritiene che l'attribuzione delle ore di insegnamento specialistico agli alunni con disabilità attraverso il nuovo sistema, possa portare progressivamente ad una effettiva riduzione, nel tempo, del numero dei docenti di sostegno.

In tutto il sistema scolastico statale gli alunni con disabilità risultano essere, secondo i dati del Ministero dell'istruzione per l'a.s. 2020-2021, 268.847.

Occorre però riferirsi al dato consolidato dell'a.s. 2018-2019, che vede un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno.

Dal report in corso di pubblicazione relativo all'as. 2018-2019, recante dati di dettaglio, di questi alunni, il 40 % riporta disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3), mentre il 60% delle certificazioni è classificato come non grave (art. 3, comma 1).

Il rapporto medio docenti / alunni è pari, sul territorio nazionale, a 1:1,5, il che significa che ogni tre alunni con disabilità sono in servizio 2 insegnanti specializzati sul sostegno didattico.

Si può sostenere che agli alunni con gravità sia riconosciuto, secondo il metodo previgente, il massimo delle ore di sostegno didattico, pari a una cattedra di insegnamento piena (25 ore scuola dell'infanzia, 22 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria di I e II grado), così come sotto



illustrato nella tabella 3.

Tabella 3

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità grave a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 3) – 40% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto 1:1
245.723	98.289	98.289

Tabella 4

Alunni con disabilità a.s. 2018-2019	Alunni con disabilità "lieve" a.s. 2018-2019 (Legge 104/92, art. 3, c. 1) – 60% del tot.	n. posti di sostegno in rapporto diverso da 1:1
245.723	147.433	67.681

Gli alunni con gravità ottengono sempre il massimo delle ore di sostegno, anche nel caso in cui, come nell'esempio sopra riportato, si tratti di disabilità sensoriali che non presentano deficit cognitivi significativi.

Con il nuovo meccanismo, applicando alla disabilità grave i *range* relativi al livello di compromissione funzionale presentati in tabella 2, si potrà partire dai valori orari relativi alla "entità elevata" (10-14) fino a giungere ai valori orari della "entità molto elevata" (15-18). Per le disabilità sensoriali, il fabbisogno verrebbe calcolato sulle effettive necessità, ossia, rapportato alla restrizione di partecipazione in termini intellettivi, nel *range* lieve o medio (0-9) e non più "automaticamente" al massimo delle ore, pari a 18.

Già questa impostazione porterebbe ad un risparmio certo sul fabbisogno relativo alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie, considerate come gravi, pari a circa il 6,8% del totale (165.970 posti x 0,068 = 11.285).

Al riguardo si potrebbe ipotizzare che in termini di valutazione del riconoscimento del massimo delle ore di sostegno solo al raggiungimento del range "molto elevato", le valutazioni sulla disabilità grave finora utilizzate con un prudente grado di approssimazione potrebbero essere, per circa il 33%, distribuite tra il *range* "medio" ed il *range* "elevato", per cui si potrebbe conseguire una riduzione di casi di riconoscimento del sostegno in deroga in ragione di circa $11.285 \times 0,33 = 3.724$ posti; anche per altre tipologie di disabilità grave si potrebbero conseguire ulteriori riduzioni stimabili prudenzialmente in n. 1800 posti, con una riduzione annua potenziale di circa 5.000 posti da cui deriverebbe un risparmio di almeno $36.154 \times 5.000 = 180$ milioni annui, quantomeno sui posti di sostegno in deroga, non escludendo eventuali riduzioni anche sui posti in organico di diritto da verificare nel tempo.

Ampia percentuale di risparmio si otterrebbe, inoltre, dalle risorse assegnate per disabilità lievi, per le quali attualmente il rapporto docente-alunni risulta pari a circa 1:2, ossia con un docente ogni 2 alunni.

Con il nuovo sistema di valutazione del fabbisogno, nell'area della disabilità lieve verrebbero adottati i *range* di tabella 2 relativi al grado "lieve" (0-4) o "medio" (5-9). In questo caso, la percentuale di risorse assegnate, attualmente pari al 50% del numero degli alunni, potrebbe scendere fino al 30%.

Il meccanismo appena illustrato costituisce un intervento culturale, di cambio di prospettiva, definito assieme alle Federazioni rappresentanti le associazioni degli alunni con disabilità, d'intesa con l'Osservatorio nazionale permanente per l'inclusione scolastica operante presso il Ministero dell'Istruzione.

La disposizione prevede, altresì, che al nuovo incremento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 366, non si applichi il comma 373 della medesima legge.



Il **comma 2** della norma incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015.

Tale fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

L'incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa. Ai sensi dell'emanando decreto, al fine di non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d'istituto per la frequenza dei corsi di formazione.

Il **comma 3** prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro (assegnato per ognuno degli anni finanziari 2021, 2022 e 2023) per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione.

Comma 4 La misura interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui articolo 5 dispone che *"1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. [...]"*.

La misura non comporta oneri finanziari; tende, invece, a richiamare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità ottimizzando l'assegnazione delle risorse e generando potenziali risparmi.

Comma 5 Contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU

L'intervento normativo, al fine di assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici (necessario per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e di adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria) prevede la possibilità di attribuire a 4.530 collaboratori scolastici di cui: 4.485 già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia ai sensi dell'art. 58, comma 5-ter, decreto-legislativo 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e 45, invece, da assumere dall'anno scolastico 2021/22, un contratto di lavoro a tempo pieno che, ai sensi del CCNL vigente, è pari a 36 ore settimanali, e che per i primi inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per i secondi a decorrere dal 1° settembre 2021 (data di effettiva assunzione).

Nella determinazione del numero di unità da ricomprendere sono considerati anche 45



collaboratori scolastici che, pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Infatti, anche a seguito della recente procedura nazionale di mobilità espletata in favore di questi lavoratori, restano 45 persone nella predetta posizione.

La norma in argomento pur non determinando un incremento della dotazione organica nel contingente dei collaboratori scolastici ma solo un incremento delle facoltà assunzionali correlate al completamento dell'orario d'obbligo – atteso che si tratta di coprire stabilmente e a tempo indeterminato posti già vacanti e disponibili nell'organico vigente – produce maggiori oneri correlati alla necessità di rendere stabile l'autorizzazione di spesa per stipendi così quantificabili.

Per quanto concerne la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei collaboratori scolastici già assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, con contratto a tempo parziale (n. 4.485), il costo da sostenere va parametrato sulle restanti 18 ore che gli stessi saranno chiamati a svolgere. Essendo il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno della fascia stipendiale iniziale pari ad euro 24.876 (al lordo degli oneri riflessi, inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP), ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato, per ulteriori 18 ore a ciascuno dei predetti soggetti, a decorrere dall'anno 2021, si deve stimare una spesa di euro 55.784.430,00 annuale a partire dal 1° gennaio 2021.

Più in dettaglio, $24.876:2=12.438$ euro --- $12.438 * 4.485=55.784.430$ euro

Inoltre, occorre altresì considerare gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, per 36 ore settimanali, anche dei soggetti che pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura selettiva di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Come già ricordato, a seguito della procedura di mobilità nazionale i lavoratori che si trovano in questa situazione sono pari a 45 unità. In favore di tali soggetti, oltre ai contratti a tempo indeterminato, si vuole prevedere l'assunzione a tempo pieno, come per gli altri che si trovavano nella medesima posizione; la loro assunzione avverrà a decorrere dall'a.s. 2021/22.

Ai fini della quantificazione dell'onere da sostenere, si precisa che, essendo pari ad euro 24.876 il costo di un collaboratore scolastico (Lordo Stato) a tempo pieno, della fascia stipendiale iniziale, ne discende che, per attribuire contratti a tempo indeterminato a ciascuno dei predetti soggetti (n. 45) dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 si deve quantificare una spesa di euro $(24.876 * 45)/3=373.140$, mentre a decorrere dal 2022 si deve stimare una spesa di 1.119.420,00 euro.

Al fine di rendere coerente la stima degli oneri, occorre tener conto che per i 4.485 collaboratori scolastici oggetto di trasformazione del contratto di lavoro da part-time a tempo pieno, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella '9-14' cui corrisponde un trattamento stipendiale di 26.935,77 euro (al lordo degli oneri riflessi, la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) avverrà dal 1° marzo 2029, invece per i 45 collaboratori scolastici oggetto di nuova assunzione il suddetto passaggio dalla classe '0-8' a quella '9-14' avverrà dall'a.s. 2030/31.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari presi in considerazione, si evidenziano i seguenti oneri, precisando che, per i 4.485 collaboratori scolastici già in servizio e per i quali si procede alla trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno, dal 1° marzo 2029, data in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore alla superiore, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2029 sarà determinato sommando i 2/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 10/12 della classe stipendiale '9-14'.

Invece, per i 45 collaboratori scolastici assunti nell'a.s. 2021/22, ossia dal 1° settembre 2021, il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' a quella superiore '9-14' avverrà dal 1° settembre 2030, il valore della spesa da imputare all'anno finanziario 2030 sarà pertanto determinato sommando gli 8/12 della classe stipendiale '0-8' ed i 4/12 della classe stipendiale '9-14'.

Segue la rappresentazione temporale degli oneri:



	2021	Dal 2022 al 2028	2029	2030	Dal 2031
Stipendi 4.485 Collaboratori scolastici	55,79	55,79	59,64	60,41	60,41
Stipendi 45 Collaboratori Scolastici	0,38	1,12	1,12	1,15	1,21
TOT	56,17	56,91	60,76	61,56	61,62

La norma in sostanza determina effetti in termini finanziari e non di reale incremento dell'organico, atteso che dalla trasformazione del rapporto di lavoro dei 4.485/2 più 45 collaboratori non scaturirà alcun incremento della consistenza dell'organico, ma solo un effetto finanziario (riferito all'incremento dell'orario di lavoro pari a 18 ore nonché all'implementazione del contratto ad orario pieno) omogeneizzando il valore finanziario dei singoli posti che saranno tutti pesati in funzione di contratti a tempo pieno.

Commi 6 e 7 ASSISTENTI TECNICI PRIMO CICLO

Comma 6

La disposizione prevede la proroga per i medi da gennaio a giugno 2021 dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge n. 24 del 2020 per 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo.

L'articolo 230-bis ha previsto tali contratti fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, appare necessario, anche in relazione allo stato di emergenza ed alle specifiche modalità didattiche del corrente anno scolastico, prorogare tali contratti fino alla fine delle attività didattiche.

L'onere relativo è pari a 13,80 milioni di euro nel 2021 considerato che l'onere mensile per una assistente tecnico, al lordo Stato, ammonta, infatti a 2.301 euro.

Il **comma 7** incrementa, in deroga all'articolo 19, comma 7 del DL 98/2011 sia in parte la dotazione organica del personale assistente tecnico per 530 posti, sia le corrispondenti facoltà assunzionali, in misura pari complessivamente a 1.000 unità – tenuto conto che consentirà la copertura anche dei posti già presenti nello specifico contingente della dotazione organica - necessarie per far fronte in modo permanente alle sopraggiunte esigenze di incremento dei sistemi informatici e laboratoriali così da avere a disposizione personale con specifiche specializzazioni riferite all'utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica che attualmente non è presente all'interno degli istituti scolastici in misura adeguata alla nuova necessità, considerato che per le suddette necessità non si ritiene sufficiente la temporanea maggior disponibilità correlata all'organico COVID anche per le specifiche professionalità richieste

Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022 ciascuno dei 1.000 assistenti tecnici sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'.

Lo stipendio annuo di un assistente tecnico per la fascia di anzianità '0-8' è pari 27.760,74 euro, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta quindi un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 27,76 milioni di euro, corrispondente a 1.000 contratti a tempo indeterminato di personale assistente tecnico.

Nel corso dell'anno 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore degli assistenti tecnici che godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si considera che il personale



in questione si collocherà, in media, nella classe di anzianità economica 9-14 il cui stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'IVC e dell'IRAP, è di 30.509,64 euro.

Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma.

In questa ipotesi, gli assistenti tecnici assunti nell'a.s. 2021/22, dal 1° settembre dell'anno 2022 avranno diritto alla ricostruzione di carriera. Il passaggio dalla classe stipendiale '0-8' alla classe stipendiale maturata - ossia 9-14' - ha un costo pro-capite pari alla differenza di 2.748,90 tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8' di euro 27.760,74 euro (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP) e quello della fascia di anzianità '9-14' di euro 30.509,64 (lordo stato inclusa la CIA, la tredicesima mensilità, l'IVC, l'elemento perequativo e l'IRAP).

Infine, occorre evidenziare che, dal 1° settembre 2027, i suddetti assistenti amministrativi raggiungeranno la classe stipendiale "15-20 corrispondente a euro 32.434,43.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	2022	2023 al 2026	2027	dal 2028
stipendi	9,26	28,68	30,51	31,16	32,44
ricostruzione di carriera		2,75			
TOT	9,26	31,43	30,51	31,16	32,44

Comma 8 Potenziamento nella scuola dell'infanzia

La disposizione prevede maggiori oneri di personale nella misura corrispondente a quella derivante dall'immissione in ruolo di ulteriori 1.000 docenti nella scuola dell'infanzia.

Più in particolare, nell'anno scolastico 2021/2022, ciascuno dei 1.000 docenti neo-assunti sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di ruolo della scuola dell'infanzia è pari a 33.499,63 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 33,999 milioni di euro, che ricomprende anche il valore corrispondente alla c.d. carta elettronica del docente, pari a 500 euro pro capite.

Nel mese di settembre 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si prevede che il personale in questione si attesterà, in media, nella classe di anzianità economica "9-14".

Si tratta di un'ipotesi adeguata alla stima degli oneri a regime e decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale attualmente iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo nella scuola dell'infanzia registra un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore. La scelta di utilizzare la suddetta classe di anzianità economica 9-14 si rende necessaria in quanto non è escluso che tra il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento o tra i vincitori di concorso sia presente personale con tale anzianità in misura non prevalente e, per escludere una sottostima dell'onere, si ritiene opportuno utilizzare tale dato.

In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari, come detto, a 33.499,63 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '9-14', pari a 36.820,36. Tale differenza ammonta a 3.320,73 euro annui pro-capite.

Ne consegue che il maggior onere, nel mese di settembre 2022, per la ricostruzione di carriera sarà pari a 3,32 milioni.

Il personale raggiungerà la fascia stipendiale superiore "15-20", pari ad euro 40.290,09 l'anno a



loro stato, dal 1° settembre 2027, tenendo conto degli oneri riflessi della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC, nell'arco dei dieci anni presi in considerazione.

Al riguardo si osserva che nell'anno scolastico in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell'anno scolastico preso in considerazione), sarà così determinato:

- ✓ per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva classe stipendiale;
- ✓ per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.

Ai fini della valutazione complessiva dell'onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2021	2022	2023 al 2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Stipendi	11,17	34,61	36,82	37,98	40,29	40,29	40,29
ricostruzione di carriera		3,32					
Carta elettronica docente	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
TOT	11,67	38,43	37,32	38,48	40,79	40,79	40,79

Comma 9 FONDO 0-6 ANNI

Premessa metodologica

Per la presente relazione tecnica si fa riferimento ai dati ISTAT relativi alla popolazione residente 0-3 anni al 1° gennaio 2020 e ai dati ISTAT relativi ai servizi educativi per la prima infanzia presenti nel Rapporto "Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2017/2018" del 12 dicembre 2019.

Com'è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo.

Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l'art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 ha istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Ai sensi dell'art. 12 c. 4, le risorse del Fondo si intendono esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della



- popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
- b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

[...]

- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

Dal 2017 al 2020 sono stati stanziati 946 milioni di euro che il Ministero ha assegnato direttamente ai Comuni sulla base delle programmazioni regionali.

In particolare:

euro 209.000.000,00 nel 2017 (numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 23,76% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni con percentuali variabili tra le regioni da un minimo di 8,58% della Campania ad un massimo di 44,91% dell'Umbria);

euro 224.000.000,00 nel 2018 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 15.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale del numero degli iscritti ai servizi educativi secondo i dati forniti dall'Istituto degli Innocenti assestati al 26,13% della popolazione residente in età compresa tra 0 e 3 anni (Abruzzo 23,84%, Basilicata 17,65%, Calabria 10,71%, Campania 9,06%, Molise 18,14%, Puglia 20,19%, Sicilia 12,42%);

euro 249.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento di una quota aggiuntiva di euro 40.000.000,00 ripartita a fini perequativi tra le sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24% (Abruzzo 20,9%, Basilicata 14,5%, Calabria 9,7%, Campania 7,6%, Molise 21,7%, Puglia 14,5%, Sicilia 9,9%);

euro 264.000.000,00 nel 2019 attraverso lo stanziamento straordinario di ulteriori euro 15.000.000,00 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" articolo 233, commi 1 e 2. Anche in questa annualità lo stanziamento aggiuntivo è stato assegnato a fini perequativi alle sette regioni che maggiormente si discostavano dalla media nazionale di copertura dei servizi educativi (intesa come posti disponibili secondo i dati forniti da ISTAT) assestata al 24,7% (Abruzzo 21,6%, Basilicata 14,3%, Calabria 10,1%, Campania 8,6%, Molise 21,5%, Puglia 15,7%, Sicilia 9,8%).

Secondo i dati ISTAT la spesa media a livello nazionale per ciascun bambino iscritto ai servizi educativi per l'infanzia comunali o privati per i quali i comuni versano contributi ai servizi privati (nidi, micronidi, sezioni primavera – sono esclusi i servizi integrativi di cui all'art. 2 c. 3 lett. c) del d.lgs. 65) è pari a euro 7.895,00, di cui euro 6.320,00 sostenuta dai comuni e euro 1.575 dagli utenti.

La tabella sottostante mostra la spesa in dettaglio per ciascuna regione.

Regione	Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2017 – fonte: ISTAT	Totale residenti 0-3 all'1.1.2020 fonte: ISTAT	Numero bambini accoglibili in relazione alla percentuale di posti disponibili	Spesa media per utente – quota pagata dai comuni	Spesa media per utente – quota pagata dagli utenti	Spesa media complessiva per utente
Abruzzo	21,6	26.883	5.807	5.358	1.263	6.621



Basilicata	14,3	11.225	1.605	4.102	1.254	5.356
Calabria	10,1	45.021	4.547	5.538	544	6.082
Campania	8,6	144.336	12.413	6.924	616	7.540
Emilia Romagna	38,1	97.753	37.244	6.733	1.965	8.698
Friuli Venezia Giulia	31,0	23.595	7.314	4.611	801	5.412
Lazio	30,8	127.558	39.288	9.506	1.541	11.047
Liguria	30,6	27.702	8.477	8.190	1.275	9.465
Lombardia	29,5	230.436	67.979	4.835	1.625	6.460
Marche	27,7	30.621	8.482	4.503	1.662	6.165
Molise	21,5	5.864	1.261	2.716	472	3.188
Piemonte	27,5	88.409	24.312	6.439	1.876	8.315
Puglia	15,7	86.302	13.549	4.617	467	5.084
Sardegna	27,9	28.249	7.881	5.218	997	6.215
Sicilia	9,8	119.909	11.751	6.979	476	7.455
Toscana	35,0	74.950	26.233	5.499	1.840	7.339
Trento	37,3	13.182	4.917	8.709	2.705	11.414
Bolzano	27,4	15.971	4.376	9.732	3.024	12.756
Umbria	41,1	17.415	7.158	6.729	1.601	8.330
Valle d'Aosta	47,1	2.614	1.231	7.088	1.795	8.883
Veneto	27,9	106.554	29.729	5.339	1.768	7.107
ITALIA	24,7%	1.324.549	325.554	6.320	1.575	7.895

Un incremento del Fondo nazionale di euro 60.000.000,00 potrebbe portare a miglioramenti che vengono qui prefigurati dividendo il budget totale per la spesa media complessiva, al fine di ricavare la capacità di espansione del sistema, ossia quanti utenti più il sistema sarebbe in grado di accogliere.

Vengono prefigurati quattro scenari: A senza alcuna ulteriore spesa a carico di famiglie e comune per ogni posto aggiuntivo; B ipotizzando una compartecipazione alla spesa al 50% del comune e della famiglia; C con compartecipazione alla spesa del 100% da parte del comune e nessun costo a carico delle famiglie; D con quota invariata a carico delle famiglie e copertura integrale della spesa sostenuta dai Comuni.

- A. qualora fossero destinati a coprire interamente la spesa del servizio azzerando sia la quota investita dai comuni sia la quota a carico degli utenti si accrescerebbe il numero



- MEDIO di posti disponibili di circa 7.600 unità;
- B. qualora fossero destinati a dimezzare le spese sia a carico dei comuni sia a carico degli utenti ci si muoverebbe nella direzione indicata dall'art. 12 c. 2 lett. b) (finanziamento in quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia [...] in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione) a beneficio di un numero MEDIO di 15.200 bambini (pari all'1,15% della popolazione tra 0 e 3 anni);
- C. qualora tale risorsa fosse destinata esclusivamente ad azzerare le spese a carico delle famiglie si raggiungerebbe il risultato di una gratuità del servizio per un numero MEDIO di 38.095 famiglie;
- D. qualora la stessa fosse destinata esclusivamente ad azzerare i costi di gestione a carico dei comuni si potrebbero attivare, IN MEDIA, 9.493 posti aggiuntivi.

Vista l'estrema varietà delle spese sostenute da comuni e utenza nelle diverse regioni (si va da un massimo di euro 12.756,00 della provincia autonoma di Bolzano al minimo di euro 3.188 della regione Molise), risulta evidente che il numero di posti aggiuntivi attivabili o di utenti che potrebbero beneficiare di un azzeramento o un dimezzamento delle quote di compartecipazione alla spesa varierà in relazione alle quote assegnate a ciascuna regione in sede di riparto annuale. In ogni modo la quota aggiuntiva andrebbe nella direzione prospettata dagli obiettivi strategici a), b) e h) di cui all'art. 4 c. 1 del d.lgs. n. 65 del 2017 sopra citati.

Come previsto dalla norma, per l'anno 2021 è previsto che una quota parte del fondo, pari a euro 1.500.000 sia destinata all'attivazione del sistema informativo nazionale a cura del Ministero dell'istruzione, destinatario dello specifico finanziamento, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 65 del 2017, che dispongono che le risorse del Fondo debbano essere erogate esclusivamente in favore degli enti locali, secondo la programmazione regionale. Il sistema informativo punta a tracciare la diffusione e la collocazione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici, convenzionati e privati autorizzati al funzionamento dall'ente locale) di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 65 del 2017 e ulteriormente disciplinati dalle normative regionali, acquisendo la seguente tipologia di dati:

- 1) Anagrafica
 - Denominazione
 - Indirizzo
 - E-mail e PEC
 - Nominativo del legale rappresentante
 - Nominativo del coordinatore delle attività educative
 - Tipologia di servizio (ex art. 2 c. 3 lett. a), b), c) d.lgs. n. 65 del 2017)
 - Tipologia di gestione (pubblica, privata convenzionata, privata)
 - Estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'ente locale
 - Partita IVA
 - Coordinate bancarie/Numero conto Tesoreria Unica
 - Link al bilancio pubblico
- 2) Struttura e organizzazione
 - Numero di sezioni/gruppi
 - Tipologia delle sezioni/gruppi (omogenee per anno di nascita, eterogenee)
 - Orario settimanale di funzionamento del servizio
 - Presenza di un servizio di ingresso anticipato
 - Presenza di un servizio di prolungamento orario
 - Presenza del servizio mensa
 - Numero di locali adibiti a "sezione" (gruppo stabile di bambini affidati ad una o più figure educative)
 - Presenza di un cortile/giardino



Presenza di uno o più spazi comuni (es. salone, atelier, palestra...)

3) Personale

Numero di educatori

Numero di assistenti (con mansioni legate alla cura dei bambini)

Numero di addetti ai servizi di vigilanza e pulizia

4) Utenti

Numero di bambini iscritti e frequentanti (di cui femmine)

Età dei bambini: n. 0-1 anni, n. 1-2 anni, n. 2-3 anni

Numero dei bambini frequentanti con cittadinanza non italiana

Numero dei bambini frequentanti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992

Numero di bambini in lista d'attesa al momento della rilevazione

Occorrerà prevedere forme di integrazione con l'anagrafe delle scuole dell'infanzia paritarie e con i sistemi informativi regionali.

La presenza del sistema informativo costituisce uno strumento utile per la conoscenza della diffusione dei servizi e il progressivo ampliamento in tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una razionalizzazione della presenza degli stessi e di un riequilibrio territoriale nazionale e infraregionale.

Commi 10 e 11 Equipe formative

Dall'applicazione della norma deriva che n. 20 sono i docenti posti in posizione di comando presso gli UU.SS.RR. o presso l'Amministrazione centrale che sono totalmente esonerati dall'insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, mentre n. 200 sono i docenti che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell'orario di servizio.

Pertanto, considerati n. 20 docenti in esonero totale e n. 200 docenti in semi esonero, si può stimare che l'insieme dei n. 220 docenti, in esonero totale o in semi-esonero, corrisponda a 120 docenti collocati in esonero totale.

Per stimare l'onere, correlato alla sostituzione dei docenti coinvolti nelle equipe formative con docenti non di ruolo con contratto fino al 30 giugno si prende come riferimento la classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8' riferibile allo stipendio annuo di un docente di scuola secondaria di secondo grado, che è pari a 36.154,01 euro.

Pertanto, applicando il suddetto stipendio annuo lordo per 120 docenti cui afferisce un contratto fino al 30 giugno si stimano i maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente normativa pari a euro 1.446.158,40 per l'anno 2021, euro 3.615.396,00 per l'anno 2022 ed euro 2.169.237,60 per l'anno 2023, che sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già destinate all'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Infine si rileva che dall'attività di selezione dei docenti che saranno chiamati a svolgere i compiti all'interno delle equipè formative non derivano oneri correlati a commissioni selettive o a particolari attività onerose in quanto tale attività selettiva è già stata svolta in passato per la scelta delle stesse figure, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

Comma 12 La disposizione comporta che nell'a.s. 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.

L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito.

Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti



della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 30 giugno, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava che il costo della disposizione è pari a $150 \times 36.154,01/12 \times 10 = 4,520$ milioni di euro nell'a.s. 2021/2022, cioè pari a $4,520 \times 4/10 = 1,808$ milioni di euro nell'anno 2021 e $4,520 \times 6/10 = 2,712$ milioni di euro nell'anno 2022. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.

Articolo 166

Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia

L'intervento normativo reca un nuovo piano di assunzioni straordinarie nel ruolo iniziale delle Forze di Polizia, i cui oneri sono indicati nell'allegata **Tabella A** per la Polizia di Stato, nella **Tabella B** per l'Arma dei Carabinieri, nella **Tabella C** per la Guardia di finanza e nella **Tabella D** per la Polizia Penitenziaria.

Per la **Polizia di Stato**, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.180.500,00 per l'anno 2023, euro 11.433.250,00 per il 2024, euro 20.112.000,00 per il 2025, euro 24.583.750,00 per il 2026, euro 25.242.000,00 per il 2027, euro 25.503.075,00 per il 2028, euro 26.460.350,00 per il 2029, euro 27.069.525,00 per il 2030, euro 27.330.600,00 per l'anno 2031, euro 27.330.600,00 per l'anno 2032, euro 27.479.025 per l'anno 2033, euro 28.023.250 per l'anno 2034, euro 28.369.575 per l'anno 2035 ed euro 28.518.000 a decorrere dall'anno 2036.

Le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "agenti e assistenti" della Polizia di Stato offrono idonea copertura alle quote assunzionali stabilite dall'intervento in esame, come si evince dall'allegato prospetto (**Tabella E**).

Per l'**Arma dei Carabinieri** l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 1.052.318,50 per l'anno 2023, euro 8.873.260,13 per il 2024, euro 19.436.783,63 per il 2025, euro 28.963.958,00 per il 2026, euro 30.359.203 per il 2027, euro 30.431.404,00 per il 2028, euro 30.738.258,25 per il 2029, euro 31.099.263,25 per il 2030, euro 31.370.017 per l'anno 2031, euro 31.370.017 per l'anno 2032 ed euro 31.445.490 per l'anno 2033, euro 31.818.750,25 per l'anno 2034, euro 32.246.115,25 per l'anno 2035 ed euro 32.566.639 a decorrere dall'anno 2036.

L'onere è stato calcolato tenendo in considerazione il trattamento economico lordo annuo in godimento ai carabinieri allievi e ai carabinieri effettivi.

Come risulta dall'allegata **Tabella F**, le vacanze organiche che si registrano nel ruolo "appuntati e carabinieri" dell'Arma risultano capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 700 unità, nel periodo 2023-2025, le facoltà assunzionali straordinarie per tale ruolo.

Per la **Guardia di Finanza**, l'onere correlato al presente piano di assunzioni straordinarie ammonta a euro 3.068.298 per l'anno 2021, euro 24.535.863,00 per l'anno 2022, euro 38.845.819,5 per l'anno 2023, euro 46.640.026,5 per l'anno 2024, euro 54.434.233,5 per l'anno 2025, euro 57.503.409,5 per l'anno 2026, euro 58.557.424,00 per l'anno 2027, euro 58.935.424 per l'anno 2028, euro 59.169.424 per l'anno 2029, euro 59.403.424 per l'anno 2030, euro 59.713.576 per l'anno 2031, euro 60.610.108 per l'anno 2032, euro 61.058.374 per l'anno 2033, euro 61.335.872 per l'anno 2034, euro 61.945.270,5 per l'anno 2035 ed euro 63.170.960,25 a decorrere dal 2036.

Le vacanze che si registrano nel ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo risultano più che capienti rispetto alla consistenza dell'intervento proposto, volto a incrementare di complessive 1.300 unità, nel periodo 2021-2025, le facoltà assunzionali straordinarie già autorizzate per tale ruolo.

Infatti, come emerge dall'apposita **Tabella G**, a legislazione vigente, la carenza organica del ruolo "di base" (appuntati e finanziari) nel periodo 2020/2035 risulta costantemente superiore



alle 2.000 unità e in crescita fino al 2025, anno in cui si stima un “picco” del deficit tra forza effettiva e forza organica pari a -4.075 unità.

Per il Corpo di Polizia penitenziaria, l'onere correlato per le assunzioni straordinarie ammonta ad euro 787.000 per l'anno 2021, euro 7.782.200 per l'anno 2022, euro 17.279.650,00 per l'anno 2023, euro 36.399.810 per l'anno 2024, euro 57.527.365 per l'anno 2025, euro 76.936.300 per l'anno 2026, euro 80.849.280 per l'anno 2027, euro 81.696.765 per l'anno 2028, euro 83.254.305 per l'anno 2029, euro 84.815.662,5 per l'anno 2030, euro 86.065.920 per l'anno 2031, euro 86.348.520 per l'anno 2032, euro 86.740.627,5 per l'anno 2033, euro 87.461.257,5 per l'anno 2034, euro 88.277.453,75 per l'anno 2035 ed euro 89.198.425 a decorrere dall'anno 2036.

Per quanto attiene alla capienza organica, come risulta dall'allegata **Tabella H**, il piano di assunzioni nella qualifica iniziale degli agenti/assistenti del Corpo tiene conto del *turn over*, del numero delle assunzioni straordinarie nonché delle cessazioni dal servizio che si verificano nel ruolo degli agenti/assistenti e dei transiti del medesimo personale negli altri ruoli, che determinerà inizialmente una progressiva carenza nel ruolo, parzialmente recuperata nell'arco del quinquennio.

Per il primo anno si tiene conto di quanto previsto all'art. 44, comma 5 del d.lgs. 95 del 2017.

Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

Infine, per quanto attiene ai “costi di funzionamento” connessi al piano assunzionale complessivo, è stato predisposto l'allegato prospetto (**Tabella XX**), con cui è stata data analitica rappresentazione dei costi annui per singola unità facente ingresso nel “ruolo base” delle diverse Forze di polizia, nonché del conseguente conteggio degli oneri complessivi per ogni annualità di riferimento (2021-2025).

Tali spese sono destinate a coprire un ampio ventaglio di attività formative e logistiche, concernenti, più in dettaglio, l'addestramento, l'equipaggiamento, l'armamento e il vettovagliamento del personale da assumere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025.

La ripartizione tra i corpi di Polizia delle risorse relative a tali spese avviene con lo stesso decreto di cui al **comma 1**.

Comma 2 La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, euro 32.318.063 per l'anno 2022, euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, euro 151.510.382 per l'anno 2025, euro 187.987.418 per l'anno 2026, euro 195.007.907 per l'anno 2027, euro 196.566.668 per l'anno 2028, euro 199.622.337 per l'anno 2029, euro 202.387.875 per l'anno 2030, euro 204.480.113 per l'anno 2031, euro 205.659.245 per l'anno 2032, euro 206.733.517 per l'anno 2033, euro 208.639.130 per l'anno 2034, euro 210.838.415 per l'anno 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036, per l'attuazione delle disposizioni del **comma 1**.

Il **comma 3** autorizza la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024, di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al



comma 1 per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

Il **comma 4** è di natura procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.



TABELLA A

Articolo 166, comma 1 - POLIZIA DI STATO - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO TRIENNALE 2023 - 2025

decorrenza annuale avvio al corso, 1° ottobre

Anno	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032			2033			2034			2035		
	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo	Avvio	Assunzione	Costo						
ANNUALITÀ 2023	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00	300	300	1.500.000,00			
ANNUALITÀ 2024	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00	200	200	1.000.000,00			
ANNUALITÀ 2025	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00	100	100	500.000,00			
Totale	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00	600	600	3.000.000,00			



TABELLA B

Articolo 166, comma 1 - ARMA DEI CARABINIERI - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO TRIENNALE 2023 - 2025

Anno	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032			2033			2034			2035			2036		
	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)	AL.C. (M. 1)	Gen. (M. 2)	App. (M. 3)						
ARMA 200 STABOR	AL.C.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100					
	Gen.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100				
	App.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100			
	Totale oneri	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300				
ARMA 250 STABOR	AL.C.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100				
	Gen.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100			
	App.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100			
	Totale oneri	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300			
ARMA 250 STABOR	AL.C.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100				
	Gen.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100				
	App.	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100			
	Totale oneri	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300			
Totale unità #RIFI		€ 1.052.318,50			€ 8.877.350,13			€ 19.495.785,45			€ 20.964.950,00			€ 20.355.280,00			€ 20.825.400,00			€ 20.788.500,00			€ 20.999.800,00			€ 21.370.000,00			€ 21.370.000,00			€ 21.854.750,25			€ 22.246.115,25			€ 22.556.690,00				



TABELLA D

Articolo 166, comma 1 POLIZIA PENITENZIARIA - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO QUINQUENNALE 2021 - 2025

ANNO/UNITA' 2021	ANNO/UNITA' 2022	ANNO/UNITA' 2023	ANNO/UNITA' 2024	ANNO/UNITA' 2025	Piano quinquennale assunzioni straordinarie 2021-2025 - POLIZIA PENITENZIARIA					Totale unità	1.935
					2021	2022	2023	2024	2025		
200 STABOR	200 STABOR	200 STABOR	200 STABOR	200 STABOR	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00
510 STABOR	510 STABOR	510 STABOR	510 STABOR	510 STABOR	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
515 STABOR	515 STABOR	515 STABOR	515 STABOR	515 STABOR	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
										Totale unità	1.935



TABELLA X

Articolo 166, comma 1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FORZE DI POLIZIA

PROIEZIONE ONERI STIPENDIALI CONNESSI AL PIANO ASSUNZIONALE 2021-2025

	Annuale 2021	Annuale 2022	Annuale 2023	Annuale 2024	Annuale 2025	Annuale 2026	Annuale 2027	Annuale 2028	Annuale 2029	Annuale 2030	Annuale 2031	Annuale 2032	Annuale 2033	Annuale 2034	Annuale 2035	Annuale 2036
Polizia di Stato	0	0	1.180.590	11.423.250	20.112.000	24.382.750	25.242.000	25.568.075	26.400.350	27.069.425	27.330.600	27.330.600	27.479.025	28.022.250	28.369.575	28.518.000
Arma dei Carabinieri	0	0	1.052.314,50	8.873.260,15	19.636.783,63	28.962.958	30.359.203	30.431.404	30.738.258,25	31.099.260,25	31.270.017	31.270.017	31.455.490	31.818.750,25	32.246.115,25	32.566.639
Guardia di Finanza	3.068.298	24.535.863	38.845.819,50	46.640.035,50	54.054.233,50	57.505.408,50	58.557.424	58.934.424	59.169.424	59.300.424	59.713.576	60.610.108	61.058.374	61.335.872	61.945.270,50	63.170.960,25
Polizia Penitenziaria	797.900	7.782.200	17.279.600	36.399.810	57.587.265	76.956.300	80.849.280	81.696.765	83.254.305	84.815.662,50	86.065.920	86.348.520	86.740.627,50	87.461.257,50	88.277.453,75	89.198.425
Tot.	3.865.298	32.318.063	60.358.308	103.345.366,63	151.510.361,15	187.987.417,50	195.007.597	195.566.668	199.622.337,25	202.397.874,25	204.480.113	205.659.245	206.733.516,59	208.639.129,75	210.838.414,50	213.454.024,25

TABELLA E

Articolo 166, comma 1 POLIZIA DI STATO - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

Anno	Deduzione Organica (O.d.d.)	Forza Effettiva *	Memorabili passivi per l'anno **	Assunzioni straordinarie (Minori - Sostituzioni - Emergenze - E)	Cessazioni di ruolo (Morti - Dimissioni - Esclusione dal ruolo - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AH - AI - AJ - AK - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AW - AX - AY - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BH - BI - BJ - BK - BL - BM - BN - BO - BP - BQ - BR - BS - BT - BU - BV - BW - BX - BY - BZ - CA - CB - CC - CD - CE - CF - CG - CH - CI - CJ - CK - CL - CM - CN - CO - CP - CQ - CR - CS - CT - CU - CV - CW - CX - CY - CZ - DA - DB - DC - DD - DE - DF - DG - DH - DI - DJ - DK - DL - DM - DN - DO - DP - DQ - DR - DS - DT - DU - DV - DW - DX - DY - DZ - EA - EB - EC - ED - EE - EF - EG - EH - EI - EJ - EK - EL - EM - EN - EO - EP - EQ - ER - ES - ET - EU - EV - EW - EX - EY - EZ - FA - FB - FC - FD - FE - FF - FG - FH - FI - FJ - FK - FL - FM - FN - FO - FP - FQ - FR - FS - FT - FU - FV - FW - FX - FY - FZ - GA - GB - GC - GD - GE - GF - GG - GH - GI - GJ - GK - GL - GM - GN - GO - GP - GQ - GR - GS - GT - GU - GV - GW - GX - GY - GZ - HA - HB - HC - HD - HE - HF - HG - HH - HI - HJ - HK - HL - HM - HN - HO - HP - HQ - HR - HS - HT - HU - HV - HW - HX - HY - HZ - IA - IB - IC - ID - IE - IF - IG - IH - II - IJ - IK - IL - IM - IN - IO - IP - IQ - IR - IS - IT - IU - IV - IW - IX - IY - IZ - JA - JB - JC - JD - JE - JF - JG - JH - JI - JJ - JK - JL - JM - JN - JO - JP - JQ - JR - JS - JT - JU - JV - JW - JX - JY - JZ - KA - KB - KC - KD - KE - KF - KG - KH - KI - KJ - KK - KL - KM - KN - KO - KP - KQ - KR - KS - KT - KU - KV - KW - KX - KY - KZ - LA - LB - LC - LD - LE - LF - LG - LH - LI - LJ - LK - LL - LM - LN - LO - LP - LQ - LR - LS - LT - LU - LV - LW - LX - LY - LZ - MA - MB - MC - MD - ME - MF - MG - MH - MI - MJ - MK - ML - MM - MN - MO - MP - MQ - MR - MS - MT - MU - MV - MW - MX - MY - MZ - NA - NB - NC - ND - NE - NF - NG - NH - NI - NJ - NK - NL - NM - NO - NP - NQ - NR - NS - NT - NU - NV - NW - NX - NY - NZ - OA - OB - OC - OD - OE - OF - OG - OH - OI - OJ - OK - OL - OM - ON - OO - OP - OQ - OR - OS - OT - OU - OV - OW - OX - OY - OZ - PA - PB - PC - PD - PE - PF - PG - PH - PI - PJ - PK - PL - PM - PN - PO - PP - PQ - PR - PS - PT - PU - PV - PW - PX - PY - PZ - QA - QB - QC - QD - QE - QF - QG - QH - QI - QJ - QK - QL - QM - QN - QO - QP - QQ - QR - QS - QT - QU - QV - QW - QX - QY - QZ - RA - RB - RC - RD - RE - RF - RG - RH - RI - RJ - RK - RL - RM - RN - RO - RP - RQ - RR - RS - RT - RU - RV - RW - RX - RY - RZ - SA - SB - SC - SD - SE - SF - SG - SH - SI - SJ - SK - SL - SM - SN - SO - SP - SQ - SR - SS - ST - SU - SV - SW - SX - SY - SZ - TA - TB - TC - TD - TE - TF - TG - TH - TI - TJ - TK - TL - TM - TN - TO - TP - TQ - TR - TS - TT - TU - TV - TW - TX - TY - TZ - UA - UB - UC - UD - UE - UF - UG - UH - UI - UJ - UK - UL - UM - UN - UO - UP - UQ - UR - US - UT - UY - UZ - VA - VB - VC - VD - VE - VF - VG - VH - VI - VJ - VK - VL - VM - VN - VO - VP - VQ - VR - VS - VT - VU - VV - VW - VX - VY - VZ - WA - WB - WC - WD - WE - WF - WG - WH - WI - WJ - WK - WL - WM - WN - WO - WP - WQ - WR - WS - WT - WU - WV - WW - WX - WY - WZ - XA - XB - XC - XD - XE - XF - XG - XH - XI - XJ - XK - XL - XM - XN - XO - XP - XQ - XR - XS - XT - XU - XV - XW - XX - XY - XZ - YA - YB - YC - YD - YE - YF - YG - YH - YI - YJ - YK - YL - YM - YN - YO - YP - YQ - YR - YS - YT - YU - YV - YW - YX - YY - YZ - ZA - ZB - ZC - ZD - ZE - ZF - ZG - ZH - ZI - ZJ - ZK - ZL - ZM - ZN - ZO - ZP - ZQ - ZR - ZS - ZT - ZU - ZV - ZW - ZX - ZY - ZZ	Assunzioni straordinarie		Capienza Organica		Capienza Nuova	
						2020	2021	2020	2021	2020	2021
31/12/2020	51.870	51.983	2.061	909	+126	-1730-6548	-609	113	113	113	
31/12/2021	51.870	51.238	1575	960	-780	-2.377	-222	-632	-632	-632	
31/12/2022	51.870	47.949	1638	961	-1067	-4.657	-365	-3.921	-3.921	-3.921	
31/12/2023	51.870	48.203	2240	647	-1385	-686	-562	-3.667	300	-3.367	
31/12/2024	51.870	48.246	2907	280	-1782	-1067	-346	-3.024	200	-3.024	
31/12/2025	51.870	48.844	3657	175	-2046	-1011	-177	-3.026	100	-2.926	
			14.078	3.493	-7.145	-9.487	-1.673		600		

*60.387 effettivi al 15/10/2020, ivi inclusi gli appartenenti ai ruoli (58.852) e gli allievi agenti (1.535). Al valore mostrato in tabella sono state sottratte le unità che saranno immesse nel ruolo sev. con decorrenza 2019 (1.730) e 2020 (6.548) e gli allievi cessati stimati dal 16 ottobre al 31/12/2020 (126)

** stima 70% del turnover per l'anno 2020, il dato è invece effettivo e include anche i residui autorizzati in passato e non ancora assunti

*** stima delle cessazioni tenendo conto di un rapporto di 2/3 "per limiti di età"

**** di cui il 70% stima già appartenenti ruolo ag. ass; sono inclusi i 610 vice ispettori già immessi nel corso dell'anno 2020. Non si tiene conto della stabile immisione nel ruolo degli ispettori di ulteriori oltre 700 vincitori già Sovraincaricati e di ulteriori oltre 500 vincitori già assistenti e agenti (tali cifre dovrebbero applicarsi nel triennio 2022-2024), conseguendo che le cifre riferite alla nuova capienza organica, anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 avrebbero rispettivamente i seguenti valori: 2557 - 4624 - 4126

TABELLA F

Articolo 166, comma 1 - ARMA DEI CARABINIERI - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

Anno	Dotazione Organica (ordinari)	FE al 1° gennaio	TURN OVER 100%		ASSUNZIONI STRAORDINARIE			IMMISSIONI NEI RUOLI SUPERIORI		FE al 31 dicembre (senza considerare il ritardo da turn over)	Capienza organica al 31 dicembre (b)	Assunzioni straordinarie (Lunogestor2)	Capienza organica al 31 dicembre con nuove Assunzioni Straordinarie (b)
			Esodi (ultima esodi ruolo iniziale su 2,00 complessivi)	Assunzioni in turn over al 100% nel ruolo iniziale	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2018 - 2022 (art. 1 co. 281 e 299 legge 205/2017)	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2019 - 2023 (art. 1 co. 381 e 384 legge 145/2018)	ASS. STRAORD. - PIANO QUINQ. 2021 - 2025 (DL 162/2019 art. 19 co. 1)	Esportati (art. 679 COM co. 2-bis l.c.)	Governanti (corsi già programmati secondo capienza nel ruolo Sovr. consentite dall'art. 2196-quinquies)				
2021	61.810	60.351	-1.180	+1.180	+618	+427	+20	-93	-2.600	60.351	-3.087	-	-
2022	61.810	58.723	-1.180	+1.180	+619	+427	+20	-93	-2.600	57.096	-4.714	-	-
2023	61.810	57.096	-1.180	+1.180		+427	+150	-93	-2.100	55.480	-6.330	+200	-6.130
2024	61.810	55.480	-1.180	+1.180			+322	-93	-2.100	53.609	-8.201	+250	-7.751
2025	61.810	53.609	-1.180	+1.180			+310	-93	-500	53.326	-8.484	+250	-7.784



TABELLA G

Articolo 166, comma 1 - GUARDIA DI FINANZA - ANDAMENTO CAPIENZA ORGANICA

Anno	RUOLO APPOINTATE FINANZIARI				OPERAZIONI DI PERSONALE COMPRESIVE GNF								
	Assunzioni e mobilità di personale in servizio permanente		Cessazioni + trasm. (B)	A (A-B)	F.Z. A S.O. 1 (C)	F.O. al S.O. 1 (D)	Capienza organica (C-D)	Assunzioni organiche 2021/2025	Meno capienza organica (E-D)	F.Z. al S.O. 1 (E)	Capienza organica (E-F)	Assunzioni organiche 2021/2025	Meno capienza organica (F-G)
	da cons. A.A.F.F.	Fin. A.A.R.M.											
2020	996	303	1.279	-1.364	-65	21.358	23.363	-2.005	58.338	63.318	-4.980		-4.980
2021	1.071	0	1.071	-1.432	-361	20.997	23.363	-2.366	58.347	63.288	-4.941		-4.941
2022	1.061	100	1.161	-1.899	-738	20.259	23.363	-3.104	58.085	63.618	-5.533	600	-4.933
2023	1.343	100	1.443	-2.111	-668	19.591	23.363	-3.772	57.856	63.118	-5.262	300	-4.962
2024	1.458	100	1.558	-2.144	-586	19.005	23.363	-4.358	57.225	63.594	-6.369	150	-6.219
2025	1.474	100	1.574	-2.372	-798	18.207	23.363	-5.156	57.215	63.863	-6.648	200	-6.448
2026	1.859	-100	1.759	-1.950	-191	18.016	21.082	-3.066	57.108	62.535	-5.427	30	-5.457
2027	1.960	-100	1.860	-2.018	-158	17.858	21.082	-3.224	57.154	63.005	-5.851		-5.851
2028	2.148	-100	2.048	-2.100	-52	17.806	21.082	-3.276	57.315	63.005	-5.690		-5.690
2029	2.094	-100	1.994	-2.138	-164	17.642	21.082	-3.440	57.213	63.005	-5.792		-5.792
2030	2.063	0	2.063	-2.247	-184	17.458	21.082	-3.624	57.089	63.005	-5.916		-5.916
2031	2.278	-100	2.178	-2.297	-119	17.339	21.082	-3.743	57.049	63.005	-5.956		-5.956
2032	2.369	-100	2.269	-2.275	-6	17.333	21.082	-3.749	57.100	63.006	-5.906		-5.906
2033	2.392	0	2.392	-1.981	411	17.744	21.082	-3.338	57.380	63.007	-5.627		-5.627
2034	2.402	-100	2.302	-1.900	342	18.086	21.082	-2.996	57.335	63.008	-5.673		-5.673
2035	2.192	0	2.192	-1.819	373	18.459	21.082	-2.623	58.165	63.009	-4.844		-4.844

Per effetto delle rimodulazioni di cui al D.M. 5 ottobre 2020, adottato ai sensi dell'art. 36, c. 10, lett. b), del

(1) d.lgs. n. 99/2017.

(2) Tenuto conto delle assunzioni da effettuarsi nell'ambito del piano straordinario 2021/2025.



TABELLA H

Articolo 166, comma 1 POLIZIA PENITENZIARIA - ANDAMENTO CAPPIENZA ORGANICA

Ruolo agenti assistenti

	A			B	C	D	E	F	G	H
	A1 Immissioni a seguito di concorsi/precedenti	A2 Piano assunzioni straordinarie 2021/2025	A3 Totale Immissione anno (A1+A2)							
2020				+1838					31.390	33.228
2021	2001	200	2201	-2399	1500	4938	-6438	+1838	31.390	28.991
2022	1506	200	1706	-3177	1700	784	-2484	-2399	31.390	28.213
2023	1960	510	2470	-2602	1750	145	-1895	-3177	31.390	28.788
2024	2500	510	3110	-1516	1850	174	-2024	-2602	31.390	29.874
2025	2600	515	3213	-646	2050	293	-2343	-1516	31.390	30.774
2026	2700		2700	-305	2200	159	-2359	-646	31.390	31.085
		1935								



TABELLA XX

Articolo 166, comma 1 PROSPETTO RIEPILOGATIVO FORZE DI POLIZIA

“ONERI DI FUNZIONAMENTO” CONNESSI AL PIANO ASSUNZIONALE COMPLESSIVO 2021-2025

	Costo unitario	2021		2022		2023		2024		2025		Totale	
		n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo
Forza di Polizia													
Polizia di Stato	7.710,00	0	0	0	2.313.000,00	300	2.313.000,00	200	1.542.000,00	300	771.000,00	500	4.526.000,00
Arma Carabinieri	8.587,00	0	0	0	3.737.400,00	200	3.737.400,00	200	2.146.750,00	200	2.146.750,00	700	6.010.900,00
Guardia di Finanza	5.084,00	600	3.050.400,00	300	1.525.200,00	150	762.600,00	200	1.016.800,00	50	254.200,00	1.300	5.009.200,00
Amministrazione Penitenziaria	5.326,00	200	1.065.200,00	200	1.065.600,00	510	2.717.250,00	510	2.717.250,00	515	2.793.500,00	1.985	10.309.800,00
Totale		800	4.116.000,00	500	2.590.800,00	1.160	7.510.250,00	1.160	7.422.800,00	915	5.915.870,00	4.535	27.555.780,00

Riepilogo costo annuo costi funzionamento per ciascun Allievo FFPP	
Forza di Polizia	Costo annuo per Allievo
Polizia di Stato	€ 7.710,00
Arma dei carabinieri	€ 8.586,97
Guardia di finanza	€ 5.084,19
Polizia penitenziaria	€ 5.328,00
Totale annuo	€ 26.709,16



Articolo 166, comma 1 POLIZIA DI STATO

Costo annuo della formazione per Allievo agente	
Spese di docenza	euro 687
Spese di vitto	euro 2.652
Spese di lavanderia	euro 210
Spese di cancelleria	euro 7,50
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	euro 1.275
Totale annuo pro-capite	euro 4.831

Articolo 166, comma 1 Riepilogo costi divisa e armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Divisa ordinaria completa	€ 1.530,00
Divisa addestramento completa	€ 630,00
Divisa ginnica completa	€ 120,00
Equipaggiamento (KIT Trolley)	€ 120,00
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 19,00
Manette	€ 25,00
Cartucce	€ 140,00
Totale	€ 2.879,00



Articolo 166, comma 1 ARMA DEI CARABINIERI

Costo annuo della formazione per Allievo	
Spese di docenza	euro 978,60
Spese di vitto	euro 3.000,00
Spese di lavanderia	euro 210,00
Spese di conedileria	euro 7,50
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	euro 1.275,00
Totale annuo pro-capite	Euro 5.471,10

Articolo 166, comma 1 Ripleigo costi divisa e armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Divisa ordinaria completa	€ 2.066,02
Divisa addestramento completa	€ 320,12
Divisa ginnica completa	€ 146,71
Equipaggiamento (KIT Trolley)	€ 111,02
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 12,00
Mansic	€ 25,00
Carluce	€ 140,00
Totale	€ 3.115,87



Articolo 166, comma 1 GUARDIA DI FINANZA

Costo annuo della formazione per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Spese di docenza	€ 85,00
Spese per libri di testo	€ 134,00
Spese per conferenze didattiche	€ 10,00
Spese di cancelleria e supporti didattici (sinossi, materiale informatico, ecc.)	€ 231,19
Spese per altre attività didattive (indennità di marcia per tiri ed esercitazioni, cerimonie, servizi collettivi)	€ 100,00
Totale annuo pro-capite	€ 560,19

Articolo 166, comma 1 Ripiego: costi annui arretri: casermaggio, vettovagliamento, vestiario, armamento e materiali vari per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Spese per vettovagliamento, vestiario e armamento	€ 2.000,00
Spese per arretri e materiale di casermaggio	€ 2.184,00
Spese per altri oneri (cancelleria e spese varie)	€ 340,00
Totale	€ 4.524,00



Articolo 166, comma 1 POLIZIA PENITENZIARIA

Costo annuo della formazione per Allievo	
Spese di docenza	308,0
Spese di vitto	1.147,5
Spese di lavanderia	76,5
Spese di cancelleria	6,0
Spese di manutenzione varie (acqua, luce, gas)	956,0
Totale annuo pro-capite	2.494,0

Riepilogo - Costo uniforme e Armamento per Allievo	
Descrizione	Costi per Allievo
Uniforme ordinaria completa	€ 1.530,00
Uniforme addestramento completa	€ 630,00
Uniforme Ginnica completa	€ 120,00
Equipaggiamento	€ 100,00
Beretta 92 FS	€ 295,00
Caricatore scorta	€ 19,00
Cartucce	€ 140,00
Totale annuo pro-capite	€ 2.834,00



Articolo 167**Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati**

La norma è finalizzata ad incrementare la frequenza dei servizi operativi svolti sul territorio dai Corpi di polizia e dalle Forze armate, nonché del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

L'intervento prevede, quindi, la possibilità di un aumento degli stanziamenti iniziali di bilancio da destinare alle indennità di servizio esterno dei corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nonché delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle FFAA.

A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Articolo 168**Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura**

La norma incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l'efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19.

Articolo 169**Disposizioni in materia di dipendenti a tempo determinato EIPLI**

La disposizione proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021, i contratti a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), già prorogati sino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L'intervento normativo è motivato dall'esigenza di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione irrigue svolte dall'Ente e da ragioni di economia amministrativa e gestionale, in quanto evita all'Ente medesimo di dover procedere alla selezione di nuovo personale di sostituzione di quello in scadenza in considerazione della prossima definizione della procedura liquidatoria che lo interessa e del transito delle relative funzioni nella società prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'Ente provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse di bilancio.

Articolo 170**Disposizioni in materia di Razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei S.p.a**

Il provvedimento definisce un nuovo modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., per la conduzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, strettamente connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei Conti e Sogei S.p.A.. In particolare, si prevede che ciascuna struttura, in relazione alle proprie competenze e peculiarità operative, stipuli un disciplinare



con SOGEL, promuovendo un assetto orientato all'erogazione di servizi tecnologici avanzati coerenti con le strategie e la mission delle parti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l'utilizzo degli asset infrastrutturali di SOGEL.

Articolo 171

Disposizioni in materia di Guardia di finanza

Comma 1 - la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da attuarsi avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione normativa, infatti, non incide sull'ammontare delle risorse destinate alle finalità valorizzative previste dalla legge n. 168/191 ma esclusivamente sui criteri di ripartizione in favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza

Comma 2 - la disposizione incrementa di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui la quota di risorse già destinata ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e attribuita al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

Comma 3 La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'iniziativa in argomento si limita, inoltre, a prevedere la riassegnazione sui capitoli di bilancio della Guardia di finanza delle somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del medesimo Corpo, con effetti neutri sotto il profilo della (maggiore) spesa, atteso che quest'ultima potrà avvenire nel limite dei correlati introiti e tenuto altresì conto che non sono ancora affluite entrate della specie al bilancio dello Stato. La proposta, peraltro, allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe Amministrazioni dello Stato.

Articolo 172

Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

La disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.

Ogni spesa strumentale alla realizzazione di tali servizi (di funzionamento, logistica o per le dotazioni strumentali oltreché per la corresponsione del trattamento economico accessorio al personale impiegato nell'aliquota a ciò dedicata), entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui (pari al costo attualmente sostenuto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la vigilanza dei relativi siti produttivi, assicurata attraverso società private), non graverebbe inoltre sui capitoli del Corpo, poiché verrebbe posta a carico della citata società per azioni.

Per quanto concerne gli oneri finanziari connessi al trattamento economico accessorio da corrispondere al personale che si presume possa essere impiegato nello svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta di cui al presente articolo, si rileva come gli stessi potrebbero ammontare a un importo massimo di circa 2,9 milioni di euro annui. Ciò ipotizzando - a titolo indicativo e fatte salve le diverse esigenze che potranno essere puntualmente delineate nell'ambito delle convenzioni previste dal comma 3 - che per tali tipologie di servizi venga



impiegata un'aliquota di personale composta da 1 colonnello, 1 tenente colonnello, 2 capitani, 5 ispettori, 14 sovrintendenti e 177 appuntati/finanzieri.

Si riporta di seguito una tabella dimostrativa della quantificazione operata, i cui dati sono stati tratti dal "conto annuale 2018", anche tenendo conto delle indennità fisse mediamente riconosciute al predetto personale (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, l'indennità di vacanza contrattuale, gli assegni *ad personam* e funzionali e l'indennità mensile pensionabile):

Composizione aliquota		Onere accessorio medio unitario (dato da conto annuale 2018)				Accessorio medio complessivo
Grado/Ruolo	Unità	Straordinario	Indennità fisse	Altre access.	Totale	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = c + d + e$	$g = f * b$
Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Tenente Colonnello	1	€ 15.419,00	€ 18.189,00	€ 2.810,00	€ 36.418,00	€ 36.418,00
Capitano	2	€ 7.550,00	€ 11.973,00	€ 2.857,00	€ 22.380,00	€ 44.760,00
Ispettori	5	€ 3.549,00	€ 12.296,00	€ 2.150,00	€ 17.995,00	€ 89.975,00
Sovrintendenti	14	€ 2.713,00	€ 12.080,00	€ 2.520,00	€ 17.313,00	€ 242.382,00
Appuntati/Finanzieri	177	€ 1.988,00	€ 9.175,00	€ 2.923,00	€ 14.086,00	€ 2.493.222,00
Totale	200	€ 46.638,00	€ 81.902,00	€ 16.070,00	€ 144.610,00	€ 2.943.175,00

Il rimborso dei suddetti oneri potrà avvenire anche a norma dell'art. 2133 del D.Lgs. n. 66/2010, il quale consente alla Guardia di finanza di stipulare, tra l'altro, con soggetti privati convenzioni o contratti aventi a oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione. Tale disposizione ha esteso al Corpo la facoltà attribuita al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 545 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, di compiere siffatte operazioni permutative.

Sul piano attuativo, il predetto art. 545 ha rimesso al d.P.R. n. 90/2010 la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti (convenzioni e contratti) della specie. Sul punto, si evidenzia che l'art. 569 del citato regolamento ammette che la permuta avvenga tra materiali o prestazioni anche non rientranti in settori tra loro omogenei, subordinando la stessa al "criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche", in ciò comportando la individuazione, in sede applicativa, di rigorose metodologie di determinazione del valore della controprestazione [secondo le modalità previste dall'art. 571 (*Valore delle prestazioni a carico dei contraenti*) del d.P.R. n. 90/2010].

Articolo 173

Disposizioni in materia di personale dell'ENAC

Commi 1 e 2. La norma, al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, autorizza l'ENAC, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e con conseguente incremento della relativa dotazione organica, all'assunzione di 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, di 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e di 72 ispettori di volo, per un totale complessivo di



378 unità.

Le assunzioni avvengono in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 4 comma 3–quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il reclutamento del personale avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La nuova dotazione organica pari a 1.172 unità, rispetto alle attuali 794, già approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC e determinata secondo la metodologia del "Manpower Plan", rappresenta l'effettiva esigenza di personale con riferimento ai compiti istituzionali ed ai processi lavorativi svolti dall'Ente. L'ENAC, nel rispetto dell'autonomia dettata dal decreto legislativo n. 250/1997, nell'arco temporale dei due anni e attraverso l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, avrà la possibilità di assumere il personale necessario in base alle figure professionali individuate dalla predetta nuova dotazione organica. Il nuovo organico è teso a potenziare le professionalità altamente specializzate, quali quelle tecnico-ingegneristiche ed economiche, nonché quelle riferite alle attività ispettive sugli aeroporti. Tale implementazione della dotazione organica dell'Ente è necessaria a garantire i compiti istituzionali di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 250/1997, in particolare quelle relative alla sicurezza del volo e ai diritti dei passeggeri.

Sul punto si evidenzia che a partire dalla legge n. 311 del 2004 l'ENAC, analogamente ad altre pubbliche amministrazioni, ha subito riduzioni del proprio organico e blocco del turn-over del personale. In questi ultimi venti anni la dotazione organica ha registrato un costante decremento passando dalle 1317 unità di personale dell'anno 2000 alle 794 unità di personale certificate al 1 giugno 2020. Tale riduzione, con la tendenza a diminuire anche nei prossimi anni per effetto della elevata età media del personale, che si aggira intorno ai 55 anni, avrà riflessi inevitabili sulle attività e sulle funzioni complessivamente assegnate ad ENAC dalla normativa vigente nazionale ed internazionale e, in particolare, sul livello di sicurezza di tutto il settore del trasporto aereo.

La norma comporta un onere a regime, a decorrere dal 2022, pari ad euro 24.212.434, da coprire con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. Per l'anno 2021 il costo sarà pari a euro 6.053.109 ipotizzando verosimilmente che le assunzioni saranno effettuate nel mese di ottobre, tenuto conto della tempistica necessaria per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della quantificazione del predetto costo.

Categorie	Unità da assumere	Retribuzione fissa pro capite	Retribuzione accessori pro capite	Totale oneri riflessi 32,70%	Costo unitario (comprensivo degli oneri riflessi)	Totale
Direnti	10	67.017,99	57.184,76	40.614,30	164.817,05	1.648.171,00
Professionisti I qualifica	151	34.234,22	13.171,83	15.508,32	62.934,37	9.503.090,00
Personale tecnico amministrativo - funzionari	87	23.977,35	8.334,56	11.226,54	45.558,48	3.963.588,00
Personale tecnico amministrativo - collaboratori	58	22.701,46	7.180,16	9.771,29	39.652,91	2.299.869,00
Ispettori di volo	72	31.349,59	39.797,60	23.265,23	94.412,72	6.797.716,00
Totale	378					24.212.434,00

Comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede



con le risorse del bilancio dell'ENAC disponibili a legislazione vigente.

Comma 4 La disposizione di natura procedurale non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 174

Eredità giacenti

La norma prevede, che a fronte delle nuove competenze attribuite all'Agenzia del demanio, i fondi stanziati sul capitolo 3901 relativo alle spese di funzionamento della stessa Agenzia siano incrementati per un importo quantificato, a decorrere dall'anno 2021, in 500.000 euro.

I menzionati fondi saranno utilizzati nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale che contraddistingue l'Agenzia quale Ente Pubblico Economico, mentre i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.

Con la medesima proposta viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti, anche in via digitale, ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

Articolo 175

Censimento beni immobili delle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari

La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri. Le informazioni sarebbero acquisite attraverso gli applicativi già implementati e utilizzati dal Dipartimento del Tesoro per il censimento annuale dei beni immobili ai sensi del vigente articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009.

Articolo 176

Rappresentanza sindacale

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 177

Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale

Comma 1. La norma, tesa ad adeguare la portata normativa dell'articolo 615 del COM, non è produttiva di effetti finanziari sull'attuale legge di bilancio. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

Comma 2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e concerne la centralità del ruolo della funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale, sia per i correlati profili di cassa in relazione alle nuove regole contabili a valle delle modifiche che hanno portato al c.d. bilancio di cassa "rinforzato", nella considerazione che la nuova disciplina contabile (legge n. 196/2009) specifica che la significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico CRA costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni

Comma 3. La disposizione è finalizzata a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio successivo, iscritte attraverso il disegno di legge di bilancio, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



Articolo 178**Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari**

Con finalità di contenimento dei costi e di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie la proposta normativa è diretta a prevedere che i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso Dicastero con i medesimi soggetti.

La norma è complementare alla disposizione che, nella legge di stabilità 2016, ha previsto la disciplina delle convenzioni tra gli uffici e le amministrazioni pubbliche e che ha trovato applicazione limitatamente al triennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla stessa legge.

La norma si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario e che sta comportando gravi problemi per l'erogazione di servizi complementari di essenziale importanza.

Le suddette convenzioni, concluse su base locale e preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia, dovranno essere conformi ad una convenzione quadro tra lo stesso Ministero e l'ente/soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, senza prevedere nuovi o maggior oneri a carico dell'amministrazione.

Considerato che per l'intero periodo delle convenzioni, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso per l'attività prestata, la proposta normativa non rileva profili finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 179**Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria**

La presente proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità ordinarie

Articolo 180**Strade Sicure**

Ai fini dell'attuazione del **comma 1** gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro **164.208.250 per l'anno 2021**. Per la loro quantificazione nella sede di servizio sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro **26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro **13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che



fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **40 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
 - equipaggiamento/ Vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
 - **una tantum:**
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - euro 289.643 circa per 5.800 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
 - euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2021, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;
- acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 90.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 1250 IN SEDE 1°SEM. 2021				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	3.902.813
Straordinario	1.250	17,66	883.000	5.327.433
TOTALE SPESE PERSONALE			1.529.875	9.230.246
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	543.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	475.125
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	328.063
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	322.180
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	1.668.368
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.529.875	9.230.246
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	1.668.368
TOTALE ONERI			1.806.400	10.898.614
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.806.400	10.898.614



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 5800 FUORI SEDE 1°SEM. 2021				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	30.906.112
Straordinario	5.800	17,66	4.097.120	24.719.291
TOTALE SPESE PERSONALE			9.219.680	55.625.403
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	4.239.744
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	2.497.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	5.828.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	5.520.501
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	1.522.211
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	1.498.680
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	21.107.136
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				289.643
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				80.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				419.643
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			9.219.680	55.625.403
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	21.107.136
TOTALE ONERI			12.718.100	76.732.539
ONERI UNA TANTUM				419.643
TOTALE GENERALE			12.718.100	77.152.182
RIEPILOGO ONERI				
				costo dal 1/1 al 30/06/2021 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				10.898.614
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				77.152.182
TOTALE				88.050.796



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 1000 IN SEDE 2°SEM. 2021				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.174.000
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.332.587
TOTALE SPESE PERSONALE			1.223.900	7.506.587
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	441.600
servizi generali	1.000	2,10	63.000	386.400
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	266.800
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	261.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.356.080
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.223.900	7.506.587
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.356.080
TOTALE ONERI			1.445.000	8.862.667
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.445.000	8.862.667



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 2°SEM. 2021				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	27.084.800
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.662.933
TOTALE SPESE PERSONALE			7.948.000	48.747.733
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.753.600
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.070.000
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.830.000
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.887.501
equipaggiamento/vegiario	5.000	1,45	217.500	1.334.001
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.313.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	18.188.862
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				358.192
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.948.000	48.747.733
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	18.188.862
TOTALE ONERI			10.913.575	66.936.595
ONERI UNA TANTUM				358.192
TOTALE GENERALE			10.913.575	67.294.787
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/7 al 31/12/2021 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				8.862.667
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				67.294.787
TOTALE				76.157.454



Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2021, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per l'anno 2022 gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 139.050.547. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 40 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;



— **una tantum:**

- c) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - euro 248.192 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 62.000 circa;
 - euro 209.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di euro 52.300 circa;
- d) acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi impiegati e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 135.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo;
- e) acquisto materiali ed attrezzature varie e spese per i pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 75.000, riferito a spese non aventi carattere di continuità nel tempo.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 1000 IN SEDE 1°SEM. 2022				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	706.400	4.261.947
TOTALE SPESE PERSONALE			1.223.900	7.384.197
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/veftiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.333.970
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.223.900	7.384.197
ONERI DI FUNZIONAMENTO			221.100	1.333.970
TOTALE ONERI			1.445.000	8.718.167
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.445.000	8.718.167



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEM. 2022				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	3.532.000	21.309.733
TOTALE SPESE PERSONALE			7.948.000	47.952.933
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	4.250	4,80	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15,00	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35,00	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/vestiario	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20,00	214.200	1.292.340
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				248.192
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				358.192
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.948.000	47.952.933
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
TOTALE ONERI			10.913.575	65.845.238
ONERI UNA TANTUM				358.192
TOTALE GENERALE			10.913.575	66.203.430
RIEPILOGO ONERI				
				costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				8.718.167
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				66.203.430
TOTALE				74.921.597



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
STRADE SICURE 800 IN SEDE 2° SEM. 2022				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	565.120	3.466.069
TOTALE SPESE PERSONALE			979.120	6.005.269
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
ONERI DI FUNZIONAMENTO			177.000	1.085.600
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE			979.120	6.005.269
ONERI DI FUNZIONAMENTO			177.000	1.085.600
TOTALE ONERI			1.156.120	7.090.869
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.156.120	7.090.869



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2° SEM. 2022

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	2.966.880	18.196.864
TOTALE SPESE PERSONALE			6.676.320	40.948.096

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,80	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15,00	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35,00	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/vestiario	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20,00	180.000	1.104.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.572.950	15.780.762

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	209.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture	65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	35.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM	309.223

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
ONERI DI PERSONALE	6.676.320	40.948.096
ONERI DI FUNZIONAMENTO	2.572.950	15.780.762
TOTALE ONERI	9.249.270	56.728.858
ONERI UNA TANTUM		309.223
TOTALE GENERALE	9.249.270	57.038.081

RIEPILOGO ONERI	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE	7.090.869
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE	57.038.081
TOTALE	64.128.950



Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2022, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Comma 3 L'intervento permette di prorogare, per ulteriori 31 giorni, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dall'1 al 31 gennaio 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese. Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 31 gg. dall'1 gennaio al 31 gennaio 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 549.650 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 687.218 euro;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 20.585 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 2.556 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 350.145 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggiamento, ammontante a complessivi 817.005 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 33.847 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 33.480 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 2.494.486 euro per l'anno 2021.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

PROROGA 753 PAX DAL 01/01 al 31/01 2021

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	667.218
Straordinario	753	17,66	531.919	549.650
TOTALE SPESE PERSONALE			1.196.969	1.236.868

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	350.145
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	817.005
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	33.847
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	33.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.194.656	1.234.477

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti	20.585
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	2.556
TOTALE ONERI UNA TANTUM	23.141

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 01/01 AL 31/01/2021 (31 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.196.969	1.236.868
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.194.656	1.234.477
TOTALE ONERI	2.391.625	2.471.345
ONERI UNA TANTUM		23.141
TOTALE GENERALE PROROGA 500 UNITA'	2.391.625	2.494.486

Articolo 181

Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno

La norma incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, comportando un onere a carico della finanza pubblica di corrispondente ammontare.

Articolo 182

Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche

Per effetto della attivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera b),



dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 la Corte dei Conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli.

Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura de quo, così come prescritte dalla proposta, non sono a priori quantificabili.

Al **comma 1** quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto non si ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica.

Viene altresì ribadito l'obbligo dell'invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il successivo **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al **comma 1**.

Articolo 183

Medici INPS

La norma, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, autorizza l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale all'assunzione a tempo indeterminato di 189 unità di personale medico da inquadrare nella 1^a fascia funzionale, in aggiunta alle facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica vigente.

Per la stima dell'onere, che avrà effetti a partire dal 2021, si è tenuto conto del costo medio annuo complessivo di un medico di 1^a fascia funzionale pari a 140.000 euro lordi annui, in coerenza con i nuovi trattamenti retributivi di cui al CCNL 2016-2018 Funzioni centrali.

Considerato che le assunzioni avverranno presumibilmente nel mese di ottobre del 2021, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali, il costo complessivo è pari a euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022 in termini di SNF.

Titolo XV

Norme per l'attuazione del Next Generation EU

Articolo 184

Misure di attuazione del Next Generation EU - Istituzione del Fondo

Per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Next Generation EU, il comma 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia" con una dotazione complessiva di 120.653 milioni di euro per il triennio 2021-2023, ripartiti negli anni dal 2021 al 2023 come indicato nel prospetto che segue.

Intervento	Anni		
	2021	2022	2023
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia	34.775	41.305	44.573

Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma Next Generation EU. In particolare sono stanziare risorse, in via di anticipazione, per il Recovery



and Resilience Facility (RRF) per complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Sono inoltre stanziati nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi 14.700 milioni di euro nel triennio 2021-2023 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli ulteriori programmi europei della Next Generation EU.

I commi da 2 a 3 disciplinano le modalità di utilizzo delle risorse del predetto Fondo per trasferimenti in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi inseriti nel Programma Next Generation EU a titolo di anticipazione rispetto alle risorse assegnate dall'Unione europea. In particolare si prevede che le risorse del fondo affluiscono su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato per il successivo trasferimento alle amministrazioni titolari dei progetti.

Il comma 4 disciplina il caso in cui gli interventi comportino minori entrate per il bilancio dello Stato. In tal caso un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata. Il versamento sulla predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 2 previamente incrementate dal Fondo.

Al comma 5, la norma prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Recovery and Resilience Facility (RRF) affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sui capitoli rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse erogate dall'UE per il programma Next Generation EU, oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.

Al comma 7, la norma prevede lo sviluppo e realizzazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito sistema informatico che supporti le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del programma Next Generation EU. Ai relativi oneri, stimati nel limite di 10 milioni di euro, si provvede con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

I commi da 8 a 13 riguardano disposizioni di natura procedurali che non determinano effetti per la finanza pubblica.

Comma 14 Si prevede l'istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale, rinnovabile una sola volta, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Articolo 185

Transizione 4.0 Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

La disposizione prevede la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, rafforzando le misure agevolative.

Credito d'imposta beni strumentali

Sulla base delle dichiarazioni dei Redditi dell'anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli investimenti agevolabili effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento



(specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria “Dove va l’industria italiana” - maggio 2019.

Con la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 sono stati stimati gli effetti della misura che presenta le seguenti caratteristiche:

- la proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (ex super) con aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno dell’aliquota al 10%;
- la maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi destinati all’implementazione del lavoro agile;
- l’estensione del credito beni strumentali nuovi (ex super) ai beni immateriali non 4.0, prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;
- la proroga del credito di imposta (ex iper) con le nuove percentuali riportate nella tabella seguente:

Fasce iper mln €	Percentuali		
	LdB 2020	2021	2022
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

- l’incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e del massimale di spesa fino a 1 milione di euro;
- per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente erano previsti 5 anni per il super-ammortamento e per l’iper-ammortamento e 3 anni per i beni dell’allegato B), limitatamente agli investimenti (super e beni immateriali non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;
- l’utilizzabilità del credito già a partire dall’anno dell’investimento.

L’ammontare complessivo degli investimenti è stato ricostruito a partire dalla base dei dati dichiarativi 2018. Tenendo conto della flessione degli investimenti nel 2020 a seguito dell’emergenza Covid19, il volume degli investimenti è stato ridotto sulla base degli andamenti macroeconomici desunti dalla NADEF 2020 e relativi agli investimenti fissi lordi che mostrano una flessione del 13,1% nel 2020 e un successivo rimbalzo del 7,5% per il 2021 (Tabella R1: principali variabili del quadro macroeconomico).

Con queste assunzioni, risulterebbero:

- Investimenti in beni strumentali ex super: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018)
- Investimenti in beni strumentali ex iper: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018)
- Software: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018).

In assenza di informazioni di dettaglio sui beni immateriali non 4.0, gli investimenti sono stati stimati pari al 50% dei beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B.

Per il solo 2021, è stato ipotizzato che gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati al lavoro agile possano essere valutati pari al 5% degli investimenti totali in beni strumentali



nuovi.

La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di tale normativa anche agli investimenti 2020 effettuati a partire dal 16 novembre. A tal fine è stata stimata la quota d'anno di investimenti 2020 interessati da tale anticipo. La valutazione degli effetti sul gettito ha tenuto conto della vigenza nel periodo considerato della legislazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020. Il credito conseguente rimane utilizzabile nell'anno successivo all'investimento (2021).

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Totale	-5.278,4	-6.094,6	-5.968,8	-3.301,1	-375,5	37,8

in milioni di euro

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo e formazione

Ai fini della stima, è stata applicata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020. Dai dati delle dichiarazioni Redditi 2019, anno di imposta 2018 (dati provvisori), è stato ricostruito l'ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo, ricalcolando il credito in base alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa vigente. Le nuove disposizioni prorogano per gli anni 2021 e 2022 le agevolazioni per il credito di imposta con le medesime modalità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, aumentando l'intensità delle agevolazioni. Nello specifico è previsto:

- l'incremento del credito per R&S dal 12% al 20% e del massimale da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito per innovazione tecnologica e design dal 6% al 10% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito per investimenti green e digitale dal 10% al 15% e del massimale da 1,5 a 2 milioni di euro.

Il maggior credito annuo tiene conto dell'inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane. Inoltre è stata applicata la medesima riduzione rilevata nella NADEF per gli investimenti. La stima del credito è di circa 1.260 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026



Credito di imposta	0	-420	-840	-840	-420	0
--------------------	---	------	------	------	------	---

in milioni di euro

La disposizione include inoltre la proroga del credito formazione 4.0, con i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	-5.278,4	-6.664,6	-6.958,8	-4.141,1	-795,5	37,8

in milioni di euro

Agli oneri riportati nella tabella si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia".

Posto che la misura in esame produce effetti finanziari per un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, il comma 4 stabilisce che le risorse del Fondo siano preventivamente versate sui conti di tesoreria di cui al comma 2 del citato articolo 184, per affluire alla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" secondo l'effettivo profilo temporale dell'onere.

Il **comma 15** destina all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per assicurare, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 186

Innovazione e coesione territoriale

La disposizione, al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riserva 250 milioni l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, dalle risorse del Fondo previsto dall'articolo 184, all'erogazione di contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive.



L'onere previsto, appunto di 250 milioni annui per il triennio, trova pertanto copertura nelle risorse di cui al citato articolo 184. Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui all'articolo 184 - "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia".

PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Titolo I

Misure di contrasto all'evasione fiscale

Articolo 187

Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti

Le disposizioni normative di cui ai **commi 1 e 2** non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò in quanto, il sistema INFOIL di cui al **comma 1** è una piattaforma informatizzata già in uso per l'attività di controllo nello specifico settore.

Si sottolinea che l'iniziativa in rassegna:

- non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti della Guardia di finanza, di attività operative diverse e ulteriori rispetto a quelle attualmente eseguite a tutela delle accise né la modifica del relativo dispositivo di vigilanza esistente;
- è finalizzata a consentire all'Amministrazione finanziaria di impiegare in maniera più ampia e diffusa, nell'ambito dell'attività istituzionale ordinariamente svolta, uno strumento tecnico-operativo già da tempo in dotazione, per contrastare le frodi nello specifico settore.

La proposta normativa di cui al **comma 2**, in particolare, è realizzabile mediante il ricorso alle infrastrutture informatiche già in uso all'Agenzia delle entrate, predisposte anche per l'adempimento di specifici obblighi in capo ai contribuenti previsti dall'ordinamento, nel tempo progressivamente implementate per favorire il "dialogo" con l'Amministrazione finanziaria e incentivare la "compliance".

La presentazione in forma dematerializzata del modello di garanzia patrimoniale oggetto della proposta normativa in argomento, pertanto, potrà avvenire secondo modalità procedurali già collaudate e su piattaforme informatiche esistenti.

Con riguardo al **comma 1**, si rappresenta che l'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOIL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione ha inteso uniformare le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a



3.000 metri cubi.

In tale contesto, la norma proposta consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.

Ciò agevolerebbe l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40%, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna si stima derivi un maggior gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40% dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).

Relativamente al **comma 2**, l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, preste idonea garanzia.

Al riguardo, si rappresenta che:

- a. l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
- b. l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore



all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;

- c. la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la presente proposta normativa prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è stimata in una quota pari al 15% del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15% al 10%, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22%). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.

Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che



consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.

Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudentiale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.

Per i **commi 3 e 4** si rappresenta quanto segue.

Nella relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale per l'anno 2018, il MEF ha stimato la sottrazione all'accertamento su un quantitativo di 285 milioni di litri di benzina e su 2.272 milioni di litri di gasolio. Tenendo conto delle aliquote vigenti, pari a 0,7284 €/litro per la benzina e a 0,6174 €/litro per il gasolio, ai predetti volumi corrisponde un'accisa evasa rispettivamente di 207,6 milioni €/anno per la benzina e di 1.402 milioni €/anno per il gasolio. Quindi, il *tax gap* complessivo, per la sola accisa, è pari a 1.609 milioni di €/anno (1.963 milioni €/anno compresa l'IVA).

Al fine di consentire il recupero del predetto *tax gap*, con gli articoli 5, 7, 10 e 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 sono stati disposti mirati interventi normativi per rafforzare il presidio fiscale sull'intera filiera distributiva dei carburanti.

In particolare, trattasi delle seguenti disposizioni:

- art.5 "*Contrasto alle frodi in materia di accisa*", con il quale è stato introdotto, al comma 1, lettera c), l'obbligo di denuncia dei depositi cosiddetti "minori" (vale a dire, aventi capacità da 5 mc a 10 mc per i distributori privati e da 10 a 25 mc per gli stoccaggi);
 - art.7 "*Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi ed altri prodotti*", con il quale è stato introdotto un sistema di tracciamento degli oli lubrificanti, utilizzabili quali succedanei del gasolio, in ingresso nel territorio dello Stato da altri SM;
 - art.10 "*Estensione del sistema INFOIL*", con il quale il sistema informatizzato di controllo denominato Infoil è stato esteso ai depositi fiscali di benzina e di gasolio usato come carburante aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;
 - art.11 "*Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico*" (cosiddetto e-DAS) per la movimentazione dei predetti carburanti nel territorio dello Stato;
- relativamente alle quali è stato stimato un recupero complessivo di accisa pari a 724 milioni di €/anno.

Con le norme in esame considerate a sé stante, si stima di poter ridurre di un ulteriore 10% il *tax-gap* residuo nel settore, per un recupero complessivo stimato per un importo complessivo di 118,1 milioni – pari a 96,8 milioni €/anno (8x12,1mln) oltre l'IVA per ulteriori 21,3 milioni €/anno (96,8x1,22) – per effetto dell'efficientamento conseguibile nella selezione dei soggetti che gestiscono i depositi di carburanti.

Al fine di meglio esplicitare la predetta stima, occorre premettere che per commercializzare carburanti in evasione di imposta, i promotori della frode hanno bisogno:

- di coprire la spedizione di carburanti con il predetto documento amministrativo semplificato (DAS);
- di avere disponibilità di depositi commerciali per poter materialmente smistare i grandi quantitativi oggetto di frode (vale a dire, i predetti 2,5 miliardi di litri di carburante stimati come sottratti all'accertamento ogni anno).

Sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia, nell'anno 2019, i circa 2.000 depositi



commerciali attivi sul territorio nazionale hanno emesso circa 4.400.000 DAS per spedizioni di benzina e di gasolio usati come carburante. In base a tali documenti sono stati trasferiti circa 38 miliardi di litri complessivi di prodotto ad accisa assolta per circa 24 miliardi di euro.

Pertanto, in base ai predetti dati del 2019:

- ogni singolo DAS emesso legittima un'accisa per 24 miliardi € / 4,4 milioni di DAS = 5.500 €/DAS;
- ogni deposito commerciale emette in media 2.200 DAS / anno (in media, 10 DAS per giorno lavorativo).

Quindi, in media, ogni deposito che emette DAS legittima annualmente un'accisa pari a 5.500 €/DAS * 2.200 DAS/anno = 12.100.000 €/anno.

Stimando che con la norma in esame si riesca ad impedire l'ingresso nel settore della distribuzione petrolifera di almeno 8 depositi all'anno, si ritrova il valore di recupero complessivo come sopra stimato.

Al riguardo, giova precisare che, in base all'esperienza antifrode dell'Agenzia, sul territorio nazionale si assiste a continue richieste di rilascio di licenze d'esercizio, in numero ben superiore a quello sopra stimato, da parte di soggetti, di dubbia affidabilità e privi di un sostenibile piano economico, che vorrebbero subentrare nella gestione di depositi commerciali, da tempo inattivi, ma per i quali continua a persistere l'autorizzazione ex legge 239/04.

La stima effettuata appare, inoltre, cautelativa in quanto:

- laddove uno dei predetti soggetti dovesse ottenere la licenza di esercizio, presumibilmente la movimentazione di prodotto del deposito in tal modo riattivato sarebbe ben superiore a quella media nazionale (generando un'evasione ben superiore ai 12.100.000 €/anno sopra stimati);
- non tiene conto degli effetti di contrasto alle frodi IVA sui medesimi carburanti oggetto di sottrazione all'accertamento ai fini accise.

Infine, un ulteriore elemento a sostegno del carattere prudenziale della stima è dato dalla circostanza che la norma costituisce il completamento del quadro sistemico di contrasto alle frodi nel settore, già delineato con il predetto D.L.124/2019 ed attuato tramite le previste disposizioni dell'ADM (dal 1° ottobre 2020 per l'e-DAS e per il tracciamento degli oli lubrificanti e dal 1° gennaio 2021 per INFOIL e per il censimento dei depositi minori).

In tale ottica più generale, la stessa potrebbe comportare una positiva moltiplicazione degli effetti che, rendendo estremamente difficoltoso l'ingresso e la commercializzazione nel territorio dello Stato di carburante sottratto all'accertamento, potrebbe comportare il recupero pressoché integrale del tax-gap stimato dal MEF.

Articolo 188

Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA

Commi da 1 a 3 La norma dà luogo a effetti positivi in termini di maggiori entrate stimabili in circa euro 200 milioni per il 2021 ed in circa euro 375 milioni per ciascun anno successivo.

La stima di impatto sul gettito è frutto dell'esperienza operativa della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito del presidio antifrode in materia di contrasto all'utilizzo del falso plafond IVA.

La norma proposta, istituendo un sistema di prevenzione automatico – da associare agli esiti delle specifiche analisi di rischio dell'Amministrazione finanziaria – in relazione al fenomeno di utilizzo di lettere di intento ideologicamente false, consentirebbe di contrastare tale sistema evasivo, garantendo la salvaguardia del gettito erariale.



In particolare, nell'ambito delle attività investigative, sono state effettuate specifiche analisi di rischio sulla base della preventiva disamina dei dati disponibili all'Amministrazione finanziaria, quali i dati delle operazioni verso l'estero e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. L'analisi ha consentito di individuare una ristretta serie di soggetti che, seppur privi dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, hanno rilasciato lettere di intento finalizzate all'acquisto senza imposta per i seguenti importi:

- gennaio – marzo 2019 € 533 milioni;
- gennaio – maggio 2020 euro 1,351 miliardi.

Alla luce di quanto sopra, gli effetti finanziari correlati alla proposta normativa in commento sono calcolati come segue:

- totale plafond falso intercettato ad esito delle specifiche iniziative istruttorie (che rappresenta un di cui della potenziale platea di falsi esportatori abituali) euro 1,884 miliardi;
- importo annuo medio euro 942 milioni;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 207 milioni per il 2021;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – marzo 2019 euro 178 milioni;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – maggio 2020 euro 270 milioni;
- percentuale di incremento mensile + 52%. In particolare, si ritiene che la percentuale di incremento evidenziata sia riconducibile (i) all'incremento della platea oggetto di osservazione (26 soggetti per il 2019, 86 soggetti per il 2020) ed (ii) alle sempre più efficienti capacità di analisi dei big-data da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'incremento è peraltro ascrivibile all'introduzione generalizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria, che ha consentito ricognizioni più puntuali sulla platea di riferimento e sulla relativa operatività nel corso dell'intero 2019, ai fini dell'incrocio con i dati delle lettere d'intento rilasciate nei primi mesi del periodo d'imposta successivo: dette analisi saranno ulteriormente affinate ad esito dell'applicazione nell'ordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- valore medio mensile del plafond IVA per il 2021, stimato secondo l'incremento constatato euro 411 milioni;
- stima plafond gennaio – maggio 2021 euro 2,054 miliardi;
- importo annuo medio 2020 (dato effettivo) – 2021 (dato stimato) euro 1,703 miliardi;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 375 milioni per ciascun anno successivo al 2021.

L'incremento della stima di impatto sul gettito per gli anni successivi al 2021 è inoltre frutto del rafforzamento del presidio antifrode nell'ambito dei controlli sui falsi esportatori abituali, attuato anche mediante l'assunzione di nuove unità di personale di cui al comma 4, nonché delle sinergie operative che saranno sviluppate dall'Agenzia delle entrate con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La stima effettuata tiene prudenzialmente conto, da un lato, del circoscritto ambito temporale dei controlli effettuati (aventi ad oggetto le sole lettere d'intento dei primi mesi del 2019 e del 2020, non considerando l'esistenza di eventuali lettere d'intento emesse nella restante parte del periodo d'imposta da ulteriori soggetti), dall'altro della concentrazione di lettere d'intento di rilevante ammontare in capo ad un numero limitato di soggetti.

Comma 4 Per le finalità perseguite con la disposizione, l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale sono pari ad euro 1.240.000 per l'anno 2021 e ad euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022 e sono stati quantificati secondo i seguenti criteri.

In base al proprio Regolamento di Amministrazione, l'Agenzia assume il contingente di 50



unità di terza area, posizione economica F1 solo dopo la frequenza ad un tirocinio teorico-pratico retribuito e previo superamento di un esame finale.

La durata del suddetto tirocinio è di sei mesi e se ne prevede l'inizio entro il primo semestre 2021, tenendo conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è, invece, prevista con decorrenza 1° gennaio 2022.

Gli oneri assunzionali sono, dunque, quantificati a partire dal costo annuo per un tirocinante, pari a euro 19.000, e da quello previsto per una unità da inquadrare in area terza, fascia retributiva F1, pari a euro 51.900 (importo comprensivo del trattamento accessorio e degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia).

La tabella seguente riporta il riepilogo degli oneri complessivi:

	2021	2022
Unità di personale da impiegare in tirocinio della durata di sei mesi	65	50 Area III-F1 (pro capite: euro 51.900, decorrenza assunzione: 1° gennaio 2022)
Spesa complessiva (in milioni di euro)	1.240.000	euro 2.600.000 (onere a regime)

Si precisa che al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tenere conto sia del calo di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

L'importo della spesa da sostenere per l'anno 2021 è dato dal costo di 65 tirocinanti da impiegare per sei mesi ed è pari a euro 1.240.000 (pro capite euro 19.000).

Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2022 a cui si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.

Titolo II

Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

Articolo 189

Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilenteretalato utilizzato negli imballaggi per alimenti

Dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e h) del comma 1 non discendono minori entrate per l'Erario, trattandosi di disposizioni ordinamentali che mirano a semplificazioni degli oneri amministrativi e al rafforzamento della vigilanza sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta.

La lettera d) del medesimo comma prevede che l'imposta sui manufatti in plastica monouso non sia dovuta qualora il suo importo, per trimestre, sia inferiore o pari a 25 euro. L'incremento di tale soglia, attualmente pari a 10 euro, ha l'obiettivo di evitare che gli operatori possano incorrere in gravosi adempimenti amministrativi a fronte del versamento all'Erario di modestissime somme.

Con la lettera g) del predetto comma si intende ridurre, nel minimo e nel massimo, le sanzioni amministrative previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.

Infine, con la lettera i) del comma 1 si prevede il differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021



della data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta in argomento. In relazione alle disposizioni di cui alle **lettere d) e g)**, si evidenzia che la platea dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta è piuttosto limitata, essendo la stessa destinata a colpire principalmente i soggetti che operano a monte della catena produttiva (circa 1500 operatori). Pertanto, è ragionevole ipotizzare che l'incremento della soglia, da 10 a 25 euro per trimestre, non incida in maniera significativa sul versamento del tributo. Allo stesso tempo, si ritiene che la riduzione delle sanzioni amministrative non possa compromettere la tenuta del gettito, atteso che l'applicazione dell'imposta ad un numero ristretto di operatori consentirà all'Amministrazione finanziaria di poter esperire frequenti e più efficaci controlli. Tuttavia, ai fini della stima degli effetti finanziari, in assenza di dati puntuali, si ritiene che si possa, prudentemente ed in via forfetaria, ridurre la base imponibile dell'imposta, stimata in sede di esame della norma introduttiva dell'imposta, di un valore pari all'1 per cento. Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria per tener conto anche del differimento dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 della data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta (lettera i), si stimano, in termini di cassa, i seguenti effetti finanziari.

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-288,1	-5,2	-4,6	-4,0
IIDD	0,0	88,2	-36,2	0,7
IRAP	0,0	21,3	-9,4	0,2
Totale	-288,1	104,3	-50,2	-3,1

In milioni di euro

Il **comma 2** è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterefalato utilizzato le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, attualmente prevista in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, solo per l'anno 2021.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, è ragionevole ipotizzare che tale disposizione possa ulteriormente erodere, a partire dal 1° luglio 2021, data a cui è stata differita l'entrata in vigore della norma sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), la base imponibile della predetta imposta, che non si applica alla plastica riciclata.

La stima degli effetti sul gettito erariale è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai consumi di acqua e bibite analcoliche, condizionate in bottiglie di PET, contenuti nella pubblicazione Bevitalia-Beverfood 2017-2018 e, a partire da tali dati, si è stimato il peso complessivo di plastica utilizzata nella produzione di tali bottiglie (211.844.000 kg). Si è poi ipotizzato che, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell'imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10% per il 2021, al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 70% a partire dal 2024.

Quindi, sono stati stimati gli effetti di gettito come differenza tra quelli derivanti dal comma 2 della disposizione in esame, considerando che l'imposta sui MACSI si applica a partire dal 1° luglio 2021, e quelli che discendono dall'art. 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, considerando che l'imposta si applicava a partire dal 1° gennaio 2021.

Di seguito si riportano tali effetti finanziari differenziali, termini di cassa, ascrivibili all'introduzione del predetto comma 2.

	Effetti finanziari
--	--------------------



	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	6,3	-28,6	-47,7	-66,7
IIDD	0,0	-1,9	9,6	10,8
IRAP	0,0	-0,5	2,3	2,6
Totale	6,3	-31,0	-35,7	-53,3

In milioni di euro

Pertanto, la disposizione in esame comporta gli effetti complessivi di gettito di cassa riportati nella seguente tabella.

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	dal 2024
Imposta di consumo	-281,8	-33,8	-52,3	-70,7
IIDD	0,0	86,3	-26,6	11,5
IRAP	0,0	20,8	-7,1	2,8
Totale	-281,8	73,3	-86,0	-56,4

In milioni di euro

Articolo 190

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate (Rinvio e modifiche sugar tax)

Comma 1 Le disposizioni contenute nella lettera a), b) e c) prevedono che sia obbligato al pagamento dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che effettui le cessioni delle predette bevande prodotte per suo conto dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.

Con la lettera d), si intende attenuare le sanzioni previste per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle bevande edulcorate nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile in base alla quale è effettuato l'accertamento del predetto tributo.

Infine, con la lettera e), si differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia dell'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Sotto il profilo strettamente finanziario, le disposizioni di cui alla lettera a), b), e c) non determinano effetti finanziari, limitandosi a individuare in modo più preciso i soggetti che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Si ritiene che anche la disposizione di cui alla lettera d) non determini effetti sul gettito del tributo, tenuto conto che la riduzione delle sanzioni non è tale da poter condizionare in maniera sostanziale il comportamento degli operatori sui quali l'Amministrazione finanziaria potrà comunque esperire frequenti ed efficaci controlli, essendo l'imposta destinata a colpire una platea limitata di soggetti che operano a monte della catena produttiva.

Diversamente, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si stima che dal differimento dell'imposta dal 1° gennaio al 1° luglio 2021, previsto dalla lettera e), derivino, in termini di cassa, i seguenti effetti di gettito.

	Effetti finanziari			
	2021	2022	2023	Dal 2024
Imposta di consumo	-175,4	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	26,9	-11,5	0,0
IRPEF	0,0	26,9	-11,5	0,0



IRAP	0,0	12,9	-6,0	0,0
Totale	-175,4	66,7	-29,0	0,0

In milioni di euro

Titolo III Disposizioni in materia di riscossione

Articolo 191

Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A

Gli effetti finanziari sulla finanza pubblica sono determinati nell'importo massimo di euro 300 milioni per i quali è previsto il contributo a favore di AdeR nell'ipotesi di subentro nell'esercizio del servizio di riscossione sul territorio della regione Sicilia. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

Articolo 192

Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione

La disposizione non soltanto non determina oneri per la finanza pubblica, ma consente di evitare aggravii di spese per l'agente della riscossione per l'avvio di procedure esecutive originate da lungaggini e disguidi nella fase di recapito degli assegni bancari/circolari.

Articolo 193

Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022

L'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito con il Decreto Legge 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ed esercita le attività dell'Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'ente svolge, inoltre, attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali per le amministrazioni locali. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, assicurata dalle ordinarie forme di remunerazione definite principalmente nell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999.

La situazione di equilibrio economico dell'Ente è significativamente compromessa dalle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte da numerosi provvedimenti legislativi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che - in materia di riscossione - hanno previsto la sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020.

La quantificazione dell'impatto economico delle citate misure nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato calcolato considerando i seguenti aspetti che vanno ad incidere sui ricavi dell'ente:

1. riduzione degli incassi derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione, per lo slittamento delle rate mensili, e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
2. riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, conseguente la significativa contrazione in termini numerici di tali azioni per il limitato arco temporale disponibile per il relativo esperimento e conseguente contrazione degli oneri di riscossione da questi scaturenti;
3. riduzione dei carichi consegnati agli agenti della riscossione da parte degli enti impositori e conseguente contrazione del numero di cartelle notificate e dei relativi diritti;
4. riduzione del numero complessivo delle cartelle di pagamento notificate per il limitato



arco temporale disponibile per il relativo esperimento, e conseguente contrazione dei relativi diritti;

5. differimento e riduzione dei versamenti effettuati attraverso le distinte di versamento F23 e conseguente contrazione dei relativi compensi.

Con riguardo alla struttura dei costi di gestione per lo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, occorre considerare che la relazione tecnica del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 stimava in 882 milioni di euro annuali il fabbisogno per la spesa di funzionamento; nel biennio 2021-2022, in ragione delle maggiori spese dovute principalmente al recupero delle attività di notifica interrotte per buona parte del 2020 in forza della sospensione delle attività e alle spese straordinarie previste dalle disposizioni normative vigenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei contribuenti dal contagio Covid-19, si prevede che tale fabbisogno possa subire un incremento nella misura del 10%.

Poiché Agenzia delle entrate-Riscossione non beneficia di alcun trasferimento di fondi statali finalizzato alla copertura dei costi d'esercizio, si rende necessario rivedere, incrementandolo di ulteriori 150 milioni di euro, lo stanziamento per il triennio 2020-2022 di 300 milioni di euro previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come modificato dall'art. 155 del Decreto Rilancio, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Ciò affinché possa essere assicurato il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione oltre che per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Secondo le stime effettuate, l'impatto nel bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione dei provvedimenti normativi introdotti, determinano una significativa perdita quantificata fino a circa 300 milioni di euro per il 2020, a circa 112 milioni di euro per l'anno 2021 e a circa 38 milioni di euro per il 2022.

L'equilibrio dei conti viene assicurato per il triennio 2020-2022 attraverso l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sulle somme disponibili nei propri bilanci, e nei limiti delle somme necessarie al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, di un contributo in conto esercizio per il triennio 2020-2022, definito nel suo importo massimo complessivo di 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022. La parte eventualmente non fruita di contributo previsto per l'anno 2020, determina la quota erogabile incrementale per il successivo 2021 e parimenti per il 2022, per neutralizzare eventuali impatti di trascinamento delle misure adottate per l'emergenza in atto, incluso lo smaltimento delle attività sospese nel corso del 2020.

Il contributo così determinato verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, e segnatamente degli aggi e degli oneri di riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999, in conseguenza del contesto macroeconomico nazionale e internazionale venutosi a determinare per l'emergenza economica conseguente alle misure di lockdown, intraprese per contrastare la diffusione del contagio da COVID19.

Detto contributo dovrà essere corrisposto da Agenzia delle Entrate, utilizzando i fondi accantonati in bilancio 2019 a titolo di contributo a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione e non erogati, (di cui al previgente all'art. 1, commi 326, 327 e 328 della legge 145/2018), l'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 nel limite di 200 milioni, in deroga all'art. 1, comma 358, della Legge n. 244 del 2007 che ne prevede il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e le risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

Titolo IV

Ulteriori disposizioni in materia di entrate



Articolo 194**Lotteria dei corrispettivi e cashback**

Commi 1 e 2: trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari.

Comma 3: la disposizione, chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Sotto il profilo finanziario, anche data la natura interpretativa della disposizione, la stessa non determina effetti finanziari.

Articolo 195**Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro**

Comma 1 Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021

Comma 2 Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020

Comma 3 La disposizione interviene all'articolo 120 del DL 34/2020 riducendo lo stanziamento previsto da 2 miliardi a 1 miliardo di euro nel 2021. Tale intervento rappresenta un adeguamento dello stanziamento previsto in Bilancio all'effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, dai dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell'agevolazione per un ammontare di alcune decine di milioni di euro. Pertanto, si ritiene ancora prudentiale dimezzare lo stanziamento prevedendo un miliardo di euro per il 2021, con una minore spesa per il 2021 di un miliardo di euro.

Articolo 196**Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi - Articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600**

È possibile stimare un effetto positivo sul gettito pari a circa euro 3.115.000,00, per effetto della commissione pagata dai contribuenti per gli accordi bilaterali.

Tale stima è stata effettuata assumendo come riferimento il numero di istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali e di istanze di rinnovo degli accordi bilaterali presentate nel 2019.

In particolare, le istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali presentate nel 2019 sono state n. 67, di cui n. 57 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, alle quali si applica una *fee* di euro 50.000, n. 3 relative a contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo compreso tra euro 100.000.000 e euro 750.000.000, alle quali si applica una *fee* di euro 30.000, e n. 7 riferibili a rinnovi presentati da contribuenti con un fatturato complessivo di gruppo superiore a euro 750.000.000, ai quali si applica una *fee* di euro 25.000.

Articolo 197**Semplificazioni fiscali**

Comma 1: non ci sono effetti sul gettito trattandosi di norme di semplificazione.

Commi 2 e 3: non si determinano impatti sul gettito. La modifica normativa prevede un leggero rialzo delle sanzioni a partire dalle operazioni effettuate nell'anno 2022. Trattandosi di norme di semplificazioni, l'effetto positivo sul gettito sarebbe comunque trascurabile e di difficile quantificazione, per cui non viene stimato.

Comma 4: la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato

Comma 5: la disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6: trattasi di norma procedurale che non determina effetti per la finanza pubblica.



Articolo 198**Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore**

Comma 1 La disposizione prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto

Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del carattere chiarificatorio.

Articolo 199**Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**

La proposta normativa è finalizzata a modificare il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al fine di renderlo più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare, le modifiche mirano a garantire un livello diversificato della sanzione a seconda se la violazione consiste nella mancata memorizzazione ovvero nella mancata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi. Dalla stessa non derivano impatti sul gettito.

Articolo 200**Abrogazione imposta sul Money transfer**

Comma 1 La disposizione abroga l'articolo 25-novies del D.L. 119/2018, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che l'abrogazione della disposizione non determina effetti in quanto già in sede di predisposizione delle previsioni delle entrate elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF per gli anni 2020-2023 si è tenuto conto dell'accertata impossibilità tecnica di adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 201**Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche**

Comma 1 La disposizione inserisce la società "Sport e Salute S.p.a." nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 917/1986) in modo da armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, articolo 1, commi 629 e seguenti e del conseguente riordino delle competenze della Società.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di una disposizione chiarificatrice.

Titolo V**Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane****Articolo 202****Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria**

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica bensì un risparmio connesso alla non debenza degli interessi passivi dovuti al ritardo nella restituzione/rimborso delle somme interessate, con conseguente risparmio variabile nel tempo ma commisurabile nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro annui.



Articolo 203**Whistleblowing**

Comma 1 La norma permette di applicare la normativa sul whistleblowing anche ai concessionari di ADM e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte di AMD. La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 204**Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa**

Le disposizioni recate dall'articolo costituiscono il naturale complemento delle norme contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo rubricato "Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti". Gli effetti finanziari recate dalle norme in esame sono già considerati nel maggior gettito stimato riveniente dal citato articolo "Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti".

Articolo 205**Disposizioni in materia di giochi**

La disposizione recata dal **comma 1** non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle ordinarie spese di funzionamento dell'Agenzia, in quanto le attività previste verranno svolte con le risorse umane e materiali esistenti.

In relazione a quanto previsto al **comma 1**, considerando che attualmente sono operative 195 concessioni, ad invarianza di costo per il canone mensile di proroga delle concessioni, è possibile stimare dalla proroga una entrata, per l'anno 2021 pari a euro 13.162.500 (euro 7.500 x 9 mesi = euro 67.500 x 195 concessioni = euro 13.162.500), per l'anno 2022 pari a euro 17.550.000 (euro 7.500 x 12 mesi = euro 90.000 x 195 concessioni = euro 17.550.000) e per l'anno 2023 pari a euro 4.387.500 (euro 7.500 x 3 mesi = euro 22.500 x 195 concessioni = euro 4.387.500).

Dalla proposta normativa inserita nel **comma 2** deriverebbe una minore entrata nel primo semestre del 2021 pari a euro 5.499.000, calcolata sottraendo all'importo del canone mensile relativo al primo semestre dell'anno pari a euro 8.775.000 (euro 7.500 x 6 mesi = 45.000 x 195 concessioni = 8.775.000) la somma di euro 3.276.000 quale totale delle entrate, per il citato semestre, calcolate avendo a riferimento la somma di 2.800 euro mensili (euro 2.800 x 6 mesi = 16.800 x 195 concessioni = euro 3.276.000).

Dalla proposta normativa inserita nel **comma 3** deriverebbe un aumento delle entrate erariali per il secondo semestre del 2021 pari a euro 1.833.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 6 mesi = 1.833.000) e per il 2022 pari a euro 3.666.000 (euro 5.499.000/18 rate mensili = euro 305.500 x 12 mesi = 3.666.000).

Tanto premesso, dalla proposta normativa deriverebbero, in totale, i seguenti incrementi di entrata, distinti per anno:

- 2021: euro 9.496.500;
- 2022: euro 21.216.000;
- 2023: euro 4.387.500.

Articolo 206**Previsione della figura del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**

Comma 1 La disposizione nel modificare il comma 7 dell'articolo 23-quater del DL 95/2012, si limita a prevedere la facoltà di istituire, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, uno o più posti di vicedirettore, fino ad un massimo di tre solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, in luogo dell'attuale obbligo. La norma, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



PARTE III FONDI

Articolo 207

Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo emergenziale con dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021.

Il Fondo, da ripartire con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri interessati, è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020.

Articolo 208

Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale

La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, siano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Articolo 209

Fondo per le esigenze indifferibili

La disposizione dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 210

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese

Comma 1 La norma prevede che per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, siano disposti diversi interventi.

Alla **lettera a)** del comma 1 si prevede di incrementare la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Stante la natura rotativa del predetto fondo, il suo ulteriore rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto, ma solo in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare.

La **lettera b)** estende al 2021 la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto, parallelamente ai crediti agevolati concessi a valere sul fondo 394/81. In base all'articolo 72, comma 1, lettera d), del DL n. 18/2020, i finanziamenti a fondo perduto possono essere concessi solo congiuntamente ad un credito agevolato e nei limiti del 50% dell'importo del credito stesso. La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare.

La **lettera c)** estende di 6 mesi (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) l'esenzione dalla garanzia per i finanziamenti sul fondo di cui alla legge 394 del 1981, quale ulteriore misura di sostegno al sistema Paese. La norma ha carattere ordinamentale, in quanto all'esenzione dalla garanzia non consegue un incremento delle disponibilità del fondo rotativo, che restano il tetto di spesa delle operazioni di credito agevolato previste dal predetto fondo di cui alla legge n. 394 del 1981.



PAGINA BIANCA

PARTE II

Sezione II

PAGINA BIANCA

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente²

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2021 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

² Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 13 della Ragioneria generale dello Stato del 27 maggio 2020, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 e Budget per il triennio 2021-2023 nonché le proposte per la manovra 2021.



con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2021-2023 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2020.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2020. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2020 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi³), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le

³ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90/2016.



informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2020 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2020 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge⁴ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

⁴ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).



- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni). Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁵ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁶. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi. Tale facoltà è stata estesa, limitatamente agli anni 2019-2021, anche alle spese annuali e pluriennali a carattere permanente, ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 32 del 2019.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto

⁵ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁶ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reinscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009.

In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno, delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo sviluppo e coesione* per gli anni 2022 e 2023 per complessivi 2.000 milioni di euro, ed il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato ridotto per l'importo di 0,64 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'importo di 1,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per tenere conto degli oneri in termini di indebitamento netto relativi al Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA, inseriti nella Sez. I della legge di bilancio.



SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI SOTTOSTRUMENTO 20	STP	ck	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2014 AL 2019)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Opere forestali a tempo determinato	DEFESA	c			1.500.000	19.500.000	18.000.000	2023	Permanente
Missioni internazionali di pace	MEF	c	800.000.000	750.000.000	500.000.000	2.050.000.000		2021	2023
Contributi scuole paritarie per alunni disabili	ISTRUZIONE	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	60.000.000	2021	2026
Fondo crisi di impresa	MISE	k	250.000.000	100.000.000	100.000.000	1.650.000.000	1.200.000.000	2021	2025
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2021	Permanente
Celebrazioni a carattere nazionale	MEF	c	400.000			400.000		2021	2021
Ospedale pediatrico Bambin Gesù	MEF	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000		2021	2023
Società Danilo Alighini	MAECI	c	200.000			200.000		2021	2021
Centro Euro-mediterraneo per cambiamenti climatici	MUR	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000		2021	2023
Manutenzione Basilica di San Francesco in Assisi	MIBACT	c	500.000			500.000		2021	2021
Manutenzione del sistema MOSE	MIT	c	-	23.000.000	23.000.000	562.000.000	316.000.000	2022	Permanente
Funzionamento Autorità di gestione del MOSE	MIT	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45.000.000	36.000.000	2021	Permanente
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)	MEF	c		350.000.000	100.000.000	450.000.000		2022	2023
Promozione lingua e cultura italiana all'estero	MAECI	c	32.000.000	47.000.000	51.000.000	742.000.000	612.000.000	2021	Permanente
Servizio civile nazionale	MEF	c	200.000.000	200.000.000		400.000.000		2021	2022
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	MEF	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	750.000.000	600.000.000	2021	Permanente
Fondo sviluppo isole minori	MEF	k	10.000.000	20.000.000		30.000.000		2021	2022
Fondo nazionale montagna	MEF	k	10.000.000	20.000.000		30.000.000		2021	2022
Fondo valorizzazione aree svantaggiate confinanti con RSS	MEF	c	4.000.000	24.000.000		28.000.000		2021	2022
Fondo esigenze indifferibili	MEF	c	50.000.000			50.000.000		2021	2021
Potenziamento della lotta attiva agli incendi boschivi	MEF	k	1.800.000			1.800.000		2021	2021
Volontari emergenza Protezione Civile	MEF	k	5.000.000			5.000.000		2021	2021
Mechanismi di protezione civile dell'UE	MEF	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000		2021	2023
Fondo assistenza disabili grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi	LAVORO	c	20.000.000	20.000.000	20.000.000	300.000.000	240.000.000	2021	Permanente
Fondo per le non autosufficienti	LAVORO	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	Permanente
Fondo solidarietà nazionale infortunistici assicurativi	MIPAAF	k	25.000.000	15.000.000	20.000.000	60.000.000		2021	2023
Fondo solidarietà nazionale della Pesca	MIPAAF	c	6.000.000	4.000.000	4.000.000	14.000.000		2021	2023
Piano triennale per la pesca - parte corrente	MIPAAF	c	5.710.000			5.710.000		2021	2021
Piano triennale per la pesca - conto capitale	MIPAAF	k	1.290.000			1.290.000		2021	2021
Contributi ad Enti ed Istituti culturali	MIBACT	c	17.000.000	17.000.000	17.000.000	255.000.000	204.000.000	2021	Permanente
Contributi a biblioteche e altri istituti	MIBACT	c	5.662.000	5.662.000	5.662.000	84.930.000	67.944.000	2021	Permanente
Piano per l'arte contemporanea	MIBACT	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	75.000.000	60.000.000	2021	Permanente
Salvaguardia, restauro e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici	MIBACT	c	7.000.000	10.000.000		17.000.000		2021	2022
Fondo unico per lo spettacolo - parte corrente	MIBACT	c	49.195.012	49.195.012	49.195.012	737.923.180	590.340.144	2021	Permanente
Fondo unico per lo spettacolo - conto capitale	MIBACT	k	804.988	804.988	804.988	12.074.820	9.659.856	2022	Permanente
Funzionamento Istituti Nazionali	MIBACT	c	25.000.000	20.000.000		45.000.000		2021	2022
Fondazione Istituti Nazionali accessibili ILLA	MIBACT	c	200.000	200.000		400.000		2021	2022
Fondo per la promozione del turismo in Italia	MIBACT	c	10.000.000	15.000.000		25.000.000		2021	2022
Unità di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico	SALUTE	c	50.000.000	50.000.000		100.000.000		2021	2022



Fondo nazionale per le politiche dell'asilo	INTERNO	c	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	Permanente
Potenziamento del servizio di trasporto marittimo nello scalo di Messina	MIT	k	-	7.500.000	7.500.000	37.500.000	22.500.000	2022	2026
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	MIT	c	160.000.000	180.000.000		340.000.000		2021	2022
Mantenimento in efficienza e piena operatività strumento militare navale	MISE	k	19.500.000	19.500.000	19.500.000	78.000.000	19.500.000	2021	2024
Assicurazioni Garante Privacy	MEF	c	4.000.000	4.000.000	4.000.000	60.000.000	48.000.000	2021	Permanente
Rimborso alle regioni per partecipazioni rifiutate in favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi	MIPAAF	k	20.000.000			20.000.000	-	2021	2021
Fondo relativo per misure in favore dell'imprenditorialità femminile in agricoltura	MIPAAF	k	15.000.000			15.000.000	-	2021	2021
Fondazione per il trasferimento tecnologico Enea Tech	MISE	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	30.000.000	2021	2026
Fondo uffici di culto	INTERNO	k	10.000.000			10.000.000	-	2021	2021
Agenzia per l'Italia Digitale	MEF	c	6.000.000	6.000.000	6.000.000	90.000.000	72.000.000	2021	Permanente
Fondo concessione per integrazione garanzie rilasciate dallo Stato	MEF	k	500.000.000	0	0	500.000.000	0	2021	2021
Sport e periferie	MEF	k	30.000.000	30.000.000	30.000.000	300.000.000	210.000.000	2021	2030
Agenzia spaziale Italiana	MEF	k	10.000.000	10.000.000	80.000.000	1.700.000.000	1.600.000.000	2021	2029
Ricostruzione territori sisma centro Italia del 2016	MEF	k	0	0	0	1.710.000.000	1.710.000.000	2024	2029
Ricostruzione territori sisma Abruzzo del 2009	MEF	k	750.000.000	770.000.000	0	2.750.000.000	1.230.000.000	2021	2035
Contratto programma RFI	MEF	k	4.750.000	45.000.000	200.000.000	3.684.750.000	3.435.000.000	2021	2035
Manutenzione straordinaria RFI	MEF	k	2.000.000	50.000.000	50.000.000	752.000.000	650.000.000	2021	2036
Investimenti Difesa	DIFESA	k	450.000.000	450.000.000	750.000.000	12.350.000.000	10.700.000.000	2021	2035
Elicotteri Carabinieri	DIFESA	k	10.000.000	20.000.000	30.000.000	420.000.000	360.000.000	2021	2035
Tutela patrimonio culturale	MIBACT	k	30.000.000	50.000.000	70.000.000	780.000.000	630.000.000	2021	2032
Fondo grandi progetti	MIBACT	k	50.000.000	70.000.000	70.000.000	750.000.000	560.000.000	2021	2031
Linea ferroviaria Torino Lione	MIT	k	3.000.000	10.000.000	14.000.000	400.000.000		2021	2035
Contratto programma ANAS	MIT	k	0	2.000.000	2.000.000	1.253.000.000	1.249.000.000	2022	2035
Sicurezza del tratto stradale Roma/Latina	MIT	k	2.000.000	2.000.000	2.000.000	250.000.000	244.000.000	2021	2034
Edilizia penitenziaria	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	100.000.000	91.000.000	2021	2032
Interventi sicurezza stradale	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	80.000.000	71.000.000	2021	2032
Progettazione infrastrutture sviluppo Paese	MIT	k	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	2021	2022
Potenziamento servizi ferroviari regionali	MIT	k	2.000.000	2.000.000	4.000.000	80.000.000	72.000.000	2021	2030
Trasporto rapido di massa	MIT	k	10.000.000	7.000.000		315.000.000	291.000.000	2021	2035
Metropolitana M5 Milano	MIT	k	0	3.000.000	3.000.000	15.000.000	9.000.000	2022	2026
Ferrovie regionali di competenza statale	MIT	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000	2021	2024
Porti - Interventi in materia di sicurezza e accessibilità	MIT	k	2.000.000	2.000.000	5.000.000	400.000.000	391.000.000	2021	2035
Elicotteri guardia costiera	MIT	k	0	13.000.000	13.000.000	55.000.000	29.000.000	2022	2025
Fondo salvapere	MIT	k	30.000.000	0	0	30.000.000	0	2021	2021
Progetto fattibilità tratto Messina	MIT	k	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000	0	2021	2023
Olimpiadi invernali 2026	MIT	k	10.000.000	10.000.000	20.000.000	70.000.000	30.000.000	2021	2025
Rinnovo parco autoveicoli - trasporto merci	MIT	k	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000	0	2021	2023
Province e Città metropolitane - Porti e vadoati	MIT	k	150.000.000	250.000.000	150.000.000	550.000.000	0	2021	2023
Edilizia scolastica	ISTRUZIONE	k	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	2021	2035
Digitalizzazione scuole	ISTRUZIONE	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	2021	2024
Mezzi Polizia di Stato e Vigili del Fuoco	INTERNO	k	49.000.000	45.000.000	53.000.000	927.000.000	780.000.000	2021	2035



Caseme Polizia di Stato e Vigili del Fuoco	INTERNO	k	2.000.000	19.000.000	28.000.000	422.000.000	373.000.000	2021	2035
Progetti telematica Polizia di Stato	INTERNO	k	49.000.000	46.000.000	34.000.000	176.000.000	47.000.000	2021	2026
Enti Locali - messa in sicurezza edifici e territorio	INTERNO	k	600.000.000	0	0	600.000.000	0	2021	2021
Potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree protette nazionali - marcati a secco	AMBIENTE	k	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50.000.000	25.000.000	2021	2028
Potenziamento delle infrastrutture verdi nelle aree protette nazionali - rete sceleristica	AMBIENTE	k	10.000.000	10.000.000	5.000.000	50.000.000	25.000.000	2021	2028
Accordi di programmi in materia di miglioramento della qualità dell'aria	AMBIENTE	k	20.000.000	20.000.000	30.000.000	220.000.000	150.000.000	2021	2028
Mitigazione del rischio idrogeologico	AMBIENTE	k	10.000.000	60.000.000	60.000.000	180.000.000	50.000.000	2021	2028
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	MIPAAF	k	12.000.000	1.000.000	1.000.000	26.000.000	12.000.000	2021	2027
Piano irriguo nazionale	MIPAAF	k	0	50.000.000	70.000.000	440.000.000	320.000.000	2022	2027
Competitività delle filiere agroalimentari e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano - Distretti del cibo	MIPAAF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	2021	2023
Competitività delle filiere agroalimentari e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano - Xylella	MIPAAF	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	0	2021	2023
Competitività delle filiere agroalimentari sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	MIPAAF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	0	2021	2023
Sicurezza luoghi di lavoro e abbattimento barriere architettoniche	MIPAAF	k	2.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000	4.000.000	2021	2027
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	MIPAAF	k	9.000.000	1.000.000	1.000.000	67.000.000	56.000.000	2021	2027
Adeguamento luoghi di lavoro connessi con la prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	MIPAAF	k	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	2021	2027
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	MIPAAF	k	250.000	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	2021	2027
Mappatura dei prodotti agroalimentari e tutela del made in Italy	MIPAAF	k	750.000	750.000	750.000	5.250.000	3.000.000	2021	2027
Programmi di ricerca per la prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	MIPAAF	k	750.000	750.000	750.000	5.250.000	3.000.000	2021	2027
Acquisto mezzi di trasporto e traduzione dei detenuti	GIUSTIZIA	k	100.000	150.000	150.000	400.000	0	2021	2023
Potenziamento mezzi di sicurezza	GIUSTIZIA	k	75.000	75.000	0	150.000	0	2021	2022
Potenziamento infrastrutture di sicurezza	GIUSTIZIA	k	100.000	140.000	180.000	420.000	0	2021	2023
Conversione su supporto digitale della documentazione in archivio	GIUSTIZIA	k	100.000	300.000	400.000	800.000	0	2021	2023
Realizzazione e riqualificazione di ambienti vari negli istituti penitenziari	GIUSTIZIA	k	10.000.000	10.000.000	25.000.000	120.000.000	75.000.000	2021	2026
Interventi edili volti alla realizzazione di cittadelle giudiziarie	GIUSTIZIA	k	5.125.000	12.000.000	30.000.000	150.000.000	102.875.000	2021	2026
Adeguamento impiantistico e rifinanziamento edifici giudiziari	GIUSTIZIA	k	5.000.000	7.935.000	25.065.000	100.000.000	62.000.000	2021	2025
Interventi impiantistici su locali tecnici	GIUSTIZIA	k	2.000.000	2.500.000	6.500.000	17.800.000	6.800.000	2021	2025
Difusione degli impianti wifi nelle sedi giudiziarie e digitalizzazione di atti e archivi	GIUSTIZIA	k	2.500.000	1.900.000	2.705.000	30.430.000	23.325.000	2021	2026
Fondo tech transfer	MISE	k	0	50.000.000	50.000.000	1.050.000.000	950.000.000	2022	2035
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	MISE	k	0	50.000.000	50.000.000	700.000.000	600.000.000	2022	2035
Contratti di sviluppo	MISE	k	0	100.000.000	100.000.000	1.050.000.000	850.000.000	2022	2035
Made in Italy - programma straordinario	MAECI	k	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	50.000.000	2021	2024
Ammodernamento flotta Guardia di Finanza	MEF	k	20.000.000	30.000.000	40.000.000	440.000.000	350.000.000	2021	2030
Edilizia pubblica compresa Fedilizia realistica	MEF	k	42.000.000	46.000.000	57.000.000	1.215.000.000	1.070.000.000	2021	2033
Sistema gestionale integrato a supporto dei processi contabili della Pubblica Amministrazione	MEF	k	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	2021	2024
Infrastrutture informatiche	MEF	k	6.000.000	13.000.000	13.000.000	32.000.000	0	2021	2023
Sviluppo infrastrutturale della Corte dei conti	MEF	k	22.000.000	21.000.000	20.000.000	263.000.000	200.000.000	2021	2033
Internazionalizzazione imprese - Simest	MEF	k	250.000.000	0	0	250.000.000	0	2021	2021
TOTALE PARTE CORRENTE		c	1.736.867.012	2.049.067.012	1.055.357.012	10.105.565.180	5.264.284.144		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	3.867.144.988	2.911.804.988	2.656.804.988	42.736.414.820	33.300.659.856		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			5.604.012.000	4.960.862.000	3.712.162.000	52.841.980.000	38.564.944.000		



SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI SOTTOSTRUMENTO 22	STP	c/k	2021	2022	2023	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2024 AL 2029)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Spese relative alla componente aerea e spaziale della Difesa	DIFESA	k		1.300.000.000	1.300.000.000			2022	2023
Interventi in materia di difesa cibernetica	DIFESA	k	1.000.000	1.000.000				2021	2022
Attività industriali ad alta tecnologia - settore navale, aeronautico e dell'ospazio	MISE	k			950.000.000		950.000.000	2023	2028
Investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie	MEF	k		1.200.000.000	1.350.000.000		150.000.000	2022	2024
Fondo di rotazione per attuazione delle politiche comunitarie; finanziamenti nazionali	MEF	k			3.199.000.000		3.199.000.000	2023	2030
TOTALE PARTE CORRENTE		c							
TOTALE CONTO CAPITALE		k	1.000.000	2.501.000.000	6.799.000.000		4.299.000.000		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			1.000.000	2.501.000.000	6.799.000.000		4.299.000.000		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				0,0	0,0	1,5						1,5
	2	CONSUMI INTERMEDI				34,9	32,6	2,6				34,9	32,6	2,6
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,0	-4.681,0	-7.288,0	701,3	753,9	299,9				701,3	-3.927,1	-6.988,1
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				22,2	20,1	19,9				22,2	20,1	19,9
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				46,5	45,5	30,5				46,5	45,5	30,5
	12	ALTRE USCITE CORRENTI				932,0	1.197,0	701,0				932,0	1.197,0	701,0
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			0,0	-4.681,0	-7.288,0	1.736,9	2.049,1	1.055,4	0,0	0,0	0,0	1.736,9	-2.631,9	-8.232,6
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI				739,0	634,0	1.252,0	-1,0	1.301,0	-1.300,0	738,0	2.135,0	-48,0
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				1.684,0	1.194,0	417,0	0,0	0,0	-3.199,0	1.684,0	1.194,0	-2.782,0
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE				771,3	697,8	751,8	0,0	1.200,0	-2.300,0	771,3	1.897,8	-1.548,2
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				660,8	124,0	174,0				660,8	124,0	174,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				10,0	60,0	60,0				10,0	60,0	60,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			0,0	0,0	0,0	3.867,1	2.911,8	2.656,8	-1,0	2.501,0	-6.799,0	3.866,1	5.412,8	-4.142,2
Totale complessivo			0,0	-4.681,0	-7.288,0	5.604,0	4.960,9	3.712,2	-1,0	2.601,0	-6.799,0	5.603,0	2.780,9	-10.374,8

Effetti di retroazione macro derivanti dalla manovra di finanza pubblica (comprese le risorse di Next Generation EU)

Nell'ambito delle variazioni effettuate con la sezione seconda si è provveduto a rappresentare anche gli effetti di retroazione derivanti dalla presente manovra. Le misure di sostegno e stimolo all'economia contenute nella Legge di bilancio 2021-2023 e, soprattutto, le ingenti risorse che saranno disponibili nell'ambito dello strumento europeo denominato Next Generation EU (NGEU), determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico in termini di



maggior crescita. Il differenziale tra il tasso di crescita di quest'ultimo e quanto previsto nello scenario tendenziale a legislazione vigente è esposto nella tabella seguente:

	2021	2022	2023
Pil nominale	1,04	0,92	0,88
Componente reale	0,92	0,75	0,70
Deflatore del PIL	0,12	0,15	0,17

La dinamica positiva delle componenti della domanda interna si riflette sull'evoluzione degli aggregati di finanza pubblica (entrate fiscali e contributive). La maggior crescita prevista dei consumi reali, delle retribuzioni e, soprattutto, degli investimenti pubblici e privati determina effetti di retroazione positivi sulla finanza pubblica, riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2021	2022	2023
Effetti di retroazione macro	-	12.900	20.500

Per motivi prudenziali, nel 2021 non sono stati considerati effetti di retroazione determinati dalla maggior crescita dello scenario programmatico.

L'impatto crescente degli effetti di retroazione è attribuibile per una parte determinante all'aumento degli investimenti pubblici finanziati dalle risorse della Recovery and Resilience Facility (RRF).

Approvazione stati di previsione

Articoli da 211 a 225

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 deliberata dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.



La rappresentazione che viene data per il triennio 2021-2023 nella presente tavola⁷ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2021 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 194 miliardi dovuto a entrate finali pari a 574 miliardi e spese finali pari a 768 miliardi; tali valori includono rispettivamente 29 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2022 il saldo netto da finanziarie è pari a 155 miliardi (le entrate finali si attestano a 605 miliardi e le spese finali a 759 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 29 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2023 il saldo netto da finanziarie è pari a 136 miliardi: le entrate finali si attestano a 615 miliardi e le spese finali a 751 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 29 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziarie) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2021 pari a 512 miliardi, inferiori di 62 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2021 pari a 706, inferiori di 62 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 539 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 694, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente

⁷ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.



voce del bilancio. Nel 2023 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 551 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 686, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (192 miliardi di euro nel 2021, 153 miliardi di euro nel 2022 e 134 miliardi di euro nel 2023).

Nella **riga 4** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2021 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 32 miliardi e di 97 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 65 miliardi. Nel 2022 la riduzione delle entrate finali si attesta a 37 miliardi e quella delle spese a 101 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 64 miliardi. Infine, nel 2023, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 104 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco più di 71 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 127 miliardi nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 480 miliardi e spese finali di 606 miliardi, a 89 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 502 miliardi e spese finali di 591 miliardi e a 63 nel 2023 con un livello di entrate finali pari a 517 e di spese finali di 581 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre settori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2021, le entrate finali per la PA sono pari a 829 miliardi, le spese finali ammontano a 952 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 124 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 868 miliardi, le spese finali ammontano a 955 e l'indebitamento si attesta su 87 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 949 e l'indebitamento si attesta su 58 miliardi.



Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2021-2023

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	574	768	-194	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	512	706	-194	
3		al netto delle poste finanziarie	511	703		-192
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-32	-97		65
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	480	606		-127
6		Conto economico programmatico - PA	829	952		-124

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	605	759	-155	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	539	694	-155	
3		al netto delle poste finanziarie	539	691		-153
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-101		64
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	502	591		-89
6		Conto economico programmatico - PA	868	955		-87

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	615	751	-136	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	551	686	-136	
3		al netto delle poste finanziarie	550	684		-134
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-104		71
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	517	581		-63
6		Conto economico programmatico - PA	891	949		-58

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

18 NOV. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato



[Handwritten signature]

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI EFFETTI FINANZIARI DLB 2021-2023
(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-ter)**

PAGINA BIANCA

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	lettera	s/e natura	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
				TITOLO II- Riduzione della pressione fiscale e contributiva										
2	1		s c	Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico		8.000,0	7.000,0		8.000,0	7.000,0			8.000,0	7.000,0
2	6		s c	Incremento Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo1, comma 339 della legge n. 160/2019	3.012,1			3.012,1				3.012,1		
3	1		e t	Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020- IRPEF	-3.024,8	-3.299,8	-3.299,8	-3.024,8	-3.299,8	-3.299,8	-3.299,8	-3.299,8	-3.299,8	-3.299,8
3	1		e t	Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020- Addizionale Regionale		9,0	9,0		-9,0	-9,0	-9,0		-9,0	-9,0
3	1		s c	Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020- Addizionale Regionale										
3	1		e t	Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020- Addizionale Comunale					-4,4	-3,4	-3,4		-4,4	-3,4
3	1		s c	Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 2 del D.L. n. 3/2020- Addizionale Comunale		4,4	3,4							
3	2		s c	Utilizzo fondo cuneo fiscale di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 160/2019	-1.150,0	-1.426,0	-1.426,0							
3	2		e t	Utilizzo fondo cuneo fiscale di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 160/2020				1.150,0	1.426,0	1.426,0	1.150,0	1.426,0	1.426,0	1.426,0
4	1		e co	Esenzione contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36				-200,9	-697,3	-1.014,5	-200,9	-697,3	-1.014,5	-1.014,5
4	1		s c	Esenzione contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36	200,9	697,3	1.014,5							
4	1		e t	Esenzione contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36- effetti fiscali		78,6	240,3		78,6	240,3		78,6	240,3	240,3
5	1		e co	Esenzione contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne				-37,5	-103,2	-75,8	-37,5	-103,2	-75,8	-75,8
5	1		s c	Esenzione contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne	37,5	103,2	75,8							
5	1		e t	Esenzione contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne- effetti fiscali		14,7	34,3		14,7	34,3		14,7	34,3	34,3
6	1		e co	Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40				-8,3	-27,2	-20,5	-8,3	-27,2	-20,5	-20,5
6	1		s c	Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	8,3	27,2	20,5							
6	1		e t	Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40- effetti fiscali		1,3	5,7		1,3	5,7		1,3	5,7	5,7
7			s c	Fondo per finanziamento esenzione contributivo settore sportivo dilettantistico	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
8	1		e t	esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali- IRPEF		-77,4	33,2		-77,4	33,2		-77,4	33,2	33,2

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riorganizzato degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/v	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
12	1	b	Proroga per il 2021 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IVA	e	t	30,7			30,7			30,7		
12	2		Proroga per il 2021 del Bonus facciate-IRPEF	e	t	-32,4	-345,6	-216,0	-32,4	-345,6	-216,0	-32,4	-345,6	-216,0
12	2		Proroga per il 2021 del Bonus facciate-IRPEF/IRRES	e	t	-3,1	-32,6	-20,4	-3,1	-32,6	-20,4	-3,1	-32,6	-20,4
12	2		Proroga per il 2021 del Bonus facciate-IRPEF/IRRES	e	t		152,7	-65,5		152,7	-65,5		152,7	-65,5
12	2		Proroga per il 2021 del Bonus facciate-IRAP	e	t					25,5	-10,9		25,5	-10,9
12	2		Proroga per il 2021 del Bonus facciate-IRAP	s	c		-25,5	10,9						
12	2		Proroga per il 2021 del Bonus facciate-IVA	e	t	36,4			36,4			36,4		
13			Proroga al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili-IRPEF	e	t	-0,5	-5,8	-3,6	-0,5	-5,8	-3,6	-0,5	-5,8	-3,6
13			Proroga al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili-IRPEF/IRRES	e	t	4,8		-2,0	4,8		-2,0	4,8		-2,0
13			Proroga al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili-IRAP	e	t					0,8	-0,3		0,8	-0,3
13			Proroga al 2021 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili-IVA	e	t	1,1			1,1			1,1		
14	1		Incremento Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi	s	k	150,0	110,0	20,0	100,0	128,0	26,0	50,0	35,0	6,0
15	3		Agevolazioni per i contratti di sviluppo nel settore turistico	s	k	100,0	30,0		100,0	30,0		100,0	30,0	
16	2		Estensione a tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, della concessione di contributi in conto impianti parametrati agli interessi previsti per la realizzazione di programmi di investimento - "Beni strumentali - Nuova Sabatini"	s	k	370,0			370,0			370,0		
17	8		Istituzione Fondo a sostegno dell'imprenditoria Femminile	s	k	20,0	20,0		17,0	20,0	3,0	5,0	5,0	
18			Istituzione Fondo per le piccole e medie imprese creative	s	k	20,0	20,0		16,0	20,0	4,0	4,0	4,0	
19			Istituzione Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI per piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale e della Green economy	s	k	100,0	30,0	30,0	100,0	30,0	30,0			
20			Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile per agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata	s	k	10,0	10,0		8,0	10,0	2,0			
21			Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'aquacoltura	s	k	150,0			150,0			150,0		
23	1	a	Soppressione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3 DL 34/2019-contrasto all'italian sounding	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
23	1	b	Rifinanziamento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 12 DL 34/2019-Agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani	s	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
24	5		Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi	s	k	36,0	72,0	147,0	1,0	17,0	30,0	1,0	17,0	30,0
25			Incremento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012 destinato allo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione	s	k									
26			Realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammmodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari	s	k	25,0	15,0	10,0	5,0	8,0	11,0	5,0	8,0	11,0
TITOLO IV - Sud e coesione territoriale														

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)												
Art.	Comma lettera	descrizione	s/fe	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
27	5	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate	e co				-1.336,5	-2.133,1	-5.719,8	-2.056,9	-2.142,4	-5.729,2
27	5	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate	s c	1.336,5	2.133,1	5.719,8						
27	5	Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - effetti fiscali	e t	1.480,0	1.114,3	1.114,3		1.480,0	1.114,3		1.480,0	1.114,3
		Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (uscita a cui si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia)		3.500,0	3.500,0		3.500,0					
27	7	Copertura decontribuzioni con riduzione FSC	s k			-3.500,0			-3.500,0			-3.500,0
28	1	Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno	s k	1.053,9	1.053,9		1.053,9	1.053,9		1.053,9	1.053,9	
28		Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	s k	-1.053,9	-1.053,9		-1.053,9	-1.053,9		-1.053,9	-1.053,9	
29		Rideterminazione della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027	s k	4.000,0	5.000,0	5.000,0	800,0	1.000,0	1.500,0	800,0	1.000,0	1.500,0
32		Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	s k	52,0	52,0	104,0		52,0	104,0		52,0	104,0
32	3	Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	s k		-52,0	-104,0		-52,0	-104,0		-52,0	-104,0
34	3	Fondo di sostegno ai comuni marginali	s k	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
34	4	Riduzione Fondo Sviluppo e coesione	s k	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
		TITOLO V - Liquidità e ricapitalizzazione imprese										
36	1	Proroga 2021 credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI	s c		30,0			30,0			30,0	
39	1	Credito di imposta DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale	s c	771,9	2.315,7							
39	1	Credito di imposta DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale	s k				771,9	2.315,7		771,9	2.315,7	
39	1	Minori quote deduzioni future DTA-IRES	e t		540,3	308,8		540,3	308,8		540,3	308,8
39	1	Commissione DTA	e est	308,8	463,1		308,8	463,1		308,8	463,1	
39	1	IRES deducibilità commissione DTA	e t		-82,1	-86,0		-82,1	-86,0		-82,1	-86,0
39	1	IRAP deducibilità commissione DTA	e t					-22,8	-23,8		-22,8	-23,8
39	1	IRAP deducibilità commissione DTA	s c	22,8		23,8						
40	3	Incremento Fondo garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996	s k		500,0	1.000,0					500,0	1.000,0
41	7	Proroga moratoria prestiti PMI-incremento Fondo di garanzia PMI	s k	300,0						300,0		
42	1	Estensione a giugno 2021 dell'operatività del fondo patrimonio PMI	s k				1.000,0					
		TITOLO VII Lavoro, famiglia e politiche sociali										
45		Finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.l.n. 185/2008	s c	600,0	200,0		380,0	140,0	0,0	380,0	140,0	0,0
54		Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 anno 2021	s c	5.333,8			532,0			532,0		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/fe	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
54			Versamento in entrata delle borse di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020 - interventi di sostegno al reddito, che restano acquisite all'erario	e	1.503,8									
54	8-10		Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale - effetti fiscali	e		60,8	-25,1		60,8	-25,1			60,8	-25,1
55			Contributo connesso ai costi di struttura ANPAL servizi spa	s	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
56			Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati	s	15,0			15,0				15,0		
57			Sottuzione: Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili della Commissione Europea nell'ambito del programma React EU	s	500,0									
58			Incremento dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, c. 338 della legge n.205/2017	s	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
59			Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del Caregiver familiare	s	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
60			Estensione al 31/12/2020 dell'opzione donna per pensionamento anticipato donna	s	83,5	267,7	466,7	83,5	267,7	466,7	83,5	267,7	466,7	466,7
60			Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donna - effetti fiscali	e			18,3			18,3				18,3
61			Proroga al 31/12/2021 dell' APE sociale- Misure sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 185 della legge n.232/2016	s	87,7	183,9	162,8	87,7	183,9	162,8	87,7	183,9	162,8	162,8
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- integrazione salariale- Prestazione	s	55,0	55,0		55,0	55,0		55,0	55,0	55,0	55,0
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- integrazione salariale- Contribuzione figurativa	s	46,0	47,0								
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- integrazione salariale- Contributo addizionale	e				12,6	15,7		12,6	15,7	12,6	15,7
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- integrazione salariale- Contributo addizionale	s	-12,6	-15,7								
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- integrazione salariale- Contributo addizionale effetti fiscali	e		-4,9	-4,0		-4,9	-4,0		-4,9	-4,0	-4,0
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- Aggravazione all'esodo -Prestazione	s	16,8	16,5	3,3	16,8	16,5	3,3	16,8	16,5	16,5	3,3
62			Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione interprofessionale di cui all'articolo 41 del d.lgs. n.148/2015- Aggravazione all'esodo- Contribuzione figurativa	s	12,5	16,6	4,2							
63			Riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso a pensione dei periodi non interamente lavorati (part time verticale)	s	28,4	26,3	24,7	28,4	26,3	24,7	28,4	26,3	24,7	24,7
64			Incremento del Fondo per i lavoratori vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 277 della legge n. 208/2015	s										
65			Proroga di un anno per l'assegno di natalità erogato in base all'ISSEE di cui all'articolo 1, comma 225 della legge n. 190/2014	s	340,0	400,0		340,0	400,0		340,0	400,0	340,0	400,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	Lettera	s/e	natura	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
65			s	c	Riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge n. 160/2019 - Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	-340,0	-400,0		-340,0	-400,0		-340,0	-400,0	
66			s	c	Proroga all'anno 2021 del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 35,4 della legge n. 232/2016 - onere per prestazione	79,8			79,8			79,8		
66			s	c	Proroga all'anno 2021 del congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 35,4 della legge n. 232/2016 - onere per contribuzione figurativa	26,3								
66			s	c	Riduzione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge n. 160/2019 - Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	-106,1			-106,1			-106,1		
68			s	c	Incremento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 4/2019	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1	196,3	473,7	474,1
68			s	c	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018 - Fondo reddito di cittadinanza.	-196,3	-473,7	-474,1	-196,3	-473,7	-474,1	-196,3	-473,7	-474,1
69	1	a)	s	c	Attuazione Sentenza Corte Costituzionale n. 234/2020 - Riduzione da 5 anni a 3 anni della riduzione delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità, con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro - Effetti lordi		157,7	163,4		157,7	163,4		157,7	163,4
69	1	a)	e	t	Attuazione Sentenza Corte Costituzionale n. 234/2020 - Riduzione da 5 anni a 3 anni della riduzione per le pensioni dirette di vecchiaia e anzianità, con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro - Effetti fiscali		71,0	73,5		71,0	73,5		71,0	73,5
69			s	c	Modifiche alla legge n.95/1995 recante provvidenze a favore dei persgugliati politici o raziali e dei loro familiari superstiti	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
70			s	c	Rifinanziamento fondo indigeni di cui all'articolo 58 del D.L. n. 83/2012	40,0			40,0			40,0		
71			s	c	Incremento del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1, del dlgs n. 207 del 1996 - Fondo di razionalizzazione della rete commerciale	167,7			150,8	131,5	149,6	150,8	131,5	149,6
71			e	co	Incremento del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1, del dlgs n. 207 del 1996 - Fondo di razionalizzazione della rete commerciale					124,0	167,0		124,0	167,0
TITOLO VII - Sanità														
72			s	c	Adeguamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in conseguenza del protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.	1.000,0			1.000,0			1.000,0		
72			s	c	Processi di riorganizzazione dei servizi sanitari attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione			-300,0			-300,0			-300,0
73			s	c	Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard - aumento risorse destinate alla contrattazione collettiva per la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 502/1992 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
73			e	t/c	Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard - aumento risorse destinate alla contrattazione collettiva per la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 502/1992 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo - effetti riflessi				242,5	242,5	242,5	242,5	242,5	242,5
74			s	c	Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0
74			e	t/c	Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri - effetti riflessi				162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
75			s	c	Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per le misure necessarie all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri	70,0			70,0			70,0		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)													
Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
76			Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici	s c	105,0	105,0	109,2	105,0	105,0	109,2	105,0	105,0	109,2
76			Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici- effetti riflessi	e t/c				21,0	21,0	21,8	21,0	21,0	21,8
78	1		Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da farmaco talidomide	s c	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
78	2		Somme dovute a titolo di arretrati maturati dell'indennizzo di cui alla legge 24/4/2007 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide	s c	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
79			fedeltà sanitaria e ammodernamento tecnologico	s k	100,0	100,0	100,0	30,0	40,0	70,0	30,0	40,0	70,0
80			Fondo sanità vicini	s c	400,0			400,0				400,0	
82			Fondo per il finanziamento della Croce Rossa Italiana	s c	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1
82			Riduzione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	s c	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1
TITOLO VIII- Scuola, Università e ricerca													
86			Incremento fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 448/1997	s c	117,8		106,9	117,8		106,9	117,8		106,9
87	1		Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015- innovazione digitale e didattica laboratoriale	s c	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
87	2		Sistema informativo per il supporto dell'istruzione scolastica	s k	12,0			12,0			12,0		
89			Esenzione per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale	e t				-165,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0
89	1		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s c	165,0	165,0	165,0						
89	1		Esenzione contributo onnicomprensivo annuale per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per compensazione	e t				-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
89	1		Incremento fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali per compensazione esenzione contributo onnicomprensivo annuale	s c	8,0	8,0	8,0						
89	2		Incremento fondo borse di studio universitarie	s c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
89	3		Incremento contributo università e istituti non statali legalmente riconosciuti	s c	30,0			30,0			30,0		
89	4		Collegi e residenze universitarie	s c	4,0			4,0			4,0		
89	5		Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli atenei	s c		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)													
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/v natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
110			Disapplicazione della ritenuta sugli utili di cui all'art. 27, comma 3, del DPR 600/73 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero	e t	-57,2	-57,2	-57,2	-57,2	-57,2	-57,2	-57,2	-57,2	-57,2
110			Disapplicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 27-ter del DPR 600/73 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero	e t	-148,8	-148,8	-148,8	-148,8	-148,8	-148,8	-148,8	-148,8	-148,8
113			Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea per i diritti umani, di cui al decreto-legge n. 92 del 2014	s c	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
115	1	a)	Rideterminazione del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (legge 10 marzo 1982, n. 127)	s c	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
115	1	a)	Abrogazione incremento contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (art. 1, c. 983, l. 28 dicembre 2015, n. 208)	s c	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
115	1	b)	Contributo al consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433	s c	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
115	1	c)	Contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140	s c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
115	1	d)	Partecipazione italiana alla European Peace Facility	s c	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6	55,6	68,6	80,6
118	1		Società in house Studiare Sviluppo S.r.l. - assistenza e supporto alle AP per progettazione, attuazioni di programmi e progetti e delle commesse capacità amministrative	s c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
118	2		Spese di personale Studiare Sviluppo S.r.l.	s c	1,6	1,5		1,6	1,5		1,6	1,5	
118	2		Spese di personale Studiare Sviluppo S.r.l. - Effetti riflessi	e 1/c				0,8	0,7		0,8	0,7	
TITOLO XI - Misure in materia di trasporti e ambiente													
Capo I - Misure in materia di trasporti e mobilità sostenibile													
119			Incremento del Fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 85 del D.L. 104/2020	s c	20,0			20,0			20,0		
120	1		Fondo per compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi, nonché per compensare imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne per diminuzione dell'fatturato, di cui all'art. 199, comma 10-bis, del decreto legge 34/2020	s c	68,0			68,0			68,0		
120	3		Proroga al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del D.l. n. 457 /1997	e co									-28,0
120	3		Proroga al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere di cui all'articolo 6, comma 1, del D.l. n. 457 /1997	s c	28,0								
120	4		Incremento Fondo per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo 23 febbraio -31/12/2020, di cui all'articolo 89 del decreto legge 104/2020	s c	20,0			20,0			20,0		
120	5		Istituzione di un Fondo per compensare le imprese del settore dei terminali portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (covid-19)	s c	20,0			20,0			20,0		
121			Sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spezziconieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, danneggiati dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020	s c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
122	1		Marebus - contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestione della rete viaria di cui all'articolo 1, comma 647 della legge n. 208/2015	s c	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5	25,0	19,5	21,5

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)													
Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
136			Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici	s c	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
137			Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA	s c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
138			Programma sperimentale di educazione ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	s c	4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
139	2		Contributo economico a fondo perduto per operatori che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari	s c	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
139	5		Credito di imposta per operatori che riconoscono all'utente finale un abbuono all'atto della resa dell'imballaggio	s c	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
140			Istituzione Fondo per la promozione della tariffazione puntuale	s c	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
141			Istituzione del Fondo per i Contributi per la promozione di compositere di comunità nelle zone economiche ambientali	s c	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
TITOLO XII - Regioni ed Enti locali													
143			Incremento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio-economiche destinato a beneficiari non rientranti nell'intervento di cui all'articolo 53 del D.L. 110/2020	s c	100,0	50,0		100,0	50,0		100,0	50,0	
146			Incremento risorse per il Trasporto scolastico - Comuni	s c	150,0			150,0			150,0		
147	1-4		Rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale di cui:	s c	402,8	641,8	766,8	402,8	641,8	766,8	402,8	641,8	766,8
147	2	4-quinquies	- Incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni. Modifica all'articolo 1, comma 448 della legge n. 232/2017		215,9	254,9	299,9	215,9	254,9	299,9	215,9	254,9	299,9
147	2	4-sexies	- Incremento del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido - Modifica all'articolo 1, comma 448 della legge n. 232/2016			100,0	150,0		100,0	150,0		100,0	150,0
147	2	4-septies	- Incremento del Fondo di solidarietà comunale conseguente alla Compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada della quota IMU trattata da Agenzia delle Entrate		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
147	3		Abrogazione art. 1, comma 848 della legge 160/2019 Riduzione del Fondo di solidarietà comunale	s c	-200,0	-300,0	-330,0	-200,0	-300,0	-330,0	-200,0	-300,0	-330,0
147	3		Abrogazione dell'art. 1, comma 850 della legge 160/2019 - Riduzione del Fondo di solidarietà comunale per minore esigenza di ricorso ai comuni delle minori entrate TASI	s c	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
148	1		Incremento risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica	s c	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
148	1		Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 5/11/2020	e	-100,0								
148	1		Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 5/11/2020	s c				100,0			100,0		
148	1		Riduzione risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per effetto dell'accordo sottoscritto il 05/11/2020	s c	-100,0			-100,0			-100,0		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riorganizzato degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
149			Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s k	300,0	300,0	300,0	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0
150			Istituzione del fondo perequativo infrastrutturale	s k		100,0	300,0	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0
152			Incremento risorse per il trasporto pubblico locale - Regioni	s c	200,0			200,0				200,0		
153			Istituzione di un fondo destinato alla concessione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinati	s c	50,0			50,0				50,0		
154			Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 D.L. n.34/2020 per ristoro perdita di gettito emergenza COVID-19	s c	500,0									
155			Manco assegnamento a imposta locale Campione d'Italia delle forniture di energia elettrica in condotte di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché delle prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni	e t				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
155			Minore spesa Comune Campione d'Italia	s c				0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
TITOLO XIII- Revisione e rimodulazione della spesa pubblica														
157			Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali	s c			-292,2					-292,2		-292,2
157			Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali	s k			-58,0					-58,0		-58,0
157			Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	e ext			200,0							
157			Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano	s c								-200,0		-200,0
157			Concorso alla finanza pubblica dei Comuni	e ext			100,0							
157			Concorso alla finanza pubblica dei Comuni	s c								-100,0		-100,0
157			Concorso alla finanza pubblica delle province e città metropolitane	e ext			50,0							
157			Concorso alla finanza pubblica delle province e città metropolitane	s c								-50,0		-50,0
TITOLO XIV- Pubblica amministrazione e lavoro pubblico														
158	1		Istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente	s c	36,0	166,5	297,8	36,0	166,5	297,8	36,0	166,5	297,8	297,8
158	1		Istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente- effetti riflessi	e l/c				17,5	80,8	144,4	17,5	80,8	144,4	144,4
159	3		Assunzione dal 2023 di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria - spese svolgimento procedure concorsuali	s c		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
159	6		Assunzioni di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - spese svolgimento procedure concorsuali	s c		1,0		1,0			1,0			

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/c	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
159	9		Assunzioni a tempo indeterminato di 80 unità di personale degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità - spese svolgimento procedure concorsuali	s	c	1,0			1,0			1,0		
159	13		Assunzione di 140 unità di personale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- spese svolgimento procedure concorsuali	s	c	0,1			0,1			0,1		
159	17		Spese di funzionamento connesse all'assunzione di 750 unità di personale presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, ivi comprese le spese per merse e buoni pasto	s	c	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
159	30		Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche	s	c	2,5	15,0	15,0	2,5	15,0	15,0	2,5	15,0	15,0
159	30		Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori di pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche- effetti riflessi	e	t/c				1,2	7,3	7,3	1,2	7,3	7,3
160	2		Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA	s	c	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8	1,9	3,8	3,8
160	2		Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA- effetti riflessi	e	t/c				0,9	1,9	1,9	0,9	1,9	1,9
160	6		Assunzione di 21 unità di personale presso l'Agenzia nazionale per i giovani	s	c	0,3	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0
160	6		Assunzione di 21 unità di personale presso l'Agenzia nazionale per i giovani - effetti riflessi	e	t/c				0,1	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5
160	8		Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri	s	c	0,6	1,8	1,8	0,6	1,8	1,8	0,6	1,8	1,8
160	8		Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri - effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,9	0,9	0,3	0,9	0,9
161	1	b)	Assunzione Esperti presso ambasciate	s	c	5,3	10,5	10,5	5,3	10,5	10,5	5,3	10,5	10,5
161	1	b)	Assunzione Esperti presso ambasciate - effetti riflessi	e	t/c				0,7	1,5	1,5	0,7	1,5	1,5
161	1	d)	Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero	s	c	1,4	2,7	2,7	1,4	2,7	2,7	1,4	2,7	2,7
161	1	d)	Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
161	3		Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario	s	c	7,8	32,7		7,8	32,7		7,8	32,7	
161	3		Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario- effetti riflessi	e	t/c				3,8	15,8		3,8	15,8	
161	5		Incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggi	s	c	8,0			8,0			8,0		
161	5		Incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, Belle arti e paesaggi- effetti riflessi	e	t/c				3,9			3,9		
161	7		Contributo ad Alis Spa per il supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei	s	c	5,1	5,6	5,6	5,1	5,6	5,6	5,1	5,6	5,6

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)																
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO				
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
161	9		Provega contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 83/2014	s	c	0,5			0,5					0,5		
161	9		Provega contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 83/2015 - effetti riflessi	e	t/c				0,2					0,2		
161	11		MIPAAF - indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione	s	c	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
161	11		MIPAAF - indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione - effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
161	12		MUR - indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
161	12		MUR - indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione - effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
162			Incremento fondo finalizzato al concorso degli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato impiegato nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma 2009, 2012 e 2016	s	c	30,0	52,0	52,0	30,0	52,0	52,0	30,0	52,0	52,0	52,0	52,0
162			Incremento fondo finalizzato al concorso degli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato impiegato nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma 2009, 2012 e 2016 - effetti riflessi	e	t/c				14,6	25,2	25,2	14,6	25,2	25,2	25,2	25,2
164			Incremento risorse per rinnovo contratti personale statale 2019-2021, di cui all'art.1, comma 436, della legge 145/2018	s	c	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
164			Incremento risorse per rinnovo contratti personale statale 2019-2021, di cui all'art.1, comma 436, della legge 145/2018 - effetti riflessi	e	t/c				194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0	194,0
165	1		Incremento del Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-incremento organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della legge n. 232/2016	s	c	60,3	313,3	686,9	60,3	313,3	686,9	60,3	313,3	686,9	686,9	686,9
165	1		Incremento del Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-incremento organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366 della legge n. 232/2016 - effetti riflessi	e	t/c				29,2	152,0	333,2	29,2	152,0	333,2	333,2	333,2
165	1		Carta elettronica dei docenti - sostegno	s	c	2,5	8,0	12,5	2,5	8,0	12,5	2,5	8,0	12,5	12,5	12,5
165	2		Incremento del Fondo per la Formazione obbligatoria per il personale docente di ruolo di cui all'articolo 125 della legge n. 107/2015	s	c	10,0			10,0			10,0				
165	3		Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per gli istituti scolastici che accolgono alunni con disabilità	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
165	5		Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici	s	c	56,2	56,9	56,9	56,2	56,9	56,9	56,2	56,9	56,9	56,9	56,9
165	5		Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici - effetti riflessi	e	t/c				27,2	27,6	27,6	27,2	27,6	27,6	27,6	27,6
165	6		Provega ai 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici nelle scuole di vario grado di cui all'articolo 230 bis del d.l. n. 34/2020	s	c	13,8			13,8			13,8			13,8	
165	6		Provega ai 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici nelle scuole di vario grado di cui all'articolo 230 bis del d.l. n. 34/2020 - effetti riflessi	e	t/c				6,7			6,7			6,7	
165	7		Incremento dotazione organica personale ATA	s	c	9,3	31,4	30,5	9,3	31,4	30,5	9,3	31,4	30,5	31,4	30,5

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
165	7		Incremento dotazione organica personale ATA, effetti riflessi	e	t/c				4,5	15,2	14,8	4,5	15,2	14,8
165	8		Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia	s	c	11,2	37,9	36,8	11,2	37,9	36,8	11,2	37,9	36,8
165	8		Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia - effetti riflessi	e	t/c				5,4	18,4	17,9	5,4	18,4	17,9
165	8		Carta elettronica dei docenti- scuole di infanzia	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
165	9		Incremento Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 65/2017	s	c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
165	10		Comando docenti presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale per coordinamento attività innovazione didattica e digitale nelle scuole e proroga esonero e semi-esonero da orario di servizio da attività didattiche	s	c	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2	1,4	3,6	2,2
165	10		Comando docenti presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale per coordinamento attività innovazione didattica e digitale nelle scuole e proroga esonero e semi-esonero da orario di servizio da attività didattiche - effetti riflessi	e	t/c				0,7	1,8	1,1	0,7	1,8	1,1
165	12		Proroga dell'utilizzo di docenti presso enti e associazioni	s	c	1,8	2,7		1,8	2,7		1,8	2,7	
165	12		Proroga dell'utilizzo di docenti presso enti e associazioni - effetti riflessi	e	t/c				0,9	1,3		0,9	1,3	
166	2		Istituzione di un Fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle FORZE DI POLIZIA	s	c	3,9	32,3	58,4	3,9	32,3	58,4	3,9	32,3	58,4
166	2		Istituzione di un fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle Forze di Polizia - effetti riflessi	e	t/c				1,9	15,7	28,3	1,9	15,7	28,3
166	3		Istituzione di un fondo per sostenere gli oneri di finanziamento connesse al piano assunzionale - Forze di Polizia	s	c	4,1	2,6	7,5	4,1	2,6	7,5	4,1	2,6	7,5
167			Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	s	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
167			Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	e	t/c				24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
168			Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	s	c	10,0			10,0			10,0		
173			Assunzioni a tempo indeterminato con incremento dotazioni organiche ENMC	s	c				6,1	24,2	25,2	6,1	24,2	25,2
173			Assunzioni a tempo indeterminato con incremento dotazioni organiche ENMC - effetti riflessi	e	t/c				2,9	11,7	12,2	2,9	11,7	12,2
174			Incremento stanziamenti in favore dell'Agenzia del demanio per gestione eredità glaciati	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale	s	c	121,6	102,7		121,6	102,7		121,6	102,7	
180	2		Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale, effetti riflessi	e	t/c				59,0	49,8		59,0	49,8	

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale 2021-2023. (Prospetto riiepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
205			rateizzazione canone progea concessioni Bnigo	e	ext	9,5	21,2	4,4	9,5	21,2	4,4	13,2	17,6	4,4
TITOLO V - Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane														
PARTE III - FONDI														
207			istituzione Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	3.800,0			3.800,0			3.800,0		
208			Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	s	c	344,2	261,5	292,5	344,2	261,5	292,5	344,2	261,5	292,5
208			fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	s	k	140,0	200,0	250,0	140,0	200,0	250,0	140,0	200,0	250,0
209			Incremento Fondo esigenze indifferibili	s	c	800,0	500,0	500,0	800,0	500,0	500,0	800,0	500,0	500,0
210	1	a)	Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge n.394/1981	s	k	1.085,0	140,0	140,0	1.085,0	140,0	140,0			
210	1	b)	Incremento Fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 18/2020, per le finalità di cui alla lettera d)	s	c	465,0	60,0	60,0	465,0	60,0	60,0	465,0	60,0	60,0
			TOTALE ENTRATE	e		-1.592,83	-1.127,84	-2.207,79	-2.856,52	-1.573,71	-6.849,20	-3.848,23	-1.586,68	-6.858,60
			TOTALE SPESE	s		66.433,02	68.786,91	71.580,51	20.148,54	18.430,14	11.290,52	18.181,54	18.635,14	12.081,52
			SALDO			-68.025,85	-69.914,75	-73.788,30	-23.005,05	-20.012,85	-18.139,72	-22.029,77	-20.221,82	-18.940,12
MANOVRA SEZIONE II														
			TOTALE RINFIANZIAMENTI			5.604,0	4.960,3	3.712,2	2.749,0	3.572,9	2.755,4	2.599,4	3.462,9	2.665,4
			Spesa parte corrente			1.745,9	2.049,1	1.055,4	1.736,9	2.049,1	1.055,4	1.736,9	2.049,1	1.055,4
			Spesa conto capitale			3.867,1	2.911,8	2.656,8	1.182,1	1.733,8	1.850,8	1.012,1	1.613,8	1.760,8
			Entrate tributarie/correnti						150,0	200,0	150,7	150,0	200,0	
			TOTALE RIFORMAZIONI			-1,0	2.501,0	-6.795,0	-1,0	1.701,0	-3.080,0	-1,0	1.701,0	-3.080,0
			Spesa parte corrente			-1,0	2.501,0	-6.795,0	-1,0	1.701,0	-3.080,0	-1,0	1.701,0	-3.080,0
			TOTALE DERINFIANZIAMENTI			0,0	0,0	0,0	-0,6	-501,3	-1.501,3	-0,6	-501,3	-1.501,3
			Spesa parte corrente			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spesa conto capitale			0,0	0,0	0,0	-0,6	-501,3	-1.501,3	-0,6	-501,3	-1.501,3
			Entrate tributarie/correnti			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			RETROAZIONI			0,0	12.900,0	20.500,0	0,0	12.900,0	20.500,0	0,0	12.900,0	20.500,0
			Effetti retroazione-maggiori entrate tributarie		e		8.219,0	13.212,0		8.219,0	13.212,0		8.219,0	13.212,0
			Effetti retroazione-maggiori entrate contributive		e		4.681,0	7.288,0		4.681,0	7.288,0		4.681,0	7.288,0
			Effetti retroazione-maggiori entrate contributive minori trasferimenti a enti previdenziali		s		-4.681,0	-7.288,0		-4.681,0	-7.288,0		-4.681,0	-7.288,0
			TOTALE MANOVRA DIB			-73.623,9	-64.478,8	-50.201,5	-25.752,4	-11.885,4	4.192,2	-24.627,2	-11.984,3	3.475,8

PAGINA BIANCA

ALLEGATO CONOSCITIVO

PAGINA BIANCA

999/668/1

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2) DLG n. 303 del 1999 art. 2 c. 1 "ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 - FINALITÀ E FUNZIONI" - (Cap-pg: 2098/1) - (Scad. Variazione 2021) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 969 "AREE SVANTAGGIATE" - (Cap-pg: 2149/1) - (Scad. Variazione 2022) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 970 "FONDO MONTAGNA" - (Cap-pg: 7469/1) - (Scad. Variazione 2022) LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 553 "ISOLE MINORI" - (Cap-pg: 7472/1) - (Scad. Variazione 2022)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	400.000 << << <<	<< << << <<	400.000 << << << 23.496.797 24.000.000 << << 19.748.399 20.000.000 << << 24.000.000 33.000.000 << <<

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

999/668/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.4)						
DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 "OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU" (*) -(Cap-pg: 2705/1) - (Scad. Variazione 2023)	43.500.686 43.500.686 43.500.686 43.500.686	<< << << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000 <<	<< << << <<	44.500.686 44.500.686 44.500.686 43.500.686	2021 2022 2023 2024 e succ.
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3-10) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.3)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 139 "CONTR. AI COMUNI X INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO" -(Cap-pg: 7235/2) - (Scad. Variazione 2021)	1.150.000.000 2.000.000.000 250.000.000 2.700.000.000	<< << << <<	600.000.000 << << <<	<< << << <<	1.750.000.000 2.000.000.000 250.000.000 2.700.000.000	2021 2022 2023 2024 e succ.



959/668/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L'Italia in Europa e nel mondo (4)					
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.7)					
L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 p. C/bis "CONTRIBUTO DANTE ALIGHIERI" (*) - (Cap-pg: 2742/2) - (Scad. Variazione 2021)	2021 3.200.000 2022 3.200.000 2023 3.200.000 2024 e succ. 3.200.000	<< << << <<	200.000 << << <<	<< << << <<	3.400.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 587 "FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO" (*) - (Cap-pg: 2765/1) - (Variazione Permanente)	2021 1.000.000 2022 1.000.000 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	32.000.000 47.000.000 51.000.000 51.000.000	<< << << <<	33.000.000 48.000.000 51.000.000 51.000.000
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)					
L. n. 185 del 1987 "FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE" - (Cap-pg: 7493/1) - (Scad. Variazione 2030)	2021 4.085.000.000 2022 5.335.000.000 2023 6.475.000.000 2024 e succ. 19.525.000.000	<< << -3.199.000.000 3.199.000.000	<< << << <<	<< << << <<	4.085.000.000 5.335.000.000 3.276.000.000 22.724.000.000
L. n. 234 del 2012 art. 41/bis "FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA" (*) - (Cap-pg: 2815/1) - (Scad. Variazione 2050)	2021 168.473.202 2022 168.473.202 2023 170.473.202 2024 e succ. 170.473.202	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	<< << << <<	218.473.202 218.473.202 220.473.202 220.473.202



999/668/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" (*)	2021	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
- (Cap-pg: 7763/1) - (Scad. Variazione 2035)	2022	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2023	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2024 e succ.	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA"	2021	1.728.421.290	<<	450.000.000	<<	2.178.421.290
- (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2035)	2022	1.473.449.412	1.300.000.000	450.000.000	<<	3.223.449.412
	2023	2.192.189.420	-1.300.000.000	750.000.000	<<	1.642.189.420
	2024 e succ.	12.933.039.610	<<	8.700.000.000	<<	21.633.039.610
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 227 "POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN MATERIA DI DIFESA CIBERNETICA"	2021	1.000.000	-1.000.000	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 7148/1) - (Scad. Variazione 2022)	2022	<<	1.000.000	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Missioni internazionali (5.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI"	2021	682.900.000	<<	800.000.000	<<	1.482.900.000
- (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2023)	2022	850.000.000	<<	750.000.000	<<	1.600.000.000
	2023	<<	<<	500.000.000	<<	500.000.000
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<



999/668/5

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fiquinques "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7300/16) - (Scad. Variazione 2026)	2021 2022 2023 2024 e succ.	7.500.000 10.500.000 9.000.000 <<	<< << << <<	10.000.000 10.000.000 25.000.000 75.000.000	<< << << <<	17.500.000 20.500.000 34.000.000 75.000.000
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fiquinques "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7200/15 - 7200/16) - (Scad. Variazione 2025)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	2.000.000 2.500.000 6.500.000 6.800.000	<< << << <<	2.000.000 2.500.000 6.500.000 6.800.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Elnovias "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) - (Scad. Variazione 2026)	2021 2022 2023 2024 e succ.	23.745.503 12.000.000 12.000.000 <<	<< << << <<	10.125.000 19.935.000 55.065.000 164.875.000	<< << << <<	33.870.503 31.935.000 67.065.000 164.875.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Gprimum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7203/8) - (Scad. Variazione 2026)	2021 2022 2023 2024 e succ.	134.567.963 110.846.603 99.044.595 386.101.355	<< << << <<	2.500.000 1.900.000 2.705.000 23.325.000	<< << << <<	137.067.963 112.746.603 101.749.595 409.426.355



959/668/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
Giustizia minorile e di comunità' (6.3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.3) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7421/5) - (Scad. Variazione 2023) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2023) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7421/4) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	100.000	<<	100.000	
	2022	<<	300.000	<<	300.000	
	2023	<<	400.000	<<	400.000	
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	
	2021	1.000.000	<<	175.000	<<	1.175.000
	2022	1.000.000	<<	215.000	<<	1.215.000
	2023	1.000.000	<<	180.000	<<	1.180.000
	2024 e succ.	3.000.000	<<	<<	<<	3.000.000
	2021	<<	<<	100.000	<<	100.000
	2022	<<	<<	150.000	<<	150.000
2023	<<	<<	150.000	<<	150.000	
2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<	





999/668/7

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 4.1)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< 13.000.000 13.000.000 29.000.000	<< << << <<	<< 13.000.000 13.000.000 29.000.000
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000 << << <<	<< << << <<	1.000.000 << << <<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fiocties "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7463/1) - (Scad. Variazione 2021)	2021 2022 2023 2024 e succ.	400.000 200.000 << <<	<< << << <<	500.000 1.500.000 500.000 <<	<< << << <<	900.000 1.700.000 500.000 <<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Ilocties "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMIKO" - (Cap-pg: 7411/16) - (Scad. Variazione 2023)	2021 2022 2023 2024 e succ.	17.500.000 17.000.000 17.000.000 33.182.500	<< << << <<	18.500.000 17.500.000 9.000.000 <<	<< << << <<	34.000.000 34.500.000 26.000.000 33.182.500
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fiocties "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7411/9 - 7411/10) - (Scad. Variazione 2035)	2021 2022 2023 2024 e succ.	17.985.000 56.943.190 21.325.000 30.665.000	<< << << <<	650.000 7.858.750 9.807.500 83.088.982	<< << << <<	18.635.000 64.801.940 31.132.500 113.753.982
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Elsexies "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7411/6 - 7411/7) - (Scad. Variazione 2035)	2021 2022 2023 2024 e succ.	41.075.000 131.407.215 130.248.000 <<	<< << << <<	<< 884.000 5.304.000 121.267.359	<< << << <<	41.075.000 132.291.215 135.552.000 121.267.359

999/668/8

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7456/9) - (Scad. Variazione 2035)	2021	<<	<<	29.000.000	<<	29.000.000
	2022	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2023	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
	2024 e succ.	<<	<<	373.742.386	<<	373.742.386
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.2)	2021	24.500.000	<<	300.000	<<	24.800.000
	2022	20.000.000	<<	3.100.000	<<	23.100.000
	2023	4.500.000	<<	1.600.000	<<	6.100.000
	2024 e succ.	17.530.000	<<	<<	<<	17.530.000
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.3)	2021	6.533.500	<<	4.500.000	<<	11.033.500
	2022	6.480.500	<<	2.500.000	<<	8.980.500
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7457/7) - (Scad. Variazione 2022)	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7453/2) - (Scad. Variazione 2021)	2021	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "SPESE PER IL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE TETRA" - (Cap-pg: 7506/1) - (Scad. Variazione 2026)	2021	<<	<<	24.777.095	<<	24.777.095
	2022	<<	<<	26.486.076	<<	26.486.076
	2023	<<	<<	24.685.817	<<	24.685.817
	2024 e succ.	<<	<<	46.742.660	<<	46.742.660





999/668/9

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Soccorso civile (8)					
Prevenzione dai rischi e soccorso pubblico (8.3)					
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Flocities "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7302/7) - (Scad. Variazione 2035)	2021 3.357.047 2022 7.519.101 2023 6.502.985 2024 e succ. 16.819.525	<< << << <<	309.051 5.144.148 11.310.003 122.240.945	<< << << <<	3.666.098 12.663.249 17.812.988 139.060.470
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Mlocities "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7325/23 - 7325/27 - 7325/28) - (Scad. Variazione 2035)	2021 24.292.079 2022 29.764.142 2023 33.769.123 2024 e succ. 273.920.701	<< << << <<	20.463.854 25.027.026 22.792.680 253.917.672	<< << << <<	44.755.933 54.791.168 56.961.803 527.838.373
Interventi per pubbliche calamita' (8.4)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.1)					
DL n. 39 del 2009 art. 3 c. 1 "SISMA ABRUZZO" - (Cap-pg: 8005/4) - (Scad. Variazione 2035)	<< << <<	<< << <<	750.000.000 770.000.000 <<	<< << <<	750.000.000 770.000.000 <<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N. 189/2016" - (Cap-pg: 8006/1) - (Scad. Variazione 2029)	2021 200.000.000 2022 750.000.000 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	<< << << 1.710.000.000	<< << << <<	200.000.000 750.000.000 << 1.710.000.000
Protezione civile (8.5)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.2)					
DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "FONDO PROTEZIONE CIVILE" - (Cap-pg: 7446/2) - (Scad. Variazione 2023)	2021 51.182.919 2022 51.182.919 2023 51.182.919 2024 e succ. 358.280.433	<< << << <<	8.800.000 2.000.000 2.000.000 <<	<< << << <<	59.982.919 53.182.919 53.182.919 358.280.433

999/666/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)					
(in Euro)					
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)					
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)					
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 1.1)					
DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 "FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI" (*) - (Cap-pg: 7439/3) - (Scad. Variazione 2023)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	25.000.000 15.000.000 20.000.000 <<	<< << << <<	45.000.000 35.000.000 40.000.000 20.000.000
DRP n. 1318 del 1967 art. 1. "COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA" - (Cap-pg: 7301/1) - (Scad. Variazione 2027)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	12.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000	<< << << <<	12.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 506 "FONDO ROTATIVO IMPRENDITORIA FEMMINILE" - (Cap-pg: 7723/1) - (Scad. Variazione 2021)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	15.000.000 << << <<	<< << << <<	15.000.000 << << <<
LB n. 205 del 2017 art. 18 c. 16 "RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DALLE REGIONI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI" - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2021)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	20.000.000 << << <<	<< << << <<	20.000.000 << << <<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Biquater "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7470/1) - (Scad. Variazione 2027)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	17.410.000 20.323.107 7.757.938 <<	<< << << <<	17.410.000 70.323.107 77.757.938 320.000.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)					
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 1.2)					
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Diter decies "RICERCA" - (Cap-pg: 7904/3 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000



999/668/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fiter decies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7856/2 - 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)	2021	<<	500.000	<<	500.000	
	2022	<<	500.000	<<	500.000	
	2023	<<	500.000	<<	500.000	
	2024 e succ.	<<	2.000.000	<<	2.000.000	
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UoV - 1.3)	2021	<<	11.710.000	<<	13.671.830	
	2022	<<	4.000.000	<<	5.961.830	
	2023	<<	4.000.000	<<	5.961.830	
	2024 e succ.	<<	<<	<<	1.961.830	
			<<	<<	<<	<<
L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCEO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE" (*) - (Cap-pg: 1173/1 - 1414/1 - 1415/1 - 1476/1 - 1477/1 - 1488/1) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	1.012.441	<<	2.302.441	
	2022	<<	1.012.441	<<	1.012.441	
	2023	<<	1.012.441	<<	1.012.441	
	2024 e succ.	<<	1.012.441	<<	1.012.441	
			<<	<<	<<	<<
L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 "PIANO PESCA" (*) - (Cap-pg: 7043/1) - (Scad. Variazione 2021)	2021	<<	9.000.000	<<	10.600.000	
	2022	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	2023	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	2024 e succ.	<<	56.000.000	<<	56.000.000	
			<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/iter decies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7761/5) - (Scad. Variazione 2027)	2021	<<	10.000.000	<<	24.500.000	
	2022	<<	10.000.000	<<	10.000.000	
	2023	<<	10.000.000	<<	10.000.000	
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	
			<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "FONDO COMPETITIVITA' FILIERE AGRICOLE" - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	5.000.000	<<	7.000.000	
	2022	<<	5.000.000	<<	5.000.000	
	2023	<<	5.000.000	<<	5.000.000	
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	
			<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 "CONTRATTI DI DISTRETTO PER TERRITORI DANNEGGIATI DA XYLELLA" - (Cap-pg: 7050/1) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	10.000.000	<<	27.700.000	
	2022	<<	9.700.000	<<	19.700.000	
	2023	<<	9.700.000	<<	19.700.000	
	2024 e succ.	<<	9.700.000	<<	9.700.000	
			<<	<<	<<	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "DISTRETTI CIBO" (*) - (Cap-pg: 7049/1) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	10.000.000	<<	27.700.000	
	2022	<<	9.700.000	<<	19.700.000	
	2023	<<	9.700.000	<<	19.700.000	
	2024 e succ.	<<	9.700.000	<<	9.700.000	
			<<	<<	<<	<<



999/668/12

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Competitività e sviluppo delle imprese (11)					
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.1)					
L. n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE" - (Cap-pg: 7421/20) - (Scad. Variazione 2024)	2021 964.200.000 2022 233.800.000 2023 125.000.000 2024 e succ. 253.000.000	<< << -100.000.000 100.000.000	<< << << <<	<< << << <<	964.200.000 233.800.000 25.000.000 353.000.000
L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO" - (Cap-pg: 7423/2 - 7423/10) - (Scad. Variazione 2035)	2021 242.805.824 2022 222.569.040 2023 201.860.277 2024 e succ. 1.015.000.000	<< << -100.000.000 100.000.000	<< 50.000.000 50.000.000 500.000.000	<< << << <<	242.805.824 272.569.040 151.860.277 1.615.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7419/5 - 7421/26 - 7421/27 - 7485/11) - (Scad. Variazione 2028)	2021 229.000.000 2022 759.100.000 2023 629.100.000 2024 e succ. 2.199.800.000	<< << -510.000.000 510.000.000	<< << << <<	<< << << <<	229.000.000 759.100.000 119.100.000 2.709.800.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7419/A - 7421/25 - 7485/10) - (Scad. Variazione 2027)	2021 284.010.000 2022 378.100.000 2023 344.900.000 2024 e succ. 2.144.360.000	<< << -240.000.000 240.000.000	<< << << <<	<< << << <<	284.010.000 378.100.000 104.900.000 2.384.360.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITÀ NAVALI FREMM" - (Cap-pg: 7485/12) - (Scad. Variazione 2024)	<< << << <<	<< << << <<	19.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000	<< << << <<	19.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.3)					
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 1 "FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" - (Cap-pg: 7452/1) - (Scad. Variazione 2035)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	<< 50.000.000 50.000.000 790.000.000	<< << << <<	<< 50.000.000 50.000.000 790.000.000



999/668/13

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "RISORSE DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE ENEA TECH" - (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2026)	2021	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2022	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2023	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2024 e succ.	<<	<<	30.000.000	<<	30.000.000
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA" (*) - (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2035)	2021	<<	<<	250.000.000	<<	250.000.000
	2022	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2023	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2024 e succ.	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
DL n. 112 del 2008 art. 43 "CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE" - (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2035)	2021	170.400.000	<<	<<	<<	170.400.000
	2022	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2023	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2024 e succ.	<<	<<	710.000.000	<<	710.000.000
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
(UdV - 7.1)						
DL n. 66 del 2014 art. 37 c. 6 "FONDO INTEGRAZIONE RISORSE GARANZIE DELLO STATO" - (Cap-pg: 7590/1) - (Scad. Variazione 2021)	2021	<<	<<	500.000.000	<<	500.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 "CONTRIBUTO ALLE IMPRESE" - (Cap-pg: 7298/2) - (Scad. Variazione 2021)	2021	<<	<<	250.000.000	<<	250.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<



999/668/14

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritto alla mobilità* e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)					
Sviluppo e sicurezza della mobilità* stradale (13.1)					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.1)					
L. n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "SICUREZZA STRADALE" -(Cap-pg. 7333/4) - (Scad. Variazione 2032)	<< << << <<	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 5.000.000 71.000.000	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 5.000.000 71.000.000
2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<			
Autotrasporto ed intermodalita* (13.2)					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3)					
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "RINNOVO PARCO VEICOLARE" -(Cap-pg. 7309/4) - (Scad. Variazione 2023)	<< << << <<	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 10.000.000 <<	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 10.000.000 <<
2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<			
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4)					
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE" -(Cap-pg. 7532/1) - (Scad. Variazione 2035)	143.540.000 143.540.000 437.080.000 1.124.780.000	<< << << <<	3.000.000 10.000.000 14.000.000 282.000.000	<< << << <<	146.540.000 153.540.000 451.080.000 1.406.780.000
2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<			



999/668/15

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
L n. 297 del 1978 art. 10 c. 1 p. 1 "SOMME DESTINATE AL RINNOVO DEGLI IMPIANTI E MATERIALE FOTABILE" - (Cap-pg: 7137/2) - (Scad. Variazione 2024)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 96 "SVILUPPO E SICUREZZA DI SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA LINEA METROPOLITANA 5 (M5) DA MILANO FINO AL COMUNE DI MONZA" - (Cap-pg: 7418/4) - (Scad. Variazione 2026)	2021 2022 2023 2024 e succ.	25.000.000 95.000.000 180.000.000 575.000.000	<< << << <<	<< 3.000.000 3.000.000 9.000.000	<< << << <<	25.000.000 98.000.000 183.000.000 584.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "TRASPORTO RAPIDO DI MASSA" - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2035)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	10.000.000 7.000.000 7.000.000 231.000.000	<< << << <<	10.000.000 7.000.000 7.000.000 231.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 866 "FONDO FINALIZZATO AL NOLEGGIO, ALL'ACQUISTO DIRETTO, OVVERO PER IL TRAMITE DI SOCIETA' SPECIALIZZATE, DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE" - (Cap-pg: 7248/11) - (Scad. Variazione 2030)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 4.000.000 72.000.000	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 4.000.000 72.000.000
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
LF n. 268 del 2005 art. 1 c. 86 "CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A." - (Cap-pg: 7122/2 - 7122/5) - (Scad. Variazione 2036)	2021 2022 2023 2024 e succ.	2.528.260.000 2.480.400.000 2.072.360.000 9.090.647.962	<< 1.200.000.000 -1.350.000.000 150.000.000	6.750.000 95.000.000 250.000.000 3.135.000.000	<< << << <<	2.535.010.000 3.775.400.000 972.360.000 12.375.647.962



999/668/16

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5)	2021	<<	2.000.000	<<	5.676.118
	2022	<<	2.000.000	<<	2.000.000
DL n. 40 del 2010 art. 4 c. 6 "FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI" -(Cap-pg: 7258/1) - (Scad. Variazione 2035)	2023	<<	5.000.000	<<	5.000.000
	2024 e succ.	<<	301.000.000	<<	301.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 "SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA" -(Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026)	2021	<<	<<	<<	7.500.000
	2022	<<	7.500.000	<<	7.500.000
	2023	<<	7.500.000	<<	7.500.000
	2024 e succ.	<<	22.500.000	<<	22.500.000



999/668/17

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UoV - 1.4)					
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026" - (Cap-pg: 7341/6 - 7698/1) - (Scad. Variazione 2026)	2021 135.000.000 2022 140.000.000 2023 140.000.000 2024 e succ. 287.000.000	<< << << <<	6.000.000 9.000.000 20.000.000 30.000.000	<< << << <<	141.000.000 149.000.000 160.000.000 317.000.000
DL n. 34 del 2019 art. 47 c. 1/bis "FONDO SALVA OPERE" - (Cap-pg: 701/17) - (Scad. Variazione 2021)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	30.000.000 << << <<	<< << << <<	30.000.000 << << <<
DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 16 p. 2/bis "ORGANISMO PUBBLICO PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTÀ DI VENEZIA E DELLA ZONA LAGUNARE - FUNZIONAMENTO" (*) - (Cap-pg: 1264/4) - (Variazione Permanente)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000	<< << << <<	3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 17 "ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MOSE" (*) - (Cap-pg: 1264/3) - (Variazione Permanente)	2021 40.000.000 2022 40.000.000 2023 40.000.000 2024 e succ. 40.000.000	<< << << <<	<< 23.000.000 23.000.000 23.000.000	<< << << <<	40.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "INFRASTRUTTURE CARCERARIE" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2032)	2021 5.521.793 2022 << 2023 9.219.396 2024 e succ. <<	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 5.000.000 91.000.000	<< << << <<	7.521.793 2.000.000 14.219.396 91.000.000
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO PAESE" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5) - (Scad. Variazione 2023)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	30.000.000 30.000.000 10.000.000 <<	<< << << <<	30.000.000 30.000.000 10.000.000 <<





999/668/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)					
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "INTERVENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDA E VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2026" - (Cap-pg: 7582/6) - (Scad. Variazione 2022)	<< << << <<	<< << << <<	4.000.000 1.000.000 << <<	<< << << <<	4.000.000 1.000.000 << <<
DL n. 104 del 2020 art. 49 c. 1 "MESSA IN SICUREZZA PER PONTI E VIADOTTI DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" - (Cap-pg: 7003/1) - (Scad. Variazione 2023 2024 e succ.	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	200.000.000 200.000.000 200.000.000 <<	<< << << <<	350.000.000 450.000.000 350.000.000 <<
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "FONDO OPERE STRATEGICHE" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2034)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 2.000.000 204.000.000	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 2.000.000 204.000.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 66 "ANAS" - (Cap-pg: 7002/1) - (Scad. Variazione 2035)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	100.000.000 100.000.000 << <<	<< << << <<	100.000.000 102.000.000 2.000.000 749.000.000
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 4.1)					
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 297 "PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY" - (Cap-pg: 7959/1) - (Scad. Variazione 2024)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	<< << << <<	90.290.000 90.290.000 90.290.000 452.900.000

999/668/19

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ricerca e innovazione (17)					
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 2.1)					
L. n. 237 del 1999 art. 6 c. 1 "CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI E ALLE EDIZIONI NAZIONALI" (*) - (Cap-pg: 2551/2) - (Scad. Variazione 2050)	2021 463.256 2022 463.256 2023 463.256 2024 e succ. 463.256	<<<<	637.000 637.000 637.000 637.000	<<<<	1.100.256 1.100.256 1.100.256 1.100.256
L. n. 353 del 1973 art. 1 "CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA" (*) - (Cap-pg: 2551/1) - (Variazione Permanente)	2021 1.396.196 2022 1.396.196 2023 1.396.196 2024 e succ. 1.396.196	<<<<	1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000	<<<<	2.971.196 2.971.196 2.971.196 2.971.196
L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI." (*) - (Cap-pg: 2570/1) - (Variazione Permanente)	2021 17.615.902 2022 17.615.902 2023 17.615.902 2024 e succ. 17.424.413	<<<<	8.867.176 8.867.176 8.867.176 8.867.176	<<<<	26.483.078 26.483.078 26.483.078 26.291.589
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10 (quinquies "DL PROROGA TERMINI" (*) - (Cap-pg: 2560/3) - (Variazione Permanente)	2021 500.000 2022 500.000 2023 500.000 2024 e succ. 500.000	<<<<	350.000 350.000 350.000 350.000	<<<<	850.000 850.000 850.000 850.000
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10 (quinquies decies "DL PROROGA TERMINI" (*) - (Cap-pg: 2551/1) - (Scad. Variazione 2022)	2021 <<<< 2022 <<<< 2023 <<<< 2024 e succ. <<<<	<<<<	200.000 200.000 <<<< <<<<	<<<<	200.000 200.000 <<<< <<<<
DPR n. 805 del 1975 art. 22 "ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI" (*) - (Cap-pg: 2535/1) - (Variazione Permanente)	2021 1.187.164 2022 1.187.164 2023 1.187.164 2024 e succ. 1.187.164	<<<<	850.000 850.000 850.000 850.000	<<<<	2.037.164 2.037.164 2.037.164 2.037.164
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 334 "CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DON LUIGI STURZO" - (Cap-pg: 2560/2) - (Scad. Variazione 2023)	2021 <<<< 2022 <<<< 2023 <<<< 2024 e succ. <<<<	<<<<	300.000 300.000 300.000 <<<<	<<<<	300.000 300.000 300.000 <<<<



999/668/20

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI" (*) - (Cap-pg: 257/1) - (Variazione Permanente)	2021	<<	7.658.914	<<	21.874.433
	2022	<<	7.658.914	<<	21.874.433
	2023	<<	7.658.914	<<	21.874.433
2024 e succ.	14.215.519	<<			
Ricerca di base e applicata (17.15) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 11.1) LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 253 "AGENZIA SPAZIALE" - (Cap-pg: 747/2) - (Scad. Variazione 2029)	2021	<<	10.000.000	<<	462.000.000
	2022	<<	10.000.000	<<	387.000.000
	2023	<<	80.000.000	<<	512.000.000
	2024 e succ.	452.000.000	<<	1.600.000.000	2.009.000.000
		377.000.000	<<		
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 2.1) DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. Alter "FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA" (*) - (Cap-pg: 3386/3) - (Scad. Variazione 2022)	2021	<<	50.000.000	<<	231.142.520
	2022	<<	50.000.000	<<	231.142.520
	2023	<<	<<	<<	181.142.520
	2024 e succ.	181.142.520	<<	<<	181.142.520
		181.142.520	<<		
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 477 "CONTRIBUTO AL CENTRO EURO- MEDITERRANEO PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI" (*) - (Cap-pg: 7239/1) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	2.000.000	<<	7.000.000
	2022	<<	2.000.000	<<	7.000.000
	2023	<<	2.000.000	<<	7.000.000
	2024 e succ.	5.000.000	<<	<<	5.000.000
		5.000.000	<<		





999/668/21

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)					
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.5)					
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "FONDO DA RIPARTIRE PER ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE LEGGE 58 DEL 2005" - (Cap-pg: 8533/1) - (Scad. Variazione 2028)	2021 30.271.619 2022 30.271.619 2023 30.271.619 2024 e succ. 302.716.190	<< << << <<	10.000.000 60.000.000 60.000.000 50.000.000	<< << << <<	40.271.619 90.271.619 90.271.619 352.716.190
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.6)					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Binovies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg: 7217/11 - 7217/12) - (Scad. Variazione 2028)	2021 3.000.000 2022 4.000.000 2023 4.000.000 2024 e succ. 56.500.000	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 10.000.000 50.000.000	<< << << <<	23.000.000 24.000.000 14.000.000 106.500.000
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.8)					
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "FONDO DA RIPARTIRE PER ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE LEGGE 58 DEL 2005" - (Cap-pg: 8405/3) - (Scad. Variazione 2028)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 30.000.000 150.000.000	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 30.000.000 150.000.000
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 2.1)					
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 "ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO CFS" (*) - (Cap-pg: 2877/1) - (Variazione Permanente)	2021 1.500.000 2022 1.500.000 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	<< << 1.500.000 1.500.000	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

999/668/22

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimborsazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Casa e assetto urbanistico (19) Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 3-1) L. n. 431 del 1998 art. 11 c. 1 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - (Cap-pg: 1690/1) - (Scad. Variazione 2022)	50.000.000 50.000.000 << <<	<< << << <<	160.000.000 180.000.000 << <<	<< << << <<	210.000.000 230.000.000 << <<



999/668/23

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)					
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.1)					
L. n. 163 del 1985 "NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO" (*)	2021 31.177	<<	4.317	<<	35.494
- (Cap-pg: 6620/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022 31.177	<<	4.317	<<	35.494
	2023 31.177	<<	4.317	<<	35.494
2024 e succ.	31.177	<<	4.317	<<	35.494
L. n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. c. "FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE" (*)	2021 172.997.031	<<	26.228.070	<<	199.225.101
- (Cap-pg: 6621/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022 172.997.031	<<	26.228.070	<<	199.225.101
	2023 172.997.031	<<	26.228.070	<<	199.225.101
2024 e succ.	172.997.031	<<	26.228.070	<<	199.225.101
L. n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. d. "ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO" (*)	2021 58.147.000	<<	9.328.325	<<	67.475.325
- (Cap-pg: 6622/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022 58.147.000	<<	9.328.325	<<	67.475.325
	2023 58.147.000	<<	9.328.325	<<	67.475.325
2024 e succ.	58.147.000	<<	9.328.325	<<	67.475.325
L. n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. e. "ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA" (*)	2021 70.085.000	<<	11.803.694	<<	81.888.694
- (Cap-pg: 6623/1 - 6626/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022 70.085.000	<<	11.803.694	<<	81.888.694
	2023 70.085.000	<<	11.803.694	<<	81.888.694
2024 e succ.	70.085.000	<<	11.803.694	<<	81.888.694
L. n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. f. "ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA E ALL'ESTERO" (*)	2021 11.090.500	<<	1.830.606	<<	12.921.106
- (Cap-pg: 6624/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022 11.090.500	<<	1.830.606	<<	12.921.106
	2023 11.090.500	<<	1.830.606	<<	12.921.106
2024 e succ.	11.090.500	<<	1.830.606	<<	12.921.106
L. n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. m. "ATTIVITA' CIRCAIENS E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTI" (*)	2021 8.042.234	<<	804.988	<<	8.847.222
- (Cap-pg: 8721/1) - (Scad. Variazione 2050)	2022 8.042.234	<<	804.988	<<	8.847.222
	2023 8.042.234	<<	804.988	<<	8.847.222
2024 e succ.	8.042.234	<<	804.988	<<	8.847.222





999/668/24

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.5)					
L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI." (*) - (Cap-pg: 3673/1) - (Variazione Permanente)	2021 941.489 2022 941.489 2023 941.489 2024 e succ. 1.132.978	<< << << <<	473.910 473.910 473.910 473.910	<< << << <<	1.415.399 1.415.399 1.415.399 1.606.888
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA" - (Cap-pg: 3614/1) - (Variazione Permanente)	2021 1.265.773 2022 1.265.773 2023 1.265.773 2024 e succ. 11.481.784	<< << << <<	750.000 750.000 750.000 7.500.000	<< << << <<	2.015.773 2.015.773 2.015.773 18.981.784
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE" (*) - (Cap-pg: 3650/1) - (Variazione Permanente)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	200.000 200.000 200.000 200.000	<< << << <<	200.000 200.000 200.000 200.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "FUNZIONAMENTO ISTITUTI" (*) - (Cap-pg: 3610/3) - (Scad. Variazione 2050)	2021 3.347.244 2022 3.347.244 2023 3.347.244 2024 e succ. 3.347.244	<< << << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	<< << << <<	4.347.244 4.347.244 4.347.244 4.347.244
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.6)					
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 278 "BASILICA S. FRANCESCO D'ASSISI" (*) - (Cap-pg: 4652/1) - (Scad. Variazione 2021)	2021 191.656 2022 191.656 2023 191.656 2024 e succ. 191.656	<< << << <<	500.000 << << <<	<< << << <<	691.656 191.656 191.656 191.656

999/668/25

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.7) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 "ISTITUTI SETTORE MUSEALE" (*) - (Cap-pg: 5650/7) - (Scad. Variazione 2022)	2021 1.943.092 2022 3.943.092 2023 3.943.092 2024 e succ. 3.943.092	<< << << <<	25.000.000 20.000.000 << <<	<< << << <<	26.943.092 23.943.092 3.943.092 3.943.092
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.8) DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»" - (Cap-pg: 8098/1 - 8098/2) - (Scad. Variazione 2031)	2021 64.115.763 2022 56.875.964 2023 55.590.250 2024 e succ. 555.902.500	<< << << <<	50.000.000 70.000.000 70.000.000 560.000.000	<< << << <<	114.115.763 126.875.964 125.590.250 1.115.902.500
Tutela del patrimonio culturale (21.15) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.9) DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI" (*) - (Cap-pg: 1321/1) - (Scad. Variazione 2022) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg: 8099/1) - (Scad. Variazione 2032)	2021 858.733 2022 858.733 2023 858.733 2024 e succ. 858.733 2021 22.537.603 2022 800.000 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << << << << << << <<	7.000.000 10.000.000 << << 30.000.000 50.000.000 70.000.000 630.000.000	<< << << << << << << << <<	7.858.733 10.858.733 858.733 858.733 52.537.603 50.800.000 70.000.000 630.000.000



999/668/26

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO L. n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA" (*) - (Cap-pg: 7707/13) - (Scad. Variazione 2050) (UdV - 1.10)	2021 2022 2023 2024 e succ.	1.425.102 1.425.102 1.425.102 1.425.102	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	<< << << <<	6.425.102 6.425.102 6.425.102 6.425.102
Istruzione scolastica (22) Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (UdV - 1.2)	2021 2022 2023 2024 e succ.	15.000.000 15.000.000 150.000.000	<< << <<	10.000.000 10.000.000 10.000.000	<< << <<	25.000.000 25.000.000 160.000.000
DL n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 "FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE" - (Cap-pg: 8107/1) - (Scad. Variazione 2024)	2021 2022 2023 2024 e succ.	40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	<< << << <<	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000	<< << << <<	140.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies "ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" (*) - (Cap-pg: 8105/1) - (Scad. Variazione 2035)	2021 2022 2023 2024 e succ.	12.200.000 12.200.000 12.200.000 12.200.000	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	<< << << <<	32.200.000 32.200.000 32.200.000 32.200.000
Istituzioni scolastiche non statali (22.9) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (UdV - 1.3) DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 PER ALUNNI/CON DISABILITA' FREQUENTANTI" (*) - (Cap-pg: 1477/2) - (Variazione Permanente)	2021 2022 2023 2024 e succ.					



999/668/27

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.2)	2021	<<	20.000.000	<<	76.100.000
	2022	<<	20.000.000	<<	76.100.000
	2023	<<	20.000.000	<<	76.100.000
	2024 e succ.	<<	20.000.000	<<	76.100.000
L. n. 112 del 2016 art. 3 c. 1 "ISTITUZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALLÉ PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI/NO" (*) - (Cap-pg: 3553/1) - (Variazione Permanente)	2021	<<	56.100.000	<<	668.900.000
	2022	<<	56.100.000	<<	667.000.000
	2023	<<	56.100.000	<<	665.300.000
	2024 e succ.	<<	56.100.000	<<	6.592.100.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" - (Cap-pg: 3538/1) - (Variazione Permanente)	2021	<<	100.000.000	<<	668.900.000
	2022	<<	100.000.000	<<	667.000.000
	2023	<<	100.000.000	<<	665.300.000
	2024 e succ.	<<	1.000.000.000	<<	6.592.100.000
Tutela della privacy (24.14) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.5)	2021	<<	4.000.000	<<	27.417.611
	2022	<<	4.000.000	<<	27.417.611
	2023	<<	4.000.000	<<	27.417.611
	2024 e succ.	<<	4.000.000	<<	27.417.611
Politiche previdenziali (25) Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 2.1)	2021	<<	23.417.611	<<	5.570.238.878
	2022	<<	23.417.611	<<	7.292.517.878
	2023	<<	23.417.611	<<	8.822.822.769
	2024 e succ.	<<	23.417.611	<<	105.351.878.780
L. n. 88 del 1989 art. 37 "GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI" - (Cap-pg: 4339/1) - (Scad. Variazione 2023)	2021	<<	5.570.238.878	<<	5.570.238.878
	2022	<<	11.973.517.878	<<	7.292.517.878
	2023	<<	16.110.822.769	<<	8.822.822.769
	2024 e succ.	<<	105.351.878.780	<<	105.351.878.780



999/668/28

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)					
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)					
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 5.1)					
L. n. 222 del 1985 art. 50 "EDIFICI CULTO" - (Cap-pg: 2360/1) - (Scad. Variazione 2021)	1.679.723 1.679.723 1.679.723 13.437.784	<< << << <<	10.000.000 << << <<	<< << << <<	11.679.723 1.679.723 1.679.723 13.437.784
2021 2022 2023 2024 e succ.					
DL n. 416 del 1989 art. 1 (sexies c. 1 "SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI" (*) - (Cap-pg: 2352/1) - (Variazione Permanente)	169.000.000 169.000.000 169.000.000 169.000.000	<< << << <<	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000	<< << << <<	269.000.000 269.000.000 269.000.000 269.000.000
2021 2022 2023 2024 e succ.					



999/668/29

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimobilizzazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)	2021 2022 2023 2024 e succ.	7.576.990 4.000.000 << <<	<< << << <<	20.000.000 30.000.000 40.000.000 350.000.000	<< << << <<	27.576.990 34.000.000 40.000.000 350.000.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA" - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2030)						
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.6)	2021 2022 2023 2024 e succ.	5.907.616 1.342.346 << <<	<< << << <<	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	<< << << <<	15.907.616 11.342.346 10.000.000 10.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 188 "REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO APPLICATIVI/INFORMATICI PER SCRITTURE CONTABIL" - (Cap-pg: 7460/8) - (Scad. Variazione 2024)						
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8)	2021 2022 2023 2024 e succ.	13.510.295 42.985.299 55.074.913 248.110.285	<< << << <<	42.000.000 46.000.000 57.000.000 1.070.000.000	<< << << <<	55.510.295 88.985.299 112.074.913 1.318.110.285
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Elprimum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7759/2) - (Scad. Variazione 2033)						
Giustificazione e controllo dei conti pubblici (29.11)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.10)	2021 2022 2023 2024 e succ.	3.000.000 4.000.000 4.000.000 41.000.000	<< << << <<	22.000.000 21.000.000 20.000.000 200.000.000	<< << << <<	25.000.000 25.000.000 24.000.000 241.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7270/1) - (Scad. Variazione 2033)						



999/668/30

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giovani e sport (30)					
Attività ricreative e sport (30.1)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1)					
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "SPORT E PERIFERIE" - (Cap-pg: 7457/3) - (Scad. Variazione 2030)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	30.000.000 30.000.000 30.000.000 210.000.000	<< << << <<	39.455.505 39.326.085 39.326.085 303.260.850
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2)					
L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA" (*) - (Cap-pg: 2185/1) - (Scad. Variazione 2022)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	200.000.000 200.000.000 << <<	<< << << <<	299.286.531 297.581.036 97.581.036 97.581.036
Turismo (31)					
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)					
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 3.1)					
DL n. 34 del 2020 art. 179 c. 1 "FONDO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA" - (Cap-pg: 6833/1) - (Scad. Variazione 2022)	2021 2022 2023 2024 e succ.	<< << << <<	10.000.000 15.000.000 << <<	<< << << <<	10.000.000 15.000.000 << <<

999/668/31

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg. 7016/8) - (Scad. Variazione 2023)	2021 2.897.674 2022 1.262.903 2023 391.935 2024 e succ. 6.538.711	<< << << <<	6.000.000 13.000.000 13.000.000 <<	<< << << <<	8.897.674 14.262.903 13.391.935 6.538.711
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 2.2)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	2.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000	<< << << <<	2.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg. 7258/3) - (Scad. Variazione 2027)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<			
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3) DL n. 34 del 2020 art. 239 "FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE" (*) - (Cap-pg. 7032/1) - (Variazione Permanente)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter p. A "AGENZIA DIGITALE" (*) - (Cap-pg. 1707/2) - (Variazione Permanente)	2021 << 2022 << 2023 << 2024 e succ. <<	<< << << <<	6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000	<< << << <<	6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000



999/668/32

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi da ripartire (33)					
Fondi da assegnare (33.1)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)					
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA" - (Cap-pg: 3075/1) - (Scad. Variazione 2023)	67.120.368 85.246.535 88.434.607 861.078.964	<< << << <<	<< 350.000.000 100.000.000 <<	<< << << <<	67.120.368 435.246.535 188.434.607 861.078.964
	2021 2022 2023 2024 e succ.				
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE" - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2021)	852.000.000 668.107.278 721.048.151 9.040.331.358	<< << << <<	50.000.000 << << <<	<< << << <<	902.000.000 668.107.278 721.048.151 9.040.331.358
	2021 2022 2023 2024 e succ.				

PAGINA BIANCA



18PDL0121770